Anno XIX – N. 1 7 Gennaio 1926

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

Roma - Tipografia Ditta L. Cecchini

COMUNICATO

Concorsi per l'abbellimento delle stazioni.

La Giuria del Concorso d'abbellimento delle stazioni promosso per l'anno 1925, sotto il patrocinio e col concorso delle Ferrovie dello Stato, dall'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche, dal Touring Club Italiano e dalla Federazione Italiana dei Consorzi Agrari ha presentato la relazione Ufficiale con l'elenco di premiazione che qui di seguito viene pubblicato.

Si comunica, con l'occasione, che il concorso per il prossimo anno 1926 sarà particolarmente dedicato alle linee dell'Italia Meridionale ed Insulare comprese nella giurisdizione dei Compartimenti di Napoli, Bari, Reggio Cal. e Palermo e della Delegazione di Cagliari.

In attesa che vengano in proposito impartite le opportune disposizioni dall'apposito Comitato, i titolari delle stazioni interessate potranno fin d'ora prepararsi a prendervi parte.

I Servizi Movimento e Traffico e Lavori ed i sigg. Capi dei sunnominati Compartimenti impartiranno tempestivamente opportune disposizioni affinchè l'espletamento del Concorso sia in ogni modo agevolato, pur osservando che esso non rechi turbamento alcuno al normale svolgimento del servizio ed al funzionamento degli impianti.

Concorso abbellimento stazioni 1925.

Elenco di premiazione.

STAZIONE	TITOLARE	PREMIO
RAPALLO	(1)	*Medaglia d'oro* dell'Enit alla « Pro Tigullio » *Diploma di gran premio* alla stazione.
TRENTO	Battelli Cav. Achille	*Medaglia d'oro* del Ministero delle Comunicazioni.
SAN DANIELE DEL CARSO	Saletti Ameto	Idem
NOGARA	Monti Claudio	Idem
PALO-CERVETERI	Lucchini Dario	*Medaglia d'oro* del Ministero dell'Economia Nazionale
MASSA	Pazienza Oreste	*Medaglia d'oro* del Municipio di Roma.
MEINA	Salvi Giovanni	Idem
S. MARGHERITA	Calzolari Alberto	*Medaglia d'oro* del Touring Club Italiano.
CHIAVARI	Giovannini Enrico	Idem
REANA DEL ROJALE	Carrere Ugo	*Medaglia d'oro* della Federazione Italiana Consorzi Agrari.
ALLERONA	Funari Rinaldo	Idem
ORVIETO	Minuti cav. Edoardo	*Medaglia d'oro* del Cons. Prov. di Agricoltura di Trento.
CASTIGLIONCELLO	Paradisi Arnaldo	L. 500
MODENA	Sansoni Agostino	Idem
PORTO MAURIZIO	D'Agostino Alfredo	Idem
MOGLIANO VENETO	Diamante Cav. Luigi	Idem

(1) L'opera di abbellimento venne eseguita dalla « Pro Tigullio ».

STAZIONE	TITOLARE	PREMIO
Campiglia	Meloni Dante	L. 500
Pianzano	Puccetti Cesare	Idem
S. Michele all'Adige	Brunner Albino	Idem
Prato all'Isarco . .	Zanetti Ubaldo.	Idem
Rovereto	De Massari Cav. Giuseppe	Idem
Pegli	Taglieri Francesco . . .	Idem
Levanto	Brunetti Ettore	Idem
Pontenure.	Gallucci Lodovico . . .	Idem
Stresa	Auda Tullio	Idem
Fossato di Vico . .	Piccioni Primo	Idem
Borgio Verezzi . .	Ceolin Evaristo	Idem
Nervi	Conferito il premio alla stazione	*Medaglia di vermeil* del Ministero dell'Economia Nazionale
Belgirate	Merotti Emilio	Idem
Desio	Vallini Agostino	Idem
Abano	Bioleati Aldo	Idem
Stanghella.	Cotti Mario	Idem
Pracchia	Beccari Domenico . . .	Idem
Battaglia	Janniello Luigi.	Idem
Pontremoli.	Monfrinotti Umberto .	Idem
Castelplanio. . . .	Fagiano Giacomo. . . .	Idem

STAZIONE	TITOLARE	PREMIO
AVENZA.	Drinei Rodolfo . . .	*Medaglia di vermeil* del Ministero dell'Economia Nazionale
PIOPPE DI SALVARO .	Corsi Corso	*Medaglia di vemeil* dell'Associazione Orticola Professionale It.
FIORENZUOLA	Frassani cav. Mario . .	Idem

Al personale subalterno di ciascuna delle sopraindicate stazioni gratifica di L. 75.

STAZIONE	TITOLARE	PREMIO
FROSINONE	Averzano Antonio . . .	*Medaglia d'argento* del Ministero delle Comunicazioni.
CARIMATE	Gay Michele	Idem
SAN PIETRO DEL CARSO	Scocca Luigi.	Idem
MIRANDOLA	Balducci Alessandro. . .	Idem
OSPEDALETTI LIGURE.	Aschieri Battista. . . .	Idem
SESTRI LEVANTE. . .	Vignozzi Zorrimo . . .	Idem
IMPERIA–ONEGLIA . .	Bianchi Cav. Brunetto .	Idem
GORIZIA CENTRALE. .	Del Grande Luigi. . .	Idem
GORIZIA M. SANTO. .	Camilli Giuseppe. . . .	Idem
PISA P. N.	Borini Cav. Romolo. .	Idem
VALMOZZOLA	Passera Faustino. . . .	Idem
BORGOTARO	Franceschoni Pietro . . .	Idem
PREGANZIOL	Magon Giovanni. . . .	Idem
RUBIERA	Olas Vito	Idem
ALFIGNANO	Rosso Medardo.	Idem
BORDIGHERA	Viotti Pietro.	Idem

STAZIONE	TITOLARE	PREMIO
Varigotti	Maloberti Venanzio . .	*Medaglia d'argento* del Ministero delle Comunicazioni
Tarcento.	Morandini Italico . . .	Idem
Viareggio	Gori Cav. Michelangiolo	Idem
Parma	Cerca Cav. Ezio . . .	Idem
Isella Frasquera .	Minelli Giuseppe . . .	Idem
Vipiteno	Casali Ciro	Idem
Barbariga	Bosi Villalba Roberto. .	Idem
Ceggia	Milanesi Luigi.	*Medaglia d'argento* del Ministero dell'Economia Nazionale.
S. Donà di Piave.	Bufarale Beltramino . .	Idem
Peri	Perego Rag. Alessandro.	Idem
Mori	Persico Sergio	Idem
Valdaora	Stimamiglio Giovanni .	Idem
Brunico	Ferrari Natale	Idem
Buttapietra	Lelli Gaetano	Idem
Revere Scalo . .	Pastorelli Francesco . .	Idem
Roccanuova di Gazzo	Pisetti Amedeo	Idem
Molino dei Pallone	D'Emilio Carmine . . .	Idem
Monselice	Sivelli Camillo	Idem
Ceprano	Quici Guido	Idem
Attigliano	Lega cav. Curio . . .	Idem

STAZIONE	TITOLARE	PREMIO
CIVITA CASTELLANA .	Di Marcantonio Giovanni	*Medaglia d'argento* del Ministero dell'economia Nazionale
FARA SABINA	Guadagno Maffeo	Idem
LORETO.	La Piccirella Raffaele. .	Idem
JESI	Lucidi Giuseppe	Idem
TERNI	Maré Giovanni	Idem
TORRE ANNUNZIATA C.	Onorio cav. Arturo . .	Idem
MEDESANO	Baldacci Angelo	*Medaglia d'argento* del Municipio di Roma
SOLIGNANO	Casalini Umberto	Idem
SPOTORNO.	Stefanini Giovanni . . .	Idem
BIBBONA CASALE . .	Melani Ugo	Idem
TAGGIA.	Crimi Cav. Gaetano .	Idem
CONDOVE	Andrione Felice	Idem
SESANA.	Albanese Francesco. . .	Idem
MONTE CHILLOVI . .	Lodolo Pietro	Idem
MAGNANO ARTENA .	Mezzetti Amedeo . . .	*Medaglia d'argento* dell'Enit
FIGLINE VALDARNO .	Russo Cav. Francesco .	Idem
CITTÀ DELLA PIEVE .	Bacchesebi Dante. . . .	Idem
INCISA	Rossi Aldefo	Idem
PIETRASANTA	Mariotti Alfredo. . . .	Idem
GRANDOLA GUINATI .	Di Prete Raniero . . .	Idem

STAZIONE	TITOLARE	PREMIO
Rosignano	Mariscotti Carlo	*Medaglia d'Argento* dell'Enit
Castagneto.	Benvenuti Alcide . . .	Idem
Vignale Riotorto .	Cocchi Alberto	Idem
Montale Agliana. .	Velani Silvio.	*Medaglia d'argento* del Touring Club Italiano
Villa Cadè.	Poletti Settimio . . .	Idem
Villa Vicentina . .	Broccardi Broccardo. . .	Idem
Lesa.	Mantretta Severino . .	Idem
Filattiera	Ficini Francesco	Idem
Vezzano	De Angelis Biagio. . .	*Medaglia d'argento* della Federazione Italiana Consorzi Agrari
Isola della Scala .	Bertuzzi Romolo. . .	Idem
Poggio Rusco . . .	Brunori Paolo	Idem
Piacenza.	Cuminato Enea	Idem
Alassio	(1)	Idem
Vergato	(1)	Idem
Piteccio	Spinelli Gioacchino . . .	Idem
Bagni della Porretta	Comastri Aldo	Idem
Riola	Bruni Mario	Idem
Montegrotto . . .	Boccato Gastone	Idem
Chiaravalle	Picotti Natale	Lire 200
Pieve Ligure. . . .	Prete Giuseppe.	Idem

(1) Da determinarsi per variazioni intervenute.

STAZIONE	TITOLARE	PREMIO
Baveno	Sbordoni Riccardo . . .	Lire 200
Padova Centrale. .	Mazzai Antonio	Idem
Laterina	Cappelletti Beniamino .	Idem
Montevarchi	Peghini Licurgo	Idem
S. Elena D'Este . .	Mattiello Cav. Fortunato	Idem
Portici.	Trapani Romolo	Idem
Campodazzo.	Balugani Cesare	Idem
Perugia	Ranieri Cav. Enrico. . .	Idem
Chiomonte	Bretti Cesare	Idem
Gracova Serravalle	Falcone Nicola	Idem
Auzza	Campanella Mario. . . .	Idem
Piedimelze.	Rebeschini Domenico. .	Idem
Castel Rifembergo.	Scappi Orazio	Idem
Staz. per la Carnia .	Peverada Mario	Idem

Al personale subalterno di ciascuna delle sopraindicate stazioni gratifica di L. 50.

Monrupino	De Angelis Alberto. .	Lire 200
Pieris Turiaco . . .	Altobelli Alfredo . . .	Idem
Oblocca-Iusina. . .	Pitocco Renato	Idem
Sacile	Leporatti Gino	Idem
Fornovo	Morelli Ettore	Idem

STAZIONE	TITOLARE	PREMIO
S. VINCENZO	Chiarotti Gaetano. . . .	L. 200
ALBENGA	Ferrari Giuseppe	Idem
FINALMARINA	Zara Anteo	Idem
NOLI	Bonaventura Edoardo .	Idem
DIANO MARINA. . .	Mignani Benvenuto . . .	*Medaglia di bronzo* del Ministero delle Comunicazioni.
CERIALE	Rembado Giuseppe. . .	Idem
BUSALLA	Negroni Carlo	Idem
LOANO	Camino Enrico	Idem
S. AMBROGIO	Goria Giovanni.	Idem
MILLA OPICINA . . .	Della Schiava Cav. Attilio	Idem
GEMONA OSPEDALETTI	Fasolo Romualdo . . .	Idem
FELEGARA	Luconi Luigi	Idem
S. ELLERO	Bandecchi Gaetano . . .	Idem
FRUGAROLO	Balduzzi Federico . . .	Idem
RONCO	Poppi Alberto	Idem
SAMPIERDARENA . . .	Davanzelli Cav. Uff. Luitpoldo	Idem
BALDICHIERI TIGLIOLE	Gattone Guido	Idem
PONTE ALL'ISARCO .	Trotto Pellegrino . . .	Idem
COLLE ISARCO . . .	Micheletti Giuseppe. . .	Idem
CHIUSA	Roich Marino.	Idem

STAZIONE	TITOLARE	PREMIO
GIUNCARIGO	Bucalossi Nello . . .	*Medaglia di bronzo* del Ministero delle Comunicazioni.
VILLAFRANCA BAGNONE	Scrivere Michele	Idem
CASTIGLIONE DEL LAGO	Cortese Giovanni . . .	Idem
TERONTOLA	Casoli Angelo	Idem
S. GIOVANNI VALDARNO	Morichini Ezio.	Idem
TREVI	Fierli Ostilio	Idem
TORA PRESENZANO. .	La Manna Francesco . .	Idem
CASALNUOVO LICIGNANO.	Manzi Alfonso	Idem
PIGNATARO MAGGIORE	La Rocca Gennaro . . .	Idem
GUERCIANELLA SONNINO.	Donati Carlo.	*Medaglia di* ***Bronzo*** del Municipio di Roma.
MAGLIANA	Mennini Giuseppe . . .	Idem
PIEVE FANONICA . .	Ottavi Bixio	Idem
SERRA SANQUIRICO. .	Ciccalotti Angelo . . .	Idem
TAVERNELLE EMILIA.	Massenti Luigi.	Idem
FOLLONICA	Brischi Umberto	Idem
PALLANZA FONDO TOCE.	De Palma Nicolò. . . .	Idem
RASTA	Motta Giovanni	Idem
PONTASSIEVE	Borghesi Lionello. . . .	Idem
ABBAZIA MATTUGLIE	Abitabile Vincenzo . . .	Idem
BAGNI DI LUSNIZZA.	Montarini Attilio . . .	Idem

STAZIONE	TITOLARE	PREMIO
Varazze	Peretti Annibale	*Medaglia di bronzo* del Municipio di Roma
Pistoia	Sparotore Cav. Giuseppe	Idem
Salorno	Poggioni Elio	Idem
Palazzolo dello Stella.	Pedrocco Costantino . .	Idem
Villa Bassa	Marchi Carlo.	*Medaglia di bronzo* del Touring Club Italiano.
Montecompatri. . .	D'Andrea Remo . . .	Idem
Monterotondo . . .	Terzuoli Secondo . . .	Idem
Isola del Cantone.	Profeti Arturo	Idem
Dormelletto. . . .	Serafini Florindo	Idem
Busto Arsizio . . .	Calvetti Quintino. . . .	Idem
Rho	Pratelli Alfredo	Idem
Como S. Giovanni.	Della Longa Cav. Riccardo.	Idem
Ora	Guarneri Carlo	Idem
Lavis	Dante Giovanni	Idem
S. Pietro di Gorizia	(1)	Lire 150
Aica	(1)	Idem
Bressanone	Telch Giuseppe . .	Idem
S. Stino di Livenza.	Toppo Arturo	Idem
Grosseto	Frontignani Ferruccio. .	Idem
Livorno Centrale. .	(1)	Idem

(1) Da determinarsi per variazioni intervenute.

STAZIONE	TITOLARE	PREMIO
CHIUSI—BAGNI CHIANCIANO.	(1)	Lire 150
ARQUÀ	Fidora Manlio	Idem
POGGIO RENATICO . .	Oberdofer Ugo	Idem
PAVIOLE	Gobbi Isidoro	Idem
SANTA MARIA MADDALENA.	Aldini Primo	Idem
SAMOGGIA	Sgarzi Riccardo	Idem
PERSICETO	Boninsegni Gustavo . .	Idem
CERAINO	Cavalli Vincenzo. . . .	Idem
SAN STEFANO RIVA LIGURE.	Spagnoli Edmondo . .	Idem
SAN LORENZO AL MARE.	Gorlero Damiano . . .	Idem
VALLE CROSIA	Delebath Felice.	Idem
MEANA	Ipata Carlo	Idem
PIEDICOLLE	Fiorini Giuseppe . . .	Idem
PLAVA M. CUCCO . .	(1)	Idem
CALENZANO	Checcacci Arturo. . .	Idem
BOLGHERI	Lorenzini Carlo	Idem
VADA.	Fazzini Antonio	Idem
MIGLIARINO	Mattiello Remo	Idem
BORGHETTO PARMENSE	Martinelli Ruggero . . .	Idem
CAVI	Mennella Raffaele . . .	Idem

(1) Da determinarsi per variazioni intervenute.

STAZIONE	TITOLARE	PREMIO
PIETRA LIGURE . . .	(1)	L. 150
AURISINA	Ricci Alarico	Idem
SESTO FIORENTINO . .	Gonfiotti Dante.	Idem
NOCETO.	Gazzarini Gustavo . . .	Idem
FRAMURA	(1)	Lire 100
RECCO	Aguzzi Giuseppe. . . .	Idem
BOGLIASCO	Martone Oreste	Idem
SERRAVALLE SCRIVIA	Scrimaglio Venanzio . .	Idem
VILLAFRANCA D'ASTI	Favro Eugenio	Idem
MONCALIERI	Berti Arnaldo	Idem
SESTO S. GIOVANNI .	Bargoni Emilio.	Idem
GRECO MILANESE . .	Ceresa Giuseppe O. . .	Idem
SECUGNAGO	Bianchi G. Battista . . .	Idem
VALVOCIANA.	Candigliotta Pietro. . .	Idem
SERRAVALLE ALL'ADIGE	Jori Federico	Idem
LE CAVE ALTO ADIGE	Pedrotti Virgilio	Idem
VANDOIES.	. . . . . .(1)	Idem
DOBBIACO.	Nosck Ottorino	Idem
AULLA	Vezzani Emilio.	Idem
TERRAROSSA TRESANA	Bartoli Guido	Idem

(1) Da determinarsi per variazioni intervenute.

STAZIONE	TITOLARE	PREMIO
Antignano	Cotti Costantino	Lire 100
Spezia Cl.	Simili Claudio	Idem
Castiglione Fiorentino	Boco Navino.	Idem
Cortona	Sarnizzi Armando . . .	Idem
Indicatore.	Carloni Ottorino . . .	Idem
Frassineto.	. . . . . .(1).	Idem
Sieci	Stefanini Umberto . . .	Idem
Bucine.	Fedi Augusto	Idem
S. Giorgio di Piana	Mattioli Rag. Pietro . .	Idem
S. Pietro in Casale	Bisetti Benedetto. . . .	Idem
Rovigo	. . . . . .(1).	Idem
Pontelagoscuro . .	Adami Carlo	Idem
Vaioni	Crinelli Umberto . . .	Idem
Marzabotto	. . . . . .(1).	Idem
Quarantolo	Aldovrandi Gaetano . .	Idem
Pellegrina	Serra Luigi Giorgio. . .	Idem
Roma Ostiense. . .	Gatto Antonio.	Idem
Rispescia (fermata) .	Ventura Remo.	Idem
Ferentino Supino .	Paterni Pio.	Idem
Zagarolo.	Lanari Cav.r Alberto . .	Idem

(1) Da determinarsi per variazioni intervenute.

STAZIONE	TITOLARE	PREMIO
MACCARESE	Cocilova Alberto . . .	L. 100
POGGIO MIRTETO . .	Cremonini Carlo	Idem
GAIFANA	Cioli Anselmo	Idem
VARANO	Di Cerbo Antonio . . .	Idem
SPELLO	De Angelis Pasquale . .	Idem
FABRIANO	Coppola Enrico	Idem
MIGNANO	Gallotta Vincenzo . . .	Idem
CALANELLO	Capozzelli Camillo . . .	Idem
NAPOLI P. M. . . .	Bosa Cav. Raffaele . .	Idem
ROCCA D'EVANDRO .	Soriano Rocco	Idem
S. MARIA C. V. . .	Minutolo Cav. Gaetano .	Idem
MONTALTO DI CASTRO	Ancillotti Germano . . .	Idem
TARQUINIA	Senni Angesilao	Idem

Il Direttore Generale

ODDONE

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori riguardanti la sistemazione definitiva della linea Palmanova (*e*) Cervignano (*e*) 1° lotto.	lic tazione privata	Ore 12 20 gennaio 1926	350.000	Sezione Lavori Udine
Impianto di condutture elettriche per prese di corrente per elettroaspiratori.	trattativa privata	Ore 12 15 gennaio 1926	22.500	Ufficio Speciale di Genova
Costruzione di una galleria di passaggio della lunghezza di m. 80 in contrada Portella del Campo in dipendenza dello acquedotto delle Madonie.	licitazione privata	Ore 12 15 gennaio 1926	100.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione di una tettoia metallica per ricovero tubi e materiali lavorati presso il Magazzino Approvvigionamenti di Roma-Trastevere.	trattativa privata	Ore 12 20 gennaio 1926	50.000	Sezione Lavori Roma Sud
Sistemazione della strada di accesso e del piazzale esterno della stazione di Battaglia.	cottimo fiduciario	Ore 10 23 gennaio 1926	30.000	Sezione Lavori Salerno
Fornitura e posa in opera di una nuova pensilina metallica per il marciapiede principale nella stazione di Postumia-Grotte.	licitazione privata	Ore 12 20 gennaio 1926	220.000	Sezione Lavori Trieste
Posa in opera di tubi e pezzi speciali per l'impianto del 2° lotto delle condotta d'acqua Grottaglie-Metaponto.	licitazione privata	Ore 12 16 gennaio 1926	470.000	Sezione Lavori Bari

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Sistemazione del ponte sul Tevere al km. 83,168–168,30 della linea Orte–Terni - (opere murarie e fondazioni ad aria compressa).	licitazione privata	Ore 11 23 gennaio 1926	590.000	Sezione Lavori Roma Nord
Lavori riguardanti l'impianto di quattro binari passanti nella stazione di Grosseto.	licitazione privata	Ore 12 19 gennaio 1926	1.200.000	Sezione Lavori Pisa
Impianto di un binario indipendente fra la stazione di Gorizia-Monte Santo e Bivio S. Pietro (1° lotto).	licitazione privata	Ore 18 30 gennaio 1926	3.013.000	Sezione Lavori Udine
Costruzione di un cunicolo di prosciugamento delle cantine sottostanti al dormitorio del personale di macchina nella stazione di Aragona Caldare.	cottimo fiduciario	Ore 18 22 gennaio 1926	21.750	Sezione Lavori Caltanissetta
Alberi e contralberi per trasmissioni, sopporti, anelli e pulegge per i depositi T. E. di Firenze Romito, Pisa C.le e Bologna.	trattativa privata	20 gennaio 1926	—	Ufficio 2° Sezione 8ª Servizio Materiale e Trazione Firenze
N. 7 carrelli per trasporto motori di trazione per i depositi T. E. di Livorno, Firenze Romito, Pistoia, Bologna, Roma S. Lorenzo.	trattativa privata	20 gennaio 1926	—	Ufficio. 2° Sezione 8ª Servizio Materiale e Trazione Firenze
N. 1 tornio a revolver destinato al deposito locomotive di Roma S. Lorenzo.	trattativa privata	20 gennaio 1926	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° - Sez. 5ª Viale P. Margherita n. 52, Firenze

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Un motore elettrico a corrente alternata trifase, autocompensato, Volt. 240, periodi 45; adatto per azionare un compressore d'aria che richiede la potenza di 75 HP, per l'Officina di Foggia.	trattativa privata	20 gennaio 1926	—	Ufficio 3° - Sez. 2ª Servizio Materiale e Trazione Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	20	Indicatori di corrente tipo Lamma	T. P.	13-1-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3°
—	—	Lampadine elettriche a filamento di carbone (61/1011/10)	T. P.	18-1-1926	Id. Uff. 3°
N.	500	Seggiole di legno con sedile a stecche	T. P.	19-1-1926	Id. Uff. 2°
N.	75	Armadi a gradinata a due sportelli, con serratura	L. P.	19-1-1926	Id. Uff. 2°
N.	10	Casseforti	T. P.	26-1-1926	Id. Uff. 2°
m.l	75500	Cavi isolati in gomma e tessili	L. P.	26-1-1926	Id. Uff. 3°
m.³	500	Legname noce nostrale in tavoloni	L. P.	2-2-1926	Id. Uff. 3°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Chiavarde per giunzione tubi per condotte d'acqua	L. P.	18-1-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3°
—	—	Commutatori e interruttori a leva ed a scatto	T. P.	23-1-1926	Id. Uff. 3°
N.	230	Fioretti isolati di manovra	L. P.	26-1-1926	Id. Uff. 3°
Q.li	400	Filo di ferro ordinario ricotto, crudo e ramato	L. P.	19-1-1926	Id. Uff. 3°
N.	5200	Pennelli per disegnatori	L. P.	20-2-1926	Id. Uff. 2°
Tonn.	1200	Acciaio laminato, liscio e rigato	L. P.	2-2-1926	Id. Uff. 3°

Il Direttore Generale

ODDONE

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

PER L'ANNO 1926

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato . . . . L. 16.00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti, ed altri enti . . . . » 32.00

Gli abbonamenti sono da pagarsi sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente **ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.**

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dello effettuato pagamento a questa Direzione Generale — Servizio Personale ed Affari generali (Bollettino Ufficiale).

Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del **Bollettino** *viene fatta per gli agenti ferroviari direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc. all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*

Anno XIX - N. 2

14 Gennaio 1926

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

Roma - Tipografia Ditta L. Cecchini

LEGGE 24 *dicembre* 1925, *n.* 2300, *riguardante la dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato* (1)

VITTODIO EMANUELE III.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno apprаvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1926 il Governo del Re ha facoltà di dispensare dal servizio, anche all'infuori dei casi preveduti dalle leggi vigenti, i funzionari, impiegati ed agenti di ogni ordine e grado civili e militari, dipendenti da qualsiasi Amministrazione dello Stato, che, per ragioni di manifestazioni compiute in ufficio, non diano piena garanzia di un fedele adempimento dei loro doveri o si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

La dispensa è pronunciata con decreto Reale, su proposta del Ministro competente.

Quando si tratta di funzionari o ufficiali del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica di grado superiore al 6°, di magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo o di professori stabili delle Regie università e dei Regi istituti superiori, è necessaria la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

I funzionari, impiegati ed agenti, dispensati dal servizio a norma dell'art. 1 sono ammessi a liquidare la pensione che loro compete in conformità delle disposizioni vigenti. Tuttavia il numero degli anni di servizio necessari per la liquidazione della pensione è ridotto a quindici.

Coloro che non abbiano un numero di anni di servizio sufficienti per il diritto a pensione, conseguiranno

(1) Pubblicata nella *Gazz. uff.* del 4 gennaio 1926, n. 2.

un'indennità pari a tanti dodicesimi dello stipendio quanti sono gli anni di servizio, con un minimo di cinque mensilità di stipendio.

Tale indennità sostituisce, ad ogni effetto, quelle stabilite dalla legge sulle pensioni civili e militari e da qualsiasi altra legge.

Art. 3.

Contro il provvedimento di cui all'articolo 1 è ammesso soltanto il ricorso per incompetenza o violazione di legge al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re, escluso ogni altro gravame in sede amministrativa o giudiziaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI — LANZA DI SCALEA — ROCCO — VOLPI — FEDELE GIURIATI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli :* ROCCO.

LEGGE 31 *dicembre* 1925, n. 2307, *contenente disposizioni sulla stampa periodica.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ogni giornale o altra pubblicazione periodica deve avere un direttore responsabile.

Qualora il direttore sia senatore o deputato, il responsabile dovrà essere uno dei principali redattori ordinari del giornale o della pubblicazione periodica.

Il direttore o il redattore responsabile deve essere iscritto nell'albo professionale dei giornalisti.

Il direttore o redattore responsabile deve ottenere il riconoscimento del procuratore generale presso la Corte di appello, nella cui giurisdizione è stampato il giornale o la pubblicazione periodica.

Il procuratore generale può negare o revocare il riconoscimento a coloro che siano stati condannati due volte per delitti commessi a mezzo della stampa.

Il provvedimento del procuratore generale che nega o revoca il riconoscimento è motivato; e contro di esso si può ricorrere al Ministro per la giustizia. Contro il provvedimento del Ministro è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimità.

Art. 2.

La pubblicazione del giornale o del periodico non può aver luogo fino a quando non sia intervenuto il provvedimento del procuratore generale che ne riconosce il responsabile.

Il giornale o il periodico che venga pubblicato prima che sia riconosciuto il responsabile deve essere sequestrato.

Art. 3.

Contemporaneamente alla domanda per il riconoscimento del responsabile lo stampatore del giornale o del periodico e l'editore debbono presentare al procuratore generale una dichiarazione contenente le generalità di tutti i proprietari del giornale o del periodico, il loro domicilio e la loro residenza.

Se la proprietà del giornale sia di una società regolarmente costituita deve essere allegata copia dell'atto di costituzione e debbono essere indicate le persone che compongono il Consiglio di amministrazione della Società o che ne hanno la rappresentanza.

Se si tratti di una società di fatto la dichiarazione deve contenere la indicazione, nei modi di cui alla prima parte del presente articolo, di tutti i componenti la società.

La dichiarazione prescritta dal presente articolo deve essere rinnovata ogni anno, nei primi 15 giorni del mese di gennaio ed, in ogni caso di variazione, entro 15 giorni da

quello in cui siasi verificato il fatto che dà luogo alla variazione, nei modi e con le forme che verranno stabilite dal regolamento.

Art. 4.

I proprietari del giornale sono civilmente responsabili in solido fra loro e con l'editore per il pagamento delle somme dovute per riparazione o risarcimento di danni o per le spese del procedimento in dipendenza di condanne pronunciate per i reati commessi a mezzo della stampa.

Art. 5.

Le macchine, i caratteri e gli altri oggetti della tipografia in cui viene stampato il giornale o il periodico costituiscono garanzia secondo le norme del titolo 3°, cap. 2°, libro IV del Codice di procedura penale per il pagamento delle somme dovute per riparazione o risarcimento di danni e per le spese processuali in dipendenza di condanne pronunziate per reati commessi a mezzo della stampa, salvo gli eventuali privilegi derivanti dal contratto di lavoro fra editori e giornalisti.

In luogo della garanzia suddetta i proprietari del giornale o del periodico possono depositare una cauzione che sarà determinata caso per caso ed al principio di ogni anno dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il giornale o il periodico viene pubblicato, considerata la natura, l'importanza e la diffusione della pubblicazione.

Art. 6.

Salve le norme da emanarsi con regolamento per quanto concerne la esecuzione delle disposizioni dell'art. 3 ove, per i giornali o gli scritti periodici attualmente esistenti, occorra modificare le condizioni della gerenza in conformità alle disposizioni dell'art. 1, dovrà esservi provveduto non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

E' istituito un Ordine dei giornalisti che avrà le sue sedi nella città ove esiste Corte d'appello. L'Ordine costituirà i suoi albi professionali che saranno depositati presso le cancellerie delle Corti d'appello. L'esercizio della

professione giornalistica è consentito solo a coloro che siano iscritti negli albi stessi.

Le norme per tale iscrizione verranno stabilite con speciale regolamento.

Art. 8.

E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Con regolamento da emanarsi entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge saranno date le norme occorrenti per la sua esecuzione.

E' data inoltre facoltà al Governo del Re di coordinare e pubblicare, in testo unico per tutto il Regno, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Regio editto 26 marzo 1848, n. 965, e le altre leggi vigenti sulla stampa.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI – ROCCO

Visto, il *Guardasigilli* : ROCCO

COMUNICATI

In data 26 dicembre 1925 S. E. il Conte Volpi di Misurata, Ministro per le Finanze, ha diretto a S. E. Ciano la seguente lettera:

« Mi è riuscita veramente gradita la comunicazione « dell'E. V. relativa al versamento di L. 4.251.865, ef- « fettuato il giorno 11 corrente alla Tesoreria Centrale « del Regno, quale importo del contributo, per l'anno in « corso, del personale ferroviario, alla sottoscrizione del « dollaro.

« La cospicua somma versata è rinnovata prova « dello spirito di patriottismo che anima il personale fer- « roviario, al quale prego l'E. V. di esprimere il vivo mio « compiacimento.

Il Ministro – **F.to Volpi.** »

Per incarico conferitomi da S.E. il Ministro, che già ebbe a manifestare la sua alta soddisfazione per l'esito della sottoscrizione del dollaro, mi è gradito comunicare la lettera di S. E. Volpi e le lusinghiere espressioni in essa contenute nei riguardi del personale ferroviario.

Il Direttore Generale

ODDONE.

IL COMITATO CENTRALE PER L'ASSISTENZA DEI PELLEGRINI DURANTE L'ANNO GIUBILARE 1925 ha voluto esprimere il suo compiacimento per l'opera prestata dai ferrovieri dello Stato durante gli intensi trasporti della detta ricorrenza, mettendo

a disposizione di questa Amministrazione la somma di lire 80.000 perchè venisse devoluta ad un'opera d'assistenza del personale ferroviario.

Mi è gradito di portare quanto sopra a conoscenza del personale e di notificare che, con l'assenso di S. E. il Ministro delle Comunicazioni, ho disposto che tale somma venga integralmente assegnata alla " FONDAZIONE VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA PER COLONIE MARINE E CLIMATICHE IN PRO DEGLI ORFANI E DEI FIGLI DEI FERROVIERI DELLO STATO ".

Il Direttore Generale

ODDONE.

Ordine di servizio N. 1.

Abilitazione della stazione di Torricola al servizio bestiame.

La stazione di Torricola della linea Roma-Campo Leone - Formia, già abilitata al servizio viaggiatori, bagagli e merci a G. V. e P. V. senza alcuna limitazione, viene ammessa anche ai trasporti del bestiame.

In conseguenza di quanto precede, nella parte 1ª del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) a pag. 96, di contro al nome di Torricola, si dovrà aggiungere nella colonna 10 l'indicazione « B ».

Nella « Prefazione generale all'orario di servizio » (edizione marzo 1921) a pag. 16, di contro al nome di Torricola si dovrà cancellare la lettera O ed esporre in sua vece l'indicazione « *Bᵉ e Vᵉ* ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, e 9.

Ordine di servizio N. 2.

Cambiamento di nome della stazione di Albegna.

La stazione di Albegna della linea Pisa-Roma ha assunto la nuova denominazione di Albinia.

Di conseguenza in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome della stazione suddetta, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.

Ordine di servizio N. 3.

Soppressione del nome tedesco aggiunto alla denominazione italiana delle stazioni della Venezia Tridentina.

(*vedi O. S.* 92 - 1923)

Le denominazioni delle stazioni, fermate e case cantoniere della Venezia Tridentina, comprese nell'allegato al presente ordine di servizio, sono modificate secondo risulta d'allegato stesso.

Di conseguenza, nelle parti I e II del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » edizione 1° gennaio 1925, nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio », edizione 1° marzo 1921, nel « Prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni della rete dello Stato ai transiti di confine » edizione 1° dicembre 1924, nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio, nelle quali trovansi indicati i

nomi delle stazioni di cui trattasi, dovranno essere apportate conformi modificazioni.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà d'ufficio per la sostituzione dei biglietti in fornitura alle stazioni medesime con altri portanti le nuove denominazioni.

Per i biglietti a serie fissa in destinazione delle località in questione, le stazioni interessate dovranno subito richiedere la sostituzione al citato Controllo, trasmettendo all'uopo le prescritte richieste modello C. 1–206.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Allegato all'ordine di servizio N. 3.

Vecchia denominazione	Nuova denominazione
Caminata in Tures (Kematen)	Caminata in Tures
Campodazzo (Atzwang)	Campodazzo
Campo di Trens (Freienfeld)	Campo di Trens
Campo Tures (Sand)	Campo Tures
Casteldarne (Ehrenburg)	Casteldarne
Chiusura (Klausen)	Chiusa
Colle Isarco (Gossensass)	Colle Isarco
Funes (Villnöss)	Funes
Lagundo (Algund)	Lagundo
Lana–Postal (Burgstall)	Lana Postal
Le Cave (Grasstein)	Le Cave
Maia Bassa (Untermais)	Maia Bassa
Mezzaselva (Mittewald)	Mezzaselva
Molin di Tures (Mühlen)	Molini di Tures
Moncucco (Giggelberg)	Moncucco

VECCHIA DENOMINAZIONE	NUOVA DENOMINAZIONE
Monguelfo—Bagni di Monguelfo (Welsberg—Waldbrunn)	Monguelfo-Bagni di Monguelfo
Ortisei (S. Ulrico)	Ortisei
Ponte all'Isarco (Waidbruck)	Ponte all'Isarco
Pradisotto (Unterau)	Pradisotto
Prato all'Isarco (Blumau)	Prato all'Isarco
Rio di Pusteria (Mühlbach)	Rio di Pusteria
Settequerce (Siebeneich)	Settequerce
Sluderno-Glorenza (Schluderns Glurns)	Sluderno—Glorenza
Valdaora (Olang)	Valdaora
Vandoies (Vintl)	Vandoies
Villabassa (Niederdorf)	Villabassa
Villa Ottone (Uttenheim)	Villa Ottone
Villa Ottone F. V. (Uttenheim P. H.)	Villa Ottone F. V.
Vipiteno (Sterzing)	Vipiteno.

Circolare N. 1.

Prezzo di addebito al personale di stoffe ed accessori per vestiario uniforme.

Si porta a conoscenza di tutto il personale interessato e dei vari impianti contabili, che i prezzi ai quali dovranno essere addebitati agli agenti i trofei per berretti, bottoni e monogrammi per le nuove divise, in corso di dstribuzione, sono i seguenti:

a) *Trofei per berretti*:

1° - Trofei ricamati in oro con 4 palme (tipo 2 - tav. XXXIII dell'Album) L. 16.70 (sedici e centesimi settanta) cadauno.

2° - Trofei ricamati in oro con due palme (tipo 3 tav. XXXIII dell'Album) L. 12.55 (dodici e centesimi cinquantacinque) cadauno.

3° – Trofei ricamati in oro, senza palme (tipo 4 della tav. XXXIII, tipo 7 della tav. XXXIV, tipo 11 della tav. XXXVI, tipo 15 della tav. XXXVII dell'Album), L. 7.30 (sette e centesimi trenta) cadauno.

4° – Trofei ricamati in argento senza palme (tipo 5 della tav. XXXIII, tipo 8 della tav. XXXIV, tipi 12 e 13 della tav. XXXVI, tipo 16 della tavola XXXVII, tipo 19 della tav. XXXVIII dell'Album) L. 6.60 (sei e centesimi sessanta) cadauno.

5° – Trofeo stampato in alpacca (tipi 6 e 9 della tav. XXXIV, tipo 14 della tav. XXXVI, tipo 17 della tav. XXXVII e tipo 20 della tav. XXXVIII dell'Album) L. 1.90 (una e centesimi novanta) cadauno.

6° – Trofeo ricamato in argento con 4 foglie di palma (tipo 18 della tavola XXXVIII del'Album) L. 10.45 (dieci e centesimi quarantacinque) cadauno.

b) *Bottoni e monogrammi* :

1° – Bottoni metallici dorati, grandi L. 0.42 cadauno.

2° – Bottoni metallici piccoli L. 0.30 cadauno.

3° – Bottoni metallici argentati grandi L. 0.31 cadauno.

4° – Bottoni metallici argentati piccoli, L. 0,21 cadauno.

5° – Bottoni metallici ossidati grandi L. 0.31 cadauno.

6° – Bottoni metallici ossidati, piccoli L. 0,21 cadauno.

7° – Monogrammi ricamati in oro su panno nero, con sigla F. S. sormontata da corona reale L. 4.90 al paio.

8° Monogrammi in metallo argentato c. s. L. 2.20 al paio.

Il nuovo Regolamento Vestiario prescrive per gli abiti a stiffelius dei Capi stazione una stoffa nera speciale (drappé).

Prescrive inoltre che tali stiffelius abbiano i risvolti di seta e che il gilet sia di piquet bianco.

Il prezzo della stoffa drappé rimane stabilito a L. 75,90 al ml.

Quello del piquet bianco in L. 14.45 al ml. e quello della seta per i risvolti in L. 33.95 al ml.

Con l'occasione si fa presente che per l'abito a stiffelius dei capi stazione è stato riconosciuto opportuno,

anche per semplicità di approvvigionamento, stabilire un solo tipo di stoffa di media pesantezza, anzichè un tipo pesante ed uno leggero; e ciò perchè tale tipo di indumento, per ragioni di estetica, non può confezionarsi nè con tessuti eccessivamente pesanti nè con tessuti molto leggeri, e quindi risulterebbero praticamente trascurabili le lievi differenze di peso che potrebbero tecnicamente essere consentite fra un tipo invernale ed un tipo estivo.

Rimane poi inteso che su tutti i prezzi suindicati dovrà essere applicato l'aumento globale del 9 %, di cui la circolare n. 62, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 46 del 12 novembre 1925.

Circolare N. 2.

4a Appendice all'elenco alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati inscritti nel Parco F. S. (edizione 1925).

In relazione alla circolare n. 37/1925, si avvertono le stazioni della rete e gli uffici che ebbero in distribuzione l'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri inscritti nel parco veicoli F. S. al 30 aprile 1925, che detto elenco dovrà aggiornarsi al 30 novembre 1925, delle seguenti nuove ditte alle quali vengono riservati i numeri di servizio a fianco indicati:

Ditte proprietarie e indirizzo	Scritta della ragione sociale che deve figurare sui carri	Numeri di servizio riservati ai carri delle Ditte	
		da	a
Bosso (Fratelli) - Annone d'Asti	Fratelli Bosso - Annone d'Asti	916000	916199
Luzzatti & C. (Oleificio Adr., Soc. An.) - Trieste, Via S. Nicolò, 15	Oleificio Adriatico Luzzatti & C. - Trieste	902200	902499
« Rosa » Raffineria Olii, Soc. An. - Lucca	« Rosa » Raffineria Olii, Soc. An. - Lucca	947200	947499

Sono poi da cancellarsi le seguenti Ditte le quali non hanno più carri inscritti nel parco F. S.:

Giuseppe *Leonardi*, Torino.

Guardini e Faccincani, Succ. *Di* Gaetano *Dolci*, Vicenza.

Soc. An. Cooperativa suburbana di consumo fra agenti delle Strade ferrate, Milano.

Sono poi da modificarsi gli indirizzi delle seguenti Ditte:

« *Terni* » Soc. per l'Industria e l'Elettricità, « Terni Vichers – Terni – Carburo in Genova, Via S. Giacomo di Carignano, n. 13.

Bouvier Albert – in Milano, Via Clerici n. 1.

Galloni Gaetano, in Reggio Emilia, Viale stazione.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, 30, 32, 36 e 37.

Il Direttore Generale

ODDONE

Circolare N. 1V

Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare al più presto possibile in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche dei detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno **1° febbraio** 1926 estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibile e delle squadre di rialzo, limitatamente per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Non appena un veicolo compreso fra quelli indicati viene rintracciato, se esso è vuoto, la stazione vi applicherà da ambo i lati l'etichetta Mod. V-57, od altro cartellino, scrivendo a mano nell'apposito spazio il motivo per cui il veicolo viene destinato all'Officina ed in questo caso: « per scadenza del periodo di garanzia » e provvedendo al suo pronto invio in Officina scortato da Mod-M. 130.

Se il veicolo rintracciato è impegnato, la stazione dovrà apporvi l'etichetta V 57 in bianco, comunicando telegraficamente il numero di servizio del veicolo ed il treno d'inoltro alla stazione destinataria, la quale, a sua volta, completerà la etichetta delle indicazioni necessarie e curerà l'immediato inoltro del veicolo in Officina scortato da Modello M-130.

Di massima i veicoli rintracciati in continente dovravranno essere inviati alla più vicina Officina del materiale rotabile o del materiale mobile del continente stesso, e quelli rintracciati in Sicilia, alla più vicina Officina del materiale rotabile o del materiale mobile dell'isola.

Avvertesi che se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a quelche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo, darà notizia dell'invio alle Officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento e Traffico ed al Circolo di ripartizione; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e Traffico.

Le Sezioni Movimento e Traffico, entro il **10 febbraio** 1926 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per le mancate visite del veicolo, prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da introdursi nelle officine per visita scadenza del periodo di garanzia.

Dm.	99.201	Ltm.	490.779	Ltm.	490.794
»	99.207	»	490.780	»	490.795
»	99.218	»	490.781	»	490.796
»	99.246	»	490.782	»	490.797
»	99.288	»	490.783	»	490.798
»	99.360	»	490.784	»	490.799
Ltm	490.642	»	490.785	»	490.900
»	490.650	»	490.786	»	490.901
»	490.772	»	490 787	»	491.395
»	490.773	»	490.788	»	491.399
»	490.774	»	490.789	»	491.978
»	490.775	»	490.790	»	491.985
»	490.776	»	490.791	»	491.990
»	490.777	»	490.792	»	491 995
»	490.778	»	490.793	»	493.114

Distribuito agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 e 38.

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura e posa in opera di una pensilina metallica in dipendenza dell'impianto di un binario per i treni reali a Pisa P.ta Nuova.	licitazione privata	Ore 12 22 gennaio 1926	270 000	Sezione Lavori Pisa
Mantenzione ordinaria e riparazioni straordinarie agli strumenti per pesare esistenti sulle linee del Compartimento di Firenze. 1° lotto 2° lotto	licitezione privata	Ore 12 25 gennaio 1926	27.114 32.446	Ufficio Speciale di Firenze
Lavori occorrenti per il prolungamento di due binari tronchi nella stazione di Battuglia.	cottimo fiduciario	Ore 10 30 gennaio 1926	36.000	Sezione Lavori Udine
Costruzione metallica del tetto del Magazzino approvvigionamenti di Roma Trastevere.	licitazione privata	Ore 12 25 gennaio 1926	340.000	Sezione Lavori Roma Sud
Rinnovamento binario con materiale F. S. 46³ del binario di corsa dei treni pari sulla linea Milano-Venezia tratto Lonigo (escl.) Vicenza (escl.).	licitazione privata	Ore 12 30 gennaio 1926	275.000	Sezione Lavori Verona

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori occorrenti per l'impianto di una condotta d'acqua lungo la linea Montepescali-Asciano dal km. 267-135 alla Stazione di Asciano.	licitazione privata	Ore 12 28 gennaio 1926	428 000	Sezione Lavori Firenze
N. 4 interruttori in aria per corrente trifase, montati su quadri di marmo di cui due per tensione di 260 volt, 50 periodi; uno per tensione 220 volt, 45 periodi ed uno per tensione 220 volt, 42 periodi per i depositi locomotive di Firenze Romito, Livorno C., Bologna e Roma S. Lorenzo.	trattativa privata	20 gennaio 1926	—	Ufficio 2° - Sez. 8ª Servizio Materiale e Trazione Firenze
N. 6 carrelli per trasporto materiali in officina per i depositi di Spezia, Livorno, Firenze, Pistoia, Bologna e Pisa.	trattativa privata	30 gennaio 1926	—	Ufficio 2° - Sez 8ª Servizio Materiale e Trazione Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata / T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	15.500	Cappelli all'alpina di feltro grigio per la Milizia ferroviaria.	L. P.	13-2-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2°
N.	15.000	Piastrine di stringimento I. 39	T. P.	17-1-1926	Id. Uff. 3°
N.	1000	Coni per iniettori.	L. P.	19-1-1926	Id. Uff. 3°
N.	3000	Cerchioni di acciaio speciale indurito.	T. P.	20-1-1926	Id. Uff. 3°
N.	450	Cassette di soccorso di lamiera di ferro zincato, grandi.	L. P.	26-1-1926	Id. Uff. 2°
N.	7100	Vetri colorati per dischetti (ex austriaci).	T. P.	29-1-1926	Id. Uff. 2°
N.	82	Piattaforme Decauville girevoli per vagoncino.	L. P.	26-1-1926	Id. Uff. 3°
N.	125	Corti circuiti per linea secondaria.	T. P.	23-1-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Macchine elettriche.	T. P.	28-1-1926	Id. Uff. 3°
Q.li	770	Carta bianca da scrivere tipo B 100-A 90 (uso bollo) C 100 (perlina).	L. P.	26-1-1926	Id. Uff. 2°
N.	500,000	Fogli carta bianca da stampa tipo speciale.	L P.	2-2-1926	Id. Uff. 2°
N.	500	Bobine di legno per avvolgimenti di fili di rame.	L. P.	10-1-1926	Id. Uff. 3°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Meccanismi per pompatura acqua stazione S. Agata di Militello.	T. P.	23-1-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3°
N.	120	Interruttori a corna per linea secondaria, a 3700 Volt.	L. P.	26-1-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	25000	Sale ammoniaco in polvere per pile.	L. P.	2-2-1926	Id. Uff. 2°
N.	44000	Scope di lesca	T. P.	8-2-1926	Id. Uff 2°
N.	50000	Scopette di saggina.	L. P.	13-2-1926	Id. Uff. 2°
Kg.	17500	Pasta velocigrafica.	L. P.	20-2-1926	Id. Uff. 2°
Tonn.	77 (circa)	Tiranti per trasmissioni rigide.	L. P.	26-1-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Bielle, manovelle e tiranti in ferro con marca per Apparati Centrali.	L. P.	2[illegible]-1-1926	Id. Uff. 3°
N.	300	Fanali a petrolio per colonne idrauliche.	L. P.	19-1-1926	Id. Uff. 2°

Il Direttore Generale
ODDONE

Anno XIX - N. 3 21 Gennaio 1926

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

Roma - Tipografia Ditta L. Cecchini

LEGGE 10 *dicembre* 1925, *n.* 2284, *riguardante la conversione in legge del R. decreto-legge* 1° *maggio* 1924 *n.* 761, *relativo al computo del servizio coloniale a favore degli agenti delle ferrovie dello Stato.* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° maggio 1924 n. 761, riguardante il computo del servizio coloniale a favore degli agenti delle ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI —
P. LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli :* ROCCO.

LEGGE 10 *dicembre* 1925, *n.* 2285, *riguardante la conversione in legge del R. decreto-legge* 19 *luglio* 1924, *n.* 1321, *relativo all'aggregazione di un ufficiale superiore del Regio esercito nel Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

(1) Pubbl. nella *Gazz. Uff.* del 31 dicembre 1925, n. 303.

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1321, relativo all'aggregazione di un ufficiale superiore del Regio esercito nel Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

LEGGE 10 *dicembre* 1925, *n.* 2286, *riguardante la conversione in legge del R. decreto-legge* 19 *luglio* 1924, *n.* 1243, *relativo alla unificazione della gestione delle linee ferroviarie di Fiume con quella delle ferrovie dello Stato.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1243, relativo alla unificazione della gestione delle linee ferroviarie di Fiume con quella delle ferrovie dello Stato.

Ordianiamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

(1) Pubbl. nella *Gazz. Uff.* del 31 dicembre 1925, n. 303.

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli :* ROCCO.

REGIO DECRETO LEGGE 13 *dicembre* 1925, *n.* 2161, *relativo alla esecuzione del Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico ed annesso Protocollo relativo alle tariffe sui trasporti ferroviari* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno ;
Udito il Consiglio dei Ministri ;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'economia nazionale, per le finanze, per le comunicazioni e per la giustizia e gli affari di culto ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti atti internazionali ;

1° Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico firmato in Roma il 31 ottobre 1925 ed annesso Protocollo relativo alle tariffe sui trasporti ferroviari ;

2° Convenzione fra l'Italia e la Germania stipulata in Roma nello stesso giorno, per impedire doppie imposizioni e risolvere altre questioni in materia di imposte dirette.

Art. 2.

Questo decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore, ai ri-

---

(1) Pubbl. nella *Gazz. Uff.* del 14 dicembre 1925, n. 289.

guardi del Trattato di commercio e di navigazione, il giorno successivo a quello dello scambio delle ratifiche e per la Convenzione in materia d'imposte il 1° gennaio dell'anno che segue quello dello scambio delle ratifiche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI — CIANO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Germania

Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente del Reich germanico, animati dal comune desiderio di stringere vieppiù le relazioni commerciali fra i due Stati, hanno risoluto di concludere un trattato di commercio e di navigazione e hanno nominati, a tale effetto, come loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. BENITO MUSSOLINI, Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri;

Il Presidente del Reich germanico:

S. E. il barone COSTANTINO VON NEURATH, ambasciatore di Germania presso S. M. il Re d'Italia.

Sig. GUGLIELMO DENHARD, direttore Ministeriale,

i quali, dopo avere scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati sugli articoli seguenti:

Omissis.

Art. 22.

Nel trasporto dei viaggiatori e dei loro bagagli sulle strade ferrate delle Parti contraenti, non sarà fatta, a condizioni eguali, alcuna differenza, fra i sudditi dell'una e quelli dell'altra, nè riguardo ai prezzi ed al modo di trasporto, nè riguardo alle tasse e imposte relative.

Art. 23.

Le merci spedite dall'Italia a destinazione di una stazione germanica o in transito sul territorio della Germania non saranno assoggettate sulle ferrovie germaniche, per ciò che concerne il prezzo e il modo di trasporto, nonchè le tasse e imposte relative, a un trattamento meno favorevole di quello fatto per trasporti similari di merci spedite fra le stazioni germaniche, nella stessa direzione e sullo stesso percorso.

La stessa norma vale per le ferrovie italiane nei riguardi delle merci spedite dalla Germania a destinazione di una stazione italiana od in transito sul territorio dell'Italia.

Le disposizioni precedenti non si estendono alle riduzioni di prezzi di trasporto per scopi di beneficenza, o in favore di opere di istruzione o educazione pubblica, nè alle riduzioni accordate ai trasporti di persone o di merci in casi di pubbliche calamità, nè a quelle concesse ai trasporti militari o applicabili ai pubblici funzionari ed agenti, al personale della ferrovie, e a simili altre categorie di persone, come alle loro famiglie.

Art. 24.

Le Parti contraenti s'impegnano ad accordarsi reciprocamente i prezzi di trasporto che, sulle strade ferrate, sono o saranno in vigore, nella stessa direzione e sullo stesso percorso, per i trasporti similari in provenienza da un terzo Stato o destinati a un terzo Stato.

La stessa norma vale per i prezzi di trasporto sulle vie di navigazione interna, in quanto si tratti di tariffe combinate con quelle ferroviarie, oppure di tariffe di trasporto su vie di navigazione interna, delle quali il Governo dello Stato rispettivo abbia il controllo.

Omissis.

Art. 32.

Le tariffe, le riduzioni dei prezzi di trasporto o altri favori, la cui applicazione sia fatta dipendere dalla condizione che le merci siano, in precedenza o in seguito, trasportate con navi di una determinata impresa di navigazione statale o privata, o su una determinata linea di navigazione marittima o interna, verranno, nel territorio della Parte contraente in cui siano adottate, applicate senz'altro, nella medesima direzione e per il medesimo percorso, anche a favore delle merci che giungano in porto o che dal porto siano inoltrate altrove, con navi dell'altra Parte.

Omissis.

PROTOCOLLO.

Nel corso delle trattative per la stipulazione del trattato di commercio e navigazione fra Italia e Germania concluso in data d'oggi è stata considerata l'importanza che, per il conseguimento del fine al quale tendono tutte le agevolazioni assicurate dallo stesso trattato agli scambi fra i due Paesi, presenta anche la materia delle tariffe sui trasporti ferroviari.

Le due Parti contraenti pertanto, animate dal comune desiderio di assicurare al trattato tutta la sua efficacia sulle relazioni commerciali fra i due Stati, convengono sulla necessità di evitare che il libero e sicuro svolgimento di queste relazioni favorite dalle disposizioni del trattato, venga ostacolato o comunque turbato da provvedimenti atti a neutralizzare interamente o anche solo in parte, gli effetti delle predette disposizioni, e convengono pure sulla opportunità che per mezzo di adatti provvedimenti ferroviari si possano meglio valorizzare i reciproci vantaggi scaturienti dalle clausole dell'accordo.

1. A questo fine le Parti contraenti dichiarano che faranno il possibile acciocchè le amministrazioni ferroviarie nella loro politica tariffaria si attengano allo spirito ed alle direttive del trattato di commercio in modo che adottino provvedimenti atti a migliorare le reciproche relazioni commerciali.

2. In modo speciale s'impegnano a prendere tutti i provvedimenti necessari affinchè vengano stabiliti più precisi accordi fra le amministrazioni ferroviarie circa il traffico delle merci sia reciproco sia di transito e che ven-

gano proseguite con la maggiore possibile sollecitudine le trattative già iniziate per la istituzione di tariffe dirette, comprese quelle per l'instradamento e l'equa ripartizione del traffico con particolare riguardo a quello spettante ai porti dei due Paesi.

Gli accordi saranno conchiusi nel più breve termine possibile e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del trattato.

Fatto a Roma, in doppio esemplare, uno in lingua italiana e l'altro in lingua tedesca, il 31 ottobre 1925.

BENITO MUSSOLINI — C. VON NEURATH.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 *settembre* 1925, n. 1852, *contenente provvedimenti a favore della produzione e della utilizzazione dell'energia idroelettrica.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, che reca provvedimenti a favore della produzione e della utilizzazione dell'energia idroelettrica, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 5 settembre 1922, n. 1454, che reca analoghe norme per i territorî annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visti i Regi decreti 9 ottobre 1919, n. 2161; 14 agosto 1920, n. 1285, e 25 febbraio 1924, n. 456;

Visto il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792;

Visto il R. decreto 19 marzo 1925, n. 266;

Udito il Consiglio dei Ministri;

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. uff.* del 5 novembre 1925, n. 257.

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Il diritto alla sovvenzione, contemplato dall'art. 1 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, è conservato per gli impianti idroelettrici regolarmente concessi le cui opere principali saranno ultimate o in istato di avanzata costruzione al 31 dicembre 1928.

Per gli impianti idroelettrici iniziati nell'Italia Meridionale ed Insulare dall'entrata in vigore del presente decreto e che, alla data del 31 dicembre 1928, saranno ultimati o in istato di avanzata costruzione, la sovvenzione è aumentata a L. 60 per cavallo idraulico.

Resta ferma, in ogni caso, la norma stabilita con l'art. 3 del citato R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995.

Art. 2.

Per l'applicazione dell'articolo precedente gl'interessati dovranno, entro il 31 dicembre 1928, produrre istanza, in doppio originale, fornendo la prova dell'avanzamento dei lavori, al Ministro per i lavori pubblici, il quale provvede insindacabilmente, sentito il Consiglio superiore dei dei lavori pubblici, sulle eventuali contestazioni.

La mancata presentazione dell'istanza nel termine prescritto importa la decadenza del diritto, senza che occorra apposita pronuncia.

Non sono tenute alla presentazione della domanda le ditte alle quali viene già corrisposta la sovvenzione.

Art. 3.

Per le concessioni di derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche accordate e da accordarsi sino al 31 dicembre 1928, la cauzione di che all'art. 16, n. 3, lett. *K*) del Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, viene stabilita in importo non inferiore alla metà di un'annata di canone, determinato in base al R. decreto 25 febbraio 1924, n. 456, col minimo di L. 100.

Le cauzioni che siano state depositate in più del detto importo saranno svincolate per l'eccedenza.

Art. 4.

Il contributo per il servizio idrografico fluviale, previsto al penultimo comma dell'art. 9 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, resta fissato in un quarantesimo del canone determinato come al R. decreto 25 febbraio 1924, n. 456, col minimo di L. 50.

Art. 5.

Le spese derivanti dalla attuazione del presente decreto fanno carico alle apposite assegnazioni stabilite col R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, da integrarsi, qualora se ne manifesti il bisogno, mediante prelevamenti dallo speciale fondo di riserva istituito col decreto medesimo.

Art. 6.

L'imposta sul consumo dell'energia elettrica, stabilita dall'art. 1, lettera c) del testo unico di legge per la imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, è aumentato di cent. 1 per ogni ettowattora impiegato a scopo di illuminazione o di riscaldamento, ove questo si effettui senza l'osservanza delle norme e cautele stabilite agli effetti dell'esenzione concessa dalla legge 26 luglio 1917, n. 1169.

Per le forniture a cottimo i canoni stabiliti in base alle disposizioni del citato testo unico di legge, sono aumentati del 25 % ed il massimo è portato a L. 500 per kilowatt annuo istallato.

Sono però esenti dal suddetto aumento i canoni relativi alle forniture a cottimo per illuminazione domestica nelle case popolari ed operaie qualunque sia la potenza istallata; e, negli altri casi, i canoni relativi alle forniture per illuminazione domestica quando l'energia assorbita dalle lampade contemporaneamente funzionanti non superi i cento watt.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per l'economia nazionale, saranno stabilite le norme per l'applicazione del disposto del precedente comma.

Gli aumenti sopra indicati non sono applicabili al dazio consumo gravante l'energia elettrica, che continuerà ad essere riscosso nella misura fino ad ora stabilita.

Art. 7.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 2 *novembre* 1925, *riguardante la introduzione nella nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità di alcune voci relative a terre e altri materiali da scavi da portarsi in rifiuto.* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nella « Nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità » (volume II delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato), sono aggiunte le seguenti voci:

(1) Pubbl. sulla *Gazz. Uff.* del 14 gennaio 1926, n. 10.

« Terre comuni provenienti da scavi e da impiegare per la formazione di strade, piazzali, terrapieni, argini, rilevati ed opere di terra in genere » con la classificazione:

73 — 84 — —

« Genisi di zolfo (terra residuata dalla fusione del minerale di zolfo) destinato al consolidamento di piattaforme stradali e di piazzali » con la classificazione:

73 — 84 — —

« Terre comuni provenienti da scavi e detriti e rottami provenienti dalla demolizione di opere murarie, da portarsi in rifiuto » con la classificazione:

— 73 — 84 —

e la seguente nota:

« I rottami di mattoni devono portare la traccia della malta che li teneva connessi. Diversamente si tassano come « Rottami di mattoni ordinari e refrattari ».

Le voci e la nota di cui sopra sono aggiunte anche nell'elenco delle merci soggette all'aumento del 300 per cento, costituente l'allegato n. 3 al R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1925.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

p. *Il Ministro per le finanze:*
MUSSOLINI.

Errata-corrige.

Nel primo capoverso del comma III dell'Ordine di servizio n. 132 - 1925 il periodo « Il nolo marittimo minimo per ogni spedizione è elevato a L. 10 » deve essere così modificato: « *Il nolo marittimo minimo per ogni spedizione di peso superiore a* 40 *kg. è elevato a L.* 10 ».

COMUNICATO

Esami di concorso per 150 posti di Capo Personale Viaggiante di 3ª classe e Controllore Viaggiante di 3ª classe

(*Bollettino Ufficiale 40 e 49 del 1924*)

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

1	165544	Petitta Elio	17	149555	Vescovo Giuseppe
2	156629	Annechini Ceo	18	166150	Guerriero Pasquale
3	144802	Di Bartolo Stefano	19	35739	Biagiarelli Emidio
4	189881	Coroneo Ezio	20	113070	Forlano Domenico
5	135456	Latella Antonio	21	40993	D'Andrea Giovanni
6	145783	Gatti Olimpio	22	115631	Mancuso Domenico
7	103732	Andria Paolo	23	110526	Mannarini Francesco
8	104008	Gobbi Cleofe	24	109816	Ghibellini Odoardo
9	126446	Ferri Francesco	25	144266	Puntillo Damiano
10	146064	Gatto Angelo	26	33107	Cecchi Aleardo
11	145388	Mancia Gioberto	27	118027	Casali Aldo
12	148550	Viani Giacomo	28	125204	Scarfini Guido
13	174194	Cianferoni Pietro	29	106274	Stellini Francesco
14	166254	Guabello Angelo	30	147368	Meletti Attilio
15	108391	Maglia Vincenzo	31	137204	Massimi Sisto
16	121603	Spanò Luigi	32	141052	Borsa Pierino

33	159819	Gianfelice Stefano
34	76477	Porchi Giuseppe
35	86771	Papandrea Giuseppe
36	108089	Primo Carmine
37	117620	Favi Guglielmo
38	117267	Brucco Pietro
39	145387	Compagnoni Biondi Luca
40	150518	Maestrale Domenico
41	156413	Giardina Giuseppe
42	83059	Sigismondi Giuseppe
43	86917	Malandrini Egisto
44	104110	Matteucci Terenzio
45	113816	Di Liddo Alfredo
46	122651	Badioli Arturo
47	166275	Vigna Adolfo
48	143146	Badini Michele
49	160781	Perucci Pietro
50	166306	Pascucci Oreste
51	172221	Marsala Giuseppe
52	154331	Maglioni Attilio
53	145376	Paterni Giovanni
54	115625	Franzò Girolamo
55	137543	Chericoni Oreste
56	138548	Maiuri Domenico
57	161464	Bini Guido
58	158619	Zappalà Salvatore
59	152594	Ippoliti Attilio
60	170583	Cirotto Antonio
61	34802	Pistone Domenico
62	76704	Origlia Paolo
63	117260	Tosino Giovanni
64	113047	Manazza Giuseppe
65	118115	Sabbioni Arnaldo
66	117735	Falabrino Giovanni
67	116436	Franzero Carlo
68	144244	Tiritticco Angelo
69	149912	D'Amore Attilio
70	155052	Calipari Vincenzo
71	157615	Antro Ermenegildo
72	157150	Spataro Domenico
73	163663	Lombardi Alfonso
74	161409	Monti rag. Francesco
75	32985	Barberis Giuseppe
76	107755	Mesturini Prino
77	113662	Collovini Marco
78	118322	Spini Alessandro
79	145923	Corino Luigi
80	150333	Bastreghi Astorre
81	154441	Zarbano Gaetano
82	112938	Vannetti Umberto
83	163675	Vuono Adelino
84	159914	Galimberti Gaspare
85	160522	Casciola Nazzareno
86	161454	Fralleoni Ilario
87	189880	Idini Salvatore
88	154004	Baldi Salvatore
89	168142	Vannocci Corrado
90	109554	Elia Pietro
91	124026	Mazzeschi Fidalmo
92	126213	Zurli Ugo
93	108670	Armellini Umberto
94	147101	Masacese Alfredo
95	162872	Morello Francesco
96	165539	Pasquali Federico
97	101288	Pajuzzi Carlo
98	105356	Gomirato Angelo

99	117803	ANGLANI Francesco	125	145605	VIANCHINO Gabriele
100	118157	ZANELLA Ottavio	126	40553	MELE Manfredo
101	123998	PASTORE Nicola	127	111226	TOSI Luigi
102	104360	MILANO Gaetano	128	118927	MARAZZO Amilcare
103	154367	MANASSERO Riccardo	129	121566	REGALINO Leonardo
104	159942	BOCCHI Giovanni	130	104020	TAMBURRO Domenico
105	161872	CANEPA Francesco	131	108777	PELLEGRINO Luciano
106	161820	SPONTICCHIA Tersilio	132	109278	CATALANO Francesco
107	155098	VALENTINI Egidio	133	112612	IARIA Domenico
108	165509	PELLICCIONI Ernesto	134	105669	ZENI Francesco
109	168867	CORSI Giulio	135	142977	MONACO Pietro
110	41431	CICIOTTO Angeloantonio	136	146520	DI LUCA Ettore
111	41816	ALBERTI Annibale	137	149907	ARMELISASSO Felice
112	41607	BELLI Pietro	138	130028	MITTICA Francesco
113	108926	FRANCESCHINI Attila	139	189884	SORMANI Luigi
114	106283	PASQUINELLI Eugenio	140	189879	QUESADA Pierantonio
115	124040	FORLEO Emidio	141	128042	CARVELLI Giuseppe
116	124066	DE SIMONE Giovanni	142	163597	VERZANI Giuseppe
117	147362	DI RENZI Guido	143	155103	RAMPONE Vincenzo
118	134244	VALENTE Emanuele	144	108988	DI MONTE Nicola
119	162208	SODINI Mario	145	109894	BASSETTA Luigi
120	155093	ANGIOLINI Giuseppe	146	105412	MATERASSI Guido
121	141038	BALDINI Eugenio	147	137193	CAVALIERI Achille
122	162106	FERRARO Amedeo	148	122653	NICOLINI Alfredo
123	163643	PACETTI Leonardo	149	140600	TERLIZZI Settimio
124	149574	PERA Giuseppe	150	148785	D'ACCARDI Giuseppe

IDONEI OLTRE IL NUMERO DEI POSTI MESSI A CONCORSO

151	146386	BOTTIGLIERO Vittorio	156	113814	CHIANTERA Francesco
152	147371	RICCI Sebastiano	157	161874	DAMILANO Aspromonte
153	161502	PILATO Luigi	158	42102	TONINELLI G. Batta
154	152070	LAURENTI Giuseppe	159	121556	FERRORO Pasquale
155	142530	VINCIOTTI Spartaco	160	149906	BELLANCA Achille

162	146001	CHIODI Domenico
163	170116	ADRIANI Ezio
164	43244	CHINNI Domenico
165	43590	PANELLA Achille
161	144262	ZAPPAVIGNA Domenico
166	137948	CATALANO Gaetano
167	109573	SEVERINO Salvatore
168	158081	BARILLARI Domenico
169	146596	ROSSI Volturno
170	160583	LINCETTI Antonio
171	162230	SCARPA Angelo
172	40787	BARBISAN Luciano
173	106507	MUSI Emilio
174	105208	CANOVA Alfredo
175	139953	BALDINI Riccardo
176	138339	CELENTANO Oreste
177	139962	PAVESI Giulio
178	143157	ZIZZO Adolfo
179	162554	COLOMBI Luigi

Ordine di servizio N. 4.

Cambiamento di nome della stazione di Soliera.

La stazione di Soliera della linea Verona-Mantova-Modena ha assunto la nuova denominazione di « Soliera Modenese ».

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio, nelle quali trovasi indicato il nome della suddetta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9

Ordine di servizio N. 5.

Cambiamento di nome della stazione di Lesignano di Palmia.

A partire dal 15 dicembre 1925 la stazione di Lesignano di Palmia della linea Parma-Spezia, ha assunto la nuova denominazione di Selva del Bocchetto.

Di conseguenza:

— nella parte 1 del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato»

edizione 1° gennaio 1925, alle pagine 49 e 115, si dovrà depennare il nome di Lesignano di Palmia e le relative indicazioni e alle pagine 89 e 126, fra i nomi di Selva e Semedella, si dovrà i serire il nome di Selva del Bocchetto con le indicazioni rispettivamente già esistenti per Lesignano di Palmia alle pagine 49 e 115;

— nella parte II del Prontuario stesso, edizione 1° gennaio 1925, a pagina 63, si dovrà depennare il nome di Lesignano di Palmia, nonchè il relativo n. 98, e a pagina 71 fra i nomi di Selva e Semedella, si dovrà inserire quello di Selva del Bocchetto e il relativ n. 98 della tabella. Inoltre nella tabella 98, a pagina 25, si dovrà sostituire il nome di Lesignano di Palmia con quello di Selva del Bocchetto;

— nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » edizione marzo 1921, si dovrà depennare il nome di Lesignano di Palmia e le relative indicazioni ed aggiungere, nell'opportuna sede, il nome di Selva del Bocchetto co le indicazioni già esistenti per Lesignano di Palmia;

— nel « Prontuario delle distanze chilometriche delle stazioni, fermate e case cantoniere della rete principale continentale e sicula dello Stato ai transiti di confine », edizione 1° dicembre 1924, alla pagina 32 si dovrà cancellare il nome di Lesignano di Palmia e le relative distanze e alla pagina 61, fra i nomi di Sellia e Senales inserire il nome di Selva del Bocchetto con le distanze già esistenti per Lesignano di Palmia a pagina 32;

— nei prontuari manoscritti delle distanze ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Lesignano di Palmia, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.

Ordine di servizio N. 6.

Estensione di servizio nella fermata di Roccacasale

Dal 1° febbraio 1926 la fermata di Roccacasale della linea Castellammare Adriatico-Sulmona, già ammessa al servizio viaggiatori per determinate località, viene abili-

tata al completo servizio viaggiatori e bagagli, ed ai trasporti a G. V., limitatamente però a quelli in piccole partite di peso fino a kg. 500 composti di colli non superanti il peso di kg. 50 ciascuno.

In conseguenza di quanto sopra la suindicata località non deve essere più considerata casa cantoniera e quindi nella parte I del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) si dovrà:

— a pagina 76, al nome di Roccacasale cancellare l'indicazione « (casa cantoniera) », nella colonna 5, depennare il richiamo *i*) alla lettera *V* e nelle colonne 6 e 7 esporre rispettivamente l'indicazione « *B* » e « *G* (*a*) »;

— a pagina 122, al nome di Roccacasale cancellare la caratteristica di « casa cantoniera ».

Nella parte II del suddetto Prontuario generale al nome di Roccacasale, pagine 35 e 69, dovrà essere depennato il segno « ».

Nella « Prefazione Generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921) a pagina 14, di contro al nome di Roccacasale, si dovrà cancellare la stelletta e modificare l'indicazione « LV/R/114 in « LG/A/108 ».

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche, nel « Prontuario delle distanze chilometriche delle stazioni, fermate e case cantoniere della rete principale dello Stato ai transiti di confine » (edizione 1° dicembre 1925) ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali risulta il nome di Roccacasale con la indicazione di « Casa cantoniera » tale caratteristica dovrà essere depennata.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.

Il Direttore Generale

ODDONE

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Sostituzione con piattabande in calcestruzzo di cemento armato delle travate metalliche dei ponti al Km. 182+281 della linea Milano-Venezia.	licitazione privata	Ore 12 30 gennaio 1926	380.000	Sezione Lavori Verona
Rafforzamento secondo il 1° tipo FF. CC. riformato con piastroni di ml. 27214 di binario della linea Avezzano-Sulmona.	trattativa privata	Ore 12 8 febbraio 1926	2.7.700	Sezione Lavori Sulmona
Costruzione di un ponte in cemento armato per la strada di accesso alla Centrale di Suviana	licitazione privata	Ore 12 1 febbraio 1926	82.000	Ufficio Costruzioni Idroelettriche di Bagni della Porretta
Impianto di un apparato centrale elettrico nella Stazione di Livorno Centrale lato Pisa in dipendenza dell'impianto del nuovo deposito locomotive.	trattativa privata	Ore 12 30 gennaio 1926	1.250.000	Servizio Lavori e Costruzioni Ufficio 8 - Roma
Esecuzione di un secondo gruppo e completamento del primo gruppo dei lavori di ampliamento della stazione di Cogoleto	licitazione privata	Ore 12 30 gennaio 1926	950.000	Sezione Lavori Genova

LAVORI - FORNITURE - VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. . Gare C. . Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Un maglio pneumatico com mazza battente da kg. 75 per la Squadra Rialzo di Genova P. P.	T. P.	10 febbraio 1926	Servizio Materiale e Trazione Uff. II-A Sezione 7ª Viale Principessa Margherita, 52 Firenze
N. 21 seghe alternative per lame della lunghezza massima di mm. 450, per il taglio a freddo di ferri profilati, d'assegnarsi a varie Squadre di Rialzo.	T. P.	20 febbraio 1926	Id.

Unità di misura	Quantit	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	50,000	Pennelli e pennellesse di vari tipi	L P.	20-2-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2°
N.	5000	Ceste di vimini, ferrate per carbone	T. P.	2-2-1926	Id. Uff. 2°
m.[1]	60,000	Cavo telefonico sotto piombo	L. P.	26-1-1926	Id. Uff. 3°
N.	15330	Guarnizioni di cuoio per F. W.	L. P.	9-2-1926	Id. Uff. 3°
N.	291	Quadri per parafulmini e ganci	L. P.	2-2-1926	Id. Uff. 3°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	100.000	Solfato di rame	L. P.	9-2-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2°
N.	5000	Ceste di canna d'india per carbone	T. P.	26-1-1926	Id. Uff. 2°
N.	14000	Maniglie di ferro per appoggio agganciatori	L. P	26-1-1926	Id. Uff. 3°
N.	1120	Spazzole metalliche per linee e per diruggini re lamiere	T. P.	27-1-1926	Id. Uff. 3°
N.	1000	Manometri per Bagagliai (tipo normale)	L. P.	30-1-1926	Id. Uff. 3°
N.	120.000	Barre triple di ghisa per graticole di locomotive	L. P.	2-2-1926	Id. Uff. 3°
N.	75000	Guarnizioni di gomma indurita per accoppiamenti R. V. C.	L. P.	2-2-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Tubi di ghisa a calice ed orlo per condotte d'acqua	L. P.	2-2-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	4400	Acciaio in filo per piccole molle	L. P.	2-2-1926	Id. Uff. 3°
Tonn.	30	Sevo colato	L. P.	9-2-1926	Id. Uff. 2°
Kg.	36000	Copiglie di ferro per chiavarde	L. P.	9-2-1926	Id. Uff. 3°

Il Direttore Generale
ODDONE

Anno XIX - N. 4

28 Gennaio 1926

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

Roma - Tipografia Ditta L. Cecchini

REGIO DECRETO 22 NOVEMBRE 1925, N. 2175, *contenente sanzioni contro coloro che deteriorano ed insudiciano le carrozze ferroviarie* (1).

VITTORIO EMENUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 309 e 317 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e 54 del regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1667, (serie 2a);

Visto l'art. 11 dell'allegato *D* alla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3a);

Udito il Consiglio di amministrazione per le ferrovie dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque, col posare i piedi sul divano o sulle pareti, con altro qualsiasi atto, guasta, deteriora, sciupa, gualcisce, insudicia carrozze o altri veicoli in servizio sulla rete delle Ferrovie dello Stato per il trasporto delle persone, i loro arredi o accesori è punito con l'ammenda da L. 20 a 200, ove trattisi di carrozze di lusso o di prima classe, e da L. 10 a L. 100 negli altri casi, sempre che il fatto non costituisca un reato punibile con sanzioni più gravi dal Codice penale o dalle altre leggi o regolamenti in vigore, nel quale caso sarà proceduto verso il trasgressore nei modi prescritti per l'applicazione di tali sanzioni più gravi.

(1) Pubbl. nella *Gazz. Uff.* del 16 dicembre 1925, n. 291.

L'ammenda è convertibile, nel caso di non eseguito pagamento, in pena restrittiva della libertà personale, a norma degli articoli 19 e 24 del Codice penale.

La sanzione di cui al 1° comma non si applica quando gli atti vengono compiuti da chi è colto da improvviso malore. Per le contravvenzioni commesse da chi non ha ancora nove anni, la pena si applica alla persona che lo accompagna o che ha l'obbligo di vigilarlo.

Art. 2.

Le infrazioni di cui all'articolo precedente sono accertate dagli agenti menzionati nell'art. 314 della legge sulle opere pubbliche, e particolarmente da quelli in servizio sui treni.

L'agente che procede alla contestazione dovrà, salvo il caso previsto nel comma 1° del successivo art. 3, redigere verbale, nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, e trasmetterlo al pretore competente per territorio.

Art. 3.

All'atto della contestazione il trasgressore potrà fare oblazione, versando nelle mani dell'agente suddetto una somma equivalente al minimo della pena di cui all'art. 1 e a titolo di risarcimento del danno, ove ne sia il caso a termine del comma seguente, un'altra somma corrispondente al pregiudizio arrecato, e, nel caso di oggetto rotto, al prezzo di esso.

La somma di cui sopra sarà stabilita in apposita tabella dei singoli oggetti di arredo o di corredo, approvata dall'Amministrazione ferroviaria, e di cui un esemplare, debitamente autenticato, dovrà essere in possesso degli agenti in servizio sui treni, almeno del capotreno, nonchè del capo di ogni stazione, per esibirlo, ove richiesto, al momento dell'applicazione.

L'avvenuta oblazione estingue l'azione penale rispetto alla contravvenzione contemplata nel presente decreto. L'agente non dovrà redigere verbale, ma soltanto rilasciare ricevuta delle somme percette specificando con chiarezza il motivo della esazione, e uniformandosi alle norme esecutive, che saranno emanate dall'Amministrazione ferroviaria.

Ove però il fatto appaia rivestire i caratteri del reato di danneggiamento, il tragressore non sarà ammesso alla oblazione, ma a suo carico verrà invece elevato verbale da trasmettersi al pretore competente per territorio, il quale procederà penalmente secondo le norme ordinarie.

Art. 4.

Il provento delle ammende percette a titolo di risarcimento dei danni resterà devoluto all'Amministrazione ferroviaria, e quello dell'oblazione per tre quarti all'Amministrazione stessa e per un quarto all'agente che accerta la contravvenzione. Gli agenti ferroviari, che, nell'accertameto delle infrazioni previste di sopra, commettano abusi, incorreranno – indipendentemente dal procedimento penale, ove sia il caso, per il fatto loro addebitato – nella sanzione disciplinare di cui all'art. 96 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

Art. 5.

Con decreto del Nostro Ministro per le comunicazioni verrà fissata la data da cui avranno effetto le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 *dicembre* 1925, *n.* 2439, *contenente variazioni compensative nel bilancio dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario* 1925-26 e *conseguente maggiore assegnazione di previsione dell'entrata, per lo stesso esercizio, ed altre disposizioni, concernenti l'Amministrazione ferroviaria.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 867;
Sentito il Cosiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ammontare del fondo di dotazione delle Ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato col R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, rimane stabilito per l'esercizio 1925-26, in L. 900.000.000.

La somma di L. 200.000.000, rappresentante la differenza tra il detto importo e quello di L. 700 000.000 già fissato con l'art. 4 della legge 11 giugno 1925, n. 867, verrà costituita con le disponibilità di spettanza dell'Amministrazione ferroviaria provenienti dalla gestione, tenuta fino al 31 marzo 1925, per il ritiro dei carboni consegnato dalla Germania in conto riparazioni. Per la parte eventualmente ancora occorrente, l'Amministrazione stessa è autorizzata a valersi della quota di utili ad essa riservata, derivante dalla gestione dell'ex Direzione generale dei combustibili.

Art. 2.

L'art. 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato con la legge 25 giugno 1909, n. 372, è sostituito dal seguente:

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 19 gennaio 1926 n. 14.

« E' istituito un fondo di riserva per spese impreviste, dell'importo di L. 100.000.000, destinato a somministrare le somme occorrenti per imprevisti bisogni di servizio, pei quali non siano sufficenti gli stanziamenti di bilancio e non possano proporsi in tempo le occorrenti variazioni.

« Sul fondo stesso possono farsi, eccezionalmente, prelevazioni anche per anticipare l'acquisto di approvgionamenti in eccedenza dell'ordinaria dotazione, quando ne sia riconosciuta la convenienza.

« Le prelevazioni dal fondo e la iscrizione delle somme prelevate ai rispettivi capitoli di bilancio o ad un capitolo nuovo, sono fatte con decreti Reali su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze. Tali decreti sono comunicati al Parlamento, insieme col conto consuntivo.

« Annualmente saranno stanziate in bilancio lire 20.000.000 per essere assegnate al detto fondo.

« Quando in un esercizio vengano eseguite prelevazioni per importo superiore a L. 20.000.000, il fondo di riserva deve essere reintegrato della eccedenza nello stesso esercizio o, al più tardi, in quello successivo. A tale reintegro si provvede con decreti Reali, promossi e comunicati come innanzi, sempre che vi si possa far luogo con aumento di entrate o diminuzione di spese : in ogni altro caso mediante apposito stanziamento di bilancio, da approvarsi nei modi di legge.

« Quando invece le prelevazioni non raggiungano l'importo di L. 20.000.000, in luogo dell'intero stanziamento di cui al precedente comma 4°, viene versato al fondo solo l'importo corrispondente alle somme prelevate ; la differenza è destinata alle spese per il rinnovamento del materiale rotabile.

« Le somme di spettanza del fondo di riserva vengono versate in conto corrente infruttifero al tesoro ».

Art. 3.

Finchè il fondo di riserva non avrà raggiunto l'importo di L. 100.000.000, l'assegnazione annua al fondo stesso sarà portata a 30.000.000 e le somme prelevate saranno ad esso reintegrate per intiero nei termini e con le modalità stabilite nell'articolo precedente.

Art. 4.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie di Stato, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro dai Ministri proponenti.

Art. 5.

Lo stanziamento del capitolo n. 18 « Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie ecc. » dello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finaziario 1925-26, è aumentato di L. 130.000.000.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI – CIANO.

Visto, *il Guardasigilli :* ROCCO.

Tabella di variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1925-26.

ENTRATA.

TITOLI I. — Parte ordinaria.

Sezione I. — *Rete ferroviaria e Stretto di Messina.*

1. — Prodotti del traffico.

Cap. n. 1 — Prodotti dela rete . . . . . + 783.000.000
Cap. n. 3 — Prodotti dello Stretto di Messina . . . . + 1.000.000

§ 2. — Introiti indiretti dell'esercizio.

Cap. n. 4 — Redditi patrimoniali . . . . . . + 4.500.000
Cap. n. 7 — Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria . . . . + 4.500.000
Cap. n. 8. — Prodotti per servizi accessorî + 1.000.000
Cap. n. 9-*bis* (di nuova istituzione). — Magazzini generali di Fiume - Introiti della gestione . . . . + 2.200.000

§ 3. — Entrate eventuali.

Cap. n. 11-*bis* (di nuova istituzione). — Utili provenienti dalle gestioni carboni . . . + 200.000.000

§ 4. — Introiti per rimborsi di spesa.

Cap. n. 17. — Ricuperi di carattere generale . . . . — 13.200.000

Sezione II. — *Navigazione.*

§ 1. — Prodotti della navigazione con le Isole.

Cap. n. 24. — Passeggeri . . . . — 6.750.000
Cap. n. 25. — Merci . . . . — 1.100.000
Cap. n. 26. — Bestiame . . . . — 400.000

§ 2. — Introiti diversi dela navigazione con le Isole.

Cap. n. 28. — Sovvenzione del Tesoro per la navigazione con le isole . . . . — 1.350.000
Cap. n. 29. — Ricuperi diversi e versamenti di materiali fuori uso ed esuberanti . — 2.000.000

§ 3. — Prodotti della navigazione libera.

Cap. n. 30. — Introiti e ricuperi dei servizi di navigazione libera . . . . — 1.000.000

TITOLO II. — Parte straordinaria.

Cap. n. 39. — Sovvenzoni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale. (R. decreto 1° febbraio 1925, n. 171 e R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1932) . . + 417.000.000

Cap. n. 40. — Sovvenzioni del Tesoro per i lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie (R. decreto 29 luglio 1925, n. 1375). + 30.000.000

Cap. n, 40-*bis* (di nuova istituzione). — Prelievo dall'avanzo della gestione (R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1932) . . . . . . + 50.000.000

Cap. n. 41. — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro . . . . + 372.000.000

E) Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento del materiale rotabile (capitolo 52 della spesa) + 20.000.000

H) Concorso del Ministero delle finanze per completamento servizio ferroviario viaggiatori e merci nella città di Milano. (Seconda quota proveniente dalle concessioni di cui il R. decreto 19 febbraio 1925, n. 267) . . . . . + 52.000.000

L) Contributo del Ministero delle finanze alla elettrificazione delle linee con materiali e macchinari residuati dalla guerra (R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1932) + 100.000.000

M) Contributo all'aumento del fondo di dotazione di magazzino con gli utili provenienti dalle gestioni carboni (cap. 79 della spesa) . . . . . + 200.000.000

TITOLO III. — Magazzini, officine e scorte.

§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini.

Cap. n. 42-*bis* (di nuova istituzione). — Fondi destinati all'aumento della dotazione di magazzino, provenienti dagli utili delle gestioni carboni (cap. 79 della spesa) + 200.000.000

Cap. n. 44. — Forniture ai servizi (cap. 80 dela spesa) . . . . — 200.000.000

Cap. n. 45-*bis* (di nuova istituzione). — Ricavi per vendite della gestione speciale distributori viveri ed accrediti diversi. (R. decreto 5 marzo 1925, n. 342 (cap. 80-*bis* della spesa) . . . . + 50.000.000

TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI.

Cap. n. 52 (modificata la denominazione). — Sfruttamento boschi in Italia . . . . *per memoria*

Cap. n. 52-*bis* (di nuova istituzione). — Sfruttamento boschi in Albania. (R. decreto 25 ottobre 1925, n. 1915) . . . . + 30.000.000

1) Impianto (cap. 88-*bis* *A* della spesa) . . . . + 30.000.000

1. Somma fornita per l'impianto della gestione . . . . + 30.000.000

2. Ricuperi diversi *per memoria*

B) Ricavi dell'esercizio (capitolo 88-*bis* della spesa) . . . . *per memoria*

TITOLO X. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE.

Cap. n. 85. — Contributo dello Stato durante il periodo di costruzione (Soppresso) . . — 4.200.000

Cap. n. 87 (modificata la denominazione). — Ritenute a soci di cooperative in conto manutenzione straordinaria degli stabili e per altri titoli diversi (R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2412 cap. 120 della spesa) . . *per memoria*

TITOLO X-*bis* (di nuova istituzione). — GESTIONE PER LO SFRUTTAMENTO DEI TERRENI PETROLIFERI IN ALBANIA, (R. decreto 8 luglio 1925, n. 1301).

Patrimonio.

Cap. n. 87-*bis* — Somme fornite dal Ministero delle finanze per l'impianto della gestione (capitolo 120-*bis* della spesa) . . . . . + 30.000.000

Cap. n. 87-*ter*. — Ricuperi diversi (cap. 120-*bis* della spesa) . . . . *per memoria*

Gestione.

Cap. n. 87-*quater*. — Introiti della gestione e proventi diversi (cap. 120-*ter* della spesa) *per memoria*

Totale delle variazioni dell'entrata . . + 1.945.200.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

SPESA.

TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.

Sezione 1 — *Spese d'esercizio delle ferrovie dello Stato e dello Stretto di Messina.*

§ 1. — Servizi della Direzione generale.

Cap. n. 1. — Personale . . . . + 11.000.000

§ 2. — Servizio movimento e traffico.

Cap. n. 3. — Personale . . . . + 130.000.000
Cap. n. 4. — Forniture, spese acquisti . . + 13.000.000
Cap. n. 5.— Indennizzi per perdite, avarie e ritardata resa di spedizioni . . . . . — 7.000.000

§ 3. — Servizio materiale e trazione.

Cap. n. 7. — Personale . . . . + 45.000.000
Cap. n. 8. — Forniture, spese ed acquisti + 79.500.000
Cap. n. 9. — Manutenzione del materiale rotabile . . . . + 27.000.000

§ 4. — Servizio lavori.

Cap. n. 10. — Personale . . . . + 59.000.000
Cap. n. 11. — Forniture, spese ed acquisti + 4.000.000
Cap. n. 12. — Manutenzione della linea . + 31.000.000

§ 5. — Linee secondarie a scartamento ridotto. (Gruppo Sicilia).

Cap. n. 13. — Personale . . . . + 5.100.000

§ 7. — Spese generali attinenti al personale.

Cap. n. 19. — Contributi al fondo pensioni e sussidi . . . . + 17.000.000
Cap. n. 19-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo al fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi (Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2529 e 31 gennaio 1924, n. 171). (Cap. 64 di entrata) . . . . + 500.000
Cap. n. 20. — Contributo al fondo Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita » . . . . + 4.700.000
Cap. n. 21. — Spese per assegni e indennità di diverse al personale . . . . + 29.000.000

Cap. n. 22. — Gratificazioni al personale (art. 62 delle disposizioni sulle competenze necescessarie approvato con R. decreto 7 aprile 1925, n. 405) . . . . + 4.000.000
Cap. n. 24. — Spese per il servizio sanitario + 1.000.000

Spese generali diverse.

Cap. n. 26. — Imposte e tasse . . . . . . + 400.000
Cap. n. 29. — Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà . . . . + 2.000.000
Cap. n. 30. — Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere . . . . + 500.000
Cap. n. 31. — Spese per la sorveglianza dei trasporti . . . . + 16.200.000
Cap. n. 32. — Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune e di altre Amministrazioni . . . . + 2.500.000
Cap. n. 32-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il « Dopo lavoro » (R. decreto 25 ottobre 1925, n. 1908) . . . . + 1.400.000
Cap. n. 36 (modificata la denominazione). — Addebito per cali, deprezzamenti o perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammanchi di materie e perdite di somme e valori. »
Cap. n. 36-*bis* (di nuova istituzione). — Spese casuali (art. 141 del regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, numero 827 . . . . + 250.000
Cap. n. 36-*ter* (di nuova istituzione). — Spese diverse . . . . + 11.750.000

§ 2. — Servizi secondari.

Cap. n. 38-*bis* (di nuova istituzione). — Magazzini generali di Fiume — Spese d'esercizio . . . . + 2.000.000

Sezione II. — *Esercizio navigazione.*

§ 1. — Navigazione con le Isole.

Cap. n. 39. — Personale . . . . — 3.500.000
Cap. n. 40. — Forniture, spese ed acquisti — 5.000.000
Cap. n. 41. — Indennizzi . . . . — 25.000
Cap. n. 42. — Ancoraggi e spese portuali . — 1.000.000
Cap. n. 43. — Noleggio di piroscafi . . . — 3.500.000

§ 2. — Navigazione libera.

Cap. n. 45. — Personale . . . . — 325.000
Cap. n. 48. — Assegnazioni al fondo riserva per i rischi di mare . . . . — 25.000
Cap. n. 49. — Spese generali . . . . — 10.000

Sezione III. — *Spese complementari.*

Cap. n. 51. — Rinnovamento della parte metallica dell'armamento . . . . + 24.500.000
Cap. n. 52. — Rinnovamento del materiale rotabile . . . . + 20.000.000
Cap. n. 54. — Rinnovamento di piroscafi . — 330.000

Sezione IV. — *Spese accessorie.*

§ 1. — Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.

Cap. n. 56. — Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti . . . . . + 329.877.15
Cap. n. 58. — Reintegro al fondo di riserva per le spese impreviste delle somme prelevate a favore delle spese ordinarie . + 3.485.122.85

§ 2. — Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione.

Cap. n. 66. — Contributo per riduzioni di tariffe dipendenti da motivi d'interesse generale . . . . + 35.000.000.—
Cap. n. 26-*bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione alla gestione boschi Albania (Regio decreto 25 ottobre 1925, n. 1915 - Cap. 87-*bis* dell'entrata) . . . . + 30.000.000.—
Cap. n. 66-*ter* (di nuova istituzione). — Versamento alla parte straordinaria degli utili provenienti dalle gestioni carboni (cap. 41-*m* dell'entrata) . . . . + 200.000.000.—
Cap. n. 67 (modificata in denominazione). — Versamento dell'avanzo della gestione . + 180.000.000.—
(art. 6, secondo capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137 e art. 2 del R. decreto 20 ottobre 1925 n. 1932).
A) Al Tesoro . . . . . 130.000.000.—
B) Alla parte straordinaria 50.000.000.—

TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.

Cap. n. 70. — Acquisto di materiale rotabile + 262.000.000.—
Cap. n. 72. — Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti . . . . . . + 10.000.000.—
A) Materiale rotabile . . . + 10.000.000
Cap. n. 73. — Materiale di esercizio in aumento di dotazione (cap. 41-D dell'entrata) . . . . + 40.000.000.—
Cap.n. 74. — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili integrati coi proventi del capitolo 41-*A*, *B* e *C* dell'entrata . + 197.999.000.—
Cap. n. 75. — Lavori di elettrificazione delle linee . . . . + 160.000.000.—
Cap. n. 79. — Aumeto della dotazione di mamagazzino (cap. 142 dell'entrata) . . + 200.000.000.—

TITOLO III. — Magazzino, officine e scorte.

§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini.

Cap. n. 80-*bis* (di nuova ksitituzione). — Spese per acquisti in conto della gestione speciale distributori viveri (R. decreto 5 marzo 1925, n. 342) (cap. 45-*bis* dell'entrata) .	+	50.000.000.—

TITOLO IV. — Industrie speciali.

Cap. n. 88 (modificata la denominazione). — Sfruttamento boschi in Italia		*per memoria*
Cap. n. 88-*bis* (di nuova istituzione). — Sfruttamento boschi in Albania (R. decreto 25 ottobre 1925, n. 1915)	+	30.000.000.—
A) Spese d'impianto (cap. 52-*bis A* dell'entrata . . . . L. 30.000.000.—		
B) Spese d'esercizio (cap. 52-*bis B* dell'entrata) . . . . . . *per memoria*		

TITOLO X. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici di case economiche e popolari per il personale.

Cap. n. 117. — Società cooperative fra il personale per la costruzione di case . .	—	4.200.000.—
Cap. n. 120 (modificata la denominazione). — Versamenti a cooperative delle ritenute fatte a soci in conto manutenzione straordinaria degli stabili e per altri titoli diversi (R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2412) (cap. 87 dell'entrata)		*per memoria*

TITOLO X-*bis* (di nuova istituzione). — Gestione per lo sfruttamento dei terreni petroliferi in Albania (Regio decreto 8 luglio 1925, . 1301).

Patrimonio.

Cap. n. 120-*bis* (di nuova istituzione). — Spese d'impianto (cap. 87-*bis* e 87-*ter* dell'entrata)	+	30.000.000.—

Gestione.

Cap. n. 120-*ter* (di nuova istituzione). — Spese della gestione e diverse (cap. 87-*quater* dell'entrata)		*per memoria*
Totale dele variazioni della spesa . .	+	1.945.200.000.—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: Ciano.

Il Ministro per le finanze: Volpi.

Regio Decreto legge 3 *gennaio* **1926,** *n.* **49,** *riguardante la concessione della carta di libera circolazione sulle Ferrovie dello Stato agli ex deputati al Parlamento.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE.

RE D'ITALIA.

Veduto il Nostro decreto 12 luglio 1923, n. 1536, riguardante disposizioni per le carte di libera circolazione sulle Ferrovie dello Stato, per la concessione di biglietti di servizio gratuiti e per l'uso dei compartimenti riservati e delle carrozze-salone con le modificazioni apportate col Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2949;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il n. 7 dell'art. 2 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1536 è sostituito dal seguente:

« Agli ex deputati al Parlamento che abbiano esercitato mandato almeno per tre legislature o per dieci anni completi e non siano cessati dalla carica per dimissioni ». Viene tuttavia conservata *ad personam* la carta di libera circolazione agli ex deputati che ne siano attualmente provvisti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Ciano.

(1) Pubblicato nella *Gazz. uff.* del 20 gennaio 1926, n. 15.

DECRETO MINISTERIALE *del 23 gennaio 1926, n. 1737, contenente sanzioni contro coloro che deteriorano ed insudiciano le carrozze ferroviarie.*

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la relazione n. PAG/24/18515, in data 11 gennaio 1926 del Sig. Direttore Generale, riguardante l'applicazione delle disposizioni del R. Decreto 22 novembre 1925, n. 2175, che commina sanzioni contro coloro che deteriorano ed insudiciano le carrozze ferroviarie;
Veduto l'articolo 5 di detto Regio Decreto;
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Dal 15 febbraio 1926 hanno vigore sulle ferrovie dello Stato le disposizioni del Regio Decreto 22 novembre 1925, n. 2175, che commina sanzioni contro coloro che deteriorano ed insudiciano le carrozze ferroviarie;
Sono approvate le Istruzioni allegate alla suddetta relazione, concernenti le modalità di applicazione delle disposizioni del citato Regio Decreto, nonchè l'annessavi tariffa per il risarcimento dei danni arrecati alle carrozze.

Roma, 23 gennaio 1926.

Il Ministro
CIANO

Istruzioni per l'applicazione del *Regio Decreto* 22 *novembre* 1925, *n.* 2175, **contenente sanzioni contro coloro che deteriorano ed insudiciano le carrozze ferroviarie.**

1° Il concetto informatore del Regio Decreto 22 novembre 1925, n. 2175 è quello di reprimere il « cattivo contegno » del viaggiatore e di mettere l'Amministrazione ferroviaria in grado di risarcirsi dei danni arrecati al materiale con una procedura semplice e spedita, non disgiunta da sufficienti garanzie per il pubblico.

L'atto di «cattivo contegno» del viaggiatore va considerato sotto un duplice aspetto:

a) come infrazione ad una norma di retto comportamento, la cui osservanza interessa per evitare al materiale anche quei danni che non sarebbero facilmente valutabili, caso per caso, in una somma di denaro, ma che — reiterati — arrecano un effettivo e non indifferente pregiudizio all'Amministrazione (ad esempio: salire coi piedi sui divani, appoggiarli al divano ed alla parete dirimpetto, sporcare gli arredi, ecc.);

b) come vero e proprio danneggiamento, accertabile in una somma precisa, quando si tratti di casi perfettamente identificabili (ad esempio: rottura di un vetro, taglio di una cinghia di finestra, ecc.).

2. *A chi si applicano le sanzioni.* — Chiunque, col posare i piedi sul divano o sulle pareti, o con altro qualsiasi atto, guasta, deteriora, sciupa, insudicia le carrozze è passibile di ammenda.

Chiunque sia causa di danni identificabili, deve, inoltre, risarcire il danno arrecato.

Per le contravvenzioni commesse da chi non ha ancora 9 anni, la pena si applica alla persona che lo accompagna o che ha l'obbligo di vigilarlo.

Non è passibile di ammenda chi ponga i piedi sui divani, quando l'atto stesso avvenga in modo e con cautele tali da evitare che la carrozza rimanga comunque insudiciata o sciupata, nè chi compia uno degli atti specificati nel primo periodo del presente punto, perchè colpito da improvviso malore.

3. *A chi spetta di far osservare il Regio Decreto.* — L'osservanza delle disposizioni contenute nel Regio Decreto deve essere curata dai Capi stazione, Controllori viaggianti, personale di scorta ai treni e dai militi ferroviari in servizio di vigilanza sui treni.

Gli agenti sopra nominati sono conseguentemente autorizzati ad elevare le contravvenzioni, a riscuotere le oblazioni e le somme dovute per risarcimento danni, nonchè a rilasciare ricevuta delle somme percette.

4. *Come deve comportarsi il personale.* — L'Agente, nel determinare quali atti costituiscono infrazioni alle disposizioni del Regio Decreto, deve procedere con molta cautela, e con serena obbiettività.

Ove riscontri gli estremi dell'infrazione, l'Agente contesta al trasgressore, con la cortesia che è sempre dovuta

al pubblico, l'atto compiuto, astenendosi dall'intavolare o secondare discussioni.

Qualora si tratti di atti che possono essere conciliati con l'oblazione, avverte il trasgressore che — ove egli ritenga di valersi della facoltà riconosciutagli dal Regio Decreto, può fare un'oblazione di lire 20, se il fatto è avvenuto in una carrozza di lusso o di prima classe, di lire 10, se in carrozza di classe inferiore. Ciò oltre al risarcimento del danno identificabile, ove questo sussista.

L'oblazione estingue l'azione penale.

Se il trasgressore si dichiara disposto all'oblazione, l'Agente percepisce la somma dovuta e ne rilascia ricevuta come stabilito ai punti 8 e 9, specificando con chiarezza il motivo dell'esazione.

Ove il trasgressore rifiuti la forma conciliativa dell'oblazione, l'Agente constatante redige apposito verbale nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Avvenendo che il trasgressore non si presti a fornire gli elementi per la redazione del verbale, o sorgano dubbi sulla loro attendibilità, l'agente constatante, se non è un milite ferroviario, chiede l'assistenza degli agenti della forza pubblica.

5. *Casi in cui non è ammessa l'oblazione.* — Qualora il fatto sia stato commesso in occasione di altri reati, od anche quando, per le circostanze di esso, si possa ritenere che fu compiuto per il deliberato proposito di recare danno, non è ammessa l'oblazione. In questi casi l'Agente constatante eleva verbale a carico del trasgressore.

6. *A chi devono essere trasmessi i verbali.* — I verbali devono essere trasmessi al Pretore competente per territorio.

7. *Assegnazione e ripartizione delle somme percette.* — Le somme percette sono devolute all'Amministrazione ferroviaria.

Il 25 % dell'importo dell'oblazione — diminuito dell'imposta di ricchezza mobile — spetta però all'agente che ha eseguito la constatazione.

Analogamente verrà devoluta all'Agente constatante, quale partecipazione sulle ammende, la somma spettantegli a' sensi della Legge 26 gennaio 1865, n. 2134 fissante il riparto del prodotto delle pene pecuniarie, quando, non effettuandosi l'oblazione, sia stato redatto verbale di contravvenzione e fissata in giudizio la misura dell'ammenda.

8. *Modalità per le esazioni fatte dai Controllori viaggianti e dal personale di scorta ai treni.* — L'Agente constatante fa uso dei mod. Ci-204 e delle distinte Ci-244, seguendo l'ordine progressivo di detti moduli.

Compila in duplice copia, col sistema calcografico, il modulo Ci-204; consegna una delle copie al trasgressore come ricevuta della somma percetta; si serve della seconda per il versamento della somma riscossa, diminuita del premio spettantegli.

Prende nota giornalmente, con tutte le indicazioni prescritte, delle esazioni eseguite, su apposita distinta Ci-244, che chiude a fine mese e trasmette al Controllo viaggiatori e bagagli, allegata al riepilogo Ci-244-*bis*.

Sul riepilogo l'Agente pratica l'annotazione:

« Si unisce la distinta speciale per le esazioni di cui al D. M. del 23 gennaio 1926, n. 1737.

Qualora durante tutto il mese l'Agente non abbia percette somme per i titoli previsti dal punto 4, si limita ad apporre sul riepilogo Ci 244-*bis* l'annotazione:

« Nessuna esazione di cui al D. M. del 23 gennaio 1926, n. 1737 è stata fatta durante il mese».

9. *Modalità per le esazioni fatte dalle stazioni.* — Il Capo stazione o chi per lui, fa uso del mod. Ci 304 che rilascia, come ricevuta al trasgressore.

Comprende le somme riscosse nei versamenti di stazione, per il loro integrale importo, fra gli « introiti estranei al traffico ».

Emette apposito R. 110 al quale allega — sempre — apposito elenco, con la indicazione precisa degli Agenti che hanno diritto al premio, delle Unità cui gli agenti medesimi appartengono e delle relative residenze.

10. *Pagamento dei premi spettanti al personale.* — I Controllori viaggianti ed il personale di scorta ai treni, all'atto del versamento delle somme riscosse (punto 8) trattengono senz'altro a loro favore l'importo del premio di cui al punto 7, a mente delle disposizioni in vigore per le esazioni suppletive del servizio viaggiatori.

Nel caso di esazioni fatte dal Capo stazione o da chi per lui (punto 9) al pagamento del premio provvede la Sezione Materiale e Trazione interessata mediante emissione di appositi ordinativi R. 95-*B* appena ricevuti, col prescritto elenco R. 112, i tagliandi dei Mod. R. 110 dalla Sezione Contabilità Prodotti di Firenze.

11. *Pene in cui può incorrere il personale.* — Al punto 4 si è detto come deve comportarsi il personale nella determinazione delle infrazioni al Regio Decreto.

A questo proposito si mette in rilievo che il legislatore, con l'articolo 4 del Regio Decreto, ha tutelato il pubblico da eventuali abusi da parte del personale ferroviario, comminando pene severissime contro i responsabili.

L'Agente che, per leggerezza, per procurarsi indebitamente premi o per altri motivi commettesse abusi, incorre, indipendentemente dal procedimento penale, ove ne sia il caso, nella sanzione disciplinare di cui all'articolo 96 (*revocazione*) del Regolamento del personale.

Il personale proceda, quindi, con prudenza ed equità, avendo di mira soltanto lo scrupoloso adempimento del proprio dovere.

12. *Tariffa pel risarcimento dei danni.* — Le somme da riscuotere per il risarcimento dei danni arrecati alle carrozze risultano dalla Tariffa allegata alle presenti Istruzioni.

I Capi tecnici delle Squadre Rialzo, i Capi verificatori ed i verificatori debbono fornire, su richiesta degli agenti constatanti, le informazioni relative alla valutazione dei danni arrecati al materiale dai viaggiatori, nei casi non precisati dalla Tariffa.

Almeno il Capo treno di ogni treno, facente servizio viaggiatori, ed il Capo di ogni stazione devono essere muniti di un esemplare, debitamente autenticato ed aggiornato, della «Tariffa» allegata, per esibirla, se richiesti, al momento della sua applicazione.

Detti esemplari, come pure le varianti che venissero apportate alla tariffa in oggetto, devono essere autenticati con bollo ad umido della Sezione Movimento e Traffico competente e muniti della firma del Capo della Sezione stessa o di chi per lui.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 30, 32, 36 e 37.

Allegato alle Istruzioni per l'applicazione del R. Decreto 22 novembre 1925 n. 2175.

Tariffa per il risarcimento dei danni arrecati alle carrozze

CRISTALLI, VETRI E SPECCHI.

1. Lastre mobili senza telarino per finestre larghe m. 0,70	ognuna	L.	120,—
2. Lastre c. s. per finestre larghe m. 0,40 + 0,47	»	»	90,—
3. Lastre montate su telarini di legno o per finestre con vetro fisso e dello spessore superiore m/m. 4. Per ogni decimetro o frazione di decimetro in larghezza		»	8,—
4. Lastre c. s. e dello spessore inferiore a m/m 4. Per ogni decimetro o frazione di decimetro in larghezza		»	2,50
5. Lastre montate su telaini *metallici* per finestre larghe m. 0,70	»	»	80,—
6. Lastre montate su telaini *metallici* per finestre larghe m. 0,40 + m. 0,47	»	»	60,—
7. Specchi normali di 0,24 × 0,39	»	»	25,—

N. B. — Le lastre che siano state danneggiate con graffiature si considerano come lastre rotte.

Aumento del 20 % per le lastre stampate o smerigliate.

TIRAVETRINE.

8. Un tiravetrine delle carrozze di 1ª e 2ª classe	corto	. . . .	»	3,50
	lungo	riparabile . . .	»	2,50
		inservibile . . .	»	25,—
9. Un tiravetrine delle carrozze di 3ª classe		senza rulletto .	»	0,80
		con rulletto . .	»	1,80

TAPPETI.

10. Tappeto di linoleum di sughero	riparabile	per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato	L.	20,—
	inservibile		»	20,—
11. Tappeto felpato	riparabile		»	60,—
	inservibile		»	150,—

STOFFE, MERLETTI, ECC.

Carrozze di 1ª classe.

12. Uno schienale ad 1 posto			»	100,—
13. Uno schienale a 2 posti			»	200,—
14. Un sedile	riparabile		»	75,—
	inservibile		»	150,—
15. Un cuscino ad 1 posto.	di velluto		»	80,—
	di stoffa di crine	riparabile	»	15,—
		inservibile	»	40,—
16. Un cuscino a 2 posti.	di velluto		»	160,—
	di stoffa di crine	riparabile	»	30,—
		inservibile	»	80,—
17. Stoffa di rivestimento di porta o parete			»	40,—
18. Un appoggiatesta o un appoggiabraccia			»	15,—
19. Merletti	ad 1 posto		»	20,—
	a 2 posti		»	30,—

Carrozze di 2ª classe.

20. Uno schienale ad un posto	riparabile		»	40,—
	inservibile		»	70,—
21. Uno schienale a due posti	riparabile		L.	50,—
	inservibile		»	140,—
22. Un sedile	riparabile		»	15,—
	inservibile		»	70,—
23. Un cuscino a 2 posti.	di velluto	riparabile	»	30,—
		inservibile	»	100,—
	di stoffa di crine	riparabile	»	25,—
		inservibile	»	70,—

24. Un cuscino a 3 posti.	di velluto . . .	riparabile . .	» 30,—
		inservibile . .	» 150,—
	di stoffa di crine	riparabile . .	» 25,—
		inservibile . .	» 100,—

25. Stoffa di rivestimento di porta o parete . . . . » 30,—

26. Un appoggiatesta o un appoggiabraccia . . . . » 20,—

27. Per un guasto alle guarnizioni delle stoffe delle carrozze di 1ª e 2ª classe . . . . » 7,50

Pareti, Soffitti, Sedili in legno, Rivestimenti di legno, Lincrusta, ecc.

28. Per guasti di poca importanza (comprese le intaccature, incisioni, ecc). . . . . » 20,—

29. Per guasti che importano il ricambio di tutto un pannello e per ogni pannello. . . . . » 120,—

Tende.

30. Una tenda scorrevole di stoffa lamascata		riparabile. . .	» 30,—
		inservibile . .	» 100,—
31. Una tenda scorrevole di lana		riparabile	L. 20,—
		inservibile	» 50,—
32. Una tenda scorrevole di cotone		riparabile	» 10,—
		inservibile	» 30,—
33. Una tendina a rullo (stoffa)	piccola	riparabile	» 6,—
		inservibile	» 25,—
	grande	riparabile	» 8,—
		inservibile	» 50,—
34. Un rullo per tendine			» 15,—

Portabagagli.

35. Una rete	riparabile	» 8,—
	inservibile	» 35,—
36. Un'asta di sostegno		» 10,—
37. Un supporto		» 15,—

Oggetti diversi.

38. Un globo o coppa per veilleuse in vetro bianco o colorato		»	8,—
39. Una lampadina ad incandescenza		»	3,—
40. Un fanaletto per illuminazione sussidiaria		»	20,—
41. Un lumino mobile del fanaletto per illuminazione sussidiaria		»	3,—
42. Un vetro del fanaletto per illuminazione sussidiaria		»	2,—
43. Un riflettore		»	8,—
44. Un lavabo della rititata	piccolo	L.	90,—
	grande	»	160,—
45. Un cantero	delle ritirate di 3ª classe	»	60,—
	» » di 1ª e 2ª classe	»	120,—
46. Un orinatoio	d'angolo in terraglia	»	120,—
	a vaschetta d'angolo in ghisa smaltata	»	50,—
47. Una ciambella o coperchio del cantero	riparabile	»	30,—
	non riparabile	»	110,—
48. Una brocca per acqua		»	20,—
49. Una bottiglia per acqua		»	15,—
50. Un bicchiere		»	4,—
51. Un termometro	con montatura in metallo	»	15,—
	con montatura in legno	»	7,—
52. Una fotografia con vetro		»	25,—
53. Una sputacchiera		»	20,—
54. Un attaccapanni		»	12,—
55. Un raccoglicenere		»	6,—
56. Un sedile o tavolino pieghevole	guasto di poca entità	»	20,—
	reso inservibile	»	120,—
57. Un asciugamani		»	12,—
58. Un apparecchio distributore del sapone	guasto di poca entità	L.	10,—
	reso inservibile	»	60,—

Annotazioni

1) Per danni od insudiciamenti non compresi nella tariffa o che non corrispondono perfettamente alle indicazioni esposte nella tariffa stessa, la somma da esigersi verrà stabilita per analogia.

2) Qualora — come si verifica nelle carrozze delle Ferrovie estere — nell'interno del veicolo vi fosse un elenco degli oggetti fissi e mobili che lo corredano, con l'indicazione dei relativi prezzi, dovranno esigersi i prezzi indicati nell'elenco stesso.

3) Il velluto rosso delle carrozze di 1ª classe in linea generale non è riparabile. Sono invece riparabili i velluti e le stoffe rigate.

Ordine di servizio N. 7.

Trasporti di materiali da costruzione e mezzi di opera per conto del Ministero dei lavori pubblici.

Le *Disposizioni transitorie*, riportate in fine dell'Ordine di servizio n. 41/1925, hanno cessato di avere effetto.

Pertanto i trasporti di materiali da costruzione e mezzi d'opera per conto del Ministero dei lavori pubblici (Ispettorato Generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) non possono essere più scortati dalle richieste Mod. C. 1. 114 anche se eseguiti in dipendenza di appalti aggiudicati anteriormente alla entrata in vigore dell'ordine di servizio n. 72-1922.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 8.

Trasporti per conto delle Società Cooperative per la costruzione di case popolari od economiche costituite fra agenti delle Ferrovie dello Stato

(*Vedi O. S. n.* 9, 1921).

Le Società Cooperative « La Previdente » di Ancona e l'« Edile ferrovieri » di Verona, non avendo più lavori in corso, devono essere depennate dall'elenco allegato *A* al « Regolamento sui trasporti per conto delle Società cooperative per la costruzione di case popolari od economiche, costituite tra agenti delle Ferrovie dello Stato », pubblicato con l'O. S. n. 82/1920.

Distribuito agli agenti delle classi, 1, 2. 3, 5, 8 e 15.

Circolare N. 3.

Cessione stoffe per uso privato.

Con la circolare n. 62 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 43 del 12 novembre 1925 è stato fatto presente, che, per sopperire alla perdita che l'Amministrazione incontra nel cedere temporaneamente sotto costo alcuni tipi di stoffa esauriti alle scorte, ed ora forniti direttamente dalla Ditta convenzionata, venivano aumentati del 9 % i prezzi di tutti indistintamente i tipi di tessuti, foderami ed accessori compresi in ogni richiesta; e ciò allo scopo di poter fare ancora beneficiare tutto il personale avente obbligo di uniforme delle condizioni vantaggiose di cui risentono le vecchie scorte in rimanenza.

A seguito di detta circolare, si fa ora presente, che, coloro i quali intendono prelevare *per usi privati* le stoffe dei tipi sottoindicati esauriti alle scorte e forniti direttamente dalla Ditta convenzionata, dovranno pagarli ai prezzi correnti, che sono i seguenti:

Stoffa	grigio-ferro pesante per abiti	L.	67.15	al ml.
»	nera pesante per abiti . .	»	66.30	»
»	grigio-ferro leggera per abiti	»	54.80	»
»	grigio-scura per soprabiti leggeri	»	69.65	»
»	nera leggera per abiti . .	»	55.10	»

Gli agenti che hanno già inoltrata richiesta alla Ditta Marziale Antonio di Roma (via Cola di Rienzo, 36) per tali tipi di stoffa, *per usi privati*, dovranno comunicare alla stessa, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, se intendono confermare o meno la richiesta già inoltrata, avvertendo che sono state date disposizioni alla Ditta stessa perchè intanto tenga in sospeso il soddisfacimento di tutte le richeste di stoffe dei suindicati tipi avanzate per usi privati.

Trascorso tale termine, le richieste degli agenti che non fossero state confermate, s'intendono senz'altro annullate.

Circolare N. 4.

Noleggio cuscini.

Il servizio di noleggio dei cuscini ai viaggiatori, sotto l'osservanza del disposto dell'Ordine di Servizio n. 73 del 23 luglio 1925, è stato esteso alla stazione di S. Benedetto del Tronto.

Comunicazioni.

Riammissione alle gare. — Con riferimento al comunicato inserito nel Bollettino Ufficiale n. 2 dell'11 gennaio 1923, parte II, pag. 25 ed al Comunicato inserito nel Bollettino Ufficiale n. 35 del 30 agosto 1925, parte II, pag. 585, si rende noto che il Ministero della Marina con Decreto 28 novembre 1925, ha riammesso a fare offerte per tutti i contratti con le pubbliche amministrazioni anche il Sig. Faggian Luigi di Agostino, commerciante di Spezia.

Il Direttore Generale

ODDONE

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori di terra e murari occorrenti per la costruzione di due fabbricati alloggi, uno per sei famiglie e l'altro per 12 e di un fabbricatino ad uso scuola rurale nella Stazione di Ponte-galera.	licitazione privata	Ore 11 23 febbraio 1926	765.000	Sezione Lavori Roma Nord
Lavori occorrenti per migliorare il servizio viaggiatori e merci nella Stazione di Manfredonia.	licitazione privata	Ore 15 11 febbraio 1926	46.000	Sezione Lavori Foggia
Lavori intesi ad arrestare il denudamento dell'unghia della falda montana incombente su 3 tratte fra le stazioni di Ospitale e Perarolo.	licitazione privata	Ore 12 15 febbraio 1926	135.000	Sezione Lavori Venezia
Sostituzione con piattabande in cemento armato con travi in ferro a doppio T di otto travatine in ferro in opera a 4 manufatti della linea Trieste C.le - Postumia Grotte.	trattativa privata	Ore 12 10 febbraio 1926	69.000	Sezione Lavori Trieste
Rinnovamento di ml. 11112 di binario fra le stazioni di Terrarossa Tresa (i) e di S. Stefano Magra (e) sulla linea Parma - Spezia.	licitazione privata	Ore 12 20 febbraio 1926	200.000	Sezione Lavori Pisa
Costruzione delle linee primarie di contatto e telefoniche, nonchè delle sottostazioni di trasformazione occorrenti per la trazione elettrica sulla linea di Bolzano - Brennero.	licitazione privata	Ore 18 26 febbraio 1926	50.000.000	Servizio Lavori e Costruzioni Uff. 7° - Roma

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Prolungamento del ponticello di luce m. 1,50 al Km. 62+863 della linea Napoli-Potenza.	cottimo fiduciario	Ore 10 10 febbraio 1926	20.000	Sezione Lavori Salerno
Ampliamento della stazione di Gavorrano.	cottimo fiduciario	Ore 12 6 febbraio 1926	120.000	Sezione Lavori Pisa
Costruzione di una copertura per il piano caricatore di trasbordo formata con montanti e mensole di cemento armato, arcarecci in ferro e tavelloni nella stazione di Fortezza.	licitazione privata	Ore 12 15 febbraio 1926	180.000	Sezione Lavori Trento
Costruzione di un cavalcavia per la strada di Rovereto-Sacco in sostituzione del P. L. al Km. 289+905 a sud della stazione di Rovereto.	licitazione privata	Ore 12 18 febbraio 1926	545 000	Sezione Lavori Trento
Lavori in terra e muratura ed in cemento armato occorrenti per aumentare la capacità dei binari di movimento nella stazione di Roccella Ionica.	licitazione privata	Ore 12 20 febbraio 1926	160.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Costruzione e posa in opera di nuove travate metalliche in sostituzione di quelle attualmente in opera in quattro ponti sul fiume Pescara della linea Pescara-Sulmona.	licitazione privata	Ore 12 11 febbraio 1926	2.355.000	Sezione Lavori Castellammare Adr.
Impianto di una condotta d'acqua potabile dal bottino di raccolta delle sorgenti del versante di Polizzi Generosa allo imbocco nord della galleria di passaggio prossima al serbatoio N. 1 in dipendenza dell'acquedotto delle Madonie.	licitazione privata	Ore 12 12 febbraio 1926	500.000	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione della sala della vecchia torneria del riparto fucinatori nelle officine di Verona P.V.	licitazione privata	Ore 12 15 febbraio 1926	85.000	Sezione Lavori Verona

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Consolidamento e sistemazione della scarpata della trincea fra i Km 23+208,82/482,02 e Luogosano della linea Avellino - Rocchetta.	licitazione privata	Ore 10 15 febbraio 1926	54.400	Sezione Lavori Salerno
Costruzione di due muri paraneve a monte della linea alle testate del viadotto Forche Caruso fra Pescina e Carrito Ortona.	cottimo fiduciario	Ore 12 19 febbraio 1926	112.700	Sezione Lavori Sulmona

	G. - Gara L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata C. - Cottimo	Teemine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 5 apparecchiature, complete per forni elettrici per i depositi T. E. di Livorno C., Firenze Romito, Pistoia, Bologna e Roma S. Lorenzo.	Trattativa privata	10 febbaio 1926	—	Ufficio 2° - Sez. 8ª Servizio Materiale e Trazione Firenze

LAVORI - FORNITURE - VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
N. 1 tornio, di tipo semplice, per sale montate da veicoli a scartamento normale, per la tornitura esterna dei cerchioni, da assegnarsi alla nuova Squadra Rialzo di Milano Lambrate	Trattativa privata	28 febbraio 1926	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° - Sezione 7ª Viale Principessa Margherita 52 Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	6875 (circa)	Viti in ferro per apparati centrali	L. P.	2-2-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3°
Tonn.	4 (circa)	Materiali in acciaio con marca per apparati centrali	L. P.	2-2-1926	Id. Uff. 3°
N.	45000	Coppe di vetro opalino marca 45.22	L. P	9-2-1926	Id. Uff. 2°
—	—	Tubi e pezzi speciali di acciaio per condotte d'acqua	L. P.	9-2-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Materiali in ferro zincato per ormeggi	L. P.	9-2-1926	Id. Uff. 3°
N.	33	Contatori elettrici, trifasi e monofasi	T. P.	12-2-1926	Id. Uff. 3°
N.	400000	Riparelle elastiche di acciaio tipo Grower	L. P.	16-2-1926	Id. Uff. 3°
ml.	200000	Trefolo di guardia composto di 19 fili	L. P.	16-2-1926	Id. Uff. 3°
N.	82525	Isolatori di porcellana o di vetro Pyres per T. E.	T. P.	10-2-1926	Id. Uff. 3°
Q.li	2880	di carta e cartoncino da stampa	L. P.	9-2-1926	Id. Uff. 2°
N.	2660 (rotoli)	Carta lucida da disegno millimetrata	L. P.	13-3-1926	Id. Uff. 2°

Il Direttore Generale
ODDONE

Anno XIX - N. 5

4 Febbraio 1926

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

Roma - Tipografia Ditta L. Cecchini

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di Servizio, Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Errata-corrige

Bollettino Ufficiale N. 2 del 14 gennaio 1926 – Parte I – pag. 1 – Al 6° rigo del primo capoverso dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 1925, n. 2300, dopo la parola " ufficio ", aggiungere: " o fuori di ufficio ".

REGIO DECRETO LEGGE 29 *novembre* 1925, *n.* 2146, *riguardante la estensione alle nuove Provincie delle leggi di assicurazione sociale.* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Veduto l'articolo 5 del Regio decreto 31 agosto 1921, n. 1269;

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni approvate con decreto-legge Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, e con la legge 20 marzo 1921, n. 296, e il relativo regolamento approvato con Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, e successive modificazioni approvate con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 638, e con Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1366;

Veduto il decreto -legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni approvate con la legge 24 marzo 1921, n. 297, e con il Regio de-

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* del 12 dicembre 1925, n. 288.

creto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, e il relativo regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 21 novembre 1916, n. 1889, e successive modificazioni approvate con Regio decreto 2 ottobre 1921, numero 1367;

Veduto il Regio decreto legislativo 8 marzo 1923, n. 633;

Veduto il Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3184, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Veduta la legge (testo unico) 24 settembre 1923, n. 2157;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, col Ministro per le finanze, e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estesi e pubblicati nei territori annessi in base all'articolo 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, all'articolo 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, ed allo articolo 2 del decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211:

a) il Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3184. sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 28 agosto 1924. n. 1422;

b) la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro e successive modificazioni approvate con decreto-legge 17 novembre 1918, n. 1825 e con la legge 20 marzo 1921, n. 256, ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, e successive modificazioni approvate con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 368, e con Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1366;

c) il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917 numero 1450, per gli infortuni sul lavoro in agricoltura e successive modificazioni approvate con la legge 24 marzo 1921, n. 297, e con il Regio decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, ed il relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, e successive modificazioni approvate con R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1367;

d) il R. decreto legislativo 8 marzo 1923, n. 633,

per l'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti dello Stato;

e) la legge testo unico 24 settembre 1923, n. 2157, sulla Cassa di maternità.

Art. 2.

La legge ex austriaca 30 marzo 1888 B. L. I., n. 33, e la legge ex ungherese n. XIV del 1891 concernenti l'assicurazione per i casi di malattia ed ogni altra disposizione regolante tale materia nei territori annessi, sono abrogate.

Art. 3.

Sono abrogate le leggi ex austriache 28 dicembre 1887 B. L. I., n. 1 ex 1888; la legge ex ungherese XX del 1907 e successive modificazioni; l'ordinanza del Comando Supremo in data 23 dicembre 1918, nonchè tutte le altre disposizioni vigenti in materia d'infortunio sul lavoro nei territori annessi di cui sopra.

Con successivi provvedimenti del Ministro per la economia nazionale saranno dettate le norme circa la liquidazione dell'«Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per la Venezia Giulia e Zara» con sede in Trieste e per il pagamento delle rendite in dipendenza di infortuni già verificatisi.

Art. 4.

Sono abrogate la legge 16 dicembre 1906, B. L. I. ex 1907, per le pensioni e successive modificazioni nonchè tutte le altre disposizioni vigenti in materia nei territori annessi, ed il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3137.

Con successivi provvedimenti saranno stabilite le norme per la liquidazione degli istituti che esercitano attualmente l'assicurazione per le pensioni nei territori annessi.

Disposizioni transitorie.

Art. 5.

E' mantenuto nei limiti e con le norme di cui agli articoli seguenti l'obbligo dell'assicurazione per i casi di malattia per tutti gli operai e gli impiegati, escluso

il personale di ruolo dello Stato o che comunque abbia la stabilità d'impiego i quali in conformità delle disposizioni legislative di cui al precedente articolo 2, godono, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, dell'assicurazione stessa, nonchè per gli operai addetti ad imprese le quali alla stessa data sono a tale assicurazione obbligate.

S'intendono compresi nell'obbligo dell'assicurazione anche quegli operai ed impiegati, i quali, pur non essendo, al momento dell'applicazione del presente decreto, nello effettivo godimento dell'assicurazione, abbiano versato contributi ad una Cassa di malattia entro l'anno 1925.

Il diritto dell'operaio disoccupato alle prestazioni della Cassa è limitato a quattro settimane.

Art. 6.

L'assicurazione contro le malattie a norma dell'articolo precedente dà diritto:

1° alla cura medica gratuita agli assicurati dal principio della malattia ivi compresa l'assistenza ostetrica e la somministrazione di medicinali e di altri mezzi terapeutici;

2° ad un sussidio di malattia a decorrere dal quinto giorno successivo al riconoscimento eseguito dagli organi dell'assicurazione, nella misura massima del 50 per cento della retribuzione in base alla quale sono stati versati i contributi, per la durata della malattia ed entro il periodo massimo di 26 settimane;

3° in caso di parto, oltre all'assistenza ostetrica del medico e della levatrice, ad un sussidio di puerperio per un periodo di quattro settimane dopo il parto, nella stessa misura prevista, per il caso di malattia;

4° in caso di morte dell'assicurato, ad un assegno fisso al coniuge o ai figli minori, conviventi e a carico dell'assicurato, pari a 20 volte l'ultima mercede giornaliera percepita dall'assicurato prima della morte.

Art. 7.

L'assicurazione di malattia è esercita in ciascun circondario da una Cassa di assicurazione con sede nel capoluogo.

Possono essere autorizzate eccezionalmente dal Ministro per l'economia nazionale a gestire l'assicura-

zione di malattia Casse mutue e Casse di fabbrica o di aziende legalmente costituite, quando il numero dei loro soci raggiunga almeno i 500, e la loro istituzione, a giudizio insindacabile del Ministro stesso, non arrechi danno alla Cassa circondariale. Gli ordinamenti di dette Casse saranno stabiliti dai rispettivi statuti, da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale.

Quando per particolari condizioni di luogo o per altre circostanze ne sia riconosciuta la necessità o la convenienza, il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di disporre la estensione della competenza di una Cassa a due o più circondari confinanti.

Il Ministro stesso ha altresì facoltà di ordinare la istituzione di agenzie o ambulanze in più punti del territorio di competenza di una Cassa, affidando loro le funzioni della esazione dei contributi e della erogazione dei sussidi.

Art. 8.

Fanno parte di una Cassa circondariale i lavoratori occupati in imprese o stabilimenti esistenti nel circondario.

In caso di malattia che incolga l'assicurato fuori della circoscrizione della Cassa alla quale è iscritto, le prestazioni di cui all'articolo 6 sono a carico della Cassa del luogo ove trovasi l'assicurato, salvo il diritto di rivalsa verso la Cassa di iscrizione.

Le Casse circondariali e le Casse mutue legalmente costituite sono Enti morali ai sensi delle leggi vigenti ed hanno piena capacità giuridica. Esse sono rette da uno statuto approvato con decreto del Ministro per la economia nazionale e godono di tutte le esenzioni fiscali concesse dalla legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376.

Art. 9.

Nei casi di malattie derivanti da infortunio sul lavoro, qualora l'infortunato sia inscritto ad una Cassa ammalati, questa sarà esonerata dal pagamento del sussidio malattia.

Art. 10.

Si provvede agli scopi di cui all'articolo 5 del presente decreto mediante contributi settimanali a carico degli assicurati e dei datori di lavoro.

La misura dei contributi non può superare il 4 per cento del salario settimanale, a tale effetto i salari che superino le L. 20 giornaliere sono considerati entro il limite di L. 20.

I contributi sono posti per il 50 per cento a carico degli assicurati e per il 50 per cento a carico dei datori di lavoro.

La deliberazione della Cassa di malattia che stabilisce la misura dei contributi è soggetta all'approvazione del Ministro per l'economia nazionale che la rende esecutiva con suo decreto.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi anche per la parte del contributo spettante all'assicurato e la trattiene sulla mercede; qualunque patto in contrario è nullo.

I crediti derivanti dal mancato versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi di assicurazione, hanno privilegio sulla generalità dei mobili del debitore pari grado rispetto ai crediti dello Stato, indicati nello articolo 1957 Codice civile, ai quali sono tuttavia posposti.

I datori di lavoro che trattengono sulle mercedi delle persone obbligate all'assicurazione somme maggiori di quelle per le quali è concessa la trattenuta e quelli che non provvedano al pagamento dei contributi o versino questi in misura inferiore a quella stabilita, sono puniti con una multa non inferiore a 100 lire estensibile a 500 e al versamento di una somma pari a quella dovuta.

Il provento delle multe e delle altre somme di cui al precedente comma è devoluto a beneficio della Cassa di malattia.

Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa sia fatta in via amministrativa dal Consiglio di amministrazione della Cassa di malattia che deciderà in via definitiva con provvedimento avente forza esecutiva.

La domanda interrompe il corso dell'azione penale, la quale rimane estinta dal provvedimento di applicazione della multa amministrativa.

Art. 11.

In luogo della cura medica gratuita, delle medicine e dell'assegno di malattia, potrà essere concesso il rico-

vero gratuito in un ospedale o stabilimento di cura a spese della Cassa di malattia per un periodo non eccedente le 4 settimane.

In tal caso la Cassa di malattia dovrà rifondere all'Amministrazione ospedaliera le diarie stabilite per la più bassa categoria di ricoverati a decorrere dal giorno del ricovero.

La Cassa di malattia non è tenuta a rifondere le diarie all'Amministrazione ospedaliera quando l'assicurato sia nuovamente ricoverato per la stessa malattia entro le 8 settimane dal giorno della dimissione dall'ospedale.

Qualora l'assicurato accolto in un ospedale o stabilimento di cura avesse a carico persone di famiglia al cui mantenimento egli provveda in modo esclusivo o prevalente, la Cassa di malattia sarà obbligata a corrispondere a questo ultimo il sussidio di malattia per il periodo della degenza, nella misura della metà di quella prevista dal n. 2 dell'articolo 6.

Art. 12.

Ogni Cassa di malattia circondariale è retta da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto dal Ministro per l'economia nazionale e costituito di 9 membri dei quali:

1.° tre scelti fra i datori di lavoro;

2° tre scelti fra gli assicurati;

3° tre scelti fra le persone più versate in materia di assicurazioni sociali, residenti nel circondario.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato tra i membri del Consiglio di cui al n. 3 del comma precedente, con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno due vice presidenti, scegliendoli rispettivamente tra i consiglieri di cui al n. 1 e al n. 2 di cui sopra.

I membri del Consiglio di amministrazione rimangono in carica per 4 anni e possono essere riconfermati.

Art. 13.

Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa:

1° la nomina del personale amministrativo, tecnico, sanitario e di controllo;

2° la compilazione del regolamento di servizio e dei regolamenti interni;

3° la istituzione e la modificazione delle opere di assistenza;

4° le deliberazioni sull'impiego dei fondi;

5° l'esercizio di tutte le altre funzioni ad esso demandate dal presente decreto e dallo statuto.

Il direttore della Cassa interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Le deliberazioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 non sono esecutive senza la ratifica del Prefetto della Provincia.

Art. 14.

Sono istituite due Federazioni regionali delle Casse circondariali di malattia, una con sede in Trento, comprendente tutte le Casse circondariali della Venezia Tridentina, ed una con sede in Trieste, comprendente tutte le Casse circondariali della Venezia Giulia, della provincia del Carnaro e di Zara.

Le Federazioni predette sono Enti morali ai sensi delle leggi vigenti ed hanno piena capacità giuridica; esse sono rette da uno statuto approvato dal Ministro per l'economia nazionale. Lo statuto stesso determina le attribuzioni delle Federazioni.

L'assemblea delle Federazioni è composta dai rappresentati delle Casse federate, uno per ciascuna Cassa annualmente nominato dal Consiglio di amministrazione della Cassa medesima.

Art. 15.

La Casse di malattia sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, che la esercita a mezzo dei Prefetti delle rispettive Provincie e dei funzionari del competente circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Il Ministero può farsi rappresentare da un delegato alle adunanze del Consiglio di amministrazione delle Casse di malattia e delle rispettive Federazioni.

Art. 16.

Ogni Cassa di malattia deve, entro il mese di giugno di ciascun anno, trasmettere il bilancio consuntivo dell'anno precedente al Ministero dell'economia nazionale.

Tale obbligo spetta parimenti alle Federazioni.

In caso di ingiustificato ritardo nella compilazione del bilancio il Ministero dell'economia nazionale provvede alla compilazione d'ufficio direttamente ,oppure, ove lo ritenga del caso, incaricandone la Federazione provinciale delle Casse di malattia a spese della rispettiva Cassa.

Art. 17.

Le Casse di malattia oltre all'assicurazione obbligatoria a favore delle persone di cui all'articolo 5 del presente decreto possono, in base ad apposite disposizioni dei loro statuti, compiere assicurazioni facoltative mediante versamenti volontari sia di datori di lavoro, sia di iscritti, sia di persone in genere non soggette all'obbligo della assicurazione.

Art. 18.

E' demandata al Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa, la risoluzione delle contestazioni in materia di pagamento dei contributi di assicurazione e delle prestazioni in caso di malattia.

Qualora la composizione delle accennate questioni non riesca possibile in sede amministrativa, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica della decisione definitiva, emanata dall'autorità di cui al comma precedente, alla Commissione arbitrale funzionante nel territorio della Cassa di malattia, ai sensi del titolo V del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n.3184. A tali giudizi sono applicabili le norme stabilite dal predetto decreto e dal relativo regolamento d'esecuzione.

Le contestazioni fra Federazione e Cassa di malattia sono, quando vertono su questioni di carattere amministrativo, risolute, con provvedimento insindacabile, dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 19.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale sarà determinata la nuova circoscrizione delle Casse circondariali di malattia e delle Casse in genere attualmente esistenti e saranno altresì dettate le norme per la devoluzione dei patrimoni, nei casi di concentrazione di più Enti in un'unica Cassa circondariale.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del predetto decreto, gli Enti di cui al precedente comma dovranno inviare al Ministero dell'economia nazionale, per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 8, i loro statuti, nei quali potranno essere stabilite le classi di salario per la misura dei contributi e dei sussidi.

Art. 20.

Le controversie in materia di assicurazione per i casi di malattia, per gli infortuni sul lavoro e per le pensioni, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono deferite agli organi giurisdizionali competenti secondo le disposizioni degli articoli precedenti.

Tuttavia, se alla data predetta sia intervenuta decisione interlocutoria o definitiva, ancorchè tuttora suscettibile di impugnativa, la trattazione delle controversie medesime sarà proseguita avanti gli organi precedentemente competenti e con le norme stabilite dalle leggi abrogate con il presente decreto, che a tale effetto si considerano tuttora in vigore.

Art. 21.

Tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, sono abrogate.

Art. 22.

E' data facoltà al Governo del Re di emanare le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente decreto che, entrerà in vigore il 1° marzo 1926, salvo per quanto riguarda l'estensione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, che avrà effetto dal 1° gennaio 1926.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — Per il Ministro delle finanze: MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO LEGGE 3 *gennaio* 1926, *n.* 67, *riguardante la proroga al* 1° *gennaio* 1927 *dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 30 gennaio 1924, n. 239, concernente provvedimenti vari per il porto di Napoli;

Visto il successivo Regio decreto-legge 3 aprile 1924, n. 488, col quale venne rinviata al 1° luglio 1924 l'applicazione delle tasse portuali a Napoli:

Visto il Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 944, il quale rinvia al 1° gennaio 1925 l'applicazione delle suddette tasse;

Visto il Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101; concernente le tasse portuali a Genova, Venezia, Livorno e Napoli, col quale, tra l'altro, l'applicazione delle tasse ivi indicate nel porto di Napoli, veniva rinviata al 1° gennaio 1926;

Visto il Regio decreto-legge 12 luglio 1925, n. 1407, che rinviava al 1° gennaio 1926 anche l'applicazione della tassa sui passeggeri nel detto porto di Napoli;

Udito il Consiglio dei Ministri;

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. uff.* del 22 gennaio 1926 n. 17.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'applicazione delle tasse sulle merci e sui passeggeri, di cui agli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, e della tassa carri ferroviari di cui all'articolo 4, lettera *C*, del Regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, avrà effetto, per il porto di Napoli, dal 1° gennaio 1927 anzichè dal 1° gennaio 1926.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI – VOLPI – CIANO.

Visto, *il Guardasigilli :* ROCCO.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 *gennaio* 1926, n. 66, *riguardante il contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova per la manutenzione portuale e anticipazioni per spese di ampliamento del porto stesso* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 9, n. 3 e 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, concernenti il contributo annuo dovuto al Consorzio autonomo del porto di Genova, per le spese di manutenzione del porto;

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. uff.* del 22 gennaio 1926, n. 17.

Visto l'articolo 4 lettera *B* del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, col quale veniva fissato nella somma massima di L. 2.400.000 il contributo da versare al Consorzio autonomo del porto di Genova sul provento delle tasse portuali e destinato a rimborsare il Consorzio delle spese straordinarie per servizi generali di vigilanza attinenti alla sicurezza delle merci, delle navi e delle persone nel porto di Genova;

Ritenuto che in applicazione dell'articolo 15 del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1303, le spese per tale vigilanza non saranno più rimborsate al Consorzio e quindi i relativi stanziamenti fino al 30 giugno 1929 possono essere erogati per le opere portuali in aggiunta ai fondi di cui alla lettera *A* del citato articolo 4 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quelli per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova ai sensi degli articoli 9, n. 3, e 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, è elevato alla misura di annue L. 4.500.000 a decorrere dal 1° luglio 1925.

Tale somma assorbe ogni ulteriore aumento in relazione al tonnellaggio totale delle merci imbarcate e sbarcate e verrà corrisposta dal Ministero delle finanze a semestri posticipati.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze 1925-26 la somma di L. 1.080.000 quale saldo contributo a tutto il 1925.

Art. 3.

Il contributo annuo dovuto al Consorzio autonomo del porto di Genova ai sensi dell'articolo 4 lettera *B* del Regio

decreto 15 settembre 1923, n. 1997, è soppresso a cominciare dall'esercizio 1925-26 per effetto del Regio Decreto 14 giugno 1925, n. 1303.

L'ammontare delle anticipazioni consentite a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova dall'articolo 1 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e dall'articolo 1 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881, è aumentato di lire 9.120.000 da somministrarsi al Consorzio medesimo in 4 rate di lire 2.280.000 ciascuna negli esercizi 1925-26 al 1928-29.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI – VOLPI – GIURIATI – CIANO.

Visto, il *Guardasigilli* : ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 27 *novembre* 1925, *riguardante la tassazione per il trasporto del sughero di scarto e dei ritagli di sughero* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nell'elenco delle merci soggette all'aumento del 300 per cento (allegato n. 3 al R. decreto 6 aprile 1925, n. 372)

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 18 gennaio 1926 n. 13.

è aggiunta la voce « Sughero di scarto e ritagli di sughero sciolti, per spedizioni fra stazioni della Sardegna fruenti della tariffa eccezionale n. 135 P. V. ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma addì 27 novembre 1925.

Il Ministro per le comunicazioni
CIANO

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 27 *novembre* 1925, *riguardante la tassazione per il trasporto dei cuscinetti a sfere* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nella nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità (volume II delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato) è aggiunta la voce « Cuscinetti a sfere od a rulli », con la classificazione 45, 51, 53 — —.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 27 novembre 1925.

Il Ministro per le comunicazioni
CIANO.

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 18 gennaio 1926, n. 13.

Decreto ministeriale 3 *dicembre* 1925, *riguardante la tassazione per il trasporto dell'asfalto* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose, alla tariffa eccezionale n. 125 P. V. è fatta la seguente aggiunta:

« I trasporti sono accettati ed eseguiti a rischio e pericolo del mittente, il quale non può ripetere alcun risarcimento dall'Amministrazione per gli eventuali ritardi nei termini di resa, come pure per l'eventuale avaria, deterioramento o dispersione, quando non abbia provato che essi derivino da colpa dell'Amministrazione ».

Art. 2.

Per i trasporti di asfalto in pezzi od in polvere, effettuati in base alla tariffa eccezionale n. 125 P. V. dalla stazione di Ragusa agli scali marittimi della Sicilia, sono concessi, in via di rimborso, i seguenti abbuoni:

10 per cento per le tonnellate eccedenti un quantitativo annuo di 25.000 tonnellate fino a 50.000 tonnellate;

15 per cento per le tonnellate eccedenti un quantitativo annuo di 50.000 tonnellate.

Gli abbuoni suddetti saranno corrisposti, in ogni caso, alla ditta mittente, verso presentazione delle ricevute in partenza, anche se i trasporti furono eseguiti in assegnato.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 18 gennaio 1926, n. 13.

Art. 3.

Il provvedimento di cui al precedente articolo 2 viene attuato in via di esperimento ed avrà vigore per un anno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1925.

Il ministro per le comunicazioni
CIANO.

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 3 *dicembre* 1925, *riguardante la tassazione per il trasporto del cloruro di stagno.* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nel volume II delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose, la classificazione delle voci « Cloruro di stagno e « Stagno (cloruro di) » della nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità è così modificata: « 44, 46 48 — — ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1925.

Il Ministro per le comunicazioni
CIANO

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta uffieiale* del 18 gennaio 1926, n. 13.

DECRETO MISTERIALE 10 *dicembre* 1925, *riguardante la linea di demarcazione per l'applicazione delle tariffe eccezionali* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nelle tariffe eccezionali della grande e della piccola velocità (volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose), in cui è indicata la linea Fiumicino-Roma- Castellammare Adriatico-Teramo-Tortoreto Nereto Controguerra, tale indicazione è sostituita dalla seguente « Fiumicino-Roma-Castellammare Adriatico-Teramo-Tortoreto Nereto Controguerra (con diramazione Sulmona-Raiano) «.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1925.

Il Ministro per le comunicazioni
CIANO

Il ministro per le finanze
VOLPI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 18 gennaio 1926, n. 13.

Errata corrige.

Nell'Allegato *B* all'Ordine di servizio n. 138-1925, dopo l'indicazione del comma 6° del punto « Istradamento trasporti » inserire il seguente alinea:

— alla pagina 244 aggiungere l'indicazione della linea Francavilla Fontana-Locorotondo nell'ultimo capoverso del punto « Sopratasse di transito ».

Ordine di servizio N. 9.

Prestazioni sanitarie al personale.

A decorrere dalla pubblicazione del presente Ordine di Servizio in applicazione del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2918 e del Decreto Ministeriale n. 891 del 2 ottobre 1924 sono da osservarsi le norme di cui appresso circa il trattamento delle prestazioni sanitarie al personale.

Restano abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate al riguardo.

Capitolo I.

Assistenza medica.

1. Hanno titolo all'assistenza medica gratuita da parte dell'Amministrazione:

a) tutti gli agenti stabili, in prova ed avventizi ordinari feriti in servizio o colpiti da infortunio sul lavoro;

b) tutti gli agenti stabili, in prova ed avventizi ordinari che dimorano in località dichiarate malariche per Regio decreto;

c) tutti gli agenti stabili ed in prova purchè dimorino nelle località disagiate od inospiti ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2918.

L'assistenza medica è estesa ai familiari (moglie e figli a carico) degli agenti dimoranti nelle località dichiarate malariche ai sensi delle leggi sanitarie e sarà eccezionalmente concessa anche ai familiari dimoranti in alcune delle località già dichiarate disagiate od inospiti e che saranno indicate in apposito elenco.

2. L'Amministrazione provvede all'assistenza medica a mezzo del proprio personale sanitario.

3. Non è ammesso il rimborso di spese per assistenza che gli agenti abbiano richiesto a medici privati, fermo restando il disposto dell'articolo 9-*ter* della legge 20 marzo 1921, n. 296 sugli infortuni sul lavoro.

Sono esclusi poi dall'assistenza medica, come da ogni altro beneficio contemplato nel presente Ordine di Servizio, gli agenti sospesi o in aspettativa per motivi che non siano quelli di salute.

Capitolo II.

Ricovero in ospedale.

Il ricovero degli agenti negli ospedali può avvenire a scopo di cura ed a scopo di osservazione.

Può essere concesso anche il ricovero, a solo scopo di cura, ai familiari.

L'Amministrazione perciò stabilisce speciali convenzioni con ospedali e stabilimenti di cura e di osservazione, i quali dovranno essere preferiti per il ricovero; però questo potrà avvenire, in via eccezionale, anche in ospedali o stabilimenti con i quali non esistono accordi.

1° *Ricovero per cura*:

a) Gli agenti stabili ed in prova dei gradi 10° ed inferiori, dimoranti in qualunque località, hanno titolo al ricovero a scopo di cura, ma concorreranno nel pagamento della spesa con la metà dello stipendio o dell'assegno di aspettativa corrisposto per il periodo di degenza, non oltre l'ammontare della retta. Le spese oltre la retta, che a giudizio dell'Ufficio Sanitario Centrale siano riconosciute giustificate e necessarie, rimarranno a totale carico dell'Amministrazione.

La retta è a totale carico degli agenti per i giorni in cui, giusta le disposizioni in vigore, non è ad essi dovuto lo stipendio.

Nello stipendio dell'agente di cui nel precedente capoverso e nei susseguenti del presente Ordine di Servizio s'intendono compresi i soli assegni *ad personam*, escluso il supplemento di servizio attivo, l'assegno di malattia e qualsiasi altro assegno ed indennità.

b) Gli agenti stabili, in prova ed avventizi ordinari, di qualunque grado, quando siano affetti da malaria con-

tratta per ragioni di servizio in località dichiarata malarica da Regio decreto, o colpiti da infortunio sul lavoro, o feriti in servizio, hanno titolo al ricovero negli ospedali a totale carico dell'Amministrazione.

c) Per gli agenti dei gradi superiori al 10° e per le persone di famiglia di tutti gli agenti stabili ed in prova di qualsiasi grado le spese di degenza sono a totale carico degli agenti. L'Amministrazione però garantisce per loro, presso gli ospedali convenzionati o no, il pagamento delle spese di degenza, ma solamente quando esse siano previste non superiori all'importo di due mesi dello stipendio percepito dall'agente e semprechè l'agente stesso esplicitamente accetti di rimborsare l'Amministrazione mediante trattenuta sulle di lui competenze nella misura prevista dal paragrafo 6° ed eventualmente sulle quote di pensione nella stessa misura, sottoscrivendo una dichiarazione redatta secondo lo schema allegato (*A*).

2° *Ricovero a scopo di osservazione.* — I sanitari dell'Amministrazione possono disporre il ricovero per osservazione negli ospedali od in altri stabilimenti di tutti gli agenti stabili ed in prova di qualsiasi grado e degli agenti considerati operai secondo la legge per gli infortuni nei casi previsti dal Regolamento di detta legge (art.103).

Gli agenti che si rifiutino al ricovero perderanno nel primo caso lo stipendio e nel secondo caso anche l'indennità giornaliera di legge per la inabilità temporanea.

Le spese per il ricovero sono a totale carico dell'Amministrazione.

3° *Ricovero in ospedale di agenti ammalati per cause comuni e di agenti colpiti da infortunio sul lavoro o feriti in servizio, mentre sono in trasferta.* — Tutti gli agenti in genere, che durante il servizio cadano malati per cause comuni, o che sono colpiti da infortunio sul lavoro o sono feriti in servizio *fuori della loro residenza* possono essere ricoverati in ospedale, o in uno stabilimento analogo di cura con garanzia del pagamento della spesa da parte dell'Amministrazione ferroviaria.

Tale facoltà è subordinata all'espressa condizione che dai sanitari dell'Amministrazione sia debitamente riconosciuta l'impossibilità, da parte degli agenti malati, infortunati o feriti in servizio, di far ritorno in residenza per curarsi.

Nel caso di malattia per cause comuni, all'agente ricoverato in ospedale sarà sospesa la liquidazione dell'indennità di trasferta durante la degenza e la spesa della degenza

stessa sarà assunta a carico dell'Amministrazione ferroviaria fino alla concorrenza dell'importo dell'indennità di trasferta che si sarebbe liquidata all'agente se invece di ricoverarsi in ospedale si fosse curato nell'alloggio da lui temporaneamente occupato durante la missione, rimanendo a carico dell'agente l'eventuale eccedenza di spesa.

Nel caso di infortunio sul lavoro, o di ferimento in servizio, all'agente ricoverato in ospedale sarà sospesa la liquidazione dell'indennità di trasferta durante la degenza e la spesa della degenza stessa sarà assunta interamente a carico dell'Amministrazione ferroviaria, solamente per il ricovero in camera comune quando si tratti di agenti dei gradi 8° ed inferiori ed anche per il ricovero in camera speciale quando si tratti di agenti dei gradi 7° e superiori.

4° *Richieste di ricovero.* — Per il ricovero occorre la richiesta (biglietto di entrata), redatto su apposito stampato (Serie San. mod. 26-*color bianco* per gli agenti e Serie San. 26-*bis* - *color verde* per i familiari), il quale, di regola, è rilasciato dal Capo immediato.

I Capi immediati autorizzati ad emettere i biglietti di entrata Serie San. Mod. 26 o 26-*bis* sono:

Capi Servizio - Capi Compartimento - Capi delle Sezioni - Capi delle Officine - Capi degli Uffici - Capi degli Ispettorati - Capi dei Magazzini - Capi stazione - Capi fermata - Capi Deposito locomotive e combustibili - Capi delle squadre di rialzo : Capi Conduttori principali - Capi Tecnici - Sorveglianti del Servizio lavori - Comandanti della Navigazione.

Nei casi di ricovero disposto a scopo di osservazione a termini del paragrafo 2°, il biglietto dovrà essere rilasciato dal competente Ispettorato Sanitario o dall'Ufficio Centrale Sanitario i quali dovranno darne partecipazione al Servizio, Sezione od Ufficio da cui l'agente dipende.

Nei casi di urgenza il ricovero può aver luogo senza il biglietto d'entrata. Nei detti casi i Capi immediati dovranno sempre provvedere all'emissione del biglietto d'entrata a regolarizzazione *osservando le dispisizioni di cui il paragrafo* 1°.

Nel biglietto d'entrata deve essere indicata la diagnosi della malattia quale risulta dal certificato all'uopo rilasciato dal competente sanitario dell'Amministrazione.

Nel caso di rilascio del biglietto d'entrata per il ricovero in ospedale o stabilimento di cura con i quali non esistono accordi, chi provvede a tale rilascio dovrà inviarne copia all'Ufficio Sanitario Centrale.

L'Amministrazione ferroviaria con il rilascio del biglietto di entrata per gli agenti dei gradi 8° ed inferiori e per i loro famigliari garantisce solo il pagamento delle spese di ricovero in *camera comune*; per gli agenti dei gradi 7° e superiori e loro famiiliari garantisce il pagamento delle spese per il ricovero anche in *camera speciale*.

Chi poi del personale appartenente ai gradi 8° ed inferiori, intendesse di far ricoverare sè o i famigliari in camera speciale, in qualunque caso, dovrà pagare direttamente all'ospedale o stabilimento di cura la differenza di spesa, senza alcun impegno da parte dell'Amministrazione.

5° *Biglietti di uscita.* — Gli ospedali e gli stabilimenti di cura rilasceranno agli agenti e famigliari ricoverati, non appena vengono dimessi, il certificato d'uscita (Serie San. Mod. 31 per gli agenti e 31-*bis* per i famigliari); gli agenti interessati dovranno consegnarlo subito al proprio Capo immediato, che a sua volta lo inoltrerà al superiore Ufficio perchè possa rilevarne il periodo di degenza, determinare la spesa della degenza stessa ed averne norma nell'effettuazione delle trattanute preventive da praticarsi sulle competenze degli agenti come al seguente paragrafo 6°.

Il detto Ufficio però, quando ad esso non fosse nota la retta praticata dall'ospedale o dallo stabilimento di cura, dovrà rivolgersi subito all'Ufficio Sanitario Centrale, senza sospendere per questo la ritenuta regolamentare dei 3/10 dello stipendio, di cui il seguente paragrafo 6°.

Nel caso che sul biglietto d'uscita Serie San. Mod. 31 la diagnosi della malattia per la quale l'agente fu ricoverato non fosse uguale a quella risultante dal biglietto d'entrata Serie San. Mod. 26, qualora ne derivi diversità di trattamento, spetterà all'Ufficio Sanitario Centrale decidere quale delle due diagnosi debba essere accettata.

Gli ospedali e gli stabilimenti convenzionati riceveranno gli stampati necessari dall' Ufficio Sanitario Centrale.

6° *Ricupero delle spese da parte dell'Amministrazione.* — Per il ricupero delle spese, o quote parti di esse, stanti a carico degli agenti interessati, gli Uffici dai quali gli agenti dipendono provvederanno mediante trattenuta da praticarsi sulle competenze, a cominciare dal mese stesso nel quale ha luogo il ricovero, possibilmente col ruolo paga in corso alla data di ricovero, comunque non oltre il ruolo successivo alla data stessa.

Tali trattenute dovranno essere fatte in via continuativa fino ad estinzione del debito, mensilmente, nella misura

pari ai tre decimi dello stipendio mensile o dell'assegno di aspettativa corrisposto all'agente durante il periodo in cui la trattenuta viene effettuata, ma non oltre l'ammontare della retta.

Nel caso in cui dette trattenute mensili, conglobate con altre eventuali trattenute gravanti sullo stipendio dell'agente, oltrepassassero l'importo di metà dello stipendio, gli uffici interessati, senza sospendere le trattenute, ne faranno dettagliata relazione al Servizio Personale ed Affari Generali per le speciali decisioni che si crederanno del caso, comunicando tutte le competenze ed i debiti che formino oggetto della liquidazione mensile dello stipendio.

Qualora durante la degenza l'agente sia esonerato o cessi in favore di lui la corresponsione di qualsiasi competenza, l'Ufficio dal quale egli dipende dovrà subito informare l'ospedale o lo stabilimento nel quale l'agente stesso è ricoverato che l'Amministrazione s'intende sollevata dall'obbligo della garanzia del pagamento, dandone pure immediato avviso per norma all'Ufficio Sanitario Centrale.

Se poi si trattasse di ospedale che in base alla convenzione non ammettesse tale limitazione, o di ospedale non convenzionato, il detto Ufficio dovrà prendere accordi con il competente Ispettorato Sanitario, con l'agente e con l'Ospedale contemporaneamente, allo scopo di ottenere o che lo agente venga dimesso, o che egli abbia direttamente ad assumere l'impegno del pagamento della spesa.

7° *Liquidazione delle spese di ospedalità.* — Gli ospedali o stabilimenti di cura per ottenere il pagamento delle spese per i ricoveri avvenuti in base ai paragrafi 1° e 2° dovranno presentare all' Ufficio Sanitario Centrale per ciascun agente o famigliare una fattura in duplo redatta sullo stampato Serie San. Mod. 13, corredata con il relativo biglietto d'entrata Serie San. Mod. 26 o 26-*bis* e con il secondo tagliando del biglietto di uscita Serie San. Mod. 31 o 31-*bis*.

L'Ufficio Sanitario Centrale, verificata contabilmente la fattura in rapporto con le speciali condizioni stabilite con gli ospedali convenzionati od in rapporto con le tariffe in vigore presso l'ospedale o stabilimento con il quale non esistono convenzioni, emette il mandato di pagamento e contemporaneamente comunica all' Ufficio dal quale l'agente dipende l'addebito della spesa a mezzo dell'estratto della fattura (Serie San. Mod. 13-*bis*).

Detto estratto viene trasmesso con lettera d'accompagnamento a tergo della quale è predisposto uno specchietto per le registrazioni necessarie da parte degli Uffici.

Gli Uffici, verificati se i dati esposti nell'estratto corrispondono con gli elementi risultanti dai loro atti, completano l'estratto con tutte le indicazioni richieste dallo stampato, compresa quella relativa alla spesa che eventualmente in tutto o in parte sta a carico dell'agente in base al paragrafo 1° e quella degli estremi dei ruoli paga o dei documenti contabili con i quali è stato provveduto per il ricupero, controllano se detta quota è stata completamente ricuperata e provvedono al conseguente pareggio; restituendo poscia, firmato per accettazione, l'estratto stesso all'Ufficio Sanitario Centrale che a sua volta, previe le opportune verifiche e la relativa registrazione, lo inoltra al Servizio Ragioneria perchè sia allegato al mandato di pagamento, a suo tempo emesso a favore dell'ospedale o stabilimento di cura.

Capitolo III.

Medicinali e materiale di medicatura.

1° La somministrazione gratuita dei medicinali e del materiale di medicatura è ammessa soltanto:

a) per gli agenti stabili ed in prova provvisti di stipendio non superiore a L. 8900, purchè dimorino nelle località disagiate od inospiti ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2918;

b) per gli agenti stabili, in prova e per gli avventizi ordinari feriti in servizio o colpiti da infortunio sul lavoro;

c) a tutti gli agenti stabili, in prova od avventizi ordinari che dimorano in località dichiarate malariche da Regio decreto, fermo restando il disposto dell'art. 9-*ter* della legge 20 marzo 1921, n. 296, per gli avventizi straordinari.

2° Per l'*acquisto dei farmaci* gli agenti dovranno preferibilmente rivolgersi alle farmacie con le quali l'Amministrazione ha stabilito speciali accordi: possono però valersi anche di altre farmacie.

Nel primo caso, per ottenere la somministrazione di farmaci l'agente dovrà munirsi di un *certificato di riconoscimento* (Serie San. Mod. 29) rilasciato dal proprio Capo immediato, certificato che insieme alla ricetta consegnerà al farmacista. Nel secondo caso l'agente provvederà direttamente all'acquisto dei medicinali, salvo a richiedere allo Ufficio da cui dipende il rimborso della spesa sostenuta, presentando le fatture quietanzate e le ricette.

3° Il certificato di riconoscimento, Serie San. Mod.

29, può essere rilasciato soltanto dai Capi immediati i quali dovranno in esso indicare: cognome, nome, qualifica e numero di matricola dell'agente, se è avventizio ordinario, lo stipendio.

Nel certificato di riconoscimento deve inoltre essere indicato se l'agente dimora o meno in località dichiarata malarica da Regio decreto od in località disagiata od inospite ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2918.

Il certificato di riconoscimento ha la validità di un mese dalla data del rilascio ed in caso che la malattia si protraesse oltre il detto termine, l'agente dovrà munirsi di un nuovo certificato.

4° *Le ricette* possono essere rilasciate soltanto dai medici dell'Amministrazione.

Nel caso in cui l'agente ammalato intenda valersi dell'opera di un medico privato potrà ottenere la gratuita somministrazione dei medicinali prescrittigli, sempre che le ricette siano vistate dal competente medico dell'Amministrazione.

5° *Cure in servizio.* — Per gli agenti che, a giudizio del Medico di riparto, possono effettuare cure senza bisogno di lasciar servizio il Medico dovrà inviare la ricetta al visto dell'Ispettorato Sanitario competente, accompagnandola con motivata relazione. L'Ispettorato la restituirà al Medico per la consegna all'agente il quale si munirà del certificato di riconoscimento per spedirla.

6° *Specialità farmaceutiche.* — E' ammessa la somministrazione gratuita delle specialità farmaceutiche solo eccezionalmente e previa autorizzazione del competente Ispettorato Sanitario.

7° *Prodotti chinacei.* — E' ammessa la somministrazione gratuita dei prodotti chinacei da parte dei farmacisti, e conseguentemente anche la liquidazione della relativa spesa a carico dell'Amministrazione, solo quando le ricette siano rilasciate o vistate dai Medici di riparto che non tengono scorta di chinino.

8° *Liquidazione delle fatture a farmacisti convenzionati e liquidazione dei rimborsi chiesti dagli agenti per l'acquisto dei medicinali.* — Alla verifica ed alla tassazione delle fatture presentate dai farmacisti convenzionati e delle richieste di rimborso, presentate dagli agenti, provvederanno gli Ispettorati Sanitari.

I farmacisti dovranno inviare agli Ispettorati Sanitari

competenti le fatture redatte sul Mod. San. 48 insieme ad un elenco di esse redatto sul Mod. San 30-*bis*, alle ricette ed ai certificati di riconoscimento San. 29.

Gli Uffici da cui dipendono gli agenti, che hanno chiesto il rimborso, dovranno inviare agli Ispettorati Sanitari le fatture dei farmacisti quietanzate ed accompagnate da un elenco di esse (Mod. San. 30) e dalle relative ricette.

Anche nel Mod. San. 30 dovrà essere indicato il cognome, nome, qualifica, numero di matricola dell'agente, se è avventizio ordinario, lo stipendio, la diagnosi e la durata della malattia, e se l'agente dimora in località dichiarata malarica da Regio decreto od in località disagiata od inospite ai sensi dell'articolo 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2918.

Gli Ispettorati Sanitari provvederanno ad un'accurata verifica di tutti i documenti loro inviati in rapporto alle disposizioni suindicate; in ciasuna fattura Mod. San. 48, indicheranno la diagnosi e la durata della malattia per la quale furono spedite le ricette, con particolare annotazione qualora trattisi d'infortunio sul lavoro, ferimento in servizio o malaria; si rivolgeranno direttamente ai Medici di riparto, che hanno rilasciato e vistate le ricette, qualora ritengano di avere su di esse chiarimenti ed informazioni ed infine procederanno alla tassazione nel modo seguente:

I medicinali dovranno essere tassati in base alla tariffa dei medicamenti per la provincia di Roma, approvata con decreto Prefettizio, in vigore all'atto della somministrazione. Gli Ispettorati Sanitari esporranno sull' apposi o spazio delle fatture Serie San. Mod. 48 e sulle fatture quietanzate l'importo secondo la tassazione fatta, in corrispondenza di quello indicato dal farmacista, specificatamente per ogni quantità di medicinale fornito.

Riporteranno poi i singoli importi delle fatture sugli elenchi San 30 e San 30-*bis* per farne la somma, completando i moduli stessi nella parte relativa alla dichiarazione finale. Trasmetteranno poi tutto all'Ufficio Centrale Sanitario.

L'Ufficio Centrale Sanitario provvederà ad apposita registrazione; praticherà gli opportuni accertamenti circa il titolo o meno degli agenti alla fornitura gratuita dei medicinali da parte dell'Amministrazione e provvederà per i farmacisti convenzionati all'emissione dei mandati di pagamento, mentre restituirà agli Uffici i Mod. San. 30 con l'autorizzazione al rimborso.

Degli agenti che risultassero di non aver titolo alla

fornitura gratuita, l'Ufficio Centrale Sanitario, per quelli compresi negli elenchi Serie San. Mod. 30-*bis*, provvederà all'addebito della spesa ed al conseguente rilievo; per quelli invece compresi nelle distinte Serie San. Mod. 30 respingerà le domande di rimborso.

In nessun caso si fa luogo al rimborso di spese per somministrazione di latte.

Capitolo IV.

Cure balneo-termali, idropiniche e climatiche.

1° Le cure balneo-termali, idropiniche e climatiche possono essere concesse solamente quando dai Medici dell'Amministrazione siano giudicate *indispensabili*. Esse dovranno essere esperite nell'annuo congedo ordinario: qualora questo fosse insufficiente, il prolungamento di assenza, in seguito a parere favorevole dei Medici dell'Amministrazione, sarà considerato come congedo straordinario.

Quando però le cure siano prescritte per postumi di recente infortunio sul lavoro o di malaria grave contratta per ragioni di servizio in località dichiarata malarica da Regio decreto, oppure per *malattia in atto che impedisca all'agente il normale disimpegno delle proprie mansioni*, sarà usato il trattamento previsto dal « Regolamento per il personale» per le assenze dovute a malattia o per quelle dovute ad aspettativa per motivi di salute.

Le cure per i mutilati ed invalidi di guerra provvisti di pensione o d'assegno rinnovabile delle otto categorie di cui al Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1491, dovranno essere prescritte dall'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza dei mutilati ed invalidi di guerra, quando siano necessarie per postumi di ferite riportate in guerra o per malattia derivante dal servizio militare in guerra.

Oltre che agli agenti possono essere concesse le cure anche alle persone di loro famiglia.

A giudizio dell'Ufficio Centrale Sanitario, l'Amministrazione ammetterà a favore degli agenti per i quali è stata riconosciuta l'indispensabilità delle cure, escluse quelle climatiche, il rimborso delle spese di cura propriamente dette, nonchè la concessione di un contributo nelle spese di vitto ed alloggio, solamente nei casi e nella misura appresso indicati:

a) cure prescritte per postumi di recente infortunio sul lavoro o per malaria grave contratta per ragioni di servizio in località dichiarata malarica da Regio decreto:

a tutti gli agenti stabili, in prova od avventizi ordinari, dimoranti in qualunque località, il rimborso della spesa per cura propriamente detta, nonchè un contributo per vitto ed alloggio pari all'importo dell'indennità di trasferta in tabella *A* (diaria e pernottazione secondo le vigenti disposizioni sulle competenze accessorie) per ciascuna giornata di cura;

b) *cure prescritte per postumi d'infortunio sul lavoro non recente o di malaria non grave contratta per ragioni di servizio in località dichiarata malarica da Regio decreto*:

a tutti gli agenti come sopra, il solo rimborso della spesa di cura propriamente detta;

c) *cure prescritte per malattia dovuta a cause comuni:*

a tutti gli agenti stabili, in prova ed avventizi ordinari, che dimorano in località dichiarate malariche da Regio decreto ed agli agenti stabili ed in prova provvisti di stipendio non superiore a lire 8900, purchè dimorino nelle località disagiate od inospiti ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2918, il rimborso della spesa per cura propriamente detta, nonchè un contributo per vitto ed alloggio pari alla metà di trasferta in tabella *A*, per ciascuna giornata di cura, semprechè trattisi di cure prescritte per *malattia in atto che impedisca all'agente il normale disimpegno delle proprie mansioni*, limitando, in caso diverso, il trattamento al solo rimborso della spesa di cura propriamente detta.

Il contributo per vitto ed alloggio corrisposto agli agenti come sopra dovrà essere gravato delle imposizioni fiscali, mentre dovrà essere esente da tale gravame l'importo corrisposto per rimborso delle spese di cura propriamente detta.

2° Nessun contributo è dato per le cure climatiche o marine; solamente è concesso il biglietto di viaggio agli agenti affetti da malaria contratta per ragioni di servizio in località dichiarate malariche da Regio Decreto.

Così pure nessun contributo è dato per le cure agli agenti che non si trovino nelle condizioni sopraindicate ed ai familiari: solamente a favore di essi è rilasciata una credenziale per gli stabilimenti convenzionati, ai quali direttamente dovranno corrispondere le spese in base alla tariffa delle convenzioni stipulate colla nostra Amministrazione.

Le spese per cure idropiniche a domicilio saranno rimborsate nei casi di cui ai punti *a*), *b*), *c*); negli altri casi

sarà ammessa solo la concessione della lettera di porto in servizio.

Nessun contriburo è accordato agli invalidi di guerra che fruiscano delle concessioni accordate dall'Opera Nazionale per gli invalidi e i mutilati di guerra per le cure balneo-termali ed idropiniche da esperirsi negli stabilimenti prescelti dall'Opera; è concesso però in tali casi il biglietto di viaggio gratuito.

3° Le cure di cui al punto 1°, dovranno essere eseguite negli stabilimenti indicati dai sanitari dell'Amministrazione.

4° Quando ve ne sia la possibilità, e cioè quando l'agente od il famigliare abbia la residenza vicina al luogo di cura e le condizioni di sua salute lo permettano, a giudizio sempre del sanitario dell'Amministrazione, le cure dovranno essere effettuate fruendo della concessione del biglietto di viaggio Serie Ao; in tal caso agli agenti che ne hanno titolo sarà concesso il solo rimborso per le spese della cura.

A tutti gli agenti e persone di famiglia, ai quali sia stata concessa una cura da praticarsi fuori di residenza, per recarsi nel luogo di cura spetta il biglietto di servizio di cui al punto *b*) dell'articolo 6 del Regio decreto 1° luglio 1923, n. 1536.

5° I Medici di riparto di propria iniziativa od in seguito a domanda dell'agente propongono direttamente all'Ispettorato Sanitario da cui dipendono le cure che ritengono assolutamente indispensabili compilando accuratamente ed inviando all'Ispettorato Sanitario stesso l'apposito Mod. San. 47.

Gli Ispettorati si assicurerranno, nel modo che crederanno migliore, della indispensabilità della cura, completeranno il Mod. San. 47 per la parte che li riguarda e lo trasmetteranno all'Ufficio dal quale l'agente dipende.

L'Ufficio lo trasmetterà a sua volta corredandolo con un prospetto informativo (Mod. San. 49) (1) all'Ufficio

---

(1) Gli Uffici dai quali gli agenti dipendono dovranno, *sotto la loro responsabilitó* indicare nel prospetto informativo San. 49:

a) Lo stipendio di cui l'agente è provvisto.

b) Se l'agente dimora o meno in località disagiata od inospite ai sensi dell'articolo 2 del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2918, od in località malarica ai sensi delle leggi sanitarie.

c) Il numero del grado corrispondente alla qualifica rivestita dall'agente.

d) L'importo dell'indennità di trasferta in tabella *A* (diaria e pernottazione secondo le vigenti disposizioni sulle competenze accessorie) assegnata al grado.

Centrale Sanitario il quale, ove nulla trovi da eccepire, autorizzerà la effettuazione della cura, rilascierà le credenziali per gli stabilimenti con i quali esistono accordi ed indicherà il trattamento da farsi agli agenti.

Per le cure proposte a favore delle persone di famiglia invece del San. 47 sarà sufficiente un certificato del Medico di riparto o dell'Ispettorato Sanitario.

6° I giorni di cura accordati agli agenti dall'Ufficio Centrale Sanitario sono quelli puramente necessari per effettuare la cura; il tempo occorrente per il viaggio sarà stabilito dall'Ufficio dal quale l'agente dipende e sarà considerato come assenza per malattia, congedo ordinario, o straordinario a seconda del trattamento cui l'agente ha titolo.

Per l'eventuale richiesta di variazione nella durata della cura l'agente dovrà rivolgersi al proprio Ufficio che interesserà l'Ispettorato Sanitario competente per l'autorizzazione; l'Ispettorato Sanitario ne darà poi comunicazione all'Ufficio Centrale Sanitario.

7° E' fatto obbligo agli agenti, di cui ai punti *a*), *b*), *c*) di presentare, a cura esperita, tempestivamente all'Ufficio da cui essi dipendono i documenti regolarmente quietanziati a comprova delle spese sostenute anche per giustificare l'assenza dal servizio.

Detti documenti dovranno poi essere inoltrati all'Ufficio Sanitario Centrale per l'ulteriore verifica e definitiva liquidazione.

Capitolo V.

Cure speciali (Fisioterapia, meccanoterapia, elettroterapia, ecc.), Radiografie e Radioscopie.

1° Hanno titolo alla concessione gratuita delle cure gli agenti contemplati nel paragrafo 1° del capitolo III.

Le cure potranno essere concesse soltanto quando siano giudicate necessarie dal competente Ispettorato Sanitario, che dovrà rassegnare per ciascun caso all'Ufficio Sanitario Centrale motivata proposta, accompagnata da un preventivo della spesa e dalle indicazioni necessarie per poter determinare se l'agente abbia titolo alla concessione.

2° Le radiografie e radioscopie ad agenti sono in tutti i casi a totale carico dell'Amministrazione, quando

vengano riconosciute necessarie dal competenete Ispettorato Sanitario che può ordinarle senza preventiva approvazione.

3° Le cure speciali, le radiografie e le radioscopie potranno essere eseguite sia in istituti con i quali l'Amministrazione abbia stipulato apposito contratto ed accordi, sia in altri istituti.

4° Gli agenti che non hanno titolo alle cure ed i familiari, mediante credenziale dell'Ispettorato Sanitario potranno usufruire delle facilitazioni accordate dagli istituti con l'espressa riserva che il pagamento delle spese sarà fatto direttamente dagli agenti agli istituti stessi.

Lo stesso trattamento potrà essere fatto per le radiografie e radioscopie che non siano state ordinate dagli Ispettorati Sanitari.

Avuta l'approvazione per la cura, l'Ispettorato emetterà la credenziale per l'istituto, e la farà pervenire all'agente a mezzo dell'Ufficio da cui l'agente stesso dipende.

Gli istituti, tanto per le cure speciali che per le radiografie e radioscopie, manderanno per ciascun caso la fattura in duplo corredata con la credenziale in originale all'Ispettorato Sanitario competente che con il visto la inoltrerà all'Ufficio Sanitario Centrale per la liquidazione.

Capitolo VI.

Apparecchi di protesi e presidi chirurgici.

1° L'Amministrazione concede la fornitura, la riparazione e la sostituzione degli apparecchi di protesi e dei presidi chirurgici solamente agli agenti di cui al paragrafo 1° del Capitolo III e ne assume intera la spesa.

Nei casi d'infortunio sul lavoro o di ferimento in servizio la stessa concessione è ammessa anche per gli agenti che siano stati esonerati dal servizio per le conseguenze dell'infortunio o del ferimento.

2° L'agente, per ottenere le dette facilitazioni, dovrà fare domanda all'Ispettorato Sanitario competente per mezzo del proprio Ufficio, il quale completerà la domanda con le informazioni necessarie.

Per gli apparecchi di protesi l'Ispettorato Sanitario dovrà con motivata proposta chiedere caso per caso l'ap-

provazione all'Ufficio Centrale Sanitario presentando anche un preventivo di spesa concretato con le ditte che saranno indicate dall'Ufficio stesso. Questo emetterà il buono d'ordinazione. I fornitori dovranno, per ciascun caso, inviare fattura in duplo, accompagnata dal buono d'ordinazione all'Ispettorato Sanitario che, messovi il visto in segno anche di collaudo degli apparecchi, la trasmetterà all'Ufficio Sanitario Centrale per la liquidazione.

Per la fornitura dei presidi chirurgici gli Ispettorati Sanitari provvederanno con la scorta messa a loro disposizione, e per ogni semestre invieranno all'Ufficio Centrale Sanitario un elenco delle forniture concesse, nel quale saranno riportate le generalità dell'agente e le solite indicazioni per stabilire il titolo alle prestazioni.

3° In via transitoria l'Amministrazione assume a proprio carico la spesa per la riparazione e la sostituzione degli apparecchi di protesi e dei presidi chirurgici occorrenti per agenti avventizi straordinari colpiti da infortunio sul lavoro o ferimento in servizio anteriormente al 1° gennaio 1925.

4° Non sarà fatto rimborso alcuno di spesa agli agenti che abbiano provveduto di propria iniziativa, senza la richiesta approvazione, alla fornitura di apparecchi di protesi o di presidi chirurgici.

Capitolo VII.

Trasporto ammalati e feriti.

Disposizioni di massima.

D'ora innanzi di massima non si farà più luogo al rimborso delle spese per trasporto di ammalati o di feriti salvo che non si tratti di trasporto a domicilio od all'ospedale di agenti colpiti in servizio da improvviso malore, da malattia grave o da infortunio sul lavoro o ferimento in servizio.

Sarà ammesso anche il rimborso delle spese *solo nei casi d'infortunio sul lavoro e ferimento in servizio* per il trasporto dal proprio domicilio ad un ambulatorio medico chirurgico qualsiasi per esperire delle cure ambulatorie successive, semprechè gli agenti siano impossibilitati alla deambulazione.

D'ora innanzi non si farà neppur più luogo a rimborsi

di spese funerarie, salva la concessione di sussidi nei casi e secondo le norme stabilite a parte.

Tutte le richieste per cure, medicinali, apparecchi ortopedici, ecc., di cui il presente Ordine di Servizio potranno avere corso anche se fatte in carta semplice.

Allegato (A).

Data e timbro di Ufficio.

Il sottoscritto (1) . . . .
fa domanda all'Amministrazione delle FF. dello Stato che nell'interesse di lui voglia provvedere, a sensi e termini degli ordinamenti in vigore, al pagamento delle spese occorrenti per far luogo al ricovero nell'Ospedale di (2) . . . .
. . . . *di* (3) . . . . *dichiarato dal Sig. Dott.* (4) . . . .
. . . . *affetto da* (5) . . . .
. . . . *ricovero che sarà dall'Amministrazione stessa disposto.*

Il sottoscritto dichiara che il pagamento delle spese come sopra, è da considerare come vero e proprio anticipo sulle di lui competenze, a tutti gli effetti, e quindi acconsente a che il rimborso all'Amministrazione delle FF. dello Stato di quanto essa a norma dei vigenti ordinamenti gli accorderà a detto titolo di anticipo per il ricovero, venga eseguito mediante ritenute sulle sue competenze mensili, a cominciare

---

(1) Indicazione del nome, cognome, qualifica e numero di matricola.

(2) Indicazione del nome dell'Ospedale e della Città, in cui si trova.

(3) Indicare: « del sottoscritto agente » se trattasi di ricovero del richiedente, oppure indicare il nome e la qualità della persona di famiglia da ricoverarsi.

(4) Indicare il nome del medico e la sua qualifica.

(5) Indicare la malattia per la quale si fa luogo al ricovero

dal mese in corso, nella misura di 3/10 di (1) L. . . . .
. . . . *ed eventualmente anche sulle quote di pensione sempre nella misura di 3/10 di esse, fino ad estinzione del suo intero debito, ma non oltre l'ammontare della retta ospitaliera.*

Il sottoscritto resta inteso che la retta ospitaliera sarà quella pattuita dall'Amministrazione delle FF. dello Stato col detto Ospedale, oltre gli eventuali aumenti che venissero richiesti dall'Ospedale stesso in dipendenza di leggi o decreti o provvedimenti dell'Autorità tutoria o di speciali prestazioni.

(2) . . . .

(3) . . . .

(4) . . . .

Ordine di servizio N. 10.

Estensione di servizio nella stazione di Roma Tiburtina.

A datare dal giorno 7 novembre 1925 la stazione di Roma Tiburtina, della linea Roma-Chiusi-Firenze, è stata ammessa al servizio merci a P. V. a carro e come tali considerati dall'Amministrazione e la quelli in piccole partite in servizio interno e comulativo italiano, tanto in arrivo, quanto in partenza, senza limitazioni di peso, per conto della Società Chimica Aniene.

In pari data la stazione suddetta è stata ammessa anche ai trasporti a P. V. di esplodenti delle categorie 11ª, 12ª e 13ª, a dettaglio senza limitazione di peso ed a carro completo, tanto in arrivo, quanto in partenza, per conto esclusivo della Società Italiana Polveri-Esplodenti.

---

(1) Indicare l'importo dello stipendio lordo mensile.
(2) Sottoscrizione del richiedente.
(3) Sottoscrizione di due testimoni.
(4) Visto del capo immediato e indicazione degli estremi del Mod. San. 26 o 26-*bis* rilasciato.

In conseguenza di quanto sopra nella parte prima del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato (edizione 1° gennaio 1925) la nota N. 3, in calce alla pagina 78, dovrà essere modificata nel modo seguente:

(3) Limitatamente:

a) ai trasporti delle merci a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, per conto del pubblico ed ai trasporti delle merci tanto a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, quanto a quelli in piccole partite per conto della Società Chimica Aniene, esclusi i trasporti di esplosivi ascritti alle categorie 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato n. 7 alle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose ».

b) ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, ed a quelli in piccole partite, senza limite di peso, di esplosivi ascritti alle categorie 12ª e 13ª dell'allegato n. 7 alle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose » per conto esclusivo della Società Italiana Polveri-Esplodenti.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9

Ordine di servizio N. 11

(*Vedi Ordine di servizio n.* 88-1923)

Soppressione dei cartellini Mod. 242-*a* e Mod. 246-*i* e del listino Mod. M. 282.

Con l'attuazione della nuova tariffa italo-belga, come pure con le nuove tariffe in vigore con la Svizzera e la Francia, ai trasporti di derrate alimentari si applicano, per il percorso italiano, i prezzi delle tariffe eccezionali a G. V. N. 20, 21, 24 e 25, restando così aboliti quelli delle tariffe a piccola velocità accelerata 50. 55 e 56, previsti dalle cessate tariffe con i suddetti Paesi.

In conseguenza di quanto sopra il cartellino mod. M. 242-*a*, stabilito per i trasporti a carro a P. V. A. ed il listino mod. 282 sono soppressi.

Con l'occasione avvertesi che il mod. M. 246-*i*, stabilito per i trasporti di privative, è soppresso ed in sua vece

dovrà usarsi, a seconda dei casi, il cartellino mod. M. 242 o M. 242-*b*.

I Capi stazione ed i Capi gestione daranno al personale interessato le necessarie istruzioni, perchè le prescrizioni contenute nel presente ordine di servizio siano osservate.

Della soppressione dei moduli suddetti dovrà praticarsi annotazione nella « Nomenclatura dei moduli serie M » edizione 1921.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 9, 12 e 15.

Ordine di servizio N. 12.

Cambiamento di nome della stazione di Sella Altare.

La stazione di « Sella Altare » della linea Torino-Savona ha assunto la nuova denominazione di « Sella «.

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio, nelle quali trovasi indicato il nome della stazione suddetta, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Circolare N. 5.

Sigle convenzionali da applicarsi sui veicoli per indicare le località che hanno eseguito le visite periodiche e la verifica della tara.

(*Vedi Circolare n.* 71-1925).

Tra le località autorizzate ad eseguire ai veicoli le visite periodiche, con o senza rialzo, e la verifica della tara, comprese nell'elenco pubblicato con la Circolare n. 71-1925, devono essere aggiunte anche le seguenti, con la sigla a fianco di esse indicate:

Fiume	Sigla:	Fm
Tarvisio	»	Tar

Analoga aggiunta deve essere fatta sull'elenco compreso nella « Raccolta di disposizioni per il personale di verifica ».

Distribuito agli agenti delle classi 11, 30, 31, 36 e 37.

Comunicazioni:

Opera di previdenza a favore del personale. *Legge* 19 *giugno* 1913, *n.* 641, *modificata dal Decreto-Legge Luogotenenziale* 1° *agosto* 1918, *n.* 1197, *dalla Legge* 7 *aprile* 1921, *n.* 370, *dal R. Decreto* 31 *dicembre* 1923 *n.* 3157 *e dal R. Decreto-Legge* 23 *marzo* 1924, *n.* 499.

Dopo la comunicazione fattasi nel Bollettino n. 44 del 29 ottobre 1925 la Giunta dell'Opera di Previdenza ha approvato, a tutto il 31 dicembre 1925 le seguenti liquidazioni:

LIQUIDAZIONI	Indennità di Buonuscita (Art. 1 n. 1 della legge)				Sussidi temporanei ad orfani (Art. 1 n. 2 della legge)		Assegni alimentari vitalizi (Art. 1 n. 3 della legge)		Rimborsi di Trattenute (Art. 3 della legge)			
	ad agenti		a famiglie						ad agenti		a famiglie	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Approvate dal 1° ottobre 1925 a tutto il 31 dicemb. 1925	256	705.107,21	187	375.825,57	103	75.180 —	7	5.496 —	61	12.424,95	3	892,95
Aggiungendo quelle approvate dal 1° luglio 1925 al 30 sett. 1925	293	821.638,92	73	156.186,04	64	47.028 —	9	5.880 —	21	3.888,35	—	—
Si ha un totale nell'esercizio 1925-1926	549	1.527.046,13	260	532.011,61	167	122.208 —	16	11 376 —	82	16.313,30	3	892,95

1 — Sussidi temporanei ad orfani di pensionati.

(Art. 1, n. 2, lett *C* della legge).

1. *Nello, Antonia* ed *Elisa*, orfani del manovale *Nannuzzi* Edmondo (165254): L. 816 annue, con decorrenza 1° luglio 1925;

2. *Derma, Irma, Vittoria* ed *Elide*, orfane dell'accenditore *Galvani* Francesco (133310): L. 816 annue con decorrenza 1° settembre 1925.

2 — Assegni alimentari a congiunti bisognosi.

(Art. 1, n. 3, lett. *E* della legge).

1. *Mantini* Maria, vedova dell'accenditore *Di Girolamo* Pietro (132794): L. 600 annue, con decorrenza 1° luglio 1925 e fino al 30 giugno 1930;

2. *Centeneraro* Elisabetta, vedova del cantoniere *Leandri* Luigi (164265): L. 600 annue, con decorrenza 1° agosto 1925 e fino al 31 luglio 1930;

3. *Campanella* Antonia, madre del capitano in 2ª dei ferry-boats *La Spada* Stefano (229837): L. 720 annue, con decorrenza 1° luglio 1925 e fino al 30 giugno 1930;

4. *Dodi* Maria ved. *Pellegrini*, figlia dell'Ispettore Capo pensionato *Dodi* Cav. Uff. Guglielmo (45844): L. 720 annue, con decorrenza 1° ottobre 1925 e fino al 30 settembre 1930;

5. *Moretti* Prassede, vedova del manovale esonerato *Nannuzzi* Edmondo (165345): L. 600 annue, con decorrenza 1° luglio 1925 e fino al 30 giugno 1930;

6. *Zandonella* Alberto, orfano dell'Assistenze ai lavori *Zandonella* geom. Mario (212801): L. 720 annue, con decorrenza 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926;

7. *Pellegrino* Maria, madre del segretario di 1ª classe *Putignano* Tancredi (146736): L. 720 annue, con decorrenza 1° luglio 1925 e fino al 30 giugno 1930;

8. *Fulvi* Adele, vedova del cantoniere *Moriconi* Luigi (219818): L. 600 annue, con decorrenza 1° luglio 1925 e fino al 30 giugno 1930;

9. *Frigerio* Anna, vedova del manovale *Spada* Dalmazio (160900): L. 600 annue, con decorrenza 1° agosto 1925 e fino al 31 luglio 1930;

10. *Giannessi* Renea, vedova del commesso *Giovannini* Giuseppe (197628): L. 720 annue, con decorrenza 1° ottobre 1925 e fino al 30 settembre 1930;

11. *Colini* Zaira, vedova del sotto capo *Ippoliti* Valerio (148430): L. 720 annue, con decorrenza 1° ottobre 1925 e fino al 30 settembre 1930;

12. *D'Ottavi* Giacinta vedova *Andreoli*, madre della scrivana Osimo Delia nata *Andreoli* (127250): L. 720 annue vitalizie, con decorrenza 1° ottobre 1925;

13. *Ruggiero* Rosa, vedova dell'Operaio di 1ª catégoria *Miele* Michele (132518): L. 600 annue, con decorrenza 1° luglio 1925 e fino al 30 giugno 1930;

14. *Mari* Giuseppa, vedova del guardiano *Tutone* Antonio (154854):L. 600 annue, con decorrenza 1° luglio 1925 e fino al 30 giugno 1930;

15. *Pirlo* Giuseppa vedova *Marras*, madre dell'Operaio *Marras* Giovanni (214446): L. 600 annue, con decorrenza 1° settembre 1925 e fino al 31 agosto 1930;

16. *Mantini* Igina, vedova del manovale *Lori* Giovanni (168577); L. 600 annue, con decorrenza 1° settembre 1925 e fino al 31 agosto 1926;

17. *Gennarini* Maria Annunziata, vedova dell'Operaio di 2ª categoria *Galli* Alfredo (169360): L. 600 annue, con decorrenza 1° dicembre 1925 e fino al 30 novembre 1926;

18. *Torri* Ines, vedova dell'Operaio di 1ª categoria *Giampieri* Attilio (240306): L. 600 annue, con decorrenza 1° ottobre 1925 e fino al 30 settembre 1926.

3 — Ricovero di orfani in Istituti di educazione e di istruzione.

(Art. 2 della legge, penultimo capoverso).

1. *Annunziata*, orfana del deviatore *Barone* Antonio (*4581*);

2. *Secondina*, orfana del deviatore *Gardini* Giovanni (*117588*);

3. *Francesco*, orfano del manovale *Battista* Francesco (*136849*);

4. *Giuseppe*, orfano del cantoniere *Giappone* Vincenzo (*141315*);

5. *Giovanna*, orfana del guardiano *Alaimo* Benedetto (*16135*);

6. *Ginna*, orfana del Capo stazione di terza classe *Carli* Carlo (77828);

7. *Cesidia*, orfana del Cantoniere *Leonzio* Nicola (37224);

8. *Tommaso*, orfano del guardiano *De Santis* Felice (103794);

9. *Antonio*, orfano del conduttore principale *Lepore* Giovanni (35241);

10. *Aonio*, orfano del cantoniere *Ricozzi* Costanzo (109155);

11. *Paolo*, orfano dell'Ispettore principale *Campisi* Avv. Lodovico (254510);

12. *Giovanni*, orfano del Commesso di prima classe *Paganelli* Serafino (41687);

13. *Comunardo*, orfano dell'operaio di prima classe *Tonel* Carlo (135852);

14. *Mario*, orfano del Cantoniere *Cavallin* Giovanni (153803);

15. *Renato*, orfano del capo squadra manovratori pensionato *Basili* Vittorio (103881);

16. *Pietro*, orfano dell'usciere *Cavalieri* Pancrazio (144789);

17. *Amleto*, orfano del macchinista *Bonanni* Alfredo (107899);

18. *Giovannina*, orfana del conduttore principale *Mongardi* Leo (145025);

19. *Giovanni*, orfano del cantoniere *Galletti* Giacomo (155189);

20. *Gilda*, orfana dell'Operaio di prima categoria *Samperi* Carmelo (129925);

21. *Ambrogio*, orfano dell'assistenze di stazione di seconda classe *Cazzola* Cesare (149420);

22. *Valentino*, orfano del segretario di prima classe *Ferrari* Dottor Federico (43112);

23. *Olindo*, orfano dell'operaio di 1° categoria *Carbone* Antonio (109242);

24. *Giovanni*, orfano del fuochista *Cacciola* Carmelo (129876);

25. *Giovanni*, orfano del cantoniere *Rossi* Raffaele (174354);

26. *Raffaele*, orfano dell'operaio di seconda categoria *Maramarco* Leonardo (142909);

27. *Ovidio*, orfano dell'accenditore *Piemonti* Emiliano (123275);

28. *Antonino*, orfano dell'Assistente stazione *Platania* Antonino (3878);

29. *Maria*, orfana del cantoniere *Candice* Pietro Paolo (81756);

30. *Mario*, orfano dell'a. applicato pensionato *Petrucci* Alfredo (59235);

31. *Renato*, orfano dell'assistente capo m. m. *Gaoni* Camillo (121532);

32. *Ettorina*, orfana del capo gestione *Bertazzoni* Isidoro (142608);

33. *Trento*, orfano del deviatore *Bosco* Enrico (139149);

34. *Luigi*, orfano del manovale *Scialanga* Enrico (140047);

35. *Valentina*, orfana dell'usciere di prima classe *Valentini* Rodolfo (122850);

36. *Raniero*, orfano del capo stazione di terza classe *De Lullo* Giuseppe (124034);

37. *Carmela* orfana dell'operaio di terza categoria pensionato *Falzone* Giuseppe (2723);

38. *Francesco-Demetrio*, orfano dell'operaio di prima categoria *Itri* Francesco (154161);

39. *Luigi*, orfano dell'operaio di prima categoria *De Rosa* Gaetano (115191);

40. *Fedora*, orfana del fuochista *Ghelardoni* Ugo (116723);

41. *Emma*, orfana del conduttore capo *Pulci* Cesare (104016);

42. *Carlo*, orfano del fuochista *Giannatiempo* Salvatore (106339);

43. *Armando*, orfano dell'alunno d'ordine *Tuscano* Domenico (78411);

44. *Angelo e Giovanni*, orfani del manovale *Colonna* Guerrino (147384);

45. *Nunzia*, orfana dell'Ispettore principale *Scuderi* Ing. Luigi (44118);

46. *Silvio*, orfano del cantoniere *Cantiani* Giuseppe (178248);

47. *Francesco*, orfano dell'a. applicato *Sementini* Alarico (154924);

48. *Augusto*, or ano del macchinista *Traversa* Emanuele (108363);

49. *Bruno*, orfano commesso di seconda classe *Moretti* Luigi (152208);

50. *Fausto*, orfano del macchinista *De Murtas* Gavino (190178);

51. *Andrea*, orfano del cantoniere *Campana* Marco (172333);

NOMINA DI PATRONI.

Giusta l'articolo 8 del regolamento per il funzionamento dell'Opera di Previdenza, furono dal Comitato nominati i seguenti Patroni, ai quali venne affidata l'assistenza di orfani di cui l'Opera stessa ha cura:

a Benevento: Sig. *Ronchi* Arturo, Capo gestione P.le Dirigente il locale Rep. Traff.

ad Arenzano: Sig. *Lupetti* Emilio; Capo stazione di 3a classe.

ad Albano: Sig. *Gradini* Attilio, Capo di quella Stazione.

Revoche di concessioni già precedentemente approvate.

Ricovero di orfani.

a) *Luigi*, orfano del Cantoniere *Galletti* Giacomo (155189);

(Vedi bollettino n. 31 del 30 luglio 1925);

b) *Salvatore*, orfano dell'Operaio di 1a categoria *Samperi* Carmelo (129295);

(Ve i bollettino n. 31 del 30 luglio 1925);

c) *Clara*, orfana dell'assistente di stazione *Platania* Antonino (3978).

(Vedi bollettino n. 44 del 29 ottobre 1925).

Donazioni a favore dell'Opera.

Dal Capo della Sez ione Movimento e Traffico di Ancona la somma di lire 147, importo di una sottoscrizione fatta tra funzionari ed agenti di quella Sezione per ono-

rare la memoria del fratello dell'Ispettore *Pecoraro* Avv. Cav. Uff. Arturo.

Dal Cav. Uff. Dott. *Riccio* Oreste. Ispettore di prima classe al Servizio Personale ed Affari Generali, la somma di L. 260, importo di una sottoscrizione fatta tra funzionari ed agenti di quel Servizio per onorare la memoria del Segretario P.le *Sambusida* Cav. Oscar.

Dal Controllore *Cantamessa* Evasio, la somma di L. 23,10.

Dal Capo della Sezione Lavori di Verona la somma di L. 100, importo di una sottoscrizione fatta tra funzionari ed agenti di quella Sezione per onorare la memoria della madre del Segretario tecnico principale Sig. Cav. Uff. *Radovich* Me..otti

---

Fondazione " Elena di Savoia „

Decreto Luogotenenziale 3 *luglio* 1919, *n.* 1439 (*modificato con R. decreto* 19 *febbraio* 1922, *n.* 321).

La Fondazione, continuando a svolgere la sua opera benefica, ha finora concesso, per l'anno scolastico in corso (1° ottobre 1925 – 30 settembre 1926), n. 390 borse di studio a figli od orfani di ferrovieri morti, dispersi, o resi invalidi, in servizio ferroviario o militare, durante la guerra, per un importo complessivo di L. 227.500.

Altre numerose concessioni saranno approvate quanto prima, atten endosi di raccogliere tutte le domande che continuano ancora a pervenire.

Il Consiglio ha inoltre approvato il ricovero in adatti luoghi di cura degli altri orfani seguenti:

a) *Tezza* Clara (anni 15) di Verona, orfana del manovratore Enrico (124350), morto per infortunio sul lavoro, affetta da esiti di morbo di Pott dorsale e da coscite tubercolare dell'arto inferiore destro.

La fanciulla, accolta l'8 agosto 1925 nell'Ospizio marino di Boccadarno (Marina di Pisa), per la prescritta cura climatica ed elioterapica, rientrò in famiglia, per desiderio della madre, il 4 novembre 1925, notevolmente migliorata nelle sue condizioni di salute, tanto che in quest'anno frequenta regolarmente la scuola, e gode del beneficio della borsa di studio.

b) *Della Martina* Giuseppe (anni 8) di Roma, orfano del Segretario Giovanni (103508) (morto per tubercolosi polmonare contratta in guerra), affetto da catarro bronchiale diffuso specialmente a sinistra.

Il fanciullo, venne ricoverato l'8 dicembre 1925 nell'Ospizio marino di Boccadarno, per la cura climatica marina.

DONAZIONI

Generosi benefattori, ai quali la Fondazione esprime la sua più viva riconoscenza, hanno fatto pervenire le seguenti donazioni:

1) L'industriale Sig. Massimo *Godina* di Trieste . . . . L. 500 —

2) La R. Prefettura di Grosseto – in seguito a disposizione dell'On. Presidenza del Consiglio dei Ministri – per eguale somma residuata dalle elargizioni fatte a tutto lo esercizio 1919 – 20 dai ferrovieri, al Comitato di Assistenza Civile di quella città, per sussidi, alle famiglie dei militari richiamati alle armi . . . . » 12.960 —

3) Il Sig. Renato *Zambrini* – Segretario Principale al Controllo merci Interno e Internazionale di Torino, quale residuo di una sottoscrizione fatta fra impiegati di quel Controllo per offerta di un'insegna cavalleresca . . . . » 134.—

4) L'Associazione Nazionale Ferrovieri Fascisti, la somma di L. 3.310, devoluta in parti eguali alla costituenda Fondazione « Vittorio Emanuele III » ed alla Fondazione « Elena di Savoia » quale residuo attivo di una sottoscrizione fatta a Vicenza da un Comitato di Ferrovieri fascisti per apporre una lapide nell'Officina di Vicenza in ricordo del Cav. Uff. Ing. Francesco Frati . . . . » 1.655 —

5) La Signora *Di Capua* Clelia, vedova dell'Ing. Cav. Uff. Dario Tagliacozzo – già Ispettore Principale dell'Esercizio Navigazione delle FF. SS., per onorare la memoria del compianto consorte. . . . . » 1.000 —

6) Il Signor *Rigon* Antonio di Vicenza e il Comando di stazione della Milizia Volontaria . . . . L. 50 —

7) Il Sig. *Garbini* Comm. Ing. Silvio Capo Servizio addetto al Servizio Personale ed Affari Generali per festeggiare l'onomastico di S. M. la Regina Elena di Savoia . » 100 —

8) Il Sorvegliante della linea Sig. *Donfrancesco* Pasquale, di Arce . . . . . » 100 —

9) Funzionari ed Agenti del Servizio Lavori e Costruzioni per onorare la memoria del compianto Capo Servizio *ad honorem* Sig. *Crescentini* Comm. Ing. Alessandro . . » 350 —

10) Il Signor *Poli* Cav. Umberto – Ispettore di 1 classe, – Capo del Riparto Approvvigionamenti FF. SS. di Palermo – in ricorrenza del 10° anniversario della morte del figlio Renato, caduto per la Patria . 50 —

11) Impiegati addetti alla Sezione Materiale e Trazione di Milano, per onorare la memoria della Signora Argia *Lucarelli*, sorella del Segretario di 1ª classe Sig. *Lucarelli* Duilio della Sezione medesima . . . » 140 —

12) I Sigg. *De Stefano* Carlo – Capo Stazione di 1° classe e *Santini* Amabile – S. Capo Gestione a Cremona, quale residuo di una sottoscrizione per offrire una corona di fiori alla defunta madre dell'Ispettore Principale Sig. Cav. *Angelini* Alfredo » 253 —

13) La R. Prefettura di Salerno, per somma residuata dalle erogazioni fatte a suo tempo dai ferrovieri ai Comitati di Assistenza Civile di quella Provincia, col ricavato della sottoscrizione dell'uno per cento a favore delle famiglie dei richiamati alle armi e della Croce Rossa Italiana . . . . » 10.665, 05

14) Gli Agenti della Stazione di Torino P. N. quale eccedenza di sottoscrizione fatta per una corona mortuaria . . . . . » 46 —

15) I ferrovieri delle Officine Materiale rotabile di Verona – per commemorare i compagni caduti per la Patria . . . . . » 236, 65

16) Dirigenti ed impiegati del Deposito locomotive di Milano Cent. per onorare

la memoria del Sig. Marsili Amico, padre del Capo Deposito di 2. classe Sig. *Marsili* Ezio . . . . L. 115 —

17) Il cessato Comitato esecutivo ferrovieri pro-danneggiati dalla eruzione della Etna, la somma di. . . . . » 270, 45

18) Il rag. *Aloi* Giuseppe, Segretario Capo della Sezione Materiale e Trazione di Reggio Calabria, quale residuo di una sottoscrizione fatta fra gli impiegati di quella Sezione . . . . » 56, 20

19) Il personale del Deposito Locomotive di Brescia, quale residuo di una sottoscrizione per una corona di fiori in occasione dei funerali del compianto macchinista *Lavia* Battista, perito il 17 ottobre 1925 nel sinistro di Bressana Bottarone . » 136, 20

20) Il Sotto Capo Tecnico di 1ª classe Sig. *Castagnedi* Ottaviano – Ufficio Elettrificazione di Milano – per altrettanta somma ricevuta in premio da un viaggiatore al quale riconsegnò un portafoglio rinvenuto in treno . . . . 50 —

21) Funzionari ed Agenti dell'Ufficio VIII del Servizio Lavori e Costruzioni, quale residuo di una sottoscrizione fatta per onorare la memoria di otto compagni di lavoro caduti nella guerra di redenzione . . . . » 50 —

INVIO DI ORFANI ALLE COLONIE CLIMATICHE NELL'ESTATE 1925.

Le donazioni pervenute alla Fondazione dal luglio 1924 al 20 settembre 1925, ammontanti complessivamente a L. 41.06,60 vennero destinate all'invio di orfani alle colonie climatiche durante l'estate testé decorsa.

Con detta somma fu possibile di accogliere tutte le domande presentate dalle famiglie degli agenti morti in guerra o per causa della guerra, per l'invio al mare od ai monti degli orfani bisognosi di cure, i quali furono complessivamente 54, e cioè n. 32 maschi e 22 femmine.

Dei maschi, n. 28 andarono a Monterosso al Mare (Spezia) presso il Campo climatico P. Bernardi, e gli

altri 4 nell'Adriatico, alla ridente spiaggia di Fano, ospitati nell'Istituto S. Arcangelo, retto dai Fratelli delle scuole cristiane.

Le fanciulle vennero inviate, a seconda della cura che dovevano esperire, parte al mare a Monterosso o a Fano, e parte in collina a S. Vito Romano, raccogliendole in ottimi ed adatti Istituti.

Per tutti gli orfani la permanenza al mare od in collina fu di circa 40 giorni, ed i risultati ottenuti furono davvero ottimi.

Numerosissime lettere di ringraziamento e di gratitudine, pervenute alla Fondazione da parte dei piccoli beneficati e delle loro famiglie costituiscono la riprova del buon andamento delle colonie e della importanza del miglioramento conseguito dai piccoli beneficati.

La spesa complessiva sostenuta per i 54 orfani di cui sopra fu di L. 24.169,45, cui occorre aggiungere altre L. 1.100 concesse a titolo di sussidio a tre orfane che, per la loro età e per l'infermità dalla quale erano affette, non poterono essere accolte nelle colonie insieme con le altre fanciulle e ad esse provvidero quindi le rispettive famiglie.

La Fondazione, nell'esprimere di nuovo ai generosi oblatori la più sentita riconoscenza per le donazioni che hanno permesso di compiere, anche nella decorsa estate, la beneficenza fiorita delle colonie, rammenta che per la prossima estate l'organizzazione delle colonie climatiche a beneficio dei figli od orfani dei ferrovieri sarà assunta dalla istituenda Fondazione « Vittorio Emanuele III », la quale sarà amministrata dal Comitato dell'Opera di Previdenza a favore del personale ferroviario, con sede in Roma – presso il Ministero delle Comunicazioni.

Alla nuova Fondazione dovranno pertanto essere indirizzate le offerte per l'invio alle colonie marine e montane dei fanciulli bisognosi di cura.

Il Direttore Generale

ODDONE.

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione dell'impalcatura in cemento armato per il ponte sul torrente Limentra di Treppio di tre luci rette di m. 10.60 cadauno, sito presso le stretta di Suviana in località Molinello al km. 0+432 della strada di accesso alla costruenda Centrale di Suviana.	licitazione privata	Ore 12 15 febbraio 1926	90.000	Ufficio Costruzioni Idroelettriche Bagni della Porretta
Ampliamento e sistemazione generale della stazione di Caserta	licitazione privata	Ore 12 1° marzo 1926	230.000	Sezione Lavori Napoli
Opere murarie occorrenti per il nuovo deposito locomotive e locomotori nella Stazione di Benevento	licitazione privata	Ore 12 19 febbraio 1926	2.800.000	Sezione Lavori Napoli
Opere metalliche occorrenti per l'impianto delle pensiline sui marciapiedi 6, 7, 8 nella stazione di Napoli Centrale	licitazione privata	Ore 12 18 febbraio 1926	2.470.000	Sezione Lavori Napoli
Opere metalliche occorrenti per il nuovo deposito locomotive e locomotori a Benevento	licitazione privata	Ore 12 20 febbraio 1926	950.000	Sezione Lavori Napoli

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Completamento del 1° lotto del raddoppio del binario fra Moneglia e Framura con deviazione a monte della linea fra i km. 51+929,24 e 53+310,92 Genova-Spezia	licitazione privata	Ore 12 20 febbraio 1926	6.560.750	Sezione Lavori Genova
Ampliamento della Stazione di Gioia Tauro (1° gruppo lavori)	licitazione privata	Ore 12 22 febbraio 1926	472.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Costruzione di cappe sui volti dei viadotti Moricella 1°, 2°, 3° della linea P. C. Novara-Albacina	licitazione privata	Ore 12 25 febbraio 1926	164.000	Sezione Lavori Ancona
Opere di difesa del rilevato ferroviario dalle corrosioni del mare fra i km. 0+438 e 0+458 e costruzione di un parapetto in ferro fra i km 1+875,975 della linea di allacciamento del porto con la Stazione di Salerno	cottimo fiduciario	Ore 10 24 febbraio 1926	42.500	Sezione Lavori Salerno

	G. - Gara L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata C. - Cottimo	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Un forno Cubilot, completo di motoventilatore, produzione oraria kg. 700 a 1000 di ghisa per l'officina di Firenze	Trattativa privata	20 febbraio 1926	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 3° - Sez. 9ª Firenze Viale Principessa Margherita 52

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	10000	Stoppino di cotone filato e ritorto per lume	L. P.	13-2-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2°
ml.	200000	Calza piana piatta da m/m. 12 per lumi a petrolio	L. P.	13-2-1926	Id. Uff. 2°
N.	50	Trapani a cricco per forare rotaie	T. P.	12-2-1926	Id. Uff. 3°
N.	700000	Tubi di vetro per lumi a petrolio a fiamma rotonda	L. P.	16-2-1926	Id. Uff. 2°
—	—	Apparecchiature in ferro e ghisa per trazione elettrica	L. P.	16-2-1926	Id. Uff. 2°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	1500	Barili di legno per trasporto acqua	L. P.	16–2–1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2°
N.	10000	Vetri incolori circolari di millimetri 250	T. P.	20–2–1926	Id. Uff. 2°
N.	50000	Scope di stipa grandi	T. P.	21–2–1926	Id. Uff. 2°
N.	30	Colonne di legno portafanali	T. P.	23–2–1926	Id. Uff. 2°
N.	50	Carriuole di legno ad una ruota	T. P.	23–2–1926	Id. Uff. 2°
N.	50000	Bottoni di legno ontano per sacchetti da incasso	T. P.	23–2–1926	Id. Uff. 2°
N.	400	Connessioni elettriche in rame	T. P.	12–2–1926	Id. Uff 3°
N.	24[illegible]0	Ganasce e gambi portaisolatori per T. e.	T. P.	12–2–1926	Id. Uff. 3°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	uno	Gruppo motopompa per la Stazione di Monopoli	T. P.	12-2-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3°
N.	uno	Idem per Cavanelle d'Adige	T. P.	12-2-1926	Id. Uff 3°
N.	uno	Idem per Garlasco	T. P.	17-2-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	2000	Pasta metallica per giunti elettroplastici	T. P.	22-2-1926	Id. Uff. 3°
N.	1360	Batterie di accumulatori complete a sei elementi	L. P.	23-2-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	40000	Zinco in lamiera	L. P.	23-2-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Materiali per impianti di illuminazione elettrica	T. P.	25-2-1926	Id. Uff. 3°
N.	14500	Morsetti speciali per quadri di smistamento elettrici	L. P.	2-3-1926	Id. Uff. 3°
N.	3100	Cacciachiodi, preselle e stampi	T. P.	2-3-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Inchiostri colorati diversi	L. P.	13-3-1926	Id. Uff. 2°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	38000	Portapenne comuni	L. P.	20-3-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2°
N.	98000	Rotoli di carta a strisce per telegrafo	L. P.	20-3-1926	Id. Uff. 2°
N.	50	Pannelli bipolari tipo F. S.	L. P.	16-2-1926	Id. Uff. 3°
N.	9	Intelaiature e relativi interruttori e materiali di riserva	L. P.	23-2-1926	Id. Uff. 3°

Il Direttore Generale
ODDONE

Anno XIX - N. 6 **11 Febbraio 1926**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di Servizio, Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

Roma - Tipografia Ditta L. Cecchini

LEGGE 31 GENNAIO 1926, N. 100, *concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hano approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono emanate con Reale decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, le norme giuridiche necessarie per disciplinare;

1° l'esecuzione delle leggi;

2° l'uso delle facoltà spettanti al potere esecutivo;

3° l'organizzazione ed il funzionamento delle Amministrazioni dello Stato, l'ordinamento del personale ad esse addetto, l'ordinamento degli Enti ed istituti pubblici, eccettuati i Comuni, le Provincie, le istituzioni pubbliche di beneficenza, le università e gli istituti di istruzione superiore che hanno personalità giuridica, quand'anche si tratti di materie sino ad oggi regolate per legge.

Resta ferma la necessità dell'approvazione, con la legge del bilancio, delle spese relative e debbono, in ogni caso, essere stabilite per legge le norme concernenti l'ordinamento giudiziario, la competenza dei giudici, l'ordinamento del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonchè le guarentigie dei magistrati e degli altri funzionari inamovibili.

Art. 2.

L'approvazione dei contratti stipulati dallo Stato, nei casi per i quali era richiesta una legge, è data con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il parere dei Consigli tecnici istituiti presso i vari Ministeri e del Consiglio di Stato.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 1° febbraio, 1926 n. 25.

Art. 3.

Con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono emanarsi norme aventi forza di legge:

1° quando il Governo sia a ciò delegato da una legge ed entro i limiti della delegazione;

2° nei casi straordinari, nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedano. Il giudizio sulla necessità e sull'urgenza non è soggetto ad altro controllo che a quello politico del Parlamento.

Nei casi indicati nel numero 2° del precedente comma il decreto Reale deve essere munito della clausola della presentazione al Parlamento per la conversione in legge, ed essere, a pena di decadenza, presentato, agli effetti della conversione stessa, ad una delle due Camere, non oltre la terza seduta dopo la sua pubblicazione.

Della presentazione viene data immediata notizia nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il disegno di legge per la conversione del decreto in legge è considerato di urgenza.

In caso di chiusura della sessione, all'apertura della nuova sessione, il disegno di legge per la conversione si ritiene ripresentato dinanzi alla Camera, presso cui era pendente per l'esame. Quando una delle due Camere approvi il disegno di legge, il suo presidente lo trasmette, entro cinque giorni, alla Presidenza dell'altra Camera; questa trasmissione vale come presentazione del disegno stesso.

Se una delle due Camere rifiuti la conversione in legge, il presidente ne dà notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, e il decreto cessa di aver vigore dal giorno della pubblicazione della notizia.

Se il decreto è convertito in legge con emendamenti, l'efficacia degli emendamenti decorre dalla pubblicazione della legge.

Se entro due anni dalla sua pubblicazione il decreto non sia stato convertito in legge, esso cessa di aver vigore dal giorno della scadenza di questo termine.

Art. 4.

Per i decreti-legge emanati anteriormente alla pubblicazione della presente legge, i termini stabiliti dall'articolo precedente decorrono dalla pubblicazione della legge stessa.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO

Visto, *il Guardasigilli :* ROCCO.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 GENNAIO 1926, n. 55, *riguardante l'istituzione del Commissariato al porto di Fiume* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'accordo integrativo e relativo protocollo finale riguardanti il traffico di Fiume firmati a Nettuno il 20 ed il 21 luglio 1925 a seguito del precedente accordo di Roma firmato il 27 gennaio 1924 fra l'Italia e la Jugoslavia;

Ritenuta la necessità di provvedere al coordinamento dei servizi interessanti il traffico del porto di Fiume, sia per il conseguimento della loro maggiore efficienza sia per assicurare il pieno adempimento degli accordi internazionali riguardanti i traffici di quel porto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quelli per gli affari esteri, per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita la carica di Regio commissario per il porto di Fiume colle seguenti attribuzioni:

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 21 gennaio 1926 n. 16.

a) vigilare sull'applicazione degli accordi internazionali relativi al traffico marittimo portuale e ferroviario di Fiume;

b) coordinare l'azione delle autorità e degli Enti interessati ai servizi riguardanti detto traffico in modo da assicurare la piena efficienza dei servizi stessi;

c) provvedere allo svolgimento dei rapporti fra le autorità italiane e quelle jugoslave interessate nei servizi nel porto di Fiume, a norma delle disposizioni generali (1) del protocollo finale annesso all'accordo integrativo fra il Regno d'Italia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno, firmato a Nettuno il 20 luglio 1925;

d) studiare ed attuare di propria iniziativa, sentiti i capi degli uffici interessati, tutti quei provvedimenti che saranno ritenuti utili allo sviluppo economico del porto di Fiume richiedendo la preventiva approvazione del Regio Governo in tutti quei casi nei quali i provvedimenti stessi riguardassero norme generali di amministrazione dello Stato o venissero ad impegnare l'Erario ovvero interessassero i rapporti internazionali.

La nomina del Regio Commissario sarà fatta con decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri.

Al Regio Commissario potrà anche essere affidata la presidenza dei Magazzini generali di Fiume.

Art. 2.

Il comandante del porto ed i dirigenti delle Ferrovie, della Regia dogana e dell'azienda dei Magazzini generali, nonchè i capi degli uffici del Genio civile e della pubblica sicurezza per la parte dei servizi di loro competenza che interessino il traffico del porto, dovranno attenersi alle direttive che saranno loro impartite dal Regio commissario.

Sono eccettuati dall'ingerenza del Regio commissario i servizi militari compresi quelli affidati alle autorità sopraindicate.

Art. 3.

E' assegnata al Regio commissario per il porto di Fiume una indennità di carica di lire 60.000.

Con Regio decreto sarà provveduto alla istituzione di apposito capitolo nel bilancio del Ministero delle comu-

nicazioni per far fronte alle spese di funzionamento del Regio commissariato ed al pagamento delle indennità di carica del Regio commissario.

Nel caso in cui al Regio commissario venga affidata anche la presidenza dei Magazzini generali non si farà luogo ad aumento della indennità predetta, e questa graverà sul bilancio dell'azienda dei Magazzini generali.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — FEDERZONI
VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il guardasigilli*: ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 3 DICEMBRE 1925, *riguardante la tassazione per il trasporto delle sabbie, della ghiaia e dei ciottoli* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose, dopo la tariffa eccezionale n. 140 P. V. è aggiunta la seguente:

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 21 gennaio 1926, n. 16.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 141 P. V.

(Valevole in via di esperimento fino a nuovo avviso)

Sabbie da costruzione, ghiaia e ciottoli
(esclusi quelli di quarzo)

STAZIONI MITTENTI.

Tutte le stazioni delle linee dello Stato.

STAZIONI DESTINATARIE,

Tutte le stazioni delle linee dello Stato distanti non più di 100 km. dalle mittenti.

Allo speditore che entro l'anno effettua da una medesima stazione trasporti a carro delle merci suindicate per un complesso di almeno 10.000 tonnellate, sono accordati, per il percorso esclusivo delle linee dello Stato, i seguenti abbuoni sui prezzi delle classi competenti:

10 % sulle prime 10.000 tonnellate;
15 % sulle tonnellate eccedenti le 10.000 e fino alle 30.000;
20 % sulle tonnellate eccedenti le 30.000 e fino alle 70.000;
25 % sulle tonnellate eccedenti le 70.000.

Condizioni speciali.

1. Gli abbuoni sopra indicati sono concessi soltanto in via di rimborso e in seguito a domanda che lo speditore deve presentare entro due mesi da la scadenza dell'anno, corredandola con i duplicati delle lettere di vettura debitamente elencati. Gli abbuoni sono concessi esclusivamente allo speditore anche se i trasporti siano stati effettuati in assegnato.

2. Alla corresponsione degli abbuoni vengono ammesse soltanto le spedizioni per le quali sia stata chiesta tassativamente sulle lettere di vettura, l'applicazione della presente tariffa.

3. I trasporti sono accettati ed eseguiti a rischio e pericolo del mittente, il quale non può ripetere alcun ri-

sarcimento dall'Amministrazione per gli eventuali ritardi nei termini di resa, come pure per l'eventuale avaria, deterioramento o dispersione della merce, quando non abbia provato che essi derivino da colpa dell'Amministrazione.

Art. 2.

Nel volume II delle Condizioni e tariffe suddette, sono annullate le voci della nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità « Sabbia comune da costruzione », « Sabbia quarzosa e sabbia di mare » e « Sabbia vulcanica » e sono aggiunte le seguenti:

Sabbie per costruzione . . . . . . 73 — 84 — 141
— quarzose per vetrerie e per segare i marmi . . . . . . 73 — 81 — 82

Di contro alle voci « Ciottoli (esclusi quelli di quarzo) » e « Ghiaia » della nomenclatura e classificazione di cui sopra, è aggiunta nell'ultima colonna, l'indicazione della tariffa eccezionale n. 141.

Art. 3.

Nell'allegato n. 3 al R. decreto 6 aprile 1925, n. 372, sono annullate le voci « Sabbia comune da costruzione » e « Sabbia vulcanica » e sono aggiunte le seguenti:

Sabbie per costruzione.
Sabbia quarzosa per segare i marmi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1925.

Il Ministro per le comunicazioni
CIANO.

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

Ordine di Servizio N. 13

Estensione del servizio merci nella fermata di Sparagogna

(*Vedasi O. S.* 94-1925).

Dal giorno 16 febbraio 1926 la fermata di Sparagogna, della linea Bicocca-Aragona Caldare, attualmente ammessa ai servizi viaggiatori, bagagli e cani, merci a grande e piccola velocità, limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a kg. 500 composti di colli non superanti il peso di kg. 50 ciascuno, verrà abilitata anche ai trasporti di merci a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione.

All'uopo la fermata è stata dotata di un binario allacciato in entrambe le direzioni al binario di corsa. Le punte degli scambi sul binario di corsa trovansi rispettivamente situate alle progressive chilometriche: 190 +316 quella lato Palermo, 190 +516 quella lato Bicocca.

Inoltre la fermata è protetta da due dischi girevoli ubicati, a sinistra dei treni cui comandano, alle progressive km. 189 + 578 quello lato Palermo e km. 191 + 350 quello lato Bicocca.

Detti dischi sono muniti di suonerie di controllo al F. V. e manovrate da leve tipo *A*, poste in prossimità del fabbricato stesso, collegate con serrature di sicurezza coi ferma scambi F. S. applicati agli scambi anzidetti e a due sbarre fermacarri — una per ogni comunicazione col binario di corsa — collocate in prossimità delle traverse limite di stazionamento. Con tali collegamenti dette sbarre e gli scambi non potranno essere manovrati per l'entrata ed uscita dei carri dal binario merci se prima non saranno disposti a via impedita i dischi di p.otezione.

In conseguenza di quanto sopra, a pagina 91 della parte prima del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925), di contro al nome di Sparagogna, devesi sostituire il richiamo (*a*), alle lettere G e P nelle colonne 7 e 8, con il richiamo (*e*).

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.

Ordine di Servizio N. 14

Estensione di servizio nella stazione di Pozzuoli

A partire dal 12 febbraio 1926 la stazione di Pozzuoli del tronco Napoli – Pozzuoli della direttissima Roma – Napoli, già ammessa al servizio viaggiatori (vedi *O. S.* n. 95 – 1925) viene abilitata per conto esclusivo del Ministero dei Lavori Pubblici – Ufficio costruzioni di Napoli – al servizio interno e cumulativo italiano di trasporti a P. V. a carro o come tali considerati dall'Amministrazione, diretti oltre Napoli Centrale o provenienti da oltre Napoli Centrale.

Di conseguenza nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921) a pagina 14, di contro al nome di « Pozzuoli » si dovrà modificare l'indicazione « L. V. » in « L P-*b g.* ».

Nella parte prima del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) si dovrà esporre, nella colonna 8 a pagina 73, l'indicazione « P (5) » di contro al nome di Pozzuoli e trascrivere in calce alla pagina stessa, la seguente nota :

« (5) Limitatamente ai trasporti a carro o come tali considerati dall'Amministrazione diretti oltre Napoli Centrale o provenienti da oltre Napoli Centrale, effettuati per conto del Ministero dei Lavori Pubblici – Ufficio Costruzioni di Napoli ».

Nel « Prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni, fermate e case cantoniere della rete principale continentale e sicula dello Stato ai transiti di confine » (edizione 1° dicembre 1924) a pag. 49 fra i nomi di Pozzolo Formigaro e Pra si dovrà inserire :

Pozzuoli 1016/1038/931/1053/1014/1014/1014/982/1017/1062/1003/921.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per i trasporti delle cose (esclusi i bagagli), di contro al numero progressivo 31, stampato alla pagina dove sono esposte le distanze per le stazioni da Torricola a Itri, si dovrà trascrivere il nome di « Pozzuoli » ed esporre la distanza e il relativo istradamento. La distanza dovrà essere uguale a quella esposta per Napoli

Centrale aumentata di km. 15 e l'istradamento uguale a quello stesso esposto per quest'ultima stazione.

All'indice alfabetico dei prontuari stessi, nella sede opportuna, si dovrà trascrivere il nome di «Pozzuoli» con l'indicazione del numero della pagina e del numero progressivo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.

Ordine di Servizio N. 15

Estensione di servizio nella stazione di Fuorigrotta.

A partire dal 12 febbraio 1926, la stazione di Fuorigrotta, del tronco Napoli-Pozzuoli della direttissima Roma-Napoli, già ammessa al servizio viaggiatori (vedi O. S. N. 95-1925), viene abilitata — per conto esclusivo del Ministero dei Lavori Pubblici — Ufficio costruzioni di Napoli, della « Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola "Montecatini" », della « Società Ilva Alti Forni ed Acciaierie d'Italia » e della « Società Anonima Armstrong di Pozzuoli » al servizio interno e cumulativo italiano di trasporti a P. V. a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione diretti oltre Napoli Centrale o provenienti da oltre Napoli Centrale.

Di conseguenza nella « Prefazione Generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921) a pagina 11, di contro al nome di « Fuorigrotta » si dovrà modificare l'indicazione « L. V. » in « L. P.-bg ».

Nella parte prima del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) si dovrà esporre, nella colonna 8 a pagina 42, l'indicazione « P (6) » di contro al nome di Fuorigrotta e trascrivere, in calce alla pagina stessa, la seguente nota:

« (6) Limitatamente ai trasporti a carro o come tali considerati dall'Amministrazione, effettuati per conto del Ministero dei Lavori Pubblici — Ufficio Costruzioni di Napoli — della « Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola « Montecatini », della « Società Ilva Alti

Forni ed Acciaierie d'Italia » e della « Società Anonima Armstrong di Pozzuoli », diretti oltre Napoli Centrale e provenienti da oltre Napoli Centrale ».

Nel « Prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni-fermate e case cantoniere della rete principale contientale e sicula dello Stato ai transiti di confine » (edizione 1° dicembre 1924), a pagina 26, fra i nomi di Funes e Furbara si dovrà inserire:

Fuorigrotta: 1010/1032/925/1047/1008/1008/1008/976/ 1011/1056/997/915.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per i trasporti delle cose (esclusi i bagagli), di contro al numero progressivo 32, stampato alla pagina dove sono esposte le distanze per le stazioni da Torricola a Itri, si dovrà trascrivere il nome di « Fuorigrotta » ed esporre la distanza e il relativo istradamento.

La distanza dovrà essere uguale a quella esposta per Napoli Centrale aumentata di km. 9 e l'istradamento uguale a quello stesso esposto per quest'ultima stazione.

All'indice alfabetico dei prontuari stessi, nella sede opportuna, si dovrà trascrivere il nome di Fuorigrotta con l'indicazione del numero della pagina e del numero progressivo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.

Ordine di Servizio N. 16

Variazioni al Testo della Nomenclatura dei conti dell'esercizio 1924-1925.

(*Vedi ordini di Servizio n.* 136 – 1924; n. 7 *e* 58 – 1925)

Pag. 6 – Viene soppresso il secondo capoverso del punto 5 delle avvertenze.

» 14 – L'attuale conto 21 – partitario 69 – viene soppresso.

» 15 – Dall'attuale conto 26 viene soppresso il sottoconto *F*) partitario 86 con la relativa annotazione e viene istituito il sottoconto *N*) Ri-

cuperi inerenti al « Dopo lavoro ferroviario – col numero 90–*ter* di partitario e con l'annotazione *N*) Usato esclusivamente dal Servizio Personale e Affari Generali (Ufficio Centrale del Dopo lavoro ferroviario).

Pag. 19 – E' istituito il:
conto 55-*bis* « Prelievo dall'avanzo della gestione » col numero 137-*bis* di partitario e con l'annotazione «Regio Decreto Legge 20 ottobre 1925, n. 1932 ».

» 22 – L'attuale conto 70 viene così modificato: « Sfruttamento boschi in Italia:
A) Ricuperi di spese d'impianto – che assume il numero 187 di partitario.
B) Ricavi dell'esercizio – che assume il numero 188 di partitario.
Restano quindi soppressi i *sub*-sottoconti *A* 1 e 2; *B* 1 e 2. Nel contempo viene istituito il conto 70-*bis*: « Sfruttamento boschi in Albania » con l'annotazione « Regio Decreto Legge 25 ottobre 1925, n. 1915 » Bilancia col conto 105–*bis* della spesa – e con i seguenti sottoconti:
A) Impianto:
1 - Somma fornita per l'impianto della gestione, a carico della parte ordinaria del bilancio – col numero 189 di partitario.
2 - Ricuperi diversi – col numero 190 di partitario.
B) Ricavi dell'esercizio:
1 – Traverse e legnami speciali d'armamento – col numero 190–I di partitario.
2 – Legnami da lavoro – col numero 190–*II* di partitario.
3 – Proventi diversi – col numero 190-*III* di partitario.

Pag. 23 – L'attuale conto 77 viene così modificato: « Contributo delle cessate Amministrazione ferroviarie o di altre Amministrazioni in rapporto agli assegni del personale ». Dalla relativa an-
ennare le parole « Bilancia col
a spesa ».
conto 81 viene soppresso il sot-
rtitario 206–*II*
onto 87 viene così modificato:
lell'Amministrazione » e la corri-
notazione viene pure modificata

come appresso: « Il contributo è in ragione del 9 ‰ degli stipendi e delle paghe al personale; in ogni caso, non deve essere inferiore al 6‰ dei prodotti del traffico ».

Pag. 24 – L'attuale conto 88 viene così modificato: « Contributo del personale ».

» 26 – L'attuale conto 105-*bis* partitario 238–*I* viene soppresso.

» 26 – Viene istituito il seguente:

TITOLO IX-*bis*

GESTIONE PER LO SFRUTTAMENTO DEI TERRENI PETROLIFERI IN ALBANIA (*R. D. L.* 8 *luglio* 1925, *n.* 1301).

PATRIMONIO

Conto 108 – Somme fornite dal Ministero delle Finanze per l'impianto della gestione – col numero 244 di partitario e con l'annotazione « Bilancia col conto 143 della spesa ».

» 109 – Ricuperi diversi – col numero 245 di partitario e con l'annotazione « Bilancia col conto 143 della spesa ».

GESTIONE

Conto 110 – Introiti della gestione e proventi diversi col numero 245-*bis* di partitario e con l'annotazione « Bilancia col conto 144 della spesa ».

Pag. 30 – All'attuale conto 136 viene aggiunto il sottoconto: *F*) Introiti per la liquidazione delle attività della ex-Südbahn e ricupero del saldo passivo di liquidazione - col numero 290-*ter* di partitario e con l'annotazione: *F*) Art. 25 dell'accordo di Roma, R. D. L. 12 luglio 1923, n. 1816. A questo sottoconto vanno imputati tutti gli introiti derivanti dalla liquidazione di crediti ex-Südbahn, sorti anteriormente al 1° gennaio 1923.

» 30 – Al sottoconto *D* - partitario 294 del conto 137, viene aggiunta l'annotazione: *D*) Veggasi annotazione apposta al sottoconto *E*.

» 30 – All'attuale conto 137 viene aggiunto il sottoconto *E*) Lavori per costruzione e manuten-

zione di edifici postali e telegrafici – col numero 294-*bis* e con l'annotazione: *E*) R. D. L. 7 agosto 1925, n. 1574. Escluse le anticipazioni e i rimborsi riguardanti la riparazione e manutenzione degli Uffici postali delle stazioni, da imputarsi al sottoconto *D*. Usato esclusivamente dalle Sezioni Lavori.

Pag. 32 – All'attuale conto 156 viene aggiunto il sottoconto *D*) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio: sulle pensioni, sugli assegni e sui sussidi a carico del Fondo pensioni – col numero 326 di partitario.

» 45 – L'attuale conto 22 – partitario 566 – viene soppresso con la relativa annotazione.

» 46 – L'annotazione posta a fianco del partitario 579, viene sostituita dalla seguente: « Art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con R. D. 7 aprile 1925, numero 405 ».

» 47 – Dall'attuale conto 32 vengono soppressi i *sub*-sottoconti 1 e 2 (partitari 591 – 592 – 593 e 594) dei sottoconti *A* e *B* i quali assumono rispettivamente i numeri 591 e 592 di partitario.

» 47 – Di contro al partitario 598-*bis* aggiungere la seguente annotazione: *B*) Vi si comprenderanno le spese per forniture varie, comprese quelle pel vestiario uniforme, le speciali gratificazioni concesse per servizi eccezionali o per speciali benemerenze, escludendone invece quelle erogate in base all'articolo 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie di cui il R. D. 7 aprile 1925, n. 405 nonchè le spese per stipendi, paghe e le altre competenze accessorie che rimarranno a carico dei rispettivi Servizi ».

Pag. 48 – Viene istituito il:

Conto 37–*bis* Spese per il « Dopo lavoro ferroviario » col numero 599-*bis* di partitario e con la annotazione » Regio Decreto Legge 25 ottobre 1925, n. 1908 » « Usato esclusivamente dal Servizio Personale e Affari Generali (Ufficio Centrale del Dopo lavoro ferroviario ».

» 49 – Viene istituito il conto – 41 – « Spese casuali » col numero 611 di partitario e con l'annotazione – « At. 141 del Regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 « Usato esclusivamente dal Servizio Personale e Affari

Generali in base ad autorizzazioni date da S. E. il Ministro delle Comunicazioni ».

Pag. 54 – Viene istituito il:

Conto 76–*bis* « Sovvenzione alla gestione boschi Albania » col numero 729–*bis* di partitario e con l'annotazione « Regio Decreto–Legge 25 ottobre 1925, n. 1915 ».

» 54 – L'attuale conto 77 viene così modificato « Versamento dell'avanzo della gestione » con l'annotazione « Art. 6 secondo capoverso della legge 22 aprile 1905, n. 137 e art. 2 del Regio Decreto Legge 20 ottobre 1925, n. 1932 » e con i seguenti sottoconti:

A) Al Tesoro – col numero 730 di partitario.

B) Alla parte straordinaria – col numero 731 di partitario.

» 59 – L'attuale conto 105 viene così modificato: « Sfruttamento boschi in Italia ».

A) Spese d'impianto – che assume il numero 798 di partitario.

B) Spese d'esercizio – che assume il numero 799 di partitario – restano quindi soppressi i *sub-sottoconti* *A*) 1, 2, 3 e 4: *B*) 1–2–*a*–*b*–*c*–*d*.

Nel contempo viene istituito il conto 105-*bis* « Sfruttamento boschi in Albania » con l'annotazione « Regio Decreto Legge 25 ottobre 1925, n. 1915 « Bilancia col conto 70-*bis* di entrata » e con i seguenti sottoconti:

A) Spese d'impianto:

1 – Indennità per concessioni, espropriazioni ed altro titolo – col numero 800 di partitario.

2 – Costruzione strade, teleferiche, Decauvilles, baraccamenti, pontili e impianti diversi – col numero 801 di partitario.

3 – Macchinari ed attrezzi – col numero 802 di partitario.

4 – Personale e mano d'opera – col numero 803 di partitario.

5 – Trasporti ed operazioni accessorie (compreso il trasporto delle persone) – col numero 804 di partitario.

6 – Spese diverse – col numero 805 di partitario.

B) Spese d'esercizio:

1 – Acquisto legnami – col numero 806 di partitario.

2 – Lavorazione:

a) Personale e mano d'opera – col n. 806-*I* di partitario.

b) Trasporti ed operazioni accessorie (compreso il trasporto delle persone) – col n. 806-*II* di partitario.

c) Materiali ed attrezzi – col n. 806-*III* di partitario.

d) Spese diverse – col n. 806-IV di partitario.

3 – Versamento alla parte ordinaria, dell'avanzo della gestione – col n. 806-*V* di partitario.

Pag. 63 – Viene istituito il seguente:

TITOLO IX-*bis*

Gestione per lo sfruttamento dei terreni petroliferi in Albania (*R. D.* 8 *luglio* 1925, n. 1301).

Patrimonio

Conto 143 « Spese d'impianto – coll'annotazione « Bilancia coi conti 108 e 109 di entrata ».

A) Indennità di concessioni ed espropriazioni – col numero 857 di partitario.

B) Costruzione di strade e Decauvilles – col numero 858 di partitario.

C) Ricerche, scavi ed impianti (compresi baraccamenti ed edifici) – col numero 858-*bis* di partitario.

D) Macchinari ed attrezzi – col n. 858-*ter* di partitario.

E) Trasporti ed operazioni accessorie (compreso il trasporto delle persone) – col numero 858-*quater* di partitario.

F) Spese d'ufficio e varie - col numero 858-*quinquies* di partitario.

Gestione

Conto 144 – Spese della gestione e diverse - col n. 858 *sexties* di partitario e con l'annotazione « Bilancia col conto 110 di entrata ».

Pag. 67. – All'attuale conto 171 viene aggiunto il sottoconto: *F*) Pagamenti per la liquidazione delle passività dell'ex-Südbahn – col numero 906-*ter* di partitario e con l'annotazione: *F*) Art. 25 dell'accordo di Roma, R. D. L. 12 luglio 1923, n. 1816. – A questo sottoconto vanno imputati tutti i pagamenti per la liquidazione dei debiti della ex-Südbahn, che risalgono ad un'epoca anteriore al 1° gennaio 1923.

Pag. 67 – Al sottoconto *D* – partitario 910 del conto 172, viene aggiunta l'annotazione : *D*) Veggasi annotazione apposta al sottoconto *E*.

Pag. 67 – All'attuale conto 172 viene aggiunto il sottoconto *E*) Lavori per costruzione e manutenzione di edifici postali e telegrafici – col n. 910-*bis* di partitario e con l'annotazione:

E) R. D. L. 7 agosto 1925, n. 1574 – Escluse le spese riguardanti la manutenzione e riparazione degli Uffici postali delle stazioni, da imputarsi al sottoconto *D*. Usato esclusivamente dalle Sezioni Lavori.

Pag. 70 – All'attuale conto 191 viene aggiunto il sottoconto *D*) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio : sulle pensioni, sugli assegni e sui sussidi a carico del Fondo pensioni – col numero 941 di partitario.

» 74 – L'attuale dizione del conto 18 viene sostituita dalla seguente « Fondo costituito dalle trattenute eseguite al personale scioperante nel gennaio 1920 ».

» 74 – E' istituito il :
conto 19 « Patrimonio della Gestione per lo sfruttamento terreni petroliferi Albania » – col n. 1195 di partitario.

Pag. 76 – E' istituito il :
conto 43 « Gestione per lo sfruttamento terreni petroliferi Albania » - col n. 1220 di partitario.

» 78 – All'attuale conto 54 « Mandati di pagamento» viene aggiunto il sottoconto *d*) Esercizio 1925–26 con i seguenti *sub*-sottoconti :

1	Cassa di Ancona . .	partitario	1257-*a*
2	» Bologna	»	1257-*b*
3	» Cagliari	»	1257-*c*
4	» Firenze	»	1257-*d*
5	» Genova	»	1257-*e*

6	Cassa di	Milano . . .	partitario	1257-*f*
7	»	Napoli	»	1257-*g*
8	»	Palermo	»	1257-*h*
9	»	Roma	»	1257-*i*
10	»	Torino	»	1257-*l*
11	»	Trieste	»	1257-*m*

Pag. 80. – Al sottoconto *a*) partitario 1288 del conto 75 viene aggiunta l'annotazione: *a*) A questo sottoconto s'imputeranno gl'importi delle fatture per l'acquisto dei materiali di scorta: le spese accessorie si dovranno contabilizzare al sottoconto *d*.

Pag. 80 – All'attuale conto 75 viene aggiunto il sottoconto *d*) In conto spese accessorie – col n. 1290-*bis* di partitario e con l'annotazione: *d*) Veggasi annotazione al sottoconto *a*.

» 83 – Vengono soppressi i sottoconti *a*) *b*) *c*) – partitari 1354 – 1355 e 1356 dell'attuale conto 117 il quale assume il numero 1354 di partitario.
Dall'attuale conto 120 vengono soppressi i *sub*-sottoconti I (Spese) e II (Entrate) con i relativi partitari, ed il sottoconto «*B*) Ferrovie dello Stato» riassume il n. 1362 di partitario.

Pag. 84 – E' istituito il:
conto 125 « Gestione speciale petroli Albania » col n. 1369 di partitario.

Pag. 84 – L'attuale dizione del conto 131 viene così modificata « Riporto saldi ».

N. B. – Le variazioni di cui sopra hanno effetto dal 1° luglio 1925.

Pag. 42 – La dizione del sottoconto *A*) dell'attuale conto 13, viene così modificata: *A*) Spese di ufficio ».

Al sottoconto *B*) depennare le parole « e depositi personale viaggiante » Aggiungere il nuovo sottoconto – *C*) Depositi del personale viaggiante – che assume il n. 511-*bis* di partitario. Gli attuali sottoconti *C*) *D*) ed *E*) diventano, di conseguenza, rispettivamente *D*) *E*) ed *F*).

Pag. 42 – La dizione del sottoconto *A*) dell'attuale conto 14 viene così modificata:
A) Uffici di Sezione e Riparti ».

Pag. 43 – Al sottoconto *B*) depennare le parole « e depositi personale viaggiante » e modificare la dizione del *sub* – sottoconto 1 – partitario 519 in « Stampati, cancelleria, illuminazione e riscaldamento ».

Aggiungere il *sub*-sottoconto :

« 4 – Manovre ed altri servizi di stazione appaltati « col numero 521-*I* di partitario e con l'annotazione « 4 – Prestazioni di terzi pei servizi di cui contro ».

Aggiungere il nuovo sottoconto « C) Depositi personale viaggiante :

1 – Stampati, cancelleria, illuminazione e riscaldamento col n. 521-*II* di partitario.

2 – Ricambio e riparazione del materiale di inventario – col n. 521-*III* di partitario.

3 – Spese per altri titoli diversi – col n. 521–I*V* di partitario.

Gli attuali sottoconti *C*) *D*) *E*) ed *F*) diventano, di conseguenza, rispettivamente *D*) *E*) *F*) e G).

Pag. 80 – Dall'attuale conto 75 viene soppresso il sottoconto *C*) partitario 1290.

Pag. 82. — L'attuale annotazione posta a fianco del partitario 1339 viene sostituita dalla seguente « Conto di liquidazione ».

N. B. – Le variazioni di cui sopra hanno effetto dal 1° novembre 1925.

Ordine di servizio N. 17

Servizio cumulativo con la ferrovia elettrica a scartamento normale Roma-Ostia, esercitata dalla Società elettro-ferroviaria italiana.

Di conformità alla convenzione con la Società Elettro–Ferroviaria Italiana, a datare dal 15 febbraio 1926 viene attivato per il transito di Roma Ostiense il servizio cumulativo fra le ferrovie dello Stato (comprese le linee in esercizio speciale e le linee complementari sicule) e la ferrovia elettrica a scartamento normale Roma–Ostia *per i trasporti a carro completo di merci e veicoli a grande*

ed a piccola velocità, di feretri e bestiame, sotto l'osservanza delle norme e condizioni di cui in appresso.

La Società suddetta partecipa al Controllo comune, e pertanto le disposizioni contenute nell'Ordine di servizio n. 1 – 1920 circa il carteggio, la tassazione, la registrazione dei trasporti devono essere applicate alle spedizioni in provenienza o in destinazione di stazioni della ferrovia Roma–Ostia.

I) *Allacciamento della ferrovia Roma – Ostia.* — I rapporti di servizio fra le F. S. e la ferrovia Roma – Ostia si svolgono a mezzo di un binario di allacciamento fra la stazione di Roma Ostiense F. S. e quella di Roma Porta S. Paolo della ferrovia suddetta.

La consegna dei carri si effettua in appositi binari della ferrovia stessa.

II) *Accettazione dei trasporti.* — I trasporti a tariffa ordinaria ammessi al servizio cumulativo vengono accettati a partenza in base ai regolamenti interni di ciascuna Amministrazione

III) Le tariffe da applicarsi ai trasporti in servizio cumulativo sul percorso separato di ciascuna Amministrazione sono quelle in vigore sulle Ferrovie dello Stato.

IV) *Concessioni speciali e trasporti militari.* — Le concessioni speciali contenute nel fascicolo « Concessioni speciali e relative tariffe » (edizione 1° gennaio 1909 e relative appendici) e il « Regolamento pei trasporti militari » (edizione 1° luglio 1911 e successive modificazioni) sono applicabili anche sul percorso della ferrovia Roma – Ostia in tutte le loro prescrizioni e modalità.

V) *Elenco delle stazioni della ferrovia Roma – Ostia; relative distanze dal transito di Roma Ostiense; servizi cui sono abilitate e impianti fissi di cui sono provviste.* — Le stazioni della ferrovia Roma – Ostia, le relative distanze dal transito di Roma Ostiense, nonchè le indicazioni relative ai servizi cui sono abilitate e agli impianti fissi di cui sono provviste, risultano dal prospetto allegato al presente Ordine di Servizio.

VI) *Documenti di trasporto.* — Le lettere di vettura per le spedizioni in servizio cumulativo, da presentarsi in un solo esemplare, saranno conformi, anche per i colori, ai modelli in vigore sulle ferrovie dello Stato.

Sono da carteggiarsi con una lettera di vettura in più le spedizioni eseguite sotto il regime della tariffa ordinaria 35 P. V. (via mare), lettera di vettura che

viene trattenuta dalla stazione marittima per la spunta con le dichiarazioni d'imbarco.

VII) *Tasse minime.* — Le tasse minime per spedizione si applicano per intero sulle ferrovie dello Stato e per intero sulla ferrovia Roma – Ostia.

VIII) *Spese anticipate, assegni, riserve, ecc.* — Per quanto riguarda le spese anticipate, gli assegni, le riserve in caso di mancanze od avarie, gli accertamenti di anormalità od abusi, i documenti e le formalità doganali, le modificazioni al contratto di trasporto, le prescrizioni sanitarie, le giacenze, la piombatura di carri, ecc. valgono, anche nei rapporti con la ferrovia Roma–Ostia, le norme vigenti sulle linee della rete dello Stato.

IX) *Passaggio del materiale rotabile e degli attrezzi di carico.* — E' ammesso il passaggio sulla ferrovia Roma–Ostia sia dei carri carichi sia dei carri vuoti. E' pure ammesso il passaggio dei copertoni e degli attrezzi di carico.

Il materiale della ferrovia suddetta non è ammesso al passaggio sulle ferrovie dello Stato.

X) *Lavaggio e disinfezione dei carri; penalità relative.* — Ciascuna delle due Amministrazioni è obbligata a provvedere, a norma delle disposizioni di legge, alla pulitura, lavatura e disinfezione (ordinaria e straordinaria) dei carri che hanno servito al trasporto di merci infettanti e del bestiame.

Per i carri restituiti vuoti alla stazione di Roma Ostiense deve essere accertato, in contradittorio fra gli agenti delle due Amministrazioni, lo stato di pulizia, ed ove siano state trascurate od insufficientemente eseguite le operazioni di pulizia, lavatura e disinfezione, deve a queste provvedere la stazione stessa.

Nel caso di carri vuoti non puliti dalla ferrovia Roma-Ostia la stazione di Roma Ostiense deve redigere, in duplice esemplare, il verbale d'accertamento, da inviarsi alla Sezione Movimento e Traffico di Roma (Reparto Circolazione Veicoli).

Per i carri restituiti carichi, in destinazione oltre la stazione di transito, gli accertamenti dell'effettuata pulizia e disinfezione devono essere fatti a cura della stazione in cui si effettua il completo scarico, compilando e trasmettendo, se del caso, il verbale di accertamento, come sopra è detto.

La stazione di Roma Ostiense deve altresì accertare e segnalare, nei modi suesposti, i casi in cui dall'Amministrazione corrispondente siano stati utilizzati, per il

trasporto di merci infettanti, carri F. S. od assimilati che non ammettono tale qualità di carico.

XI) *Pesatura delle merci al transito.* — Quando per i trasporti in servizio cumulativo, provenienti da stazioni interne della ferrovia Roma – Ostia, il mittente non dichiarasse il peso e la stazione di partenza ne delegasse la ricognizione a quella di Roma Ostiense, questa prenderà di ciò particolare nota addebitando nel tempo stesso la relativa tassa di pesatura all'Amministrazione corrispondente, cui la tassa medesima deve fare esclusivamente carico.

La stazione di Roma Ostiense invierà mensilmente al Controllo un elenco delle spedizioni pesate per conto dell'Amministrazione corrispondente.

XII) *Trasporti in servizio.* — La corrispondenza che gli uffici e le stazioni di una Amministrazione avessero a mandare agli uffici ed alle stazioni dell'altra, per cose attinenti al servizio cumulativo fra la rete dello Stato e la ferrovia Roma – Ostia, e gli annessi documenti saranno trasportati gratuitamente sulle linee delle due Amministrazioni.

Colle medesime restrizioni saranno pure trasmessi gratuitamente i dispacci telegrafici.

* * *

Per tutto quanto non è previsto dal presente Ordine di Servizio valgono le norme e condizioni generali che regolano i servizi cumulativi con le ferrovie concesse all'industria privata.

In base a quanto è detto nel presente Ordine di Servizio e relativo allegato, nel « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (edizione 1° luglio 1924) si dovrà:

— a pagina 4, nell'indice delle Amministrazioni ammesse al servizio cumulativo, riportare la seguente aggiunta:

« Società Elettro – Ferroviaria Italiana » Esercizio della ferrovia elettrica Roma–Ostia, pagina 215 *bis*;

— nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali aggiungere, nelle sedi opportune, i nomi delle sta-

zioni della ferrovia Roma – Ostia e, di fronte a ciascuna, l'indicazione della pagina 215 *bis* e del gruppo 2 ;

— nell'elenco alfabetico delle stazioni di transito, a pagina 61 fra Rezzato e Rovato, inserire il nome della stazione di Roma Ostiense seguito nella 3ª colonna dal richiamo *A* e nella 4ª dall'indicazione : – Società Elettro – Ferroviaria Italiana – Ferrovia Roma Ostia ;

dopo la pagina 215 riportare, come pagina 215 *bis*, tutte le indicazioni risultanti dall'allegato ;

— nella tavola II della carta annessa al prontuario tracciare con inchiostro rosso, in direzione da nord-est a sud-ovest, a partire dalla stazione di Roma Ostiense, che è da segnare sul tratto di linea posto fra Roma Termini e Trastevere, la linea Roma – Ostia con i nomi delle singole stazioni e indicare con cerchietto nero e disco rosso la stazione di transito di Roma Ostiense. Tale tracciato dovrà, in parte, sovrapporsi all'attuale inquadratura della tavola II.

Nella parte I del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) si dovrà a pagina 77, di contro al nome della stazione di Roma Ostiense (che sarà da considerarsi come stampato in carattere grassetto), esporre il richiamo (11) riportando in calce la seguente nota ;

(11) Stazione di transito con la ferrovia Roma-Ostia

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921) alla pagina 20 si dovrà riportare l'indicazione :

752 – *Società Elettro – Ferroviaria Italiana* (6)
Roma–Ostia.

alle pagine 21, 23 e 24 riportare, nelle sedi opportune, i nomi delle stazioni della ferrovia Roma – Ostia con le indicazioni dei servizi e il numero della linea, e alle pagine 71 e 73 riportare rispettivamente :

Roma – Ostia	15
Roma – Ostia	5

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3 e 5

Allegato all'Ordine di Servizio N. 17-1926

Società Elettro-Ferroviaria Italiana

Sede in Roma

ESERCIZIO DELLA LINEA ROMA-OSTIA

Direzione dell'Esercizio: Roma

Linea esercitata da Amministrazione aderente al Controllo comune

STAZIONI	Linea alla quale appartengono	Distanze in chilometri dalla stazione di Roma Ostiense (allacciata)	Servizi cui sono abilitate (*)					Impianti fissi						
			Grande velocità	Piccola velocità	Veicoli	Bestiame	Trasporti a domicilio	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Gru fisse Quantità	Gru fisse Portata in tonnellate	Bilance a ponte Quantità	Bilance a ponte Portata in tonnellate	Sagoma limite
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Acilia	Roma-Ostia	16	G	P	V	B	—	T	F	—	—	(**)	—	S
Marina di Ostia.	Id.	25	G	P	V	B	—	T	F	—	—	1	40	S
Ostia (Scavi). .	Id.	22	G	P	V	B	—	—	F	—	—	(**)	—	S

(*) Limitatamente ai trasporti a carro.

(**) Per la pesatura dei carri spediti dalle stazioni di Acilia e di Ostia (Scavi) può servire la bilancia a ponte da 30 tonnellate esistente nella stazione di Roma S. Paolo della ferrovia Roma-Ostia.

Tariffe

Tariffe applicabili	Quelle ordinarie in vigore sulle Ferrovie dello Stato, da applicarsi sul percorso separato.
Distanza minima tassabile	Per i trasporti effettuati in servizio cumulativo la distanza minima tassabile è di km. 6.
Tasse minime	Si applicano per intero.
Aumenti percentuali provvisori	Sui prezzi di tariffa devono essere applicati gli stessi aumenti percentuali in vigore sulla rete dello Stato. Sui diritti accessori di qualsivoglia genere si applica sempre l'aumento del 400 % È però esente da qualsiasi aumento percentuale la soprattassa di transito.
Sopratassa di transito	Per le spedizioni in servizio cumulativo, tanto a grande quanto a piccola velocità, deve essere applicata a favore della ferrovia Roma-Ostia la sopratassa di transito di lire 32.50 per carro. N. B. Tale sopratassa non è soggetta agli aumenti percentuali.
Concessioni speciali	Applicabili in servizio cumulativo.
Regolamento trasporti militari	Applicabili in servizio cumulativo.
Convenzione di Berna	Non ammessa.

Ordine di servizio N. 18

Estensione del servizio viaggiatori e bagagli nella stazione di Ancona Marittima Scalo di Molo Sud.

La stazione di Ancona Marittima Scalo di molo sud è stata abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli — con apposita contabilità — limitatamente ai treni coincidenti coi piroscafi che fanno servizio passeggeri da Zara.

In conseguenza di quanto sopra, nella parte I del « Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925), la nota (6) in calce alla pagina 13 deve essere modificata nel modo seguente:

« (6) Limitatamente ai treni coincidenti coi piroscafi che fanno servizio passeggeri da Zara ».

All'interno dei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche, valevoli per i trasporti dei viaggiatori e dei bagagli, di contro al nome di « Ancona Marittima scalo di molo sud » devonsi esporre la distanza per i viaggiatori e quella per i bagagli. La prima deve essere uguale a quella indicata per Ancona, aumentata di Km. 2; la seconda deve essere uguale anche essa a quella di Ancona, ma aumentata di km. 12 se il prontuario è di una stazione del continente e di km. 34 se è di una stazione sicula.

Di contrò alla seconda distanza deve essere esposto il richiamo " (+) e in calce alla pagina trascritta la seguente nota:

« (+) Distanza valevole per i trasporti dei bagagli ».

Le stazioni marittime continentali e sicule, fornite del prontuario manoscritto delle distanze chilometriche, valevole esclusivamente per la tassazione dei trasporti bagagli, devono esporre su di esso la distanza per Ancona Marittima scalo di molo sud uguale a quella indicata per Ancona, aumentata di km. 12.

L'istradamento per le nuove distanze deve essere uguale a quello esposto per la stazione di Ancona.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.

Ordine di servizio N. 19

Nuovo ordinamento degli impianti ferroviari di Fiume.

A partire dal 1° marzo 1926 avranno piena applicazione le disposizioni impartite, nei riguardi degli impianti ferroviari di Fiume, con l'ordine di servizio 106-1924, salvo quanto appresso:

Alla dipendenza della Sezione Lavori di Trieste viene istituito il Riparto di Fiume, con sede distaccata a Fiume, e con la giurisdizione:

San Pietro del Carso (e) – Fiume – confine Jugoslavo sul fiume Eneo; impianti ferroviari del Porto.

Conseguentemente il Riparto Lavori di Sesana, che verrà denominato di San Pietro del Carso, avrà la seguente giurisdizione:

Trieste Centrale (*e*)-S. Pietro del Carso (*i*)-Postumia (*i*)-Confine.

Bivio Galleria (*e*)-Bivio d'Aurisina (*e*).

Bivio d'Aurisina (*i*)-Bivio Viadotto (*e*).

Divaccia (*e*)-Erpelle Cosina (*e*).

Per il materiale e trazione il Deposito e la squadra di rialzo di Fiume vengono inclusi nel Riparto Trazione di Trieste.

Per i Magazzini Generali verrà istituita un'azienda speciale che dipenderà direttamente dal R. Commissario, di cui al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 55.

Ordine di servizio N. 20

Estensione di servizio nella stazione di Bologna Smistamento (Scalo bestiame).

(*Vedi Ordine di Servizio n.* 133-1924).

A datare dal 15 gennaio 1926 la stazione di Bologna Smistamento, già abilitata per quanto riguarda il bestiame, ai trasporti di animali bovini, ovini, suini ed equini da macello, con tassazione dei trasporti stessi da e per Bologna

Smistamento, è stata abilitata anche all'accettazione delle spedizioni G. V. in piccole partite di maialini da latte in ceste, limitatamente al venerdì di ogni settimana.

La tassazione dei detti trasporti in piccole partite sarà fatta in base alle tariffe ordinarie da Bologna Smistamento con l'aggiunta della tassa di lire 0,32 per capo, con il minimo di lire 1 per spedizione, non soggetta ad alcun aumento percentuale.

Coll'occasione si rammenta che il diritto speciale di carico e l'aumento percentuale della sovrattassa di lire 3,50 per carro di qualsiasi portata di cui l'all'Ordine di Servizio 133-1924 in base al disposto del punto 177 della « Rivista delle Comunicazioni n. 8-1925 » a datare dal 16 aprile 1925 sono stati elevati rispettivamente da lire 10 a lire 20 e dal 300 al 400 %.

In conseguenza di quanto sopra, la nota 9 esistente in calce alla pagina 19 della parte I del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1 gennaio 1925), dovrà essere modificata nel modo seguente:

« (9) Limitatamente ai trasporti del bestiame bovino, ovino, suino ed equino da macello, i quali devono essere indirizzati a « Bologna Smistamento Scalo bestiame » o spediti da questo Scalo ed ai trasporti in piccole partite di maialini da latte spediti in ceste il venerdì di ogni settimana da « Bologna Smistamento Scalo bestiame ».

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921) si dovrà:

a pagina 9, di contro al nome di Bologna Smistamento, modificare l'indicazione « (35) » in « LB^{e} -vbg »;

a pagina 18 cancellare la nota « (35) ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Circolare N. 6.

Prezzo degli abiti impermeabili da lavoro.

Con riferimento alla Circolare n. 59, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 47 del 22 novembre 1923, si porta a conoscenza di tutti gli Impianti e Magazzini interessati

che il prezzo di ogni vestiario impermeabile per il personale di linea e delle stazioni, per tutte le richieste pervenute alla Ditta « Laboratorio Italiano Impermeabili » Mosca e Masera di Milano dal 1° gennaio 1926 in poi, resta fissato in lire 171,55 e partitamente lire 96,90 per la giacca, lire 58 per i pantaloni e lire 16,65 per il cappello.

Circolare N. 7.

5ª Appendice all'elenco alfabetico delle ditte proprietarie di carri privati inscritti nel Parco F. S. (Edizione 1925).

In relazione alla circolare n. 37/1925 si avvertono le stazioni della rete e gli Uffici che ebbero in distribuzione l'elenco alfabetico delle Ditte proprietarie di carri inscritte nel parco veicoli F. S. al 30 aprile 1925 che detto elenco dovrà essere aggiornato al 31 dicembre 1925 delle seguenti nuove Ditte alle quali vengono riservati i numeri di servizio a fianco indicati.

Ditte Proprietarie e indirizzo	Scritta della ragione sociale che deve figurare sui carri	Numeri di servizio riservati ai carri delle Ditte	
		da	a
Romano Salvatore Napoli – Ponte della Maddalena n. 1	Salvatore **Romano** Napoli	949500	949799

Sono poi da cancellare le seguenti Ditte le quali non hanno più carri inscritti nel parco F. S.:

Bazzoli Illidio, Peschiera.
Bellini Carmelo fu Gaetano, Milano.
Cadonati Annibale, Bergamo.

Fratelli **Fiorini**, Mezzolombardo.
Pini Cesare, Salò.
« SAS » Soc. An. Serbatoi, Milano.

Gli indirizzi delle sottoindicate Ditte sono da modificarsi come segue:

Ferdinando **Barsottini**, Certaldo.
Società Italo-Americana del Petrolio, Genova, Via Assarotti, 40.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, 30, 32, 36 *e* 37.

Circolare N. 8.

Noleggio cuscini.

Il servizio di noleggio cuscini ai viaggiatori, sotto l'osservanza del disposto dell'Ordine di Servizio N. 73 del 23 luglio 1925, è stato esteso alle stazioni di Fiume e di Modane.

Il Direttore Generale

ODDONE.

Circolare N. 2[v]

Ricerca veicoli.

Occorre ricercare i veicoli elencati nell'allegato alla presente circolare.

Di fianco a ciascun numero di servizio dei veicoli medesimi è indicato l'ufficio che ne ha chiesta la ricerca, il motivo per cui rendesi necessaria la ricerca stessa e la località ove il veicolo rintracciato deve essere inviato o trattenuto.

I. — Le ricerche devono farsi per tre giorni consecutivi e precisamente l'8, 9 e 10 marzo 1926.

a) *dagli agenti del Servizio Movimento e Traffico*: nei recinti delle stazioni e loro adiacenze; nei parchi di deposito dei veicoli vuoti o riparandi; negli stabilimenti raccordati, compresi i depositi locomotive, i depositi combustibili, le cave, ecc.;

b) *dagli agenti del Servizio Materiale e Trazione*: nelle squadre di rialzo, nelle officine del materiale mobile; nei parchi annessi alle officine medesime e nei parchi riparandi in consegna al Servizio Mateiale e Trazione.

Le stazioni a contatto con le ferrovie estere accerteranno inoltre se fra i veicoli di ritorno dall'estero dall'11 al 18 marzo ve ne siano di quelli compresi nell'Allegato alla presente circolare; quelle a contatto con le ferrovie secondarie italiane faranno analogo aeccertamento pei veicoli di ritorno sulla rete F. S. nei giorni dall'11 al 18 marzo.

II. — Ad ogni veicolo rintracciato, le stazioni sedi di personale di verifica faranno applicare etichette TV. 57 con l'indicazione del motivo pel quale il veicolo viene etichettato. Le stazioni non sedi di personale di verifica provvederanno ad applicare da ambo i lati del veicolo, un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chieri.

III. — I veicoli *vuoti* vengono trattenuti nella località

ove furono rintracciati oppure inviati in squadra, in officina, od in altra località designata, a seconda delle indicazioni che, a fianco di ciascun veicolo, risultano nell'allegato della presente.

IV. — I veicoli *carichi*, appena rintracciati, vengono etichettati ed inoltrati alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima, alla sua volta, si regola, dopo reso libero il veicolo, come al punto III.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento e Traffico, la quale provvederà alle pratiche relative.

V. — La stazione, la squadra e l'officina che etichetta un veicolo deve darne notizia telegrafica all'*Ufficio per conto del quale è stata fatta la ricerca ed alla Sezione Movimento e Traffico*, facendo riferimento alla presente circolare ed indicando se il veicolo sia stato trattenuto oppure gli estremi d'invio altrove.

Le Sezioni Movimento e Traffico a lor volta rimetteranno al Servizio Movimento e Traffico ed al Servizio Materiale e Trazione non *oltre il* 25 *marzo* un elenco per numero di servizio di tutti i veicoli rintracciati nelle stazioni, nelle Squadre di rialzo e nelle officine della propria circoscrizione.

Le officine e le Squadre di zialzo nelle quali viene rintracciato od inoltrato il veicolo per la verifica del rodiggio devono rimettere senz'altro il prospetto relativo alle sale montate, boccole e scartamento dei parasale direttamente al Servizio Materiale e Trazione come da lettera Circolare T. V. 612/85 *o* 1/612/14/2 *dell'*8 *marzo* 1923.

Qualora le dimensioni dei fuselli delle sale montate risultassero in relazione alla portata massima più la tara del carro (come dalla tabella annessa alla lettera Circolare V. 2/27839/21292 del 16 luglio 1923) *restituiranno il veicolo alla circolazione, sempre rimettendo al Servizio il citato prospetto.*

Le Officine F. S. nelle quali viene rintracciato o inoltrato il veicolo per la verifica della coloritura esterna della cassa ovvero della coloritura interna del telaio,

dovranno rimettere senz'altro al Servizio Materiale e Trazione un particolareggiato rapporto sul comportamento dei due sistemi di coloritura in confronto fra loro (sistema F. S. nella metà destra di ciascuno parete della cassa guardando il veicolo dall'esterno, nuovo sistema nella metà sinistra; sistema di coloritura col morellone (minio di ferro) per una metà del telaio, sistema di coloritura col prodotto antiruggine Kruptite per l'altra metà) attendendo il benestare del predetto Servizio prima di rimettere il veicolo in circolazione.

Richiamo sulla presente circolare tutta l'attenzione dei Capi stazione e dei dirigenti le Officine e le Squadre di rialzo, onde spieghino la massima diligenza nell'organizzare e sorvegliare il lavoro di ricerche, essendo nell'interesse dell'esercizio, necessario che le ricerche medesime diano esito positivo in modo che tutti i veicoli elencati nell'Allegato vengano rintracciati.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 9, 11, 12, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

Allegato alla Circolare N. 2ᵛ

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la carica	Motivo della ricerca
		Carri.		
F. S.	040 155	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica rodiggio
»	040 184	Id.	Id.	Id.
»	040 260	Id.	Id.	Id.
»	040 662	Id.	Id.	Id.
»	040 726	Id	Id.	Id.
»	040 794	Id.	Id.	Id.
»	041 082	Id.	Id.	Id.
»	041 228	Id.	Id.	Id.
»	041 327	Id.	Id.	Id.
»	041 693	Id.	Id.	Id.
»	042 030	Id.	Id.	Id.
»	042 142	Id.	Id.	Id.
»	042 451	Id.	Id.	Id.
»	042 601	Id.	Id.	Id.
»	043 519	Id.	Id.	Id.
»	044 521	Id.	Id.	Id.
»	044 702	Id.	Id.	Id.
»	045 135	Id.	Id.	Id.

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la carica	Motivo della ricerca
F. S.	045 948	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica Rodigio
»	055 015	Id.	Id.	Id.
»	055 033	Id.	Id.	Id.
»	065 032	Id.	Id.	Rilievi caratteristiche costruttive
»	065 302	Stazione in cui si trova	Ufficio circolazione Veicoli Roma	A disposizione
»	065 512	Id.	Id.	Id.
»	128 136	Prossima Officina	Servizio Materiale e Trazione	Verifica imperiale
»	159 939	Id.	Id.	Verifica coloritura
»	164 440	Id.	Id.	Verifica coloritura tela imperiale
»	167 550	Prossima Squadra Rialzo	Id.	Verifica tara
»	168 085	Prossima Officina	Id.	Verifica coloritura tela imperiale
»	187 465	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
»	224 476	Prossima Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica numerazione
»	238 967	Prossima Officina	Id.	Verifica coloritura
»	348 342	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Id.	Verifica scritte
»	466 597	Prossima Officina	Id.	Esperimento coloritura telaio
»	520 061	Gioiosa Ionica	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Rinvio in residenza
»	520 124	Castellammare Ad.	Id.	Id.
»	520 188	Bari	Id.	Id.
»	520 267	Palermo C.	Id.	Id

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la carica	Motivo della ricerca
F. S.	521 003	Ovada	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Rinvio in residenza
»	530 168	Spezia	Id.	Consegna Agenzia Marittima
»	550 061	Lecco	Id.	Rinvio in residenza
»	555 643	Castellammare Ad.	Id.	Id.
»	7 100 252	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica rodiggio
»	7 100 998	Id.	Id.	Id.
»	7 101 124	Id.	Id.	Id.
»	7 102 394	Id.	Id.	Id.
»	7 102 437	Id.	Id.	Id.
»	7 103 449	Id.	Id.	Id.
»	7 105 031	Id.	Id.	Id.
»	7 106 343	Id.	Id.	Id.
»	7 107 205	Id.	Id.	Id.
»	7 109 357	Id.	Id.	Id.
»	7 109 367	Id.	Id.	Id.
»	7 200 223	Id.	Id.	Id.
»	7 200 879	Id.	Id.	Id.
»	7 200 880	Id.	Id.	Id.
»	7 201 808	Id.	Id.	Id.
»	7 202 901	Id.	Id.	Id.

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la carica	Motivo della ricerca
F. S.	7 202 946	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica rodiggio
»	7 300 605	Id.	Id.	Id.
»	7 300 929	Id.	Id.	Id.
»	7 300 413	Id.	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Verifiche Scritte
»	7 400 479	Id.	Id.	Verifiche rodiggio
»	7 400 694	Id.	Id.	Id.
»	7 400 858	Id.	Id.	Id.
»	7 400 898	Id.	Id.	Id.
»	7 401 127	Id.	Id.	Id.
»	7 401 167	Id	Id.	Id.
»	7 401 257	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
»	7 401 494	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica rodiggio
»	7 401 495	Id	Id.	Id.
»	7 401 845	Id.	Id.	Id.
»	7 402 041	Id.	Id.	Id.
»	7 402 442	Id.	Id.	Id.
»	7 402 649	Id.	Id.	Id.
»	7 402 858	Id.	Id.	Id.
»	7 402 860	Id.	Id.	Id.
»	7 403 156	Id.	Id.	Id.

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la carica	Motivo della ricerca
F. S.	7 403 423	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica rodiggio
»	7 404 371	Id.	Id.	Id.
»	7 404 621	Id.	Id.	Id.
»	7 600 021	Id.	Id.	Id.
»	7 600 317	Id.	Id.	Id
»	7 650 550	Id.	Id.	Id.
»	7 651 350	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione

Veicoli Esteri.

F. S. (Sud) S. B. D. V.	135	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
»	360	Id.	Id.	Id.
»	372	Id.	Id.	Id.
»	431	Id.	Id.	Id.
»	446	Id.	Id.	Id.
»	530	Id.	Id.	Id.
»	584	Id.	Id.	Id.
M. A. V.	8 623	Id.	Id.	Id.

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la carica	Motivo della ricerca
F. S. (Sud) / S. B. D. V.	19 031	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
»	20 136	Id.	Id.	Id.
»	36 871	Id.	Id.	Id.
»	38 670	Id.	Id.	Id.
»	42 238	Id.	Id.	Id.
»	44 848	Id.	Id.	Id.
»	46 099	Id.	Id.	Id.
»	52 604	Id.	Id.	Id.
»	52 674	Id.	Id.	Id.
»	54 011	Id.	Id.	Id.
»	63 541	Id.	Id.	Id.
»	68 053	Id.	Id.	Id.
»	70 262	Id.	Id.	Id.
»	70 556	Id.	Id.	Id.
»	71 603	Id.	Id.	Id.
»	71 879	Id.	Id.	Id.
»	75 915	Id.	Id.	Id.
»	75 969	Id.	Id.	Id.
»	76 085	Id.	Id.	Id.
»	80 123	Id.	Id.	Id.

Marca dell'amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la carica	Motivo della ricerca
F. S. (Sud) / S. B. D. V.	80 211	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
M. A V.	165 152	Id.	Id	Id.
»	502 541	Id.	Id.	Id.
S. B.	502 838	Id.	Id.	Id.
M. A. V.	504 166	Id	Id.	Id.
KK. st. B.	509 609	Id.	Id.	Id.
»	651 534	Id.	Id.	Id.
»	651 644	Id.	Id.	Id.

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di un nuovo magazzino merci ed annesso piano caricatore nella stazione di Vignale Riotorto.	licitazione privata	Ore 12 23 febbraio 1926	95.000	Sezione Lavori Pisa
Costruzione di una platea di lavaggio nella Rimessa del Treno Reale della Stazione di Torino P. N.	trattativa privata	Ore 12 26 febbraio 1926	32.000	Sezione Lavori Torino Sud
Primo gruppo di lavori in terra e muratura occorrenti per l'impianto di un nuovo deposito locomotive nella stazione di Catanzaro Marina	licitazione privata	Ore 12 25 febbraio 1926	1.160.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Lavori in terra e muratura occorrenti per l'impianto del servizio merci P. e P.V. e per la costruzione di due marciapiedi e prolungamento sottopassaggio Km. 64+177 nella stazione di Forlì	licitazione privata	Ore 12 1° marzo 1926	3.400.000	Sezione Lavori Bologna
Difese contro le zanzare alle Case Cantoniere semplici ai Km. 91+547 e 96+763 e a quelle doppie ai Km. 88+820, 90+240, 92+296 nelle tratte di malaria grave tra le stazioni di Persano e Contursi	cottimo fiduciario	Ore 10 27 febbraio 1926	28.000	Sezione Lavori Salerno

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Difese contro le zanzare alle case cantoniere semplici ai Km. 95+960 e 136+218 e a quelle doppie ai Km. 96+867; 135+135, 137+508 e 163+116 comprese in alcune tratte di malaria grave fra le stazioni di Persano e Potenza	cottimo fiduciario	Ore 12 27 febbraio 1926	28.000	Sezione Lavori Salerno
Lavori in terra e muratura occorrenti per l'ampiamento della stazione di Pontedera	licitazione privata	Ore 12 22 febbraio 1926	550.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura e posa in opera di una pensilina in legno per la copertura di una parte del marciapiede del F. V. a Roma Termini lato partenze presso il locale accumulatori ed Ufficio postale e telegrafico	licitazione privata	Ore 12 16 febbraio 1926	130.000	Sezione Lavori Roma Sud

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata / T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	6000	Isolatori di porcellana per trazione elettrica	T. P.	20-2-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3°
—	—	Cappellotti, trepiedi, morsetti staffe per linee elettriche	L. P.	23-2-1926	Id. Uff. 3°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	3000	Morsetti di ancoraggio contro lo scorrimento stradale	L. P.	23-2-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3°
Kg.	635000	Filo di rame elettrolitico da m/m 8 e 11,5	L. P.	23-2-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	5000	Barrette di ghisa siliciosa per saldature ossiacetileniche	T. P.	23-2-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	1500	Pelli di vacchetta naturale	L. P.	27-2-1926	Id. Uff. 2°
N.	13800	Pile elettriche azionabili a tempo	L. P.	24-4-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	60000	Chiodi di ferro da ribadire a capo colmo	L. P.	23-2-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	2500	Lana filata per boccole	L. P.	20-2-1926	Id. Uff. 2°
Tonn.	7600 (circa)	Ferro omogeneo in verghe in completa permuta in rottami di ferro e di acciaio	L. P.	2-3-1926	Id. Uff. 3°
N.	8500	Portine di sciacquamento caldaie locomotive	L. P.	2-3-1926	Id. Uff. 3°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	18000	Cartoncini impermeabili per copialettere	L. P.	20-3-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2°
N.	3955	Armadi coperti di eternit per pile	L. P.	2-3-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	10850 (circa)	Ferri ad L e a T. per pedali	L. P.	2-3-1926	Id. Uff. 3°

Il Direttore Generale
ODDONE

Anno XIX - N. 7 **18 Febbraio 1926**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

Roma - Tipografia Ditta L. Cecchini

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 193, *riguardante l'ordinamento dei servizi preposti alla edilizia popolare ed economica ed altri provvedimenti in materia* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, approvato con Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2412;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2654;

Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1395;

Visto i Regi decreti 25 ottobre 1924 e 20 novembre successivo, n. 1944 e n. 1945;

Visto il R. decreto 20 gennaio 1925, n. 343;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ufficio preposto alla edilizia popolare ed economica e Commissione di vigilanza sulle cooperative edilizie.

Art. 1.

Spetta all'ufficio dell'Amministrazione dei lavori pubblici preposto alla edilizia popolare ed economica la vigilanza sulle costruzioni e sulla manutenzione di tutti i fabbricati costruiti con contributo dello Stato, fino a quando non sia avvenuto il riscatto nelle forme di legge da parte degli assegnatari, e l'esercizio di tutte le funzioni inerenti alla vigilanza attiva sulla regolarità del funzio-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 15 febbraio 1926, n. 37.

namento delle cooperative edilizie, attualmente di spettanza della Commissione di vigilanza di cui al R. decreto legge 7 ottobre 1923, n. 2412; curare l'osservanza delle disposizioni del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, e successive modificazioni, in quanto ciò rientri nella competenza del Ministro per i lavori pubblici, nonchè l'adempimento di tutte le attribuzioni già conferite al Ministero dell'economia nazionale ed ora demandate al Ministero dei lavori pubblici in seguito al trasferimento del servizio alla dipendenza del Ministero stesso; provvedere all'approvazione dei progetti e rilasciare il nulla osta pei pagamenti in conto dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti giusta gli articoli 6 e 13 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944; predisporre i provvedimenti diretti a risolvere tutte le questioni relative in genere alla edilizia popolare ed economica, e provvedere infine alle istruttorie di tutti gli affari sottoposti al parere o alla decisione della suindicata Commissione di vigilanza.

Art. 2.

All'adempimento dei compiti di cui all'articolo precedente l'ufficio provvede tanto direttamente, a mezzo dei funzionari addettivi, quanto mediante i locali uffici del Genio civile, cui resta in massima demandato particolarmente l'incarico di invigilare sulla regolare esecuzione delle opere, vistando i certificati per i pagamenti alle imprese costruttrici in conto dei mutui concessi, e di accertare con visite periodiche ed ispezioni se le costruzioni siano eseguite a perfetta regola d'arte e tenute in istato di buona manutenzione, di conveniente abitabilità e di buone condizioni igieniche e sanitarie, e se le costruzioni stesse restino destinate agli scopi consentiti dalle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Ove risulti la necessità di eseguire opere di manutenzione ordinaria o straordinaria ai fabbricati cooperativi eseguiti col contributo dello Stato e non vi venga provveduto a cura delle cooperative, il Ministero dei lavori pubblici, di sua iniziativa, o su richiesta della Cassa depositi e prestiti o in seguito a proposta del Genio civile, disporrà la esecuzione d'ufficio dei lavori, dandone l'incarico al Genio civile o agli istituti di cui agli articoli 11 e 12 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944.

Le cooperative saranno tenute al rimborso delle somme occorse, prelevandole anzitutto dal fondo all'uopo accantonato come nel successivo articolo.

Art. 4.

In luogo della percentuale stabilita dall'articolo 16, primo comma, del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, i soci assegnatari di alloggi delle cooperative edilizie mutuatarie della Cassa depositi e prestiti e delle Ferrovie dello Stato dovranno rilasciare, per la costituzione del fondo relativo alle spese di manutenzione straordinaria dei fabbricati, una quota commisurata al 2 e mezzo per cento dei versamenti in conto di ammortamento del mutuo e ad essa dovranno aggiungere altra quota dell'1 e mezzo per cento per la costituzione di un fondo da destinare alle spese di manutenzione ordinaria occorrenti esclusivamente nell'alloggio di ogni singolo assegnatario.

I soci che si rendano morosi nel pagamento diretto alla cooperativa delle mensilità di ammortamento e relative quote per manutenzione straordinaria ed ordinaria, dovranno corrispondere gli interessi di mora al saggio corrente dell'interesse commerciale per ritardato pagamento.

Art. 5.

Tutti i progetti di costruzioni popolari ed economiche, da eseguire con il concorso dello Stato, dovranno comprendere, oltre i disegni e alla relazione esplicativa, una stima, l'analisi dei prezzi ed i capitolati d'appalto. I progetti stessi, prima che si proceda all'appalto dei lavori, dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici, previo esame degli elaborati da parte dell'ispettore superiore del circolo d'ispezione del Genio civile, quando il loro importo non superi la somma di due milioni, dedotto il costo delle aree, e su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per i progetti di importo superiore. Parimenti dovrà interpellarsi il Consiglio superiore dei lavori pubblici, prima di approvare qualsiasi variante proposta in corso d'opera a progetti sui quali esso siasi già pronunciato o quando la variante ne faccia aumentare l'importo complessivo in misura tale da superare due milioni.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni del R. decreto 8 novembre 1921, n. 1636, tutti gli atti definitivi d'appalto, i

contratti principali e suppletivi coi relativi capitolati, e gli atti di transazione delle vertenze comunque sorte in dipendenza delle costruzioni di case cooperative eseguite con il concorso dello Stato, dovranno riportare la preventiva approvazione ministeriale, previo parere della Commissione di vigilanza, perchè si possano rilasciare i nulla osta per i pagamenti in conto dei mutui concessi.

Parimenti, dovranno approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici i compensi da liquidare per la redazione di progetti e per la direzione dei lavori e qualsiasi altra spesa da far gravare sui mutui predetti.

Art. 7.

I collaudi delle costruzioni di case popolari ed economiche eseguite con concorso dello Stato debbono essere espletati entro tre mesi dalla nomina del collaudatore o della Commissione di collaudo, salvo che, per giustificati motivi, ne venga prorogato il termine dal Ministero dei lavori pubblici in seguito a regolare istanza dei collaudatori.

Qualora entro tale termine non sia stata presentata la relazione di collaudo, senza che sia intervenuta alcuna concessione di proroga, i collaudatori decadono dall'incarico, conservando solo il diritto al rimborso delle spese incontrate per le operazioni eseguite.

Per i collaudi già assegnati il detto termine decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Se i collaudi vengono ritardati per fatti imputabili alle cooperative, il Ministero potrà, su richiesta del collaudatore o della Commissione di collaudo, disporre che tutti i poteri del Consiglio di amministrazione della cooperativa vengano assunti temporaneamente da un commissario governativo perchè provveda a quanto occorre per rendere, al più presto, possibili le operazioni di collaudo, per il cui espletamento il Ministero medesimo potrà assegnare un nuovo termine.

Il limite di cui agli articoli 11, 12 e 14 del R. decreto legge 7 ottobre 1923, n. 2412, è elevato rispettivamente di L. 50.000.

Art. 8.

Sulle controversie e sulle riserve fatte in qualsiasi tempo dalle imprese assuntrici di lavori di cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato, ove non sia intervenuta una transazione approvata ai sensi dell'articolo 6 del pre-

sente decreto, decide il Ministro per i lavori pubblici dopo il collaudo, sentito l'ispettore di circolo del Genio civile od il Consiglio superiore dei lavori pubblici, giusta le disposizioni vigenti per gli appalti di conto dello Stato, salvo alle parti il ricorso al giudizio degli arbitri a termini del capitolato d'appalto, restando fermo però quanto è stabilito all'art. 2 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 345, circa l'imputazione ai mutui concessi dei maggiori oneri dipendenti dalle decisioni arbitrali.

A richiesta delle parti o quando a suo insindacabile giudizio il Ministro predetto lo ritenga necessario, questi potrà disporre che vengano anche esaminate e risolute come sopra in corso d'opera le riserve e controversie relative a tali appalti.

Gli atti di collaudo dei predetti lavori dovranno tutti essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici perchè si possano rilasciare i nulla osta pei pagamenti a saldo in favore delle imprese, e sui ricorsi che verranno presentati contro i collaudi a termini dell'articolo 9 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, decide in via definitiva il Ministro medesimo, sentita la Commissione di vigilanza, e, ove lo ritenga del caso, anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 9.

Ove i lavori eseguiti per conto di una cooperativa edilizia col concorso dello Stato, siano dichiarati in tutto o in parte incollaudabili, oltre alla applicazione sul conto delle detrazioni ordinate dai collaudatori, potrà essere disposta dal Ministero dei lavori pubblici la esecuzione di ufficio a norma del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, delle opere ritenute indispendabili per la ultimazione dei fabbricati, salvo quanto potrà risultare a carico della impresa da un eventuale giudizio di responsabilità.

Tenuto conto delle risultanze dei collaudi e di circostanze di particolare gravità, potrà inoltre il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con la Cassa depositi e prestiti o con la Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per le case finanziate rispettivamente dall'una e dall'altra, e sentita la Commissione di vigilanza, procedere, prima che si addivenga alla stipulazione dei mutui individuali; allo scioglimento dell'Amministrazione della cooperativa ed alla nomina di un commissario, oltre che alla adozione di quelle altre particolari provvidenze che la Commissione di vigilanza suggerirà.

Art. 10.

Oltre a quanto è prescritto negli articoli 6, 8, 9, 17, 20 e 38 del presente decreto, spetta alla Commissione di vigilanza:

1° esprimere il proprio parere, oltre che nei casi tassativamente previsti dalle vigenti disposizioni, in tutti gli altri in cui ne sia richiesta dal Ministro per i lavori pubblici e dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti;

2° decidere in via definitiva, salvo il ricorso di cui al capoverso dell'articolo 2 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, su tutte le controversie e questioni relative alla assegnazione degli alloggi cooperativi ed alla posizione dei soci;

3° applicare le sanzioni comminate dalle predette norme per qualsiasi abuso, irregolarità o contravvenzione, e provvedere alla esplicazione di ogni altro compito particolarmente affidatole dalle norme stesse, in quanto non contrarie al presente decreto;

4° adempire a tutti gli incarichi speciali che il Ministro per i lavori pubblici riterrà opportuno conferirle.

Art. 11.

E' in facoltà del Ministro per i lavori pubblici di provvedere quando occorra a quelle modifiche nella composizione della Commissione che risultassero indispensabili per il suo regolare funzionamento, restando peró stabilito che i membri che non ne facciano parte di diritto per l'ufficio che ricoprono durano in carica per un triennio, salvo riconferma.

Art. 12.

La Commissione medesima, per l'adempimento dei vari compiti che le sono demandati, potrà funzionare divisa in Sottocommissioni presiedute dal presidente o da un vice presidente da esso delegato.

Art. 13.

I funzionari che presero parte alle operazioni di collaudo non potranno intervenire nell'esame e decisioni da prendere dalla Commissione di vigilanza süi ricorsi presentati contro i collaudi. Ove si verifichi tale incompatibi-

lità, il funzionario potrà essere temporaneamente sosti tuito da un altro dell'ufficio o del Real corpo del Genio civile all'uopo delegato dal Ministro.

Parimenti dovrà astenersi, ed essere eventualmente sostituito come sopra, il membro che risulti socio di cooperativa edilizia allorchè la Commissione dovrà trattare affari attinenti alla cooperativa della quale egli faccia parte.

È abolita la incompatibilità di cui all'articolo 1 del R. decreto 13 gennaio 1924,n. 142.

Art. 14.

Qualora le decisioni della Commissione, rese esecutive a termini dell'articolo 2 capoverso del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, importino l'obbligo di eseguire determinati lavori, e la parte soccombente non vi provveda entro il prescritto termine dalla notifica della decisione, ne potrà essere disposta la esecuzione di ufficio dal Ministro per i lavori pubblici su richiesta della parte interessata, a carico della cooperativa o dei singoli soci prelevan dosi, a giudizio insindacabile del Ministro stesso, le occorrenti somme dal mutuo concesso per la costruzione dei fabbricati o facendosene rimborsare l'importo sul fondo per manutenzione straordinaria di cui all'articolo 4 del presente decreto, o mediante rimborso dal fondo per manutenzione ordinaria di cui al medesimo articolo o nelle forme di cui all'articolo 15 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412.

Con la procedura stabilita nello stesso articolo 17 del citato R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, saranno riscossi le spese di amministrazione e gli onorari spettanti ai commissari governativi per la gestione straordinaria delle cooperative.

Art. 15.

Le norme procedurali per l'esame e la discussione delle questioni da risolvere giusta l'articolo 10, n. 2, del presente decreto saranno stabilite con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentita la Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare ed economica.

Art. 16.

In dipendenza delle nuove attribuzioni conferite col presente decreto al Consiglio superiore dei lavori pubblici,

il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1395 relativo alla composizione di tale Consiglio, resta modificato nel senso che al numero 24 dell'articolo 6 seguono le parole di cui appresso:

« N. 25 — Il magistrato di cui al R. decreto-legge 21 giugno 1925, n. 2412, articolo 1, e i due capi di ufficio di cui all'articolo 2 del R. decreto-legge 21 giugno 1925, n. 1185, membri della Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare ed economica ».

Art. 17.

Le cooperative edilizie comunque sussidiate dallo Stato devono assegnare gli alloggi che si rendono disponibili, dopo soddisfatto il diritto dei soci regolarmente inscritti, secondo il turno delle prenotazioni degli aspiranti soci, deliberato dal Consiglio di amministrazione in base ai documenti comprovanti nel richiedente i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per divenire soci e aver diritto all'alloggio. Tali requisiti devono sussistere anche all'atto dell'effettiva assegnazione, salvo quanto è disposto nell'articolo 10 del decreto ministeriale 8 dicembre 1922, confermato dal R. decreto-legge 7 ottobre stesso anno, n. 2412, e nell'articolo 1 del R. decreto 3 agosto 1925, n. 1543.

Contro le deliberazioni del Consiglio, che dovranno essere rese note direttamente agli interessati e mediante l'affissione nella sede della società dell'elenco delle persone che vengono di volta in volta prenotate con la indicazione della data della domanda e delle deliberazioni stesse, è ammesso il ricorso alla Commissione di vigilanza entro 30 giorni dalla detta affissione, salvi restando però i provvedimenti da prendere in merito a quanto potrà risultare anche oltre il detto termine da eventuali accertamenti di ufficio.

Tutte le prenotazioni che non siano state fatte in tale forma e con le sopra prescritte modalità sono nulle.

Art. 18.

Salva l'osservanza del precedente articolo, sono consentite le prenotazioni in più cooperative, e col consenso dei rispettivi Consigli di amministrazione, lo scambio di prenotazioni fra prenotati di diverse cooperative.

Chi abbia diverse prenotazioni è obbligato, sotto pena di decadenza, a dichiararlo per iscritto ad ogni cooperativa,

indicando la sede sociale delle altre cooperative in cui è prenotato.

La cooperativa che assegna l'alloggio a chi abbia altre prenotazioni, ha l'obbligo di avvertirne subito con raccomandata le altre cooperative interessate per l'annullamento delle altre prenotazioni.

Art. 19.

Le cooperative finanziate dalla Cassa depositi e prestiti che abbiano venduto o vendano nei modi di legge aree esuberanti o locali non destinati ad uso di abitazione, oltre all'obbligo di versare alla Cassa medesima la somma corrispondente al prezzo di acquisto delle aree o al costo di costruzione de locali venduti, debbono altresì versare alla Cassa medesima il maggior provento ricavato dalla vendita.

Tuttavia è data facoltà alla cooperativa di destinare il maggior provento alla esecuzione dei lavori approvati dal Ministero dei lavori pubblici o ad altre spese necessarie dalla gestione sociale, previa autorizzazione del Ministero medesimo, d'intesa con la Cassa depositi e prestiti.

Le norme del precedente comma sono applicabili ad altri proventi quali quelli ricavati o ricavabili da vendita dei beni mobili come materiali esuberanti o di rifiuto, da affitti di alloggi eventualmente non assegnati, nonchè da affitti, comunque consentiti di alloggi assegnati, ma per i quali non sia iniziato l'ammortamento a carico dell'assegnatario, i quali ultimi proventi, anche se percepiti dall'assegnatario, dovranno essere versati alla cooperativa entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Tutte le somme che per effetto del presente articolo verranno versate alla Cassa depositi e prestiti andranno a diminuzione del mutuo individuale di tutti i soci in quote proporzionali.

Art. 20.

Salve le responsabilità derivanti dalle vigenti disposizioni, il Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere della Commissione di vigilanza, potrà escludere dal beneficio del concorso governativo nel pagamento degli interessi sul mutuo gli amministratori e i sindaci delle cooperative:

a) che abbiano procurato per sè stessi o per parenti ed affini sino al quarto grado assegnazioni o turni di iscrizioni o di prenotazioni illegittimi;

b) che per colpa o negligenza abbiano arrecato notevole danno alla gestione sociale;

c) che pur senza averli ordinati, abbiano lasciato compiere dai costruttori negli alloggi loro assegnati e nei relativi fabbricati, e a carico totale o parziale del mutuo, opere, forniture o lavori non approvati.

Art. 21.

Oltre a quanto è disposto dal decreto Ministeriale 8 dicembre 1922, confermato dal R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, circa il divieto di prenotazione e assegnazione di alloggi in case cooperative costruite col contributo dello Stato a favore dei soci che risultino possessori in nome proprio o di persone di famiglia con essi conviventi di una casa inscritta al catasto urbano dello stesso Comune, salvo che sia stata riconosciuta inadatta e insufficiente ai bisogni del socio e della sua famiglia, non potranno ottenere la consegna dei detti alloggi coloro che non dimostrino che sia stata regolarmente disdetta da essi o dalle persone che andranno a convivervi la locazione della casa abitata nel Comune in cui si trovano gli alloggi medesimi.

Art. 22.

Conservano il diritto all' assegnazione dell' alloggio gli impiegati statali di cooperative edilizie che costruiscono col contributo dello Stato i quali, dopo essersi regolarmente prenotati per l'assegnazione dell'alloggio medesimo, siano passati comunque alla dipendenza di Enti autonomi od Enti parastatali, purchè in possesso dei requisiti richiesti per la consegna.

La disposizione estensiva di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 3 agosto 1925, n. 1543, si applica anche al personale della Amministrazione dello Stato comunque destinato a prestar servizio presso gli uffici della Amministrazione centrale temporaneamente decentrati.

Art. 23.

Possono pure essere assegnatari di alloggi cooperativi e conseguentemente del mutuo edilizio individuale col

contributo governativo i soci di cooperative edilizie, già impiegati di Amministrazioni dello Stato e già regolarmente inscritti nelle cooperative medesime i quali siano stati esonerati dal servizio anche a condizioni diverse da quelle previste dal R. decreto-legge 7 giugno 1923 n. 1451, purchè non si tratti di casi di destituzione colla perdita del diritto a pensione, e di esoneri disposti in base ai Regi decreti 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153, a meno che per questi ultimi, a suo giudizio insindacabile, l'Amministrazione che procedette all'esonero non ne dia speciale consenso.

Art. 24.

Nei fabbricati costruiti dalle cooperative edilizie con finanziamento a contributo statale possono adibirsi, ove ricorrano speciali circostanze che lo giustificano, locali ad uso di botteghe e di magazzini, previa autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici e dell'Ente mutuante. Con preventiva autorizzazione potrà procedersi alla vendita o all'affitto dei locali medesimi e in entrambi i casi il ricavato dovrà essere devoluto ad estinzione della correlativa quota di ammortamento e per l'eccedenza dovrà essere versato in aumento al fondo per la manutenzione straordinaria dei fabbricati di cui all'articolo 4 del presente decreto.

Art. 25.

I fitti degli alloggi cooperativi, per i quali sia stata consentita la locazione a termini dell'articolo 18 del R. decreto legge 7 ottobre 1923, n. 2412, dovranno essere devoluti per una metà della parte eccedente la quota di ammortamento degli appartamenti medesimi o della parte di essi che viene locata a favore dell'assegnatario.

L'altra metà dovrà essere versata dalla cooperativa che ne curerà la riscossione con le stesse modalità prescritte per il versamento della quota di ammortamento e andrà in aumento al fondo per la manutenzione straordinaria dei fabbricati sociali, di cui all'articolo 4 del presente decreto.

I contratti di affitto di cui sopra, anche se già in corso all'entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere approvati dal Ministro dei lavori pubblici, sentita ove occorra, la Commissione di vigilanza sulle cooperative edilizie.

Art. 26.

Nulla è innovato per quanto riguarda le cooperative edilizie costituite fra i ferrovieri all'articolo 11 del R. decreto-legge 20 gennaio 1925, n. 343, che resta col presente confermato integralmente.

Art. 27.

Alle cooperative edilizie, finanziate dalla Cassa depositi e prestiti con fondi della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni di fondi nonchè a concedere, in quanto occorrano, con propri fondi, supplementi di mutui perchè possano ultimarsi le case già finanziate.

Le anticipazioni e le concessioni di cui al presente articolo sono subordinate a che sia stato preventivamente assegnato il contributo governativo ai termini delle disposizioni vigenti.

La Cassa depositi e prestiti potrà consentire che il riscatto di cui all'articolo 23 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, il quale potrà essere attuato anche in sede di stipulazione dei contratti di mutuo individuale, avvenga a tutti gli effetti con pagamento frazionato nella misura e con le modalità che essa fisserà alle cooperative, purchè la prima rata non sia minore di un terzo e restino fermi per il residuo debito le garanzie e gli interessi dovuti.

I singoli regolamenti di condominio, da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con la Cassa depositi e prestiti, stabiliranno gli oneri di manutenzione per i soci che abbiano riscattato in tutto in parte.

Art. 28.

I contratti dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, gli atti di assegnazione di appartamenti e di mutui edilizi individuali a soci di cooperative finanziate dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè gli atti di riscatto oltre ad essere registrati con la tassa fissa a termini dell'articolo 65 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3269, sono soggette a tassa fissa per le formalità ipotecarie o per la voltura catastale.

Gli atti di assegnazione dei mutui individuali e quelli di riscatto in quanto riguardino cooperative edilizie finanziate dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Ammini-

strazione delle ferrovie dello Stato saranno ricevuti da un funzionario da esse all'uopo delegato in esecuzione dei diritti di cui al Regio decreto-legge sulle concessioni governative in data 30 dicembre 1923, n. 3279.

A rimborso delle spese e compensi per la ricezione e conservazione degli atti, nonchè per il rilascio di copie e di note ipotecarie e per la esecuzione delle formalità di registro, ipotecarie e di voltura, è dovuto dagli interessati un diritto proporzionale di cinque centesimi per ogni cento lire di valore da versarsi in tesoreria con imputazione ad apposito capitolo del bilancio d'entrata da amministrarsi con le norme che saranno stabilite con decreti del Ministro per le finanze e del Ministro per le comunicazioni.

Istituto nazionale per le case degli impiegati statali ed Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.

Art. 29.

A deroga di ogni contraria disposizione ed in via transitoria fino al 30 giugno 1926, l'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma è autorizzato ad assegnare in locazione alloggi comunque disponibili, in ragione di uno ogni cinque, ai magistrati e funzionari della Corte di cassazione del Regno trasferiti in Roma per ragioni dell'attuale loro ufficio, posteriormente alla unificazione delle Corti di cassazione e prima della data del presente decreto, nonchè ai sostituti avvocati generali militari trasferiti in Roma al Tribunale supremo militare in applicazione del nuovo ordinamento della giustizia militare di cui al R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316 (3 e 15) i quali dimostrino averne assoluta necessità.

Essi dovranno essere iscritti come soci dell'Istituto.

Gli alloggi dell'Istituto cooperativo così assegnati, saranno peraltro lasciati liberi dai suddetti magistrati e funzionari man mano che i medesimi avranno la possibilità di essere sistemati nelle costruzioni da assegnarsi dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, creato col R. decreto 25 ottobre 1924, n. 1944.

Art. 30.

Nei casi nei quali il presidente del Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello

Stato ovvero i presidenti dei Comitati provinciali ne facciano richiesta, le aste e le licitazioni per appalti di lavori interessanti il detto Istituto potranno essere tenute dal Ministero dei lavori pubblici o dalle locali Prefetture per mezzo dei relativi uffici contratti, innanzi ai quali si procederà pure alla stipulazione dei contratti conseguenti.

Parimenti presso le Intendenze di finanza potranno essere tenuti gli esperimenti d'incanto e potranno essere stipulati i contratti relativi all'acquisto ed alla vendita di immobili, ed ogni altro contratto nell'interesse dell'Istituto.

Art. 31.

All'esecuzione dello sfratto, di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 8 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944 si procederà in via amministrativa, a mezzo del personale stesso dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, che potrà richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.

Con l'ordinanza di sfratto, allo stesso modo in via amministrativa, si procede anche in caso di occupazione abusiva o irregolare di case o locali dell'Istituto.

Tali norme si applicano anche all'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.

Art. 32.

All'articolo 4 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, è sostituito il seguente:

« La Cassa di risparmio per le Provincie lombarde, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale delle assicurazioni sociali, la Cassa nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro ed il Monte de Paschi di Siena, sono autorizzati a versare in conto corrente alla Cassa depositi e prestiti anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, le somme occorrenti ad integrare quelle delle quali potrà disporre la Cassa depositi e prestiti per la costruzione delle case di cui all'articolo 1 fino a raggiungere per ora l'importo complessivo di L. 500.000.000 aumentati gradualmente con disposizione da adottarsi con decreto Reale.

« Tale autorizzazione può essere estesa, anche in deroga ai rispettivi statuti, alle Casse di risparmio ordinarie, alle Casse di risparmio di istituti di emissione, nonchè alle Casse nazionali di assicurazione e ad ogni

altro istituto di credito e di previdenza, mediante decreto Reale sopra proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale.

« Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale, sentito il Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed i Consigli di amministrazione degli istituti interessati, può fissare la misura e l'epoca dei versamenti in conto corrente alla Cassa depositi e prestiti da parte della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

« Il saggio di interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti destinerà per le operazioni di che trattasi sarà del 4,25 per cento.

« Le somme che saranno versate in conto corrente dagli altri istituti sopra indicati, frutteranno un interesse non superiore al limite massimo che sarà fissato ed occorrendo variato con decreto Reale promosso dal Ministero delle finanze con decorrenza dal giorno di invio graduale di esse, da farsi su richiesta della Cassa depositi e prestiti, e saranno rimborsate di mano in mano che essa le riscuoterà dall'istituto mutuatario, ai sensi degli articoli 5 e 11 ».

Art. 33.

Al terzo comma dell'articolo 9 del Regio decreto legge 25 ottobre 1924, n. 1944, è sostituito il seguente con l'aggiunta di altro comma del tenore di cui appresso:

« Per diminuire il costo di costruzione potranno essere assegnate a titolo gratuito aree demaniali nella città in cui si debba provvedere a dette costruzioni. In mancanza ed ove occorra procedere all'acquisto di aree pubbliche e non si addivenga ad amichevoli accordi per la loro cessione ad equa condizione, l'Istituto ha facoltà di procedere all'espropriazione forzata per pubblica utilità con le norme stabilite con la legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

« Allo scopo di migliorare ed accrescere il suo patrimonio ed agevolare il conseguimento dei suoi fini, l'Istituto ha pure facoltà di alienare e permutare le aree acquistate. Potrà del pari alienare o permutare le aree assegnate col consenso del Ministero delle finanze, il quale potrà chiedere la retrocessione gratuita delle aree non utilizzate, qualora queste risultino necessarie per i servizi dell'Amministrazione dello Stato ».

L'espropriazione di cui al 3° comma può essere eccezionalmente estesa nella città di Roma, ai fabbricati in corso di costruzione alla data di pubblicazione del presente decreto, che dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la Commissione di vigilanza per la edilizia popolare, siano riconosciuti suscettibili di rapida ed adatta destinazione agli scopi dello Istituto.

Tale facoltà resta comunque limitata al 30 giugno 1926.

Art. 34.

Al primo comma dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 20 novembre 1924, n. 1945, sono aggiunte le seguenti parole: « nonchè gli impiegati della Camera dei deputati e del Senato del Regno e gli addetti all'Officina carte e valori che da Torino saranno trasferiti a Roma ».

Art. 35.

Con Decreto del Ministro per le finanze viene fissata l'indennità di carica da assegnare, in ciascun esercizio, al presidente.

Art. 36.

All'articolo 7 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, è aggiunto il seguente comma:

« Tale quota è fissata in misura annua costante, nella cinquantesima parte del capitale mutuato ».

Art. 37.

L'attività dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali che, giusta l'articolo 1 del Regio decreto legge 25 ottobre 1924, n. 1944, è limitata ai capoluoghi di provincia, può eccezionalmente essere estesa, con decreto Reale, ai capoluoghi di circondario delle nuove Provincie, nei quali tale estensione sia riconosciuta indispensabile per gravi motivi di pubblico interesse.

La rappresentanza dell'Istituto nazionale delle dette città è demandata ad un Comitato presieduto dal sindaco e composto di un giudice designato dal presidente del Tribunale e dei capi dell'ufficio del Genio civile e dell'ufficio tecnico di finanza.

Art. 38.

Al Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato è aggiunto un componente in rappresentanza dell'Amministrazione militare, da designarsi dal Ministero della guerra, di concerto con i Ministeri della marina e dell'aeronautica.

Art. 39.

Il termine di cui all'articolo 22 del Regio decreto 20 novembre 1924, n. 1945, è prorogato al 30 giugno 1926.

Disposizioni generali in materia di edilizia popolare ed economica.

Art. 40.

Sono estese alle nuove Provincie annesse al territorio nazionale tutte le disposizioni in materia di case popolari ed economiche vigenti nel Regno.

Art. 41.

All'ultimo comma dell'articolo 12 del Regio decreto legge 18 novembre 1923, n. 2538, sono aggiunte le parole: «nonchè quelli di società, istituiti e privati, di cui all'articolo 16 del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, e successive modificazioni. Il citato articolo 16 va inteso nel senso che è ad esclusivo carico dei Comuni il provvedere alle opere indicate sulle aree che da società, istituti e privati siano state o siano destinate alla costruzione di case popolari ed economiche».

Art. 42.

Gli Enti costruttori che hanno ottenuto contributi dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui da contrarre per la costruzione di case economiche e popolari ed entro due mesi dalla entrata in vigore del presente decreto non abbiano iniziato la costruzione delle opere in conformità dei progetti approvati, decadranno dalla concessione di detti contributi.

A tale fine gli Enti interessati trasmetteranno al

Ministero dei lavori pubblici, non pui tardi di 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine, i documenti atti a comprovare l'avvenuto inizio delle costruzioni, salva sempre la facoltà del Ministero stesso di procedere agli accertamenti che crederà del caso. L'Amministrazione deciderà insindacabilmente se le opere possono considerarsi effettivamente iniziate in relazione alla entità del fine che l'Ente si propone di conseguire.

È data facoltà al Ministro per i lavori pubblici di provvedere, di intesa con gli Enti mutuanti, alla utilizzazione dei fabbricati di cui sia stata iniziata e successivamente sospesa per qualsiasi causa la costruzione, destinando il contributo eventualmente recuperato ai sensi del n. 1 dell'articolo 20 del R. decreto-legge 7 astobre 1923, n. 2412.

Art. 43.

Qualora, in seguito ad accertamenti eseguiti dal Ministero dei lavori pubblici ed in base alle risultanze dei collaudi, resti accertata una disponibilità sul contributo concesso, questo verrà corrispondentemente ridotto, a meno che tale disponibilità non sia stata destinata a nuove costruzioni per le quali le cooperative interessate abbiano ottenuto mutui principali o suppletivi da uno degli istituti di cui all'articoli 1 e 5 del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318.

Qualora cooperative edilizie, che costruiscono col contributo dello Stato, abbiano costituito sezioni autonome, queste, entro il termine di due mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, si staccheranno e costituiranno cooperative distinte con gestione autonoma.

La Cassa depositi e prestiti e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, rispettivamente, hanno facoltà di costituire in sezioni a sè con amministrazione e gestione autonome i soci assegnatari di ciascuno dei fabbricati intensivi costruiti da unica cooperativa.

Art. 44.

Le somme già autorizzate per concessione di contributi e che non siano state assegnate in applicazione del Regio decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1647, potranno essere impiegate ai sensi del n. 1 dell'articolo 20 del Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, indistintamente

a favore di tutti gli Enti costruttori che godono del contributo dello Stato.

Il termine del 31 dicembre 1925, di cui all'articolo 2 del citato Regio decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1647, è prorogato fino ad un mese dalla pubblicazione del presente decreto; trascorso il quale termine le cooperative fra agenti ferroviari di cui all' articolo medesimo si considereranno decadute dal contributo dello Stato già loro concesso, che verrà impiegato ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 45.

Alla Cooperativa edilizia Ministero affari esteri potrà essere concesso un contributo di L. 30.000 per un mutuo suppletivo da stipularsi con la Cassa depositi e prestiti per ultimare le costruzioni in corso, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo stesso.

Tale contributo, unitamente a quello di L. 200.000 di cui al Regio decreto-legge 22 aprile 1923, n. 1044, sarà portato in aumento alle somme autorizzate per concessione di contributi statali nella costruzione di case popolari ed economiche.

Art. 46.

E' in facoltà del Ministro per le finanze di risolvere in tutto o in parte i contratti di vendita di immobili demaniali stipulati con gli Enti, società ed istituti per costruzione di case economiche e popolari, menzionati dall' articolo 7 del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, quando, decorsi tre anni dalla stipulazione del contratto e sentito il Ministero dei lavori pubblici ritenga che i suddetti Enti, società ed istituti non abbiano totalmente o parzialmente utilizzati gli immobili acquistati ai fini delle leggi in vigore sulla costruzione di case economiche e popolari.

La presente disposizione ha effetto retroattivo ed ha vigore anche se la utilizzazione dell'immobile non abbia potuto aver luogo per cause indipendenti dalla volontà degli acquirenti.

Art. 47.

La risoluzione di cui al precedente articolo e il trasferimento del diritto di proprietà dell'immobile allo

Stato, avverrà per effetto di decreto del Ministro per le finanze, col quale sarà anche insindacabilmente determinato l'importo delle somme da pagare agli acquirenti, e per essi ai loro finanziatori.

Detto importo dovrà corrispondere al prezzo pagato al Demanio ed alle spese contrattuali, aumentato dell'interesse legale dal giorno dello avvenuto pagamento alla data del decreto che delibererà la risoluzione del contratto di vendita.

Sarà anche dovuto agli acquirenti il rimborso delle somme spese per migliorie o lavori fatti, il cui ammontare sarà determinato dai tecnici della finanza. Sarà esclusa la corresponsione di ogni altra indennità per danno a qualsiasi titolo.

Il conservatore delle ipoteche, nel trascrivere il decreto di cui al presente articolo, deve di ufficio provvedere alla cancellazione delle ipoteche iscritte sull'immobile oggetto della risoluzione oppure alla restrizione dell'iscrizione ipotecaria per l'intero ammontare del credito alla quota parte dell'immobile, che, dopo la risoluzione del contratto, resti di proprietà dell'Ente costruttore.

Art. 48.

Sono nulli e privi di effetti giuridici gli impegni contrattuali assunti dalla Amministrazione del demanio dello Stato versi gli Enti, società ed istituti predetti, di alienare ad essi immobili di sua proprietà, anche se gli impegni siano in corrispettivo di altri obblighi assunti dall'altra parte contraente.

Art. 49.

La risoluzione dei contratti di vendita e l'annullamento dell'impegno a vendere avrà effetto anche verso i terzi possessori degli immobili o i concessionari dei diritti di cui ai precedenti articoli, anche se siano nelle condizioni previste dall'articolo 1151 del Codice civile, i quali non potranno pretendere dallo Stato per qualsiasi causa somme in misura maggiore di quelle da esso dovute in virtù del presente decreto, mentre per la differenza in più dovranno rivalersi verso i propri danti causa.

Art. 50.

I rapporti tra l'Amministrazione delle finanze e gli istituti che abbiano finanziato l'acquisto degli immo-

bili, ai quali si riferiscono i precedenti articoli, saranno regolati dalla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica prima della emissione del decreto di risoluzione del contratto.

Art. 51.

E' autorizzato il Ministro per le finanze ad alienare a trattativa privata gli immobili provenienti dalle risoluzioni dei contratti di vendita o dall'annullamento delle promesse di vendita suddette, ai citati Enti, società ed istituti, siano gli stessi siano altri, nonchè ai terzi possessori o concessionari di diritti sugli immobili stessi menzionati nel precedente articolo, in deroga alle vigenti disposizioni legislative in materia di alienazione degli immobili patrimoniali dello Stato.

Art. 52.

Per facilitare la formazione e lo sviluppo di borgate rurali nel Mezzogiorno d'Italia e nelle Isole il Ministro per i lavori pubblici potrà concedere premi ai costruttori di case di abitazione nella misura non superiore al 10 per cento dell'effettivo costo entro il limite annuale di spesa di lire 5.000.000 per il quinquennio dal 1925-1926 al 1929-30.

Le modalità per l'erogazione di detti premi e le caratteristiche alle quai le case debbono corrispondere per beneficiare dei premi stessi saranno determinate con decreto del Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello dell'economia nazionale.

Art. 53.

Nella tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, sono introdotte le seguenti variazioni:

Aumenti:

Premi da corrispondere a costruttori di case di abitazione in borgate rurali nel Mezzogiono e nelle Isole (articolo 44 del presente decreto).

Nuove assegnazioni L. 25.000.000.

Diminuzioni:

Fondo di riserva L. 25.000.000.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle necessarie variazioni negli stanziamenti dello

stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1925-26.

Art. 54.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto ed il Governo del Re è autorizzato a riunire, integralmente e modificandole in quanto occorra a tal uopo, tutte quelle che restano tuttora in vigore in materia di edilizia popolare ed economica.

Art. 55.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, il *Guardasigilli:* ROCCO.

Errata-corrige

Boll. Ufficiale N. 6 dell'11 febbraio 1926 - Parte 2ª - Ordine di Servizio N. 16 - pag. 69 :

« *L'annotazione apposta al nuovo sottoconto* N), *partitario* 90*ter*, *deve essere depennata* ».

Ordine di Servizio N. 21

Biglietti di abbonamento per gli impiegati ferroviari e loro famiglie.

Dal 1º febbraio 1926 è stata estesa al tratto *Napoli-Pozzuoli Solfatara* (direttissima Roma-Napoli), limitatamente al servizio interno del tratto stesso, l'applicazione della « tariffa e condizioni degli abbonamenti a prezzo ridotto per gli agenti ferroviari e rispettive famiglie » di cui l'allegato *D* all'Ordine di Servizio n. 118-1923.

Per le condizioni di applicazione della tariffa di cui trattrattasi valgano anche le disposizioni di cui gli Ordini di Servizio n. 112-1924, 12 e 40-1925.

Si riportano, nei prospetti allegati al presente Ordine di Servizio, i prezzi da applicarsi per le relazioni per le quali è ammesso il rilascio degli abbonamenti in parola.

Il Direttore Generale
ODDONE

Allegato all'ordine di servizio N. 21

Biglietti di abbonamento per impiegati ferroviari e loro famiglie.

	PERCORRENZE	Classe	DURATA DELL'ABBONAMENTO IN MESI											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Prezzi in Lire											
1	Napoli-Chiaia o Napoli-Fuorigrotta o Chiaia-Pozzuoli Solfatara o Chiaia-Fuorigrotta o Fuorigrotta-Pozzuoli Solf.	1ª	29 —	58 —	87 —	116 —	145 —	174 —	203 —	232 —	261 —	290 —	319 —	348 —
		3ª	10.80	21.60	32.40	43.20	54 —	64.80	75.60	86.40	97.20	108 —	118.80	129 60
2	Napoli-Pozzuoli Solfatara	1ª	41.50	83 —	124 50	166 —	207.50	249 —	290.50	332 —	337.50	415 —	456.50	498 —
		3ª	14.30	28.60	42.90	57.20	71.50	85.80	100.10	114.40	128.70	143 —	157.30	167.60

Segue allegato all'ordine di servizio N. 21

Biglietti di abbonamento individuali e collettivi
per impiegati ferroviari e loro famiglie da rilasciarsi nel periodo 16 giugno-31 ottobre

	PERCORRENZE	Validità	per 1 persona		per 2 persone		per 3 persone		per 4 persone		per 5 persone	
			1ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	3ª cl.
			Prezzi in Lire									
1	Napoli-Chiaia o Napoli-Fuorigrotta o Chiaia-Pozzuoli Solfat. o Chiaia-Fuorigrotta o Fuorigrotta-Pozzuoli Solf.	15 giorni	17.40	6.50	28 —	10.40	38.50	14.30	49 —	18.20	59.50	22.50
		1 mese	29 —	10.80	46.50	17.30	64 —	24 —	81.50	30.50	99 —	37 —
		2 mesi	58 —	21.60	93 —	35 —	128 —	48 —	168 —	60.50	198 —	78 50
		3 mesi	87 —	32.40	140 —	32 —	192 —	71.50	244 —	91 —	296 —	111 —
2	Napoli-Pozzuoli Solfatara	15 giorni	25 —	8.60	40 —	13.80	55 —	18.90	70 —	24.50	85 —	29.50
		1 mese	41.50	14.30	66.50	23 —	91.50	31.50	117 —	40.50	142 —	49 —
		2 mesi	83 —	28.60	133 —	46 —	183 —	68 —	233 —	80.50	283 —	97.50
		3 mesi	124.50	42.90	200 —	69 —	274 —	94.50	349 —	121 —	424 —	146 —

Tutti i prezzi suddetti non sono soggetti ad ulteriori arrotondamenti e non comprendono il diritto fisso di L. 3.40.

In casi di abbonamento a pagamento rateale, l'importo dovuto per il primo periodo si stabilisce prendendo nel prospetto la cifra indicata sotto il numero di mesi corrispondenti al detto primo periodo. Per i periodi successivi al primo si stabilisce la quota dovuta facendo la differenza fra il prezzo di un abbonamento per il numero di mesi corrispondente alla durata del primo periodo sommata con quella del secondo e il prezzo precedentemente pagato. Alla cifra risultante si aggiunge il diritto fisso di L. 3.40.

Analogamente si procederà per i periodi rateali successivi al secondo.

Circolare N. 3^V

Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare al più presto possibile in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche dei detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1° marzo 1926 estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibile e delle squadre di rialzo, limitatamente per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Non appena un veicolo, compreso fra quelli indicati viene rintracciato, se esso è vuoto, la stazione vi applicherà da ambo i lati l'etichetta Mod. V-57, od altro cartellino, scrivendo a mano nell'apposito spazio, il motivo per cui il veicolo viene destinato all'Officina ed in questo caso: « per scadenza del periodo di garanzia » e provvedendo al suo pronto invio in Officina scortato da Mod. M-130.

Se il veicolo rintracciato è impegnato, la stazione dovrà apporvi l'etichetta V-57 in bianco, comunicando telegraficamente il numero di servizio del veicolo ed il treno d'inoltro alla stazione destinataria, la quale, a sua volta, completerà la etichetta delle indicazioni necessarie e curerà l'immediato inoltro del veicolo in Officina scortato da Modulo M-130.

Di massima i veicoli rintracciati in continente dovranno essere inviati alla più vicina Officina del materiale rotabile o del materiale mobile del continente stesso, e quelli rintracciati in Sicilia alla più vicina Officina del materiale rotabile o del materiale mobile dell'isola.

Avvertesi che se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo, darà notizia dell'invio alle Officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento e Traffico ed al Circolo di ripartizione; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e Traffico.

Le Sezioni Movimento e Traffico, entro il 10 marzo 1926, comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da introdursi nelle officine per visita scadenza del periodo di garanzia.

Dm.	99.221	Ltm.	490.770	Ltm.	491.999
»	99.250	»	490.771	»	492.102
»	99.256	»	490.902	»	492.107
»	99.290	»	490.903	»	492.110
»	99.364	»	490.904	»	492.775
F.	110.000	»	490.905	»	492.777
»	110.001	»	490.906	»	492.780
»	110.003	»	490.907	»	493.118
»	110.007	»	490.908	»	493.122
»	110.010	»	490.909	»	493.126
»	110.012	»	490.910	»	493.128
»	110.015	»	490.911		
»	110.017	»	490.912		
»	110.020	»	490.913		
»	110.022	»	490.914		
»	110.024	»	490.915		
»	110.025	»	490.916		
»	110.027	»	490.917		
»	110.029	»	490.918		
»	110.040	»	490.919		

Distribuito agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36 37 *e* 38.

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione e posa in opera di due pensiline metalliche sui marciapiedi nella stazione di S. Caterina Xirbi.	licitazione privata	Ore 12 1° marzo 1926	370.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Completamento di parte di un fabbricato ad uso case economiche per i ferrovieri a Brindisi.	licitazione privata	Ore 12 27 febbraio 1926	170.000	Sezione Lavori Bari
Demolizione e ricostruzione di alcuni tratti delle murature di rivestimento della galleria Monte S. Giuseppe fra le stazioni di Martengo e Tel sulla linea Bolzano-Malles.	licitazione privata	Ore 12 3 marzo 1926	229.000	Sezione Lavori Trento
Rinnovamento del binario di corsa della linea Pontebba-Tarvisio fra i km. 67 + 738 e 68 + 716 e km. 430 + 400 e 416 + 060 e 405 + 996 e 405 + 143.	licitazione privata	Ore 12 6 marzo 1926	280.000	Sezione Lavori Udine
Opere di terra, muratura e cemento armato per il prolungamento verso Sibari del fabbricato viaggiatori della Stazione di Cosenza.	licitazione privata	ore 12 6 marzo 1926	86.000	Sezione Lavori Cosenza

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Opere di terra, e murarie per la formazione della massicciata stradale sui nuovi piazzali di carico e scarico diretti e per la costruzione delle opere accessorie e sistemazione dello scolo delle acque dei suddetti piazzali nella stazione di Bergamo.	licitazione privata	Ore 12 27 febbraio 1926	180.000	Sezione Lavori Milano Est
Lavori di terra e murari occorrenti per la costruzione di un binario di raddoppio fra Gorizia C.le e Bivio Meridionale, in dipendenza del raddoppio Gorizia C.le Valvolciana e di un binario indipendente Gorizia Montesanto-Valvolciana (1° lotto).	licitazione privata	Ore 12 6 marzo 1926	1.400.000	Sezione Lavori Udine
Lavori di terra e murari occorrenti per la costruzione di un binario di raddoppio e di un binario indipendente fra Bivio Meridionale e Valvolciana, incluse, in dipendenza della costruzione del raddoppio Gorizia C.le-Valvolciana e di un binario indipendente Gorizia-Montesanto-Valvolciana (2° lotto).	licitazione privata	Ore 12 6 marzo 1926	1.200.000	Sezione Lavori Udine
Fornitura e posa in opera di un ponte a segnali a protezione della stazione di Firenze Campo di Marte, lato Firenze S. M. N., Rifredi e Faenza.	trattativa privata	Ore 12 28 febbraio 1926	—	Ufficio Speciale Firenze

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Opere metalliche occorrenti per la sistemazione del ponte rotto sul fiume Tevere al km. 83 + 168,30 presso la Stazione di Orte mediante costruzione di due nuove pile e la sostituzione con 3 nuove travate metalliche delle 2 esistenti.	licitazione privata	Ore 11 6 marzo 1926	1.220.000	Sezione Lavori Roma Nord
Riverniciatura della travata metallica del Ponte sull'Oglio al km. 42 + 305 della linea Parma-S. Zeno.	licitazione privata	Ore 12 3 marzo 1926	47.500	Sezione Lavori Cremona
Costruzione del marciapiede interbinario e del muro di chiusura nella stazione di Capaci della linea Palermo-Trapani.	licitazione privata	Ore 12 4 marzo 1926	80.000	Sezione Lavori Palermo
Sostituzione con piattabanda in cemento armato del volto di 3 ponticelli della linea Castagnole-Asti-Mortara.	cottimo fiduciario	Ore 12 1° marzo 1926	29.000	Sezione Lavori Alessandria
Costruzione di una fossa a fuoco ed impianto di una capria di sollevamento nel deposito locomotive di Asti.	cottimo fiduciario	Ore 12 1° marzo 1926	17.000	Sezione Lavori Alessandria

OGGETTO DELLA GARA	T. P. - Trattativa privata L. P. - Licitazione privata C. - Cottimo	Importo approssimativo dell'appalto	Termine utile per la presentazione delle offerte	Ufficio incaricato dell'accettazione delle offerte
Appalto dei servizi di manovalanza nel Deposito Locomotive di Roma S. Lorenzo.	L. P.	426.000	26 febbraio 1926	Sezione Materiale e Trazione Roma

LAVORI - FORNITURE - VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
N. 14 mute in ferro, composte ciascuna di quattro cavalletti a vite azionabili a mano - con traverse - della portata complessiva di 28 tonn. (per ogni muta) per il sollevamento dei carri vuoti e carichi nelle Squadre Rialzo.	T. P.	15-3-1926	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° - Sez. 7ª Viale P. Margherita n. 52, Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	6	Centralini telefonici a banco o ad armadio.	T. P.	28-2-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3°
N.	235	Ali per semafori F. S.	L. P.	2-3-1926	Id. Uff. 3°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Commutatori secondari e pezzi di ricambio.	L. P.	2-3-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3°
N.	10000	Tubi di vetro per oliatori Nattran da m/m 72 × 19 × 13.	L. P.	5-3-1926	Id. Uff. 2°
—	—	Accessori in bronzo e ottone per condotte d'acqua.	L. P.	9-3-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Morsetterie in bronzo e rame per trazione elettrica.	L. P.	2-3-1926	Id. Uff. 3°
N.	20000	Pezzi fusi grezzi di ghisa di 1ª 2ª e 3ª categoria.	T. P.	1-3-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Commutatori tipo Hipp e tipo Angelini.	L. P.	9-3-1926	Id. Uff. 3°
N.	100.000	Torce a vento.	L. P.	13-3-1926	Id. Uff. 2°
—	—	Fibra vulcanizzata in lastre ed in bastoni.	L. P.	20-3-1926	Id. Uff. 3°
N.	3000	Nastro di mica con tela.	T. P.	25-2-1926	Id. Uff. 3°
N.	19	Mute di sale montate per locomotive elettriche e a vapore.	L. P.	2-3-1926	Id. Uff. 3°
Q.li	120	Carta bianca da stampa tipo B. 100.	L. P.	2-3-1926	Id. Uff. 2°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Filtri pressa, gruppi elettropompa e motopompa.	L. P.	2-3-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3°
—	—	Colonne idrauliche.	L. P.	2-3-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	50000	Piombo in lamiera.	L. P.	2-3-1926	Id. Uff. 3°
N.	4000	Coppe di vetro azzurro scuro per lampade da notte delle carrozze.	T. P.	9-3-1926	Id. Uff. 2°
N.	29900	Punte elicoidali a codolo cilindrico, tav. 29.	T. P.	15-3-1926	Id. Uff. 3°
N.	149	Allargatoi per tubi bollitori a rulli inclinati.	L. P.	3-4-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	10000	Corda di amianto ricoperta di grafite.	L. P.	20-3-1926	Id. Uff. 3°
N.	11060	Pali di castagno selvatico di varie lunghezze.	L. P.	9-3-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Ripari di ghisa greggi per bocche di forno delle lomotive.	L. P.	2-3-1926	Id. Uff. 3°
N.	146	Carrozze serie AIz – BIz.	L. P.	12-3-1926	Id. Uff. 3°

Il Direttore Generale

ODDONE

Anno XIX - N. 8

25 Febbraio 1926

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

Roma - Tipografia Ditta L. Cecchini

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di Servizio, Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

REGIO DECRETO-LEGGE 22 *novembre* 1925, n. 2536, *concernente la sistemazione e trattamento del personale navigante dipendente dalle Ferrovie dello Stato.* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regolamento del personale navigante dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, nonchè gli articoli aggiunti al medesimo col decreto-legge Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 206;
Visto il Regio Decreto-legge 2 maggio 1920, n. 598;
Visto il Regio decreto-legge 18 novembre 1920, numero 1729;
Visto il Regio decreto-legge 18 novembre 1920, numero 1744;
Visto il Regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590;
Visto il Regio decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;
Visto il Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;
Visto il Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3173;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze e quello per l'economia nazionale:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dalla data di passaggio all'industria privata delle linee di navigazione tra: Civitavecchia-Terranova, Terranova-Maddalena e Napoli-Palermo, di cui la legge 5 aprile 1908 n. 111, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato potrà consentire agli agenti stabili, in prova e avventizi con trattamento di agenti stabili già addetti ai servizi dei piroscafi postali, di far passaggio nel personale ferroviario. Detti agenti distintamente per ogni servizio a cui saranno destinati e per

(1) Pubblicato nella *Gazz. uff.* del 12 febbraio 1926, n. 35.

ogni singolo grado che sarà loro assegnato, saranno collocati nei ruoli fino a coprire le vacanze esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto; per l'eventuale eccedenza saranno tenuti in soprannumero fino ad assorbimento nei posti che si renderanno vacanti con le successive eliminazioni in ogni singolo grado e servizio.

Il passaggio nel personale ferroviario non è consentito:

a) per gli agenti stabili iscritti al Fondo pensioni che al 1° gennaio 1926 abbiano raggiunto i limiti minimi di età e di servizio necessari per un normale esonero con diritto a pensione.

b) per gli avventizi con trattamento di agenti stabili che al 1° gennaio 1926 abbiano superato 65 anni di età, oppure 60 anni di età e 30 di servizio utile per il computo dell'indennità di cui all'articolo 165 del regola mento del personale navigante approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

Art. 2.

Per il personale di stato maggiore non iscritto al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o che essendovi iscritto non abbia compiuto 10 anni di servizio utile agli effetti della pensione, nè possa raggiungerli con riconoscimenti a sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, è ammesso il passaggio alla dipendenza del nuovo esercente dei servizi marittimi sovvenzionati.

Il personale di stato maggiore iscritto al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato che abbia compiuto 10 anni di servizio utile per la pensione o che abbia la possibilità di raggiungerli mediante riconoscimento a norma dell'articolo 1 del Regio Decreto 7 dicembre 1923 n. 2590, non può in nessun caso passare al nuovo esercente: esso può unicamente optare fra il passaggio nel personale ferroviario e l'esonero dal servizio col trattamento di cui all'articolo 9.

Non può essere assunto dal nuovo esercente il personale di stato maggiore già cessato dal servizio anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, che dalle Ferrovie dello Stato percepisca la pensione o gli assegni di cui agli articoli 169 e 170 aggiunti al regolamento del 1917 del personale navigante col decreto-legge Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 206.

Per il personale di bassa forza è ammesso in ogni caso il passaggio al nuovo esercente, e cioè tanto per quello

non iscritto al Fondo pensioni, quanto per quello che vi è iscritto, con qualsiasi anzianità di servizio utile per la pensione.

Il passaggio al nuovo esercente è subordinato al concorso delle condizioni stabilite dalle apposite convenzioni e all'accettazione da parte dell'esercente medesimo: ove tale passaggio, anche nei casi in cui sarebbe ammesso, non avvenga, ed ove gli agenti non chiedano di passare nel personale ferroviario o non possano passarvi perchè trovantisi nelle condizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, si farà luogo all'esonero col trattamento di cui ai seguenti articoli 9 e 12.

Il passaggio degli agenti al nuovo esercente e l'assegnazione del relativo grado avverranno alle condizioni stabilite dalle apposite convenzioni con esso stipulate.

Art. 3.

Gli ufficiali di stato maggiore stabili, in prova, avventizi con trattamento di stabili, che ottengano il passaggio nel personale ferroviario, potranno conseguire, rispettivamente, le qualifiche stabilite dall'annesso elenco allegato *A* dopo sei mesi di esperimento con esito favorevole.

In caso di esito negativo l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato avrà facoltà di assegnare altra sistemazione — da stabilirsi dal Ministro sentito il Consiglio di amministrazione — o di provvedere all'esonero definitivo dal servizio degli interessati, col trattamento di quiescenza di cui ai seguenti articoli 9 e 12. In tal caso l'esonero definitivo col detto trattamento potrà avvenire anche su domanda dell'agente da presentarsi entro sei mesi dal termine dell'esperimento con esito negativo.

Durante il periodo di esperimento sarà applicato il trattamento dell'articolo 5 riferito alla qualifica per la quale ha luogo l'esperimento.

Avvenendo, in seguito a risultato negativo dell'esperimento, la sistemazione in qualifica inferiore, il trattamento sarà convertito, con decorrenza dalla nuova sistemazione, in quello competente alla qualifica definitiva.

Art. 4.

Il personale di bassa forza di coperta e di macchina, stabile, in prova, avventizio con trattamento di stabile, che non faccia passaggio alla dipendenza del nuovo eser-

cente delle linee postali e ottenga il passaggio nel personale ferroviario, sarà destinato a terra con le qualifiche indicate nell'annesso elenco *B*.

Art. 5.

Gli agenti del personale navigante passati nel personale ferroviario saranno inquadrati nelle nuove qualifiche sulla base della posizione di stipendio, e di decorrenza del medesimo, posseduta alla data di passaggio. Per la determinazione di tale posizione sarà assunto lo stipendio di tabella del personale navigante senza alcuna deduzione od aggiunta, e l'inquadramento sarà effettuato direttamente nelle tabelle 7 aprile 1925, colle norme del 2º 3º e 4º comma dell'articolo 10 e del 2º comma dell'articolo 11 del Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2651

Quando lo stipendio di tabella del personale navigante sia inferiore a quello minimo della nuova qualifica assegnata all'agente, sarà attribuito tale stipendio minimo.

Dalla data del passaggio nel personale ferroviario spetta ai suddetti agenti unicamente il trattamento della nuova qualifica in base al regolamento del personale, cessando tutti gli assegni speciali del personale navigante.

I suddetti agenti assumono nel nuovo grado l'anzianità che è loro assegnata dalla Commissione centrale di avanzamento tenuto anche conto dell'anzianita di servizio.

Per gli agenti del personale navigante che siano cessati dal servizio anteriormente alla pubblicazione del presente decreto e che godano di pensione o degli assegni considerati agli articoli 169 e 170 aggiunti al regolamento del personale navigante del 1917 e per quelli che cessino dal servizio in forza del presente decreto con liquidazione di pensione, le concessioni di viaggio avranno luogo come se fosse avvenuta l'equiparazione di gradi di cui alle tabelle *A* e *B*.

Art. 6.

Il personale navigante che intenda far passaggio nel personale ferroviario deve presentarne domanda alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Esercizio navigazione) entro 15 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Detto personale deve essere riconosciuto di sana costituzione fisica e possedere i requisiti fisici richiesti per le qualifiche che va ad assumere: ciò che dovrà essere accertato colle norme delle visite di revisione.

Art. 7.

Il personale navigante di stato maggiore o di bassa forza di ruolo che abbia fatto passaggio nel personale ferroviario, in forza del presente decreto, potrà, in qualunque momento, a giudizio esclusivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, essere destinato su navi appartenenti o gestite dalla medesima o naviganti, totalmente o parzialmente, nel suo interesse.

Art. 8.

Gli avventizi del personale di stato maggiore e di bassa forza di coperta, macchina, camera, cucina e cambusa, che alla data del 1° gennaio 1926 abbiano età non inferiore a 21 anni, che abbiano compiuto almeno un anno di servizio continuativo e siano in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento del personale, qualora non facciano passaggio al nuovo esercente possono essere sistemati a ruolo nel personale ferroviario con effetto dal 1° gennaio 1926 alle condizioni seguenti:

a) colla qualifica di segreterio se terzi ufficiali, di capotecnico di 3° classe se terzi macchinisti, di operaio se carpentieri;

b) se appartenenti al rimanente personale di bassa forza di coperta e di macchina e a quello di camera, cucina e cambusa, colle qualifiche, da conferirsi a giudizio esclusivo dell'Amministrazione secondo le rispettive attitudini di inserviente, manovale, manovale (donna) ed eventualmente, previo esame, di frenatore e guardasala.

Colla sistemazione i suddetti avventizi saranno iscritti al Fondo pensioni con effetto dalla data in cui ebbe inizio il loro servizio di avventiziato presso le Ferrovie dello Stato con iscrizione alla Cassa invalidi della marina mercantile.

L'assegno spettante ad essi ed alle loro famiglie sul Fondo pensioni sarà decurtato della parte di quello corrisposto dalla predetta Cassa invalidi, riferibile al periodo durante il quale gli agenti furono ad essa iscritti col contributo delle Ferrovie dello Stato.

Quelli dei detti avventizi che al 1° gennaio 1926 abbiano età compresa fra 18 e 21 anni e non facciano passaggio al nuovo esercente, possono, se in possesso dei requisiti prescritti, essere destinati a terra negli impianti ferroviari, come manovali avventizi ordinari.

Art. 9.

Gli agenti iscritti al Fondo pensioni che in forza degli articoli precedenti cessino dal servizio delle Ferrovie dello Stato e non siano assunti dal nuovo esercente avranno il seguente trattamento di quiescenza:

se si trovino nelle condizioni per un normale esonero in base alle disposizioni del Regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, saranno collocati a riposo in via normale;

se non abbiano raggiunto i limiti per un normale esonero in base alle disposizioni del Regio decreto 7 dicembre 1923 n. 2590, saranno considerati, agli effetti del trattamento sul Fondo pensioni, come esonerati per inabilità al servizio dovuta a cause comuni. Se con ciò risulti titolo alla pensione, questa sarà liquidata e inoltre sarà corrisposta una indennità per una volta a carico dell'Amministrazione, pari a sei mesi dell'ultimo stipendio, quale venne assoggettato a ritenute pel Fondo pensioni. Non si farà invece luogo ad alcun trattamento sul Fondo pensioni qualora esso risultasse di sussidio per una volta: in tal caso si corrisponderà una indennità per una volta a carico dell'Amministrazione, pari a tanti mesi dello stipendio di cui sopra, quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione, prestati alla dipendenza delle Ferrovie dello Stato.

Art. 10.

A favore di ogni agente iscritto al Fondo pensioni, che cessando dal servizio delle Ferrovie dello Stato passi al nuovo esercente, sarà versata alla Cassa invalidi della marina mercantile la riserva matematica, calcolata sul saggio d'interesse del 4 per cento ,quale dovrebbe essere accumulata alla data del passaggio per far fronte agli impegni del Fondo pensioni verso l'agente stesso se successivamente a tale data egli rimanesse in servizio presso le Ferrovie dello Stato senza ulteriore aumenti di stipendio e con contributi complessivi, suoi e dell'Amministrazione, del 15 per cento.

Tale riserva sarà versata sotto deduzione delle somme dovute dalla Cassa invalidi al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato giusta il 3° comma dell'articolo 42 del regolamento approvato con Regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447.

Di conseguenza la Cassa invalidi, in luogo di dedurre a suo tempo dalla pensione la rendita indicata al predetto 3° comma dell'articolo 42 del regolamento, vi aggiungerà la rendita vitalizia, riversibile secondo le norme delle proprie pensioni corrispondente alla somma che avrà riscosso dalle Ferrovie dello Stato giusta il precedente comma.

Art. 11.

Per gli agenti iscritti al Fondo pensioni, che cessino dal servizio delle Ferrovie dello Stato in forza del presente decreto, la regolazione dei conti fra la Cassa invalidi della marina mercantile e il Fondo pensioni delle ferrorvie dello Stato a norma del 3° comma dell'articolo 42 del regolamento approvato con Regio Decreto 6 luglio 1922, n. 1447, avrà luogo all'atto della cessazione dal servizio presso le Ferrovie dello Stato, e ciò tanto nel caso di liquidazione immediata di pensione a carico del fondo pensioni come all'articolo 9 quanto nel caso di versamento di riserva matematica come all'articolo 10. Non si farà luogo al ricupero delle contribuzioni, quando sia corrisposta la sola indennità a carico dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 12.

Agli avventizi con trattamento di agenti stabili di cui all'articolo 165 del regolamento del personale navigante approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, che cessino dal servizio delle Ferrovie dello Stato e non siano assunti dal nuovo esercente, sarà corrisposta la indennità di cui all'articolo medesimo, con le modificazioni di cui all'articolo 4 del Regio decreto-legge 13 marzo 1924, n. 526.

Art. 13.

Per gli avventizi con trattamento di agenti stabili, che cessando dal servizio delle Ferrovie dello Stato passino al nuovo esercente, l'Amministrazione delle ferrovie

dello Stato verserà alla Cassa invalidi della marina mercantile il valore attuale dell'indennità di cui al precedente articolo 12 quale sarebbe liquidabile all'atto del passaggio, ma supposta differita alla data probabile di cessazione dal servizio in relazione ai limiti di cui l'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 marzo 1924, n. 526. Tali valori attuali saranno determinati applicando la tabella approvata dal Commissario straordinario con deliberazione n. 3414 del 30 aprile 1924, vistata dal Ministro per i lavori pubblici in data 2 maggio 1924.

La somma così ricevuta dalla Cassa invalidi sarà dalla stessa impiegata come riserva, a favore degli agenti suddetti, per un trattamento di pensione supplementare a quello normale della Cassa medesima.

Art. 14.

Agli avventizi appartenenti al personale di camera, cucina e cambusa, e comunque a quelli che non abbiano il trattamento di agenti stabili secondo l'articolo 165 del regolamento del personale navigante, che cessino dal servizio delle Ferrovie dello Stato dopo avervi prestato almeno tre anni di servizio e non siano assunti dal nuovo esercente, sarà corrisposta una indennità pari a quella dell'articolo 12.

Nessuna indennità sarà liquidata ai predetti avventizi quando essi abbiano meno di tre anni di servizio continuativo preso le Ferrovie dello Stato o quando vengano assunti dal nuovo esercente, oppure quando la mancata assunzione per parte di questo dipenda da loro rifiuto di prendere arruolamento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI – CIANO – VOLPI – BELLUZZO.

Visto, *il guardasigilli:* ROCCO.

ALLEGATO *A*.

Personale navigante di ruolo addetto ai piroscafi postali.

STATO MAGGIORE.

Qualifica attuale	Qualifica che potrà essere conferita in seguito alla equiparazione ai gradi ferroviari	*Annotazioni*
	Sezione coperta.	
Comandante di 1ª classe .	Ispettore principale	
Comandante di 2ª classe .	Ispettore 1ª classe	
Primo ufficiale	Segretario capo	
Secondo ufficiale	Segretario principale	
Terzo ufficiale	Segretario 1ª classe	
	Sezione macchina.	
Capo macchinista di 1ª cl.	Ispettore principaie	
Capo macchinista di 2ª cl.	Capo tecnico superiore	
Primo macchinista . . .	Capo tecnico principale	
Secondo macchinista. . .	Cape tecnico 1ª classe	
Terzo macchinista . . .	Capo tecnico 2ª classe	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

ALLEGATO *B.*

Personale navigante di ruolo addetto ai piroscafi postali.

BASSA FORZA.

Qualifica attuale	Qualifica che potrà essere conferita in seguito alla equiparazione ai gradi ferroviari	*Annotazioni*
	Sezione coperta.	
1° Nostromo . . . . . 2° Nostromo	Capo squadra manovali	
Carpentiere	Capo verificatore	(La qualifica potrà essere conferita previo esame). All'atto del passaggio sarà assegnata la qualifica di operaio di 1ª classe
Marinaio	Manovale della trazione	L'Amministrazione potrà consentire il passaggio nelle categorie di frenatore, manovratore, deviatore, accudiente, aiutante operaio, previo esame di abilitazione.
	Sezione macchina.	
1° Capo fuochista . . . 2° Capo fuochista . . .	Capo squadra manovali	
1° Meccanico . . . . . 1° Elettricista	Sotto capo tecnico	
2° Meccanico . . . . . 2° Elettricista	Operaio 1ª classe	Potranno conseguire la qualifica di sotto capi tecnici previo esame.
Fuochista	Accudiente	
Carbonaio	Manovale della trazione	Potranno conseguire la qualifica di accudiente previo esame.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 159, *contenente l'accordo fra l'Italia e la Svizzera per alcune deroghe alla Convenzione del Gottardo* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 marzo 1914, n. 197, che approva gli atti internazionali firmati a Berna il 13 ottobre 1909 concernenti il riscatto della ferrovia del Gottardo da parte della Svizzera;

Visti il decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1918, n. 1811, il R. decreto 29 ottobre 1920, n. 1602, il R. decreto 17 aprile 1922, n. 651, il R. decreto 22 luglio 1923, n. 1720, e il R. decreto legge 16 aprile 1925, n. 602;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per gli affari esteri, per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data piena ed intera esecuzione all'Accordo allegato al presente decreto, conchiuso a Berna fra l'Italia e la Svizzera il 23 giugno 1925 relativo alla proroga al 1° maggio 1930 della deroga all'articolo 10 della Convenzione principale del Gottardo e al rinvio al 1° gennaio 1926 della riduzione del 50 per cento delle sovratasse di montagna prevista all'articolo 12 della Convenzione stessa.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI – CIANO – VOLPI – BELLUZZO.

Visto, il *Guardasigilli:* ROCCO.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* del 12 febbraio 1926, n. 35.

Accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo alla Ferrovia del Gottardo.

Sua Maestà il Re d'Italia
e il Consiglio federale svizzero.

Richiamando l'Accordo concluso a Berna il 20 maggio 1924 riguardante la Convenzione principale del Gottardo del 13 ottobre 1909, Accordo scadente il 1° maggio 1925, hanno convenuto quanto segue:

1° A deroga parziale e temporanea delle disposizioni dell'articolo 10 della predetta Convenzione principale concernente le tariffe per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli, il Regio Governo italiano consente che l'applicazione delle tasse e sopratasse del servizio interno svizzero, già prorogata al 1° maggio 1925, sia ulteriormente prorogata al 1° maggio 1930 e dal canto suo il Governo federale svizzero s'impegna a non aumentare i prezzi di trasporto attualmente esistenti e ridurli gradualmente secondo le riduzioni che venissero fatte in tale periodo sui prezzi della rimanente rete svizzera;

2° A deroga parziale e temporanea delle disposizioni dell'articolo 12 della Convenzione principale, il Regio Governo consente che l'applicazione della riduzione del 50 per cento delle sopratasse di montagna, già prorogata al 1° maggio 1925, sia prorogata al 1° gennaio 1926.

Le disposizioni di cui sopra hanno carattere eccezionale restando inteso che alla scadenza dei termini sopra indicati rispettivamente per il 1° maggio 1930 e il 1° gennaio 1926, le disposizioni della Convenzione principale riprenderanno pieno vigore.

Fatto a Berna, in doppio esemplare, il 23 giugno 1925.

A nome di S. M. il Re d'Italia:
GARBASSO

A nome del Consiglio federale svizzero:
DR. HAAB.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Regio decreto-legge 3 *gennaio* 1926, *n.* 188, *contenente modificazioni alle disposizioni riguardanti le concessioni ferroviarie di viaggio* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429;
Visto il Regio decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;
Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;
Sentito il Consiglio di Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Comunicazioni, di concerto con quello per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le concessioni di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio e di trasporto, e l'uso di compartimenti riservati e di carrozze-salone per viaggi sulle ferrovie dello Stato sono regolate dalle disposizioni seguenti:

Art. 2.

Le carte di libera circolazione per l'intera rete delle Ferrovie dello Stato sono concesse:

1° alle LL. AA. i Principi e le Principesse Reali d'Italia;
2° alle LL. EE. i Cardinali residenti in Italia;
3° alle LL. EE. i Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, alle loro Consorti e Vedove;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 13 febbraio 1926, n. 36.

4° alle LL. EE. i Ministri Segretari di Stato e Sottosegretari di Stato in carica;

5° alle LL. EE. i Ministri di Stato, alle loro Consorti e Vedove;

6° al ministro della R. Casa, al Prefetto di Palazzo, al Primo Aiutante, al Gran Cacciatore e al Grande Scudiere di S. M. il Re;

7° agli Onorevoli Senatori del Regno e Deputati al Parlamento Nazionale fino alla cessazione del mandato, secondo le convenzioni vigenti;

8° ai Presidenti della Camera dei Deputati, ai Ministri Segretari di Stato per le Comunicazioni e ai Sottosegretari di Stato per le Comunicazioni (Ramo Ferrovie) usciti di carica;

9° agli ex Deputati al Parlamento che abbiano esercitato il mandato almeno per tre legislature o per dieci anni completi e non siano cessati dalla carica per dimissioni.

Viene tuttavia conservata *ad personam* la carta di libera circolazione agli ex Deputati che ne siano attualmente provvisti;

10° al Direttore Generale, ai Vice Direttori generali e Direttori aggiunti, ai Consiglieri di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, all'Ispettore generale delle Ferrovie tramvie e automobili, sia in carica che usciti di carica. Per gli ex Consiglieri di Amministrazione la concessione è ammessa in quanto essi siano usciti di carica per ultimato periodo di esercizio o per incompatibilità derivante dal conferimento di altre cariche e sempre che abbiano esercitato il mandato almeno per due anni;

11° *ad personam* all'ex Commissario straordinario per le Ferrovie dello Stato;

12° ai Membri effettivi del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, esclusi quindi i supplenti indicati all'articolo 6, numero 9, del R. decreto-legge 28 aprile 1924, n. 1395;

13° a due Membri dell'Amministrazione della Croce Rossa Italiana, e a due Membri dell'Amministrazione del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Art. 3.

Sono inoltre rilasciate carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze:

1° in quento sia richiesto dalle rispettive attribuzioni, secondo le norme fissate dal regolamento che disciplina le concessioni previste dal presente R. decreto-legge:

a) al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

b) al personale del Ministero dei Lavori Pubblici addetto all'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili, e alle Costruzioni ferroviarie;

c) al personale della R. Avvocatura erariale;

2° al personale sanitario ausiliare delle ferrovie dello Stato in attività di servizio, secondo le norme fissate dal regolamento;

3° al personale a riposo di cui al precedente punto 1°, secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento;

4° al personale sanitario ausiliare delle ferrovie dello Stato dispensato dal servizio, nei limiti, alle condizioni e per il periodo di tempo stabiliti dal regolamento;

5° a coloro che debbano viaggiare con frequenza nell'interesse o a vantaggio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, o per prestazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa per l'esecuzione di contratti regolarmente assunti, nonchè, a titolo compensativo, a coloro che facciano speciali concessioni o prestazioni alla detta Amministrazione;

6° agli amministratori e impiegati di Società concessionarie di linee esercitate dalle ferrovie dello Stato, in quanto sia stabilito nelle relative convenzioni;

7° al personale di Amministrazioni ferroviarie e di altre Imprese estere di trasporto, nonchè agli amministratori e al personale delle Amministrazioni nazionali esercenti linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione, in dipendenza di accordi di scambio, la cui istituzione sia opportuna nell'interesse dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

8° al personale di Amministrazioni ferroviarie e di altre Imprese di trasporto nazionali ed estere e alle rispettive famiglie, in occasione di conferenze o di congressi indetti nell'interesse dell'esercizio ferroviario o per viaggi a scopo di studi di carattere ferroviario, con validità limitata anche nel tempo.

Art. 4.

Previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere rilasciate carte di libera cir-

colazione per l'intera rete o per determinate percorrenze e biglietti di servizio alle persone che debbano viaggiare per speciali ragioni di Stato.

Art. 5.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a stipulare con le varie Amministrazioni dello Stato speciali convenzioni per il rilascio, dietro corrispettivo da determinarsi, di carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze da servire esclusivamente a funzionari e agenti delle singole Amministrazioni i quali debbano viaggiare con frequenza per motivi di servizio nell'interesse prevalente delle Amministrazioni stesse e concomitante dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 6.

I biglietti di servizio vengono rilasciati:

1° al personale di cui all'articolo 3, punti 1° e 2°, e alle rispettive famiglie, per viaggi dipendenti da motivi di servizio, secondo le norme fissate dal regolamento;

2° alle persone di cui all'articolo 3, punti 5° e 8°, alle condizioni ivi specificate e quando non debbano compiere frequenti viaggi; agli invitati all'inaugurazione di nuove linee o di altri impianti ferroviari dello Stato, nonchè a congressi e conferenze, in quanto sia ritenuto utile nell'interesse dell'Azienda ferroviaria;

3° alle LL. EE. i Cardinali residenti all'estero.

Art. 7.

I biglietti gratuiti per un solo viaggio vengono concessi:

1° secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento:

a) al Ministro per le Comunicazioni in carica e al Sottosegretario di Stato per le Comunicazioni (Ramo ferrovie) in carica, al personale in servizio presso i rispettivi Gabinetti e presso la Segreteria particolare del Ministro e del Sottosegretario medesimi, nonchè al Capo di Gabinetto del Ministro dei Lavori Pubblici in carica e alle rispettive famiglie;

b) al Direttore generale, ai Vice Direttori generali e Direttori aggiunti, ai Consiglieri di Amministrazione delle ferrovie dello Stato, all'Ispettore generale delle ferrovie, tramvie e automobili, sia in carica che usciti di carica e alle rispettive famiglie. Per gli ex Consiglieri d'Amministrazione le concessioni sono ammesse alle condizioni di cui all'articolo 2 punto 10°);

c) al personale in attività di servizio e a riposo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè a quello sanitario ausiliare dell'Amministrazione medesima, in attività di servizio e dispensato, e alle rispettive famiglie;

d) al personale del Ministero dei Lavori Pubblici addetto all'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili e alle Costruzioni ferroviarie, in attività di servizio e a riposo, e alle rispettive famiglie;

e) al personale della R. Avvocatura erariale, in attività di servizio e a riposo, e alle rispettive famiglie;

2° al personale di Amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione e di altre Imprese di trasporto nazionali ed estere con le quali si istituiscano gli accordi di scambio, di cui all'articolo 3, punto 7° e alle rispettive famiglie , nei limiti dei detti accordi stabiliti;

3° al personale doganale in attività di servizio assegnato in via continuativa, da almeno un anno, a uffici in diretto contatto con uffici e impianti delle ferrovie dello Stato, nel limite di un biglietto di andata e ritorno per ogni anno solare. Uguale concessione è ammessa per le rispettive famiglie;

4° secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento al personale della Corte dei Conti in attività di servizio, addetto in via continuativa, da almeno un anno, all'ufficio di riscontro presso le ferrovie dello Stato e rispettive famiglie.

Art. 8.

E' in facoltà del Ministro per le Comunicazioni di rilasciare in casi eccezionali biglietti gratuiti per un solo viaggio in numero non superiore a trenta al mese.

Art. 9.

I biglietti per un solo viaggio a tariffa ridotta vengono concessi:

1° secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento:

a) al Direttore generale, ai Vice Direttori generali e Direttori aggiunti, ai Consiglieri di Amministrazione delle ferrovie dello Stato, all'Ispettore generale delle ferrovie, tramvie e automobili usciti di carica e alle rispettive famiglie. Per gli ex Consiglieri di Amministrazione le concessioni sono ammesse alle condizioni di cui all'articolo 2, punto 10°;

b) alle categorie di personale a riposo o dispensato dal servizio indicate nell'articolo 7, punto 1°, lettere *c*) e *d*) e alle rispettive famiglie;

2° al personale di ruolo di Amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione e di altre Imprese di trasporto nazionali ed estere con le quali si istituiscano gli accordi di scambio, di cui all'articolo 3, punto 7° e alle rispettive famiglie, nei limiti dai detti accordi stabiliti.

La tariffa da applicarsi, per i biglietti di cui al presente articolo, è quella stabilita per i viaggi a prezzo ridotto degli impiegati dello Stato, in base alla concessione speciale *C*.

Art. 10.

Viene assegnato per quanto riguarda le concessioni di viaggio il trattamento stabilito per il personale delle ferrovie dello Stato a riposo e per le rispettive famiglie, secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento:

a) al personale che, dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, abbia fatto o faccia passaggio ad altre Amministrazioni dello Stato;

b) al personale che, dall'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili o da uffici delle Costruzioni ferroviarie, abbia fatto o faccia passaggio in altri ruoli organici, sia dello stesso Ministero dei Lavori Pubblici ,sia di altre Amministrazioni dello Stato.

Il trattamento stabilito dal presente articolo è ammesso in quanto il passaggio di cui sopra siasi verificato in seguito a disposizioni organiche ed è applicato in relazione al grado rivestito, all'atto del passaggio stesso, dal personale suddetto, sia o no inscritto al fondo pensioni e sempre quando abbia compiuto, sia presso le ferrovie dello Stato, sia presso l'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili o presso uffici delle Costruzioni ferroviarie, il periodo di servizio minimo prescritto

dalle disposizioni in vigore nelle Amministrazioni di provenienza, per aver diritto a pensione nei casi di esonero per inabilità fisica non dipendente da cause di servizio.

Lo stesso trattamento verrà mantenuto anche dopo l'esonero definitivo per il personale che ne abbia fruito durante l'attività di servizio.

Art. 11.

E' conservato *ad personam*, secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento, per quanto riflette le concessioni che possono essere ammesse direttamente dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle proprie linee, ed escluse quindi quelle dipendenti da accordi di scambio o subordinate a convenzioni con altre aziende di trasporto:

1° il trattamento stabilito nei riguardi del personale delle ferrovie dello Stato in attività di servizio e a riposo e delle rispettive famiglie:

a) al personale trasferito dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alla R. Avvocatura erariale, in forza dei Regi Decreti 13 Gennaio 1924, n. 9 e 1° maggio 1925, n. 591;

b) al personale trasferito dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nel ruolo organico del Provveditorato generale dello Stato con il decreto del Ministro per le finanze 1° luglio 1923, n. 1476, e in relazione al grado rivestito dal personale stesso all'atto del passaggio al suddetto Provveditorato;

c) agli Ispettori generali del cessato Ufficio speciale delle ferrovie concesse all'industria privata;

d) ai funzionari del cessato R. Ispettorato generale delle Strade ferrate che al 31 dicembre 1922 già fruivano di tale trattamento in base all'articolo 5 della legge 9 luglio 1908, n. 406;

e) al personale stabile rimasto definitivamente presso le Società già esercenti le reti Mediterranea e Sicula, presso la Società delle ferrovie meridionali e presso la Compagnia Reale per le ferrovie Sarde all'atto della cessione allo Stato delle rispettive linee;

f) in considerazione di speciali benemerenze, al Capo di Gabinetto del Ministro per le Comunicazioni attualmente in carica;

2° il trattamento stabilito dall'articolo 11, comma 2°, del Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 19, riguardo

al personale passato dal Ministero dei Lavori pubblici e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nel ruolo organico del Ministero delle Colonie;

3° il trattamento stabilito nei riguardi del personale delle ferrovie dello Stato a riposo e delle rispettive famiglie:

a) al personale a riposo del già Regio Commissariato e delle Amministrazioni che esercitarono le linee dello Stato anteriormente al 1° luglio 1885;

b) al personale a riposo del cessato Ufficio speciale delle ferrovie concesse all'industria privata;

c) al personale delle Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula collocato a riposo anteriormente al 1° luglio 1905, e a quello della Società italiana delle Strade ferrate meridionali collocato a riposo nel periodo dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906;

d) al personale collocato a riposo dalla Società per la ferrovia Sicula occidentale e dalla Compagnia Reale per le ferrovie Sarde anteriormente al passaggio delle ferrovie stesse allo Stato, e limitatamente a concessioni per itinerari sulle linee già esercitate dalle Società suddette;

4° Il rilascio di un biglietto gratuito di andata e ritorno per ogni anno solare, in quanto attualmente godano della concessione e fino a che continueranno ad appartenere agli uffici da cui presentemente dipendono, al personale in attività di servizio dell'Amministrazione centrale dei Lavori pubblici, e ai funzionari, commessi e agenti in attività di servizio del Senato del Regno e della Camera dei Deputati e alle rispettive famiglie. Uguale trattamento è conservato, dopo il collocamento a riposo, alle dette categorie di personale e famiglie che fruivano della concessione all'atto dell'esonero dal servizio.

Art. 12.

I Senatori del Regno e i Deputati al Parlamento hanno diritto annualmente a otto biglietti gratuiti di prima classe e a quattro di seconda classe di viaggio semplice da e per qualunque stazione delle ferrovie dello Stato, per uso esclusivo delle seguenti persone: moglie, discendenti, genitori, fratelli, sorelle, coniugi dei fratelli e sorelle medesimi, suoceri, suocere, generi, nuore, nipoti,

domestici, istitutrici e maggiordomi; e inoltre a dodici buoni per il trasporto gratuito del bagaglio validi ognuno per venticinque chilogrammi. È escluso un diverso uso dei biglietti predetti, fatta eccezione per il caso di persone che accompagnino il Senatore o Deputato per motivi di salute.

Tali concessioni sono valide fino al compimento dell'anno dal giorno della prima convocazione della Camera dei Deputati.

Avvenendo che la Camera dei Deputati venga sciolta prima dello spirare dell'anno, le concessioni suddette cesseranno di avere validità il giorno precedente a quello della prima convocazione del Parlamento.

Art. 13

La concessione dei buoni bagaglio e di trasporto e l'uso dei compartimenti riservati e delle carrozze-salone sono ammessi per le persone e alle condizioni stabilite dal regolamento per l'esecuzione del presente Regio decreto legge.

Art. 14.

Saranno gravati di diritti fissi le carte di libera circolazione rilasciate in base all'articolo 2, punti 9°, 10°, (per le sole persone uscite di carica) e 11°; all'artcolo 3, punti 3° e 4°; all'articolo 10; nonchè all'articolo 11 (per il solo personale a riposo); i biglietti gratuiti emessi in base agli articoli 7, 8, 10,11 e 12; e le concessioni di buoni bagaglio accordate in base agli articoli 12 e 13.

Art. 15

Senza pregiudizio dell'azione penale, il funzionario che indebitamente rilascia carte di libera circolazione, biglietti di servizio, gratuiti e a tariffa ridotta e biglietti per l'uso di compartimenti riservati e di carrozze-salone è punito con la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da dieci giorni a un mese e ha l'obbligo di pagare il valore a tariffa normale del documento di viaggio rilasciato.

In caso di recidiva, il funzionario colpevole è punito con la destituzione dal servizio.

Art. 16.

Con regolamento da approvarsi con Decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri, verrà data esecuzione al presente Regio Decreto-legge.

Art. 17.

Il Regio decreto 12 luglio 1923; n. 1536, il Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2949; il Regio decreto 8 marzo 1925, n. 328; il Regio decreto legge 11 ottobre 1925, numero 1784 e in genere tutte le altre disposizioni in contrasto col presente Regio decreto-legge sono abrogate.

Ogni altra nuova concessione di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio e di trasporto e di biglietti per l'uso di compartimenti riservati e di carrozze - salone non potrà essere ammessa se non in base ad apposito provvedimento legislativo proposto dal Ministro per le Comunicazioni.

Il presente Regio decreto-legge, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Agli effetti del presente Regio decreto-legge, le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10,11, e 13 (per quanto riguarda la concessione dei buoni bagaglio) sono applicabili con decorrenza 1° gennaio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI – CIANO – VOLPI

Visto il *Guardasigilli*: ROCCO

Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 194, ***riguardante l'approvazione del regolamento per le concessioni ferroviarie di viaggio.*** **(1).**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento visto, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze, che disciplina le concessioni di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio, di trasporto, di compartimenti riservati e di carrozze-salone sulle ferrovie dello Stato.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Agli effetti del regolamento suddetto le disposizioni dei relativi articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 37 sono applicabili con decorrenza 1° gennaio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Ciano — Volpi.

Visto, *il Guardasigilli:* Rocco.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 13 febbraio 1926, n. 36.

Allegato al R. Decreto 3 *gennaio* 1926, *n.* 194.

REGOLAMENTO

per le concessioni di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio, di trasporto, di compartimenti riservati e di carrozze-salone sulle ferrovie dello Stato.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

La Direzione Generale delle ferrovie dello Stato stabilisce la forma e provvede alla stampa delle carte di libera circolazione, dei biglietti di servizio, dei biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, dei buoni bagaglio, dei documenti di trasporto gratuito e dei biglietti per l'uso dei compartimenti riservati e delle carrozze-salone.

Art. 2.

Per l'uso delle carte di libera circolazione, dei biglietti di viaggio, dei buoni bagaglio, dei documenti di trasporto e dei biglietti di compartimenti riservati si debbono osservare le modalità stabilite dalle norme in applicazione del presente regolamento che verranno emanate dal Ministro per le Comunicazioni.

Per la risoluzione dei casi in cui l'applicabilità del presente regolamento apparisca dubbia, decide il Ministro per le Comunicazioni.

Art. 3.

Le concessioni di biglietti di viaggio e di documenti di trasporto sono ammesse per titolo diretto e indiretto.

Hanno titolo diretto :

a) – il personale indicato negli articoli 7,10 e 11 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188 ;

b) – le vedove e gli orfani del personale specificato negli articoli suddetti ;

c) – gli Onorevoli Senatori del Regno e Deputati al Parlamento.

Hanno titolo indiretto :

d) – le persone di famiglia del personale di cui alla precedente lettera *a*) ;

e) – le persone di famiglia degli Onorevoli Senatori del Regno e Deputati al Parlamento.

Art. 4.

Le richieste delle concessioni debbono essere fatte per il prescritto tramite da coloro che ne hanno titolo diretto, i quali sono responsabili della regolarità della domanda e dell'uso dei biglietti di viaggio, sia da parte propria, sia da parte delle persone della loro famiglia.

Non sono ammesse richieste da persone che hanno titolo indiretto alle concessioni, nè da estranei, salvo nei casi di forza maggiore debitamente comprovata e di moglie legalmente separata per colpa del marito.

Art. 5.

Non è consentito di rinunciare a una concessione in favore di altra persona.

Salvo i casi previsti dalle norme di cui all'art. 2 non è ammesso il cumulo contemporaneo delle concessioni alle quali si potesse concorrere per diversi titoli in base al presente regolamento.

Il titolo alle concessioni deve sussistere al momento dell'emissione dei biglietti di viaggio, dei buoni bagaglio e dei documenti di trasporto : la loro utilizzazione può aver luogo in qualunque tempo, entro il periodo di validità, anche se sia venuto a cessare il titolo alle concessioni stesse.

Art. 6.

Nelle norme per l'applicazione del presente regolamento sarà determinata la classe per la quale possono essere rilasciati le carte di libera circolazione e i biglietti di servizio, gratuiti e a tariffa ridotta.

Art. 7.

In caso di irregolare uso o di alterazione di carte di libera circolazione, di biglietti di viaggio, di buoni bagaglio e di documenti di trasporto, il titolare diretto della concessione sarà assoggettato alle penalità stabilite dalle tariffe e condizioni per i trasporti e alle altre comminate dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Oltre alle penalità di cui al precedente comma, se il titolare diretto sia una delle persone indicate negli articoli 7, 9, 10 e 11 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, potrà essere sospeso dalle concessioni personali e della propria famiglia per un periodo di tempo fino a due anni.

Il personale sospeso dal servizio può essere privato, durante il periodo della sospensione, delle concessioni di viaggio e di trasporto. Tale privazione può essere estesa alle persone di famiglia.

Coloro che siano debitori verso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di somme a essa spettanti per penalità applicate nei casi indicati nel primo comma, possono essere sospesi dalle concessioni personali e della propria famiglia, fino a totale estinzione del pagamento della somma dovuta.

TITOLO II.

Carte di libera circolazione.

Art. 8.

Le carte di libera circolazione danno diritto a viaggiare in ogni senso sulle linee per le quali sono valide.
I portatori delle carte di libera circolazione hanno l'obbligo di presentare, a richiesta degli agenti in servizio nelle stazioni e nei treni, un documento legale di riconoscimento.

Art. 9.

Alle seguenti categorie di personale in attività di servizio vengono rilasciate carte di libera circolazione:

1° – per l'intera rete:

a) – ai funzionari delle ferrovie dello Stato dei primi cinque gradi indicati nei quadri di classificazione allegati al Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, nonchè ai Consulenti incaricati del servizio sanitario ausiliare delle ferrovie stesse;

b) – ai funzionari del Ministero dei Lavori Pubblici addetti all'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili dei gradi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo classificati nelle tabelle allegate al Regio decreto 11 novembre 1923, numero 2395; ai funzionari di gradi equipollenti del Ministero medesimo, addetti alle Costruzioni ferroviarie e a tre funzionari, di grado non inferiore al 6° delle tabelle sopra citate, del Ministero dei Lavori Pubblici che amministrano il personale del detto Ispettorato;

c) – ai funzionari del Ministero delle Finanze in numero non maggiore di cinque che sovraintendano o siano normalmente adibiti al disimpegno del sindacato e alla vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata a norma degli articoli 19 e 20 della legge 16 giugno 1907, n. 540, e 3 della legge 27 giugno 1912, n. 638;

d) – ai funzionari della Regia Avvocatura Erariale di grado non inferiore al quarto della tabella *B* allegata al Regio decreto 1° maggio 1925, n. 591;

2° – per determinate percorrenze nei limiti stabiliti dalle norme per l'applicazione del presente regolamento:

a) – al personale delle ferrovie dello Stato del grado sesto, indicato nei quadri di classificazione allegati al Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e agli Allievi Ispettori, nonchè agli Specialisti, Medici aiuti e Medici di riparto delle ferrovie stesse;

b) – al personale del Ministero dei Lavori Pubblici addetto all'Ispettorato Generale delle ferrovie, tramvie e automobili del grado nono (gruppi *A*, *B* e *C*) e del grado decimo (solo gruppo *A*), classificati nelle tabelle allegate al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; e al personale di gradi equipollenti del Ministero medesimo, addetto alle Costruzioni ferroviarie.

Al personale delle ferrovie dello Stato e a quello del Ministero dei Lavori Pubblici addetto all'Ispettorato Generale delle ferrovie, tramvie e automobili e alle Costruzioni ferroviarie dei gradi inferiori a quelli sopra indicati, che debbano viaggiare con frequenza per motivi di servizio, vengono concessi biglietti a libretto.

Al personale delle ferrovie dello Stato dei gradi inferiori al 6°, quando concorrano speciali ragioni di servizio, possono essere rilasciate carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze.

Art. 10.

Alle seguenti categorie di personale a riposo vengono rilasciate carte di libera circolazione:

1° – per l'intera rete:

a) – ai funzionari delle ferrovie dello Stato di grado non inferiore al secondo, giusta le classificazioni dei quadri allegati al Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;

b) – ai funzionari del Ministero dei Lavori Pubblici addetti all'Ispettorato Generale delle ferrovie, tramvie e automobili dei gradi quarto e quinto delle tabelle allegate al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e ai funzionari, di gradi equipollenti del Ministero medesimo, addetti alle Costruzioni ferroviarie;

c) – ai funzionari della Regia Avvocatura Erariale di grado non inferiore al quarto della tabella *B*) allegata al Regio Decreto 1° maggio 1925, n. 591;

2° – per determinate percorrenze:

a) – al personale delle ferrovie dello Stato dei sottoindicati gradi:

del grado 3° nel limite di km. 4000;
del grado 4° nel limite di km. 3000;
del grado 5° nel limite di km. 2000;
del grado 6° nel limite di km. 1000.

I gradi suddetti si riferiscono ai quadri di classificazione allegati al Regio decreto legge 7 aprile 1925, n. 405;

b) – ai funzionari del Ministero dei Lavori Pubblici addetti all'Ispettorato Generale delle ferrovie, tramvie e automobili dei sottoindicati gradi:

del grado 6° nel limite di km. 4000;
del grado 7° nel limite di km. 3000;
del grado 8° nel limite di km. 2000;
del grado 9° nel limite di km. 1000;
del grado 10° (solo gruppo *A*) nel limite di km. 1000.

I gradi suddetti si riferiscono alle tabelle allegate al Regio Decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il trattamento di cui al presente articolo è fatto per corrispondenza di gradi al personale:

– del Ministero dei Lavori Pubblici addetto alle Costruzioni ferroviarie;

– del soppresso Regio Ispettorato generale delle strade ferrate e del cessato Ufficio speciale delle ferrovie concesse all'industria privata;

– delle Società già esercenti le reti mediterranea, adriatica e sicula, collocato a riposo anteriormente al 1° luglio 1905;

– della Società Italiana delle strade ferrate meridionali, collocato a riposo nel periodo dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906.

I funzionari a riposo che, alla data della pubblicazione del presente regolamento, si trovassero a fruire delle concessioni della carta di libera circolazione per una percorrenza chilometricamente superiore a quella che loro spetterebbe in base alle disposizioni sopra indicate, conserveranno *ad personam* il trattamento di cui fruivano alla data stessa.

Art. 11.

Al personale sanitario ausiliare delle ferrovie dello Stato che abbia prestato servizio per non meno di venticinque anni e ne sia stato dispensato per i motivi indicati nell'articolo 41 del regolamento per il servizio sanitario

approvato con il decreto Ministeriale 31 dicembre 1913, n. 95161, è conservata la concessione della carta di libera circolazione nei limiti di percorrenza di cui il personale stesso fruiva durante l'attività di servizio.

Al personale medesimo che abbia prestato servizio per più di dieci anni, ma per meno di venticinque e sia stato dispensato per i motivi di cui al sopracitato articolo 41 del regolamento per il servizio sanitario, è conservata la concessione della carta di libera circolazione nei limiti di percorrenza di cui il personale suddetto fruiva durante l'attività di servizio, per un periodo di anni pari a quello del servizio prestato.

Le frazioni di anno sono da considerarsi per anno intero.

I sanitari dispensati dal servizio per i motivi indicati nell'art. 46-*bis* del regolamento per il servizio sanitario di cui al decreto del Ministro per le Comunicazioni 3 dicembre 1925, perdono ogni diritto alla carta di libera circolazione.

TITOLO III.

Biglietti di servizio.

Art. 12

La validità dei biglietti di servizio è stabilita in relazione allo scopo per il quale i biglietti stessi vengono rilasciati.

Art. 13.

I biglietti di servizio vengono rilasciati:

1° – al personale delle ferrovie dello Stato e a quello del Ministero dei Lavori Pubblici addetto all'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili e alle Costruzioni ferroviarie:

a) – per disimpegnare incarichi di servizio;

b) – per recarsi a dimorare nella località più vicina a quella ove è situato l'impianto in cui l'agente presta servizio e semprechè sia riconosciuto dall'Amministrazione ferroviaria che nelle vicinanze dell'impianto stesso non si trovino disponibili abitazioni adatte alle condizioni dell'agente;

c) – per pulizia personale, quando nella località in cui presta servizio l'agente manchi il mezzo di provvedervi;

2° – al personale sanitario ausiliare delle ferrovie dello Stato per disimpegnare incarichi di servizio;

3° – al personale della Regia Avvocatura Erariale per incarichi di servizio attinenti all'esercizio delle ferrovie dello Stato;

4° – alle categorie di personale indicato nel punto 1° e alle relative famiglie (moglie, figli celibi di età non superiore ai 25 anni, figlie nubili e inoltre i seguenti congiunti dell'agente se conviventi con il medesimo: genitori, figlie vedove e loro figli celibi e figlie nubili, minorenni, fratelli celibi minorenni, sorelle nubili o vedove, nonchè nutrici e una persona di servizio, se conviventi con l'agente medesimo) per i motivi sottoindicati:

a) – in caso di assunzione in servizio e trasloco, di cambiamento di residenza per cessazione di servizio e collocamento in disponibilità o in aspettativa per motivi di salute o per servizio militare, e di riammissione in servizio, nonchè per i viaggi preliminari e accessorî che fossero riconosciuti necessari nei casi sopraccennati.

Nei viaggi per trasloco la concessione è estesa ad altre persone di famiglia, purchè risultino permanentemente conviventi con l'agente;

b) – cure speciali per infermità provenienti da cause di servizio e cure richieste da gravi infermità comunque contratte e che il sanitario dell'Amministrazione dichiari assolutamente indispensabili e in nessun modo praticabili nella località in cui presta servizio l'agente;

c) – provvista di derrate alimentari, quando l'agente presti servizio in località dove manchino i generi di prima necessità;

5° – ai figli celibi di età non superiore ai 25 anni e alle figlie nubili, nonchè ai fratelli celibi minorenni e alle sorelle nubili dell'agente se con lui conviventi e a suo carico, per istruzione, fino al compimento del corso di studi ai quali si sono applicati, o per apprendere un mestiere per un periodo, in questo caso, non superiore a un anno e sempre che nelle vicinanze dell'impianto dove presta servizio l'agente, ne manchino i mezzi;

6° – alle persone di famiglia specificate al punto 4° per il primo cambiamento di residenza in seguito alla morte dell'agente anche se avvenuta dopo il suo esonero e sempre che al medesimo non sia già stata accordata la concessione per lo stesso titolo.

Le concessioni di cui al punto 4°, lettere *b*) e *c*), e al punto 5° sono accordate anche al personale sanitario ausiliare delle ferrovie dello Stato e alle relative famiglie.

Nei casi previsti dal punto 1°, lettere *b*) e *c*), dal punto 4°, lettere *b*) e *c*), e dal punto 5° del presente articolo, anzichè biglietti singoli, si possono rilasciare biglietti a libretto per il numero di viaggi riconosciuti dall'Amministrazione strettamente necessari.

La concessione può essere estesa a una persona di famiglia per accompagnamento nei casi di cui al punto 4°, lettera *b*), quando il sanitario dell'Amministrazione ne riconosca la necessità e nel caso di cui al punto 5°, quando si tratti di figli e fratelli di età non superiore ai 14 anni e di figlie e sorelle di età non superiore ai 18 anni.

I biglietti di cui al punto 1°, lettera *c*), al punto 4°, lettera *c*) e al punto 5°, non possono essere rilasciati per la prima classe.

Di massima, agli agenti a cui spetta la terza classe, non si rilasciano biglietti per le persone di servizio nei casi previsti dal presente articolo.

TITOLO IV.

Biglietti gratuiti e a tariffa ridotta per un solo viaggio.

Art. 14.

I biglietti gratuiti e a tariffa ridotta per un solo viaggio sono validi fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione e per nessun motivo possono essere prorogati.

Art. 15.

Le persone di famiglia dei titolari diretti delle concessioni che possono fruire dei biglietti gratuiti e a tariffa ridotta sono indicate nei quadri seguenti:

QUADRO 1°.

Gruppo A.

Moglie.
Figli celibi di età non superiore ai 25 anni.
Figlie nubili.
Nutrici.

Gruppo B.

Genitori Figlie vedove e loro figli celibi e figlie nubili, minorenni Fratelli celibi minorenni Sorelle nubili o vedove	del titolare diretto della concessione, sempre che siano con lui conviventi e a suo carico

Gruppo C.

Una persona di servizio, se convivente con il titolare diretto della concessione o con la sua famiglia.

Gruppo D.

Genitori del titolare diretto della concessione, se non si trovano nelle condizioni indicate nel gruppo *B*.

QUADRO 2°

Vedova.
Figli celibi di età non superiore ai 25 anni.
Figlie nubili.
Figlie vedove e loro figli celibi e figlie nubili, minorenni, tutti se conviventi e a carico della vedova.
Una persona di servizio della vedova se con lei convivente.

QUADRO 3°

Moglie.
Figli celibi di età non superiore ai 25 anni.
Figlie nubili.
Figlie vedove, se conviventi con il titolare diretto della concessione e a suo carico.
Genitori del titolare diretto della concessione, sempre che siano con lui conviventi.

Fratelli celibi minorenni Sorelle nubili	del titolare diretto della concessione, purchè il medesimo non sia coniugato e a condizione che i controindicati congiunti siano con lui conviventi e a suo carico.

Una persona di servizio, se convivente con il titolare diretto della concessione o con la sua famiglia.

Nessuna concessione è ammessa per il coniuge se si tratti di personale femminile, nè per il vedovo di una impiegata o agente.

Per il Ministro e il Sottosegretario di Stato per le Comunicazioni, per il Direttore Generale, i Vice Direttori Generali e Direttori aggiunti, per i Consiglieri di Amministrazione e per i funzionari dei primi due gradi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (ed equiparati delle altre Amministrazioni) possono essere accordate concessioni di viaggio per due persone di servizio.

Di massima non sono ammesse concessioni per persone di servizio di agenti cui spetta la terza classe.

Del pari non sono, di massima, ammesse concessioni

a favore di persone di servizio di agenti celibi o vedovi senza prole cui spetta la seconda classe, se non quando i medesimi possano ottenere concessioni per congiunti per i quali è prescritta la condizione di convivere con gli agenti stessi e a loro carico.

Così pure non sono ammesse, di massima, concessioni a favore di persone di servizio di vedove cui spetta la seconda classe, se non abbiano discendenti conviventi e a carico.

Il presente articolo non è applicabile per le concessioni di viaggio che si accordano al personale di amministrazioni in rapporti di scambio con quella delle ferrovie dello Stato.

Art. 16.

Per ogni anno solare spettano:

1° – al Ministro per le Comunicazioni e al Sottosegretario di Stato per le Comunicazioni (Ramo ferrovie) in carica, al personale in servizio presso i rispettivi Gabinetti e presso la Segreteria particolare del Ministro e del Sottosegretario medesimi;

2° – al Direttore Generale, ai Vice Direttori Generali e Direttori aggiunti, ai Consiglieri di Amministrazione delle ferrovie dello Stato in carica:

– tre biglietti gratuiti di andata e ritorno: per conto proprio e per le persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *C*;

– un biglietto gratuito di andata e ritorno per le persone di famiglia del gruppo *D*.

Art. 17.

Al personale in attività di servizio delle ferrovie dello Stato spettano per ogni anno solare:

1° – personale dei primi tredici gradi:

a) – personale di ruolo, dopo compiuti almeno dieci anni di servizio:

– tre biglietti gratuiti di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *C*;

– un biglietto gratuito di andata e ritorno: alle persone di famiglia del gruppo *D*;

b) – al personale di ruolo, dopo un anno dall'as-

sunzione e fino al compimento del decimo anno di servizio:

– due biglietti gratuiti di andata e ritorno:

all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *C*;

– un biglietto gratuito di andata e ritorno:

alle persone di famiglia del gruppo *D*;

c) – per onale di ruolo, nel primo anno di servizio e dopo tre mesi dall'assunzione, e personale avventizio in servizio ininterrotto da almeno sei mesi:

– un biglietto gratuito di andata e ritorno:

all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A* e *C*;

2° – personale dei gradi 14° e 15°;

a) – personale di ruolo, dopo compiuti almeno dieci anni di servizio:

– due biglietti gratuiti di andata e ritorno:

all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A* e *B*;

– un biglietto gratuito di andata e ritorno:

alle persone di famiglia del gruppo *D*;

b) – personale di ruolo, dopo un anno dall'assunzione e fino al compimento del decimo anno di servizio:

– un biglietto gratuito di andata e ritorno:

all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *D*;

c) – personale di ruolo, nel primo anno di servizio e dopo tre mesi dall'assunzione e personale avventizio in servizio ininterrotto da almeno sei mesi:

– un biglietto gratuito di andata e ritorno:

all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppo *A*.

Avvertenza. — I gradi di cui ai punti 1° e 2° si riferiscono ai quadri di classificazione allegati al Regio decreto legge 7 aprile 1925, n. 405.

Agli effetti delle suddette concessioni, nel computo dell'anzianità di servizio per il personale di ruolo, si deve tener conto anche del periodo di avventizio e di servizio militare prestato prima della nomina a ruolo.

Art. 18.

Al personale del Ministero dei Lavori Pubblici addetto all'Ispettorato generale delle Ferrovie, tramvie e

automobili e alle Costruzioni ferroviarie, e ai funzionari di cui al precedente art. 9, punto 1°, lettera *c*), in attività di servizio, è fatto, per corrispondenza di gradi e di stato di servizio, lo stesso trattamento ammesso dall'art. 17 per il personale di ruolo e avventizio delle ferrovie dello Stato, e famiglie.

Art. 19.

Al Direttore Generale, ai Vice Direttori Generali e Direttori aggiunti, ai Consiglieri di Amministrazione delle ferrovie dello Stato, usciti di carica, e agli agenti a riposo delle amministrazioni indicate nell'art. 10, spettano per ogni anno solare:

– un biglietto gratuito e due biglietti a tariffa ridotta di andata e ritorno:

per conto proprio e per le persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *C*.

Uguale trattamento è fatto alla superstite famiglia, specificata nel quadro 2°, delle persone indicate nel primo comma del presente articolo, nonchè di agenti delle amministrazioni specificate nell'art. 10, morti per cause di servizio, e di agenti di ruolo o assimilati delle amministrazioni medesime, morti per cause comuni mentre erano in attività di servizio, sempre che all'atto del decesso si trovassero già nelle condizioni prescritte dalle norme di cui all'art. 2 per aver titolo al trattamento stabilito a favore degli agenti a riposo.

Art. 20.

Al personale sanitario ausiliare delle ferrovie dello Stato in attività di servizio spetta, per ogni anno solare, a seconda dell'anzianità di servizio, il trattamento previsto rispettivamente dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del punto 1° dell'art. 17.

Al personale suddetto, dispensato dal servizio nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma dell'art. 11, e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *C* è fatto il trattamento ammesso dall'art. 19 per il periodo di tempo stabilito dal citato art. 11.

Il trattamento previsto dall'art. 19 è esteso, inoltre, per il periodo di tempo indicato nell'art. 11 alla superstite famiglia, specificata nel quadro 2°, dei sanitari ausiliari, morti mentre erano in attività di servizio da almeno dieci

anni o dopo la dispensa dal servizio nelle condizioni di che al primo o al secondo comma dell'art. 11.

Nessuna concessione è ammessa per i sanitari dispensati dal servizio nelle condizioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 11, e famiglie.

Art. 21.

Al personale in attività di servizio della Regia Avvocatura Erariale, compreso nelle categorie *A* e *C* della tabella *B* allegata al Regio decreto 1° maggio 1925, n. 591, e famiglie, viene fatto, per quanto riguarda le concessioni dei biglietti gratuiti di cui all'art. 7, punto 1°, lettera *e*) del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, il trattamento stabilito per il personale delle ferrovie dello Stato, tenuto conto dell'equipollenza dei gradi e dello stato di servizio, con le seguenti limitazioni:

a) – alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*,*B* e *C* del personale dei gradi dal 9° al 13°, dopo un anno dall'assunzione e fino al compimento del decimo anno di servizio, è concesso annualmente soltanto un biglietto gratuito di andata e ritorno;

b) – alle stesse persone di famiglia del personale di cui alla lettera *a*) che abbia compiuti almeno dieci anni di servizio sono concessi annualmente soltanto due biglietti gratuiti di andata e ritorno.

Al personale di cui al presente articolo che, durante l'attività di servizio abbia fruito del trattamento suindicato e sia stato collocato a riposo, e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *C*, è concesso, per ogni anno solare, un biglietto gratuito di andata e ritorno.

La concessione è estesa alla superstite famiglia, specificata nel quadro 2°, del personale medesimo morto dopo il collocamento a riposo nelle condizioni di che al precedente comma, oppure morto mentre era in attività di servizio, e sempre che, all'atto del decesso, si trovasse già nelle condizioni di aver titolo alla liquidazione della pensione.

Art. 22.

Al personale in attività di servizio della Corte dei Conti addetto in via continuativa, da almeno un anno, all'ufficio di riscontro presso le ferrovie dello Stato, e famiglie, è fatto, per quanto riflette le concessioni dei biglietti gra-

tuiti di cui all'art. 7, punto 4°, del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, il trattamento stabilito per il personale delle ferrovie dello Stato, tenuto conto dell'equipollenza dei gradi e dello stato di servizio.

La concessione del biglietto gratuito di andata e ritorno al personale doganale, di cui all'art. 7, punto 3°, del sopracitato Regio decreto-legge verrà ammessa secondo le norme per l'applicazione del presente regolamento. Le persone di famiglia che possono fruire della concessione sono quelle indicate nel quadro 3°.

Art. 23.

Ciascun biglietto gratuito o a tariffa ridotta di andata e ritorno nei casi di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 (esclusivamente per quanto riflette il personale della Corte dei Conti e famiglie) può essere convertito in due biglietti, rispettivamente gratuiti o a tariffa ridotta, di viaggio semplice da e per qualunque stazione della rete statale.

Art. 24.

La concessione *ad personam* del biglietto gratuito di andata e ritorno, prevista dall'articolo 11, punto 4°, del Regio decreto legge 3 gennaio 1926, n. 188, per il personale dell'Amministrazione centrale dei Lavori Pubblici e per i funzionari, commessi e agenti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati verrà accordata con le norme per l'applicazione del presente regolamento.

Le persone di famiglia che possono fruire della concessione sono:

a) – quelle del quadro 3°, se si tratti di personale in attività di servizio;

b) – quelle del quadro 1°, gruppi *A* e *C*, se si tratti di personale a riposo.

TITOLO V

Concessioni per il trasporto del bagaglio, di mobilia e masserizie e di salme.

Art. 25.

E' accordata la concessione del trasporto gratuito del bagaglio nei limiti e per i motivi seguenti:

1° – Con autorizzazione permanente indicata sulle carte di libera circolazione:

a) – al Ministro per le Comunicazioni e al Sottosegretario di Stato per le Comunicazioni (Ramo ferrovie);

b) – al Direttore generale, ai Vice Direttori generali e Direttori aggiunti e ai Consiglieri di Amministrazione delle ferrovie dello Stato in carica, nonchè ai funzionari di cui all'articolo 9, lettere *a*), *b*) e *d*), per kg. 50;

c) – al personale di Amministrazioni estere in rapporti di scambio, nei limiti di peso stabiliti dai relativi accordi.

2° – Con buoni per una sola spedizione:

a) – nei casi di cui all'art. 13, punto 1°, lettera *a*) e punti 2° e 3°, nei limiti di peso strettamente necessari;

b) – nei casi di cui all'art. 13, punto 4°, lettera *a*), e punto 6°, per kg. 100. In tali casi la concessione è estesa a kg. 300, quando non venga fatto luogo a quella del trasporto gratuito della mobilia.

c) – per ogni anno solare:

– tre concessioni, ciascuna per due spedizioni di kg. 100, a coloro che hanno titolo diretto a tre biglietti gratuiti di andata e ritorno, in base agli articoli 16, 17, 18, 20, 21, 22 (1° comma) e 37;

– due concessioni, ciascuna per due spedizioni di kg. 100, a coloro che hanno titolo diretto a due biglietti gratuiti di andata e ritorno, in base agli articoli 17, 18, 20, 21, 22 (1° comma) e 37;

– una concessione per due spedizioni di kg. 100, a coloro che hanno titolo diretto a un biglietto gratuito di andata e ritorno, in base agli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22 (1° comma).

Delle concessioni dei buoni bagaglio, in luogo del titolare diretto, può fruire una persona di famiglia ammessa al godimento dei biglietti gratuiti.

Art. 26.

E' concesso il trasporto gratuito della mobilia e di masserizie alle categorie di personale e nei casi indicati nell'articolo 13, punto 4°, lettera *a*) e punto 6°.

E' accordato altresì al personale specificato nell'articolo 13, punto 1°, il trasporto della mobilia e masserizie con la riduzione del 50 %, per il primo impianto di casa.

La concessione gratuita e quella a metà prezzo sono ammesse limitatamente alla quantità di mobilia e masserizie che può ritenersi in armonia alla costituzione della famiglia e alle condizioni del richiedente.

Art. 27.

E' accordato il trasporto gratuito di salme di agenti delle ferrovie dello Stato e dei congiunti indicati nel quadro 1°, gruppo *A*, nonchè il trasporto a tariffa ridotta del 50 % di salme dei congiunti dei gruppi *B* e *D*.

Uguale trattamento è ammesso per il personale del Ministero dei Lavori Pubblici addetto all'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili e alle Costruzioni ferroviarie.

TITOLO VI

Concessioni per l'uso di compartimenti riservati e di carrozze-salone.

Art. 28.

Le concessioni di compartimenti riservati sono autorizzate per mezzo di biglietti valevoli per un solo viaggio di andata e ritorno o di sola andata (biglietti per un solo viaggio) ovvero per qualsiasi viaggio che viene effettuato dalle persone alle quali sono intestati (biglietti permanenti).

Rispetto ai treni la validità può essere senza limitazioni ovvero con esclusione di alcuni treni determinati. Non sono però mai valevoli per i treni di lusso. In ogni modo non si può riservare più di un compartimento per ogni classe di ciascun treno.

E' vietata l'emissione di biglietti impersonali.

Art. 29.

Sono concessi biglietti permanenti gratuiti per l'uso di compartimenti riservati alle seguenti persone:

1° – LL. AA. Principi e Principesse Reali d'Italia;

2° – LL. EE. i Cardinali residenti in Italia;

3° – Cavalieri dell'Ordine della SS. Annunziata e loro Consorti o Vedove;

4° – Presidente e Vice Presidente in carica del Senato del Regno e della Camera dei Deputati;

5° – Ministri Segretari di Stato, finchè in carica;

6° – Ministri di Stato;

7° – Sottosegretari di Stato, finchè in carica;

8° – Marescialli d'Italia e Grandi Ammiragli;

9° – Generali di esercito e di armata, nonchè Generali designati per il comando di un'armata in guerra, in attività di servizio, e gradi corrispondenti della R. Marina;

10° – Primo Presidente della Corte di Cassazione;

11° – Governatori delle Colonie, finchè in carica;

12° – Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei Conti, Procuratore generale della Corte di Cassazione, e Avvocato generale erariale, in attività di servizio;

13° – Ministro della R. Casa, Prefetto di Palazzo, Primo Aiutante, Grande scudiere e Gran cacciatore di Sua Maestà, finchè siano in carica;

14° – Ambasciatori di Sua Maestà il Re d'Italia e Ambasciatori di Stati esteri presso Sua Maestà il Re d'Italia e la Santa Sede, finchè siano in carica; Segretario generale del Ministero degli Affari esteri, in carica;

15° – Generali di Corpo d'armata e, per corrispondenza di gradi, Ammiragli e Ufficiali Generali della Regia Marina;

16° – Ex Presidenti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati;

17° – Ex Presidenti del Consiglio dei Ministri, ex Ministri per le Comunicazioni ed ex Sottosegretari di Stato per le Comunicazioni (Ramo ferrovie);

18° – Direttori generali, Vice Direttori generali e Direttori aggiunti, delle ferrovie dello Stato, sia in carica che usciti di carica;

19° – Ispettore generale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili, in attività di servizio.

Art. 30.

Possono essere concessi biglietti per l'uso di compartimento riservato per un solo viaggio:

a) – alle LL. AA. Principi e alle Principesse di Case regnanti estere, a Dignitari e Ministri esteri e alle rispettive famiglie;

b) – alle LL. EE. i Cardinali residenti all'estero;

c) – ad alti funzionari di ferrovie estere, con le quali vi sia scambio di biglietti di viaggio.

Ai Ministri plenipotenziari italiani durante la loro destinazione presso Stati esteri, sarà accordato l'uso gratuito di un compartimento riservato all'anno per un viaggio da e per Roma e lo stesso trattamento sarà fatto ai Ministri dei principali Stati esteri presso Sua Maestà il Re d'Italia e la Santa Sede.

Art. 31.

Quando concorrano speciali circostanze, il Ministro per le Comunicazioni potrà accordare concessioni di compartimenti riservati in biglietti permanenti e per un solo viaggio di andata e di ritorno, questi ultimi fino al numero di quindici al mese.

E' pure data facoltà al Direttore generale delle ferrovie dello Stato di rilasciare, per gravi motivi, tali biglietti per un solo viaggio di andata e ritorno ad agenti ferroviari, fino al numero di cinque al mese.

Art. 32.

E' concesso l'uso gratuito di una carrozza-salone alle seguenti persone:

1° – alle LL. AA. i Principi e le Principesse Reali d'Italia;

2° – alle LL. EE. i Presidenti del Senato del Regno, della Camera dei Deputati e del Consiglio dei Ministri in carica;

3° – al Ministro per le Comunicazioni, in carica.

Art. 33.

E' pure concesso l'uso gratuito di una carrozza-salone per i singoli viaggi:

1° – alle LL. EE. i Ministri Segretari di Stato e Sottosegretari di Stato in carica, quando viaggiano in rappresentanza del Governo;

2° – alle rappresentanze ufficiali del Parlamento;

3° – ai Marescialli d'Italia e ai Grandi Ammiragli, quando viaggiano in delegazione del Governo.

La richiesta deve essere diretta al Ministro per le Comunicazioni dalla Presidenza del Consiglio, nei casi di cui ai punti 1° e 3° e della Presidenza del Senato del Regno e della Camera dei Deputati, nei casi di cui al punto 2°.

Può essere accordato l'uso della carrozza–salone per singoli viaggi alle LL. AA. i Principi e le Principesse di Case regnanti estere e alle LL. EE. i Ministri di Stati esteri in carica.

La richiesta deve essere fatta al Ministro per le Comunicazioni dal Ministero degli Esteri.

Art. 34.

Non può essere concesso l'uso di un compartimento riservato o di una carrozza-salone se non viaggia la persona alla quale è intestato il biglietto.

Il titolare del biglietto e le altre persone che, eventualmente, prendessero posto nel compartimento riservato debbono essere muniti di biglietto a pagamento o gratuito della classe corrispondente.

Del pari tutte le persone che prendono posto nelle carrozze-salone, compreso il titolare della concessione, debbono essere munite di biglietto di 1° classe.

TITOLO VII.

Disposizioni diverse.

Art. 35.

Con disposizioni da emanarsi dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato saranno stabiliti gli uffici autorizzati a rilasciare le carte di libera circolazione, i biglietti di servizio e a libretto e i biglietti gratuiti e a tariffa ridotta.

E' vietato il rilascio di carte di libera circolazione e di biglietti di viaggio impersonali, salvo i casi di scambio con Amministrazioni estere di trasporto.

Art. 36.

Al personale delle ferrovie dello Stato collocato in disponibilità o in aspettativa per motivi di salute sono conservati fino alla scadenza del provvedimento:

a) – l'uso della carta di libera circolazione rilasciata durante l'attività di servizio, in quanto si tratti di personale dei primi sei gradi indicati nei quadri di classificazione allegati al Regio Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;

b) – le concessioni di biglietti gratuiti e di buoni bagaglio, per l'agente e famiglia, qualunque sia il grado dell'agente e nei limiti cui il medesimo aveva titolo durante l'attività di servizio.

Al personale suddetto collocato in aspettativa per motivi d'interesse privato o per servizio militare il trattamento di cui al precedente comma è usato soltanto fino al 31 dicembre dell'anno del provvedimento.

Il trattamento stabilito dal presente articolo è fatto, per corrispondenza di gradi, al personale del Ministero dei Lavori Pubblici addetto all'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili e alle Costruzioni ferroviarie.

Art. 37.

Agli agenti che, all'atto della pubblicazione del presente regolamento, si trovano rivestiti della qualifica di

operaio viene ammesso *ad personam* il trattamento stabilito dal precedente art. 17 punto 1°.

Art. 38.

I diritti fissi di cui debbono essere gravati, a mente dell'art. 14 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, le carte di libera circolazione, i biglietti gratuiti e i buoni bagaglio sono i seguenti:

1° – carte di libera circolazione rilasciate in base all'art. 2, punti 9°, 10° (per le sole persone uscite di carica) e 11°; art. 3, punti 3° e 4°; all'art. 10; nonchè all'art. 11 (per il solo personale a riposo) del sopra citato Regio decreto-legge:

L. 150 se la percorrenza è per l'intera rete;
» 100 » » » » da km. 3001 a 4000;
» 75 » » » » » » 2001 a 3000;
» 50 » » » » » » 1001 a 2000;
» 25 » » » non è superiore a km. 1000.

I suddetti diritti fissi debbono essere pagati per ogni anno solare e prima del rilascio delle carte di libera circolazione; essi sono ridotti alla metà quando le carte stesse vengono rilasciate nel secondo semestre dell'anno solare.

2° – biglietti gratuiti rilasciati in base agli articoli 7, 8, 10 e 11 del Regio decreto–legge suindicato:

L. 5 per ciascun viaggio di corsa semplice in 1ª classe;
» 3 » » » » » » » 2ª »
» 1.50 » » » » » » » 3ª »

I diritti fissi di cui sopra sono ridotti alla metà per i viaggi per un percorso non superiore ai centocinquanta chilometri.

Previa annotazione da farsi praticare sul biglietto gratuito dalla stazione iniziale di partenza, i portatori dei biglietti medesimi possono rinunciare alla classe per la quale è valido il biglietto e pagare il diritto fisso stabilito per la classe inferiore nella quale intendono viaggiare.

3° – buoni bagaglio rilasciati nei casi di cui al punto 2°, lettera *c*) dell'articolo 25 del presente regolamento:

L. 1 per ciascuna spedizione gratuita di bagaglio di kg. 100.

Il diritto fisso suddetto è ridotto alla metà per le spedizioni per un percorso non superiore ai centocinquanta chilometri.

4° – biglietti gratuiti e buoni bagaglio intestati agli Onorevoli Senatori del Regno e Deputati al Parlamento di cui all'art. 12 del Regio decreto-legge su citato:

L. 10	per l'uso di ciascun biglietto di viaggio di 1ª classe
» 6	» » » » » » » » 2ª »
» 0.50	» » » » buono bagaglio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le Comunicazioni
CIANO

Il Ministro per le Finanze
VOLPI

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. 216 *riguardante la preferenza ai prodotti delle industrie nazionali negli acquisti da effettuarsi da parte delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti autarchici, o sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Primo Ministro, di concerto con i Ministri per l'economia nazionale, per le finanze e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle Amministrazioni civili e militari dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato, nonchè alle aziende annesse o comunque dipendenti dalle Amministrazioni ed Enti predetti, è fatto obbligo di dare la preferenza ai prodotti delle industrie nazionali, negli acquisti da effettuare sia direttamente sia per conto proprio o per commissione, di materiali, di apparecchi, di macchine e strumenti e di manufatti e prodotti finiti o semi-lavorati di ogni genere, semprechè concorrano le seguenti due condizioni:

1° si tratti di materiali, di apparecchi, di macchine e strumenti, di manufatti e prodotti finiti e semi-lavorati di qualsiasi specie, che l'industria nazionale è in grado di produrre nei limiti di tempo, con le caratteristiche tecniche e con le garanzie, richieste in base a criteri normali, avuto riguardo al genere della fornitura;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 15 febbraio 1926, n. 37.

2° il prezzo della merce nazionale, di cui trattasi, risulti equo in confronto al prezzo offerto dalla concorrenza estera e in ogni caso non ecceda quest'ultimo prezzo, accresciuto del dazio doganale e delle spese di trasporto a destino di una percentuale superiore al 5 per cento. In casi eccezionali, e previo assenso del Ministro per le finanze d'accordo col Ministro per l'economia nazionale, tale percentuale potrà essere fissata in misura maggiore del 5 per cento e fino al 10 per cento.

Per prodotti delle industrie nazionali si intendono le merci di qualsiasi genere, che siano prodotte in Italia, sia adoperando materie prime o semi-lavorate di produzione italiana, sia adoperando in tutto o in parte materie prime o semi-lavorate di produzione estera, purchè in quest'ultimo caso, il prodotto finito presenti un aumento di valore di almeno il 60 per cento in confronto al valore delle materie prime e dei semi-lavorati di produzione estera adoperati per la fabbricazione di esso.

Art. 2.

I funzionari dello Stato o degli Enti autarchici o sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato, nonchè i capi delle aziende annesse o dipendenti, che contravvengano o contribuiscano a contravvenire all'obbligo, di cui all'articolo 1, sono passibili delle sanzioni previste dagli ordinamenti delle rispettive Amministrazioni per gravissime negligenze in servizio, senza pregiudizio delle eventuali maggiori sanzioni per responsabilità diverse.

I Consigli di amministrazione delle aziende di cui sopra possono essere sciolti, e per ciascun componente di essi può essere vietata, per tre anni, la rinnovazione della nomina. Lo scioglimento è pronunciato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente.

Art. 3.

Entro il 30 giugno 1926 saranno resi tecnicamente uniformi, ai fini del presente decreto, i capitolati delle Amministrazioni e degli Enti indicati nell'articolo 1, sul parere tecnico di una Commissione scelta nel seno del Comitato generale per la unificazione della industria meccanica ed in cui saranno rappresentate le Amministrazioni pubbliche più interessate.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni riguardanti le forme di preferenza finora accordate, negli acquisti di pubbliche Amministrazioni, all'industria nazionale ed è parimenti abrogata ogni disposizione contraria a quelle del presente decreto.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, potranno essere emanate le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto, senza che occorra apposita disposizione estensiva, sarà applicato alle Colonie.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Primo Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI —
LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1926, n. 179, *riguardante il contributo dello Stato per la costruzione di case popolari per invalidi di guerra* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico approvato col R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, e successive disposizioni sulle case popolari ed economiche;

Riconosciuta l'opportunità di provvedere alla costruzione, a proprietà individuale, od all'acquisto di case per mutilati ed invalidi di guerra, muniti di pensione vitalizia, che non hanno potuto beneficiare dei finanziamenti già concessi in base alle precedenti disposizioni legislative;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia Nazionale

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato contribuirà nel pagamento degli interessi, in misura del 2,50 per cento, ed entro il limite massimo di L. 200.000.000 di capitale, sui mutui per acquisto o costruzione di case popolari ed economiche, contratti da cooperative costituite esclusivamente fra mutilati ed invalidi muniti di pensione di guerra.

È autorizzato all'uopo, sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, lo stanziamento di annue L. 5.000.000 e per cinquanta anni, a cominciare dall'esercizio finanziario 1925-26. Le somme non erogate in ciascun esercizio saranno conservate in aumento sugli esercizi finanziari successivi.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* del 15 febbraio 1926, n. 37.

Art. 2.

A favore delle cooperative suddette, regolarmente costituite, e per l'acquisto di fabbricati a carattere popolare ed economico, ovvero per l'acquisto delle aree necessarie alla loro costruzione, gli istituti di cui agli articoli 1 e 5 del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, potranno concedere mutui anche in deroga alle leggi speciali ed agli statuti che li regolano, fino alla concorrenza complessiva di L. 200.000.000.

I mutui saranno garantiti mediante ipoteca di primo grado sugli stabili finanziati ed anche, ove ciò sia riconosciuto opportuno, mediante trattenuta sulla pensione dei soci assegnatari in misura, però, non superiore al terzo della pensione stessa.

La erogazione dei mutui, relativamente alle nuove costruzioni, avverrà a rate proporzionali, in base agli stati di avanzamento dei lavori da rilasciarsi dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

La erogazione del contributo dello Stato a favore delle singole cooperative verrà fatta con decreto del Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, su proposta della Commissione di vigilanza sulle cooperative edilizie, alla quale, allorchè si tratti di detta erogazione, parteciperà un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.

Per tutto quanto riguarda l'approvazione dei progetti, la erogazione del contributo, gli stati di avanzamento, la costruzione, la direzione dei lavori e la manutenzione degli stabili, saranno seguite le norme vigenti sull'edilizia popolare ed economica con il concorso degli uffici governativi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

Le case acquistate o costruite saranno assegnate a proprietà privata individuale ai soci delle singole cooperative legalmente costituite, secondo i rispettivi statuti, che dovranno essere previamente approvati dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

L'assegnazione dell'appartamento dovrà avvenire, però, soltanto nei confronti di quei soci che, all'atto dell'assegnazione stessa, siano muniti di pensione vitalizia.

Art. 5.

La decorrenza dell'ammortamento dei mutui, di cui al presente decreto, è fissata al 1° gennaio successivo alla consegna degli appartamenti ai soci assegnatari.

Gli interessi dovuti sulle somministrazioni eseguite prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati a norma dell'articolo 33 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 e quindi portati in aumento al capitale da ammortizzare, previa detrazione degli eventuali interessi a credito.

Art. 6.

Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni che regolano le cooperative edilizie tra impiegati e pensionati dello Stato, a proprietà individuale, comprese le agevolazioni tributarie nei limiti e con le condizioni richieste per le stesse cooperative tra impiegati e pensionati dello Stato.

Art. 7.

Il Capo del Governo proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, il *Guardasigilli* : ROCCO.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 186, *riguardante la istituzione della « Fondazione Vittorio Emanuele* III » *per colonie marine e climatiche in pro degli orfani e dei figli dei ferrovieri dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni — che ha udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato — di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

E' costituita in Roma, presso il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle ferrovie dello Stato) l'opera denominata « Fondazione Vittorio Emanuele III ».

Art. 2.

La Fondazione ha per scopo di inviare al mare o ai monti, durante la stagione estiva, orfani e figli di ambo i sessi, di agenti o ex agenti stabili ed in prova delle Ferrovie dello Stato, riconosciuti bisognosi di cure climatiche.

Tale beneficio è esteso anche agli orfani o figli di agenti o ex agenti passati dalle Ferrovie dello Stato ad altre Amministrazioni statali e per i quali dai decreti relativi al passaggio sia stata prevista la continuazione dell'iscrizione all'Opera di previdenza del personale ferroviario.

L'ammissione degli orfani alle colonie climatiche è

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 13 febbraio 1926, n. 36.

gratuita; quella dei figli di agenti in servizio od esonerati è subordinata al pagamento, totale o parziale, secondo sarà stabilito caso per caso dal Comitato amministratore della Fondazione, della retta che anno per anno sarà fissata dal Comitato medesimo.

Art. 3.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal ricavato della sottoscrizione appositamente indetta in seno al personale ferroviario;

b) dalle donazioni di cui all'articolo 9 e da quelle che comunque pervengano sotto forma di titoli di rendita, o siano di importo singolo non inferiore a L. 10.000.

Art. 4.

Sono assegnati alla Fondazione i seguenti contributi nelle spese annue di esercizio:

a) un contributo annuo di L. 100.000 per parte dell'Amministrazione ferroviaria;

b) un contributo annuo non inferiore a L. 100.000 per parte dell'Opera di previdenza del personale ferroviario restando stabilito che all'invio alle colonie della Fondazione concorrono senza altra spesa per parte dell'Opera anche gli orfani ricoverati a cura di questa in istituti di eduzione e di istruzione, riconosciuti bisognosi delle cure climatiche;

c) i lasciti e le donazioni che pervengano in numerario, escluse quelle di cui al punto *b*) dell'articolo 3.

Art. 5.

La somma massima da erogarsi per ogni anno finanziario per il funzionamento delle colonie climatiche sarà costituita:

a) dall'interesse maturato al 30 giugno dell'anno finnziario precedente sul patrimonio di cui all'articolo 3;

b) dalle somme di cui alla lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 4, pervenute alla Fondazione durante l'esercizio precedente, e dagli avanzi di gestione pure dell'esercizio precedente;

c) dagli interessi maturati durante l'esercizio sulle somme di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo;

d) dalle rette totali o parziali da pagarsi per le ammissioni non gratuite giusta il 2° comma dell'articolo 2.

Art. 6.

La Fondazione sarà amministrata dal Comitato dell'Opera di previdenza a favore del personale ferroviario di cui la legge 19 giugno 1913, n. 641, il quale funzionerà con le norme previste dalla legge medesima.

Il Comitato:

a) stabilirà l'età e le norme di ammissione alle colonie climatiche;

b) delibererà il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale;

c) determinerà annualmente il numero dei fanciulli che potranno essere ammessi alle colonie climatiche e fisserà le rette colle relative modalità di pagamento per i casi in cui debba averne luogo il pagamento totale o parziale;

d) provvederà al funzionamento di dette colonie e delibererà insindacabilmente in merito alle domande per invio di fanciulli alle colonie stesse, tenuto conto del grado di necessità della cura climatica e delle condizioni economiche delle famiglie richiedenti;

e) si occuperà di tutti gli altri affari che gli saranno sottoposti attinenti alla Fondazione.

Art. 7.

I valori costituenti il patrimonio di cui l'articolo 3 saranno gestiti e custoditi gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti la quale provvederà al relativo impiego in buoni del tesoro o in altri titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Invece le somme di cui all'articolo 4 e gli avanzi di esercizio si verseranno in apposito conto corrente presso la Banca d'Italia, dal quale saranno prelevate le somme di volta in volta occorrenti.

In detto conto corrente saranno anche depositati gli interessi maturati al 30 giugno di ogni anno sulle somme di cui al primo comma del presente articolo gestito dalla Cassa depositi e prestiti, o in generale ogni somma che sia introitata e non debba esser subito erogata.

Art. 8.

Le spese d'amministrazione della Fondazione faranno carico alle Ferrovie dello Stato.

Art. 9.

La Fondazione è autorizzata a ricevere le donazioni in capitale che le venissero fatte dalle Amministrazioni delle ferrovie concesse all'industria privata allo intento di ottenere che uno o più figli od orfani di agenti dipendenti dalle Ferrovie stesse vengano accolti annualmente nelle colonie instituite dalla Fondazione medesima.

Ogni donazione del genere dovrà essere incondizionata ed il capitale donato — la cui rendita annuale servirà allo scopo suddetto — dovrà essere di L. 10.000 per ogni fanciullo.

Nessuna ingerenza nella gestione della Fondazione spetterà per tal fatto alle Amministrazioni donatrici.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto vanno in vigore dal 1° luglio 1925. I contributi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Opera di previdenza saranno versati al 30 giugno di ogni anno, cominciando dal 30 giugno 1926 per quelli relativi all'esercizio 1925-1926.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1926, n. 187, *contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni della legge sull'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 641
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 1° agosto 1918, numero 1197;
Vista la legge 7 aprile 1921, n. 370;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3157;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 499;
Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 19 giugno 1913, n. 641, modificati col decreto-legge Luogotenenziale 1° agosto 1918, numero 1197, con la legge 7 aprile 1921, n. 370, col R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3157 e col R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 499, sono abrogati.
Le disposizioni in essi contenute sono sostituite da quelle comprese negli articoli 2, 3, e 4 del presente decreto.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è costituita un'Opera alla quale sono inscritti tutti gli agenti stabili ed in prova.
L'Opera ha per fine di provvedere a favore degli inscritti:
1° al pagamento di una indennità di buonuscita

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 13 febbraio 1926, n. 36.

agli agenti stabili all'atto del loro esonero dal servizio, o nel caso di morte in attività di servizio, alla vedova ed ai discendenti, nell'ordine e con le norme seguenti:

La indennità spetta alla vedova, ai figli minori legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, che non abbiano contratto matrimonio, ed alle figlie nubili ancorchè maggiori di età, e viene assegnata per intiero alla vedova se sola e per metà se concorre con i figli.

La indennità spettante ai figli si divide fra essi in parti uguali.

In mancanza della vedova e dei figli che si trovino nelle condizioni suddette, la indennità è devoluta agli altri discendenti, ammessi alla successione legittima e nel caso di concorso di più fra i medesimi, è ripartita con le norme degli articoli 736 e 744 del Codice civile;

2° a sussidiare fino al 18° anno di età gli orfani degli agenti stabili morti in attività di servizio o dopo l'esonero, e degli agenti in prova morti in attività di servizio e anche dopo l'esonero se questo sia dipeso da cause per le quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale;

3° a sussidiare fino al 18° anno di età un numero ristretto nei limiti della disponibilità, e previo accertamento delle condizioni di bisogno, di congiunti di ferrovieri trovantisi nelle seguenti condizioni:

a) figli di agenti stabili esonerati, dispensati, o revocati, senza diritto a pensione, e di destituiti la cui famiglia non abbia diritto a pensione;

b) figli di agenti stabili esonerati, dispensati o revocati provvisti di pensione, quando questa sia inferiore a L. 2.000 annue;

c) fratelli e sorelle a carico di agenti stabili morti in attività di servizio o dopo l'esonero;

4° al pagamento di un assegno di L. 500 agli orfani di cui il § 2° all'atto del compimento del 18° anno, quale concorso nelle spese pel completamento degli studi iniziati o per l'avviamento ad una professione o ad un mestiere;

5° al pagamento di un assegno alimentare vitalizio:

a) al padre che abbia compiuto il 60° anno di età, oppure che sia inabile al lavoro, ed alla madre di agente morto in attività di servizio o in quiescenza dopo avere appartenuto al personale di ruolo almeno per 10 anni, purchè risulti provato che erano a carico dell'agente, al-

l'atto della morte e per il caso di agente morto in quiescenza, che lo fossero già alla data di cessazione dal servizio;

b) ai figli ed alle figlie, inabili al lavoro, rimasti orfani di entrambi i genitori anche dopo la cessazione dal servizio dell'agente, a cominciare dal compimento del 21° anno di età se siano stati provvisti di assegno annuo sul Fondo pensioni e se questo non sia mantenuto oltre tale età, o dal compimento del 18° anno se abbiano goduto del solo sussidio a carico dell'Opera.

Per le figlie nubili degli agenti cessati dal servizio anteriormente al 1° marzo 1920 e per quelle degli agenti che prima del 13 aprile 1921 avessero iniziato il versamento delle ritenute supplementari di cui all'articolo 4 della legge 19 giugno 1913, n. 641, resta in vigore la disposizione contenuta alla lettera *c*) dell'articolo 1 n. 3 della legge medesima.

Per il conferimento dell'assegno alimentare vitalizio ai figli ed alle figlie nelle condizioni suddette, occorre la presentazione, per le figlie, del certificato di stato libero e tanto per i figli quanto per le figlie del certificato di moralità e di buona condotta.

c) ai fratelli e sorelle nubili o vedove di età superiore ai 18 anni, che siano inabili al lavoro, di agente morto in attività di servizio o in quiescenza, quando sussistano le due condizioni di anzianità di servizio e di a carico dell'agente previste alla lettera *a*);

d) alla vedova di agente già in pensione o morto in attività di servizio dopo raggiunto il diritto a pensione, quando questa non sia riversibile per insufficiente durata di matrimonio contratto dopo il 50° anno di età dell'agente e rimasto senza prole.

6° al pagamento, a carico della disponibilità, di un numero limitato di assegni alimentari vitalizi o temporanei:

a) all'agente stabile esonerato dal servizio per inabilità fisica che lo renda incapace a qualsiasi lavoro proficuo, quando non sia provvisto di assegno annuo a carico del Fondo pensioni, o dell'Amministrazione ferroviaria, o dello Stato, o di altre Casse di previdenza alle quali fosse inscritto con contributo dell'Amministrazione ferroviaria;

b) alle persone di famiglia indicate al numero precedente, che non si trovino nelle condizioni ivi previste o ad altri congiunti bisognosi che erano a carico dell'agente all'atto della cessazione dal servizio.

Le disposizioni di cui ai numeri 2, 3 *a*) e *b*) 4, 5 *b*) del presente articolo sono applicabili pure ai figli naturali legalmente riconosciuti o dichiarati dall'agente, ma non ai figli adottivi. Questi ultimi tuttavia, in quanto siano bisognosi e risulti provato che erano a carico dell'agente, si intendono compresi fra i congiunti agli effetti della concessione degli assegni sulla disponibilità di cui al n. 6-*b*).

Non hanno diritto alla indennità di buonuscita nè ad alcuno degli assegni alimentari sopraindicati, le vedove degli agenti contro le quali sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa della vedova o di entrambi i coniugi.

Neppure hanno titolo alla indennità di buonuscita, nè agli assegni alimentari di cui ai punti 5 o 6, gli agenti destituiti o revocati, ed i loro congiunti.

L'inabilità al lavoro, richiesta come condizione per la concessione degli assegni alimentari, deve dipendere da cause morbose, deve risultare già esistente all'atto della cessazione dal servizio dell'agente e deve essere insindacabilmente constatata, con giudizio inappellabile, da una Commissione medica composta di sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 3.

L'Indennità di buonuscita sarà di L. 400 più l'importo risultante dal prodotto del numero dei mesi di servizio utile per un centesimo e mezzo dell'ultimo stipendio mensile o paga ragguagliata a mese. Nel caso non raggiunga le L. 1000, sarà ulteriormente aumentata di L. 100, senza però superare la suindicata somma di L. 1000. E' servizio utile agli effetti della indennità di buonuscita quello prestato in qualità di agente in prova, provvisorio, stabile, a tempo indeterminato, di ruolo, di pianta organica, eccettuato quindi il servizio di avventizio o di straordinario e le interruzioni di servizio salvo per queste ultime il disposto del comma seguente.

Le interruzioni di servizio con riduzione o cessazione dello stipendio o paga, esclusa l'aspettativa per ragioni d'interesse privato, sono ricuperabili, nei riguardi delle ritenute per l'Opera di previdenza, colle norme e nei limiti valevoli per il Fondo pensioni giusta l'articolo 7 del testo unico approvato col R. decreto 22 aprile 1909, n. 229.

Fra le interruzioni ricuperabili colle suddette norme e nei suddetti limiti s'intendono comprese quelle che si sono verificate per gli agenti dispensati in ordine ai Regi

decreti n. 143 e n. 153 del 28 gennaio 1923, che siano stati successivamente riammessi in servizio.

Per gli agenti passati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato prima dell'andata in vigore della legge 19 giugno 1913, n. 641, i quali abbiano prestato più di cinque anni di servizio continuativo in qualità di straordinari o di avventizi presso l'Amministrazione governativa o l'Amministrazione sociale dalla quale provengono, tale servizio sarà considerato utile quando quello indicato al comma precedente non raggiunga i 30 o i 25 anni a seconda che l'agente all'atto dell'esonero sia addetto al servizio sedentario o al servizio attivo ai sensi dell'articolo 3 del decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, ma non potrà cumularsi oltre un massimo complessivo di 30 o 25 anni rispettivamente.

Quando l'indennità di buonuscita computata come al primo comma del presente articolo, risulti superiore a L. 6000, la parte eccedente verrà ridotta alla metà.

Gli agenti ai quali sia stato applicato il disposto dell'articolo 9 della legge 13 aprile 1911, n. 310, si considerano a tutti gli effetti della presente legge esonerati dal servizio alla data del provvedimento stesso.

I sussidi agli orfani saranno:

di L.	600	oppure di L.	480	all'anno per	1	orfano
»	804	»	624	»	2	»
»	936	»	720	»	3	»
»	1056	»	816	»	4	»
»	1176	»	912	»	5	»
»	1308	»	1008	»	6	»
»	1428	»	1104	»	7	o più orfani,

a seconda che l'agente appartenga al personale dei primi 11 gradi od a quello dei rimanenti, dei quadri di classificazione di cui al R. decreto-legge 405 del 7 aprile 1925. Per gli agenti cessati dal servizio anteriormente al 1° marzo 1924 si applicheranno a questo effetto i quadri di classificazione di cui il decreto Luogotenenziale 1393 del 13 agosto 1917.

Tali sussidi saranno aumentati rispettivamente di L. 120 e di L. 96 per gli orfani non provvisti di assegno continuativo a carico del Fondo pensioni, o dell'Amministrazione ferroviaria, o dello Stato, o di altre Casse di previdenza alle quali l'agente fosse inscritto, con contributo dell'Amministrazione ferroviaria.

Un limitato numero di orfani, anzichè sussidiato, potrà essere ricoverato, a carico della disponibilità, in

istituti di educazione e di istruzione o, eccezionalmente, in speciali luoghi di cura.

In tal caso non avverrà corresponsione di sussidio quando tutti gli orfani di una famiglia siano ricoverati; quando lo siano solo in parte il sussidio sarà ridotto all'ammontare competente al numero di orfani non ricoverati. Inoltre sulla pensione spettante alla famiglia sarà devoluta all'Opera, fino a concorrenza delle spese, la differenza fra la pensione di riversibilità e quella che spetterebbe col computo dei soli orfani non ricoverati

Così pure sarà devoluta all'Opera l'eventuale borsa di studio che venisse accordata dalla Fondazione Elena di Savoia agli orfani ricoverati.

Il ricovero dell'orfano che compie il 18° anno di età nel corso dell'anno scolastico, può essere prolungato a cura dell'Opera per la ulteriore durata dell'anno stesso.

In casi eccezionali a giudizio del Comitato, potrà essere prorogato fino al compimento degli studi medi superiori già iniziati, il ricovero dell'orfano che abbia compiuto il 18° anno, e che abbia mostrato buona volontà e particolare attitudine allo studio.

Verificandosi la proroga del ricovero oltre il 18° anno l'assegno di cui al paragrafo 4 dell'articolo 2 sarà pagato allorchè l'orfano avrà fatto definitivamente ritorno in famiglia.

Potranno anche essere conferite annualmente a carico della disponibilità, borse di studio a favore di orfani che godano o che abbiano goduto il sussidio temporaneo oppure a favore di figli di agenti esonerati.

L'assegnazione delle borse — riservata ai più meritevoli fra i concorrenti — sarà fatta dal Comitato dell'Opera in base a norme che verranno approvate dal Comitato stesso.

Le borse di studio saranno concesse nella misura seguente:

da L. 600 a L. 800 per le elementari;

da L. 1000 a L. 1500 per le scuole medie inferiori, industriali di 1° e 2° grado od altre equivalenti;

da L. 1300 a L. 1800 per le scuole medie superiori, industriali di 3° grado, od altre equivalenti;

da L. 3000 a L. 4000 per le universisà ed altri istituti di istruzione superiore.

Gli assegni alimentari per ciascuno dei gruppi di persone di cui ai punti 5° e 6° del precedente articolo saranno:

di L. 1080 oppure di L. 900 all'anno per 1 persona;
di L. 1404 oppure di L. 1170 all'anno per 2 persone;
di L. 1590 oppure di L. 1440 all'anno per 3 persone;
di L. 1836 oppure di L. 1530 all'anno per 4 o più persone a seconda che l'agente appartenga al personale dei primi 11 gradi od a quello dei rimananenti, dei quadri di classificazione di cui al R. decreto-legge 405 del 7 aprile 1925. Per gli agenti cessati dal servizio anteriormente al 1° marzo 1924, si applicheranno a questo effetto, i quadri di classificazione di cui il decreto Luogotenenziale 1393 del 13 agosto 1917.

La disponibilità dell'Opera per le varie concessioni previste come facoltative viene fissata annualmente dal Ministro per le comunicazioni.

Sono esenti da tassa di bollo i certificati e tutti gli altri documenti che debbono esibirsi in sede amministrativa per la liquidazione delle indennità di buonuscita e per la concessione ed il pagamento dei sussidi, degli assegni e delle borse di studio.

Art. 4.

Le somme trattenute per l'iscrizione degli agenti all'Opera di Previdenza sono rimborsate senza interesse:

a) agli agenti in prova licenziati e a quelli che siano stati esonerati per causa diversa da quelle per le quali abbia luogo liquidzione di pensione eccezionale;

b) agli agenti ai quali sia stato applicato l'articolo 10 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

L'agente in prova esonerato, riammesso in servizio, deve restituire all'Opera le somme rimborsategli come sopra.

Gli agenti dimissionari e le loro famiglie non hanno diritto nè al rimborso delle trattenute, nè ad alcuno dei benefici dell'Opera.

Art. 5.

A cominciare dall'esercizio finanziario 1925-1926, agli scopi già spettanti all'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato viene aggiunto quello di provvedere alle seguenti erogazioni:

L'Opera potrà erogare annualmente una somma non superiore a L. 100.000 in sussidi straordinari a favore di

agenti esonerati e di congiunti bisognosi di agenti morti in attività di servizio o dopo l'esonero.

In aggiunta a tale somma potrà essere erogato in tutto o in parte allo stesso scopo l'importo delle donazioni che perverranno a favore dell'Opera.

In casi particolarmente eccezionali i sussidi di cui sopra potranno essere concessi anche quando si tratti di agenti cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1912, data dalla quale ebbero effetto le disposizioni della legge 19 giugno 1913, n. 641. Tali sussidi potranno anche essere concessi agli ex agenti di cittadinanza italiana (e in caso di morte ai loro congiunti) che, essendo provenienti dalle ex gestioni austriache ed essendo stati confermati dalle Ferrovie dello Stato italiano, siano cessati dal servizio fra il 4 novembre 1918 e il 28 febbraio 1924.

L'assegnazione dei sussidi sarà fatta dal Comitato amministratore dell'Opera, previo esame delle domande in carta libera presentate dagli interessati, ed accertamenti delle loro effettive condizioni di bisogno.

L'Opera erogherà annualmente a favore della « Fondazione Vittorio Emanuele III» per colonie marine e climatiche in pro dei figli od orfani dei ferrovieri dello Stato, una somma annua non inferiore a L. 100.000.

Art. 6.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5, in quanto costituiscono modificazioni di quelle preesistenti, avranno effetto dal 1° gennaio 1926, fatta eccezione per la concessione delle borse di studio di cui all'articolo 3, che si inizierà coll'anno finanziario 1926-27.

L'estensione dei sussidi o degli assegni alimentari alle persone che non vi avevano prima diritto, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda corredata dei necessari documenti.

Salva l'eccezione di cui al 4° comma dell'articolo 5, le concessioni sull'Opera di previdenza non possono aver luogo che a favore di agenti che siano stati iscritti all'Opera stessa e che non abbiano avuto il rimborso delle ritenute giusta il precedente articolo 4.

Per la concessione dei beneficî dell'Opera ai figli od orfani occorre che il matrimonio dal quale essi sono nati, ovvero la legittimazione o il riconoscimento o la dichiarazione, siano anteriori alla cessazione dal servizio dell'agente.

Art. 7.

Per gli agenti passati dalle Ferrovie dello Stato ad altre Amministrazioni statali, e per i quali, dai decreti relativi al passaggio, sia prevista la continuazione dell'iscrizione all'Opera di previdenza delle ferrovie dello Stato, le Amministrazioni suddette praticheranno le relative ritenute e le verseranno all'Opera stessa.

Il contributo annuo complessivo delle Ferrovie dello Stato e delle altre Amministrazioni, sarà pari a quello che sarebbe versato dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato se anche gli agenti passati alle altre Amministrazioni fossero rimasti al suo servizio.

La ripartizione di tale contributo sarà fatta per ogni esercizio proporzionalmente alla somma delle ritenute praticate da ogni Amministrazione agli agenti al proprio servizio e inscritti all'Opera di previdenza delle ferrovie dello Stato.

Detto contributo sarà versato provvisoriamente, con ogni rata di ritenute, nella misura corrispondente ai risultati dell'esercizio precedente, salvo conguaglio in sede di chiusura d'esercizio.

Le disposizioni del presente articolo avranno effetto dalla data del passaggio degli agenti delle Ferrovie dello Stato all'altra Amministrazione statale.

Art. 8.

A decorrere dall'esercizio 1926-27 il contributo dell'Amministrazione all'Opera di previdenza, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 5 della legge 7 aprile 1921, n. 370 sarà unicamente commisurato al 9 per mille degli stipendi.

Col bilancio tecnico al 1° luglio 1927 sarà determinato a quanto debba ammontare il patrimonio dell'Opera per costituire la riserva matematica necessaria nell'ipotesi di abolizione del detto contributo. Il contributo stesso, commisurato come al primo comma del presente articolo, continuerà a venir corrisposto fino a tutto l'esercizio durante il quale il patrimonio avrà raggiunto l'ammontare suddetto, e cesserà definitivamente dall'esercizio successivo.

Art. 9.

Per quanto non sia diversamente disposto cogli articoli precedenti, rimangono in vigore le disposizioni attuali riguardanti l'Opera di previdenza.

Le disposizioni contenute nel presente decreto saranno coordinate in testo unico con quelle precedentemente emanate riguardanti l'Opera di previdenza.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1925, *contenente modificazioni delle condizioni per il trasporto delle ceneri di piriti sulle Ferrovie dello Stato* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose, l'indicazione delle stazioni destinatarie nella

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 13 febbraio 1926 n. 36.

serie *B* della tariffa eccezionale n. 136 P. V., è così sostituita: « Tutte le stazioni delle linee dello Stato ».

Nel volume II delle Condizioni e tariffe suddette è soppressa la classe per spedizioni vincolate al peso minimo di 15 tonnellate per le voci seguenti della nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità:

Avanzi di piriti di ferro (ceneri);
Ceneri di piriti di ferro;
Pirite marziale o di ferro (ceneri di).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1925.

Il Ministro per le comunicazioni
CIANO.

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1925, *riguardante la tassazione per il trasporto del bestiame sulle Ferrovie dello Stato* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 13 febbraio 1926, n. 36.

Decreta:

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose, il prezzo delle serie *A*, *B* e *C* della tariffa ordinaria n. 4 G. V. per ogni capo di bestiame in più degli otto caricato nello stesso carro e per ogni chilometro, il prezzo della serie *D* della tariffa medesima per ogni capo in più dei dieci e per ogni chilometrò, nonchè quelle della tariffa eccezionale n. 27 G. V. per ogni capò in più dei dieci e per ogni chilometro, sono annullati e sostituiti dai seguenti:

	Da 1 a 200 km.	Da 201 a 400 km.	Da 401 a 500 km.	Da 501 a 600 km.	Da 601 a 700 km.	Da 701 a 800 km.	Da 801 a 900 km.	Da 901 a 1000 km.	Oltre 1000 km.
Tariffa ord. n. 4 G. V.									
Serie *A* . . .	0.02	0.017	0 016	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	0.01
	4.00	7.40	9.00	10.60	12.10	13 50	14.80	16.00	—
Serie *B* . . .	0.015	0.014	0.013	0 013	0.012	0.012	0.011	0.01	0.009
	3 00	5.80	7.10	8.40	9.60	10 80	11.90	12.90	—
Serie *C* . . .	0.01	0.009	0.009	0 009	0.008	0 008	0.008	0 008	0.008
	2 00	3.80	4.70	5 60	6.40	7.20	8 00	8.80	—
Serie *D* . . .	0.005	0 004	0 004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
	1.00	1.80	2 20	2 60	3.00	3.40	3 80	4.20	—
Tariffa eccez. n 27 G. V. . . .	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
	0.80	1.60	1.90	2.20	2.50	2.80	3.10	3.40	—

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1925.

Il ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1925, *contenente modificazioni da introdurre nella nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità.* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nella « Nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità » (volume II delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La voce « Farina fossile, vedi Silice non cristallizzata » è sostituita dalla seguente:

« Farina fossile.... 60 63 68 — — ».

« In questa voce si intendono compresi anche i miscugli di farina fossile con altre terre silicee ».

b) La voce « Mattoni: *f*) di farina fossile ovvero di silice » e la relativa classificazione sono soppresse.

c) È aggiunta la voce:

« Farina fossile (mattoni di).... 58 61 66 — — ».

d) La voce: « Silice: *b*) non cristallizzata:

1. in polvere ruvida al tatto (farina fossile).... 71 — 79 80 —;

2. in polvere fina (terra colorante, ecc.).... 60 62 66 — — » è così modificata:

« Silice: *b*) non cristallizzata:

1. in pezzi (zolle) e polvere, come proviene dalle cave 68 — 75 — —;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 13 febbraio 1926, n. 36.

2. in polvere fina e cioè macinata o abburattata.... 64 68 72 — — ;

3. in mattoni o in panetti.... 62 66 70 — — ».

e) Nelle voci « Terra d'infusorî » e « Terra di S. Fiora » il rimando « vedi Silice non cristallizzata » è sostituito da quello « vedi Farina fossile ».

f) È aggiunta la voce « Terra tufacea di Rapolano, vedi Silice non cristallizzata ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1925.

Il ministro per le comunicazioni
CIANO.

Il Ministro per le finanze.
VOLPI.

Errata Corrige.

Bollettino Ufficiale N. 5 del 4 febbraio 1926. Ordine di Servizio n. 10, pag. 52:

« nella nota 3ª lettera *b*), aggiungere la categoria 11ª agli esplosivi ammessi ».

Ordine di servizio N. 22

Disposizioni per l'applicazione del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188 e del relativo regolamento per le concessioni di viaggio e di trasporto, gratuite e a tariffa ridotta, approvato col R. decreto 3 gennaio 1926, n. 194.

In seguito alla pubblicazione del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188 e del relativo Regolamento per le concessioni, gratuite e a tariffa ridotta, di viaggio e di trasporto sono state apportate notevoli modificazioni alle disposizioni che erano contemplate dai soppressi Regi Decreti 12 luglio 1923, n. 1536 e 31 dicembre 1923, n. 2949.

Alcune di tali disposizioni, e precisamente quelle degli articoli 7, 9, 11 e 13 (per quanto riguarda la concessione dei buoni bagaglio) del sopra citato R. decreto-legge e degli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 37 del detto Regolamento, sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio 1925. Le altre entrano in vigore alla data di pubblicazione.

Agli effetti di quanto sopra, alle persone che vengono ad aver titolo a concessioni *ex novo* oppure a un trattamento più favorevole di quello di cui hanno finora fruito dovranno rilasciarsi, *in conto d l* 1925, i biglietti e i buoni bagaglio ancora spettanti, tenendo conto delle eventuali anticipazioni accordate sulle concessioni del corrente anno.

Alle persone che hanno titolo diretto o indiretto al trattamento stabilito dagli articoli 16, 17, 19, 21 e 22 (1° comma) del sopracitato Regolamento — fatta eccezione per gli agenti avventizi, per i domestici e le nutrici — dovranno rilasciarsi un biglietto serie B², o uno serie B¹,

oppure contemporaneamente uno serie B^2 e uno serie B^4, secondochè ancora spettino una, due o tre concessioni del 1925.

I congiunti dei titolari diretti che non ne siano provvisti, dovranno essere muniti delle prescritte tessere di riconoscimento.

Le indicazioni sui biglietti serie B^2 e B^1 relative all'anno di emissione e a quello di scadenza dovranno essere rispettivamente « 1925 » e « 1926 ».

A mente dell'articolo 14 del Regolamento suddetto, tutti i biglietti serie B^2 e B^1, riferiti a concessioni del 1925, e che portano quindi l'indicazione della scadenza 31 marzo 1926, dovranno essere tenuti valevoli fino al 31 dicembre 1926, *senza bisogno che sui biglietti medesimi sia apposta alcuna speciale annotazione.*

Agli agenti avventizi e famiglie, ai domestici e alle nutrici dovranno rilasciarsi *in conto delle concessioni del* 1925 — in quanto beninteso vi abbiano titolo — biglietti serie B, con scadenza 31 dicembre 1926.

Sui biglietti serie B, già rilasciati con scadenza 31 marzo 1926, dovrà, a richiesta, essere apposto il timbro: « *La validità è prorogata fino al* 31 *dicembre* 1926 ». Detto timbro dovrà essere convalidato nei modi prescritti.

Le concessioni dei buoni bagaglio ancora spettanti in conto del 1925 dovranno essere accordate, indicando sui buoni stessi la scadenza 31 dicembre 1926.

I buoni bagaglio relativi a concessioni del 1925, già emessi con scadenza 31 marzo 1926, dovranno essere tenuti validi fino al 31 dicembre 1926 *senza bisogno che sui buoni medesimi sia apposta alcuna speciale annotazione.*

Per il 1926 alle persone che hanno titolo a tre biglietti gratuiti di andata e ritorno per ogni anno solare — fatta eccezione per i domestici e le nutrici — dovranno rilasciarsi contemporaneamente un biglietto serie B^1 e uno serie B^2.

Fino a che non saranno esaurite le scorte esistenti, dovranno emettersi biglietti serie B^2 e B^4 portanti l'indicazione della scadenza 31 marzo, restando inteso che i biglietti stessi relativi alle concessioni del 1926 dovranno senz'altro essere tenuti validi fino al 31 dicembre 1927.

Sui biglietti B^2 e B^1 non portanti indicazioni a stampa della scadenza « 31 *marzo* » dovrà apporsi con timbro a umido o a penna la scadenza « 31 *dicembre* » seguita dal millesimo dell'anno successivo a quello di emissione.

Per le concessioni agli agenti avventizi e famiglie, ai domestici e alle nutrici si dovrà provvedere mediante rilascio di biglietti serie B con scadenza 31 dicembre 1927.

Le concessioni di viaggio a tariffa ridotta previste dal suddetto regolamento per il personale a riposo e famiglie e per le persone di cui al quadro 2° dell'articolo 15 dovranno essere accordate, mediante il rilascio di biglietti serie C, con scadenza 31 dicembre 1926 o 31 dicembre 1927, secondo che si tratti rispettivamente di concessioni relative al 1925 o al 1926.

Le richieste dei biglietti e buoni bagaglio riferentisi a concessioni del 1925 potranno essere presentate entro tutto l'anno 1926.

Gli uffici provvederanno, possibilmente, a rilasciare i biglietti relativi alle concessioni del 1925 insieme con quelle del 1926.

Le disposizioni relative alla proroga dei biglietti e dei buoni bagaglio non sono applicabili nei riguardi delle concessioni accordate a titolo di scambio.

La scadenza dei biglietti e buoni bagaglio di cui sopra resta ferma al 31 marzo dell'anno successivo a quello di emissione.

In attesa che siano apportate modificazioni alle Norme per le concessioni di viaggio e di trasporto emanate il 4 gennaio 1924 dovranno applicarsi, di massima, le disposizioni contenute nelle Norme stesse.

In particolare, per quanto riflette le inscrizioni negli stati di famiglia di congiunti per i quali è prescritta la condizione della convivenza a carico del titolare diretto della concessione, il disposto di cui al § 95, lettera *a*) delle suddette Norme viene modificato come appresso:

« Possono essere considerati a carico del titolare di-
« retto quei congiunti per i quali l'importo dei proventi
« personali (stipendi, pensioni, ecc.) e del contributo che
« eventualmente venga corrisposto da altri congiunti non

« sia superiore alla metà della quota che si ottiene aggiun-
« gendo allo stipendio o pensione del titolare diretto il
« suddetto importo dei proventi e contributi di cui fruisce
« ogni inscrivendo e dividendo la somma per il numero delle
« persone di famiglia (titolare diretto, moglie, figli e inseri-
« vendo).

« In caso di più persone, per le quali sia chiesta l'in-
« scrizione, il computo dovrà essere fatto separatamente
« per ciascun inscrivendo.

« L'importo degli stipendi, pensioni, ecc., deve essere
« computato al netto di ogni ritenuta, tenendo conto al-
« tresì della indennità di caro viveri e del supplemento di
« servizio attivo, esclusa ogni altra competenza accessoria.

« Così ad esempio:

« Un agente con moglie e un figlio e con lo stipendio
« mensile di L. 1400 chiede l'inscrizione del padre e di una
« sorella che hanno rispettivamente i proventi di L. 200
« e L. 400.

« *Computo per il padre*:

$$\frac{1.400 + 200}{4} = \text{L. } 400 .$$

« 200 non supera $\frac{400}{2}$ quindi l'inscrizione può essere am-
« messa.

« *Computo per la sorella:*

$$\text{L. } \frac{1.400 + 400}{4} = \text{L. } 450$$

« 400 supera $\frac{450}{2}$ quindi l'inscrizione non può essere am-
messa.

« Indipendentemente da quanto sopra deve essere
« rifiutata l'inscrizione:

« quando a giudizio degli uffici, l'importo dei proventi
« o contributi di cui fruisce l'inscrivendo, sia tale da essere
« ritenuto di per se stesso sufficiente perchè egli possa prov-
« vedere al proprio mantenimento ;

« quando l'inscrivendo abbia altri congiunti tenuti
« per legge a concorrere al suo mantenimento e in grado di
« provvedervi prevalentemente o che comunque di fatto
« vi provvedano in prevalenza ».

I Sanitari ausiliari delle ferrovie dello Stato esone-
rati dal servizio che si trovino nelle condizioni indicate nei

primi due commi dell'articolo 11 del suddetto regolamento e che per effetto delle preesistenti disposizioni avevano perduto il titolo alle concessioni della carta di circolazione e di biglietti di viaggio dovranno essere avvertiti per le relative richieste.

Analogo avviso dovrà essere fatto alla famiglia superstite dei sanitari suddetti che, a mente dell'articolo 20 del regolamento medesimo, si trovi nella condizione di avere ancora titolo alle concessioni di viaggio.

A quanto sopra dovranno provvedere gli uffici che hanno in consegna i relativi stati di famiglia.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 6, 7, 9, 12 e 13.

Circolare N. 9

6ª Appendice all'elenco alfabetico delle ditte proprietarie di carri privati inscritti nel parco F. S. (Edizione 1925).

In relazione alla circolare n. 37/1925, si avvertono le stazioni della rete e gli Uffici che ebbero in distribuzione l'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri inscritti nel parco veicoli F. S. al 30 aprile 1925 che, detto elenco, dovrà essere aggiornato al 31 dicembre 1926 delle seguenti nuove Ditte, alle quali vengano riservati i numeri di servizio a fianco indicati:

DITTE PROPRIETARIE E INDIRIZZO	Scritta della ragione sociale che deve figurare sui carri	Numeri di servizio riservati ai carri delle Ditte	
		da	a
Leporati Luigi Biella - Via Ricovero, 11	**Leporati** Luigi Biella	977800	977999

A pag. 7 modificare il significato delle seguenti lettere di serie e sottoserie:

Pr. *carri per trasporto rotabili a scartamento ridotto* in luogo di « carri scoperti con piano ribassato ».

Pv – *carri per trasporto merci voluminose* in luogo di « Pvz », carri a carrelli con piano ribassato per trasporto veicoli.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, 30, 32, 36 e 37.

Circolare N. 10.

Cessazione della somministrazione di lucchetti di ferro comuni al personale per usi propri.

D'ora in avanti non verrà più fatta dall'Amministrazione la somministrazione dei lucchetti di ferro occorrenti per la chiusura degli armadietti di custodia degli indumenti ed oggetti personali degli agenti. Questi saranno pertanto tenuti a provvedersi a loro cura e spese dei mezzi per assicurare tale chiusura.

La somministrazione dei lucchetti continua ad essere fatta per i seguenti usi:

1) Per chiusura cassette attrezzi delle locomotive;
2) Per chiusura dei carri e dei forzieri dei bagagliai;
3) Per chiusura dei dischi, per le sbarre dei passaggi a livello, per fermare i carrelli e per tutti i meccanismi fissi.

In relazione a quanto sopra ogni richiesta di lucchetti dovrà d'ora in poi portare l'indicazione dell'uso per il quale tali congegni vengono domandati.

I Magazzini respingeranno le richieste prive di tali indicazioni e quelle che non fossero in relazione con le disposizioni della presente Circolare.

Il Direttore Generale
ODDONE.

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Ricarico scogliera fra i km. 39+049 e 39+216 della linea Treviso-Belluno fra le stazioni di Alano Fener Valdobiadene e Quero Vas	licitazione privata	Ore 12 15 marzo 1926	180.000	Sezione Lavori Venezia
Fabbricati a struttura intelaiata in cemento armato ad uso alloggi per il personale a Messina	licitazione privata	Ore 12 20 marzo 1926	5.000.000	Sezione Lavori Catania
Lavori di rinnovamento binario fre le Stazioni di S. Pietro del Carso-Fiume	trattativa privata	Ore 12 9 marzo 1926	160 000	Sezione Lavori Trieste
Scavo, muratura e posa in opera di tubi e pezzi speciali per l'impianto del 3° lotto della condotta d'acqua Grottaglie-Metaponto	licitazione privata	Ore 12 13 marzo 1926	450.000	Sezione Lavori Bari
Lavori relativi al 3° lotto di lavori per l'impianto del nuovo magazzino approvvigionamenti a Cava Porchiano	licitazione privata	Ore 12 22 marzo 1926	1.830.000	Sezione Lavori Napoli

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori di terra muratura e cemento armato occorrenti per la costruzione di due fabbricati alloggi a due piani nella città di Cosenza. (Sono escluse le opere di fondazione)	licitazione privata	Ore 12 13 marzo 1926	1.620.000	Sezione Lavori Cosenza
Impianto delle pensiline metalliche a copertura completa del 1° marciapiedi intermedio e copertura parziale del 2° marciapiedi intermedio nella stazione di Verona P. N.	licitazione privata	Ore 12 11 marzo 1926	1.500.000	Sezione Lavori Verona
Costruzione e posa in opera della nuova travata metallica per il sottovia obliquo al km. 228+547 della linea Bivio-Fiumetorto-Messina in corrispondenza della Via La Farina a Messina	licitazione privata	Ore 12 13 marzo 1926	305.000	Sezione Lavori Catania
Trasformazione in stazione della fermata di Capospartivento al km. 417+082 della linea Metaponto-Reggio Calabria	licitazione privata	Ore 12 15 marzo 1926	290.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Lavori di terra, muratura e cemento armato occorrenti per la costruzione delle opere comprese tra il manufatto su Via G. B. Pergolese ed il muro contenitore del terrapieno centrale a sud del detto manufatto, della parte in elevazione delle spalle del manufatto stesso, delle opere relative ai locali previsti a Nord del manufatto in parola, nella nuova stazione Centrale Viaggiatori di Milano	licitazione privata	Ore 12 6 marzo 1926	3.800.000	Sezione Lavori Speciale di Milano

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori relativi all'esecuzione di alcuni impianti al Magazzino Approvvigionamenti ex Economato nella stazione di Torino P. N.	cottimo	Ore 12 11 marzo 1926	47.500	Sezione Lavori Torino Sud
Lavori per risanare e sistemare la piattaforma stradale tra i km. 177+780 e 178+060 della linea Canicatti-Licata	cottimo fiduciario	Ore 18 12 marzo 1926	50.050	Sezione Lavori Caltanissetta
Lavori relativi alla costruzione dell'arco rovescio in un tratto della galleria di Ariano	licitazione privata	Ore 12 13 marzo 1926	430.000	Sezione Lavori Napoli
Lavori relativi alle opere metalliche e serramenti in ferro occorrenti per il nuovo magazzino Approvvigionamenti a Cava Porchiano	licitazione privata	Ore 12 23 marzo 1926	1.950.000	Sezione Lavori Napoli

LAVORI E FORNITURE	G = Gara L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata C. = Cottimo	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 3 forni elettrici per cottura isolanti per i depositi T. E. di Firenze, Torino, Livorno.	T. P.	5-3-1926	—	Uffic. 2° - Sez. 8ª Servizio Materiale e Trazione, Firenze
Una caldaia di colata a tamburo per fusioni di ghisa, con movimento meccanico di rovesciamento, della capacità di chilogrammi 3000, destinata alla Officina di Firenze	T. P.	15-3-1926	—	Uffic. 3° - Sez. 9ª Servizio Materiale e Trazione Firenze, Viale Prin. Margherita 52

LAVORI E FORNITURE	G. = Gara L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata C. = Cottimo	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Due motori elettrici asincroni, tipo aperto, di 20 HP. 630 giri, per corrente A. T. 260 volt, 42 periodi, destinata alla Officina di Granili	**T. P.**	15-3-1926	—	Uffic. 3° - Sez. 9ª Servizio Materiale e Trazione Firenze, Viale Prin. Margherita 52

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	3210 (circa)	Materiali lavorati in ferro, acciaio e ghisa, con marca per apparati, centrali e di blocco	L. P.	9-3-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3°
—	—	Fascie a punta per pali	L. P.	16-3-1926	Id. Uff. 3°
N.	72000	Lime assortite dei tagli fino, mezzo fino, bastardo e grosso	L. P.	23-3-1926	Id. Uff. 3°
N.	200	Guide per respingenti	L. P.	9-3-1926	Id. Uff. 3°
N.	500	Allargatoi per fori delle viti passanti e dei tiranti dei focolai	L. P.	17-4-1926	Id. Uff. 3°

Il Direttore Generale
ODDONE

Anno XIX - N. 9

4 marzo 1926

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

Roma - Tipografia Ditta L. Cecchini

LEGGE 7 febbraio 1926, n. 253, *riguardante la conversione in legge del R. decreto* 30 *novembre* 1919, *n.* 2318, *e di altri successivi, recanti provvedimenti per le case popolari ed economiche* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti:

Decreti Luogotenenziali 23 marzo 1919, n. 455, e 19 giugno 1919, n. 1040;

Regi decreti-legge 30 novembre 1919, n. 2318; 8 gennaio 1920, n. 16; 18 agosto 1920, n. 1338; 18 agosto 1920, n. 1340; 5 ottobre 1920,n. 1559; 3 novembre 1921, n. 1667, recanti provvedimenti per l'industria edilizia e la costruzione di case economiche e popolari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

GIURIATI — BELLUZZO —
FEDERZONI — VOLPI.

Visto, il *Guardasigilli:* ROCCO.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 23 febbraio 1926 n. 44.

LEGGE 31 *gennaio* 1926, *n.* 271, *riguardante la conversione in legge del Regio Decreto legge* 30 *ottobre* 1924, *n.* 1696, *riguardante il funzionamento della milizia ferroviaria per la Sicurezza Nazionale* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E convertito in legge il Regio Decreto legge 30 ottobre 1924 n. 1686, riguardante il funzionamento della Milizia Ferroviaria per la Sicurezza Nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, il 31 gennaio 1926

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI – CIANO – FEDERZONI – VOLPI – GIURIATI – ROCCO

Visto, *il guardasigilli* ROCCO

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* del 27 febbraio 1926, n. 48.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1926, n. 250, *concernente l'esenzione dai dazi di importazione per i materiali da costruzione importati dall'estero ed impiegati in case di abitazione* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge, approvato con R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Visto l'articolo 4 del R. decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 16, che modifica il suindicato testo unico 30 novembre 1919, numero 2318;

Visto il R. decreto-legge 18 agosto 1920, n. 1340, che ha prorogato i termini indicati nel predetto articolo 4 del citato R. decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 16;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1920, n. 1675, che determina i materiali per la costruzione di case popolari, da ammettere in esenzione;

Visto l'articolo 30 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, recante provvedimenti contro la disoccupazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La esenzione da dazi di importazione per i materiali da costruzione importati dall'estero ed impiegati nelle case di abitazione di cui all'articolo 4 del R. decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 16, è concessa, per le abitazioni in corso di costruzione al 31 dicembre 1925, limitatamente a quelli dei materiali esteri che a tale data sieno risultati o risultino incorporati nell'edificio.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 20 febbraio 1926, n. 42

Per le costruzioni ultimate al 31 dicembre 1925 la esenzione verrà estesa anche ai materiali accessori non ancora messi in opera alla detta data, quante volte per essi sia già intervenuta la relativa concessione di franchigia e sieno inoltre già introdotti in temporanee importazione o con daziato in sospeso. Per godere del beneficio della esenzione tali materiali dovranno di più essere messi in opera non più tardi del 30 giugno 1926.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per la esecuzione delle disposizioni contenute nei precedenti commi.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, il *Guardasigilli :* ROCCO.

Ordine di servizio N. 23

Cambiamento di nome della stazione di Minturno.

La stazione di «Minturno», della linea Sparanise-Gaeta, ha assunto la nuova denominazione di «Minturno-Scauri».
Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome della stazione stessa, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Ordine di servizio N. 24

Apertura all'esercizio della fermata «Santuario Incoronata».

A decorrere dal 1° novembre 1925 è stato stabilito, sulla linea Foggia-Potenza Inf., la fermata per servizio pubblico di una coppia di treni, al Km. 11 + 628, nella località denominata «Santuario Incoronata» situata fra le stazioni di Cervaro ed Ordona, dalle quali dista rispettivamente km. 2,982 e km. 6,549.
La fermata, costituita dalla C. C. D. Km. 11+628, composta di quattro vani, 2 al piano terreno e due al piano superiore, è dotata di marciapiede in traverse lungo metri 216 e largo m. 3,10.
I viaggiatori in partenza dalla detta fermata, dovranno acquistare il biglietto a tariffa ordinaria in treno, non venendo adibito agente alcuno pel disimpegno di tale servizio.
Non essendo la fermata provvista di segnali fissi, provvederà il personale di scorta alla eventuale protezione dei treni. I prezzi dei biglietti da e per detta fermata risultano dall'annesso allegato *A*.
In conseguenza di quanto sopra nella «Prefazione Generale all'orario generale di servizio» (edizione marzo 1921) nella parte I e II del «Prontuario generale delle

distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925), nei prontuari manoscritti delle distanze in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo e nel « Prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni Fermate e case cantoniere della rete principale continentale e sicula dello Stato ai transiti di confine» (edizione 1° dicembre 1924) si dovranno praticare le aggiunte indicate nell'allegato *B*.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Il Direttore Generale
ODDONE

Alleg. A) *all'ordine di Servizio N.* 24 1926.

Prezzo dei biglietti in vendita da e per la fermata di "SANTUARIO INCORONATA„

Da e viceversa	A	Biglietti di corsa semplice a tariffa ordinaria a base costante por treni accelerati, omnibus o misti		
		I classe	II classe	III classe
SANTUARIO INCORONATA	FOGGIA	6,80	4,80	2,90
	CERVARO	2,10	1,60	1,20
	ORDONA	4,30	2,90	1,90
	ASCOLI SATRIANO	9.90	7,10	4,50
	CANDELA	13,60	9,50	6,00
	ROCCHETTA S. ANTONIO	18,60	13,00	7,90
	MELFI	27,00	18.20	11,00
	RAPOLLA	27,50	18,80	11,30
	BARILE	29,50	19,90	12,10
	RIONERO ATELLA RIPACANDIDA	31,00	21,00	12,60
	FORENZA	34,50	23,50	14,10
	CASTEL LAGOPESOLE	40,00	27,50	16,20
	PIETRAGALLA	42,50	29,00	17,00
	AVIGLIANO BASILICATA	44,50	30,00	17.80
	TIERA	46,00	31.50	18,50
	POTENZA SUPERIORE	49,50	33,50	19,80
	POTENZA INFERIORE	50,50	34,50	20,50

ALLEGATO B *All'Ordine di Servizio N. 24 1926.*

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921) a pag. 16 fra i nomi di Santuario e Sanvincenti devesi inserire:

SANTUARIO INCORONATA L. V. / B R / 134.

Nella parte prima del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) devesi:

— a pagina 87, fra i nomi di Santuario e Sanvincenti inserire: Santuario Incoronata / Foggia-Potenza Inf. / Bari / Foggia / V (4) / e riportare a pie' della pagina stessa la seguente annotazione: « (4) Per il rilascio dei biglietti provvede il personale di controlleria dei treni »;

— a pag. 125, fra i nomi di Santuario e Sanvincenti inserire: « Santuario Incoronata/ 2° Foggia/ 1° Foggia.

Nella parte seconda del prontuario suddetto devesi:

— a pagina 59, nella tabella (135) « Foggia-Potenza Inferiore », trascrivere, fra i nomi di Cervaro ed Ordona, quello di Santuario Incoronata con le seguenti distanze dalle stazioni della linea:

FOGGIA	Km.	12	RIONERO A. R.	Km.	64
CERVARO	»	3	FORENZA	»	72
ORDONA	»	7	CASTEL LAGOPESOLE	»	84
ASCOLI SATRIANO	»	19	PIETRAGALLA	»	89
CANDELA	»	27	AVIGLIANO BASILICATA	»	93
ROCCHETTA S. A.	»	38	TIERA	»	97
MELFI	»	55	POTENZA SUPERIORE	»	104
RAPOLLA	»	57	POTENZA INFERIORE	»	107
BARILE	»	61			

— a pagina 71, fra i nomi di Santuario e Sanvincenti inserire: Santuario Incoronata /125/

All'interno dei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli uffici di controllo devesi inserire prima del nome di Ordona quello di:

« Santuario Incoronata » e di contro esporre la distanza ed il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni situate sulla linea Foggia-Potenza Inf. la distanza deve essere rilevata dalla tabella (135), a pagina 59 del « Prontuario generale « già modificata come innanzi è detto.

Per tutti gli altri prontuari la distanza deve invece essere uguale a quella indicata per Cervaro aumentata di Km. 3 ed a quella indicata per Ordona aumentata di Km. 5 e scegliendo la più breve.

L'istradamento deve essere quello stesso esposto per la stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza.

All'indice dei prontuari stessi fra i nomi di Santuario e Sanvincenti devesi inserire « Santuario Incoronata » con il numero della pagina e il numero progressivo.

Nel « Prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni, Fermate e case cantoniere della rete principale continentale e sicula dello Stato ai transiti di confine » (edizione 1° dicembre 1924) fra i nomi di Santuario e Sanvincenti a pagina 60, devesi inserire:

Santuario Incoronata /968/890/807/905/866/898/866/858/869/914/855/986.

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori intesi a prolungare il fabbricato per servizi accessori nella stazione di Cremona	licitazione privata	Ore 12 17 marzo 1926	50.500	Sezione Lavori Cremona
Impianti per migliorare le condizioni del D. L. nella stazione di Verona P. V.	cottimo fiduciario	Ore 12 22 marzo 1926	100.000	Sezione Lavori Verona
Sostituzione con nuove travate metalliche indipendenti delle attuali esistenti ai tre ponti sul fiume Santerno al km. 44+124 in quattro luci, sul fiume Senio al km. 56+014 ad una luce obliqua di m. 35,50, sul fiume Lamone al km. 60+410 in due luci oblique di m. 24,68 ciascuna sulla ferrovia Ferrara-Rimini	licitazione privata	Ore 12 31 marzo 1926	2.030.000	Sezione Lavori Ferrara
Costruzione di una linea telefonica su doppia palificazione in legno da Benevento al Raddoppio Corsano (km. 22 circa)	trattativa privata	ore 12 23 marzo 1926	132.000	Ufficio Speciale Napoli

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di una linea telefonica su doppia palificazione in legno del Raddoppio Corsano ad Ariano di Puglia (km. 20 circa)	trattativa privata	Ore 12 23 marzo 1926	120.000	Ufficio Speciale Napoli

LAVORI E FORNITURE	G. = Gara L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata C. = Cottimo	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Motore elettrico asincrono per corrente alternata trifase 250 volt, 42 periodi, potenza 3, 5 HP., giri 840 completo di puleggia di mm. 140 e di reostato di avviamento a pieno carico destinato alle Officine di Napoli (Granili)	T. P.	30-3-1926	—	Uffic. 3° - Sez. 9ª Servizio Materiale e Trazione Firenze, Viale Prin. Margherita 52
Una muta di quattro cavalletti per sollevamento carrozze, della portata di 36 tonn. azionata a mezzo di motore elettrico (motore incluso) destinata alla Officina di Lucca	T. P.	20-3-1926	—	Ufficio 3° Servizio Materiale e Trazione Firenze, Viale Prin. Margherita 52
N. 1 paranco elettrico portata kg. 1000 combinato con carrello scorrevole a mano per il deposito T. E. di Firenze Romito	T. P.	15-3-1926	—	Uffic. 2° - Sez. 8ª Servizio Materiale e Trazione

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata / T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	7000	Spilli da appuntare	L. P.	10-3-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3°
N.	210	Suonerie elettriche polarizzate per telefoni	T. P.	12-3-1926	Id. Uff. 3°
N.	100	Carretti di ferro grandi e piccoli per bagagli	T. P.	17-3-1926	Id. Uff. 3°
N.	14000	Bandoliere di cuoio per la Milizia Ferroviaria	L. P.	20-3-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	3500	Borace raffinato in pezzi	T. P.	20-3-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	50000	Legname mogano in travi	L. P.	20-3-1926	Id. Uff. 3°
N.	1200	Pali di pino silano	L. P.	23-3-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	16400	Tela di filo di ferro zincata e verniciata	L. P.	16-3-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	50000	Filo di ferro dolcissimo di Svezia	L. P.	16-3-1926	Id. Uff. 3°
N.	3090	Allargatoi e N. 1410 allisciatoi a mano	T. P.	28-4-1926	Id. Uff. 3°
N.	1000	Cappelli per fanali anteriori da locomotive	T. P.	15-3-1926	Id. Uff. 2°
N.	1000	Bombole di lamiera di ferro per petrolio ed olio	T. P.	15-3-1926	Id. Uff. 2°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	325	Chiavi a rullino per dadi	T. P.	24-3-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3°
N.	150	Menarole con innesto autocentrante	T. P.	29-3-1926	Id. Uff. 3°
N.	750	Taglioli a manico con taglio dritto da mm. 40	T. P.	31-3-1926	Id. Uff. 3°
ml.	15000	Cordone flessibile trasportatile a due conduttori di rame	L. P.	3-4-1926	Id. Uff. 3°
N.	8000	Sacchetti per versamento incassi	L. P	3-4-1926	Id. Uff. 2°
Kg.	30000	Cordicella forzina per reti per merci vincolate a dogana	T. P.	11-3-1926	Id. Uff. 2°
Kg.	200000	Ghisa comune in pani	T. P.	12-3-1926	Id. Uff. 3°

Il Direttore Generale
ODDONE

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

PER L'ANNO 1926

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato . . . . L. 16.00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti, ed altri enti . . . . » 32.00

Gli abbonamenti sono da pagarsi sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente **ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.**

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dello effettuato pagamento a questa Direzione Generale — Servizio Personale ed Affari generali (Bollettino Ufficiale).

Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta per gli agenti ferroviari direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc. all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XIX - N. 10 **11 marzo 1926**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

Roma - Tipografia Ditta L. Cecchini

Decreto Ministeriale 5 marzo 1926, n. 2073, *riguardante la istituzione dell'Ufficio Elettrificazione di Bressanone e la soppressione del Riparto Elettrificazione di Rovereto.*

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la relazione della Direzione Generale delle ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) P. A. G. 11/33682 del 2 marzo 1926 circa l'opportunità di istituire un Ufficio Elettrificazione a Bressanone sopprimendo di conseguenza il Riparto Elettrificazione di Rovereto;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

E' istituito, alla diretta dipendenza del Servizio Lavori e Costruzioni, l'Ufficio Elettrificazione di Bressanone, che avrà la sua giurisdizione sugli impianti elettrici già in esercizio e quelli da eseguirsi entro la circoscrizione della Sezione Lavori di Trento.

Conseguentemente il Riparto Elettrificazione di Rovereto, dipendente dall' Ufficio Elettrificazione di Milano, viene soppresso e la relativa gestione viene passata al suddetto Ufficio di Bressanone.

Roma 5 marzo 1926.

Il Ministro
CIANO.

Errata Corrige.

Bollettino Ufficiale n. 7 del 18 febbraio 1926, parte 2°
Ordine di servizio n. 21, pagina 37.

Nel prospetto allegato all'ordine di servizio suddetto, riportato a pagina 88, *il prezzo dell'abbonamento per impiegati ferroviari e loro famiglie, per il percorso Napoli-Pozzuoli Solfatara e per la validità di* 12 *mesi, indicato in lire* 167,60, *deve essere corretto in lire* 171,60.

Ordine di servizio N. 25

Trasporti per conto delle Società cooperative per la costruzione di case popolari od economiche, costituite fra agenti delle Ferrovie dello Stato.

Le seguenti Società Cooperative, avendo ultimate le proprie costruzioni, devono essere depennate dall'elenco allegato *A* al « Regolamento sui trasporti per conto delle Società Cooperative per la costruzione di case popolari od economiche, costituite tra agenti delle Ferrovie dello Stato », pubblicato con l'O. S. n. 82/1920:

1° – *Domus Mea*, Bologna;
2° – *Amicizia*, Napoli;
3° – *Edile ferroviaria*, Venezia;
4° – *Edile*, Arona;
5° – *Case economiche ferrovieri* – Asti;
6° – *Germinal* – Bologna;
7° – *La Sedula*, Casale Monferrato;
8° – *Case economiche ferrovieri*, Chivasso;
9° – *Alba*, Civitavecchia;
10° – *La Stura*, Cuneo;
11° – *Edilizia ferrovieri Stato*, Grosseto;
12° – *La Previdenza*, Roma;
13° – *L'Attività* – S. Giovanni Valdarno;
14° – *La Casa*, Bologna;
15° – *Case economiche ferrovieri*, Novara;
16° – *Case ferrovieri*, Faenza;
17° – *La Necessità*, Pistoia;
18° – *Italia*, Bologna.

Nell'elenco stesso deve essere ripristinata la « Cooperativa fra ferrovieri dello Stato » di Alessandria che ha ancora in corso un secondo gruppo di costruzioni.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 26

Apertura all'esercizio della stazione di raccordo denominata Ponte d'Adda.

A partire dal 16 marzo 1926 verrà aperta all'esercizio la nuova stazione di raccordo denominata Ponte d'Adda, situata fra le stazioni di Pizzeghettone e Acquanegra Cremonese della linea Pavia-Cremona-Brescia, coi seguenti impianti:

— fabbricato di stazione a sinistra della linea alla progressiva Km. 8 + 770;

— due binari per deposito carri della capacità utile rispettivamente di 17 ed 11 veicoli, allacciati con doppia comunicazione, verso Codogno e verso Cremona, al binario di corsa; gli scambi inseriti su tale binario sono assicurati mediante fermascambi tipo F. S. ad una chiave, collegati con serrature alle leve dei segnali di protezione;

— binario di raccordo con lo stabilimento della Società Seta Artificiale Cremona;

— una stadera a ponte a rotaia continua, della portata di tonnelate 40 con tavolato di m. 6;

— impianto telegrafico incluso nel circuito n. 4613 con chiamata P. D.;

— comunicazione telefonica con la stazione di Pizzighettone;

— segnali di protezione: verso Pizzighettone semaforo di seconda categoria alla progressiva Km. 8 - 016 alla distanza di m. 754 dall'asse del F. V. e di m. 700 dalla punta del deviatoio estremo; verso Acquanegra Cremonese semaforo di seconda categoria alla porgressiva Km. 9 + 607,50 distante m. 837,50 dall'asse del F. V. e m. 800 dalla punta del deviatoio estremo.

Dallo stesso giorno dell'apertura all'esercizio della nuova stazione, il disco di protezione della stazione di Pizzighettone, lato Cremona, verrà spostato dalla pro-

gressiva Km. 8,862 al Km. 8,642, mantenendolo alla destra nel senso dei treni cui comanda.

La nuova stazione di raccordo esercita come « Assuntoria » viene abilitata al servizio merci a G. V. e P. V. sia in arrivo che in partenza limitatamente ai trasporti a carro o come tali considerati dall'Amministrazione per conto della « Società Seta Artificiale Cremona » ed alle condizioni di cui l'avvertenza C) a pag. 5 della parte prima del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925), ma senza bisogno di preventiva autorizzazione.

In conseguenza di quanto sopra, nella parte prima del Prontuario sopra indicato si dovrà:

— a pagina 70, fra i nomi di Pontecurone e Ponte d'Adige, inserire: Ponte d'Adda/Pavia-Cremona-Brescia/ Milano-Cremona - / - /G. (6) P. (6)/ - / - / - /S. / - / - / - / 40 / - //

— a pie' della pagina trascrivere la seguente nota:

(6) Limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, per conto della « Società Seta Artificiale Cremona », alle condizioni di cui l'avvertenza C) pag. 5, ma senza bisogno di preventiva autorizzazione;

— a pag. 121 fra i nomi di Pontecurone e Ponte d'Adige, inserire:

Ponte d'Adda / 3° Milano C. / 2° Milano/.

Nella parte II del Prontuario sopra citato si dovrà:

— a pag. 23, tabella polimetrica (89), inserire fra i nomi di Pizzighettone e Acquanegra Cremonese quello di « Ponte d'Adda » con le seguenti distanze per le altre stazioni della linea:

Stazione	Km.
Pavia	Km. 56
Pavia Porta Garib.	» 53
Motta S. Damiano	» 49
Albuzzano	» 46
Belgioioso	» 41
Corteolona	» 37
S. Cristina e Bissone	» 35
Miradolo	» 31
Chignolo Po	» 27
Camatta	» 25
Orio Litta	» 23
Ospedaletto Lodigiano	» 21
Casalpusterlengo	» 15
Codogno	Km. 10
Maleo	» 4
Pizzighettone	» 2
Acquanegra Cremonese	» 8
Cava Tigozzi	» 14
Cremona	» 20
Olmeneta	» 31
Robecco Pontevico	» 36
Verolanuova	» 43
Manerbio	» 48
Bagnolo Mella	» 57
S. Zeno Folzano	» 64
Brescia	» 69

— a pag. 67, fra i nomi di Pontecurone e Ponte d'Adige inserire:

Ponte d'Adda /89/

Nella « Prefazione generale all'Orario generale di servizio » (edizione marzo 1921) si dovrà inserire nella sede opportuna:

« Ponte d'Adda LP-vb/M/34/ ».

Nel Prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni, fermate e case cantoniere della rete principale continentale e sicula dello Stato ai transiti di confine (edizione 1° dicembre 1924) a pag. 47 si dovrà inserire fra i nomi di Pontecurone e Ponte d'Adige, quanto appresso:

Ponte d'Adda	291(1)	357(1)	119(1)	468(1)	424(1)	210(1)	423(1)	170(1)	432(1)	381(1)	413(1)	323(1)
	299(2)	358(2)	127(2)	469(2)	425(2)	218(2)	430(2)	178(2)	433(2)	382(2)	414(2)	321(2)

Nell'interno dei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle gestioni merci si dovrà inserire fra i nomi di Pizzighettone e Acquanegra Cremonese quello di « Ponte d'Adda » col rispettivo numero progressivo e di contro si dovranno esporre la distanza effettiva e la distanza virtuale. La distanza effettiva (prima distanza) dovrà essere formata nel modo seguente:

Per i prontuari delle stazioni situate sulla linea Pavia-Cremona-Brescia la distanza sarà da rilevare dalla tabella polimetrica n. 89 di cui alla parte II del Prontuario generale, già modificata come sopra è detto.

Per tutti gli altri prontuari la distanza sarà la più breve che si otterrà aggiungendo km. 1 a quella indicata per Pizzighettone, Km. 8 a quella indicata per Acquanegra Cremonese, Km. 69 a quella indicata per Brescia.

L'istradamento dovrà essere eguale a quello esposto per la stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza. Ogni qualvolta però la distanza più breve sarà ottenuta aggiungendo Km. 69 a quella indicata per Brescia, l'istradamento sarà uguale a quello stesso esposto per questa stazione seguito dal n. 26.

La seconda distanza (virtuale) dovrà essere formata nel modo seguente:

Per i prontuari delle stazioni del tronco Pavia-Pizzighettone la suddetta seconda distanza sarà uguale a quella di Acquanegra Cremonese; per quelli delle stazioni del tronco Acquanegra Cremonese-Brescia sarà uguale a quella di Pizzighettone. Per i prontuari delle altre stazioni della rete la seconda distanza sarà uguale a quella effettiva, già esposta, aumentata di Km. 1; se questa è stabilita per

la via di Cremona o Olmeneta, aumentata di Km. 2 se stabilita per la via di Brescia, aumentata di Km. 8 se stabilita per la via Codogno o Casalpusterlengo o Pavia.

Di contro alla prima e seconda distanza dovrà essere esposto rispettivamente al richiamo (1) e (2), alle note «(1) Distanza effettiva» e «(2) Distanza virtuale» da trascrivere in calce alla pagina.

All'indice alfabetico del prontuario stesso, nella sede opportuna si dovrà inserire il nome di « Ponte d'Adda » con il numero della pagina e il numero progressivo.

Distribuito agli agenti delle classi 3. 5, 7 e 9.

Ordine di servizio N. 27.

Modificazione agli articoli 13 e 20 delle « Norme pel servizio contabile delle gestioni viaggiatori, bagagli e cani e telegrafi » Liquidazione diretta dei premi spettanti al personale di controllo.

(*Vedi O. S.* 51-1923).

1° Tutti gli agenti adibiti alla controlleria dei viaggiatori provvisti del fascicolo di biglietti Mod. C I 204 provvedono direttamente alla liquidazione dei premi per le esazioni effettuate ai sensi dell'articolo 66 delle D. C. A. allegate al R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405, trattenendo dal versamento giornaliero l'importo corrispondente al 30 % della multa applicata, oppure quello del 25 % della soprattassa per esazioni suppletive (art. 29 Tariffe) quando non siavi luogo a premio contravvenzionale, depurati dell'imposta di R. M. stabilita dal R. D. L. 16 ottobre 1924, n. 1613 (1). Alla liquidazione dei premi relativi alle esa-

---

(1) Il R. D. L. citato, stabilisce l'imposta di R. M. nella misura del 10 % pel periodo dal 1° gennaio 1925 al 31 dicembre 1926; del 9 % dal 1° gennaio 1927 al 31 dicembre 1928; dell'8 % dal 1° gennaio 1929 in poi.

zioni effettuate per incarico di altri agenti continua a provvedere il Controllo Viaggiatori e bagagli al quale l'agente scopritore della irregolarità deve rimettere, a mezzo corrispondenza, il verbale Mod. C^I 305 completato degli estremi del biglietto che gli risulta essere stato emesso a regolarizzazione.

2° Per le vertenze definite dagli Uffici competenti in seguito a rapporti del personale di controlleria e dei treni, gli Uffici stessi autorizzeranno gli agenti interessati mediante appositi elenchi mensili da allegare alla relativa distinta Mod. C-I 244, a trattenere i premi di cui sopra dal prossimo versamento.

3° Per le contravvenzioni fatte in applicazione degli articoli 33 e 34 delle Tariffe e condizioni pei trasporti delle persone e dell'articolo 13 (paragrafi 1 e 2) delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose, il personale di controlleria è dispensato dall'obbligo di redigere il verbale Mod. C-^I 305 che deve invece compilare quando ricorra l'applicazione dell'articolto 10 delle predette tariffe e condizioni per i trasporti delle persone e per le contravvenzioni fatte in base alle concessioni speciali, trasporti militari, viaggi con i biglietti di servizio, a e norme che regolano l'uso dei biglietti di abbonamento e delle carte di autorizzazione e per tutte le irregolarità nel trasporto delle cose non previste dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 13 suddetto.

4° I Capi personale viaggiante dovranno procedere a frequenti verifiche nelle biglietterie in sede, circa le esazioni eseguite dal personale dipendente, facendo rapporto alla superiore Sezione per i provvedimenti di competenza nei casi di irregolarità.

I Controllori viaggianti Principali o di prima classe incaricati anche della soveglianza sul servizio di controlleria oltre che le esazioni del personale dei treni dovranno verificare, nelle stazioni di versamento, anche quelle fatte dai dipendenti Controllori e dai capi personale viaggiante di seconda e di terza classe.

Le esazioni dei Controllori viaggianti principali o di prima classe nella posizione di cui sopra e quelle dei Capi personale viaggianti principali e di prima classe saranno esaminate dal Controllo Viaggiatori nel mese successivo a quello in cui sono state effettuate, unitamente, ben s'intende, a tutte le distinte dei versamenti moduli C-^I 244, che colà pervengono dalle biglietterie.

Gli Ispettori contabili ed i Controllori dipendenti dal Servizio Movimento e Traffico, nonchè gli Ispettori dell'Ufficio traffico delle Sezioni, verificheranno saltuariamente, per tutto il personale addetto alla controlleria, la regolarità delle esazioni e dei versamenti.

5° Quando sia riconosciuta errata l'esazione, si procederà alla ripresa del premio, indipendentemente dalle sanzioni disciplinari a carico degli agenti responsabili.

6° Nei casi nei quali l'Amministrazione conceda eventualmente il rimborso totale o parziale delle multe, saranno pure ripresi i premi, meno una quota nei limiti stabiliti dall'articolo 66 delle « Disposizioni sulle competenze accessorie ».

7° Per la registrazione e la contabilizzazione dei premi trattenuti all'atto del versamento, gli agenti interessati, si regoleranno come segue:

a) *Relazione di viaggio giornaliera* Mod. M-81 (da compilare dai Controllori viaggianti, dai Capi personale viaggiante e dai Conduttori capi immessi in via definitiva nelle funzioni superiori, o utilizzati alla sostituzione temporanea dei Controllori viaggianti). Esporre nella colonna 4, del quadro (*D*), l'importo della soprattassa per esazioni suppletive di cui all'articolo 29 della Tariffa nella colonna 5, l'importo della multa eventualmente applicata e nella colonna 6, il totale complessivo della esazione. Nella colonna 10, esporre per ogni esazione, l'importo del premio del 25 % sulla soprattassa per esazione suppletiva o quello contravvenzionale spettante all'agente.

La differenza tra il totale della colonna 6 e quello della colonna 10 (depurato, quest'ultimo,dall'importo dell'imposta di R. M. da stabilire con l'arrotondamento al centesimo), dovrà corrispondere alla somma da versare effettivamente alla biglietteria.

b) *Distinta giornaliera dei versamenti Mod.* C-I-244. Esporre nelle colonne 18, 19 e 20, rispettivamente l'importo lordo del premio del 25 % l'importo lordo del premio del 30 %, e l'importo della R. M. sul totale giornaliero dei premi (colonne 18 e 19, da determinare al centesimo).

La differenza fra il totale generale delle colonne 15, 16 e 17 (somme incassate) ed il totale generale delle colonne 18 e 19 (premi spettanti all'agente) depurato dall'ammontare dell'imposta di R. M. (colonna 20) dovrà corrispondere alla somma effettivamente versata alla biglietteria.

Nella matrice della distinta dei vêrsamenti modulo C-I-244, i premi spettanti all'agente e direttamente liquidati per le singole esazioni, dovranno essere annotati nella colonna 6.

c) *Riepilogo mensile Mod.* C-I 244-*bis* Esporre nella colonna 19 l'importo effettivamente versato in ogni giornata, nelle colonne 20 e 21 l'importo lordo, rispettivamente, dei premi sulla sopratassa per esazione suppletiva (totale della colonna 18 della distinta mod. C-I-244) ed i premi contravvenzionali (totale della colonna 19 del Mod. C-I-244) e nella colonna 22, l'importo dell'imposta di R. M. sui premi (colonna 20 del Mod. C-I-244).

Il totale complessivo delle colonne 16, 17 e 18, dovrà corrispondere al totale delle colonne 19, 20 e 21, diminuito dal totale della colonna 22.

d) *Riassunto dei biglietti distribuiti Mod.* C-I 211· Nella colonna 6 del quadro *a*) riportare il totale esposto nella colonna 19 del mod. C-I-244-*bis* (ammontare dei versamenti) e nella colonna 7 l'importo, per memoria dell'imposta di R. M. sul premio colonna 22 del Mod. C-I-244-*bis*).

Nelle colonne 15, 16, 17 del quadro *b*) riportare rispettivamente:

— l'ammontare del premio sulla sopratassa per esazioni suppletive (totale della colonna, 20 del mod. C-I 244-*bis*);

— l'ammontare del premio per contravvenzione (totale della colonna 21 del mod. C-I-244-*bis*);

— l'ammontare dell'imposta di R. M. sui premi (totale della colonna 22 del mod. C-I 244-*bis*).

A fine mese, il totale delle colonne 11, 12, 13 del quadro *b*) del detto riassunto mod. C-I-211 (somme riscosse) dovrà corrispondere al totale della colonna 14 (somme versate) più il totale delle colonne 15 e 16 (premio lordo), diminuito, s'intende, del totale della colonna 17 (importo dell'imposta di R. M. sui premi).

e) *Riepilogo generale Mod. C-I* 212. — All'apposita voce « Biglietti speciali Mod. C-I 204 » riportare il totale della colonna 6 del Mod. C-I 211 (versamenti fatti dal personale, di controlleria) suddividendolo: in tassa di porto e addizionale pro mutilati da stabilire in base al totale, dei biglietti distribuiti risultante dal frontespizio del modulo C-I-244-*bis*.

In una delle colonne in bianco, poi, dovrà essere indicato « per memoria » l'ammontare dell'imposta di R. M.

sui premi (totale della colonna 7 del quadro *a*) del mod. C-I-211).

8° *Computo del premio netto, arrotondamento.* — L'importo della R. M. deve essere computato in base all'aliquota di cui alla nota (1) del comma 1°, sul totale giornaliero dei premi lordi, ed arrotondato al centesimo.

L'importo del premio netto che si trattiene l'agente, deve essere arrotondato di 5 in 5 centesimi in più o in meno, a secondo che la frazione residuale sia superiore od inferiore a 2 centesimi a mezzo, aumentando o diminuendo contemporaneamente della frazione derivante da tale arrotondamento, l'importo giornaliero del premio lordo.

9° Nel caso che il premio del 25 % sulla soprattassa per esazioni suppletive (art. 29 delle Tariffe) risulti superiore al premio del 30 % sulla multa applicata per la medesima esazione, è in facoltà del personale di accreditarsi il premio più favorevole, rinunziando bene inteso, a quelle contravvenzionale.

(N. B. Restano abrogate tutte le disposizioni precedenti in contrasto a quelle dettate dal presente ordine di Servizio).

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13 e 14.

Ordine di servizio N. 28

Norme per le visite periodiche dei veicoli.

1\. — *Intervallo di tempo tra una visita e la successiva.*

Tutti i veicoli inscritti nel parco delle Ferrovie dello Stato, comprese quindi anche le carrozze per il servizio postale e le carrozze cellulari, nonchè i veicoli di proprietà privata, devono essere sottoposti a visite periodiche con o senza rialzo, negli intervalli di tempo indicati nel seguente prospetto:

SPECIE DEI VEICOLI	Intervallo di tempo tra una visita e la successiva	
	Visita intermedia senza rialzo	Visita con rialzo
Carrozze, bagagliai, postali e cellulari:	Mesi	Mesi
a) Carrozze e bagagliai adibiti ai servizi diretti internazionali (Ord. di Serv. n. 17-1923)	2	6
b) Carrozze a carrelli; bagagliai, postali e cellulari sia a carrelli che a due o tre sale, muniti di apparecchi per il freno continuo o della sola condotta	6	12
c) Carrozze a due o tre sale munite di apparecchi per il freno continuo o della sola condotta	9	18
d) Carrozze a due o tre sale, bagagliai, postali e cellulari non muniti di apparecchi per il freno continuo	—	18
Carri:		
a) Carri muniti degli apparecchi per il freno continuo o della sola condotta	—	12
b) Carri senza apparecchi per il freno continuo	—	36

2\. — *Tolleranze per i sopradetti intervalli.*

a) Per l'interno :

Le carrozze, bagagliai, postali e cellulari messi in composizione ai treni prima della scadenza della data della visita, sia intermedia che con rialzo, possono essere lasciati viaggiare, fino al termine della corsa, semprechè si trovino in buone condizioni, specie per quanto riguarda il rodiggio.

Analogamente i carri, caricati prima della scadenza della visita con rialzo, possono essere lasciati viaggiare fino a destinazione con la data di rialzo scaduta, purchè si trovino in buone condizioni, specialmente nel rodiggio.

A questi veicoli il personale di verifica dovrà applicare le etichette mod. TV. 57 (bianche) con la seguente dicitura:

« Da non ricaricarsi. Data di visita (intermedia o con

rialzo) scaduta » in modo che la stazione destinataria non li riutilizzi.

Lo stesso trattamento deve farsi ai carri privati inscritti nel parco F. S., caricati prima della scadenza della data di rialzo con l'avvertenza che la stazione destinataria dovrà provvedere ad inoltrarli, dopo lo scarico, alla propria località di residenza.

b) Per l'estero:

Per tutti i veicoli destinati all'estero, si deve tener presente che essi vengono rifiutati ai transiti solo quando la data di visita con rialzo sia scaduta prima della loro uscita dalla ferrovia proprietaria. Potranno essere lasciati proseguire nel caso che si tratti della visita intermedia; saranno invece trattenuti quando sia scaduta la visita con rialzo.

3. — *Anticipo delle visite.*

La visita, con o senza rialzo, dovrà per ovvie ragioni, essere opportunamente anticipata a quei veicoli che trovansi in riparazione e pei quali l'intervallo di tempo, non ancora scaduto, fosse prossimo a scadere dopo l'uscita dalla riparazione.

4. — *Veicoli appartenenti ad Amministrazioni estere.*

Per i carri appartenenti ad Amministrazioni ferroviarie estere, salvo quelle altre speciali disposizioni che venissero emanate, vale quanto è prescritto nel paragrafo 2° dell'articolo III delle disposizioni per l'unità tecnica delle strade ferrate, di cui all'O. di S. n. 105/1915, e cioè: « Al momento del passaggio di un veicolo sulla rete dello Stato confinante, il tempo trascorso dopo l'ultima revisione minuziosa (visita con rialzo) non deve oltrepassare tre anni. Tuttavia veicoli carichi o no, che possono viaggiare sulle proprie ruote, e che rientrano nel loro Stato di origine, debbono essere accettati dalle Amministrazioni intermedie quand'anche questo tempo sia scaduto ».

Carri carichi o vuoti, la cui data di rialzo è scaduta alla loro uscita dalla ferrovia proprietaria, sono da respingersi. Se si tratta di carri carichi e dalle etichette di transito risulta che il termine è scaduto dopo la loro uscita dalla ferrovia proprietaria, la cessionaria deve accettarli apponendovi l'etichetta azzurra modello K, prevista dal R. I. V. paragrafo 16, n. 3 (edizione di Perugia 1925).

Per le carrozze appartenenti ad Amministrazioni

ferroviarie estere, salvo sempre quelle altre speciali disposizioni che venissero emanate, vale quanto è prescritto nel paragrafo 51 delle prescrizioni tecniche per la convenzione per l'uso reciproco delle carrozze e dei bagagliai in servizio internazionale (R. I. C.) in vigore dal 1° gennaio 1922, e cioè: « I veicoli destinati a treni celeri devono subire una visita minuziosa almeno ogni sei mesi, e quelli circolanti nei treni omnibus, almeno ogni dodici mesi ».

Se un'Amministrazione mette in circolazione un veicolo il cui termine di revisione è scaduto, l'Amministrazione che dovrebbe riceverlo ha il diritto di respingere tale veicolo ».

5. — *Veicoli appartenenti ad altre Amministrazioni italiane.*

Per questi veicoli valgono per assimilazione le stesse norme del precedente comma 4.

6. — *Veicoli della C. I. C. L.*

Pei veicoli della Compagnia internazionale delle carrozze con letti, destinati ai servizi interni italiani, valgono le presenti prescrizioni riferentisi ai veicoli delle Ferrovie dello Stato; pei veicoli della Compagnia stessa adibiti ai servizi internazionali valgono le norme suaccennate relative ai veicoli delle Amministrazioni ferroviarie estere.

7. — *Scritte da applicarsi ai veicoli in occasione delle visite.*

Le visite periodiche eseguite ai veicoli inscritti nel parco delle Ferrovie dello Stato, sia che si tratti di visita con rialzo come di visita semplice senza rialzo (intermedia) saranno segnate su entrambi i lungheroni, di regola a destra di chi guarda il veicolo, indicando, con la sigla convenuta, la località (officina o squadra di rialzo) dove è stata effettuata la visita e, di seguito, le cifre della data (giorno, mese, anno), facendo però precedere l'abbreviazione **Rev.** allorquando trattasi di visita con rialzo e l'abbreviazione **Vis.** allorquando si tratta di visita semplice senza rialzo.

L'indicazione relativa al rialzo deve essere fatta in tinta rossa, quella relativa alla visita semplice in tinta bianca e quest'ultima dovrà essere posta sotto quella del rialzo.

Quando il veicolo viene rialzato, basta applicare sui lungheroni la sola indicazione della visita con rialzo.

Così ad esempio le indicazioni:

Rev. Fg. O. 15-1-26 (in tinta rossa).

Vis. Spd. 16-5-26 (in tinta bianca e solo per le carrozze, bagagliai, postali e cellulari) significheranno che al veicolo venne eseguita la visita con rialzo il 15 gennaio 1926 a Foggia officina e la visita semplice senza rialzo il 16 maggio 1926 presso la Squadra Rialzo di Sampierdarena.

Le sigle da usarsi per l'indicazione delle località sono quelle notificate con le Circolari n. 71-1925 e n. 5-1926 (Bollettino Ufficiale n. 51 del 17 dicembre 1925 e n. 5 del 4 febbraio 1926) e successive che venissero emanate a complemento od a modificazione.

8. — *Disposizioni transitorie.*

Per le carrozze, bagagliai, postali e cellulari portanti la data di rialzo dell'anno 1925 o anteriore, restano in vigore, fino alla loro scadenza, i periodi per rialzo e visita intermedia previsti dall'Ordine di Servizio n. 149-1924, dopo di che gli intervalli per dette operazioni si dovranno susseguire secondo dispone il presente Ordine di Servizio.

Per i carri, pure portanti la data di rialzo dell'anno 1925 o anteriore, restano invece in vigore, fino alla loro scadenza, i soli periodi per rialzo previsti dall'Ordine di Servizio n. 149-1924, dopo di che anche per essi gli intervalli di rialzo si dovranno susseguire secondo dispone il presente Ordine di Servizio. Nel frattempo ai carri non deve essere quindi eseguita alcuna visita intermedia.

Il presente Ordine di Servizio sostituisce ed annulla l'Ordine di servizio n. 131-1925.

Distribuito agli agenti delle classi 11, 30, 31, 32, 36 e 37.

Ordine di servizio N. 29

(*Vedi O. S. n.* 118-1923 e 112-1924)

Emissione dei biglietti di abbonamento, carte di autorizzazione e tessere per l'uso dei biglietti e delle carte di autorizzazione.

A partire dal 1° aprile 1926, gli allegati *A*, *B* e *C* all'Ordine di servizio 112-1924 sono abrogati e sostituiti

rispettivamente dagli allegati, *A*, *B* e *C* al presente Ordine di Servizio.

Le stazioni ed agenzie che in base ai nuovi allegati suddetti non risultino più ammesse al rilascio di tutte o di parte della specie di biglietti di abbonamento o carte di autorizzazione di cui sono ora fornite, restituiranno al Controllo Viaggiatori e Bagagli le scorte di tali biglietti, dei quali cesseranno la vendita il 31 marzo 1926.

Tale restituzione dovrà effettuarsi nei modi d'uso, inviando le relative distinte di versamento in busta a parte, scortate da mod. G. 75.

Le stazioni e le agenzie che col 1° aprile 1926, per effetto dell'attuazione del provvedimento di cui sopra, non saranno più autorizzate alla emissione dei biglietti di abbonamento e delle carte di autorizzazione, dovranno dalla data anzidetta attenersi alle disposizioni contenute nel capo V dell'Ordine di Servizio n. 118-1923.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.

ALLEGATO A *all'Ordine di Servizio N.* 29 - 1926

Elenco delle Stazioni incaricate dell'emissione delle seguenti specie di biglietti d'abbonamento e delle tessere relative. (*)

ORDINARI — a percorso facoltativo a pronto pagamento ed a pagamento rateale (allegato n. 6 alle tariffe edizione 1923).

INTERA RETE — con validità, di 2 e 3 mesi a pagamento rateale; con validità di 4 e 5 mesi a pagamento immediato e rateale; con validità da 6 fino a 12 mesi a pagamento immediato e rateale per una o due persone (allegato n. 6 alle tariffe edizione 1923).

SPECIALI — con validità di 1, 2 e 3 mesi con percorso di congiunzione ed a pagamento immediato, con validità di 2 e 3 mesi con o senza congiunzione a pagamento rateale; con validità di 4 e 5 mesi con o senza congiunzione a pagamento immediato e rateale; con validità da 6 e fino a 12 mesi con o senza congiunzione a pagamento immediato e rateale per una o due persone (allegato n. 6-*A* alle tariffe edizione 1923).

PER STUDENTI — (allegato n. 6-*B* alle tariffe edizione 1923).

PER IMPIEGATI DELLO STATO E LORO FAMIGLIE — (allegato n. 6-*C* alle tariffe edizione 1923).

PER IMPIEGATI FERROVIARI E LORO FAMIGLIE — (allegato *D* all'ordine di servizio n. 118-1923).

ANCONA
BARI
BOLOGNA CENTRALE
CAGLIARI
FIRENZE S. M. N.
GENOVA P. P.
MILANO CENTRALE
NAPOLI CENTRALE.
REGGIO CALAB. SUCCURSALE
PALERMO CENTRALE
ROMA TERMINI
TORINO P. N.
TRIESTE CENTRALE
VENEZIA S. LUCIA
VERONA P. NUOVA (1)

(*) Le stazioni elencate rilasciano anche le specie di biglietti a serie fissa di cui agli allegati *B* e *C*.

(1) Autorizzata alla sola emissione di abbonamenti per impiegati ed operai dell'Officina materiale rotabile colà sedente le cui domande saranno inviate dalla Sezione movimento e traffico di Venezia con il benestare e l'autorizzazione ad emettere i biglietti stessi.

Segue ALLEGATO **A** *all'Ordine di Servizio* **N. 29 - 1926**

Elenco delle Agenzie incaricate dell'emissione dei biglietti di abbonamento seguenti e delle tessere relative. (*)

ORDINARI — a percorso facoltativo **a pronto pagamento ed a pagamento** rateale (allegato n. 6 alle tariffe edizione 1923).

INTERA RETE — con validità di 2 e 3 mesi a pagamento **rateale**; con validità di 4 e 5 mesi a pagamento immediato e rateale; con validità **da 6** e fino a 12 mesi a pagamento immediato e rateale per **una o due persone (allegato** n. 6 alle Tariffe edizione 1923).

SPECIALI — con validità di 1, 2 e 3 mesi con percorso di **congiunzione** ed a pagamento immediato; con validità di 2 e 3 mesi con o senza **congiunzione** a pagamento rateale; con validità di 4 e 5 mesi con o senza **congiunzione a pagamento** immediato e rateale; con validità da 6 e fino a 12 mesi con o senza congiunzione a pagamento immediato e rateale per uno o due persone (allegato n. 6-*A* alle tariffe edizione 1923).

ANCONA (Ag. Cassa Naz. Ferrovieri)
BARI (Ag. Nuzzi, Danesi e C.)
BOLOGNA (Ag. Cassa Naz. Ferrovieri)
BOLOGNA (Ag. Cassa di Risparmio)
FIRENZE (Uff. E. N. I . T.)
FIRENZE (Assoc. Movimento forestieri)
FIRENZE (F. Humbert n. 1)
FIRENZE (F. Humbert n. 2)
GENOVA (Ag. Chiari e Sommariva)
GENOVA (Uff. E. N. I. T.)
GENOVA (Ag. Cassa Naz. Ferrovieri, P. D. F.)
GENOVA (Ag. Cassa Naz. Ferrovieri, Via Cairoli, 16)
MILANO (Uff. E. N. I. T.)
MILANO (Ag. Chiari e Sommariva)
MILANO (Piazza Oberdan)
MILANO (Piazzale Fiume)
MILANO (Piazzale Cinque Giornate)
MILANO (Piazza Durini)
NAPOLI (Uff. E. N. I. T.)
NAPOLI (Luigi Castiglia e figlio)
NAPOLI (Elefante Piazza Municipio)
PALERMO (Uff. E. N. I. T.)
PALERMO (Ag. Florio J. e V.)
PALERMO (Ag. Orlandi e Imar)
ROMA (Uff. E. N. I. T.)
ROMA (Ag. Chiari e Sommariva)
ROMA (Ag. Roesler Franz e figli)
ROMA (Ag. Cassa Nazionale ferrovieri)
TORINO (Uff. E. N. I. T.)
TORINO (Ag. Cassa Naz. Ferrovieri)
TORINO (Barnabè già Carpaneto)
TRIESTE (Uff. Centr. Viaggi della Venezia Giulia)
VENEZIA (Uff. E. N. I. T.)
VENEZIA (Assoc. Naz. Movimento Forestieri « Pro Italia ».

(*) Le agenzie elencate rilasciano anche le specie di biglietti a serie fissa di cui agli allegati *B* e *C*.

N. B. Le agenzie non sono autorizzate a rimettere, per la **consegna** e per l'incasso ad altre stazioni od agenzie, i biglietti d'abbonamento, **le carte** d'autorizzazione e le tessere.

ALLEGATO B all'Ordine di Servizio N. 29 – 1926

Elenco delle Stazioni ammesse alla vendita di:

— **Abbonamenti per l'intera rete a pronto pagamento e della validità di uno, due e tre mesi;**
— **Abbonamenti speciali a pronto pagamento e senza congiunzione, della validità di uno, due e tre mesi.**

STAZIONI	Abbonamento intera rete, a pronto pagamento della validità di uno, due e tre mesi	**Abbonamenti speciali** a pronto pagamento, senza congiunzione, della validità di uno, due e tre mesi — SERIE																			
		I	II	II*bis*	III	IV	V	V*bis*	VI	VII	VII*bis*	VIII	VIII*bis*	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI
ALESSANDRIA	*	*					*	*							*	*					
ANCONA	*		*	*					*									*	*	*	
AREZZO	*		*	*			*	*	*										*	*	
BAGHERIA	*					*						*	*								
BARI	*				*					*	*	*	*								
BARLETTA	*				*					*	*	*	*								
BOLOGNA C.le	*	*	*	*			*	*	*							*	*	*	*		
BRESCIA	*	*							*							*		*			
BRINDISI	*				*					*	*	*	*								
CAGLIARI	*			*				*			*		*	*							
CALTANISSETTA	*					*						*	*								

Segue ALLEGATO **B** all'Ordine di Servizio N. 29 - 1926

STAZIONI	Abbonamento intera rete, a pronto pagamento della validità di uno, due e tre mesi	Abbonamenti speciali a pronto pagamento, senza congiunzione, della validità di uno, due e tre mesi — SERIE																			
		I	II	II*bis*	III	IV	V	V*bis*	VI	VII	VII*bis*	VIII	VIII*bis*	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI
CASTELLAMARE ADRIATICO	*		*	*					*											*	*
CATANIA CENTRALE	*					*						*	*								
CATANZARO SALA	*				*					*	*	*	*								
CHIETI	*		*	*					*	*	*	*	*							*	*
COSENZA	*				*					*	*	*	*								
COTRONE	*				*					*	*	*	*								
FIRENZE S. M. N.	*		*	*			*	*	*									*	*	*	
FOGGIA	*		*	*	*					*	*	*	*								*
FOLIGNO	*		*	*			*	*	*										*	*	
GENOVA P. P.	*	*	*	*			*	*							*	*		*	*		
GIOIA TAURO	*				*					*	*	*	*								
LECCE	*				*					*	*	*	*								
MACOMER	*			*				*			*		*	*							

Segue ALLEGATO **B** all'Ordine di Servizio N. 29 – 1926

STAZIONI	Abbonamento intera rete, a pronto pagamento della validità di uno, due e tre mesi	Abbonamenti speciali a pronto pagamento, senza congiunzione, della validità di uno, due e tre mesi — SERIE																			
		I	II	II*bis*	III	IV	V	V*bis*	VI	VII	VII*bis*	VIII	VIII*bis*	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI
MESSINA C.le	*				*	*				*	*	*	*								
MILANO C.le	*	*					*	*	*						*	*	*	*			
MODENA	*	*	*	*			*	*	*							*	*	*	*		
MOLFETTA	*				*					*	*	*	*								
NAPOLI C.le	*		*	*	*					*	*	*	*							*	*
NOVARA	*	*					*	*							*	*					
OSTUNI	*				*					*	*	*	*								
PALERMO C.le	*					*						*	*								
PERUGIA	*		*	*			*	*	*										*	*	
PESCARA	*		*	*					*	*	*	*	*							*	*
PORTO S. GIORGIO	*		*	*					*											*	
POTENZA INFERIORE	*				*					*	*	*	*								
REGGIO CALABRIA SUCC.le	*				*	*				*	*	*	*								

Segue ALLEGATO **B** all'Ordine di Servizio N. 29 - 1926

STAZIONI	Abbonamento intera rete, a pronto pagamento della validità di uno, due e tre mesi	Abbonamenti speciali a pronto pagamento, senza congiunzione, della validità di uno, due e tre mesi — SERIE																			
		I	II	II*bis*	III	IV	V	V*bis*	VI	VII	VII*bis*	VIII	VIII*bis*	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI
ROMA TERMINI	*		*	*			*	*	*	*	*	*	*						*	*	*
SALERNO	*				*					*	*	*	*								*
SAMBENEDETTO DEL TRONTO	*		*	*					*											*	
SASSARI	*			*				*			*		*	*							
SIRACUSA	*					*						*	*								
TARANTO	*				*					*	*	*	*								
TERMINI IMERESE	*					*						*	*								
TERNI	*		*	*			*	*	*										*	*	
TORINO P. N.	*	*					*	*							*	*					
TREBISACCE	*				*					*	*	*	*								
TRIESTE C.le	*	*							*								*				
VENEZIA S. LUCIA	*	*							*								*	*			
VITTORIA	*					*						*	*								

Elenco delle Agenzie ammesse alla vendita di:

— Abbonamenti per l'intera rete a pronto pagamento e della validità [illegible]

Segue ALLEGATO **B** *all'Ordine di Servizio N. 29 – 1926*

Elenco delle Agenzie ammesse alla vendita di:

— **Abbonamenti per l'intera rete a pronto pagamento e della validità di uno, due e tre mesi;**
— **Abbonamenti speciali a pronto pagamento e senza congiunzione della validità di uno, due e tre mesi.**

AGENZIE	Abbonamento intera rete, a pronto pagamento della validità di uno, due e tre mesi	Abbonamenti speciali a pronto pagamento, senza congiunzione, della validità di uno, due e tre mesi — SERIE																			
		I	II	II*bis*	III	IV	V	V*bis*	VI	VII	VII*bis*	VIII	VIII*bis*	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI
ALESSANDRIA (Fratelli Gaudio)	*	*					*	*							*	*					
ANCONA (Cassa Naz. Ferrov.)	*		*	*					*									*	*	*	
AREZZO (Banca di Firenze)	*		*	*			*	*	*										*	*	
BARI (Nuzzi, Danese e C.)	*				*					*	*	*	*								
BARLETTA (Gennaro Ormas)	*				*					*	*	*	*								
BOLOGNA (Cassa di Risparmio)	*	*	*	*			*	*	*							*	*	*	*		
BOLOGNA (Cassa Naz. Ferrovieri)	*	*	*	*			*	*	*							*	*	*	*		
BRESCIA (Società « Fert » Impresa Generale Trasporti)	*	*							*							*		*			
BRINDISI (Alberto Colisti)	*				*					*	*	*	*								
CAGLIARI (Salvatore Ponti)	*			*				*			*		*	*							
CATANIA (G. e F. Anastasi)	*					*						*	*								

Segue ALLEGATO **B** all'Ordine di Servizio N. 29-1926

AGENZIE	Abbonamento intera rete, a pronto pagamento della validità di uno, due e tre mesi	Abbonamenti speciali a pronto pagamento, senza congiunzione, della validità di uno, due e tre mesi — SERIE																			
		I	II	II*bis*	III	IV	V	V*bis*	VI	VII	VII*bis*	VIII	VIII*bis*	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI
CATANIA (Paolo Brancati e C.)	*					*						*	*								
CATANZARO (Società Tramvia Automotofunicolare)	*				*					*	*	*	*								
CHIETI (Soc. Anonima Ferrovia di Chieti	*		*	*					*	*	*	*	*							*	*
COSENZA (Impr. Trasp. Aut. Silana)	*				*					*	*	*	*								
FIRENZE (E. N. I. T.)	*		*	*			*	*	*									*	*	*	
FIRENZE (Associazione Movimento Forestieri)	*		*	*			*	*	*									*	*	*	
FIRENZE (F. Humbert N. 1.)	*		*	*			*	*	*									*	*	*	
FIRENZE (F. Humbert N. 2)	*		*	*			*	*	*									*	*	*	
FOGGIA (Cassa Nazionale Ferrovieri)	*		*	*	*					*	*	*	*								*
GENOVA (E. N. I. T.)	*	*	*	*			*	*							*	*		*	*		
GENOVA (Cassa Nazionale Ferrovieri P. D. F.)	*	*	*	*			*	*							*	*		*	*		
GENOVA (Cassa Nazionale Ferrovieri, Via Cairoli, 16)	*	*	*	*			*	*							*	*		*	*		
LECCE (cav. uff. Paolo Fiocco)	*				*					*	*	*	*								

AGENZIE	Abbonamento intera rete, a pronto pagamento della validità di uno, due e tre mesi	Abbonamenti speciali a pronto pagamento, senza congiunzione, della validità di uno, due e tre mesi — SERIE																			
		I	II	IIbis	III	IV	V	Vbis	VI	VII	VIIbis	VIII	VIIIbis	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI
MESSINA (Gaetano Orlandi e F.)	*				*	*				*	*	*	*								
MILANO (E. N. I. T.)	*	*					*	*	*						*	*		*			
MILANO (Chiari e Sommariva)	*	*					*	*	*						*	*		*			
MILANO (Piazza Oberdan)	*	*					*	*	*						*	*		*			
MILANO (Piazzale Fiume)	*	*					*	*	*						*	*		*			
MILANO (Piazzale Cinque Giornate)	*	*					*	*	*						*	*		*			
MILANO (Piazza Durini)	*	*					*	*	*						*	*		*			
MODENA (Cassa Nazionale Ferrovieri)	*	*	*	*			*	*	*							*	*	*	*		
MOLFETTA (Nicola Palmieri)	*				*					*	*	*	*								
NAPOLI (E. N. I. T.)	*		*	*	*					*	*	*	*							*	*
NAPOLI (Banco di Roma)	*		*	*	*					*	*	*	*							*	*
NAPOLI (Luigi Castiglia e Figli)	*		*	*	*					*	*	*	*							*	*
NAPOLI (Elefante Piazza Municipio)	*		*	*	*					*	*	*	*							*	*

Segue ALLEGATO **B** all'Ordine di Servizio N. 29 - 1926

AGENZIE	Abbonamento intera rete, a pronto pagamento della validità di uno, due e tre mesi	Abbonamenti speciali a pronto pagamento, senza congiunzione, della validità di uno, due e tre mesi — SERIE																			
		I	II	II*bis*	III	IV	V	V*bis*	VI	VII	VII*bis*	VIII	VIII*bis*	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI
NAPOLI (Elefante Piazza S. Ferdinando)	*		*	*	*					*	*	*	*							*	*
PALERMO (E. N. I. T.)	*					*						*	*								
PALERMO (Florio I. e V.)	*					*						*	*								
PALERMO (Orlandi e Imar)	*					*						*	*								
PERUGIA (Associazione « Pro-Perugia »)	*		*	*			*	*	*										*	*	
ROMA (E. N. I. T.)	*		*	*			*	*	*	*	*	*	*						*	*	*
ROMA (Banca di Roma, Piazza Rusticucci)	*																				
ROMA (Chiari e Sommariva)	*		*	*			*	*	*	*	*	*	*						*	*	*
ROMA (Roesler Franz e Figli)	*		*	*			*	*	*	*	*	*	*						*	*	*
ROMA (Cassa Nazionale Ferrovieri)	*		*	*			*	*	*	*	*	*	*						*	*	*
SALERNO (Società Meridionale Trasporti)	*				*					*	*	*	*								*
SAMBENEDETTO DEL TRONTO (Michele Tozzi)	*		*	*					*											*	
SASSARI (Cav. Italo Lucchese)	*			*				*			*		*	*							

Segue ALLEGATO 13 all'Ordine di Servizio N. 29 - 1926

Abbonamenti speciali

a pronto pagamento, senza congiunzione, della validità di uno, due e tre mesi

AGENZIE	Abbonamento intera rete, a pronto pagamento della validità di uno, due e tre mesi	SERIE I	II	II*bis*	III	IV	V	V*bis*	VI	VII	VII*bis*	VIII	VIII*bis*	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI
SIRACUSA (Gaetano Bozzanca)	*					*						*	*								
TARANTO (Giuseppe Moro)	*				*					*	*	*	*								
TERNI (E. V. Castellano)	*		*	*			*	*	*										*	*	
TORINO (E. N. I. T.)	*	*					*	*							*	*					
TORINO (Barnabè già Carpaneto)	*	*					*	*							*	*					
TORINO (Cassa Nazionale Ferrovieri)	*	*					*	*							*	*					
TRIESTE (Ufficio Centrale Viaggi della Venezia Giulia)	*	*							*								*				
VENEZIA (E. N. I. T.)	*	*	*	*			*	*	*								*	*			
VENEZIA (Ass. Naz. Mov. Forestieri « Pro Italia »)	*	*							*								*	*			

ALLEGATO **C** *all'Ordine di Servizio N.* 29 - 1926

Elenco delle Stazioni ammesse alla vendita di:

— Carte d'autorizzazione per l'acquisto di biglietti a metà prezzo.

STAZIONI	SPECIE	Una persona			Due persone	
		Categoria			Categoria	
		A.B.C. 3 mesi	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno
ACIREALE	Fino 100 Km.	*				
	Oltre 100 Km.	*				
ALESSANDRIA	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
ANCONA	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
AQUILA DEGLI ABRUZZI	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
AREZZO	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
ASCOLI PICENO	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
ASTI	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
AVELLINO	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
AVEZZANO	F. »	*				
	O. »	*				
BAGNI DI MONTECATINI	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
BARI	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
BARLETTA	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
BELLUNO	F. »	*	*			
	O. »	*	*			

Segue ALLEGATO C all'Ordine di Servizio N. 29 - 1926

STAZIONI	SPECIE	Una persona			Due persone	
		Categoria			Categoria	
		A.B.C. 3 mesi	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno
BENEVENTO	Fino 100 Km.	*	*	*		
	Oltre 100 Km.	*	*	*		
BERGAMO	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
BISCEGLIE	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
BOLOGNA C.le	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
BOLZANO G.	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
BOVALINO	F. »	*				
	O. »	*				
BRESCIA	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
BRINDISI	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
CAGLIARI	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
CALTAGIRONE	F. »	*				
	O. »	*				
CALTANISSETTA	F. »	*	*			
	O »	*	*			
CAMPOBASSO	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
CANICATTI'	F. »	*				
	O. »	*				
CARRARA	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
CASTELLAMARE ADRIATICO	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		

Segue ALLEGATO **C** all'Ordine di Servizio N. 29 - 1926

STAZIONI	SPECIE	Una persona			Due persone	
		Categoria			Categoria	
		A.B.C. 3 mesi	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno
CASTELVETRANO	Fino 100 Km.	*				
	Oltre 100 Km.	*				
CATANIA C.le	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
CATANZARO SALA	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
CERIGNOLA CITTÀ	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
CHIASSO	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
CHIETI	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
CIVITAVECCHIA	F. »	*				
	O. »	*				
COMO S. GIOVANNI	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
CORIGLIANO CALABRO	F. »	*				
	O. »	*				
COSENZA	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
COTRONE	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
CREMONA	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
DOMODOSSOLA	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
FABRIANO	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
FAENZA	F. »	*				
	O. »	*				

Segue ALLEGATO C all'Ordine di Servizio N. 29 - 1926

STAZIONI	SPECIE	Una persona			Due persone	
		Categoria			Categoria	
		A.B.C. 3 mesi	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno
FANO	Fino 100 Km.	*				
	Oltre 100 Kg.	*				
FERRARA	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
FIRENZE S. M. N	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
FOGGIA	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
FOLIGNO	F. »	*				
	O. »	*				
FORLI'	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
GENOVA P. P.	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
GERACE	F. »	*				
	O. »	*				
GIARDINI TAORMINA	F. »	*				
	O. »	*				
GIOIA TAURO	F. »	*				
	O. »	*				
GIOIOSA JONICA	F. »	*				
	O. »	*				
GIULIANOVA	F. »	*				
	O. »	*				
GORIZIA C.le	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
GROSSETO	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
IESI	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		

Segue ALLEGATO C all'Ordine di Servizio N. 29 - 1926

STAZIONI	SPECIE	Una persona			Due persone	
		Categoria			Categoria	
		A.B.C. 3 mesi	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno
LECCE	Fino 100 Km.	*	*	*	*	*
	Oltre 100 Km.	*	*	*	*	*
LIVORNO C.le	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
LUCCA	F. »	*	*	*	*	*
	O »	*	*	*	*	*
LUGO	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
LUINO	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
MACERATA	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
MACOMER	F. »	*				
	O. »	*				
MANTOVA	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
MARSALA	F. »	*				
	O. »	*				
MASSA	F. »	*				
	O. »	*				
MERANO	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
MESSINA C.le	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
MILANO C.le	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
MILAZZO	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
MODENA	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		

Segue ALLEGATO C all'Ordine di Servizio N. 29 - 1926

STAZIONI	SPECIE	Una persona			Due persone	
		Categoria			Categoria	
		A.B.C. 3 mesi	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno
MOLFETTA	Fino 100 Km.	*	*			
	Oltre 100 Km.	*	*			
MONTELEONE P. S. V.	F. »	*				
	O. »	*				
MORTARA	F. »	*				
	O. »	*				
NAPOLI C.le	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
NICASTRO	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
NOVARA	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
ORTONA	F. »	*				
	O. »	*				
ORVIETO	F. »	*				
	O. »	*				
PADOVA	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
PALERMO C.le	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
PAOLA	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
PARMA	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
PAVIA	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
PERUGIA	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
PESARO	F. »	*	*			
	O. »	*	*			

Segue ALLEGATO C all'Ordine di Servizio N. 29 - 1926

STAZIONI	SPECIE	Una persona			Due persone	
		Categoria			Categoria	
		A.B.C. 3 mesi	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno
PESCARA	Fino 100 Km.	*	*	*		
	Oltre 100 Km.	*	*	*		
PIACENZA	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
PISA C.le	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
PISTOIA	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
POLA	F. »	*				
	O. »	*				
POPOLI	F. »	*				
	O. »	*				
PORTO CIVITANOVA	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
PORTO S. GIORGIO	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
POTENZA INFERIORE	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
RAGUSA	F. »	*				
	O. »	*				
RAVENNA	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
REGGIO CAL. PORTO	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
REGGIO CAL. SUCC.le	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
REGGIO EMILIA	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
RIMINI	F. »	*	*			
	O. »	*	*			

Segue ALLEGATO **C** all'Ordine di Servizio N. 29 - 1926

STAZIONI	SPECIE	Una persona			Due persone	
		Categoria			Categoria	
		A.B.C. 3 mesi	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno
ROMA TERMINI	Fino 100 Km. Oltre 100 Km.	* *	* *	* *	* *	* *
ROSSANO	F. » O. »	* *				
ROVERETO	F. » O. »	* *	* *	* *		
SALERNO	F. » O. »	* *	* *	* *		
SAMBENEDETTO DEL TRONTO	F. » O. »	* *				
S. REMO	F. » O. »	* *	* *			
SANTHIÀ	F » O. »	* *	* *	* *		
SAPRI	F. » O. »	* *				
SASSARI	F. » O »	* *	* *			
SAVONA LETIMBRO	F. » O. »	* *	* *	* *		
SIENA	F. » O. »	* *	* *	* *		
SIRACUSA	F. » O. »	* *	* *			
SPEZIA	F. » O. »	* *	* *	* *		
SPOLETO	F. » O. »	* *	* *			
SULMONA	F. » O. »	* *	* *			

Segue ALLEGATO C all'Ordine di Servizio N. 29 - 1926

AGENZIE	SPECIE	Una persona			Due persone	
		Categoria			Categoria	
		A.B.C. 3 mesi	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno
TARANTO	Fino 100 Km.	*	*	*		
	Oltre 100 Km.	*	*	*		
TERAMO	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
TERMINI IMERESE	F. »	*				
	O. »	*				
TERMOLI	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
TERNI	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
TORINO P. N.	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
TORRE DEI PASSERI	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
TRANI	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
TRAPANI	F. »	*	*			
	O »	*	*			
TREBISACCE	F. »	*				
	O. »	*				
TRENTO	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
TREVISO	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
TRIESTE C.le	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
UDINE	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
VARESE	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*

Segue ALLEGATO C all'Ordine di Servizio N. 29 - 1926

AGENZIE	SPECIE	Una persona			Due persone	
		Categoria			Categoria	
		A.B.C. 3 mesi	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno
VENEZIA S. LUCIA	Fino 100 Km.	*	*	*	*	*
	Oltre 100 Km	*	*	*	*	*
VENTIMIGLIA	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
VERONA P. N.	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
VERONA P. V.	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
VIAREGGIO	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
VICENZA	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
VILLA S. GIOVANNI	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
VITTORIA	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		

Allegato **C** *all'Ordine di Servizio N.* 29 - 1926

Elenco delle Agenzie ammesse alla vendita di:

— Carte d'autorizzazione per l'acquisto di biglietti a metà prezzo.

AGENZIE	SPECIE	Una persona			Due persone	
		Categoria			Categoria	
		A.B.C. 3 mesi	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno
ALESSANDRIA (Fratelli Gaudio)	Fino 100 Km. Oltre 100 Km.	* *	* *	* *	* *	* *
ANCONA (Cassa Naz. Ferrov.)	F. » O. »	* *	* *	* *	* *	* *
AQUILA (Giuseppe Patitucci)	F. » O. »	* *	* *			
ASCOLI PICENO (Cassa di Risparmio) . .	F. » O. »	* *	* *			
ASTI (Banca Agricola Ital.)	F. » O. »	* *	* *	* *		
BARLETTA (Gennaro Ormas)	F. » O. »	* *	* *			
BERGAMO (Sala e Benini)	F. » O. »	* *	* *			
BOLOGNA (Cassa di Risparmio)	F. » O. »	* *	* *	* *	* *	* *
BOLOGNA (Cassa Naz.le Ferrov.)	F. » O. »	* *	* *	* *	* *	* *
BOLZANO (E. N. I. T.)	F. » O. »	* *	* *	* *		
BRESCIA (Società «Fert» Impresa Generale Trasporti	F. » O. »	* *	* *	* *	* *	* *
BRINDISI (Alberto Calisti)	F. » O. »	* *	* *			
CAGLIARI (Salvatore Ponti)	F. » O. »	* *	* *	* *	* *	* *

Segue ALLEGATO **C** all'Ordine di Servizio N. 29 – 1926

AGENZIE	SPECIE	Una persona – Categoria – A.B.C. 3 mesi	Una persona – Categoria – A.B.C. 6 mesi	Una persona – Categoria – A.B.C. 1 anno	Due persone – Categoria – A.B.C. 6 mesi	Due persone – Categoria – A.B.C. 1 anno
CAMPOBASSO (Credito Popolare Merid.le).	Fino 100 Km.	*	*			
	Oltre 100 Km.	*	*			
CARRARA (Banca Adamo Pegazzano) . . .	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
CATANIA (G. e F. Anastasi)	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
CATANIA (Paolo Brancati e C.)	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
CATANZARO (Società Tramvia Automotofuniculare)	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
CERIGNOLA CITTÀ (Ass. e Banca Agraria)	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
CIVITAVECCHIA (R. De Clementi e C.) . .	F. »	*				
	O. »	*				
COMO (Assoc. Pro Como)	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
COSENZA (Imp. Traspo. Aut. Silana) . . .	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
CREMONA (Gazza e Nobili)	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
FAENZA (Banca Credito Romagnolo) . .	F. »	*				
	O. »	*				
FANO (Cassa di Risparmio)	F. »	*				
	O. »	*				
FERRARA (Casa Naz.le Ferrovieri)	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
FIRENZE (E. N. I. T.)	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
FIRENZE (Ass Mov. Forestieri)	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*

Segue ALLEGATO C all'Ordine di Servizio N. 29 – 1926

AGENZIE	SPECIE	Una persona			Due persone	
		Categoria			Categoria	
		A.B.C. 3 mesi	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno
FIRENZE (F. Humbert n. 1)	{ Fino 100 Km. Oltre 100 Km.	* *	* *	* *	* *	* *
FIRENZE (F. Humbert n. 2)	{ F. » O. »	* *	* *	* *	* *	* *
FORLI' (Banca Credito Romagnolo) . . .	{ F. » O. »	* *	* *			
FOGGIA (Cassa Nazionale Ferrov.)	{ F. » O. »	* *	* *	* *	* *	* *
GENOVA (E. N. I. T.)	{ F. » O. »	* *	* *	* *	* *	* *
GENOVA (Cassa Naz. Ferrov. P. D. F.) . .	{ F. » O. »	* *	* *	* *	* *	* *
GENOVA (Cassa Naz. Ferrov. Via Cairoli, 16)	{ F. » O. »	* *	* *	* *	* *	* *
GIARDINI TAORMINA (Giov. Silvestri) .	{ F. » O. »	* *				
GORIZIA (Adolfo L. Lievre)	{ F. » O. »	* *	* *			
LECCE (Cav. Uff. Paolo Fiocco)	{ F. » O. »	* *	* *	* *	* *	* *
LIVORNO (Cassa Naz. Ferrov.)	{ F. » O. »	* *	* *	* *	* *	* *
LUCCA (Banco di Roma)	{ F. » O. »	* *	* *	* *	* *	* *
LUGO (Banca di Credito Romagnolo) . . .	{ F. » O. »	* *	* *			
MANTOVA (Cassa Naz. Ferrovieri)	{ F. » O. »	* *	* *	* *		
MERANO (Soc. Increm. Forestieri-Kur-und Verkehrsverein)	{ F. » O. »	* *	* *			

Segue ALLEGATO C all'Ordine di Servizio N. 29 – 1926

AGENZIE	SPECIE	Una persona			Due persone	
		Categoria			Categoria	
		A.B.C. 3 mesi	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno
MESSINA (Gaetano Orlandi e Figli)	Fino 100 Km.	*	*	*	*	*
	Oltre 100 Km.	*	*	*	*	*
MILANO (E. N. I. T.)	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
MILANO (Chiari e Sommariva)	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
MILANO (Piazza Oberdan)	F »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
MILANO (Piazzale Fiume)	F. »	*	*	*	*	*
	O »	*	*	*	*	*
MILANO (Piazzale Cinque Giornate)	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
MILANO (Piazza Durini)	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
MODENA (Cassa Naz. Ferrovieri)	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
MOLFETTA (Nicola Palmieri)	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
NAPOLI (E. N. I. T.)	F. »	*	*	*	*	*
	O »	*	*	*	*	*
NAPOLI (Banco di Roma)	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
APOLI (Luigi Castiglia e F.)	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
NAPOLI (Elefante Piazza Municipio) . . .	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
NAPOLI (Elefante Fiazza S. Perdinando) .	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
PADOVA (Carlo Mezzacapo)	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*

Segue ALLEGATO C all'Ordine di Servizio N. 29 - 1926

AGENZIE	SPECIE	Una persona			Due persone	
		Categoria			Categoria	
		A.B.C. 3 mesi	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno
PALERMO (E. N. I. T.)	Fino 100 Km.	*	*	*	*	*
	Oltre 100 Km.	*	*	*	*	*
PALERMO (Florio I. e V.)	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
PALERMO (Orlandi e Imar)	F. »	*	*	*	*	*
	O »	*	*	*	*	*
PARMA (Banca Popolare Agricola)	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
PAVIA (Ditta Carlo Cipolla	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
PERUGIA (Assoc. « Pro-Perugia »)	F. »	*	*			
	O »	*	*			
PESARO (Associazione Combattenti)	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
PIACENZA (Banca Commerciale Agricola Piacentina)	F »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
PISA (Fratelli Gondrand)	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
PISTOIA (Banca di Firenze)	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
POLA (Nasi e Albertini)	F. »	*				
	O. »	*				
RAVENNA (Banca Credito Romagnolo)	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
REGGIO EMILIA (Cassa di Risparmio)	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
RIMINI (Cassa Naz. Ferrovieri)	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
ROMA (E. N. I. T.)	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*

Segue ALLEGATO **C** all'Ordine di Servizio N. 29 – 1926

AGENZIE	SPECIE	Una persona			Due persone	
		Categoria			Categoria	
		A.B.C. 3 mesi	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno
ROMA (Banca di Roma Via Cola di Rienzo)	Fino 100 Km.	*	*	*	*	*
	Oltre 100 Km.	*	*	*	*	*
ROMA (Chiari e Sommariva)	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
ROMA (Franz Roesler e Figli)	F. »	*	*	*	*	*
	O »	*	*	*	*	*
ROMA (Cassa Naz. Ferrovieri)	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
ROVERETO (Circolo Comm. e Industrale) .	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
S. REMO (E. N. I. T.)	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
SALERNO (Società Meridionale Trasporti) .	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
SAMBENEDETTO DEL TRONTO (Michele Tozzi)	F. »	*				
	O. »	*				
SASSARI (Cav. Italo Lucchese)	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
SAVONA (Cassa Naz. Ferrovieri)	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
SIENA (Ass. Movimento Forestieri)	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
SIRACUSA (Gaetano Bozzanca)	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
SPEZIA (Ditta Giuseppe Mario Dovicchi) .	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
SPOLETO (Banca Umbra)	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
SULMONA (Udo Papa)	F. »	*	*			
	O. »	*	*			

Segue ALLEGATO C all'Ordine di Servizio N. 29 - 1926

AGENZIE	SPECIE	Una persona			Due persone	
		Categoria			Categoria	
		A.B.C. 3 mesi	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno
TARANTO (Giuseppe Moro)	Fino 100 Km.	*	*	*		
	Oltre 100 Km.	*	*	*		
TERAMO (Pasquale Ferrante)	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
TERNI (E. V. Castellano)	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
TORINO (E. N. I. T.)	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
TORINO (Barnabè già Carpaneto)	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
TORINO (Cassa Nazionale Ferrovieri) . . .	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
TRANI (Barone Gugliel. Franc. Noya) . . .	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
TRAPANI (Società La Sicania)	F. »	*	*			
	O. »	*	*			
TRENTO (Banca Cooperativa di Trento) .	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
TREVISO (Cassa di Risparmio della Cassa Trevigiana)	F. »	*	*	*		
	O. »	*	*	*		
TRIESTE (Ufficio Centrale Viaggi della Venezia Giulia)	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
UDINE (Massimo Gaudio)	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
VARESE (Ufficio Indicazioni)	. »	*	*	*		
	. »	*	*	*		
VENEZIA (E. N. I. T.)	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*
VENEZIA (Ass. Naz. M. Forestieri « Pro Italia »)	F. »	*	*	*	*	*
	O. »	*	*	*	*	*

Segue ALLEGATO C all'Ordine di Servizio N. 29 – 1926

AGENZIE	SPECIE	Una persona			Due persone	
		Categoria			Categoria	
		A.B.C. 3 mesi	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno	A.B.C. 6 mesi	A.B.C. 1 anno
VERONA (« Pro Italia » Sez. Veneta) . . .	Fino 100 Km. Oltre 100 Km.	* *	* *	* *	* *	* *
VIAREGGIO (Banca Agr. Risparmi e c/c) .	F. » O. »	* *	* *	* *		
VICENZA (Chiari e Sommariva)	F. » O. »	* *	* *	* *		

Ordine di servizio N. 30

Riserve per anormalità sui trasporti.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. — Chiamansi riserve le annotazioni e le partecipazioni che, per sollevare la propria responsabilità e per affermare quella d'altri, sono fatte da chi accerti anormalità nei trasporti.

Art. 2. — Le riserve consistono nella enunciazione chiara e concisa dei termini dell'anormalità accertata e, a seconda dei casi, dei dati della spedizione cui questa si riferisce, del numero e della data del treno d'arrivo, del numero ed itinerario, se misto, del carro nel quale la merce è caricata, della quantità, data, serie e condizione dei piombi tolti al carro stesso.

Art. 3. — Le riserve si danno in iscritto sui documenti indicati al Capo II, articolo 9 del presente Ordine di Servizio, nonchè per corrispondenza telegrafica ed epistolare.

All'emissione delle riserve deve sempre essere fatta seguire una regolare constatazione mediante compilazione del processo verbale (Mod. C. H. 100) o del bollettino d'accertamento (Mod. C. H. 111).

Di massima le riserve non devono essere ripetute quando risulti che siano state già date per un medesimo fatto, a meno che questo si riscontri aggravato ovvero sianvisi aggiunte altre anormalità.

In quest'ultimo caso, oltre all'emissione di nuove riserve, saranno da compilarsi nuovi processi verbali e nuovi bollettini d'accertamento.

Le stazioni destinatarie, quelle terminali dell'itinerario di un carro misto e quelle, infine, che rinnovano i fogli di consegna o d'accompagnamento, sono tenute alla compilazione de detti processi verbali o bollettini d'accertamento, nel caso che a ciò non avesse provveduto la stazione intermedia che, avendo rilevata una data anormalità, e,

pur avendo l'obbligo di tale compilazione, si fosse limitata a stendere annotazione di riserva sui documenti di scorta.

Art. 4. — Quando l'accertamento di un'anormalità avviene in contradditorio fra il personale di stazione e quello dei treni, le relative annotazioni di riserva devono essere fatte per esteso, in penna, sui registri di stazione e sui documenti di scorta, firmate e convalidate in modo chiaro e leggibile, dal timbro a compostore della stazione e da quello di cui è munito il Conduttore Principale di scorta al treno.

Quando invece l'anormalità viene constatata senza il contraddittorio del personale del treno, basterà che sui fogli di consegna, d'accompagnamento o di scorta venga, con apposite annotazioni sui relativi quadri, fatto richiamo al processo verbale, o bollettino d'accertamento all'uopo compilato con l'indicazione del numero di spedizione e della provenienza del trasporto a cui l'accertamento si riferisce.

Le dette annotazioni devono essere firmate e convalidate col timbro a compostore della stazione.

Le firme devono essere chiare e leggibili.

Art. 5. — Le riserve devono essere date appena conosciuto il fatto che le ha determinate e non sono valide quando, essendo state iscritte sui documenti in contradditorio col personale del treno, non portano le regolari firme degli agenti interessati ovvero, se rivolte per corrispondenza telegrafica od epistolare, siano stati oltrepassati i termini di tempo di cui al Capo V.

Le stazioni che all'arrivo di un treno constatino qualche anormalità nella composizione, carico, condizione dei copertoni e dei piombi, ecc., senza poterne muovere immediate riserve al personale di scorta interessato per assenza del medesimo perchè allontanatosi senza aver fatto prima la regolare consegna del treno stesso, dovranno far ciò risultare con opportuna annotazione da praticare sul foglio di consegna, d'accompagnamento o di scorta del trasporto al quale l'anormalità stessa si riferisce. Dovranno inoltre stendere in proposito circostanziato rapporto al competente Riparto del Traffico.

Art. 6. — Anche quando le riserve siano date nei modi e termini prescritti, non è escluso l'esame delle cir-

costanze le quali, in linea di fatto, possano provare a chi realmente spetti la responsabilità.

Art. 7. — La stazione che emette riserve irregolari od intempestive subentra, nella responsabilità amministrativa, alla stazione cui la responsabilità stessa sarebbe altrimenti imputabile.

CAPO II.

Riserve scritte sui documenti.

Art. 8. — Le riserve scritte devono essere rilasciate per le seguenti anormalità: *differenze in più od in meno nel peso dei valori; mancanze, eccedenze, disguidi, manomissioni, avarie ed altre anormalità riscontrate nei valori, nei bagagli e nei trasporti di merci a G. V. ed a P. V. ed in quelli di bestiame; rotture delle ammagliature ed altre irregolarità sulle piombature doganali; irregolarità o discrepanze nella piombatura dei carri completi e misti, difetti o guasti visibili riscontrati nei copertoni posti a tutela delle merci e qualsiasi irregolarità circa ai documenti di trasporto e di dogana, i pieghi contabilizzati e di servizio, i copertoni e gli attrezzi di carico sciolti, le cassette biglietti e gli altri oggetti in consegna.*

Pei copertoni tanto sciolti che viaggianti a protezione delle merci, si richiamano le speciali disposizioni dell'ordine di servizio n. 24-1925.

Pei trasporti difesi da copertoni, qualora questi ultimi risultassero irregolarmente applicati o portassero lacerazioni od altri difetti visibili, si dovrà esaminare se le merci sottostanti siano state manomesse o comunque danneggiate per bagnamento, e, previa la compilazione di regolare accertamento (C. H. 100 o C. H. 111), prendere le misure atte ad impedire ulteriore danno alle merci stesse.

Art. 9. — Le riserve devono essere praticate:

a) dal personale delle stazioni, a seconda dei casi, sui fogli di consegna, Mod. M. 411, M. 412, M. 413, M. 414 ed M. 415; sui fogli d'accompagnamento dei carri misti a G. V. M. 140 e M. 140-*a* ed a P. V. M. 217-*a* e 217-*b*, sul foglio di scorta dei carri completi M. 145, sul foglio speciale di carico Mod. C. H. 14 pei traporti vincolati a dogana; sui bollettini di scorta dei copertoni ed attrezzi Mod. M. 150 ed M. 155 ai fini di cui i paragrafi 4 e 12 delle « Norme per

l'uso e la circolazione dei copertoni da carri e degli attrezzi di carico ».

b) dal personale dei treni sui libri di consegna Mod. M. 401, M. 402, M. 403, M. 404 ed M. 405 o sugli altri registri che sostituissero questi ultimi.

Art. 10. — Quando trattasi di merci consegnate in via di fatto, le riserve vanno scritte all'atto della presa in consegna della merce e debbono essere seguite dalla data, dall'ora e dalla firma tanto dell'agente ricevente, quanto di quello consegnante.

Art. 11. — Le riserve che il personale dei treni avesse a rivolgere alle stazioni devono essere controfirmate dall'agente che eseguisce la consegna, il quale è tenuto a ripeterle sui fogli di consegna, di accompagnamento o di scorta relativi alle merci trovate in condizioni anormali.

Art. 12. — Le eventuali mancanze, eccedenze, disguidi, manomissioni, avarie, ecc., che risultassero dalle verifiche eseguite dalle squadre con manovali trasbordatori senza il contraddittorio del personale di stazione nei carri misti ricevuti in via simbolica, dovranno dal Dirigente la squadra essere segnalate, per le prescritte riserve e regolare constatazione, alla stazione in cui viene eseguita la verifica o alla prima stazione di fermata del treno se tale verifica ha luogo in carri F. I. durante la marcia del treno.

Le predette segnalazioni dovranno essere fatte:

a) immediatamente, dopo l'apertura del carro, se la verifica avviene in stazione;

b) subito dopo l'arrivo del treno nella prima stazione di fermata, nel secondo caso, e non più tardi di due ore da quella in cui la Squadra ha ricevuto in via simbolica i carri F. I., intendendosi al riguardo l'ora reale di partenza del treno dalla stazione che ha consegnato tali carri. In caso contrario le segnalazioni saranno ritenute intempestive e le responsabilità relative ricadranno sul dirigente la squadra, a meno che le condizioni del carico ovvero la quantità dei carri e della merce da verificare sia tale da giustificare la necessità di un tempo maggiore. Quest'ultima circostanza dovrà però formare sempre oggetto di particolareggiato rapporto del dirigente la squadra alla Sezione Movimento e Traffico dalla quale egli dipende.

Art. 13. — Per le anormalità che vengono rilevate sui trasporti scaricati dai carri misti, l'agente che rilascia

ricevuta al quadro *D* dei fogli d'accompagnamento esporrà, prima della firma, le seguenti parole « Vedi quadro *F.* ».

Quando le anormalità si riscontrano senza il contraddittorio del personale del treno è sufficiente che negli appositi quadri dei fogli di accompagnamento, fogli di scorta, bollettini di scorta dei copertoni e degli attrezzi, foglio speciale di carico, sia fatta l'annotazione sommaria: « veggasi processo verbale, n. oppure « bollettino di accertamento n. . . . per la spedizione n. . . proveniente da. . . . ».

Se in un carro misto vengono riscontrate contemporaneamente, senza il contraddittorio del personale del treno, più anormalità riflettenti trasporti diversi, si dovrà fare la seguente annotazione: « Veggansi processi verbali nn. . . . » o « bollettini d'accertamento nn. . . . per le spedizioni nn. . . . rispettivamente provenienti da....... ».

Le dette annotazioni devono essere convalidate dal timbro a compostore della stazione.

Art. 14. — E' assolutamente vietato di praticare annotazioni di riserva sulle lettere di vettura e quando, malgrado tale divieto, il personale dei treni o gli agenti delle stazioni trovassero qualche annotazione, dovranno esigere che il consegnante abbia a praticarne una consimile sul foglio di consegna, di accompagnamento o di scorta o speciale di carico, facendola convalidare, oltre che con la firma chiara ed intelligibile di chi la pratica, anche col timbro ad umido della stazione o del Conduttore Principale, a seconda del caso.

Per quei trasporti a carro completo che durante il viaggio si riscontrassero sprovvisti del foglio di scorta M. 145, devesi compilarne un duplicato, facendovi risultare il motivo della mancanza di quello originale. Tale duplicato deve essere redatto cogli estremi esistenti sulla lettera di vettura del trasporto cui si riferisce e vi si devono riportare, colle modalità di cui il precedente capoverso, le eventuali annotazioni di riserva che risultassero sulla stessa lettera di vettura. Vi si devono poi sempre indicare, nei casi di carri coperti, la quantità, data e serie dei piombi che ne assicurano la chiusura.

Art.15. — Avvenendo avarìe alle merci durante il viaggio, il Conduttore Principale dovrà avvertire la stazione più vicina per gli accertamenti del caso e per le misure atte a limitare il danno, facendo dell'accaduto regolare annotazione sul relativo foglio di consegna o di

accompagnamento o di scorta. Beninteso che le annotazioni su tali documenti devono essere convalidate con le firme e timbri di cui all'articolo 4.

CAPO III.

RISERVE A MEZZO DEL TELEGRAFO.

Art. 16. — Tanto pei trasporti in servizio interno, quanto per quelli in serviz o cumulativo, si devono dare riserve a mezzo del telegrafo nei seguenti casi, sia che si tratti o no di accertamenti avvenuti in contraddittorio col personale del treno:

a) per differenze in più o in meno nel peso dei valori, tanto se in buona che in sospetta o cattiva condizione;

b) per le mancanze ed eccedenze e pei disguidi di bagagli, valori e merci della 1ª e 2ª categoria comprese nel prospetto qui sotto riportato e di cui l'Ordine di Servizio n. 58-1923;

c) per anormalità nei trasporti di valori, cassette biglietti, di bestiame e di merci deperibili, a dettaglio;

d) nei casi di palese manomissione e furti di merce di valore, quando ciò possa tornar utile alla ricerca dei colpevoli e al ricupero della refurtiva.

I telegrammi di riserva devono essere diretti alle stazioni che, secondo i casi, sono o si presumono interessate nell'anormalità (stazione di partenza, stazione cui appartengono i piombi, stazione che per ultima ha verificato il contenuto del carro, ecc., ecc).

I telegrammi di riserva per i trasporti in servizio cumulativo debbono essere trasmessi, oltre che alla stazione di transito, anche a quelle mittenti delle Ferrovie Secondarie. Pei trasporti in servizio internazionale, i telegrammi vengono limitati ai transiti di confine.

I telegrammi, infine, accennati al comma *d*, debbono essere estesi anche al Commissario Compartimentale di P. S., al competente Riparto del Traffico ed ai Comandi di stazione della Milizia Ferroviaria in sede o limitrofi. Quando si tratti di furti su trasporti di generi di monopolio il telegramma deve essere esteso anche al Comando della R. Guardia di Finanza.

CATEGORIE.

Mancanze
- 1ª Bagagli, valori, seme di bachi da seta, sete greggie, seterie, merci con interesse alla riconsegna, merci vincolate a dogana con bolletta a cauzione, cassette dei biglietti.
- 2ª Vagoni completi.
- 3ª Tutte le altre merci in dettaglio.

Eccedenze
- 1ª Bagagli, valori-merci ed oggetti che si ritengono appartenere alla 1ª categoria delle mancanze.
- 2ª Vagoni completi.
- 3ª Tutte le altre merci in dettaglio.

Art. 17. — Per tutte le altre anormalità non si farà luogo alla emissione di riserve telegrafiche, dovendo valere quelle scritte sui documenti e quelle partecipate con telegrammi epistolari, come è stabilito dall'articolo 19, nonchè le risultanze dei processi verbali e dei bollettini di accertamento redatti dalle stazioni constatanti.

Art. 18. — La prova che le riserve per telegrafo sono state date in tempo utile risulta dall'ora di presentazione del telegramma all'Ufficio telegrafico, indipendentemente quindi dall'ora della trasmissione alla stazione cui è diretto.

In conseguenza è necessario che esclusivamente a cura dell'Ufficio telegrafico, sui telegrammi di riserva e sulla ricevuta, sia sempre indicata con precisione l'ora di presentazione, evitando ogni alterazione o raschiatura.

CAPO IV.

RISERVE A MEZZO TELEGRAMMI EPISTOLARI.

Art. 19. — In tutti i casi non previsti dall'articolo 16, oltre alle annotazioni sui documenti nei modi stabiliti nel Capo II, si debbono emettere, tanto in servizio interno e cumulativo, quanto in servizio internazionale, riserve con telegramma epistolare diretto alle stazioni che, secondo i casi, sono o si presumono interessate, come è detto all'articolo 16.

L'Ufficio che emette il telegramma, osservando i termini riportati in appresso, lo redige (valendosi della

carta calcografica o del poligrafo) in tante copie quanti sono i destinatari, più due, e rimette tali copie all'Ufficio telegrafico che registra il dispaccio sul Mod. M. 103 (registro per la numerazione progressiva dei telegrammi in partenza), ripete su ciascuna copia il numero d'ordine e la data (giorno ed ora) di presentazione, trattiene una delle copie e ritorna le altre all'Ufficio emittente. Quest'ultimo trattiene, a sua volta, una delle copie che gli furono ritornate e spedisce le altre in piego raccomandato ai singoli destinatari, avendo cura di segnare sulla copia che trattiene gli estremi di inoltro delle altre. Le stazioni sprovviste del mod. M. 103 si varranno del protocollo M. 100 per la registrazione dei telegrammi di cui si tratta.

Nei casi di furti, manomissioni e mancanze di rilevante entità le riserve debbono essere estese, oltre che al competente Riparto del Traffico, anche al Comando di stazione della Milizia ferroviaria in sede o limitrofo ed al Commissario Compartimentale di P. S. della propria giurisdizione come preventivo avviso, facendo poi seguito con la prescritta denuncia. Quando si tratti di furti su trasporti di generi di monopolio la denuncia deve comunicarsi anche al vicino Comando della R. Guardia di Finanza.

CAPO V.

TERMINE UTILE PER L'EMISSIONE DELLE RISERVE TELEGRAFICHE ED EPISTOLARI.

Art. 20. — Fermo restando che le riserve si devono dare subito dopo il riconoscimento del fatto che le ha determinate, si stabiliscono in appresso i termini utili per la loro presentazione.

GRANDE VELOCITA' E BAGAGLI.

1° Differenza in più o in meno nel peso dei valori:

a) *ore una* dall'arrivo del treno per le stazioni che operano in colonna di treno per i valori in buona condizione, *ed immediatamente dopo le riserve date al Conduttore Principale*, per quelli in condizione sospetta.

b) *ore tre* dall'arrivo del treno, per le stazioni terminali, per i valori in buona condizione, *ed immediatamente dopo le riserve date al Conduttore Principale* per quelli in condizione sospetta.

2° *Mancanze, eccedenze, disguidi, manomissioni ed avarie* nei valori, bagagli, merci, cassette di biglietti e pieghi in servizio in diretta consegna al Conduttore Principale:

a) *immediatamente dopo le riserve date al Conduttore Principale*, nelle stazioni intermedie che operano in colonna di treno.

b) *ore due* dall'arrivo del treno nelle stazioni terminali, dopo le riserve fatte al Conduttore Principale. Quest'ultimo termine è portato ad *ore tre* nelle stazioni di: Alessandria Centrale, Ancona, Bari, Bergamo, Bologna C.le, Brennero, Brescia, Catania Centrale, Chiasso, Domodossolg, Firenze S. M. N., Foggia, Fortezza, Genova P. P., Luino, Messina Centrale, Milano Centrale, Milano P. V., Milano P. G., Milano Lambrate, Milano S. Cristoforo, Modane, Napoli, Palermo Centrale, Postumia Grotte, Roma Termini, Tarvisio Centrale, Torino P. Nuova, Trieste Centrale, Udine, Venezia S. Lucia, Ventimiglia, Verona P. Nuova.

3° *Mancanze, eccedenze, disguidi, manomissioni ed avarie* constatate durante le operazioni di carico e scarico in colonna di treno in carri misti a G. V.:

ore due dall'arrivo del treno dopo le riserve fatte al Conduttore Principale sui documenti.

4° *Mancanze, eccedenze, disguidi, manomissioni ed avarie* constatate durante la manipolazione dei carri misti a G. V., trattenuti dal treno d'arrivo pel successivo scarico o riordino:

ore due dall'apertura del carro e non mai oltre le ore 24 dall'arrivo del medesimo.

5° *Mancanze, eccedenze, disguidi, manomissioni ed avarie* constatate allo scarico di spedizioni G.V. a carro:

ore quattro dall'apertura del carro.

PICCOLA VELOCITA'

6° *Mancanze, eccedenze, disguidi, manomissioni ed avarie* constatate in colonna di treno su trasporti caricati in bagagliaio:

a) *immediatamente dopo le riserve fatte al Conduttore Principale*, sui documenti nelle stazioni intermedie che operano in colonna di treno.

b) *ore due* dall'arrivo del treno, nelle stazioni terminali, dopo le riserve fatte al Conduttore Principale.

7° *Mancanze, eccedenze, disguidi, manomissioni ed avarie* constatate durante le operazioni di carico e scarico in colonna di treno in carri misti a P. V.:

ore due dall'arrivo del treno, dopo le riserve rilasciate sui documenti al Conduttore Principale.

8° *Mancanze, eccedenze, disguidi, manomissioni ed avarie* constatate durante la manipolazione di carri misti a P. V., trattenuti dal treno d'arrivo pel successivo scarico o riordino:

ore due dall'apertura del carro e non mai oltre le ore 36 dall'arrivo del medesimo.

Nel giorno susseguente a quello festivo (domenica), negli scali ove in tal giorno non si effettuano operazioni di scarico o di riordino dei carri misti in arrivo, il termine utile anzidetto di 36 ore viene aumentato di 24 ore.

9° *Mancanze, eccedenze, disguidi, manomissioni ed avarie* constatate allo scarico di spedizioni in P. V. a carro:

ore sei dall'apertura del carro.

CAPO VI.

Riserve emesse oltre i termini normali.

Art. 21. — Nel caso di traffico straordinario, previsto dall'articolo 44, paragrafo 3° delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose, le riserve epistolari e telegrafiche sono valevoli anche se emesse oltre i termini stabiliti nel precedente articolo 20, purchè però il traffico straordinario stesso sia stato riconosciuto e debitamente fatto risultare con le dovute annotazioni a mezzo di apposito timbro sulla lettera di vettura e sul relativo bollettino di consegna.

Questa dilazione però non varrà per le spedizioni giunte prima delle 48 ore precedenti l'arrivo alla stazione della disposizione di applicare il timbro *per traffico straordinario* sui documenti di trasporto e cesserà 48 ore dopo ricevuta la disposizione che revoca il provvedimento.

CAPO VII.

Mancanze ed eccedenze.

Art. 22. — Per quanto riguarda le mancanze, le eccedenze ed i disguidi delle merci e dei documenti sono inoltre da osservare le particolari disposizioni contenute nel citato Ordine di Servizio n. 58-1923.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 15.

Ordine di servizio N. 31

Constatazione dei danni alle cose trasportate.

Art. 1. — L'Amministrazione ferroviaria, quando scopra una perdita parziale o totale di merce od un'avarìa, o quando l'avente diritto ne affermi l'esistenza e ne domandi l'accertamento all'atto del ritiro di un trasporto, deve procedere alla compilazione del processo verbale C H. 100 per constatare la natura e lo stato della merce stessa, l'entità ed, in quanto sia possibile, la causa della perdita o dell'avarìa e l'epoca a cui queste risalgono. (Art. 49, p. 1 C. T.).

Art. 2. — Le risultanze del processo verbale, redatto in contradditorio delle parti o di un perito da esse nominato, salvo il caso di impugnativa per falso, sono vincolative per l'Amministrazione e per le parti. Il processo verbale è quindi un documento delicatissimo che deve servire per l'accertamento dei fatti e delle presunzioni che emergono all'atto della verifica e deve, perciò, essere redatto, con la massima scrupolosità e diligenza, in modo da poter offrire sicuro affidamento nella successiva trattazione, anche in sede litigiosa, della vertenza cui esso si riferisce. E' all'uopo da tener presente che chi dispone della merce, in ogni caso di mancanza (parziale o totale), manomissione od avarìa della merce stessa, è in diritto di pretendere il regolare accertamento dell'anormalità rilevata mediante

la compilazione del processo verbale che l'Amministrazione ferroviaria è in obbligo di redigere.

Art. 3. — Il processo verbale non è, nè deve costituire un compromesso dell'Amministrazione con le parti, ma un semplice accertamento di fatti nel modo e nel tempo in cui questi sono stati constatati e perciò nella compilazione di tale documento non si devono mai usare frasi o parole che possano, anche lontanamente, lasciar adito alla parvenza di un impegno dell'Amministrazione ferroviaria verso la parte interessata.

Art. 4. — Chi redige il processo verbale si deve perciò limitare alla descrizione dei fatti e delle relative cause, a raccogliere il voto dei periti, se necessari, nonchè a far risultare le osservazioni delle parti, senza fare dichiarazioni che implichino transazioni e tanto meno liquidazioni di indennità, essendo ciò riservato, per le vertenze riflettenti danni maggiori alle facoltà delle stazioni, agli uffici competenti a giudicare, in base ai fatti ed alle circostanze verbalizzate, se ricorra la responsabilità della ferrovia alla stregua delle tariffe, del Codice di Commercio e dei regolamenti in vigore.

Art. 5. — Il processo verbale, Mod. C H. 100, si compone di due parti e deve essere compilato dal Capo Stazione o Capo Gestione o da chi ne fa le veci.

La compilazione di tale documento deve essere fatta in inchiostro; alle stazioni però nelle quali il traffico è alquanto accentuato è concesso di far uso del sistema calcografico, purchè però la scrittura, da praticarsi esclusivamente con matita copiativa, riesca chiara e nitida. E' assolutamente vietato l'uso della matita comune. Le stazioni dopo compilata anche la seconda parte del processo verbale, non devono in modo assoluto farvi aggiunte di sorta e tanto meno, sia pure previo accordo colle parti interessate, farlo da esse firmare in bianco per completarlo a comodo dopo la constatazione del danno e l'asportazione della merce.

Art. 6. — Si procede alla compilazione della prima parte del processo verbale tanto da parte delle stazioni intermedie, di diramazioni o di transito, quanto da parte delle stazioni destinatarie, nei seguenti casi:

a) quando si constatino mancanze, deficienze di peso o traccie di manomissione nei valori o nelle merci spedite con dichiarazione d'interesse alla riconsegna;

b) quando in un carro, avente piombatura insufficiente o alterata, si riscontri qualche anormalità nel carico;

c) quando si tratti di mancanze di colli, di evidenti manomissioni, di ammanchi, di spandimenti di liquidi, di rotture di damigiane spedite piene o di avarìe che, per la loro importanza, esigano subito una particolareggiata descrizione od un immediato accertamento col concorso di un perito, per stabilirne la causa;

d) quando si tratti di colli che vengono ricondizionati in modo da variarne il primitivo stato od il modo di carico, se trattasi di carro completo;

e) quando per riscaldo, avarìe od altre ragioni, un carro dev'essere tolto dalla circolazione, e si renda perciò necessario eseguire il trasbordo della merce in altro carro.

Art. 7. — In tutti gli altri casi, e cioè per le anormalità di poco rilievo che si riscontrano nelle merci da parte delle stazioni intermedie e di transito, queste possono redigere il bollettino d'accertamento C H 111.

Le stazioni destinatarie devono invece, in qualunque caso, compilare sempre il processo verbale.

Art. 8. — Il bollettino d'accertamento C. H. 111, rilegato in fascicoli numerizzati, consta di due parti, cioè la madre *A* e la figlia *B*; entrambe da compilarsi in modo conforme con scritturazioni in penna o in matita copiativa col sistema calcografico.

Sulla parte anteriore del mod. C. H. 111 si devono far risultare: il numero e la data di spedizione colla indicazione della provenienza e destinazione, il nome del mittente e del destinatario, il numero, la data ed ora del treno di arrivo, il numero del carro e, se del caso, del relativo copertone, con specificazione, se misto, del numero dell'itinerario, la descrizione della merce e suo peso.

Si dovranno infine citare in quantità, serie, data e provenienza, i piombi tolti eventualmente al carro.

Sulla parte posteriore si deve fare la particolareggiata descrizione dell'anormalità rilevata, nonchè indicare la precisa data ed ora di compilazione.

Pei trasporti pei quali le relative anormalità vengono rilevate in colonna di treno in contradditorio col personale del medesimo, il bollettino d'accertamento, nella parte posteriore, deve essere controfirmato, quando vi sia il tempo disponibile, dal Conduttore Capo o dal Conduttore Principale interessato.

L'ora d'apertura del carro nel quale viene constatata

l'anormalità che dà luogo alla compilazione del bollettino d'accertamento o della parte prima del processo verbale, C H. 100, deve farsi risultare negli appositi spazi dei documenti (fogli di accompagnamento, di consegna, di scorta, ecc.) che scortano il carro stesso.

La parte *A* (matrice) del bollettino d'accertamento deve rimanere negli atti della stazione con annessivi i piombi da conservarsi per essere esibiti, in caso di richiesta, da parte degli uffici superiori.

La parte *B* (figlia), con allegate le copie conformi degli eventuali telegrammi di riserva, si unisce alla lettera di vettura, facendone citazione in essa, nonchè negli appositi quadri del relativo documento di scorta per norma della stazione destinataria e per essere unito, occorrendo, al definitivo processo verbale che venisse compilato da quest'ultima.

Il bollettino d'accertamento, come pure la parte prima del processo verbale, deve essere compilato all'atto della constatazione.

Art. 9. — Il processo verbale deve essere chiuso nella seconda parte, prima che la merce venga esportata dal recinto della stazione. Qualora si tratti di mancanza parziale di colli componenti una spedizione, il processo verbale dovrà pure essere completato nella seconda parte prima dell'asportazione degli altri colli giunti regolarmente a destinazione.

Parimenti, nei casi di mancanza totale del trasporto, le stazioni dovranno chiudere il processo verbale nella seconda parte appena che il destinatario, avvertito della mancanza, ne abbia domandata la redazione, oppure abbia presentato il reclamo. Se però il destinatario, abbenchè avvisato, non si presenti, oppure dichiari di disinteressarsi della vertenza, per lasciare il diritto di reclamare al mittente della spedizione, le stazioni dovranno rimettere al Riparto del Traffico o alla Sezione Movimento e Traffico competente il processo verbale compilato solo nella prima parte, accompagnandolo con lettera spiegativa nella quale dovrà essere indicato l'ammontare delle tasse di porto ed accessori che gravano il trasporto e che rimangono da regolarizzare.

Art. 10. — Nella lettera accompagnatoria dei processi verbali redatti dalle stazioni destinatarie per mancanza di colli, debbono essere sempre indicati gli estremi del relativo rapporto mancanze mod. C. H. 153.

Art. 11. — Potrà omettersi la compilazione del processo verbale tutte le volte che trattisi di deficienze di peso non imputabili alla ferrovia ed il destinatario della merce richieda che ne sia fatta annotazione sul bollettino di consegna, semprechè il destinatario stesso rilasci una dichiarazione (compilata come dal sottoindicato schema) da cui emerga che delle risultanze specificate dal detto bollettino si varrà unicamente per ripetere, se in diritto, il rimborso delle tasse di porto per il minor peso riconosciuto o per rivalersene sullo speditore.

Nel caso di rifiuto di tale dichiarazione, dovrà procedersi alla compilazione, anche nella seconda parte, del processo verbale per far risultare l'integrità della merce e che la differenza di peso è conseguenza di cause non imputabili alla ferrovia (Art. 54. Condizioni e Tariffe).

DICHIARAZIONE

Stazione.......*data*..........

Il sottoscritto destinatario della spedizione a........ Velocità n. ....del.............da..... composta di................................. nel richiedere la ricognizione del peso netto in arrivo, che è risultato di Kg..................in confronto di kg....... dichiarato e di kg..................riconosciuto a partenza, dichiara di voler ciò conoscere unicamente per contestare allo speditore il vero peso riconosciuto, o quanto meno per domandare il rimborso delle maggiori tasse pagate per porto ferroviario, sollevando sin da ora la Ferrovia da qualsiasi responsabilità per la deficienza di peso riscontrata, siccome ha riconosciuto che questa non è imputabile a colpa del vettore, non riscontrandosi traccia di maltrattamenti, furti, sottrazioni o perdite.

Il destinatario

....

Testimoni { ....
....

V. Il Capo Stazione.

....

Art. 12. — L'articolo 65, paragrafo 2, comma *d*), delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose, stabilisce che per le perdite parziali od avarìe di merci non riconoscibili al momento della riconsegna, l'avente diritto, anche dopo lo svincolo e l'esportazione della merce, può invitare l'Amministrazione a verificare il danno, non appena scoperto e non più tardi di sette giorni dopo il ritiro.

Sebbene l'articolo 49, paragrafo 2 delle dette Condizioni e Tariffe, disponga che la constatazione del danno alle cose trasportate ed il relativo processo verbale debbano essere fatti in stazione e quindi resti fermo il diritto dell'Amministrazione di esigere in tali casi che i colli da verificare siano presentati alle stazioni del luogo, tuttavia, essendo anche interesse della Ferrovia di prestarsi alle accennate verifiche, si potrà, nell'intento di facilitarle, consentire l'esecuzione di esse presso il domicilio del destinatario, sempre quando però non si presentino oltremodo disagevoli ed onerose, e, a giudizio del personale di stazione, le esigenze di servizio lo permettano.

In tali casi, e cioè, sia quando la merce da verificarsi dopo l'avvenuto regolare svincolo e ritiro, venga riportata in stazione, sia quando la verifica abbia luogo al domicilio dell'avente diritto, si dovrà procedere a regolare accertamento mediante la compilazione del verbale C. H. 100 nel quale, alla « descrizione del fatto » sarà da farsi chiaramente risultare che la verifica avviene dietro richiesta dell'interessato e quando già il medesimo aveva esportata la merce, indicando, quando la verifica stessa avvenga al domicilio del richiedente, la precisa località in cui la medesima viene eseguita.

Art. 13. — Quando per un fatto qualunque sia stata compilata la prima parte di un processo verbale da una stazione intermedia ed a destinazione occorra addivenire all'accertamento del danno, si deve far uso dello stesso modulo adoperato dalla precedente stazione, sempre che non si riscontrino a destino ulteriori differenze od avarìe, nel qual caso si dovrà addivenire alla compilazione di un nuovo verbale al quale dovrà essere unito il verbale precedente.

N. B. — Per le merci seguenti: calce, cementi, zucchero, cereali, farine, ecc., ecc., per le quali, sui documenti di trasporto, esista la timbratura ad umido con la dicitura « Sostituzione merce bagnata », per apposita convenzione con la ditta speditrice, le stazioni sono autorizzate,

previa regolare constatazione e compilazione del processo verbale C H. 100, soltanto nella prima parte, per accertare le condizioni dell'avarìa, ad accettare la rispedizione *in porto assegnato*, da parte del destinatario, della merce risultata bagnata.

Compilazione della prima parte del processo verbale.

Art. 14. — Secondo le indicazioni dello stampato, nella prima parte del processo verbale C H 100 devonsi anzitutto specificare gli estremi di arrivo del trasporto cui questo si riferisce, e cioè: il numero, la data ed ora del treno. del numero del carro, e, se del caso , del relativo copertone; numero, data, provenienza e destinazione della spedizione; qualità, quantità, natura e peso della merce. Occorre poi trascrivere testualmente la dichiarazione di garanzia eventualmente rilasciata di proprio pugno dallo speditore o da chi per esso sulla lettera di vettura. A tale proposito deve essere cura di chi compila il processo verbale di accertarsi se tale dichiarazione esista, pei trasporti in servizio interno o cumulativo italiano, nell'apposito spazio della lettera di vettura e, pei trasporti in servizio internazionale, sull'apposito modulo allegato alla lettera di vettura. La citazione in verbale della dichiarazione di garanzia non deve mai essere omessa, per evitare pagamenti di indennizzi non dovuti.

Si deve poi far risultare la tariffa domandata e quella applicata, la via percorsa dal trasporto, da chi venne eseguito il carico e lo scarico, il nome, cognome e domicilio del mittente e del destinatario. Pei trasporti, poi, giunti in carri misti, bisogna specificare gli estremi dei relativi fogli d'accompagnamento, indicando la data di emissione, proseguimento o versamento dei fogli stessi alla competente Sezione Movimento e Traffico.

Quando invece, nei casi di furto mediante manomissione od asportazione dei piombi, il foglio d'accompagnamento viene unito al verbale, deve farsene speciale menzione in quest'ultimo, nonchè sul duplicato dell'altro foglio che eventualmente venisse emesso per scortare il carro destinato a proseguire.

Infine, dopo l'indicazione della data in cui si addiviene alla compilazione del processo verbale, si deve procedere alla descrizione del fatto o dell'anormalità accertata, citando in succinto e senza alcun apprezzamento

tutti gli elementi che possono essere stabiliti al momento, indipendentemente dagli ulteriori accertamenti che verranno fatti risultare nella seconda parte, da redigersi in contradditorio col destinatario e coi periti, se del caso.

Nella stessa prima parte devesi inoltre rispondere agli articoli del verbale tenendo conto delle seguenti istruzioni:

Art. 1. — *Persone presenti alla verifica.*

a) All'articolo primo si indica il cognome e nome dell'agente che procede all'apertura del carro ed alla verifica della merce, nonchè il cognome ed il nome delle persone estranee od anche di servizio che, in qualità di testimoni, presenziano tali operazioni. I testimoni devono essere almeno due e devono firmare per esteso in calce il verbale in tale loro qualità.

All'apertura del carro ed alla verifica della merce possono anche procedere più persone, ma per la validità del verbale è sufficiente la firma in calce di una sola di esse, quando, beninteso, abbia assistito a tutte e due le operazioni, firma che, per esteso, deve essere sempre fatta separatamente da quella dei testimoni.

All'apertura del carro ed alla verifica della merce può procedere anche chi ha l'incarico della compilazione del verbale, ossia il Capo Stazione od il Capo Gestione od anche il Sotto Capo alle merci; in tal caso essi devono bensì figurare all'articolo 1 del verbale, ma, in quanto alla firma, è sufficiente che la facciano al posto assegnato alla loro qualifica. Resta inteso che quando il Capo Stazione, od il Capo Gestione od il Sotto Capo alle merci non assistono all'apertura del carro o alla verifica della merce, essi non debbono figurare all'articolo 1.

Art. 2. — *Piombi e loro condizione e riserve relative.*

All'articolo 2 si fanno risultare la quantità serie e data dei piombi tolti al vagone od al copertone, il nome della stazione o della ditta privata che li applicò e la condizione loro, tenendo presente che quando in un carro si riscontrano anormalità si devono togliere tutti i piombi che ne assicurano le portelle ed eventualmente le ribalte. Si deve specificare quanti e quali piombi furono tolti ad ogni portella, indicando altresì se si trovavano applicati ai ganci di chiusura, alle staffe o agli occhielli.

Quando il piombo od i piombi portassero impresso, in luogo del nome della stazione, quello del Riparto del Traffico, devesi indicare tanto il Riparto stesso colla sua residenza quanto il nome della stazione che applicò il piombo, desumendolo dal foglio di carico, di scorta o di accompagnamento. Nel determinare la condizione dei piombi e le eventuali alterazioni, devesi aver riguardo anche allo stato dello spago o delle cordicelle che servono ad assicurarli ed, in caso di difetto, accennare alle riserve date al personale del treno ed alle altre pratiche esperite.

Si deve pure far cenno alle divergenze che eventualmente si rilevassero fra le indicazioni portate dai piombi e quelle risultanti dai documenti di trasporto (foglio di accompagnamento, di consegna, di carico, di scorta, ecc.) In questo caso è da ricordare che, prima di aprire il carro, devonsi dirigere alle stazioni che applicarono i piombi irregolari il telegramma preventivo di riserva di cui l'articolo 28 delle norme per la piombatura dei carri.

Art. 3. — *Riserve e denunzie all'Autorità di P. S.*

All'articolo 3 si espongono i dati sommari delle riserve date per telegrafo od in via epistolare, alle stazioni interessate (indirizzo del telegramma, anche epistolare, numero, data ed ora di presentazione all'Ufficio telegrafico) e di quelle rivolte, mediante annotazioni su i documenti (foglio di carico, foglio di scorta, foglio speciale di carico (Dogana) e foglio di accompagnamento) anche al personale del treno, per le merci scaricate treno stante od in diretta consegna del Conduttore Principale ed infine gli estremi dell'eventuale denunzia all'Autorità di P. S.

Art. 4. — *Stato del carro e copertone.*

All'articolo 4 si fa constatare quale era lo stato del carro e del copertone, avvertendo che la constatazione, quanto al carro, non deve limitarsi allo stato materiale, ma estendersi anche alle condizioni di pulizia e di disinfezione.

Nei casi di mancanza o manomissioni di colli constatate in carri chiusi occorre che siano fatti visitare accuratamente i carri stessi, le loro ribalte, nonchè i congegni di chiusura, per accertare se possa trattarsi di furto consu-

mato a mezzo di dolosa apertura delle ribalte medesime ed indicando pure se il carico sia debitamente garantito con la piombatura in rapporto al funzionamento delle spine di sicurezza e delle staffe delle portelle, se tali congegni di chiusura siano o no in perfetto stato e se funzionino o no regolarmente, tanto da impedire o permettere l'apertura dall'esterno.

Le visite o prove sopra indicate devono essere eseguite da un verificatore o da un capo tecnico della Trazione all'uopo richiesti, i quali dovranno con tale qualifica firmare il verbale.

In mancanza di verificatore o capo tecnico, sarà richiesto l'intervento del macchinista del treno col quale il carro è giunto o di altro disponibile.

Così pure, quando si riscontrano avarìe prodotte da bagnamento per acqua piovana, è obbligatorio l'intervento di un agente tecnico (verificatore, capo tecnico o macchinista) per stabilire se il carro presenta difetti tali da permettere alla pioggia di penetrare nell'interno e se i difetti potevano scorgersi manifestamente o no dall'interno all'atto del carico, oppure se per rilevarli occorreva salire sull'imperiale del carro stesso, o se l'infiltrazione dell'acqua piovana, dato che non esistano difetti nel carro, sia avvenuta dalle connessure naturali delle ribalte o delle portelle per stravento durante la marcia del treno o nella giacenza del carro in stazione

L'agente tecnico, intervenuto alla verifica, nella sua dichiarazione deve far risultare chiaramente la qualità e l'ubicazione dei difetti e dei guasti del carro, indicando se i medesimi si produssero incidentalmente durante il viaggio oppure se erano preesistenti al carico.

Per le avarìe di bagnatura verificatesi in carri aperti muniti di copertoni e causate da difetti degli stessi, occorre sia fatto risultare se il carro era munito di reggi-copertone, se questo era alzato ed, in caso negativo, se il congegno che serviva a fermarlo era in buono stato; in quale parte dei copertoni trovavasi il guasto, se cioè nelle parti laterali visibili, oppure sulla sommità del carico, entro le pieghe o sotto altro copertone, od in una parte, infine, per verificare la quale, occorresse di spiombare o di rimuovere il copertone. In caso che difetti al copertone non esistessero, si dovrà stabilire se l'avarìa sia avvenuta durante il viaggio, se la causa debbasi attribuire ad irregolare o cattiva applicazione del copertone o dei copertoni, qualora ne fossero stati applicati due.

Art. 5. — *Stato del carico.*

All'articolo 5 si deve indicare con esattezza se la merce è caricata alla rinfusa o imballata e come e specificare tutte quelle circostanze di fatto che, in rapporto alla posizione in cui si riscontra la merce, possono aver prodotto il danno od altrimenti avervi influito.

Quando apparisca che il carico siasi spostato, devesi accennare se lo spostamento può essere avvenuto lungo il percorso e per quali probabili cause.

Nei casi poi di avarìe attribuibili ad anormale contatto con altre merci, si dovranno indicare tutti i dati di spedizione relativi a queste ultime.

Pei fusti contenenti liquidi si dovrà fare risultare in quale senso erano collocati. Al riguardo si rammenta che i fusti di peso fino a 3 quintali ciascuno devono essere caricati sui fondi e che quelli di peso superiore a 3 quintali ciascuno vanno caricati a cannone e cioè in senso longitudinale all'asse della strada.

Si ricorda pure che, pei trasporti di liquidi a carro completo, è ammesso che siano disposti in senso longitudinale i fusti collocati alle testate del carro e che gli altri siano caricati in senso trasversale, ma che però in tal caso è assolutamente necessario che tra i fondi dei fusti disposti alle testate e i fianchi di quelli caricati trasversalmente siano collocate robuste assicelle o traverse di legno. All'articolo 5 del verbale si dovrà sempre far risultare l'esistenza o meno di tali assicelle o traverse di legno, come si dovrà indicare se erano assicurate con un numero sufficiente di calzatoie o di tappi di legno e come questi erano fermati al piano del carro.

Trattandosi di avarìa per bagnatura è necessario sia fatto risultare, oltre a quanto è detto nell'apposito articolo 4° precedente:

1° in quale modo e da quale parte si produsse la infiltrazione;

2° se i colli avariati presentavano segni di bagnamento;

3° se e quali colli risultavano bagnati per filtrazione d'acqua piovana dall'alto, dalle pareti laterali o di testa e quali per acqua penetrata dalle connessure delle ribalte e delle porte per stravento.

4° se l'acqua piovana penetrata nel carro chiuso od aperto con copertone, si è soffermata sul pavimento del carro medesimo ed ha danneggiato i colli ad esso aderenti.

Art. 6. — *Stato degli imballaggi - Descrizione particolareggiata della merce - Pesi parziali.*

Le indicazioni richieste dall'articolo sesto relativamente alla condizione esterna della merce servono per stabilire:

in caso di avaria, se può avervi dato origine l'insufficienza, il difetto o la poca solidità dell'imballaggio;

in caso di deficienza di peso, per conoscere se la qualità dell'imballaggio rese facile le manomissioni, la perdita o la dispersione casuale di parte del contenuto;

in caso di evidente sottrazione, in qual modo essa potè essere perpetrata.

Tali indicazioni non debbono limitarsi all'imballaggio propriamente detto, ma si debbono estendere a tutti quegli accessori che lo completano; per la qual cosa è necessario far risultare lo stato delle ammagliature, dei suggelli, dei piombi, dei tappi, ecc.

Per i liquidi in damigiane o bottiglioni è indispensabile pure indicare, a norma dell'avvertenza 10ª alla Nomenclatura, oltre alla condizione del rivestimento, *limitatamente alle spedizioni in piccole partite*, il diametro della circonferenza massima esterna del rivestimento stesso, il diametro del fondo (anche se sporgente) e la distanza dal piano di base alla detta circonferenza massima.

Non devesi mai omettere la pesatura parziale dei colli, essendo essa necessaria specialmente quando si tratti di deficienza di peso, per stabilire se questa sia da attribuirsi a calo naturale od a sottrazione e per gli eventuali confronti con le distinte di carico, quando il peso di ciascun collo sia in esse esposto separatamente.

Per i pieghi o colli contenenti valori è in particolar modo necessario di far risultare con tutta precisione lo stato e la quantità degli involucri o recipienti e lo stato delle cuciture e connessure e dei suggelli o piombi. (Pei provvedimenti da adottarsi per questi trasporti vedasi O. S. 91-1917).

Per i liquidi in fusti devesi indicare la quantità e qualità dei cerchi di ferro e di quelli in legno e se questi sono tenuti fermi con uncini o con apposite grappe, e ciò per conoscere se tali fusti sono atti pel trasporto in ferrovia specialmente per lunghi percorsi.

Per i fusti in ferro contenenti liquidi infiammabili, occorre verificare attentamente se i tappi metallici, tanto

al cocchiume che nel fondo, si trovano applicati a prescrizione e se sono assicurati con filo di ferro e piombo.

Art. 7. — *Operazioni per limitare il danno*
Intervento di persona dell'arte.

E' obbligo imprescindibile delle stazioni di porre in atto tutti i mezzi possibili (compresa l'apertura dei colli) per diminuire od arrestare l'eventuale progressivo aumento del danno verificatosi.

Trattandosi di spedizioni in corso di trasporto, le stazioni di partenza, quelle intermedie, di transito e le squadre fisse trasbordatori che avessero constatato il danno, debbono provvedere per il ricondizionamento delle merci in modo da rendere possibile la continuazione del viaggio, senza che il danno abbia ad aumentare, chiamando, ove occorra, per le necessarie riparazioni, da farsi per conto e spese dei destinatari, persone dell'arte, le quali devono anche esprimere il loro giudizio sulle cause del danno stesso.

Devesi pure chiamare un perito quando trattisi di avarie di recipienti, specie di vetro, e ciò nella considerazione che a destino, in seguito alle ulteriori manipolazioni alle quali nel restante viaggio vanno soggetti i recipienti stessi che potrebbero così subire altri maggiori danni, non si potrebbe stabilire con precisione le cause di tali avarie.

La persona dell'arte od il perito, intervenuti all'accertamento, devono all'articolo 7 esporre il loro parere sulle cause di fatto e convalidare la loro dichiarazione con la firma.

Per le spese occorse deve essere fatta rivalsa sulla stazione destinataria, corredata della quietanza rilasciata dal percipiente.

Tale rivalsa deve essere spedita contemporaneamente ai documenti di trasporto, e possibilmente ad essi allegata e comunque ricordata, per mettere la stazione di arrivo in grado di incassare l'importo dal destinatario all'atto dello svincolo.

Art. 8. — *Informazioni del personale del treno.*

All'articolo ottavo debbono risultare, quando trattasi di accertamenti fatti in presenza del personale del treno, le informazioni del fatto da questi fornite.

Tali dichiarazioni debbono di massima essere firmate dal personale stesso.

In calce alla prima parte del processo verbale, oltre alle firme chiare e per esteso del personale interessato, devesi apporre il timbro ad umido della stazione che ha proceduto alla redazione.

Quando trattasi di anormalità su trasporti scortati da bolla a cauzione, per le quali siano intervenuti all'accertamento agenti o funzionari di Dogana o Finanza, oltre al timbro della stazione, occorre applicare anche il timbro o bollo ad umido della Dogana o della Finanza anzidetta, ancorchè trattisi di sola assistenza di verifica per difetti o mancanza dei piombi doganali.

Compilazione della seconda parte del processo verbale.

La seconda parte del processo verbale serve per accertare la natura dell'avaria, dell'ammanco, delle dispersioni, ecc., e le cause nonchè la sussistenza e l'entità del danno, e si compila in concorso della parte interessata, o di chi per essa munita di regolare delega, dei periti, se necessario, e di due testimoni possibilmente estranei all'Amministrazione. All'accertamento, in concorso della parte interessata, si dà corso sempre in stazione e soltanto dopo lo svincolo ed il pagamento delle tasse e spese che sono dovute e prima dell'asportazione, anche parziale, della merce componente la spedizione, salvo il caso di cui l'articolo 12 precedente.

Le stazioni, dietro richiesta del destinatario, sempre che sia avvenuto lo svincolo, non potranno ricusare la verifica della merce, anche quando non vi sieno apparenti segni di avaria. In tali casi devesi procedere alla redazione del processo verbale, sul quale debbonsi indicare i risultati della verifica e ritirare firma della parte interessata, anche quando siasi riscontrato in ordine e nulla apparisca che possa implicare la responsabilità della Ferrovia.

Allorquando, pei trasporti in servizio interno, il danno presumibile superi le L. 500 e per quelli in servizio cumulativo o di corrispondenza superi le L. 150, oppure si tratti di manomissioni od altre gravi irregolarità nei pieghi o colli di valore e nelle merci spedite con dichiarazione d'interesse alla riconsegna, devesi, prima di procedere alla compilazione della parte seconda del processo verbale, chiedere telegraficamente l'autorizzazione al Riparto

del Traffico o alla Sezione Movimento e Traffico, a seconda della rispettiva competenza, acciocchè, se lo credano opportuno, possano fare intervenire alla constatazione un proprio funzionario.

Rammentasi che per la liquidazione degli indennizzi riguardanti i trasporti in servizio cumulativo italiano e di corrispondenza, e nei quali sia interessata la responsabilità delle Ferrovie corrispondenti, occorre richiedere il benestare delle Ferrovie stesse.

Nell'avviso da darsi, devonsi indicare gli estremi della spedizione, la natura ed entità del fatto, il nome del mittente e del destinatario, l'eventuale esistenza di verbale preliminare di altra stazione ed infine il giorno e l'ora concordata per la constatazione e, se necessario, anche l'opportunità dell'intervento di un provetto perito.

Se, peraltro, l'indugio potesse aumentare considerevolmente il danno o peggiorare in qualsiasi modo la responsabilità dell'Amministrazione di fronte all'interessato senza possibilità di rimediare provvisoriamente, il Capo Stazione deve senz'altro procedere come nei casi normali, avvertendo telegraficamente il competente ufficio superiore.

Se la parte interessata si rifiutasse di concorrere alla redazione del processo verbale, ovvero, benchè avvisata, non si presentasse al ritiro del trasporto, il Capo stazione deve, indipendentemente dall'avviso di rifiuto o di giacenza, da darsi al mittente nei modi prescritti, provvedere alla redazione d'ufficio con l'intervento di periti e di testimoni estranei all'Amministrazione.

Art. 9. — *Descrizione particolareggiata del fatto.*

Nell'articolo 9 si debbono descrivere chiaramente e particolareggiatamente la natura e l'entità dell'avaria, dell'ammanco, ecc., in modo che ogni circostanza rimanga ben nota anche dopo l'asportazione della merce.

Quando si verificano ammanchi parziali di merce trasportata in sacchi, casse, pacchi, bauli, fusti, damigiane, ecc., non devesi mai trascurare di indicare se esistono vuoti nell'interno e se questi vuoti corrispondono totalmente o parzialmente al quantitativo della merce ritenuta mancante od al peso in meno riscontrato, e se l'imballaggio e la condizionatura interna hanno traccie di manomissioni od altro.

Art. 10. — *Modo col quale furono scelti i periti, ovvero motivo del non intervento dei periti.*

Nell'articolo 10 si deve indicare il modo col quale furono scelti i periti, e cioè se il destinatario ha accettato il perito dell'amministrazione o se, in caso contrario, si sia dovuto ricorrere alla scelta di due periti, uno dall'Amministrazione ed uno dal destinatario.

Qualora i periti non si trovino d'accordo, dopo iniziata la constatazione, sia nello stabilire le cause del danno, sia nel determinarne l'entità, si deve richiedere l'intervento di un terzo perito, da nominarsi di comune accordo dai periti stessi perchè si pronunci in via definitiva.

L'intervento dei periti non è necessario quando si tratti di mancanza parziale di merce la cui entità si può stabilire in base al peso ed alla dichiarazione della merce stessa e quando si tratti di danno di poco conto e di facile accertamento. In tali casi deve indicarsi all'articolo 10 il motivo del non intervento dei periti.

Si debbono però sempre far intervenire i periti:

1° Quando trattasi di deficienza di peso di merci soggette a calo naturale e ciò perchè possa stabilirsi in modo certo se tale deficienza sia unicamente dovuta a diminuzione naturale o ad altre cause non imputabili alla Ferrovia, piuttosto che a sottrazione.

2° Quando trattasi di deficienza di peso su colli in apparente buona condizione e ciò per l'accertamento dello stato esterno ed interno dell'imballaggio.

3° Quando trattasi di avarìa che il destinatario ritiene dovuta a ritardata resa. In tal caso le stazioni devono computare esattamente i termini di resa per stabilire se sussista il ritardo asserito e, qualora sussista, devono far stabilire dai periti se l'avarìa fu unicamente dovuta al ritardo e quando presumibilmente possa aver avuto inizio, oppure se concorsero cause imputabili a fatto del mittente od alla natura della merce od al difetto d'imballaggio, ecc., ecc., e quanta parte ed influenza possono aver avuto nel danno queste circostanze.

Nel caso che alla perizia si proceda con ritardo e questo dipenda dall'avente diritto, si deve fare stabilire dai periti quanta parte del danno vada attribuita al ritardo nel trasporto e quanto a quello ulteriormente verificatosi ed imputabile alla parte, e questo criterio deve valere anche nei casi in cui non siasi verificato ritardo nel corso del trasporto.

Art. 11. — *Voto dei periti circa la natura e le cause dell'avaria o dell'ammanco ed il tempo in cui si produsse.*

E' di grande importanza che i periti nel dare il loro voto non abbiano ad omettere alcun particolare inteso a determinare la natura e le cause del danno e se queste preesistevano alla consegna del trasporto alla ferrovia.

Così e tenuti nel debito conto i dati che risultano nella prima parte del processo verbale, i periti devono far risultare, qualora sussista, la circostanza del deterioramento naturale degli oggetti, la poca consistenza degli imballaggi non atti a garantire il contenuto durante il viaggio, avuto riguardo al volume, al peso ed alla natura della merce, al vizio inerente alla merce stessa, come naturale aumento di volume, fermentazione di liquidi, liquefazioni di materie, ecc.

Se l'avarìa o l'ammanco risultino preesistenti alla consegna della merce alla ferrovia, è necessario che i periti facciano constatare tutte le circostanze in base alle quali ritengono di stabilire tale preesistenza, determinando il più presumibilmente possibile la data dell'avarìa.

La data alla quale l'avarìa si fa risalire dev'essere sempre esposta, specialmente nei casi di bagnatura.

Trattandosi di deficienza di peso, i periti debbono far constatare, quando ne sia il caso, la perfetta condizione esterna dei colli, la integrità dell'ammagliatura, dei suggelli o dei piombi, la mancanza di spazio nei recipienti per contenere altra merce, ed infine lo stato della merce se soggetta a calo naturale o stradale.

Nei casi di avarìe interne, qualunque ne sia la causa, si rende necessario sia fatto dichiarare dai periti se tali avarìe erano o no riconoscibili all'atto della verifica esterna dei colli, e cioè prima di togliere l'imballaggio o di aprire i colli stessi.

Nel caso esista dichiarazione di garanzia per anormale carico di fusti contenenti liquidi od altro e se l'avarìa sia attribuita dai periti ad urto, essi debbono specificare le ragioni per le quali si inducano a tale apprezzamento e se ed in quale misura il danno si sarebbe egualmente verificato ove il carico fosse stato eseguito normalmente.

Per i liquidi contenuti in botti di legno, i periti debbono pure dichiarare se la condizione dei recipienti è tale da poter sostenere un lungo viaggio in ferrovia, se le doghe sono intatte ovvero se hanno rotture o lesioni appena visibili di vecchia data e preesistenti, se i cerchi in ferro

sono sufficienti per quantità e qualità, pronunziandosi anche sullo spessore e larghezza e se i cerchi stessi sono fermati dalle apposite grappe. Per i liquidi oleosi se esistono, oltre ai cerchi di ferro, i prescritti cerchi di legno e se in quantità sufficiente, nel centro delle botti, a lato del cocchiume.

Per i liquidi in damigiane veggasi quanto è detto per l'articolo 6 del processo verbale.

Per la deficienza di peso di liquidi e quando sorga dubbio sulla esattezza del peso dichiarato o riconosciuto a partenza, i periti potranno constatare la consistenza ed entità dell'ammanco mediante la misurazione metrica del vuoto esistente nell'interno in rapporto alla capacità dei fusti, per stabilire la mancanza di peso corrispondente alla misurazione del vuoto.

Art. 12. — *Voto dei periti circa la sussistenza ed entità del danno.*

Nell'articolo 12 i periti debbono dichiarare se sussiste o meno il danno ed, in caso affermativo, in base a quali criteri è stato valutato. La valutazione del danno, in caso di avaria, deve consistere nella determinazione della percentuale di deprezzamento in confronto del valore della merce a partenza, valore che sarà successivamente stabilito dagli uffici competenti in sede di liquidazione del danno stesso.

Qualora diverse cause abbiano contribuito a determinare il danno e non tutte siano imputabili al vettore, i periti dovranno, possibilmente, stabilire la percentuale di danno imputabile ad ogni causa.

Art. 13. — *Descrizione dei documenti e piombi annessi al processo verbale.*

Al processo verbale debbono unirsi copia dei telegrammi di riserva, il processo verbale preliminare od il bollettino d'accertamento eventualmente compilati per la stessa spedizione da stazioni precedenti, il foglio scorta, di carico o di accompagnamento (quest'ultimo nei casi di furti o manomissioni rilevati in carri con piombi irregolari o mancanti) ed, infine, qualsiasi altro documento che possa aver attinenza all'accertamento del fatto che ha dato motivo alla redazione del verbale. A quest'ultimo, infine, nei

casi riguardanti trasporti scaricati da vagone piombato, saranno da unirsi, racchiusi in apposita busta, anche i piombi e le relative funicelle in tutta la loro lunghezza senza staccarle dai piombi stessi, avvertendo che si dovranno anche allegare i piombi che eventualmente fossero stati applicati dalla stazione verbalizzante in sostituzione di quelli originali mancanti o manomessi.

Di tali documenti e piombi si deve fare la descrizione all'articolo 13 del processo verbale.

Art. 14. — *Osservazioni della parte interessata.*

La parte interessata che interviene all'accertamento può fare indicare all'articolo 14 le eventuali osservazioni che credesse esporre in merito all'accertamento stesso.

Art. 15. — *Osservazioni dei rappresentanti l'Amministrazione ferroviaria.*

I rappresentanti dell'Amministrazione, Capo Stazione, Capo Gestione o Funzionari intervenuti all'accertamento per incarico superiore, devono esporre le osservazioni che ritengono del caso, le quali non abbiano trovato posto nelle risposte agli altri articoli del verbale o nella descrizione del fatto, astenendosi comunque dal fare dichiarazioni od apprezzamenti che possano vincolare l'Amministrazione stessa.

Esemplari del processo verbale e loro destinazione.

Il processo verbale mod. C. H. 100 deve essere compilato in tre copie per le constatazioni sui trasporti di transito o di partenza ed in due copie nelle stazioni destinatarie.

Per le stazioni di partenza e quelle intermedie, una di dette copie rimane agli atti della stazione con annessivi i piombi tolti dal carro e la seconda copia prosegue con la merce. La terza copia va inviata al Riparto del Traffico o alla Sezione Movimento e Traffico, a seconda della rispettiva competenza. (Deliberazione n. 2181 del Commissario Straordinario).

Delle due copie dei verbali compilati dalle stazioni destinatarie, una dovrà essere trattenuta in atti e l'altra

inviata, come sopra, al Riparto del Traffico o alla Sezione Movimento e Traffico competente.

Una copia del processo verbale, se richiesta, deve essere rilasciata al destinatario dopo la constatazione definitiva e la compilazione della seconda parte, debitamente accettata e firmata (Art. 49 paragrafo 4°, delle C. T.) e dopo l'esportazione della merce.

Qualora la seconda parte del processo verbale si compili sullo stesso modulo C. H. 100 sul quale una stazione precedente compilò la prima parte, l'esemplare stesso si deve trasmettere, a seconda della competenza, al proprio Riparto del Traffico o Sezione Movimento e Traffico, facendone una copia conforme da conservarsi in atti dalle stazioni.

Nei processi verbali C. H. 100 e nei bollettini d'accertamento C. H. 111 non sono ammesse cancellature nè abrasioni; tuttavia, rendendosi necessario di annullare una o più parole o numeri, devesi incasellare la parte scritta da annullare, per modo che resti perfettamente leggibile, controfirmandola.

In calce ai nuovi processi verbali C. H. 100 (parte II) devonsi completare le indicazioni riguardanti la denunzia, eventualmente trasmessa alle competenti Autorità in caso di furti, sottrazione, ecc.; l'invio dello stampato e del reclamo al competente Ufficio Superiore, nonchè gli estremi tutti delle eventuali liquidazioni all'uopo fatte.

Quando, a richiesta, viene rilasciata alle parti interessate la copia del processo verbale, dev'essere depennata la dicitura a stampa delle suddette indicazioni, che, naturalmente, non vi devono essere esposte.

Le disposizioni suesposte valgono non solo per le anormalità su spedizioni effettuate per conto dei terzi e per conto delle Amministrazioni statali, ma anche per quelle riscontrate su trasporti in servizio.

A norma di quanto prescrive la circolare n. 19 (Bollettino Ufficiale n. 13-1919) per il trasbordo delle merci a carro completo durante il viaggio, previsto dall'Ordine di servizio n. 23-1917, le stazioni, ogni qualvolta occorre procedere al trasbordo in altro carro pel proseguimento della merce, debbono sempre segnalare con telegramma epistolare, tanto alla stazione mittente che a quella destinataria, sia il numero del carro da cui viene effettuato il trasbordo, sia quello in cui la merce viene ricaricata.

Debbono pure, oltre a riportare nell'apposito quadro dei documenti di spedizione e di scorta, il numero del nuovo carro, depennando quello originario, compilare la prima parte del processo verbale C. H. 100, indicandovi i motivi dell'effettuato trasbordo e gli estremi del telegramma epistolare.

Una copia di detto verbale si unisce al documento di trasporto, una viene tramessa al proprio Reparto del Traffico e la terza rimane agli atti della stazione.

Per le spese di trasbordo veggasi l'ordine di Servizio n. 150 (Bollettino Ufficiale n. 49-1924).

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 32.

Cartellini da applicarsi ai carri completi.

(*Vedi O. S.* 128-1920; 10-1923; 59-1923; 88-1924).

L'articolo 7 del Regio decreto legge 29 ottobre 1920, n. 1523, fa obbligo agli speditori di merci a carro di presentare insieme al documento di trasporto, due etichette o cartellini da applicarsi, uno per parte, alle portelle del carro e contenenti, fra le altre indicazioni, anche quella del nome e dell'indirizzo del destinatario.

D'altra parte molte ditte speditrici, preoccupate della necessità commerciale di assicurare la segretezza degli affari, hanno manifestato il desiderio che le indicazioni siano fatte nella maniera più discreta; e di tale desiderio si è resa interprete anche la Camera di Commercio internazionale con analogo voto espresso nel suo terzo Congresso tenuto a Bruxelles nel giugno s. a.

Aderendo ad un tale desiderio, per quanto conciliabile con la necessità di ovviare a disguidi e ritardi nei casi di smarrimento dei documenti di trasporto, si dispone che le stazioni possano accettare dai mittenti, in luogo dei cartellini attualmente in uso, altri di formato diverso, analoghi al modello *che si allega a titolo di esempio*.

Come risulta dal modello stesso, i cartellini modificati dovranno avere nella parte inferiore tutte le indicazioni

esistenti negli attuali cartellini, ad eccezione di quelle relative al nome ed all'indirizzo del destinatario, le quali vengono poste nella parte superiore, in modo da venire coperte, ripiegando opportunamente i cartellini medesimi.

I cartellini in parola dovranno essere sia per colore che per la consistenza della carta conformi a quelli attualmente in uso ed avere alm4no l'occhiello inferiore rinforzato con metallo.

L'applicazione dei cartellini ai carri sarà fatta utilizzando le stesse cordicelle dei biombi, avendo cura che i cartellini vengano legati strettamente in modo da impedire il sollevamento delle parti ripiate.

A tal uopo dopo piegato il cartellino secondo la linea punteggiata, in modo da far corrispondere fra di loro i tre fori, si passerà in essi il capo libero della cordicella del piombo facendovela scorrere fino verso l'altro estremo quindi si annoderà con doppio nodo il cartellino e si farà la piombatura nel modo ordinario.

Nei carri coperti i cartellini saranno appesi ai ganci di chiusura delle porte laterali. Nei carri scoperti con copertone piombato si annoderà uno dei cartellini al piombo assicurante il copertone e che si avrà cura di far capitare verso il mezzo di una delle fiancate del carro, l'altro cartellino ad uno degli occhielli del carro verso il mezzo della fiancata opposta.

Nei carri scoperti non piombati i due cartellini si applicheranno a due occhielli del carro verso il mezzo delle pareti laterali.

In ogni caso si dovrà aver cura che la cordicella del piombo rimanga ben tesa e che il piombo venga a trovarsi quanto più possibile vicino al cartellino.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 e 15.

Allegato all'Ordine di servizio n. 32 - 1926.

A

N. B. — La parte **A** va ripiegata su quella **B** in modo da coprire le indicazioni del destinatario, poi entrambe su quella **C** in modo da far corrispondere fra di loro i tre fori.

B

Nome ed indirizzo del destinatario

C

Mod. **M-242** *b*

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

FERROVIE DELLO STATO

CARRO COMPLETO

A

PICCOLA VELOCITÀ

N. .... ***Serie*** .... ***da*** ....

a .... ***caricato il*** ....

Ordine di servizio N. 33.

Prontuario delle stazioni per il carico delle merci in collettame.

E' in corso di distribuzione il « *Prontuario delle stazioni per il carico delle merci in collettame* ».

Detta pubblicazione, che sostituisce la parte terza dell'« *Elenco dei carri misti normali per il trasporto delle merci in collettame a piccola velocità* » edizione 1920, comprende:

1° *l'elenco alfabetico delle stazioni* abilitate al servizio delle merci, appartenenti alle Ferrovie dello Stato, alle Ferrovie concesse, Tramvie e Laghi, ammesse al servizio cumulativo o di corrispondenza, *con la indicazione delle linee cui appartengono;*

2° l'elenco delle stazioni abilitate al servizio delle merci, *appartenenti alle Ferrovie dello Stato* ed alle linee a scartamento normale in esercizio speciale delle Ferrovie dello Stato, *raggruppate per linea e per Compartimento ;*

3° l'elenco delle stazioni *appartenenti alle linee a scartamento ridotto* della Venezia Tridentina e Giulia e complementari sicule esercitate dalle Ferrovie dello Stato, *raggruppate per linea;*

4° l'elenco delle stazioni *delle Ferrovie concesse*, Tramvie e Laghi, ammesse al servizio cumulativo, *raggruppate per linea;*

5° l'elenco delle stazioni delle Ferrovie concesse, Tramvie e Laghi, *ammesse al servizio di corrispondenza, raggruppate per linea;*

6° *la carta delle Ferrovie dello Stato* e linee da esso esercitate e delle ferrovie concesse, ammesse al servizio cumulativo o di corrispondenza con l'indicazione del numero di riferimento alle linee contenute negli elenchi 2, 3, 4, e 5.

La finca 2 in bianco degli elenchi 2, 3, 4 e 5 serve per la indicazione del numero del *normale* nel quale devono essere caricate le merci destinate a ciascuna stazione di contro segnata.

La finca 3, pure in bianco, serve per la indicazione del numero del *misto supplementare diretto* che può essere formato per ciascuna stazione di contro segnata cui è di-

retta la merce o per la zona di distribuzione in cui ciascuna stazione destinataria è compresa.

Le indicazioni contenute nel Prontuario hanno quindi lo scopo di agevolare il compito degli agenti adibiti al carico dei trasporti ed al riordino dei carri misti, nonchè del personale viaggiante e più specialmente delle squadre con trasbordatori, inquantochè danno il modo:

a) di conoscere prontamente le linee alle quali appartengono le singole stazioni ed in quale punto di ciascuna linea si trovano le stazioni destinatarie dei trasporti;

b) di stabilire la distanza dalla stazione ove avviene il carico od il trasbordo della merce a quelle destinatarie ed avere così una orientazione per determinare la via che i trasporti stessi devono seguire per raggiungere la loro destinazione;

c) di facilitare la formazione dei carri misti, tanto per il raggruppamento delle merci dirette a stazioni di una stessa linea, quanto per regolarne la stivatura in relazione alla progressione delle stazioni destinatarie.

I Capi stazione, Capi Gestione e Capi personale viaggiante dovranno provvedere ed assicurarsi che il prontuario sia completato e tenuto in corrente con le modificazioni che saranno pubblicate con apposite appendici.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 6, 12 e 15.

Circolare N. 11

Spedizioni per la Sardegna.

Con richiamo all'Ordine di servizio n. 132-1925 riguardante i trasporti in esenzione di tassa per conto dei servizi dell'Amministrazione, da effettuarsi, oltre che per la via Civitavecchia-Terranova, anche per quella Napoli-Cagliari, si dispone che tutti i trasporti per e da la Sardegna eseguiti da o per impianti dei Compartimenti di Napoli, Bari, Reggio C. e Palermo, siano istradati per la via Napoli-Cagliari o viceversa con spedizione diretta agli impianti destinatari, per i materiali ammessi al servizio

cumulativo, e con spedizione appoggiata all'Agenzia Marittima di Napoli per gli altri materiali.

Nulla è variato per quanto riguarda i materiali spediti da o per gli impianti degli altri Compartimenti, da istradarsi per la via Civitavecchia-Terranova o viceversa a norma dell'O. S. 81-1923, art. 10.

Comunicazioni.

Esclusione dalle gare. — Con decreto 5 febbraio 1926, del Ministro della Marina, è stato escluso dal fare offerte per tutti i contratti con le pubbliche Amministrazioni il Sig. D'Agostino Luigi di Carlo, fornitore di materiale elettrico, residente a Taranto.

Il Direttore Generale

ODDONE

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Rinnovamento dei binari dei treni pari con materiale F. S. 463 sul tratto Lonigo (esc.) Vicenza della linea Milano-Venezia.	licitazione privata	Ore 12 22 marzo 1926	320.000	Sezione Lavori Verona
Sostituzione della travata metallica di luce retta di m. 20 sul torrente Parisi al km. 172+145 Battipaglia-Reggio Calabria con piattabanda in cemento armato a tre luci di m. 5.97 ciascuna	licitazione privata	Ore 12 29 marzo 1926	150.000	Sezione Lavori Cosenza
Ampliamento dello scalo merci P. V. della stazione di Greco Milanese	licitazione privata	Ore 12 29 marzo 1926	365 000	Sezione Lavori Milano Ovest
Costruzione sottovia Quint. Sella e relative rampe di accesso in sostituzione del P. L. omonimo e dell'altro in Via Bitritto in dipendenza dell'ampliamento e sistemazione generale di Bari	licitazione privata	Ore 12 23 marzo 1926	2.250.000	Sezione Lavori Bari
Rinnovamento binario fra le stazioni di Sappiane e Giordani sulla linea S. Pietro del Carso-Fiume	trattativa privata	Ore 12 24 marzo 1926	200.000	Sezione Lavori Trieste

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Pavimentazione con mattonelle di asfalto dei marciapiedi 6 e 7 della stazione di Roma Termini	licitazione privata	Ore 12 24 marzo 1926	170.000	Sezione Lavori Roma Sud
Consolidamento frana fra i km. 104+050 e 104+080 fra le stazioni di Montallegro e Siculiana nella linea Castelvetrano-P. Empedocle	cottimo fiduciario	Ore 18 23 marzo 1926	16.800	Sezione Lavori Caltanissetta
Costruzione di un nuovo ponticello al fosso Arnaccio sulla linea Firenze-Empoli-Pisa	cottimo fiduciario	Ore 18 15 marzo 1926	50.000	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione fosso colatore sul piazzale della stazione di Villanova d'Asti	cottimo fiduciario	Ore 12 24 marzo 1926	19.800	Sezione Lavori Alessandria
Ricambio di rotaie e revisione di binari della 1ª e 2ª linea della stazione di Porto Empedocle e del 2° binario al Molo di detta stazione	cottimo fiduciario	Ore 18 20 marzo 1926	30.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Sostituzione dell'impalcatura in cemento armato di un tratto di m. 12.50 del volto del sottovia del Macello fra la fermata di B. Poggioreale e la stazione di Napoli C.	licitazione privata	Ore 12 26 marzo 1926	163.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione di un acquedotto per la stazione di Nicotera	licitazione privata	Ore 12 26 marzo 1926	370.000	Sezione Lavori Reggio Calabria

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Impianto di un posto d'incrocio a Gabella Frande al km. 227+927 della linea Metaponto-Reggio Calabria	licitazione privata	Ore 12 29 marzo 1926	250.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione di una linea telegrafonica da Tivoli ad Avezzano e da S. Marie a Tagliacozzo	licitazione privata	Ore 12 8 aprile 1926	50.000 (annue)	Ufficio Speciale Roma
Manutenzione di una linea telegrafonica da Roma a Tivoli e da Prenestina a Tiburtina	licitazione privata	Ore 12 8 aprile 1926	25.000	Ufficio Speciale Roma
Sistemazione piazzale esterno e di quello merci nella stazione di Naro sulla linea Girgenti-Licata	cottimo fiduciario	22 marzo 1926	10.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Risanamento e sistemazione piattaforma stradale fra le fermate di Margonia e Rocca di Mendola della linea Canicatti-Margonia	cottimo fiduciario	22 marzo 1926	26.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Consolidamento della trincea fra le stazioni di Camastra e Palma Montechiaro della linea Girgenti-Licata	cottimo fiduciario	22 marzo 1926	21.950	Sezione Lavori Caltanissetta
Costruzione di un fabbricato alloggi nelle adiacenze della sottostazione di Torre del Lago	licitazione privata	Ore 12 25 marzo 1926	300.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Costruzione di un fabbricato alloggi nelle adiacenze della stazione di Avenza	licitazione privata	Ore 12 25 marzo 1926	280.000	Ufficio Eletttrificazione Livorno

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Sistemazione, mediante la costruzione di nuove travate metalliche, di cinque ponticelli in ferro rispettivamente ai km. 40+675; 44+651; 53+635; 56+618; 58+605 della linea Milano-Venezia	licitazione privata	Ore 12 27 marzo 1926	418.000	Sezione Lavori Milano Est

LAVORI E FORNITURE	G. = Gara L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata C. = Cottimo	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 2 gruppi moto-compressori ciascuno costituito da un compressore della potenzialità di metri cubi 25 effettivi di aria aspirata al 1' e da un motore elettrico sincrono direttamente accoppiato. Pressione di aria compressa Cg. 7 per cmq. Velocità dei compressori non superiore a 250 giri al 1'. Compressione a doppio stadio. I gruppi dovranno avere i motori adatti per corrente alternata trifase Volta 240, periodi 42, sono destinati alle Officine di Pietrarsa (Napoli).	T. P.	31-3-1926	—	Uffic. 3° - Sez. 9ª Servizio Materiale e Trazione Firenze, Viale Prin. Margherita 52
N. 1 gruppo moto-compressore detto come sopra, con motore direttamente accoppiato adatto per corrente alternata trifase Volta 260, periodi 50, destinato alle Officine di Firenze	T. P.	31-3-1926	—	Uffic. 3° - Sez. 9ª Servizio Materiale e Trazione Firenze, Viale Prin. Margherita 52

LAVORI E FORNITURE	G. = Gara L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata C. = Cottimo	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 1 maglio pneumatico ad azionamento elettrico, completo di accessori, destinato all'officina T. E. di Gallarate	T. P.	25-3-1926	--	Uffic. 2° - Sez. 8ª Servizio Materiale e Trazione, Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Buste da lettere	L. P.	23-3-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2°
Kg.	3000	Cartone di pesto in fogli di dimensioni commerciali, spessore m/m 1.5	T. P.	15-3-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	400000	Tubi di rame senza saldatura	L. P.	16-3-1926	Id. Uff. 3°
N.	169	Ricevitori telefonici a cucchiaio	T. P.	18-3-1926	Id. Uff. 3°
N.	291	Quadri per parafulmini (Belga od a pettine)	L. P.	23-3-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	77000	Filo e funi di acciaio zincato per trasmissioni flessibili	L. P.	23-3-1926	Id. Uff. 3°
N.	60000	Cartelle di cartone per atti con dorso in tela rigido	L. P.	23-3-1926	Id. Uff. 2°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata / T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Materiali per suonerie elettriche	T. P.	24-3-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3°
N.	3000 tonn.	Zoccoli di ghisa per freni	L. P.	30-3-1926	Id. Uff. 3°
N.	7770	Lamiere di acciaio dolce di 3ª categoria	L. P.	30-3-1926	Id. Uff. 3°
N.	13640	Fregi per cappelli all'alpina della Milizia Ferroviaria	T. P.	27-3-1926	Id. Uff. 2°
N.	1000 600	Ascie ed accette grandi a due mani	T. P.	5-4-1926	Id. Uff. 3°
N.	7730	Valvole e tubetti di cartone da cm. 14 per telegrafi	L. P.	6-4-1926	Id. Uff. 3°
N.	70000	Vetri incolori rotondi per fanali	L. P.	23-3-1926	Id. Uff. 2°
N.	80000	Piastroni d'armamento marca SB-2	L. P.	17-3-1926	Id. Uff. 3°
N.	4800 tonn.	Rotaie d'armamento marca R. A. 36 S	L. P.	17-3-1926	Id. Uff. 3°
N.	385	Succheruole con valvole di fondo per tubazioni aspiranti	T. P.	16-3-1926	Id. Uff. 3°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	72	Fermacarri tipo Max-Tudel	L. P.	6-4-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3°
N.	4900	Valvole ad uno e due tubetti da 2 ½ ampères e 3300 tubetti per dette valvole	L. P.	6-4-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Dischetti girevoli per galleria e fanali per detti	L. P.	6-4-1926	Id. Uff. 3°
N.	15000	Rotoli di carta igienica per gabinetti	L. P.	17-4-1926	Id. Uff 2°
N.	6440	Maschi a filettare a mano ed a macchina passo Wihitnvort fig. 1 e 3ª	T. P.	5-5-1926	Id. Uff. 3°
N. »	35000 11000	Punte ad elica per verrine Verrine ad elica, dis. F. S. 3324	L. P.	17-4-1926	Id. Uff. 3°
N.	1500	Forconi a 15 denti per massicciata, dis. F. S. N. 854	L. P.	10-4-1926	Id. Uff. 3°
N.	6.360.000	Caviglie d'armamento di marche diverse	L. P.	23-3-1926	Id. Uff. 3°

Il Direttore Generale
ODDONE

Anno XIX - N. 11 **18 marzo 1926**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

Roma - Tipografia Ditta L. Cecchini

DECRETO MINISTERIALE DEL 5 marzo 1926, n. 2006, *che autorizza l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un concorso pubblico a 10 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in scienze economiche e commerciali.*

IL MINISTRO

Visto il rapporto della Direzione Generale Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) del 15 febbraio 1926, n. PAG / 410/24/34895;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

1) L'Amministrazione Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 10 posti di Allievo Ispettore in prova, da tenersi fra laureati in scienze economiche e commerciali;

2°) ai concorrenti che riusciranno assumibili verrà assegnato, ai sensi dei quadri di classificazione approvati con Regio Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, lo stipendio annuo lordo di lire 10.900 oltre il supplemento di L. 2.100 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato;

3) è approvato il relativo avviso-programma di concorso contenente le norme per lo svolgimento del concorso stesso.

Roma, lì 5 marzo 1926.

Il Ministro.
CIANO.

AVVISO – PROGRAMMA DI CONCORSO.

E' aperto un concorso per esami e per titoli fra laureati in scienze economiche e commerciali a dieci posti di Allievo Ispettore in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1°) Coloro che intendano presentarsi al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del 4 maggio 1926,

alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) in Roma, Piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da lire 3, in conformità del modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato i 30 anni di età alla data del presente avviso programma. Tale limite è elevato di anni 5 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

b) certificato rilasciato dalla competente Autorità comprovante che il concorrente è cittadino italiano col godimento dei diritti politici anche se non regnicolo;

c) certificato rilasciato dall'Ufficio del Casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) congedo militare contenente la dichiarazione di buona condotta sotto le armi e di aver servito con fedeltà ed onore; od altro documento comprovante che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento;

f) fotografia con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

g) diploma originale di laurea conseguita in un R. Istituto Superiore di scienze economiche e commerciali del Regno;

h) certificati delle classificazioni ottenute negli esami speciali a partire dal 1° corso ed in quelli generali di laurea;

i) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti o comprovanti la conoscenza di lingue estere, opere o memorie eventualmente pubblicate ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

1) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti dai quali risultino la durata di questi servizi, la natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte ed il modo in cui detti lavori furono eseguiti.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*) *d*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda.

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta dell'Ufficio del Registro comprovante il pagamento della tassa

di concorso di lire 50 di cui il Regio Decreto 10 maggio 1925, n. 1173.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da *a*) ad *h*) inclusa, potrà determinare l'esclusione dal concorso.

I concorrenti che abbiano superato i 30 anni di età dovranno con regolari documenti rilasciati dalle competenti Autorità, comprovare il periodo di tempo passato sotto le armi durante la guerra 1915-1918.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale esso abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o protesta, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non potrà essere ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2) I concorrenti dovendo essere sottoposti ad una prova obbligatoria scritta ed orale su una delle lingue francese od inglese o tedesca, dovranno indicare nella domanda su quale di dette lingue intendono sostenere la prova stessa.

I concorrenti indicheranno anche se intendano sostenere esami facoltativi in una o in entrambe le altre lingue.

3) La Direzione Generale, assunte anche quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità degli aspi-

ranti, dopo di che farà pervenire ai concorrenti ammessi al concorso la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti da parte di una Commissione apposita che giudicherà inappellabilmente se essi abbiano la richiesta idoneità fisica per il posto cui aspirano.

Ai concorrenti non ammessi al concorso, o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti.

4) I concorrenti dichiarati fisicamente idonei dalla Commissione medica saranno chiamati agli esami scritti ed orali, che avranno luogo in Roma nei giorni che verranno loro notificati.

5) La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale, sarà costituita:

da un Funzionario delle FF. SS. di grado non inferiore al primo che ne avrà la presidenza;

da quattro Funzionari delle FF. SS. di grado non inferiore al terzo;

da due esperti scelti nel corpo insegnante o fra liberi professionisti.

Eserciterà le funzioni di Segretario, senza diritto a voto, un Funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal Direttore Generale.

Per gli esami di lingue estere, saranno aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

6) La Commissione, alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possano nascere durante lo svolgimento delle prove, salvo ad essa, nei caso gravi di rimettersi alla decisione del Direttore Generale.

7) Ai concorrenti è vietato, durante gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti.

8) Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero

durante le prove scritte la esclusione potrà essere deliberata dal Commissario presente.

I concorrenti potranno portare nella sala di esame soltanto quelle tavole e quei testi che saranno permessi dalla Commissione.

9) Gli esami scritti ed orali verteranno sulle materie in calce indicate.

10) Le prove scritte saranno tre:

la prima consisterà nello svolgimento di un tema unico per tutti i concorrenti.

Per la seconda prova verranno assegnati tre temi e ciascun candidato dovrà svolgerne uno a sua scelta.

La terza prova obbligatoria consisterà nella traduzione nella lingua estera prescelta di un brano redatto in lingua italiana.

Per lo svolgimento di ogni tema delle due prime prove saranno assegnate otto ore di tempo, per la terza prova saranno assegnate cinque ore.

Le prove facoltative sulle lingue estere consisteranno in un esame scritto ed un esame orale.

Il concorrente dovrà dimostrare nell'esame scritto, di sapere tradurre nella lingua estera e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione.

11) Per ciascuna delle due prime prove obbligatorie scritte, ogni Commissario disporrà di 10 voti e di 20 voti per l'esame orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle suddette prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alla prova stessa.

Per la prova obbligatoria di lingua estera ogni Commissario disporrà (complessivamente tra esame scritto ed orale) di punti 6 per la lingua francese e di punti 8 per le lingue inglese o tedesca.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale generale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti e sulla prova obbligatoria di lingua almeno la metà dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione ogni Commissario disporrà:

di 10 punti per i titoli;

di 6 o 8 punti per le prove facoltative di lingue come è detto sopra.

12) La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito il concorrente che sia invalido di guerra o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra o che sia insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole all'Amministrazione delle FF. SS. in qualità di avventizio, oppure il più anziano di età.

13) I primi 10 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso, e saranno nominati Allievi ispettori in prova con lo stipendio annuo lordo di lire 10.900, oltre il supplemento annuo lordo di lire 2100 a' sensi del Regio Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e l'indennità di caroviveri.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'articolo 26 del Regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14) Gli Allievi ispettori in prova, che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non prendessero servizio entro il termine stabilito nella residenza loro assegnata dall'Amministrazione medesima, saranno considerati rinuncianti alla nomina ed in loro vece l'Amministrazione avrà facoltà di nominare altro degli idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

15) Nell'atto in cui gli Allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

16) Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato e sulle linee di navigazione esercitate dalle Ferrovie stesse e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che riusciranno classificati i primi 20 della graduatoria di merito.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica all'esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno, e presentare, a concorso ultimato, e semprechè siano riusciti classificati fra i primi 20, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione Generale (Servizio Personale ed Affari Generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, addì 18 marzo 1926.

LA DIREZIONE GENERALE.

Programma delle materie d'esame

Istituzioni di diritto civile.

Nozioni fondamentali sul diritto soggettivo ed oggettivo.
Persone giuridiche e persone fisiche e loro capacità.
Cittadinanza e godimento dei diritti civili.
Domicilio civile e residenza. Assenza.
Diritti di famiglia.
Beni e loro suddivisioni.
Proprietà e forme affini della proprietà - esercizio della proprietà - della comunione del possesso.
Nozioni sulle successioni legittime e testamentarie e sulle donazioni.
Obbligazioni e contratti in specie.
Nozioni sulle trascrizioni, sui privilegi e sulle ipoteche.
Della prescrizione.

Diritto commerciale.

Secondo i programmi dei RR. Istituti Superiori di Scienze economiche e commerciali con particolare riguardo alle norme che disciplinano il contratto di trasporto.

Nozioni di diritto penale.

Delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica e contro la sicurezza delle comunicazioni.
Nozioni sui reati considerati nel Titolo II del Regolamento del personale delle FF. SS. approvato con Decreto-Legge 7 aprile 1925, n. 405.
Contravvenzioni alle norme di polizia ferroviaria.

Diritto amministrativo e scienza dell'Amministrazione.

Nozioni generali sull'ordinamento ed attribuzioni delle Amministrazioni dello Stato (Amministrazione Centrale e locale) della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato - Giustizia Amministrativa.
Nozioni sulle provincie ed i comuni.
Ingerenza ed azione dello Stato sui fattori della vita economica - sulla proprietà, sul lavoro e sulle industrie e sulle vie di comunicazioni - sulle ferrovie in particolare.
Infortuni sul lavoro e legislazione relativa.
Rapporti fra lo Stato e i suoi dipendenti: doveri e diritti degli impiegati.
Legge sulla costituzione e sull'ordinamento dell'Amministrazione delle FF. SS.
Legge sulle opere pubbliche e sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Nozioni di diritto costituzionale.

Nozioni generali sul diritto positivo italiano - Forma di governo - I vari poteri e le loro attribuzioni.

Economia politica e scienza della finanza. (secondo il programma delle Scuole Superiori di commercio).

Nozioni di statistica.

Rilevazione ed elaborazione degli elementi - Diagrammi - Numeri - Indice.
Cenni dei principali metodi di interpolazione.
Movimento ferroviario in Italia - sua intensità - distribuzione nelle varie regioni - Direzione ed intensità del movimento ferroviario ai valichi alpini e nei principali porti del Regno.
Qualità delle merci trasportate, importate ed esportate imbarcate e sbarcate.

Politica commerciale e legislazione doganale. (programmi delle Scuole Superiori di commercio).

Geografia commerciale e storia del commercio, dal 1889 in poi (programma delle scuole superiori di commercio).

Nozioni di merceologia.

Provenienza caratteri ed usi delle principali materie prime e dei prodotti manufatti, con particolare riguardo alle materie prime ed ai prodotti manufatti di più largo impiego nelle ferrovie.

Trasporti.

Importanza e sviluppo dei mezzi di comunicazione e di trasporto.

Trasporti ferroviari:

I sistemi di esercizio delle ferrovie e loro principi informatori - Varie forme d'ingerenza dello Stato sull'esercizio - Contratto di trasporto ferroviario - Principi informatori dei prezzi di trasporto e vari tipi di tariffe - Nozioni sul sistema tariffario italiano - Convenzione internazionale di Berna - Servizi cumulativi - Tariffe dirette internazionali - Rete ferroviaria italiana e principali comunicazioni internazionali. Trasporti italiani con gli Stati confinanti. Distanze reali e virtuali - Concorrenze e loro ripercussione sul traffico.

Trasporti per via d'acqua:

Nozioni generali sulla navigazione: sue distinzioni - I sistemi di esercizio - Contratto di noleggio - Noli - - Grandi linee e principali correnti del traffico marittimo - Flotte mercantili delle potenze marinare e nozioni sul traffico dei principali porti - Grandi imprese di navigazione - Nozioni sulla navigazione interna.

Computisteria - Ragioneria - Contabilità di Stato e matematica finanziaria.

Ragioneria Generale - Ragioneria applicata alle aziende bancarie ed industriali e, principalmente, a quelle dei trasporti - Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato - Il bilancio dello Stato e dell'azienda delle ferrovie dello Stato - Variazioni al bilancio e conti consuntivi - Demanio ferroviario e beni patrimoniali - Rendiconti patrimoniali - Il controllo della Corte dei Conti.

Operazioni a breve scadenza (interessi e sconti semplici, anticipazioni su titoli ed operazioni di borsa) ed a lunga scadenza (interessi e sconti composti, rendite ed ammortamenti).

Matematica attuariale.

Analisi combinatoria - Calcolo delle probabilità - Costruzione e perequazione delle tavole di sopravvivenza e di mortalità - Matematica delle assicurazioni (valori di commutazione, premi unici e puri, principali forme di assicurazione sulla vita, premi di tariffa e riserve matematiche, bilanci tecnici).

Lingua estera.

Traduzione nella lingua estera prescelta e conversazione nella lingua stessa.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

(*Servizio Personale ed Affari Generali*)

ROMA

Il sottoscritto.............................. presa conoscenza dell'avviso in data...................... per il concorso a posti di Allievo Ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma.

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (1).

Firma (casato e nome per esteso)
Indirizzo preciso
Data

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda

---

(1) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, le date e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

Errata-Corrige

Nel Bollettino Ufficiale n. 3 del 21 gennaio 1926, parte II, Ordine di servizio n. 6, a pag. 30, fra il primo e il secondo capoverso, inserire il seguente periodo:

La detta fermata effettuerà i versamenti dei propri introiti alla Cassa Compartimentale di Ancona sotto la osservanza delle prescrizioni richiamate nell'articolo 26 delle disposizioni e norme riguardanti il servizio dei valori e delle merci assicurate pubblicate con l'O. S. n. 97-1917 e con la periodicità indicata alla lettera F *di cui all'O. S. 184-1913, cioè il 6, 11, 21 e ultimo del mese.*

COMUNICATO

Concorso interno a posti di grado 10° tenutosi fra agenti ex combattenti in applicazione dell'art. 10 del R. D. 21 ottobre 1923, n. 2580 ed a termini del D. M. 12 dicembre 1924, n. 1322 e D. M. 15 giugno 1925, n. 2610.

Ordine di graduatoria per le diverse specie di posti messi a concorso.

Graduatoria generale	Graduatoria	SEGRETARIO TECNICO	Graduatoria	SEGRETARIO	Graduatoria	DISEGNATORE	Graduatoria	ASSISTENTE dei lavori di 1ª Classe	Graduatoria	SOTTO CAPO
1			1	GOTTA Domenico.						
2	1	DE CUZZI geom. Michele.								
3	2	FRANCAVIGLIA geometra Salvatore.								
4									1	BELLINGRERI Calogero.
5	3	RICCIARDI geom. Carlo.								
6	4	BAZZONI geom. Quirico								
7	5	LORENZINI geom. Antonio								
8	6	FINALE MONTALBANO rag. Fedele.								
9							1	PERALDO DAN Battista.		
10	7	SCHINCO Francesco.								

Graduatoria generale	Graduatoria	SEGRETARIO TECNICO	Graduatoria	SEGRETARIO	Graduatoria	DISEGNATORE	Graduatoria	ASSISTENTE dei lavori di 1ª Classe	Graduatoria	SOTTO CAPO
11	8	LONGHI geom. Amleto.								
12	9	BATTELLINO geom. Ottorino								
13	10	CASU geom. Antonio.								
14	11	GALAVOTTI geom. Umberto.								
15	12	GAVINELLI Luigi.								
16			2	MACRI GIUSEPPE.						
17	13	FADDA Guido								
18	14	OLIVERI geom. Luigi								
19	15	DE FLAVIIS geom. Tommaso								
20	16	ORLANDI geometra Luigi.								
21	17	GUELI geom. Filippo								
22	18	PISTOCCHI Antonio.								
23	19	PINELLA geom. Alfredo.								
24	20	SIRACUSA geom. Attilio.								
25			3	GALLI Luigi.						

Graduatoria generale	Graduatoria	SEGRETARIO TECNICO	Graduatoria	SEGRETARIO	Graduatoria	DISEGNATORE	Graduatoria	ASSISTENTE dei lavori di 1ª Classe	Graduatoria	SOTTO CAPO
26	21	PAOLI geom. Giulio.								
27	22	PELLEGRINI geometra Bruno								
28	23	GHELFI geom. Domenico.								
29	24	LOMBARDINO geom. Leonardo.								
30	25	CASINI Giuseppe.								
31	26	AMENDOLA geom. Francesco								
32			4	INTERLANDI geometra Giuseppe.						
33			5	LANTINI Filippo.						
34									2	MILAZZO Giuseppe.
35			6	MODICA rag. Salvatore.						
36	27	CARDEA geom. Armando								
37									3	GUARINO Giuseppe.
38			7	MAZZONI Tomaso						
39	28	GIAMMARIO geom. Mario.								
40			8	ORLANDO rag. Francesco.						

Graduatoria generale	Graduatoria	SEGRETARIO TECNICO	Graduatoria	SEGRETARIO	Graduatoria	DISEGNATORE	Graduatoria	ASSISTENTE dei lavori di 1ª Classe	Graduatoria	SOTTO CAPO
41	29	FALCONI geom. Alvaro.								
42									4	GHIGNONI Leo.
43	30	SECONDO geometra Bruno.								
44			9	GAZZERRO rag. Giuseppe						
45	31	TRIPPODO geometra Onofrio								
46	32	FERRI geom. Pietro.								
47	33	PITTARI geom. Pietro								
48	34	OLIVO geom. Vitaliano.								
49							2	CECCHI geom. Giuseppe.		
50			10	ACHIARDI rag. Giovanni.						
51			11	PRATO rag. Paolo.						
52			12	FAGIOLO rag. Cesare.						
53	35	FANO Arrigo.								
54			13	ANDREOLI geometra Pietro.						
55			14	SANTORO rag. Nicolò.						

Graduatoria generale	Graduatoria	SEGRETARIO TECNICO	Graduatoria	SEGRETARIO	Graduatoria	DISEGNATORE	Graduatoria	ASSISTENTE dei lavori di 1ª Classe	Graduatoria	SOTTO CAPO
56	36	D'INCECCO Vincenzo								
57	37	REDANO' geom. Filippo.								
58	38	MAJORE geom. Nestore.								
59			15	MILAZZO Giuseppe,						
60	39	CROSA geom. Emanuele.								
61	40	BALBIS geom. Giovanni.								
62	41	DE MARINI geometra Marino.								
63	42	NUNZI Ennio.								
64			16	LEANZA Giuseppe.						
65			17	QUATRIGLIO Mario						
66							3	MACCAURO geom. Giuseppe.		
67									5	PALMIGIANO Attilio.
68									6	LA ROSA Angelo.
69	43	GIACHERIO geometra Luigi.								
70	41	GIANI geom. Angelo.								

Graduatoria generale	Graduatoria	SEGRETARIO TECNICO	Graduatoria	SEGRETARIO	Graduatoria	DISEGNATORE	Graduatoria	ASSISTENTE dei lavori di 1ª Classe	Graduatoria	SOTTO CAPO
71	45	FIERRO geom. Pasquale.								
72	46	D'ISIDORO geom Alberto.								
73			18	MASSA Antonio.						
74			19	BARRECA rag. Antonio.						
75									7	IAVARONE Alfredo.
76	47	BELLUSO Oreste.								
77	48	BRUNELLI geometra Neri								
78					1	DI STEFANO Angelo				
79			20	BALDERESCHI Giorgio						
80	49	MENDOLIA geom. Antonio.								
81	50	ROSSI geom. Luigi								
82	51	RESPIGHI Achille								
83									8	DAGLIO Attilio.
84	52	PATRIGNANI geometra Enzo								
85	53	LIBERATORE geometra Rigoberto								

Graduatoria	Graduatoria	SEGRETARIO TECNICO	Graduatoria	SEGRETARIO	Graduatoria	DISEGNATORE	Graduatoria	ASSISTENTE dei lavori di 1ª Classe	Graduatoria	SOTTO CAPO
86	54	DE PAOLIS geometra Umberto								
87			21	PRESTIA Antonio.						
88	55	PAPARONI geometra Gigino								
89	56	MASELLI geom. Mario								
90	57	PIETRONIRO Umberto								
91	58	BEVACQUA Gaetano								
92			22	IAYME Giov. Luigi.						
93			23	LISCHI rag. Antonio.						
94			24	CARDINI rag. Giovanni.						
95			25	BONGIOVANNI rag. Giuseppe.						
96	59	CARTA Mario								
97	60	MATTEUZZI geometra Renato								
98	61	MINACAPILLI Antonino								
99			26	FEDELE rag. Rocco.						
100			27	SCHERMI rag. Giulio.						

Graduatoria generale	Graduatoria	SEGRETARIO TECNICO	Graduatoria	SEGRETARIO	Graduatoria	DISEGNATORE	Graduatoria	ASSISTENTE dei lavori di 1ª Classe	Graduatoria	SOTTO CAPO
101			28	IAMUNDO Domenico.						
102			29	RIGGIO Gabriele.						
103	62	BEVILACQUA geom. Alessandro.								
104			30	BUSINCO rag. Virgilio.						
105									9	BOSCIA Pompilio.
106	63	DUBBINI geometra Remo.								
107	64	MANTELLINI geometra Alfredo.								
108			31	ROMEO rag. Errigo.						
109			32	RIGGIO rag. Giuliano						
110			33	VITTIGLIO rag. Enrico.						
111			34	SORACI Giuseppe.						
112	65	FAROLDI geometra Pietro								
113	66	CASCIOTTA geometra Natale.								
114			35	DUCE Giuseppe.						
115	67	ALLEGRA Nazzareno								

Graduatoria generale	Graduatoria	SEGRETARIO TECNICO	Graduatoria	SEGRETARIO	Graduatoria	DISEGNATORE	Graduatoria	ASSISTENTE dei lavori di 1ª Classe	Graduatoria	SOTTO CAPO
116									10	CECCHI rag. Danilo
117			36	PAONE Vincenzo.						
118			37	LAIROSA rag. Angelo.						
119			38	PALMIERI Giov. Batta.						
120			39	CATESE rag. Antonio						
121					2	DI DEMETRIO Francesco.				
122									11	CHISARI rag. Agostino.
123									12	ROMANELLI Achille
124	68	GALTERIO geometra Guido.								
125	69	CARUANA geometra Luigi.								
126	70	RESTIVO Attilio.								
127			40	SILVESTRI Vito.						
128			41	CIRESE rag. Enrico.						
129	71	PISCIOTTA geometra Natale.								
130			42	FRANCESCHI rag. Francesco.						

Graduatoria generale	Graduatoria	SEGRETARIO TECNICO	Graduatoria	SEGRETARIO	Graduatoria	DISEGNATORE	Graduatoria	ASSISTENTE dei lavori di 1ª Classe	Graduatoria	SOATO CAPO
131			43	CARUANA rag. Pietro.						
132									13	GABETTA Giuseppe
133			44	ASCIOTI rag. Fortunato.						
134			45	GRIFFO rag. Giovanni.						
135	72	MALFITANO geometra Carmelo.								
136			46	FLESCA, rag. Armando.						
137			47	CECCONI Pietro.						
138									14	MOVILIA Domenico
139	73	PICONE geometra Antonio.								
140			48	COCCHI rag. Mario.						

Concorrenti che non hanno raggiunto gli 80 punti di cui al Comma 7 delle Norme approvate con D. M. 12 dicembre 1924, N. 1322.

Graduatoria	SEGRETARIO TECNICO	Graduatoria	SEGRETARIO	Graduatoria	DISEGNATORE	Graduatoria	ASSISTENTE dei lavori di 1ª Classe	Graduatoria	SOTTO CAPO
									LOIZZO Antonio.
	CURATOLO geometra Alfonso.								
			MARANO Salvatore.						
	TROVATO geometra Bartolomeo.								
									LEONARDI Giov. Batta.
			LEONARDI Giov. Batta.						
			TRAPANI Luigi.						
									PACE Rosario.
	FOCO geometra Giovanni.								
									SCHIFINI Raimondo
			RUMIERI rag. Concezio.						
	FERRUCCI Giuseppe.								

Graduatoria generale	Graduatoria	SEGRETARIO TECNICO	Graduatoria	SEGRETARIO	Graduatoria	DISEGNATORE	Graduatoria	ASSISTENTE dei lavori di 1a Classe	Graduatoria	SOTTO CAPO
		STURNIOLO Orazio.		CUTINO Michele.						CUTURELLO Antonio.
		ARANCIO geometra Pietro.								

Ordine di servizio N. 34.

Modificazioni ed aggiunte ai tipi di cartellini ed etichette da usarsi per il trasporto di merci che richiedono particolari precauzioni.

A partire dal 1° giugno c. a., i cartellini mod. M. 247ª, M. 247ᵇ e M. 247ᶜ sono soppressi e, in loro vece, sono istituiti i cartellini mod. M. 247ª «Corrosivi e veleni», M. 247ᵇ «Infiammabili» e M. 247ᶜ «Esplosivi» di nuovo tipo.

Similmente le etichette mod. M. 284, M. 284ª e M. 284ᵇ sono soppresse e sostituite da quelle mod. M. 284 «Esplosivi categoria 11ª», M. 284ª «Esplosivi categoria 12ª e 13ª» e M. 284ᵇ» Detonanti - Non Capovolgere - categoria 14ª», di nuovo tipo.

Per i trasporti di gas compressi, gas liquifatti e gas disciolti sotto pressione si sono istituiti il cartellino mod. M. 247ᵈ con la dicitura «Gas compressi e liquefatti» da applicarsi ai carri completi e l'etichetta mod. M. 284ᶜ, pure con la medesima dicitura, da applicarsi ai colli spediti in collettame.

Per i trasporti di materie infiammabili o soggette a combustione spontanea, si è istituita l'etichetta mod. M. 284ᵈ «Infiammabili»; per quelli di acidi, caustici e materie velenose si è istituita l'etichetta mod. M. 284ᵉ, «Corrosivi e veleni.

Tali etichette dovranno applicarsi ai relativi colli spediti in piccole partite.

Per i trasporti di merci fragili, merci deperibili ed animali vivi, gli attuali cartellini mod. M. 247, M. 242ᵈ e M. 245 sono soppressi e, in loro vece, vengono istituiti i cartellini mod. M. 247 «Merci fragili», M. 246 «Merci deperibili o deperibilissime» e M. 246ª «Bestiame», di nuovo tipo.

Per i colli di merci fragili e deperibili o deperibilissime, spediti in dettaglio, vengono istituite rispettivamente le etichette mod. M. 250 e M. 251.

Le stazioni continueranno ad applicare sui fogli di accompagnamento dei carri misti o dei fogli di scorta o di carico e sulle lettere di vettura dei trasporti di cui trattasi i relativi listini attualmente in vigore e precisamente il mod. M. 272 «Vietate manovre e spinta» (che in una

successiva ristampa recherà la dicitura «Merci fragili»), per le merci fragili; M. 272ª per le materie infiammabili; M. 272ᵇ per gli esplosivi; M. 272ᶜ per le merci deperibili o deperibilissime; M. 272ᵍ per i corrosivi e veleni e il nuovo listino M. 272ᵈ per i gas compressi e liquefatti.

I moduli, di cui è stabilita la soppressione, dovranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte dei Magazzini, *soltanto nel servizio interno.*

Per i trasporti in servizio internazionale dal 1º giugno c. a., dovranno utilizzarsi soltanto i nuovi tipi di cartellini e di etichette e le stazioni avranno cura di farne tempestiva richiesta ai magazzini nei modi d'uso.

Si rammenta che, a norma di quanto prescrive il R. D. Legge 29 ottobre 1920, n. 1523, i mittenti dei trasporti a carro completo debbono sempre presentare insieme agli altri documenti anche due cartellini conformi ai modelli prescritti per i singoli trasporti.

L'Amministrazione potrà fornire ai mittenti i cartellini mod. M. 246, M. 246ª, M. 247, M. 247ª, M. 247ᵇ, M. 247ᶜ e M. 247ᵈ, di nuovo tipo al prezzo di lire 0,15 ciascuno; quelli invece di vecchio tipo seguiteranno ad essere forniti gratuitamente fino ad esaurimento delle scorte.

L'applicazione delle etichette sui colli spediti in piccole partite è a carico dell'Amministrazione, se trattasi di merci fragili e deperibili; è invece a carico del mittente, se trattasi di esplosivi, gas compressi e liquefatti, infiammabili, corrosivi e veleni.

Le etichette, da applicarsi a questi ultimi trasporti, potranno essere fornite dall'Amministrazione al prezzo di lire 0,10 ciascuna.

Però, fino ad esaurimento delle scorte, le etichette, Mod. 284, M. 284ª e M. 284ᵇ di vecchio tipo seguiteranno ad essere fornite gratuitamente.

I Capi stazione ed i Capi gestione daranno al personale interessato le necessarie istruzioni, perchè le prescrizioni contenute nel presente Ordine di Servizio vengano debitamente osservate.

Della soppressione ed istituzione dei moduli, di cui sopra dovrà praticarsi annotazione nella «Nomenclatura dei moduli serie M» edizione 1921.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 13.

Ordine di servizio N. 35

Viaggi in Italia di comitive provenienti dall'estero. Sostituzione da parte delle stazioni di confine e porti di mare dei biglietti collettivi rilasciati dalle agenzie all'estero.

Per i viaggi in Italia di comitive di escursionisti e di pellegrini provenienti dall'estero, organizzati da agenzie all'estero, è ammesso che dette agenzie rilascino direttamente ai conduttori delle comitive e dei pellegrinaggi i relativi biglietti collettivi che devono essere esclusivamente quelli mod. C-I 201, anche nel caso che comitive e pellegrinaggi si servano di treni speciali.

Allo scopo di esercitare un più completo controllo sulla emissione di questi biglietti per comitive, si è deciso che gli stessi, all'inizio del viaggio in Italia, siano sostituiti con altri rilasciati dalle stazioni di frontiera (Ventimiglia, Modane, Domodossola, Luino, Chiasso, Sondrio, Brennero, S. Candido, Tarvisio C.le, Fusine Laghi, Piedicolle, Postumia Grotte, Fiume) e dalle stazioni situate nelle città porti di mare (Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Messina, Palermo, Trapani, Siracusa, Catania, Taranto, Brindisi, Bari, Barletta, Ancona, Venezia, Trieste, Fiume) dalle quali le comitive entrano in Italia.

Le suddette stazioni procederanno quindi al ritiro – da ciascun conduttore di comitiva di escursionisti o di pellegrini – del biglietto collettivo mod. C-I 201 emesso all'estero, ed in sua vece ne rilasceranno un altro, nel quale saranno esattamente trascritte tutte le indicazioni risultanti dal biglietto originale. Sul nuovo biglietto emesso, la stazione emittente dovrà segnare trasversalmente, a tergo, il numero e la data del biglietto originale nonchè il nome dell'agenzia, o succursale, o filiale, che lo ha emesso.

Il biglietto originariamente emesso all'estero sarà poi dalla stazione suddetta ingommato alla matrice del proprio mod. C-I 201 rilasciato in sostituzione ed alle-

gato alla contabilità mensile insieme con gli altri documenti.

Sul nuovo biglietto collettivo la stazione apporrà il timbro con la data del giorno del rilascio dal quale decorrerà la validità che, se non fosse indicata nel biglietto originario, dovrà essere quella stabilita dall'allegato 4-*A* alle tariffe, e cioè di 15 giorni per viaggi con percorrenza complessiva non superiore ai 500 km. e di 30 giorni per viaggi con percorrenze superiori.

Le agenzie estere sono state invitate a provvedere perchè la prescrizione di cui trattasi abbia pronta attuazione. Però, fino a tutto marzo 1926, saranno da tenersi validi in corso di viaggio anche i biglietti collettivi rilasciati all'estero che non fossero stati presentati alle stazioni per la sostituzione.

Dal primo aprile 1926, in poi, se, in corso di viaggio, si verificassero casi di mancata osservanza della disposizione suaccennata, i Controllori provvederanno a sostituire essi i biglietti collettivi emessi all'estero con dei mod. C-I 204 senza prezzo, ed invieranno i biglietti ritirati – accompagnati da apposito rapporto – alla Sezione Movimento e Traffico dalla quale dipendono. Questa, a sua volta, trasmetterà rapporto e biglietti al Controllo Viaggiatori e bagagli di Firenze per i provvedimenti del caso.

Oltre ai biglietti mod. C-I 201, da rilasciarsi esclusivamente per i viaggi delle comitive, come sopra è detto, le agenzie all'estero sono fornite di biglietti mod. C-I 202, dei quali sono autorizzate a valersi per i viaggi di andata e ritorno da effettuarsi in occasione di manifestazioni sportive o di altro genere per le quali l'Amministrazione ferroviaria stabilisce volta per volta apposite facilitazioni di tariffa a favore del pubblico.

Questi biglietti mod. C-I 202 non dovranno essere sostituiti, salvo il caso che fossero stati indebitamente od erroneamente rilasciati per i viaggi di comitive di cui sopra.

Non saranno parimenti da sostituirsi i biglietti mod. C-I 201 e C-I 202 che alcune agenzie all'estero – particolarmente autorizzate – rilasciano per i viaggi in Italia in base alle concessioni speciali ed al regolamento trasporti militari.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 e 14.

Ordine di servizio N. 36.

Cambiamento di nome della stazione di Ponte S. Marco.

A datare dal 1° febbraio 1926, la stazione di Ponte S. Marco, della linea Milano-Verona, ha assunto la nuova denominazione di Ponte S. Marco-Calcinato.

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome della stazione suddetta, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Ordine di servizio N. 37.

Trasporti per conto delle Società cooperative per la costruzione delle case popolari od economiche costituite tra agenti delle Ferrovie dello Stato.

La Cooperativa edile ferrovieri « Luigi Luzzatti » di Rimini è ammessa a fruire per le proprie spedizioni della riduzione di tariffa di cui il regolamento sui trasporti per conto delle Società Cooperative per la costruzione di case popolari od economiche, costituite tra agenti delle Ferrovie dello Stato, pubblicato con l'O. S. n. 82/1920.

Il nome della detta Società deve quindi essere aggiunto nell'elenco allegato *A* al citato regolamento.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5 8 *e* 15.

Istruzione N. 1

Vestiario uniforme per la milizia ferroviaria.

E' fatto obbligo a tutti gli agenti delle Ferrovie dello Stato inscritti alla Milizia ferroviaria, qualunque sia il grado militare loro, di provvedersi del corredo completo di vestiario per l'uniforme militare, di custodirlo e di curarne la buona conservazione in modo da poterlo avere in perfetta condizione, avuto riguardo alla durata dello uso, per indossarlo e per potersi presentare in tenuta inappuntabile in qualsiasi momento che necessiti per prestare servizio nella Milizia ferroviaria. Spetta ai Consoli, personalmente ed a mezzo dei dipendenti ufficiali, l'assicurarsi che tale prescrizione sia diligentemente osservata.

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 701 del 17 novembre 1925 l'Amministrazione ferroviaria s'incaricherà di facilitare l'acquisto o di provvedere direttamente l'uniforme stessa per tutti gli ufficiali e militi da essa dipendenti sia in servizio, che in congedo illimitato, salvo il ricupero di una parte della spesa relativa con trattenute da farsi ai singoli agenti.

Per regolare le concessioni di cui sopra si dispone quanto appresso:

Art. 1.

Uniforme ed oggetti di corredo

L'annessa tabella *A* fissa quali siano i capi di vestiario e gli altri oggetti di corredo costituenti l'uniforme, e la durata minima di ogni capo espressa in mesi.

L'Amministrazione ferroviaria fornirà ai militi ed ai Capi squadra l'uniforme completa con tutti gli oggetti di corredo; agli ufficiali fornirà la stoffa per la confezione dell'uniforme (giubba, pantaloni, cappotto), il cappello all'alpina e l'impermeabile.

Alla confezione dell'uniforme, compresa la fornitura delle fodere, bottoni, ecc. deve provvedere l'ufficiale ricorrendo a sarti di sua fiducia. Esso provvederà pure all'acquisto diretto degli altri oggetti di corredo quì appresso elencati:

Fez nero,
Gambali di cuoio nero,

Camicia nera,
Cordelline per la alta uniforme,
Cinturone o bandoliera.
Guanti,
Distintivi.

L'annessa tabella *B* indica i prezzi di base dei diversi capi di vestiario ed oggetti di corredo dei militi e degli ufficiali.

Come concorso del personale nella spesa da sostenersi dall'Amministrazione per le anzidette forniture saranno fatte in via continuativa pei militi, e, sino ad estinzione del debito, per gli ufficiali, le trattenute risultanti dalla tabella *C*.

Dalla tabella *C* risultano pure il contributo dell'Amministrazione per gli ufficiali, e gli anticipi che possono essere accordati per acquisto diretto di oggetti di corredo e per la confezione del vestiario. Detratto il contributo stesso, tutte le rimanenti spese che sostiene l'Amministrazione per le uniformi degli ufficiali, saranno a carico di quest'ultimi.

Le tabelle *B* e *C* si riferiscono ai prezzi attuali e saranno rivedute semestralmente. Il primo semestre si inizia col 1° settembre u. s.

Pel personale avventizio delle Ferrovie dello Stato assunto nella Milizia, l'Ispettorato Generale si riserva la facoltà di provvedere all'uniforme anche con ordinazioni a serie. Pel personale medesimo, e fino a quando rimanga nella posizione di avventizio, il vestiario resta di proprietà dell'Amministrazione ed in consegna ai singoli agenti che lo restituiranno alle Legioni alle quali appartengono in caso di licenziamento o di radiazione dalla milizia.

Agli avventizi stessi però saranno fatte le trattenute mensili e quelle eccezionali previste dalla presente istruzione che per tutto il rimanente è anche ad essi applicabile, salvo quanto è detto all'articolo 12.

Art. 2.

Richieste vestiario da parte dei militi e Capi squadra

Per la richiesta di un capo di vestiario (giubba, pantaloni, cappotto) il milite dovrà ritirare dal Comando della Legione da cui dipende uno degli appositi stampati mod. *C* 1 (colore rosa) distribuiti alle Legioni a cura della

Ditta prescelta dall'Amministrazione e riempire colle proprie generalità e con gli altri dati ivi richiesti il tagliando (n. 1) del modulo stesso, indicando chiaramente il capo di vestiario occorrentegli ed esponendo a tergo del tagliando (n. 3) le misure necessarie per la confezione dell'oggetto domandato. Dovrà poi firmare i tagliandi uno e due del modulo di richiesta, e consegnerà il modulo al proprio Comando di Legione, il quale, constatata la regolarità della richiesta, visterà i tagliandi uno e due e la invierà all'Ispettorato Generale Reparti Speciali in Roma.

L'Ispettorato Generale, fatti i debiti controlli, visterà i tagliandi anzidetti e trasmetterà la richiesta al Servizio Approvvigionamenti che la consegnerà alla Ditta incaricata apponendo in calce al tagliando (n. 2) la data di consegna, autenticata col bollo di ufficio, onde averne poi norma per la decorrenza dei termini contrattuali concessi per la spedizione del pacco vestiario, e per la conseguente eventuale applicazione di penalità in caso di ritardo.

La Ditta, ricevuta la richiesta, rileverà in base alle misure indicate dal richiedente, a quale categoria di misura appartenga l'indumento richiesto e spedirà ,entro il termine di quindici giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta, il quantitativo di stoffe e fodere corrispondenti alla misura dell' indumento quale risulta dai prospetti a tergo del tagliando n. 2.

I pacchi vestiario verranno dalla ditta spediti, riuniti in un unico pacco ai Comandi di Legione. Contemporaneamente alla spedizione la ditta rimetterà agli stessi Comandi, con elenco riepilogativo in doppia copia, i tagliandi (n. 3) delle richieste che rappresentano i buoni di confezione.

Ricevuto il pacco collettivo, il Comando di Legione lo aprirà per constatare che i pacchi vestiario in esso contenuti siano corrispondenti per quantità e nominativi ai tagliandi (n. 3) delle richieste ricevuti dalla ditta col predetto elenco nominativo, del quale una copia verrà trattenuta dal Comando di Legione, e l'altra dovrà da esso essere rimessa al Servizio Approvvigionamenti che se ne servirà per accertare, in sede di liquidazione delle fatture, se la ditta abbia soddisfatto le richieste nei termini contrattuali.

Indi il Comando di Legione, senza aprire i singoli pacchi debitamente piombati dalla ditta, dovrà invitare il sarto corrispondente della ditta per la giurisdizione

della Legione a ritirare i pacchi stessi e gli ordini di confezione (n. 3) con l'elenco riepilogativo di cui sopra dopo aver completate con la data di consegna, apponendo bollo e firma, le seconde parti dei detti ordini tagliandi (n. 3). Tali indicazioni servono agli uffici contabili per accertare se il sarto riconsegnerà le confezioni entro i termini stabiliti. La Legione, a suo scarico, farà firmare dal sarto, in segno di ricevimento dei pacchi vestiario, la copia dell'elenco riepilogativo che rimane, come si è detto, in possesso del Comando di Legione.

Ultimate le confezioni, il sarto presenterà i capi confezionati al Comando di Legione esibendo i tagliandi (n. 3) delle richieste. Il Comando di Legione dopo avere verificato che le confezioni sono corrispondenti alle misure indicate dal richiedente e della foggia prescritta, accetterà i capi stessi, e ne rilascerà ricevuta sulla terza parte del tagliando (n. 3) indicandovi il giorno di consegna dei capi confezionati ed apponendovi firma e timbro Curerà poi che i detti capi siano rimessi ai singoli richiedenti, ritirerà da questi regolare ricevuta nel modulo *O* indicando il numero, la specie dei capi consegnati, e la data di consegna; il modulo viene conservato per esser allegato al conto di massa vestiario.

Alla prima consegna del vestiario, ogni milite e Capo squadra firmerà l'allegato al mod. *O* quale dichiarazione espressa di aver presa conoscenza degli obblighi che si assume verso la Milizia e verso l'Amministrazione nei riguardi dell'uniforme.

Tale disposizione vale anche per ogni ufficiale che riceve per la prima volta la stoffa per la propria uniforme

Art. 3.

Richiesta stoffe da parte degli ufficiali.

Per la richiesta della stoffa per il proprio vestiario (giubba, pantaloni, cappotto) l'ufficiale ritirerà dal Comando della Legione da cui dipende uno degli appositi stampati mod. *C* 2 (colore giallo) distribuiti alle Legioni a cura della ditta prescelta dall'Amministrazione e riempirà con le proprie generalità e con gli altri dati ivi richiesti il tagliando (n. 1) del modulo stesso, indicando chiaramente il capo di vestiario occorrentegli e la quantità di stoffa necessaria che desumerà dalle indicazioni contenute nella tabella in calce al tagliando (n. 3).

Poichè gli ufficiali in servizio di milizia possono richiedere ogni sei anni una seconda uniforme, la quale potrà essere o della stoffa prescritta per le divise degli Ufficiali o del panno che si adopera per la truppa, dovrà sul tagliando (n. 1) della richiesta essere chiaramente specificato il tipo della stoffa desiderata, come dalla dizione del tagliando stesso.

L'ufficiale richiedente dovrà poi firmare i tagliandi (1) e (2) della richiesta che consegnerà al proprio Comando di Legione il quale, per l'inoltro delle richieste stesse, si atterrà in tutto alle istruzioni date, col precedente articolo 2, per la richieste delle stoffe per militi.

Analogamente provvederanno per il corso di queste richieste l'Ispettorato Generale della Milizia e il Servizio Approvvigionamenti.

La ditta fornitrice, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, provvederà a spedire le stoffe domandate includendo nel pacco il tagliando (n. 3) della richiesta e ne darà comunicazione all'Ispettorato Generale della Milizia indicando l' ufficiale destinatario, la Legione da cui dipende e l'importo globale del pacco spedito.

Contemporaneamente alla spedizione, la ditta rimetterà ai Comandi di Legione un elenco riepilogativo in duplice copia con le indicazioni dei pacchi spediti.

Ogni Comando di Legione, ricevuti i pacchi, provvederà alla consegna agli interessati facendo firmare, come ricevuta, le due copie degli elenchi riepilogativi, dei quali uno verrà trattenuto, e l'altro sarà rimesso al Servizio Approvvigionamenti, come per gli elenchi riflettenti le forniture dei militi.

Art. 4.

Richieste imperneabili gommati

Per le richieste degli impermeabili gommati, da parte degli ufficiali e militi, il richiedente dovrà ritirare dal Comando di Legione da cui dipende uno degli appositi modelli a stampa (colore verde) distribuiti alle Legioni a cura della ditta prescelta dall'Amministrazione e quindi riempirà, colle proprie generalità e cogli altri dati ivi richiesti, il tagliando (n. 1) del modulo stesso, indicando chiaramente se trattasi di impermeabili per ufficiale o per milite, ed esponendo la taglia dell'impermeabile che desidera, servendosi del prospetto di misure a tergo dello

stesso tagliando. Ciò fatto, e dopo firmati tutti e tre i tagliandi della richiesta, consegnerà il modulo stesso al proprio Comando di Legione, il quale, constatato che al richiedente compete l'impermeabile domandato, visterà i tagliandi uno e due della richiesta che invierà all'Ispettorato Generale Riparti Speciali in Roma.

Questo, fatti i debiti controlli, visterà gli anzidetti tagliandi e trasmetterà la richiesta al Servizio Approvvigionamenti che consegnerà la richiesta alla Ditta fornitrice apponendo in calce al tagliando (n. 2) la data di consegna, autenticata con bollo di ufficio, onde averne poi norma per la decorrenza dei termini contrattuali concessi per la spedizione del pacco vestiario, e per la conseguente eventuale applicazione di penalità in caso di ritardo.

I singoli pacchi contenenti gli impermeabili coll'indicazione del destinatario, saranno dalla ditta fornitrice riuniti in un unico pacco ed inviati nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta ai Comandi di Legione. Contemporaneamente alla spedizione stessa, la ditta rimetterà agli stessi Comandi, in duplice copia, due elenchi riepilogativi uno per gli ufficiali e l'altro per i militi e sottufficiali con l'indicazione dei pacchi spediti. I Comandi di Legione, ricevuti i pacchi, provvederanno per la consegna loro agli interessati, facendo firmare come ricevuta le due copie degli elenchi riepilogativi, dei quali quello riguardante i militi sarà trattenuto dal Comando, mentre quello degli ufficiali dovrà essere trasmesso allo Ispettorato Generale perchè ne sia presa nota nel conto di massa vestiario di ciascuno interessato. La seconda copia degli elenchi dovrà essere rimessa al Servizio Approvvigionamenti che se ne servirà per accertare in sede di liquidazione delle fatture, se la ditta abbia soddisfatte le richieste nei termini contrattuali.

Art. 5.

Richieste di gambali, cappelli, bandoliere, guanti, camicie nere ecc.

I Comandi di Legione restano incaricati della distribuzione dei singoli oggetti di corredo ai dipendenti militi, dopo avere accertata la regolarità delle singole domande per le forniture relative, e rivolgeranno richieste cumulative all'Ispettorato Generale Riparti Speciali che a sua volta le chiederà al Servizio Approvvigionamenti con apposita lettera.

Le camicie nere saranno di massima fornite di 3 diverse taglie (da 50 a 60 cm. di lunghezza), i gambali di 4 misure (da 34 a 43 cm. di circonferenza esterna in corrispondenza al polpaccio), i guanti di 3 misure (a seconda della lunghezza delle mani) ed i cappelli di 6 misure diverse (da 55 a 60 cm. di giro di testa).

Il Comando Generale trasmetterà tali richieste vistate al Servizio Approvvigionamenti che provvederà, d'intesa col Comando Generale predetto, al relativo soddisfacimento.

Per le richieste di questi oggetti dovranno essere usati i modelli *A* 19 in uso presso l'Amministrazione ferroviaria e di ogni fornitura sarà ritirata ricevuta dal milite consegnatario nel Mod. O.

Quanto si è sopra detto vale anche per i cappelli degli ufficiali; della consegna dovrà esser dato avviso all'Ispettorato Generale.

Art. 6.

Modalità generali per le richieste

Le richieste presentate ai Comandi di Legione dovranno essere trasmesse all'Ispettorato Generale, raggruppate ad ogni fine di decade, e l'Ispettorato Generale, riunite quelle di tutte le Legioni, le rimetterà al Servizio Approvvigionamenti.

Gli stampati per le richieste (color rosa, color giallo, color verde) saranno domandati alle ditte concessionarie delle forniture indicate in calce alla tabella *C*; per tutti gli altri stampati di cui la presente Istruzione le domande saranno rivolte all'Ispettorato Generale Riparti Speciali, salvo che per il mod. *R.* 85 *ter* per il quale le richieste saranno dirette ai Magazzini stampati.

Art. 7.

Durata degli oggetti di corredo

La determinazione del servizio per stabilire la durata dei singoli oggetti di vestiario e di corredo, viene desunta dalle indennità di milizia di cui all'articolo 15 del R. D. 14 giugno 1924, n. 1174, considerando l'agente in servizio di milizia soltanto per i giorni per i quali percepisce il detto soprassoldo.

La durata dei singoli oggetti per i militi che non abbiano prestato ininterrottamente servizio di milizia per tutto il periodo della durata medesima, viene ricavata assimilando i giorni non di servizio di milizia ai giorni del servizio stesso, moltiplicandoli per il rapporto che figura nella tabella *A*.

Analogamente viene calcolata l'anticipazione delle forniture la quale corrisponde al quantitativo di giorni effettivi di servizio di milizia od assimilati che mancano per raggiungere la durata prescritta dalla tabella.

E' però ammesso sia per i militi che per gli ufficiali l'anticipata sostituzione dei capi di vestiario e di corredo ed è in facoltà dei Comandi di imporla quando l'uniforme si palesi oltremodo logora, salvo gli eventuali ricuperi della maggiore spesa di cui all'articolo 12.

Art. 8.

Anticipazioni agli ufficiali per la confezione del vestiario.

L'ufficiale che ha ricevuto in consegna dal Comando di Legione il pacco contenente le stoffe richieste, deve farsi confezionare l'indumento d'uniforme corrispondente, rivolgendosi a sarti di propria fiducia.

Entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricevuta del pacco di stoffa, il Comando di Legione, previ gli accertamenti del caso, redigerà apposita dichiarazione dalla quale risulterà che con la stoffa ricevuta l'ufficiale si è fatto confezionare dei capi d'uniforme corrispondenti alle prescrizioni.

Le dichiarazioni dei Comandi di Legione dovranno essere redatte secondo il mod. All. *D*.

Contemporaneamente il Comando di Legione ritirerà dall'ufficiale il tagliando (n. 3) della richiesta che era inclusa nel pacco, e lo invierà unitamente alla dichiarazione di cui sopra, all'Ispettorato Generale Riparti Speciali in Roma. Questo, fatte le debite prenotazioni, visterà tali dichiarazioni e le invierà poi direttamente alla sede contabile da cui l'ufficiale dipende per l'impiego civile, sede che porterà sul più prossimo ruolo a favore dell'ufficiale gli anticipi risultanti dalla tabella *C*.

Art. 9.

Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto degli altri oggetti di corredo.

Per l'acquisto diretto degli altri oggetti di corredo elencati all'articolo 1 sarà da parte dell'Amministrazione concessa una volta tanto – ogni tre anni per gli ufficiali in servizio di milizia ed ogni sei per quelli non in servizio di milizia – l'anticipo pure indicato dalla tabella *C*. All'uopo l'ufficiale interessato dovrà rivolgere apposita richiesta al Comando di Legione, il quale invierà la richiesta, vistata in segno d'approvazione, all'Ispettorato Generale Riparti Speciali.

Questo, dopo gli opportuni riscontri, visterà la richiesta e l'invierà poi direttamente alla sede contabile da cui l'ufficiale dipende per l'impiego civile, perchè provveda col più prossimo ruolo a liquidare all'ufficiale stesso la anticipazione di cui trattasi.

Per gli ufficiali che prestano servizio saltuariamente nella Milizia o nelle mansioni della propria qualifica ferroviaria, il periodo trascorso in queste ultime viene calcalcolato a metà per la decorrenza dei 3 anni previsti perchè possa aver corso una maggiore richiesta dell'anticipo.

Art. 10.

Trattenute

Le trattenute risultanti dalla tabella *C* vengono praticate ai militi in via continuativa, salvo rimandarne l'esazione appena sia possibile quando per qualsiasi causa venga sospesa o ridotta temporaneamente la corresponsione della paga. Durante la sospensione o la riduzione della paga non saranno accordate nè nuove forniture senza immediato pagamento, nè anticipi e contributi della Amministrazione.

Le trattenute ed i contributi sono diversi a seconda che il milite presti o meno servizio di milizia; si applicheranno le trattenute ed i contributi maggiori pei soli giorni pei quali si corrisponde l'indennità di milizia.

Per gli ufficiali le trattenute cesseranno quando nel conto individuale di massa vestiario l'avere divenga eguale o superiore al dare, ma anche in questo secondo

caso non si farà luogo a rimborsi e si continuerà a contabilizzare a credito dell'agente il contributo dell'Amministrazione che rimane incamerato dall'Amministrazione stessa nella sola eventualità di radiazione dell'agente dai ruoli della milizia ferroviaria (v. art. 12).

Art. 11

Conti correnti di massa vestiario.

Le sedi contabili dell'Amministrazione alla fine di ogni mese dopo la chiusura dei ruoli paga ordinari compileranno nei moduli *R* 85 *ter* due stralci distinti dei ruoli per la massa vestiario, uno per gli ufficiali e l'altro per i militi e Capi squadra nei quali saranno indicate:

Le giornate di presenza degli agenti inscritti nella Milizia consunte in servizio di milizia ed in servizio ferroviario;

le trattenute per massa vestiario, gli anticipi e gli addebiti effettuati per l'eguale titolo;

infine i contributi normali ed eccezionali dell'Amministrazione.

Lo stralcio per gli ufficiali sarà trasmesso all'Ispettorato Generale, quello dei militi e sottufficiali sarà invece mandato al Comando di Legione.

Presso l'Ispettorato Generale Riparti Speciali saranno tenuti i conti individuali di massa vestiario per gli ufficiali; presso i Comandi di Legione quelli dei militi e Capi squadra. I conti dell'Ispettorato Generale sono a valore e saranno compilati sul modulo 85-*bis* colonne dal 16 al 23. In essi saranno prenotate le indicazioni degli anticipi ordinari, salvo a scritturarle regolarmente quando dagli stralci ricevuti dalle sedi contabili risulti che abbia avuto corso l'operazione contabile. Mensilmente i conti correnti saranno completati con gli altri dati risultanti dagli stralci cioè colle trattenute normali ed eccezionali e si determinerà la differenza fra il dare e l'avere per accertare che eventualmente il debito non oltrepassi l'ammontare previsto dall'articolo 12.

I conti dei militi e dei sottufficiali da parte del Comando di Legione saranno invece tenuti per la sola durata degli indumenti e degli oggetti di corredo adoperando gli stessi moduli 85 *bis* colonne da 3 a 15. Dagli stralci delle sedi contabili saranno riportate le sole indicazioni riferibili alla presenza dell'agente in servizio o meno di

milizia. Saranno poi segnate sui moduli 85 *bis* tutte le forniture effettuate man mano che giungeranno le ricevute di cui agli articoli 2, 4 e 5.

Così ad ogni nuova fornitura si rileverà se la durata del capo che viene sostituito sia stata regolare od inferiore alla prescritta, nel quale secondo caso sarà determinato l'addebito da farsi al milite e da comunicarsi alla sede contabile, salvo verificare negli stralci dei successivi mesi se siano state fatte le relative trattenute. Le indicazioni relative figureramnno nelle colonne 18 e 22 del modulo R. 85 *bis*.

Ad ultimazione od a chiusura, i conti di massa vestiario saranno passati alla sede contabile dal quale dipende l'agente per poter essere acclusi nella posizione contabile dell'agente.

Art. 12.

Ritenute eccezionali – Liquidazione e chiusura dei conti individuali.

Con riferimento all'ultima parte dell'articolo 7 della presente Istruzione ed in applicazione del punto 7° delle norme allegate al D. M. n. 701 del 17-9-1925 l'Amministrazione ferroviaria non accorda alcun contributo di spesa per l'anticipata fornitura di vestiario e di oggetti di corredo dovuta a cause non dipendenti da evenienze eccezionali durante il servizio ed in dipendenza del servizio. Per tali evenienze, in seguito a motivata richiesta dell'interessato, il Comando di Legione dal quale dipende il milite inoltrerà la richiesta all'Ispettorato Genenrale Riparti Speciali che, se ritenga applicabile il condono della maggiore spesa risultante, ne informerà l'ufficio da cui dipende l'agente, indicando i mesi e frazioni di mesi condonate per ogni singolo capo quando si tratti di militi e capisquadra, ed indicando il maggiore contributo dell'Amministrazione quando si tratti di ufficiali. Nel primo caso il detto ufficio ne prenderà nota nella posizione personale dell'agente, nel secondo caso porterà nel più prossimo estratto dei ruoli il detto maggior contributo a credito dell'agente, contributo che in tali casi corrisponde al valore dell'oggetto sostituito, valore desunto dalla durata di esso stabilita dalla tabella *A*.

In tutti gli altri casi, pur dando corso alle richieste,

sarà provveduto agli addebiti e relativi maggiori trattenute da farsi agli interessati, salvo la facoltà da parte dell'Ispettorato Generale di adottare opportuni provvedimenti disciplinari nel caso di palese incuria del vestiario

Per quanto riguarda i militi ed i capi squadra la determinazione dell'addebito viene ricavata moltiplicando il valore assegnato all'oggetto dalla tabella *B* pel rapporto dell'anticipazione calcolata come è detto allo articolo 7, per la durata prescritta dalla tabella *A*.

Per gli Ufficiali nessun addebito sarà fatto insino a quando il debito complessivo non raggiunga il valore complessivo dell'uniforme risultante dalla tabella *B* allegata. Il di più sarà portato a ruolo a debito dell'ufficiale. Dei due valori dell'uniforme indicati nella precitata tabella si adotterà quello maggiore, corrispondente allo ufficiale in servizio di milizia, quando questi presti servizio continuativo di Milizia o lo abbia lasciato da non oltre sei mesi. Negli altri casi si adotterà il valore minore dell'uniforme.

Per servizio continuativo si intende quello prestato per sei mesi od oltre e che sarà volta per volta indicato anche alle sedi contabili dall'Ispettorato Generale Riparti Speciali.

Gli addebiti da farsi sia ai militi che agli ufficiali saranno comunicati dagli uffici che tengono i conti di massa vestiario alle dette sedi contabili che provvederanno alle trattenute relative, a cominciare dal ruolo più prossimo.

Per lo scomputo di questi debiti eccezionali al personale non in servizio di milizia sarà applicata una ritenuta di L. 30 al mese per i militi e Capi squadra e di L. 60 al mese per gli ufficiali. Agli agenti in servizio di milizia sarà invece trattenuta la differenza fra l'ammontare delle indennità di milizia e quello delle ritenute normali di cui all'articolo 10.

Se non ostante tali maggiori trattenute il debito dell'ufficiale andasse aumentando fino a superare di L. 500 il valore dell'uniforme, l'Ispettorato Generale stabilirà se e quali maggiori trattenute fossero da applicarsi.

In caso di licenziamento, esonero, morte e comunque di cessazione d'appartenenza alla Milizia ferroviaria, l'addebito da farsi ai militi ed ai capi squadra è determinato nello stesso modo degli addebiti per anticipata fornitura. Per gli ufficiali il debito sarà invece quello integrale risultante dal conto corrente. Gli addebiti in parola

da parte della milizia saranno comunicati alle sedi contabili che provvederanno alle trattenute in cinque rate se si tratta di agenti che rimangono in servizio, o in una sola volta sulle ultime competenze per gli agenti che lasciamo o che hanno lasciato il servizio. Ben inteso dagli addebiti dovranno essere diffalcati gli eventuali condoni che fossero fatti dal Sig. Direttore Generale per gli agenti che abbiano lasciato il servizio per morte o per inabilità dovuta ad infortunio. Analogamente verranno segnalati alla sede contabile per essere portati a ruolo gli eventuali crediti risultanti a chiusura dei conti degli ufficiali e che provengano da ritardata comunicazione alle dette sedi della sospensione delle trattenute normali o eccezionali.

Pel personale avventizio, nel caso di abbandono della Milizia per licenziamento o per inidoneità o per altro motivo, si farà luogo all'addebito soltanto quando il vestiario restituito alla Legione non sia nelle condizioni ammissibili rispetto alla durata dell' uso di esso, e la decisione dell'ammontare e dell'addebito spetta, su proposta del Comando di Legione, all'Ispettorato Generale che ne darà comunicazione alla sede contabile dell'Amministrazione, perchè siano fatte le trattenute sulle ulteriori competenze spettanti all'agente.

Perciò appena sia noto il provvedimento di radiazione dell'agente della Milizia, il Comando ritirerà il vestiario completo dell'agente, e ne informerà immediatamente la sede contabile alla quale indicherà se o meno sarà fatta proposta di addebito eccezionale, perchè in caso che addebiti non ne debbano esser fatti o non ve ne siano in corso di esazione, si possano liquidare senz'altro le altre competenze.

Art. 13.

Contabilità

Nella vigente nomenclatura dei conti del bilancio ferroviario sono introdotte le seguenti aggiunte e modicazioni:

– al conto di Entrata 26 « Ricuperi di carattere generale » è aggiunto il sottoconto *M* – ritenute per massa vestiario agli agenti appartenenti alla Milizia ferroviaria (part. 90 *bis*);

– il conto di spesa 36 « Spese per la sorveglianza dei trasporti » viene suddiviso nei sottoconti;

A) – Commissariati compartimentali (part. 598)

B) – Milizia ferroviaria (part. 598 *bis*).

Al partitario 598 *bis* il Servizio Approvvigionamenti addebiterà l'importo di tutte le somministrazioni in natura effettuate dai Magazzini e dalle Ditte fornitrici delle stoffe e degli impermeabili nonchè delle fatture presentate dai sarti convenzionati per la confezione delle uniformi dei militi. Al medesimo partitario le Sedi contabili alle quali gli Ufficiali appartengono quali ferrovieri, addebiteranno l'importo degli anticipi corrisposti ai propri amministrati per l'acquisto diretto di oggetti di corredo e per la confezione del vestiario. Di tali anticipi le Sedi contabili daranno notizia all'Ispettorato Generale Reparti Speciali inscrivendoli sugli estratti di ruolo Mod. R. 85-*ter*.

Al partitario 90-*bis* le Sedi contabili accrediteranno le ritenute operate sulle competenze degli Ufficiali e dei Militi in conformità dell'articolo 10, nonchè l'ammontare delle ritenute eccezionali di che all'articolo 12.

Le ritenute normali, sia a carico degli Ufficiali che a carico dei militi, saranno iniziate con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Per il ricupero degli arretrati riferentisi al periodo dal 1° settembre 1925 all'attuazione delle presenti disposizioni saranno emanate ulteriori disposizioni.

All'inizio della gestione le Sedi contabili comunicheranno all'Ispettorato Generale (Reparti Speciali) l'ammontare dei contributi maturatisi a favore degli Ufficiali nell'anzidetto periodo arretrato servendosi all'uopo di un modulo R. 85 *ter* « estratto di ruolo » nel quale saranno indicati anche i giorni di servizio di milizia prestati da ciascun agente durante il periodo medesimo.

Le comunicazioni relative agli addebiti di che allo articolo 12 dovranno essere tenute in evidenza presso le Sedi contabili mediante prenotazione in apposito registro.

Nel caso di trasferimento da una ad altra sede contabile di un ufficiale o milite che sia sottoposto a ritenuta eccezionale, ciò dovrà essere fatto risultare mediante apposita annotazione sul Mod. R. 266 *B. C.*

TAB. *A*

VESTIARIO ED OGGETTI VARI COSTITUENTI L'UNIFORME DEI MILITI E DURATA MINIMA ESPRESSA IN MESI.

CAPI DI VESTIARIO	Durata in mesi per i militi in servizio di milizia	Durata in mesi per i militi in congedo illimitato	Rapporto di assimilazione (V. art. 7)
Giubba grigio scura	12	72	1/6
Pantaloni grigio scuri	6	72	1/12
Cappotto bleu	36	72	1/2
Camicia nera completa con cravatta e fascia	6	72	1/12
Cappello all'alpina	12	72	1/6
Gambali di cuoio nero	36	72	1/2
Impermeabile gommato	36	72	1/2
Guanti neri	12	72	1/6
Bandoliera di cuoio	120	120	1

VESTIARIO ED OGGETTI VARI COSTITUENTI L'UNIFORME DEGLI UFFICIALI E DURATA MINIMA ESPRESSA IN MESI.

CAPI DI VESTIARIO	Durata in mesi per gli ufficiali in servizio di milizia	Durata in mesi per gli ufficiali in congedo illimitato
Giubba grigia - 1ª uniforme	12	72
Giubba grigia - 2ª uniforme	72	—
Pantaloni grigi - 1ª uniforme......	12	72
Pantaloni grigi - 2ª uniforme......	72	—
Cappotto bleu	36	72
Impermeabile	36	72
Cappello all'alpina	12	72
Fez	—	—
Gambali	—	—
Camicie nere	—	—
Cordelline per l'alta uniforme	—	—
Cinturone o bandoliera	—	—
Guanti	—	—
Distintivi, fregi, etc.	—	—

TABELLA *B.*

PREZZI DEL VESTIARIO PER L'UNIFORME

PER I MILITI ED I CAPI SQUADRA

Giacca grigio verde confezionata	L.	187
Pantalone grigio verde confezionato	»	95
Cappotto panno bleu	»	326
Cappello all'alpina con fregio	»	30
Camicia nera	»	28
Gambali cuoio nero	»	40
Oggetti diversi	»	20
Impermeabile gommato	»	238
	L.	964

PER GLI UFFICIALI

Giacca di stoffa cordellina, compresa anticipazione per confezione	L.	358
Pantalone idem	»	182
Cappotto di panno bleu, compresa anticipazione per la confezione	»	460
Cappello all'alpina con fregio	»	30
Impermeabile gommato per ufficiali	»	268
Anticipo per acquisto altri oggetti di corredo e cioè, fez, gambali, camicie nere, cordelline per l'alta uniforme, cinturone o bandoliera, guanti, distintivi, fregi ecc.	»	200
Valore della 1ª unif.	L.	1.498
Valore della 2ª unif. (giacca e pantalone come la 1ª uniforme)	L.	540
	L.	2.038

Giacca di stoffa per milite, compresa anticipazione per confezione	L.	298
Pantaloni di stoffa	»	145
	L.	443

N. B. — I prezzi suindicati saranno riveduti semestralmente con decorrenza 1° marzo e 1° settembre di ogni anno.

Per la seconda uniforme gli Ufficiali hanno la facoltà di provvedersi della stoffa o uguale a quella della 1ª uniforme od a quella del vestiario dei militi.

TABELLA *C*.

FORNITURE E CONTRIBUTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Militi e Capisquadra.

Per il milite l'Amministrazione provvede a tutta la fornitura dell'uniforme.

Ufficiali.

Per l'ufficiale l'Amministrazione provvede alla fornitura della stoffa per la uniforme e per il cappotto. Provvede altresì l'impermeabile ed il cappello all'alpina.

L'Amministrazione accorda L. 200 di anticipazione per la fornitura degli oggetti di corredo a corpo ogni 3 anni per quelli in servizio di milizia, e ogni 6 per quelli non in servizio di milizia.

L'Amministrazione accorda L. 180 di anticipazione per la confezione delle giubbe.

L'Amministrazione accorda L. 70 di anticipazione per la confezione dei pantaloni.

L'Amministrazione accorda L. 250 di anticipazione per la confezione del cappotto.

L'Amministrazione accorda un contributo, pari alla spesa sostenuta per il milite, di L. 504 all'anno per gli ufficiali in servizio di milizia e di L. 71 all'anno per gli ufficiali in congedo illimitato.

TRATTENUTE NORMALI

Trattenuta giornaliera fissa di L. 0,50 in via continuativa per i militi in servizio di milizia.

Trattenuta giornaliera fissa di L. 0,25 in via continuativa per i militi che non prestano servizio di milizia.

Trattenuta giornaliera, sino ad estinzione del debito, di L. 1,50 per gli ufficiali in servizio di milizia.

Trattenuta giornaliera, sino ad estinzione del debito, di L. 0,60 per gli ufficiali che non prestano servizio di milizia.

Trattenute eccezionali

Trattenuta mensile agli Ufficiali in servizio di milizia della indennità di milizia di cui all'articolo 15 della Legge succitata, diminuita dell'importo complessivo per il mese della trattenuta giornaliera, sino a quando il debito nel Conto corrente individuale di massa vestiario sia ridotto non superiore a L. 2.038 (articolo 12 dell'Istruzione).

Trattenuta mensile agli Ufficiali non in servizio di milizia di L. 60 sino a quando il debito nel Conto corrente individuale di massa vestiario sia ridotto non superiore a L. 1.498 (articolo 12 dell'Istruzione).

Trattenuta mensile ai militi e Capi squadra in servizio di milizia della indennità di milizia di cui all'articolo 15 del Regio Decreto 14 giugno 1925, n. 1174, diminuita dell'importo complessivo, per il mese, delle trattenute giornaliere di cui sopra, sino ad estinzione degli addebiti eccezionali di cui all'articolo 12 della Istruzione.

Trattenuta mensile ai militi e Capi squadra non in servizio di milizia di L. 30 sino ad estinzione degli addebiti eccezionali come sopra.

N. B. — I valori degli anticipi, dei contributi dell'Amministrazione e delle trattenute saranno riveduti semestralmente con decorrenza 1° marzo e 1° settembre di ogni anno.

Ditte Concessionarie per le forniture

Vestiario per militi = Concessionaria la Ditta Antonio Marziale - Roma (33) Via Cola di Rienzo, 36.

Tessuti per Ufficiali = Concessionaria la Ditta Antonio Marziale - Roma (33) Via Cola di Rienzo, 36.

Impermeabili = Concessionaria la Ditta Laboratorio Italiano Impermeabili - Milano (27) Via Bertini, 32.

ALLEGATO *D.*

DICHIARAZIONE DI EFFETTUATA CONFEZIONE DI CAPI DI VESTIARIO PER GLI UFFICIALI DELLA MILIZIA FERROVIARIA.

« Si attesta che il Sig............... (grado) ....

(N. di matricola) dipendente da questa Legione, si è fatto confezionare, con la stoffa ricevuta dalla Ditta................. i seguenti capi di uniforme riscontrati di prescrizione :

....

....

....

Detto ufficiale ha pertanto titolo agli anticipi ammessi per la confezione.

.... li............... 1926

Il Comandante della Legione

....

Mod. R. 85-*bis*.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ferrovie dello Stato

MASSA VESTIARIO

CONTO CORRENTE

(casato e nome).................... *(qualifica)*............. *Grado militare*........... *(Ufficio o Sezione)*..........

ESERCIZIO 192 - 192

PRENOTAZIONI PER I MILITI																		PRENOTAZIONI PER GLI UFFICIALI						
Richiesta		Data inoltro	Giubbe	Pantaloni	Cappotto	Impermeabile	Cappello	Guanti	Camicie nere	Gambali	Bandoliera					Modulo O		Forniture		anticipi per			addebiti	
																				confezioni		corredi		
Num.	Data															Num.	Data	oggetti	data	oggetti	data	data		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Segue Mod. **R 85-bis.**

Conto Corrente

MESI	Servizio in milizia	Servizio in ferrovia	Giubbe	Pantaloni	Cappotto	Impermeabile	Cappello	Guanti	Camicie nere	Gambali	Bandoliera					DARE Forniture	DARE Anticipi	DARE Addebiti diversi	DARE Totale	AVERE Trattenute normali	AVERE Trattenute eccezionali	AVERE Contributi amministrazione	AVERE Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Saldo al 1°/7																..	..	..	..	..	..	..	..
Riporto giorni assimilati			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..								
Gennaio																							
Febbraio. . . .																							
Marzo.																							
Aprile																							
Maggio																							
Giugno																							
Luglio.																							
Agosto																							
Settembre . . .																							
Ottobre																							
Novembre . . .																							
Dicembre. . . .																							
Da riportare giorni assimilati			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Saldo al 30 giugno																..	..	..	..	..	..	..	..

Istruzione N. 2.

Biglietti di Stato danneggiati, falsi o sospetti di falsità

Col nuovo ordinamento dei servizi del Tesoro nelle provincie, in corso di attuazione per effetto del R. Decreto-legge 4 giugno 1925, n. 335, è stato, fra l'altro, attribuito – con inizio dal 1° marzo c. a. – alle Sezioni di R. Tesoreria gestite dalla Banca d'Italia, il ricevimento dei biglietti di Stato danneggiati, falsi o sospetti di falsità.

Conseguentemente, le comunicazioni che giusta i punti II - III (modificate secondo il n. 4 dell'Istruzione n. 7/ 1906) e VII dell'Istruzione n. 1-1906 le stazioni e le Casse erano tenute a fare alle Delegazioni del Tesoro, dovranno, dal 1° marzo 1926, essere indirizzate alle corrispondenti Sezioni di R. Tesoreria.

Il Direttore Generale
ODDONE

Circolare N. 4^V

Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare al più presto possibile in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche dei detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1° aprile 1926 estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibile e delle squadre di rialzo, limitatamente per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Non appena un veicolo, compreso fra quelli indicati viene rintracciato, se esso è vuoto, la stazione vi applicherà da ambo i lati l'etichetta Mod. V.-57, od altro cartellino, scrivendo a mano nell'apposito spazio, il motivo per cui il veicolo viene destinato all'Officina ed in questo caso: « per scadenza del periodo di garanzia » e provvedendo al suo pronto invio in Officina scortato da -Mod. M-130.

Se il veicolo rintracciato è impegnato, la stazione dovrà apporvi l'etichetta V-57 in bianco, comunicando telegraficamente il numero di servizio del veicolo ed il treno d'inoltro alla stazione destinataria, la quale, a sua volta, completerà la etichetta delle indicazioni necessarie e curerà l'immediato inoltro del veicolo in Officina scortato da Modulo M-130.

Di massima i veicoli rintracciati in continente dovranno essere inviati alla più vicina Officina del materiale rotabile o del materiale mobile del continente stesso, e quelli rintracciati in Sicilia alla più vicina Officina del materiale rotabile o del mteriale mobile dell'isola.

Avvertesi che se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo, darà notizia dell'invio alle Officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento e Traffico ed al Circolo di ripartizione; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e Traffico.

Le Sezioni Movimento e Traffico, entro il 10 aprile 1926, comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da introdursi nelle officine per visita scadenza del periodo di garanzia.

	dal	al
Dm.	99.260	
»	99.263	
»	99.329	
»	99.367	
F.	110.030	
»	110.035	
»	110.039	
»	110.041	
»	110.043	
»	110.045	
»	110.047	
»	110.050	
»	110.100	110.105
»	115	120
»	130	135
»	142	146
»	150	155
»	112.100	
»	112.105	
»	112.107	
»	112.109	
F.	112.111	
»	112.300	112.305
»	112.310	112.315
»	112.320	
»	112.325	
Ltm.	490.655	
»	490.658	
»	490.663	
»	490.668	
»	490.920	490.949
»	492.115	
	492.120	
»	492.125	
»	492.130	
»	492.131	
	492.783	
»	492.785	
»	492.790	
»	493.129	
»	493.132	

Distribuito agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36 37 *e* 38.

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Demolizione e costruzione di binari, in stazione di Torino smistamento	cottimo fiduciario	Ore 11 31 marzo 1926	150.000	Sezione Lavori Torino Sud
Lavori di scavo occorrenti in stazione di Torino smistamento allo scopo di abbassare la sede di alcuni binari	cottimo fiduciario	Ore 11 31 marzo 1926	150.000	Sezione Lavori Torino Sud
Fornitura e posa in opera di pietrisco nella tratta Ficuzza-Corleone della linea Palermo-San Carlo	cottimo fiduciario	Ore 12 23 marzo 1926	40 000	Sezione Lavori Palermo
Fornitura e posa in opera di pietrisco nella tratta Bolognetta-Ficuzza della linea Palermo-San Carlo	cottimo fiduciario	Ore 12 23 marzo 1926	45.000	Sezione Lavori Palermo
Fornitura e posa in opera di pietrisco nella tratta Palermo-Bolognetta della linea Palermo-S. Carlo	cottimo fiduciario	Ore 12 23 marzo 1926	40.000	Sezione Lavori Palermo
Consolidamento della frana al km. 101+900 fra Chiusa Sclafani e S. Carlo della linea Palermo-S. Carlo	cottimo fiduciario	Ore 12 31 marzo 1926	73.000	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura e montatura in opera di una nuova travata metallica sul torrente Esse al km. 198+691 della linea Firenze-Chiusi e di una pensilina metallica nella stazione di Terontola	licitazione privata	Ore 12 29 marzo 1926	330.000	Sezione Lavori Firenze
Ampliamento della stazione di Prestane Mattegna	licitazione privata	Ore 12 6 aprile 1926	475.000	Sezione Lavori Trieste
Pulizia dei piazzali nelle stazioni di Firenze S. M. N., Firenze P. Prato, Firenze C. Marte	licitazione privata	Ore 12 25 marzo 1926	61.985	Sezione Lavori Firenze

LAVORI E FORNITURE	G. = Gara L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata C. = Cottimo	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Motore elettrico per corrente alternata trifase 110/190 volt, 45 periodi, potenza 3, 5, HP., giri 900 corredato di puleggia del diametro di 120 mm. circa e reostato di avviamento a pieno carico. Destinazione Officine di Roma Trastevere	T. P.	10-4-1926	—	Uffic. 3° - Sez. 9ª Servizio Materiale e Trazione Firenze, Viale Prin. Margherita 52

LAVORI E FORNITURE	G. = Gara L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata C. = Cottimo	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 11 molori elettrici per corrente alternata trifase 200 volt, 42 periodi, dei quali: n. 8 (n 2 da 1, 5 HP., – n. 2 da 2 HP. – n. 4 da 2, 5 HP.) in corto circuito senza puleggia. N. 1 (4 HP.) con indotto ad anelli, puleggia di mm. 200 e reostato di avviamento. N. 2 (4 e 7,5 HP.) con indotto ad anelli, senza puleggia e con reostato di avviamento	T. P.	10–4–1926	—	Uffic. 3° - Sez. 9ª Servizio Materiale e Trazione Firenze, Viale Prin. Margherita 52
N. 30 banchi per sostegno prese di energia elettrica, acetilene, aria compressa e sostegno dei rubinetti di comando degli elevatori idraulici. Destinati a vari depositi	T. P.	20–4–1926	--	Servizio Materiale e Trazione, Firenze Uffic. 2° - Sez. 5ª Viale Princ. Margherita 52, Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	15	Carrelli da cantonieri tipo ex A. I. in ferro con freno a leva	T. P.	21-3-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3°
N.	10000	Elettrodi positivi per pile Leclanchè a sacchetto	L. P.	30-3-1926	Id. Uff. 3°
N.	2.165.000	Piastrine di stringimento marca P. 39	L. P.	30-3-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Pezzi di ricambio per gru da pesi	L. P.	6-4-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Cavo, muffole, cavetti e cordoncini per trazione elettrica	L. P.	13-4-1926	Id. Uff. 3°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
ml.	15000	Cordoncini e fili isolati di diametro diversi	T. P.	28-3-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3°
N.	250000	Elettrodi di rame per pile Callaud e Leclanchè a sacchetto	L. P	13-4-1926	Id. Uff. 3°
ml.	11000	Cavo telefonico a 3 ½ bicoppie di conduttori da mm. 1,5	L. P.	20-4-1926	Id. Uff. 3°
N.	37600	Parti di ricambio per F. W.	T. P.	27-3-1926	Id. Uff 3°
m³	300	Legname teak « Giava » in tavoloni	L. P.	20-4-1926	Id. Uff. 3°
N.	11750	Cerchioni di acciaio grezzi per ruote di veicoli	L. P.	13-4-1926	Id. Uff. 3°
N.	100	Trapani portatili per forare rotaie	T. P.	3-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	48	Calibri di verifica per dadi, tav. 10 - fig. 9 e 10	T. P.	27-3-1926	Id. Uff. 3°
N.	70	Compassi per cerchioni della fig. 1, 2, 3 e 4	T. P.	30-3-1926	Id. Uff. 3°
N.	30800	Isolatori di porcellana per linee telegrafiche	L. P.	13-4-1926	Id. Uff. 3°
N.	80650	Cavi e cavetti telegrafici a più coppie di conduttori	L. P.	13-4-1926	Id. Uff. 3°
N.	1000	Ganci di trazione normali per locomotive e tenders	L. P.	13-4-1926	Id. Uff. 3°
N.	1000	Spine di attacco fra locomotive e tenders	L. P.	13-4-1926	Id. Uff. 3°

Il Direttore Generale
ODDONE

Anno XIX - N. 12 · 25 marzo 1926

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

Roma - Tipografia Ditta L. Cecchini

Errata Corrige (1)

Nel Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, *n.* 193, *concernente l'ordinamento dei servizi preposti alla edilizia popolare ed economica, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del* 15 *febbraio* 1926, *n.* 37, *per inesattezza della copia trasmessa, all'articolo* 10 *primo capoverso, riga* 2ª, *invece di* « 38 » *leggasi* « 50 »; *all'articolo* 14, *secondo capoverso, riga* 16, *invece di* » *articolo* 17 » *leggasi* « *articolo* 15 »; *all'articolo* 21, *primo capoverso riga* 8ª, *invece di* « *inadatta e insufficiente* » *leggasi* « *inadatta o insufficiente* »; *all'articolo* 25, *secondo capoverso, riga* 7ª, *invece di* « *versata dalla cooperativa* »; *leggasi* « *versata alla cooperativa* »; *all'articolo* 53, *secondo capoverso, riga* 5ª, *invece di* « *articolo* 44 » *leggasi* « *articolo* 52 »

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell' 8 marzo 1926, n. 55.

REGIO DECRETO 10 MARZO 1926, N. 386, *contenente provvedimenti per la costruzione di case popolari* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alla costruzione di case popolari da cedersi in proprietà:
Sentito il Consiglio dei Ministri:
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quelli per le finanze per l'economia nazionale e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

(1) Pubblicato nella *Gazz. uff.* del 15 marzo 1926, n. 61.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 100 milioni da stanziarsi per 50 milioni di lire nell'esercizio in corso ed in eguale misura in quello successivo, per concorso dello Stato nella costruzione di case popolari eseguite da Comuni e dagli Istituti autonomi ed Enti morali per case popolari di cui al n. 3 del l'articolo 7 del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, e da cedersi in proprietà anche in deroga alle disposizioni della vigente legislazione e dei rispettivi statuti, a singoli privati.

Art. 2.

Alla assegnazione del concorso statale a favore dei singoli Comuni ed Enti di cui all'articolo 1 si provvederà mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici in base alle domande che verranno presentate entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Ove risulti una ulteriore disponibilità sui fondi stanziati potranno essere prese in esame anche le domande presentate successivamente.

Le domande predette dovranno essere corredate dai documenti necessari a comprovare la disponibilità dei fondi necessari per le costruzioni.

Qualora l'Ente assegnatario non abbia iniziate le costruzioni entro due mesi dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione dei progetti, decadrà senz'altro dalla assegnazione del concorso statale.

Art. 3.

Il concorso dello Stato sarà ragguagliato. per ciascun alloggio, alla misura del 20 per cento della spesa consentita per l'acquisto delle aree e per le costruzioni su di esse eseguite e sarà corrisposto per una metà all'inizio dei lavori debitamente accertato dal Ministero dei lavori pubblici, e per l'altra metà alla ultimazione di essi in base al certificato rilasciato dagli uffici del Genio civile, i quali dovranno constatare la rispondenza delle costruzioni ai progetti approvati in conformità di quanto prescrive l'articolo 5 del presente decreto.

Art. 4.

I Comuni, gli Istituti e gli Enti indicati nel precedente articolo 1, sono autorizzati a vendere, ovvero

ad assegnare in affitto con aggiunto patto di futura stipulazione di vendita, allo stesso inquilino ed ai suoi ered, gli appartamenti costruiti in qualsiasi tempo.

Il trasferimento effettivo della proprietà avrà luogo col contratto di compra-vendita allo scadere della locazione il cui periodo di durata non potrà superare i venti anni.

Qualora nel corso della locazione l'inquilino non osservi tutte le norme imposte per l'inquilinato, perderà, a titolo di penale, le somme da esso eventualmente versate in conto acquisto senza pregiudizio dello sfratto.

Art. 5.

Le predette costruzioni, perchè possano godere del concorso dello Stato, dovranno essere eseguite in base a progetti regolarmente approvati dal Ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193. Ciascuno edificio dovrà comprendere appartamenti composti normalmente di non oltre tre vani ed eccezionalmente anche di un maggior numero non eccedente peraltro i cinque vani, oltre i locali accessori e di servizio e rispondere alle altre caratteristiche previste dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1857.

Art. 6.

Gli interessi dei mutui contratti ai fini del presente decreto saranno esenti dalla imposta di ricchezza mobile e tutti gli atti da stipulare per la costruzione e l'assegnazione in proprietà degli alloggi godranno delle facilitazioni di cui all'articolo 28 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193.

Art. 7

Alle case popolari, di cui al presente decreto, è estesa la esenzione dalla imposta e dalle sovrimposte per 25 anni, giusta il 1° comma dell' articolo 3 del Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1548.

Art. 8.

Per il trasporto di tutti i materiali destinati alla costruzione delle case di cui al presente decreto sarà concessa la riduzione del 50 per cento sulle tariffe delle Fer-

rovie dello Stato. A tal uopo i Comuni e gli Enti interessati dovranno far pervenire le rispettive domande al Ministero dei lavori pubblici, che le trasmetterà col suo parere al competente Ministero delle comunicazioni.

Art. 9.

Gli schemi-tipo dei compromessi e dei contratti, da stipulare tra gli Enti costruttori e i singoli privati, saranno approvati preventivamente dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10.

Tutti gli Enti finanziatori delle costruzioni, eseguite o da eseguirsi dagli Enti costruttori indicati nell'articolo 1 del presente decreto, sono autorizzati a coprirsi con ipoteca fondiaria di garanzia anche soltanto per il capitale attuale corrispondente alla annualità dovuta dagli Enti costruttori, al netto del contributo statale e di quello eventualmente concesso dai Comuni.

Gli Enti finanziatori saranno inoltre tenuti a consentire la riduzione della ipoteca corrispondentemente al capitale del prezzo di acquisto di ciascun appartamento, secondo il calcolo anzidetto.

Per la riduzione e cancellazione di ipoteca la tassa ipotecaria è ridotta al quarto della misura normale.

Art. 11.

Allo scopo di promuovere e coordinare l'azione degli Istituti od Enti autonomi per case popolari, sarà nominata dal Ministero per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, una Commissione permanente composta di cinque membri scelti tra i presidenti dei principali Istituti per case popolari.

Art. 12.

Nella tabella annessa al Regio decreto 19 marzo 1925, n. 266, è istituita la seguente voce:

« Concorso dello Stato nelle costruzioni di case popolari da parte di Comuni ed Istituti per la cessione in proprietà a singoli privati, L. 100.000.000 ».

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle necessarie variazioni negli stanziamenti dello

stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio in corso e per quello 1926-927.

L'assegnazione di spesa e gli stanziamenti di fondi di cui al presente articolo debbono considerarsi all'infuori dei limiti stabiliti con gli articoli 1 e 4 del Regio decreto 11 novembre 1924, n. 1932.

Art. 13.

Le disposizioni di cui ai comma 4, 5 e 6 dell'articolo 23 del Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, cessano di aver vigore quando sia saldato il prezzo di riscatto, ferma restando però in ogni caso, la corresponsione del contributo continuativo concesso all'Ente mutuante da parte dello Stato.

I soci delle cooperative edilizie od i loro eredi che effettuino il riscatto dell'alloggio non potranno farne alienazione se non sia trascorso almeno un triennio dalla data dell'avvenuto saldo del prezzo di riscatto e se non siano osservate le norme che saranno stabilite a questo fine con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, la cui esecuzione verrà affidata alla Cassa depositi e prestiti.

I soci delle cooperative edilizie o i loro eredi, anche quando si siano avvalsi della facoltà di riscatto, non potranno ottenere nessun'altra concessione di alloggio comunque costruito con contributo o concorso dello Stato o di altri Enti pubblici.

Art. 14.

Mano a mano che si effettuino i riscatti autorizzati a norma del precedente articolo 13, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per la costruzione di case popolari, secondo le leggi del proprio Istituto, e nei limiti della disponibilità provenienti dai riscatti medesimi.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI
BELLUZZO — CIANO.

Visto *il Guardasigilli:* ROCCO.

COMUNICATI

Concorso interno a posti di Guardasala.

In continuazione del concorso per posti di Guardasala tenutosi in base alla Circolare M. T. 122/728/ G. E. 7 del 16 ottobre 1924 del Servizio Movimento e Traffico, è indetta una nuova sessione di esami di concorso a Guardasala alla quale potranno partecipare gli agenti stabili o virtualmente tali alla data di pubblicazione del presente comunicato e che alla data stessa risultino in possesso del certificato di passaggio dalla 4ª alla 5ª classe elementare, purchè non abbiano già preso parte all'accennato concorso analogo.

Le domande di ammissione a detti esami, redatte in carta da bollo da lire 2, dovranno dagli interessati essere inviate, in via gerarchica, alle rispettive Sezioni Movimento e Traffico non più tardi del 25 aprile 1926.

La sessione avrà inizio il 25 maggio 1926.

Le prove da tenersi nelle singole Sedi di compartimento saranno scritte e orali e verteranno sul programma pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 del 23 agosto 1923 per l'abilitazione alle funzioni dell'ex qualifica di Assistente sale.

Gli interessati riceveranno dalle Sezioni comunicazione del risultato della domanda e della data e delle località nelle quali dovranno eventualmente presentarsi per sostenere le prove anzidette.

Le ammissioni agli esami saranno decise dalle Commissioni locali in relazione alle disposizioni dell'articolo 61 e 62 del Regolamento del personale e gli eventuali reclami contro l'esclusione dagli esami saranno da inviarsi ai Capi Compartimento che li trasmetteranno al Servizio Movimento e Traffico per l'inoltro al Servizio Personale ed Affari Generali che provocherà le relative superiori decisioni.

La Commissione esaminatrice sarà composta di tre membri dei quali uno (Presidente) di grado non inferiore al 5° e ciascuno di essi disporrà di un massimo di 10 punti per ciascuna prova.

Non saranno ammessi alla prova orale gli agenti che nella prova scritta non abbiano ottenuto almeno 18 punti.

La graduatoria degli esami per ogni Sezione sarà compilata in ordine alla puntazione riportata dai singoli candidati.

Gli agenti che risulteranno idonei potranno ottenere la promozione soltanto per i posti che si renderanno vacanti nella qualifica di Guardasala dopo che saranno stati sistemati i vincitori del concorso indetto in applicazione dell'articolo 10 del Regio Decreto n. 2580 del 1923 e gli agenti risultati idonei negli esami indetti con Circolare M. T. 122/728/ G. E. 7 in data 16 ottobre 1924 del Servizio Movimento e Traffico.

Pei casi di eventuali rinuncie alla promozione si fa richiamo all'articolo 12 del Regolamento del personale.

In caso di trasloco di uno degli idonei in altro Compartimento l'agente interessato attenderà il turno di immissione nelle funzioni superiori che gli sarebbe spettato ove fosse rimasto nella sede di provenienza e sarà quindi destinato a coprire il primo posto vacante nel nuovo Compartimento.

Gli eventuali reclami contro il risultato degli esami dovranno essere inviati al Servizio Movimento e Traffico per l'inoltro al Servizio Personale ed Affari Generali.

Punizioni per false dichiarazioni sui servizi militari prestati durante la guerra per ottenere i benefici previsti dal Regio Decreto n. 2580 del 21 ottobre 1923.

120739 – **Bacci** Lelio Mario, Segretario di 1ª classe (Servizio Materiale e Trazione): inflittagli la sospensione dal grado con privazione dello stipendio per quarantacinque giorni, in base agli articoli 96 *d*) e 109 del Regolamento del perso-

nale, quale colpevole di artifici adoperati per procurarsi vantaggi indebiti, perchè a Firenze con dichiarazione scritta in data 25 febbraio 1924, allo scopo di ottenere, senza avervi titolo, il beneficio stabilito dal R. Decreto n. 2580 del 1923 a favore degli agenti ex combattenti decorati con medaglia di bronzo al valore militare, confermò quanto aveva indicato il 16 febbraio 1920 sul prospetto del servizio militare da lui prestato e cioè, fra l'altro, di essere insignito di una medaglia di bronzo al valore militare, mentre ciò non era vero.

Ordine di servizio N. 38

Estensione del servizio merci in alcune stazioni delle linee Trieste-Campomarzio - Piedicolle e Gorizia centrale - Aidussina.

A partire dal giorno 1 aprile 1926 le stazioni di Aidussina, Auzza, Battuglio, Canale d'Isonzo, Castel Rifembergo, Duttogliano-Scoppo, Cracova-Serravalle, Montespino, Oblocca-Iusina, Piedicolle, Piedimelze, Plava-Montecucco, Prevacina-Gradiscutta, S. Daniele del Carso, S. Lucia Tolmino, S. Pietro di Gorizia, Santa Croce d'Aidussina e Valvolciana, già ammesse ai trasporti merci a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, nonchè a quelli in piccole partite di peso fino a kg. 1000 composti di colli non superanti il peso di kg. 100 ciascuno, sono abilitate invece ai trasporti stessi senza alcuna limitazione.

In conseguenza di ciò nella parte prima del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925), di fronte al nome delle su mentovate stazioni, dovrà essere depennato, nelle colonne 7 e 8, il richiamo (7) alle lettere G. e P.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.

Ordine di Servizio N. 39.

Estensione di servizio nella stazione di Roma-Prenestina.

A partire dal giorno 1 aprile 1926, la stazione di Roma Prenestina, della linea Roma-Sulmona viene abilitata anche ai trasporti a carro o come tali considerati dalla Amministrazione a G. V., ed ai trasporti in piccolo partite a G. V. e a P. V. in servizio interno e cumulativo italiano, senza limite di peso ed in colli non eccedenti i kg. 100 ciascuno per conto della « Società Generale Italiana della Viscosa con applicazione delle tasse in base alla distanza stabilita per la stazione di Roma Tuscolana per i trasporti da e per la linea di Sulmona, e di Tor Sapienza per quelli da e per tutte le altre linee, senza bisogno della preventiva autorizzazione.

Conseguentemente in calce alla pag. 77 della parte 1ª del « Prontuaio Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) la nota (7) dovrà essere modificata come segue:

(7) Limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, per conto della «Società Fabbriche Riunite degli Agricoltori Italiani», della « Società Generale della Viscosa », della Società Officine Meccaniche di Roma già A. Tabanelli e C. », del « Cantiere per il Monumento a Vittorio Emanuele » e dell'Ufficio Elettrificazione di Roma » con applicazione delle tasse in base alla distanza stabilita per la stazione di Roma-Tuscolana per i trasporti da e per la linea di Sulmona, e di Tor Sapienza per quelli da e per tutte le altre linee, senza bisogno della preventiva autorizzazione. Alle stesse condizioni stabilite per i trasporti a carro sono ammessi altresì trasporti in piccole partite di peso fino a kg. 500 composti di colli non superanti il peso di kg. 50 ciascuno per conto dell'« Ufficio Elettrificazione di Roma » e trasporti in piccole partite senza limite di peso composti di colli non eccedenti i kg. 100 ciascuno per conto della « Società Generale Italiana della Viscosa ».

Inoltre la nota (10) esistente in calce alla pagina stessa dovrà essere sostituita dalla seguente:

« (10) Limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dalla Amministrazione per conto dell'« Ufficio Elettrificazione di Roma » e della « Società Generale Italiana della Viscosa » con applicazione delle tasse in base alla distanza stabilita per la stazione di Roma Tuscolana per i trasporti da e per la linea di Sulmona, e di Tor Sapienza per quelli da e per tutte le altre linee, senza bisogno della preventiva autorizzazione. Alle stesse condizioni stabilite per i trasporti a carro sono ammessi altresì trasporti in piccole partite di peso fino a kg. 500 composti di colli non superanti il peso di kg. 50 ciascuno per conto dell'« Ufficio Elettrificazione di Roma » e trasporti in piccole partite senza limite di peso composte di colli non eccedenti i kg. 100 ciascuno per conto della « Società Generale Italiana della Viscosa ».

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921) si dovrà :

— a pag. 14. di contro al nome di Roma Prenestina modificare l'indicazione » (39) » in « L. P. vb » ;

— a pag. 18 cancellare la nota 39.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.

Circolare N. 12

Impermeabili gommati per usi privati.

In relazione all'ultima parte della circolare n. 59 1923 (Boll. Uff. n. 47 del 22 novembre 1923), s'informa che è stato ora ammesso che anche per gli impermeabili gommati che vengono prelevati per usi privati il pagamento possa essere effettuato mediante ritenuta sullo stipendio in cinque rate uguali e consecutive.

Tali richieste dovranno quindi aver corso pel tramite degli uffici contabili da cui i richiedenti dipendono. Gli Uffici contabili seguiranno per tali richieste le modalità tutte dalla precitata circolare prescritte per l'inoltro delle richieste riflettenti impermeabili di uniforme, avendo cura

di contrassegnare tali richieste con la dicitura: *Per uso privato.*

Si richiama l'attenzione degli agenti che richiederanno impermeabili per uso privato, sulle indicazioni che ogni richiesta dovrà chiaramente portare circa la foggia ed il colore dell'indumento in relazione all'ultima parte della suaccennata circolare, come pure sulle modalità in detta circolare fissate per accertare all'atto del ricevimento del pacco che l'indumento ricevuto corrisponda a quello richiesto, prima di rimuovere il cartellino della Ditta fornitrice di cui ogni impermeabile deve essere munito.

Il prezzo attuale degli impermeabili è quello fissato dalla circolare n. 76-1925 (Boll. Uff. n. 52 del 24 dicembre 1925).

Il Direttore Generale
ODDONE.

Circolare N. 5v

Prenotazione posti di 1a e 2a classe nei treni ordinari.

Dal 1° aprile 1926 il servizio di prenotazione posti di 1a e 2a classe nei treni ordinari viene disimpegnato dalle biglietterie e per le carrozze risultanti dall'unito prospetto che annulla e sostituisce quello pubblicato con la circolare n. 11-v-1925 (Bollettino Ufficiale n. 51 del 17 dicembre 1925).

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 16

PRENOTAZIONE POSTI

BIGLIETTERIA	TRENO	CARROZZA	È ammessa la prenotazione da parte dei viaggiatori muniti di biglietti per località
Roma Termini	**6**	1 **AIz** e 1 **BIz** per Torino	fra Roma e Torino
	* **8**	1 **ABIz** e 1 **BIz** per Torino	fra Roma e Torino
	* **8**	1 **ABIz** (F.S.) per Parigi	oltre Torino verso Modane ed oltre
	8	1 **ABIz** (P.L.M.) per Parigi	oltre Torino verso Modane ed oltre
	* **18**	1 **AIz** e 1 **BIz** per Milano	fra Roma e Milano
	* **18**	1 **ABIz** (F.S.) per Amsterdam	oltre Milano verso Chiasso ed oltre
	* **18**	1 **ABIz** (F.S. / Halle) (1) per Zurigo	oltre Milano verso Chiasso ed oltre
	* **18**	1 **ABIz** (F.S.) per Basilea	oltre Milano verso Chiasso ed oltre
	* **36**	1 **AIz** e 1 **BIz** per Milano	fra Roma e Milano
	* **36**	1 **ABIz** (F.S.) per Monaco	oltre Bologna verso Brennero ed oltre
	* **36**	1 **ABIz** per Venezia	oltre Bologna verso Venezia
	* **36**	1 **ABIz** per Trieste	oltre Mestre verso Trieste

BIGLIETTERIA	TRENO	CARROZZA	È ammessa la prenotazione da parte dei viaggiatori muniti di biglietti per località
Roma Termini	* 36	1 **ABIz** per Merano	oltre Bologna verso Merano
	* 44	1 **ABIz** per Trieste	oltre Mestre verso Trieste
	* 44	1 **ABIz** (F.S.) per Budapest	oltre Mestre verso Fiume ed oltre
	* 44	1 **ABIz** $\left(\frac{\text{F.S.}}{\text{C.S.D.}}\right)$ (1) per Praga	oltre Mestre verso Tarvisio ed oltre
	* 44	1 **ABIz** (P.K.P.) per Varsavia	oltre Mestre verso Tarvisio ed oltre
	* 78	1 **ABIz** per Bologna	oltre Falconara M. verso Bologna
	* 85	2 **AIz** e 2 **BIz** per Napoli	fra Roma e Napoli
	* 89	1 **AIz** e 1 **BIz** per Napoli	fra Roma e Napoli
	* 89	1 **ABIz** e 1 **BIz** per Reggio C.	oltre Napoli verso Reggio C.
	* 89	1 **ABIz** per Siracusa	oltre Messina verso Siracusa
	* 89	1 **ABIz** per Palermo	oltre Messina verso Palermo
	* 91	1 **ABIz** per Napoli	fra Roma e Napoli
	91	1 **ABIz** per Bari	fra Roma e Bari
	* 91	1 **ABIz** per Taranto	oltre Bari verso Taranto
	91	1 **ABIz** per Brindisi	oltre Bari verso Brindisi
	97	1 **AIz** e 1 **BIz** per Napoli	fra Roma e Napoli
	*764	1 **AIz** e 1 **BIz** per Firenze	fra Roma e Firenze
Torino P. N.	* 1	1 **ABIz** per Firenze	oltre Pisa verso Firenze
	* 7	1 **AIz** e 1 **BIz** per Roma	fra Torino e Roma

BIGLIETTERIA	TRENO	CARROZZA	È ammessa la prenotazione da parte dei viaggiatori muniti di biglietti per località
Torino P. N.	* 9	1 **AIz** e 1 **BIz** per Roma	fra Torino e Roma
	* 9	1 **ABIz** per Firenze	oltre Pisa verso Firenze
	*185([1])	1 **AIz** e 2 **BIz** per Venezia	fra Torino e Venezia
	*187([1])	1 **AIz** e 1 **BIz** per Venezia	fra Torino e Venezia
	*189([2])	1 **ABIz** per Venezia	fra Torino e Venezia
	*189([2])	1 **ABIz** per Merano	oltre Verona verso Merano
	*189([2])	1 **ABIz** per Trieste	oltre Mestre verso Trieste
	*189([2])	1 **ABIz** per Fiume	oltre Mestre verso Fiume
Milano C.	* 19	1 **AIz** e 1 **BIz** per Roma	fra Milano e Roma
	* 37	1 **AIz** e 1 **BIz** per Roma	fra Milano e Roma
	* 37	1 **ABIz** per Lecce	oltre Bologna verso Lecce
Venezia S. L.	* 47	1 **AIz** e 1 **BIz** per Firenze	fra Venezia e Firenze
	* 57	1 **AIz** e 1 **BIz** per Roma	oltre Bologna verso Roma
	*184	1 **ABIz** per Torino	fra Venezia e Torino
	*188	1 **AIz** e 2 **BIz** per Torino	fra Venezia e Torino
	*T.P.	1 **AIz** e 1 **BIz** per Torino	fra Venezia e Torino
Merano	*531	1 **ABIz** per Spezia	oltre Bolzano verso Spezia
	*2133	1 **ABIz** per Torino	oltre Bolzano verso Torino
	*4267	1 **ABIz** per Roma	oltre Trento verso Roma

BIGLIETTERIA	TRENO	CARROZZA	È ammessa la prenotazione da parte dei viaggiatori muniti di biglietti per località
Merano	*4267	1 ABIz per Trieste	Oltre Bolzano verso Trieste
Trieste C.	* 49	1 ABIz per Roma	oltre Mestre verso Roma
	* 49	1 ABIz per Torino	oltre Mestre verso Torino
	* 617	1 ABIz per Roma	oltre Mestre verso Roma
	*1651	1 ABIz per Merano	oltre Mestre verso Merano
Fiume	* 633	1 ABIz per Torino	oltre Mestre verso Torino
Genova P. P.	* 11([3])	1 ABIz per Firenze	oltre Pisa verso Firenze
Bologna	* 157	1 ABIz per Roma	oltre Falconara M. verso Roma
	* 157	1 ABIz e 1 BIz per Lecce	fra Bologna e Lecce
Firenze S.M.N.	* 48	1 ABIz (München) per Monaco	oltre Bologna verso Brennero ed oltre
	48	1 AIz e 1 BIz per Venezia	fra Firenze e Venezia
	* 720	1 ABIz per Torino	oltre Pisa verso Torino
	* 722	1 ABIz per Genova	oltre Pisa verso Genova
	* 769	1 AIz e 1 BIz per Roma	fra Firenze e Roma
	*1834	1 ABIz per Siena	oltre Empoli verso Siena
	*1842	1 ABIz per Torino	oltre Pisa verso Torino
Spezia	* 492	1 ABIz per Merano	fra Spezia a Merano

BIGLIETTERIA	TRENO	CARROZZA	È ammessa la prenotazione da parte dei viaggiatosi muniti di biglietti per località
Siena	* 3700	1 **ABIz** per Firenze	oltre Empoli verso Firenze
Napoli C.	84	1 **AIz** e 1 **BIz** per Roma	fra Napoli e Roma
	86	2 **AIz** e 2 **BIz** per Roma	fra Napoli e Roma
Bari	92	1 **ABIz** per Roma	fra Bari e Roma
Taranto	* 92	1 **ABIz** per Roma	olre Bari vèrso Roma
Brindisi	92 A	1 **ABIz** per Roma	oltre Bari verso Roma
Lecce	*154	1 **ABIz** per Milano	oltre Bologna verso Milano
	*156	1 **ABIz** e 1 **BIz** per Bologna	fra Lecce e Bologna
Reggio C. C.	* 82(4)	1 **ABIz** e 1 **BIz** per Roma	fra Reggio C. e Roma
Palermo C.	*902	1 **ABIz** per Roma	oltre Villa S. Giovanni verso Roma
Siracusa M.	* 82	1 **ABIz** per Roma	Oltre Villa S. Giovanni verso Roma

(1) Alternatamente F. S. ed estera.

(2) La prenotazione vale anche per Torino P. S. in partenza dalla quale stazione avviene, di conseguenza, la verifica dei posti non occupati.

(3) La prenotazione vale anche per Genova P. B. in partenza dalla quale stazione avviene di conseguenza, la verifica dei posti non occupati.

(4) La prenotazione vale anche per Reggio C. Succ. in partenza dalla quale stazione avviene, di conseguenza, la verifica dei posti non occupati.

Perchè in ogni treno non manchi la possibilità di disporre di alcuni posti di 1ª classe, nei servizi contemplati nell'elenco di cui sopra e contraddistinti da asterisco devono escludersi dalla prenotazione un compartimento fumatori ed uno vietato fumare nelle carrozze di 1ª classe ed il compartimento n. 2 di 1ª classe nelle carrozze miste di 1ª e 2ª classe.

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di un serbatoio da mc. 30 in muratura al chilometro 287+598 della linea Licata-Siracusa.	licitazione privata	Ore 12 8 aprile 1926	40.700	Sezione Lavori Caltanissetta
Lavori per il trasporto in località Vigneta dei servizi della stazione di Belluno.	licitazione privata	Ore 12 10 aprile 1926	850.000	Sezione Lavori Venezia
Vendita di numero 23 locomotive Decauville.	trattativa privata	Ore 12 6 aprile 1926	—	Ufficio 3° Servizio Lavori e Costr.
Ampliamento della stazione di Caltanissetta (copertura vallone della Grazia e costruzione strada di accesso allo scalo merci).	licitazione privata	Ore 12 10 aprile 1926	770.000	Sezione Lavori Caltanissetta

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di una stradella parallela tra il Viale delle Cascine e la Via Campaldo, in dipendenza dello allacciamento di 4 binari del fascio Campaldo nella stazione di Pisa Porta Nuova,	licitazione privata	Ore 12 13 aprile 1926	80.000	Sezione Lavori Pisa
Impianto parapetti in ferro ai manufatti che ne sono sprovvisti e costruzione muri paraghiaia alla travata in ferro sul fosso al km. 60+097 della linea Napoli-Potenza.	cottimo fiduciario	Ore 10 10 aprile 1926	90.000	Sezione Lavori Salerno
Sostituzione dell'attuale condotta d'acqua potabile della sorgente Manni alla stazione di Orte.	licitazione privata	Ore 11 30 aprile 1926	63.000	Sezione Lavori Roma Nord
Costruzione fabbricato alloggi in stazione di Firenze S. Maria Novella.	licitazione privata	Ore 12 12 aprile 1926	170.000	Ufficio Elettrif. Bologna
Costruzione di un fabbricato in stazione di Pistoia.	licitazione privata	Ore 12 12 aprile 1926	130.000	Ufficio Elettrif. Bologna

OGGETTO DELLA GARA	T. P. - Trattativa privata L. P. - Licitazione privata C. - Cottimo	Importo approssimativo dell'appalto	Termine utile per la presentazione delle offerte	Ufficio incaricato dell'accettazione delle offerte
2 motori trifasi kw. 1.5, volt. 260, periodi 50. 1 motore trifase kw. 6, periodi 45 1 motore trifase kw. 1.5 periodi 45 2 motoventilatori per fucine a due fuochi con motori di 250 volt., 45 periodi l'uno, e 220 volt., 45 periodi l'altro. N. 2 quadri di manovra 260 volt., periodi 50. 12 interruttori montati su quadretti di marmo per corrente fino a 50 ampère. N. 6 interruttori invertitori per corrente da 60 ampère.	T. P.	—	15 aprile 1926	—
N. 7 apparecchi polverizzatori per verniciatura degli avvolgimenti delle macchine elettriche.	T. P.	—	10 aprile 1926	—

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
ml.	117.100	Cavi e cavetti telefonici in gomma e tessili	L. P.	27-4-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3°
N.	200	Scale di abete ferrate ad undici gradini per carico carbone sui tenders.	T. P.	1-4-1926	Id. Uff. 2°
N.	473	Suonerie elettriche per uffici.	T. P.	5-4-1926	Id. Uff. 3°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Chiavarde d'armamento di marche diverse.	L. P.	6-4-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3°
Tonn.	180	Glicerina purificata.	L. P.	6-4-1926	Id. Sez. 4°
Kg.	16.300	Filo di bronzo fostoroso.	L. P.	13-4-1926	Id. Uff. 3°
N.	20	Stadere a ponte da 40 tonnellate tipo F. S.	L. P.	13-4-1926	Id. Uff. 3°
N.	30.000	Vetri colorati per fanali e segnali.	L. P.	13-4-1926	Id. Uff. 2°
Kg.	600	Nastro di cotone gommato attaccaticcio.	T. P.	15-4-1926	Id. Uff. 3°
N.	4.000	Grosse di matite nere, copiative, e colorate.	L. P.	1-5-1926	Id. Uff. 2°
Kg.	780.000	Chiodi di ferro da ribadire.	L. P.	13-4-1926	Id. Uff. 3°
ml.	5.600	Cavo a 3 conduttori di filo di rame elettrolitico mezzo crudo.	T. P.	6-4-1926	Id. Uff. 3°
ml.	1.100	Corda metallica in fili di acciaio zincati di m/m 16.	T. P.	7-4-1926	Id. Uff. 3°
N.	1.000	Catene di ferro a maglia dritta da m/m 32×22×5,	T. P.	6-4-1926	Id. Uff. 3°
ml.	7.500	Cavi per trazione elettrica.	L. P.	13-4-1926	Id. Uff. 3°
Dozz.	130	Lame per seghe ad archetto da metalli.	T. P.	15-4-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Accessori per isolatori di trazione elettrica.	L. P.	20-4-1926	Id. Uff. 3°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	1.000	Chiavi a T per caviglie per armamento, RA 36s RA 48-SR.	L. P.	20-4-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3°
mc.	3.000	Legname pitch-pine d'America in travi.	Asta pubblica	9-4-1926	Id Uff. 3°
N.	12.500	Vetri incolori per fanali del diametro m/m 55-150-230.	T. P	11-4-1926	Id. Uff. 2°
N.	30.000	Pannelli di lamiera di acciaio dolce da m/m 1 e 1.5.	L. P.	20-4-1926	Id. Uff. 3°
ml.	97.000	Tela olona alta c/m 100, 300 e 326.	L. P.	20-4-1926	Id. Uff. 2°
N. »	600 4.350	Valvole fusibili ad alta tensione tipo Siemens. Tubetti per dette valvole.	L. P.	20-4-1926	Id. Uff. 3°
N.	4.500	Bastoni di legno per trolley di locomotive elettriche.	L. P	13-4-1926	Id. Uff. 3°

Il Direttore Generale
ODDONE

Anno XIX - N. 13

1° aprile 1926

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

Roma - Tipografia Ditta L. Cecchini

Decreto Ministeriale del 18 marzo 1926 n. 2172 *che autorizza l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 2 posti di Ispettore di 1ª classe in prova per i bisogni dell'Istituto Sperimentale.*

IL MINISTRO

Vista la deliberazione in data 3 febbraio 1926 del Consiglio dei Ministri;

Visto il rapporto della Direzione Generale (Servizio Personale e Affari Generali) in data 4 marzo 1926 n. P.A.G. 410-24-R-41616;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

1) L'Amministrazione delle FF. SS., per i bisogni dell'Istituto Sperimentale, è autorizzata ad indire un pubblico concorso a due posti di Ispettore di 1ª classe (gruppo A) (quadri di classificazione allegati al R. decreto-legge 7 aprile 1925 n. 405) con lo stipendio annuo iniziale di L. 13.700 oltre il supplemento di L. 3500 e le altre competenze spettanti al personale delle FF. SS.

2) E' approvato il relativo avviso di concorso contenente le norme per lo svolgimento del concorso stesso.

Roma, lì 18 marzo 1926

Il Ministro
CIANO

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per titoli a due posti di Ispettore di 1ª classe in prova (gruppo A) nell'Istituto Sperimentale delle Ferrovie dello Stato.

1) Potranno concorrere al posto di Ispettore di 1ª classe in prova (tecnico specialista-metallurgista) *i laureati in ingegneria* che abbiano compiuto un periodo di assistentato in laboratorio chimico metallurgico in una Regia Scuola di ingegneria od Università del Regno, per un periodo di tempo non inferiore a due anni, o che abbiano conseguita la libera docenza in materia metallurgica, oppure

che abbiano compiuto un corso superiore speciale in tale materia.

2) Coloro che intendono presentarsi al concorso dovranno far pervenire non più tardi del 10 Maggio 1926 alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, Servizio Personale ed Affari Generali, Roma, Piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione scritta di proprio pugno e da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 3 in conformità al modello allegato al presente avviso.

La domanda, alla quale dovrà essere allegata la ricevuta dell'Ufficio del Registro comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 50 di cui al Regio Decreto 10 maggio 1923 n. 1173, dovrà essere corredata dei seguenti documenti in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente non avrà oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente avviso programma. Tale limite è elevato di anni 5 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

b) certificato rilasciato dalla competente Autorità comprovante che il concorrente è cittadino italiano col godimento dei diritti politici anche se non regnicolo;

c) certificato rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) congedo militare contenente la dichiarazione di buona condotta sotto le armi e di aver servito con fedeltà ed onore od altro documento comprovante che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento;

f) fotografia con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

g) diploma originale di laurea in ingegneria conseguita in una R. Scuola del Regno;

h) certificati contenenti le classificazioni ottenute negli esami speciali, a partire dal 1° corso, nelle università e nelle scuole od istituti sopra indicati ed in quelli generali di laurea, rilasciati dalle autorità competenti;

i) certificati comprovanti i titoli richiesti al punto 1);

k) certificati di altri servizi eventualmente prestati dal concorrente presso amministrazioni pubbliche o private o comprovanti la conoscenza di lingue estere;

l) opere o memorie pubblicate ed ogni altro docu-

mento che il concorrente reputasse di suo interesse a dimostrare la propria attitudine al posto cui aspira.

La mancata presentazione, nel limite fissato per la domanda, anche di uno soltanto dei documenti di cui alle lettere da *a*) ad *i*) inclusa, potrà determinare l'esclusione dal concorso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria o sostenuto esame presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale esso abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta e non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non potrà essere ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministraziône delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

3) La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale, sarà costituita da un Funzionario delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 1° che ne avrà la presidenza;

dal Capo dell'Istituto Sperimentale, da due altri Funzionari dell' Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 2° e da un esperto scelto nel corpo insegnante o fra liberi professionisti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti

la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

Eserciterà le funzioni di Segretario, senza diritto a voto, un Funzionario delle Ferrovie dello Stato pure nominato dal Direttore Generale.

4) La Commissione esaminatrice riconoscerà il possesso dei requisiti e giudicherà con provvedimento definitivo ed insindacabile dell'ammissibilità o meno degli aspiranti.

Ai concorrenti ammessi al concorso sarà fatta pervenire la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti da parte di una Commissione apposita che giudicherà inappellabilmente sulla idoneità fisica o meno dei concorrenti stessi al posto cui aspirano.

Ai concorrenti non ammessi al concorso o non riconosciuti fisicamente idonei saranno, senz'altro, restituiti i documenti presentati.

5) La Commissione esaminatrice, assunte tutte quelle informazioni che giudicherà opportune, procederà, con apprezzamenti insindacabili dai concorrenti, alla valutazione dei titoli presentati dai candidati riconosciuti idonei alla visita sanitaria e formerà la graduatoria definitiva per ordine di merito di quelli che, dopo gli accertamenti suddetti, saranno stati giudicati eleggibili.

Per completare il proprio giudizio sulla cultura tecnica e scientifica dei candidati, è in facoltà della Commissione di chiamarli ad una illustrazione orale sui titoli presentati, nonchè di sottoporli ad un esperimento pratico per accertarsi delle loro attitudini sperimentali.

A parità di giudizio saranno preferiti nell'ordine seguente: invalidi ed orfani di guerra, chi abbia riportato ferite in combattimento, chi sia insignito di decorazioni al valore militare o di altra speciale attestazione di merito di guerra, chi abbia prestato servizio militare come combattente.

In difetto di questi titoli, e sempre a parità di voti, varranno gli altri titoli di preferenza indicati nell'art. 30 del Regolamento del personale approvato col Regio Decreto legge 7 aprile 1925 n. 405.

6) I concorrenti che riusciranno classificati nei primi due posti della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati Ispettori di 1ª classe in prova con lo stipendio annuo lordo di L. 13.700 oltre il supple-

mento annuo lordo di L. 3500, oltre il premio giornaliero di lire 9 e le altre indennità accessorie stabilite dal R. decreto-legge 7 aprile 1925 n. 405, e le indennità di caro-viveri.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dall'effettiva entrata in servizio di prova.

L'Ispettore di 1ª classe in prova non può essere nominato stabile se non ha compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale deve dimostrare la idoneità alle funzioni cui è stato assegnato.

7) L'Ispettore di 1ª classe in prova che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non si presentasse in servizio nel termine prefisso e nella residenza assegnata dalla Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

8) Nell'atto in cui l'Ispettore di 1ª classe in prova viene assunto in servizio contrae l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

9) Qualora il vincitore del concorso non si presentasse in servizio, l'Amministrazione avrà facoltà di sostituirlo nominando, sempre in ordine della relativa graduatoria, un altro degli eleggibili.

All'atto dell'ammissione in servizio l'aspirante dovrà essere ancora in possesso dei prescritti requisiti fisici, e perciò potrà essere sottoposto a nuova visita medica; inoltre l'Amministrazione potrà subordinare la sua ammissione alla presentazione di un nuovo certificato penale e di buona condotta di data non anteriore al mese nel quale l'aspirante fosse invitato a prestare servizio.

10) Per i viaggi che gli aspiranti devono compiere per recarsi alla visita medica ed eventualmente all'illustrazione orale e prova pratica e per ritornare in residenza non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato, per una classe non superiore alla seconda, ai candidati che riusciranno classificati i primi quattro della graduatoria di merito.

A tale scopo tutti i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti per il viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale d'invito alla visita medica ed all'esame, tanto per il viaggio di andata che per quello di ritorno, presentando, a concorso ultimato e sempre che siano riusciti classificati

come è sopra specificato, le suddette credenziali, debitamente completate, alla Direzione Generale (Servizio Personale ed Affari Generali) che provvederà per il rimborso dell'importo.

Roma, li 1° aprile 1926.

La Direzione Generale.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

(SERVIZIO PERSONALE ED AFFARI GENERALI)

Palazzo della Direzione — Piazza della Croce Rossa

ROMA

Il sottoscritto, presa conoscenza del programma in data 1° aprile 1926 per il concorso a due posti di Ispettore di 1ª classe in prova (gruppo A) domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma.

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie dello Stato, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle FF. SS. nè presso altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche e neppure subìta visita o sostenuti esami all'uopo (1).

Firma (Casato e nome per esteso) . . . .

Indirizzo preciso . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda . . . .

---

(1) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, le date e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

DECRETO MINISTERIALE DEL 18 MARZO 1926 n. 2173, *che autorizza l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un concorso pubblico a 2 posti di Allievo ispettore in prova fra laureati in chimica, od in chimica e farmacia od in chimica industriale.*

IL MINISTRO

Visto il rapporto della Direzione Generale Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) numero P.A.G. 410-24–23230:

Sentito il Consiglio d'Amministrazione:

Decreta

1) L'Amministrazione FF. SS. per i bisogni dello Istituto Sperimentale è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 2 posti di Allievo Ispettore in prova da tenersi fra laureati in chimica od in chimica e farmacia od in chimica industriale;

2) Ai concorrenti che riusciranno assumibili verrà assegnato, ai sensi dei quadri di classificazione approvati con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, lo stipendio annuo lordo di L. 10.900 oltre il supplemento di L. 2100 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato;

3) È approvato il relativo avviso-programma di concorso contenente le norme per lo svolgimento del concorso stesso.

Roma, li 18 marzo 1926

Il Ministro
CIANO.

AVVISO — PROGRAMMA DI CONCORSO

È aperto un concorso per esami e per titoli, fra laureati in chimica od in chimica e farmacia od in chimica industriale a due posti di Allievo Ispettore in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per i bisogni dello Istituto Sperimentale.

1°. Coloro che intendono presentarsi al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del 10 Maggio 1926

alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) in Roma, Piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 3, in conformità al modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato i 30 anni di età alla data del presente avviso programma. Tale limite è elevato di anni 5 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

b) certificato rilasciato dalla competente Autorità comprovante che il concorrente è cittadino italiano col godimento dei diritti politici anche se non regnicolo;

c) certificato rilasciato dall'Ufficio Casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) congedo militare contenente la dichiarazione di buona condotta sotto le armi e di avere servito con fedeltà ed onore, od altro documento comprovante che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento;

f) fotografia con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

g) diploma originale di laurea conseguita in una Regia Università del Regno;

h) certificato delle classificazioni ottenute negli esami speciali a partire dal 1° anno di Università ed in quelli generali di laurea;

i) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti o comprovanti la conoscenza di lingue estere, opere o memorie eventualmente pubblicate ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

l) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti dai quali risultino la durata di questi servizi, la natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte ed il modo in cui detti lavori furono eseguiti.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella della domanda.

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta dello Ufficio del Registro comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 50 di cui il R. Decreto 10 maggio 1923, numero 1173.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da *a*) ad *h*) inclusa, potrà determinare l'esclusione dal concorso.

I concorrenti che abbiano superato i 30 anni di età dovranno con regolari documenti, rilasciati dalle competenti Autorità, comprovare il periodo di tempo passato sotto le armi durante la guerra 1915-1918.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione Ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale esso abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non potrà essere ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2° I concorrenti dovranno indicare nella domanda se intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco).

3° La Direzione Generale, assunte anche quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità degli aspiranti, dopo di che farà pervenire ai concorrenti ammessi al concorso la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti da parte di una Commissione apposita che giudicherà inappellabilmente se essi abbiano la richiesta idoneità fisica per il posto cui aspirano.

Ai concorrenti non ammessi al concorso, o non riconosciuti fisicamente idonei, saranno restituiti i documenti.

4° I concorrenti dichiarati fisicamente idonei dalla Commissione medica saranno chiamati alla prova pratica - all'esame scritto ed orale che avranno luogo in Roma nei giorni che verranno loro notificati.

5° La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale, sarà costituita:

da un Funzionario delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 1° che ne avrà la presidenza;

dal Capo dell'Istituto Sperimentale;

da un Funzionario delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 2°;

da due esperti scelti nel corpo insegnante o fra liberi professionisti.

Eserciterà le funzioni di Segretario, senza diritto a voto, un Funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal Direttore Generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, Professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o Funzionari della Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

6° La Commissione, alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per le prove pratiche e per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove stesse, salvo ad essa, nei casi gravi, di rimettersi alla decisione del Direttore Generale.

7° Ai concorrenti è vietato, durante le prove pratiche e gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti.

8° Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratiche e scritte la esclusione potrà essere deliberata dal Commissario presente.

I concorrenti potranno portare nella sala di esame soltanto quelle tavole e quei manuali che saranno permessi dalla Commissione.

9° Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova pratica di chimica analitica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti;

b) prova pratica di chimica analitica quantitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti;

c) prova pratica per il riconoscimento di una adulterazione in uno dei seguenti prodotti: materiali cementizi, minio, biacche, cinabri, oli vegetali, grassi animali, saponi, petroli e relazione scritta sui risultati ottenuti;

d) svolgimento di un tema scritto di chimica tecnologica.

La prova orale verterà anche sulle seguenti materie:

Geografia commerciale;

Nozioni fondamentali di merceologia;

Provenienza, caratteri ed usi delle principali materie prime con particolare riguardo a quelle di più largo impiego in Ferrovia;

Leggi costitutive ed ordinamento dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Nozioni sulla organizzazione del lavoro e sugli infortuni e sui mezzi per prevenirli, con particolare riguardo all'esercizio delle ferrovie.

10° La prova facoltativa nelle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

11° Per ciascuna prova pratica e per la prova scritta, ogni Commissario disporrà di 10 voti e di 20 voti per l'esame orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove pratiche e scritta obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione ogni Commissario disporrà:

di 10 punti per i titoli;

di 2 punti per l'esame scritto e 2 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

12° La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito il concorrente che sia invalido di guerra o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra, o che sia insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in qualità di avventizio, oppure il più anziano di età.

13° I primi 2 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso, e saranno nominati Allievi ispettori in prova con lo stipendio annuo lordo di L. 10.900, oltre il supplemento annuo lordo di L. 2100 a sensi del R. Decreto-legge 7 aprile 1925 n. 405 e l'indennità di caro-viveri.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli Allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del Personale approvato con Regio Decreto 7 aprile 1925, n. 405.

14° L'Allievo ispettore in prova che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non prendesse servizio entro il termine stabilito nella residenza assegnatagli dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina ed in sua vece l'Amministrazione potrà chiamare altro degli idonei seguendo però sempre l'ordine della graduatoria.

15° Nell'atto in cui gli Allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

16° Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla

seconda, ai concorrenti che riusciranno classificati i primi 4 della graduatoria di merito.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dello acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno, e presentare, a concorso ultimato, e semprechè siano riusciti classificati fra i primi 4, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione Generale (Servizio Personale ed Affari Generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma 1° Aprile 1926

La Direzione Generale.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

(*Servizio Personale e Affari Generali*).

ROMA

Il Sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 1° aprile 1926 per il concorso a posti di Allievo Ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso)
Indirizzo preciso . . . .
Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alla prova facoltativa sulle lingue estere dovrà farne analoga richiesta indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

DECRETO MINISTERIALE 18 MARZO 1926, N. 2182, *che approva le norme per il concorso interno a posti di Sotto Capo Tecnico da tenersi fra gli operai di 1ª classe ed i Verificatori del Servizio Materiale e Trazione.*

IL MINISTRO

Veduta la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione n. P. A. G. 410/16/42293 in data 11 marzo 1926 del Servizio Personale ed Affari Generali, riguardante gli esami di concorso per posti di Sotto Capo Tecnico del Servizio Materiale e Trazione;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono approvate le norme per il consorso interno a posti di Sotto Capo Tecnico, già autorizzato col Decreto n. 1757 del 30 gennaio 1926, da tenersi fra gli operai di 1ª classe ed i verificatori del Servizio Materiale e Trazione e se ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Roma, li 18 marzo 1926.

Il Ministro

CIANO.

Norme per il concorso interno a posti di Sotto Capo Tecnico da tenersi fra gli operai di prima classe ed i verificatori del Servizio Materiale e Trazione.

Sono indetti esami di concorso interno per n. 54 posti di Sotto Capo Tecnico, suddivisi come appresso:

OFFICINE.

N. 8 posti nel mestiere di Aggiustatore e Montatore locomotive;
» 4 » » » Fucinatore;
» 5 » » » Elettricista;
» 7 » » » Falegname;
» 3 » » » Aggiustatore e montatore veicoli;
» 3 » » » Verniciatore;
» 1 » » » Fonditore;
» 2 » » » Calderaio ;
» 1 » » » Tappezziere.

DEPOSITI.

N. 15 posti;

SQUADRE RIALZO.

N. 5 posti.

Il concorso avrà luogo in relazione all'articolo 60 del Regolamento del personale, e vi potranno partecipare gli operai di 1ª classe stabili che, alla data del presente comunicato, non abbiano superato il 45° anno di età, che abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio, compreso l'avventiziato, nella qualifica attuale, trascurando le assenze dipese da richiamo alle armi durante la guerra, e che si trovino, infine, nelle seguenti condizioni a seconda degli impianti ai quali appartengono:

PER LE OFFICINE :

a) appartenere alle Officine;

b) aver prestato servizio almeno 2 anni nelle Officine, esercitando uno dei mestieri indicati;

N. B. Soltanto pel mestiere di elettricista potranno partecipare agli esami anche gli operai di prima classe dei Depositi locomotive.

PER I DEPOSITI LOCOMOTIVE :

a) appartenere ai Depositi locomotive;

b) aver prestato servizio almeno 2 anni nelle Officine Deposito in qualsiasi mestiere (esclusi quello di

verniciatore, falegname e stagnaio), ed avere dimostrato di conoscere almeno due dei mestieri principali, esclusi i tre predetti.

PER LE SQUADRE DI RIALZO:

a) appartenere alle Squadre Rialzo;
b) essere abilitati alle funzioni di Verificatore;

N. B Potranno partecipare agli esami anche i verificatori che abbiano, s'intende, l'età prescritta per gli operai, ed abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio (complessivamente nella qualifica attuale ed in quella di operaio di prima classe con le stesse condizioni sopra previste per questi ultimi).

Gli operai di prima classe ed i verificatori, che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare, pel tramite gerarchico, apposita domanda compilata su carta da bollo da lire 2 non oltre il 1° maggio 1926.

Le ammissioni agli esami verranno decise dalle Commissioni locali di avanzamento in relazione agli articoli 60 e 61 del R. P. e gli eventuali reclami per mancata ammissione saranno dai Capi Compartimento tempestivamente trasmessi al Servizio Materiale e Trazione per l'inoltro al Servizio Personale e Affari Generali che provocherà al riguardo le superiori decisioni definitive.

Agli agenti ammessi agli esami verrà notificato, a mezzo dei superiori, dove e quando gli esami stessi avranno luogo.

Gli esami saranno tenuti secondo le norme pubblicate sul Bollettino Ufficiale n. 44 del 28 ottobre 1920 per la soppressa qualifica di Capo Squadra operai.

Le Commissioni esaminatrici (una per le officine, una per i Depositi, una per le Squadre Rialzo ed una per gli Elettricisti) saranno nominate dal Direttore Generale su proposta del Servizio Materiale e Trazione e saranno composte di almeno tre funzionari.

Il Presidente di ogni Commissione dovrà essere rivestito di grado non inferiore al terzo, ed i membri di grado non inferiore al quinto.

Le graduatorie di merito degli idonei, distinte anche per mestiere per i concorrenti a posti nelle Officine, verranno compilate in base alle votazioni complessive ottenute dai singoli candidati ed al criterio di precedenza agli ex combattenti di cui l'articolo 58 del Regolamento del personale.

Gli eventuali ricorsi concernenti il risultato degli esami dovranno essere presentati, per via gerarchica, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale, dopo il quale termine le graduatorie stesse dovranno considerarsi definitive.

I dichiarati idonei dovranno compiere, a' termini dell'articolo 63 del R. P., prima di ottenere la promozione, a misura che si renderanno vacanti i posti da coprire, un periodo di esperimento nelle funzioni superiori della durata effettiva di sei mesi, e per coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione, sarà proceduto a' termini dell'articolo 12 del R. P.

La decorrenza delle immissioni alle funzioni superiori, secondo le esigenze del servizio, verrà stabilita dal Servizio Materiale e Trazione che ne darà notizia al Servizio Personale e Affari Generali.

Ove sia richiesto da esigenze di servizio, l'Amministrazione ha facoltà di promuovere al grado di Sotto Capo Tecnico, seguendo l'ordine di classificazione, un numero di idonei maggiore di quello dei posti messi a concorso, sempre quando non si verifichino nei loro riguardi le condizioni di cui gli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale. In ogni caso però l'immissione degli idonei nelle funzioni superiori dovrà venire effettuata entro un periodo di tempo non superiore ad un anno dalla pubblicazione delle graduatorie nel Bollettino Ufficiale.

Errata-Corrige.

Nel Bollettino ufficiale n. 6 dell'11 febbraio 1926, Ordine di servizio n. 17, parte II, a pagina 79, riga 4ª del punto XI, leggasi: *dichiarasse il peso* anzichè *non dichiarasse il peso.*

Ordine di servizio N. 40.

Trasporti per conto delle società cooperative di consumo fra gli agenti ferroviari.

La Cooperativa di consumo fra gli agenti delle Ferrovie dello Stato di Voghera non ha più diritto di fruire, per i propri trasporti, della riduzione di tariffa di cui al Regolamento pubblicato con l'ordine di servizio n. 167/1911

Il nome della detta Società deve quindi essere depennato dall'elenco delle cooperative ferroviarie (Allegato *A* al citato Regolamento) ristampato con l'Ordine di servizio n. 165/1923.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8 *e* 15.

Appendice N. 1 all'Ordine Generale n. 2-1924.

Indennità di malaria.

In applicazione dell'art. 29 delle disposizioni sulle competenze accessorie ed in base agli accertamenti sanitari eseguiti nei riguardi della infezione malarica, la classificazione stabilita dall'Ordine Generale n. 2-1924 – per i tratti di linea e per le stazioni indicati nell'unito allegato A — è modificata come risulta dall'allegato stesso, e ciò a decorrere dal 1º giugno 1926, agli effetti dell'art. 30 delle predette disposizioni.

Approvata col Decreto Ministeriale 11 *Marzo* 1926, *n.* 2157.

Allegato A all'appendice n. 1 all'Ordine Generale n. 2 - 1924.

Elenco delle modificazioni da apportarsi alla classificazione delle località malariche di cui l'allegato A all'Ordine Generale N. 2 - 1924.

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle linee malariche
	dal km.	al km.		STAZIONI E FERMATE	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	
				Compartimento di Trieste			
Bivio d'Aurisina-Cormons	4 + 938	7 + 789	2 + 851	Duino Timavo	5 + 930	7 + 216	lieve
(origine chilometrazione il Bivio d'Aurisina)	10 + 528	16 + 117	5 + 589	Monfalcone	12 + 276	14 + 889	lieve
— 137 —	16 + 417	17 + 613	1 + 196	Ronchi Vermegliano	16 + 857	17 + 527	lieve
Monfalcone - Porto Rosega — 138 —	0 + 834	2 + 468	1 + 634	Porto Rosega	—	—	lieve
Cervignano del Friuli - Pontile per Grado — 139 —	12 + 250	12 + 326	0 + 076	—	—	—	lieve
Divaccia S. Canziano - Pola — 140 —	79 + 680	121 + 419	41 + 739	S. Pietro in Selve - Gimino - Canfanaro - Smogliani Carmedo - Sanvincenti - Zabroni Roveria - Dignano - Gallesano	80 + 259	120+063	lieve

Segue: Allegato **A** all'appendice N. 1 all'Ordine Generale N. 2 - 1924.

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle linee malariche
	dal km.	al km.		STAZIONI E FERMATE	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	
Canfanaro-Rovigno d'Istria — 141 —	0 + 000	20 + 964	20 + 964	Sossi – Villa di Rovigno – Rovigno d'Istria	0 + 642	20 + 862	lieve
Trieste C. M. – Parenzo — 142 —	42 + 173	43 + 522	1 + 349	—	—	—	lieve
	115 + 126	122 + 076	6 + 950	—	—	—	lieve
Portogruaro - Bivio S. Polo — 143 —	58 + 214 da Mestre	0 + 217 dall'asse del F. V. di Portogruaro	1 + 236	Portogruaro	58 + 707	0 + 216	lieve
	3 + 600	37 + 768	34 + 168	Fossalta di Portogruaro – Latisana – Palazzolo dello Stella – Muzzana del Turgnano – S. Giorgio di Nogaro – Torre di Zuino	4 + 601	37 + 153	lieve
	48 + 977	49 + 436	0 + 459	—	—	—	lieve
	51 + 065	55 + 371	4 + 306	Begliano – Ronchi Staranzano	52 + 860		lieve
	56 + 102	56 + 695	0 + 593	—	—	—	lieve
S. Giorgio di Nogaro – Porto Nogaro — 143 bis —	0 + 027	1 + 936	1 + 909	Porto Nogaro	—	—	lieve

Segue: Allegato **A** all'appendice N. 1 all'Ordine Generale N. 2 - 1924.

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle linee malariche
	dal km.	al km.		STAZIONI E FERMATE	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	
Compartimento di Bologna							
Dossobuono - Rovigo . . — 42 —	13 + 548	49 + 500	35 + 952	Castel d'Azzano - Vigasio - Isola della Scala - Bovolone - Cerea	14 + 310	49 + 176	lieve
	52 + 788	55 + 373	2 + 585	Legnago	52 + 806	55 + 366	lieve
	58 + 281	60 + 390	2 + 109	Villabartolomea	58 + 716	60 + 147	lieve
	64 + 249	67 + 462	3 + 213	Castagnaro	64 + 564	66 + 994	lieve
	81 + 052	88 + 920	7 + 868	Lendinara - Fratta	81 + 278	88 + 894	lieve
	90 + 610	90 + 997	0 + 387	—	90 + 981		lieve
	97 + 712	99 + 568	1 + 856	—	97 + 721	99 + 401	lieve
Mantova - Cerea (1) . . . — 42 bis —	89 + 958	119 + 521	29 + 563	Gazzo di Bigarello - Castel d'Ario - Bonferraro - Nogara	90 + 032	118+971	lieve
	122 + 443	127 + 109	4 + 666	—	123+289	126+417	lieve
Legnago - Cologna Veneta — 42 ter —	5 + 650	11 + 150	5 + 500	Minerbe	6 + 726	9 + 918	lieve
	12 + 875	13 + 925	1 + 050	Cologna Veneta	—	—	lieve
Ferrara - Rimini . . . . — 45 —	Variante: La casa cantoniera km. 11+463, prima del tratto dal km. 9+405 al km. 39+010, va sostituita dalla casa cantoniera km. 10+072.						

(1) Questo tratto era compreso fra le linee del Compartimento di Milano.

Il Direttore Generale
ODDONE.

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzioni di pozzi tubolari in N. 27 case cantoniere esistenti lungo le linee Portogruaro – Bivio S. Polo e Mestre-Portogruaro	licitazione privata	Ore 12 del 20 aprile 1926	220.000	Sezione Lavori Udine
Fornitura e carico sui vagoni di materie ghiaiose da estrarsi dal fiume Tagliamento dalla cava raccordata alla stazione di Per la Carnia della linea Udine – Pontebba – Esercizio 1926 27	licitazione privata	Ore 12 del 6 aprile 1926	150.000	Sezione Lavori Udine
Costruzione e posa in opera di pensiline metalliche per la nuova stazione di Forlì	licitazione privata	Ore 12 del 20 aprile 1926	1.100 000	Sezione Lavori Bologna
Formazione della sede della deviazione a doppio binario della linea Cervaro–Napoli tra il Km. 192+368 e la stazione di Napoli C.le	licitazione privata	Ore 12 del 15 aprile 1926	600.000	Sezione Lavori Napoli
Ampliamento del magazzino merci della stazione di S. Damiano d'Asti	cottimo fiduciario	Ore 12 del 14 aprile 1926	31.900	Sezione Lavori Alessandria
Costruzione di due fabbricati ad uso magazzino e sistemazione di un magazzino già esistente in stazione di Bagni della Porretta	licitazione privata	Ore 12 dei 24 aprile 1926	130.000	Ufficio Costruzioni Idroelettriche Bagni della Porretta

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori di terra e muratura occorrenti per sistemare gli impianti per servizio acqua nella stazione di Adria	licitazione privata	Ore 12 del 30 aprile 1926	40.000	Sezione Lavori Ferrara
Risanamento e sistemazione della piattaforma stradale fra le stazioni di Girgenti e di Favara	cottimo fiduciario	Ore 18 del 17 aprile 1926	121.700	Sezione Lavori Caltaissetta
Risanamento della piattaforma stradale fra i km. 8+230 e 9+270 fra le stazioni di Rocca di Mengola e Canicattì	cottimo fiduciario	Ore 18 del 17 aprile 1926	56.200	Sezione Lavori Caltanissetta
Difesa dal mare del rilevato ferroviario tra il ponte sul torrente S. Domenico al km. 201+075 e il ponte sul torrente Potraro al km. 201+584 in prossimità stazione di Paola	licitazione privata	Ore 12 del 26 aprile 1926	400.000	Sezione Lavori Cosenza
Sistemazione del torrente Fraccia in corrispondenza al km. 18+844 fra le stazioni di Stresa e Baveno linea Arona-Domodossola	licitazione privata	Ore 12 del 12 aprile 1996	260.000	Sezione Lavori Milano Ovest

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Raddoppio binari fra i km. 178+998; 181+806; 182+980; 183+311; 184+831 e 188+000 della linea Cervaro-Napoli	licitazione privata	Ore 12 del 22 aprile 1926	1.080.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione di un sottopassaggio ed allargamento di un viadotto nella stazione di Prestane	licitazione privata	Ore 12 del 22 aprile 1926	900.000	Sezione Lavori Trieste
Movimenti di materie e opere murarie ed in cemento armato relativo al I gruppo lavori di ampliamento della stazione di Chilivani	licitazione privata	Ore 12 del 20 aprile 1926	296.000	Sezione Lavori Cagliari
Lavori di terra e murari per impiantare un posto di Movimento in località Menestello fra le stazioni di Sibari e Corigliano Calabro	licitazione privata	Ore 12 del 26 aprile 1926	192.000	Sezione Lavori Cosenza
Ampliamento della stazione di Prosecco	licitazione privata	Ore 12 del 17 aprile 1926	270.000	Sezione Lavori Trieste
Quadruplicamento dei binari di corsa fra le stazioni di Musocco e Rho (1° gruppo)	licitazione privata	Ore 12 del 20 aprile 1926	1.300.000	Sezione Lavori Milano Ovest
Costruzione di una casa cantoniera doppia con annesso forno da pane nella staziono di Avellino	licitazione privata	Ore 10 del 20 aprile 1926	85.200	Sezione Lavori Salerno

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di un nuovo ingresso agli uffici del Servizio Materiale e Trazione in Firenze - Viale Principessa Margherita	licitazione privata	Ore 12 del 15 aprile 1926	120.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione di una pensilina metallica nella stazione di Fano	licitazione privata	Ore 12 del 20 aprile 1926	66.000	Sezione Lavori Ancona
Rivestimento in muratura di alcuni tratti della galleria Crevari fra Voltri e Vesima sulla linea Sampierdarena - Confine Francese	licitazione privata	Ore 12 del 20 aprile 1926	294.500	Sezione Lavori Genova

OGGETTO DELLA GARA	G. = Gara L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata C. = Cottimo	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto dei servizi di manipolazione del carbone e della legna, di carico del carbone sulle locomotive, manipolazione fusti olio ecc. presso i depositi locomotive di Roma S.L. e Trastevere	L. P.	9 aprile 1926	L. 424.000	Sezione Materiale e Trazione di Roma

LAVORI - FORNITURE - VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Cento elettroaspiratori portatili ed accessori per la spolveratura meccanica delle carrozze ferroviarie	T. P.	30 aprile 1926	Servizio Materiale e Trazione Ufficio II-A Sez. 7ª V.le Princ.ssa Marg. 52 Firenze
Un motore elettrico per corrente alternata trifase 220 volt, 42 periodi, da 15 HP, 800 giri, tipo chiuso e protetto, senza puleggia; destinato alla officina di Verona	T. P.	15 aprile 1926	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 3° – Firenze V.le Princ.ssa Marg. 52

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	750	Tende a tapparella, di complessivi mq. 1.920,80.	L. P.	20–4–1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2°
N. » »	450 450 450	Buste di metallo con ferri chirurgici. Bacinelle di ferro smaltato. Forbici rette comuni.	L. P.	24–4–1926	Id. Uff. 2°
N.	145.000	Paracolpi di gomma per ml. 60000 canalino di gomma per vetri fissi delle finestre di carrozze	L. P.	24–4–1926	Id. Uff. 3°
N.	2400	Scaricatori a pettine a due linee tipo F. S.	L. P.	27–4–1926	Id. Uff. 3°
N.	435	Deviatoi per armamento del mod. F. S. 46–3 e R. A. 36 S.	L. P.	27–4–1926	Id. Uff. 3°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Morsetterie in bronzo e rame per trazione elettrica.	L. P.	27-4-1926	Servizio Appr. Uff. 3°
N.	900	Spatole comuni per verniciatori.	T. P.	10-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	20.000 (coppie)	Blocchetti in cemento armato per armamento	T. P.	10-4-1926	Id. Uff. 3°
N.	595	Valvole multiple complete tipo F. S. da mm. 60	L. P.	13-4-1926	Id. Uff. 3°
N.	5.000	Lanterne per l'illuminazione sussidiaria dei veicoli	T. P.	14-4-1926	Id. Uff. 2°
N.	2.000	Cerniere di ferro piombato per fanali anteriori da locomotive	T. P.	14-4-1926	Id. Uff. 2°
N.	51.000	Isolatori di porcellana e di vetro Pyrex	T. P.	16-4-1926	Id. Uff. 3°
m³	200	Legname di larice in tavole	L. P.	20-4-1926	Id. Uff. 3°
N.	1.000	Canalletti di abete per cavo di 400 m/mq.	L. P.	27-4-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Ganasce per armamento mod. R. A. 36 S.	L. P.	27-4-1926	Id. Uff. 3°
N.	20	Piattaforme girevoli del diametro di m. 2.023 tipo R. A.	L. P.	27-4-1926	Id. Uff. 3°
N.	1.425	Ripari di vetre retinato	L. P.	24-4-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	2.000	Ferrocianuro di potassa	T. P.	26-4-1926	Id. Uff. 2°
Kg.	500	Corda d'amianto semplice ritorta da m/m 4	T. P.	30-4-1926	Id. Uff. 3°

Il Direttore Generale
ODDONE

Anno XIX - N. 14

8 aprile 1926

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

Roma - Tipografia Ditta L. Cecchini

LEGGE 21 MARZO 1926, N. 477, *che approva le accedenze di impegni verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli del bilancio dell'Amministrazione Ferroviaria dello Stato, per l'esercizio finanziario* **1923-24.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza di impegni di L. 147.659.987,05 verificatasi sull'assegnazione del Capitolo n 26 «Contributo dell'Amministrazione al Fondo pensioni e sussidi» dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato, per l'esercizio finanziario 1923–24.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza di impegni di L. 19.553.888,09 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 44 «Spese eventuali» dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria di Stato, per l'esercizio finanziario 1923–24.

Art. 3.

È approvata l' eccedenza di impegni di L. 3.500.000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 76 «Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi d'inte-

resse generale » dello stato di previsione dell'Azienda ferroviaria dello Stato, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE

VOLPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.

Ordine di servizio N. 41

Cambiamento di nome della stazione di Policoro

La stazione di Policoro, della linea Metaponto–Reggio di Calabria, ha assunto la nuova denominazione di Tursi-Policoro.

In conseguenza di quanto sopra nella «Prefazione generale all'Orario generale di servizio» (edizione 1925) si dovrà:

— a pag. 17, fra i nomi di Tuoro e Tusa, inserire: «Tursi-Policoro» /R° /143 ».

— a pag. 14 cancellare il nome di Policoro e le relative indicazioni.

Nella parte prima del «Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato» (edizione 1° gennaio 1925), si dovrà:

— a pag. 70 cancellare il nome di Policoro e le relative indicazioni:

— a pag. 98, fra i nomi di Tuoro e Tusa, inserire: «Tursi–Policoro/Taranto–Reggio di Calabria/Reggio di Calabria/Potenza/*V*/*B*/*G*/*P*/*V*/*B*/*S.P*/–/*F*/3 ½/30/–/».

— a pagina 128, fra i nomi di Tuoro e Tusa, inserire: «Tursi – Policoro» con le indicazioni esistenti per Policoro a pagina 121.

— a pag. 121 cancellare il nome di Policoro e le relative indicazioni».

Nella parte seconda del Prontuario sopra indicato (edizione 1° gennaio 1925) si dovrà:

— a pag. 46 e 47 nelle tabelle n. 154 *A* e 154 *B* cambiare il nome di «Policoro» in «Tursi–Policoro»;

— a pag. 73, fra i nomi di Tuoro e Tusa inserire «Tursi –Policoro» con le indicazioni esistenti per Policoro a pagina 67;

— a pag. 67 cancellare il nome di Policoro e le relative indicazioni;

Nel «Prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni, fermate e case cantoniere della rete principale, continentale e sicula dello Stato ai transiti di confine (edizione 1° dicembre 1924) si dovrà:

— a pag. 68, fra i nomi di Tuoro e Tusa inserire «Tursi–Policoro» con le indicazioni esistenti per Policoro a pagina 47;

— a pagina 47 cancellare il nome di Policoro e le relative indicazioni.

Nei prontuari manoscritti delle distanze, in uso nelle stazioni e negli uffici di controllo, si dovrà:

— all'indice alfabetico inserire nella sede opportuna il nome di «Tursi–Policoro» colle indicazioni esistenti per Policoro e cancellare il nome di Policoro e le relative indicazioni;

— nell'interno dei prontuari stessi cambiare il nome di «Policoro» in «Tursi–Policoro».

In tutte le altre pubblicazioni di servizio, nelle quali trovasi indicato il nome di Policoro, il nome di questa stazione dovrà essere cambiato in «Tursi–Policoro».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.

Ordine di servizio N. 42

Cambiamento di nome della fermata di Acque Albule.

La fermata di Acque Albule, della linea Roma–Sulmona, ha assunto la nuova denominazione di «Sorgenti Albule».

In conseguenza di quanto sopra nella «Prefazione generale all'orario generale di servizio» (edizione dicembre 1925) si dovrà:

— a pagina 8 cancellare il nome di Acque Albule e le relative indicazioni;

— a pagina 16 fra i nomi di Soresina e Sori inserire «*Sorgenti Albule* (3) * L. B. /R/115/».

Nella parte prima del «Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato» (edizione 1° gennaio 1925) si dovrà:

— a pagina 11 cancellare il nome di Acque Albule e le relative indicazioni, e in calce alla pagina cancellare la nota «(3)»;

— a pagina 91, fra i nomi di Soresina e Sori inserire «Sorgenti Albule (9) (casa cantoniera) /Roma–Sulmona/ Roma/Roma/V (i)/B/(1)/» e in calce alla pagina trascrivere la seguente nota: «(9) aperta all'esercizio in determinati periodi dell'anno»

— a pagina 126, fra i nomi di Soresina e Sori inserire «Sorgenti Albule» colle indicazioni esistenti per Acque Albule a pagina 105;

— a pagina 105, cancellare il nome di Acque Albule e le relative indicazioni.

Nella parte seconda del prontuario sopra indicato (edizione 1° gennaio 1925) si dovrà:

— a pagina 36, nella tabella n. 124 cambiare il nome di Acque Albule ● in « Sorgenti Albule ● »;

— a pagina 56, cancellare il nome di Acque Albule e le relative indicazioni:

— a pagina 71, tra i nomi di Soresina e Sori inserire « Sorgenti Albule ● 124/ »

Nel « Prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni, fermate e case cantoniere della rete principale continentale e sicula dello Stato ai transiti di confine » (edizione 1° dicembre 1924) si dovrà:

— a pagina 63, fra i nomi di Soresina e Sori inserire « Sorgenti Albule (casa cantoniera) » colle distanze esposte per Acque Albule a pagina 3;

— a pagina 3, cancellare il nome di Acque Albule e le relative indicazioni.

Nei prontuari manoscritti delle distanze in uso nelle stazioni e negli Uffici di controllo, si dovrà:

— all'indice alfabetico inserire nella sede opportuna il nome di « Sorgenti Albule (casa cantoniera) » colle indicazioni esistenti per Acque Albule e cancellare il nome di Acque Albule e le relative indicazioni;

— nell'interno dei prontuari stessi cambiare il nome di Acque Albule in « Sorgenti Albule »

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di *Acque Albule* il medesimo dovrà essere cambiato in « Sorgenti Albule » .

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.

Ordine di servizio N. 43.

Cambiamento di nome della stazione di Bagni.

La stazione di « Bagni » della linea Roma-Sulmona ha assunto la nuova denominazione di « Bagni Albule »

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio, nelle quali trovasi indicato il nome della suddetta stazione, dovrà essere apportata conforme variazione.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.

Ordine di servizio N. 44.

Trasporti per conto delle Società cooperative per la costruzione di case popolari ed economiche costituite fra agenti delle ferrovie dello Stato (Vedi O. S. n. 9-1921).

La « Cooperativa edile ferroviaria » di Firenze, non avendo più lavori in corso, deve essere depennata dallo elenco allegato *A* al « Regolamento sui trasporti per conto delle Società cooperative per la costruzione di case popolari od economiche costituite tra agenti delle ferrovie dello Stato » pubblicato con l'O. S. n. 82-1920.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 45

Somministrazioni del Magazzino Economato di Roma.

A modificazione delle disposizioni contenute nell'Ordine di Servizio n.126 del 16 ottobre 1924, si determina quanto appresso:

A datare dal 1° luglio 1926, il Magazzino Economato di Roma è incaricato delle somministrazioni degli oggetti di cancelleria e stampati a tutti gli Uffici sedenti in Roma (centrali, compartimentali esecutivi, ecc.)

In conseguenza di ciò, il Magazzino di Napoli rimane sollevato dall'incarico di rifornire i materiali stessi agli Uffici ed Impianti di Roma specificati nei quadri *A* e *B* dell'allegato all'Ordine di Servizio n. 392/1914, ai quali quadri saranno da apportare le debite variazioni.

Il Direttore Generale

ODDONE

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori occorrenti per il congiungimento in muratura delle due parti del sottovia di S. Bibiana smistamento, linea Roma e scali	licitazione privata	Ore 12 del 23 aprile 1926	670.000	Sezione Lavori Roma Sud
Costruzione di un piano caricatore e di un magazzino merci nella stazione di Vigodarzere	licitazione privata	Ore 12 del 27 aprile 1926	120.000	Sezione Lavori Venezia
Costruzione di due case cantoniere al Km. 8+150 e 9+120 e di un fabbricato viaggiatori per la fermata di Strassoldo in dipendenza della sistemazione della linea Palmanova-Cervignano	licitazione privata	Ore 12 del 27 aprile 1926	280.000	Sezione Lavori Udine
Costruzione di un muro divisorio e di un fabbricato nelle Officine di Vicenza	licitazione privata	Ore 12 del 22 aprile 1926	90.000	Sezione Lavori Verona
Lavori per migliorare dal lato Lagonegro la visibilità del P. L. al Km. 22+512 aperto ed incustodito fra le stazioni di Auletta e Polla della linea Sicignano-Lagonegro	cottimo fiduciario	Ore 10 del 22 aprile 1926	30.000	Sezione Lavori Salerno
Posa di cavi sotterranei sul tratto Pietrasanta - Pisa P.N.	trattativa privata	Ore 12 del 15 aprile 1926	150.000	Ufficio speciale Firenze
Posa di cavi sotterranei sul tratto Sarzana - Pietrasanta	trattativa privata	Ore 12 del 15 aprile 1926	150.000	Ufficio speciale Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
ml.	6.637,50	Tubi di acciaio dolce senza saldatura da m/m 20+26	L. P.	27-4-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3°
N.	2.000	Scalpelli per falegnami tav. 87 fig. 10	T. P.	30-4-1926	Id. Uff. 3°
N.	6	Piattaforme girevoli del diametro di m. 550 a scartamento ridotto	L. P.	4-5-1926	Id. Uff. 3°
m.²	100.000 (Q.li 70 circa)	Carta bianca del peso di gr. 65-70 al m.² alta m. 1	L. P.	15-5-1926	Id. Uff. 2°
N.	30.000	Fogli di carta a mano da disegno, da c/m 32×44; 40×54 e 102×70	T. P.	25-5-1926	Id. Uff. 2°
N. »	19 24	Piani di ghisa Tassi per fucinatori	L. P.	4-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	330	Chiavi sistema Clyburne da m/m 20-32-40	T. P.	15-4-1926	Id. Uff. 3°
N.	230	Dispositivi per locomotive elettriche	L. P,	20-4-1926	Id. Uff. 3°
N.	500	Sale montate tipo S. N. disegno 305649	L. P.	20-4-1926	Id. Uff. 3°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata / T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	1.950	Piattini di porcellana per disegnatori.	T. P.	26-4-1926	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2°
N.	2.400	Nastro dentato per seghe continue, diametri diversi.	T. P.	27-4-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Apparecchiature in ferro zincato per T. E.	L. P.	27-4-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	26.643	Supporti per tubi all'aperto di ghisa.	L. P.	27-4-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Travi a doppio T per stadere a ponte.	L. P.	27-4-1926	Id. Uff. 3°
m^3	300	Legname pioppo in tavoloni.	L. P.	4-5-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	220.000	Filo di ferro zincato per linee telegrafiche e telefoniche.	L. P.	4-5-1926	Id. Uff. 3°
ml.	19.000	Canapo telegrafico ad un conduttore ricoperto di piombo per gallerie.	L. P.	15-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	255	Armadi di legno (pitch-pine) smontabili per custodia pile.	L. P.	27-4-1926	Id. Uff. 2°

Il Direttore Generale
ODDONE

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

PER L'ANNO 1926

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato	L.	16.00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti, ed altri enti	»	32.00

Gli abbonamenti sono da pagarsi sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente **ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.**

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dello effettuato pagamento a questa Direzione Generale — Servizio Personale ed Affari generali (Bollettino Ufficiale).

Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta per gli agenti ferroviari direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc. all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XIX - N. 15

15 aprile 1926

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

Roma - Tipografia Ditta L. Cecchini

REGIO DECRETO-LEGGE 3 APRILE 1926, n. 564, *riguardante la proroga del termine di decadenza del contributo dello Stato per le case delle cooperative fra gli agenti ferroviari* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 44 comma secondo, del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata l'opportunità e l'urgenza che il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 44 sopra ricordato sia prorogato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Il termine di scadenza del contributo dello Stato, di cui all'art. 44, comma 2°, del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, per le cooperative fra agenti ferroviari che abbiano iniziati i lavori, è prorogato al 30 aprile 1926.

L'inizio dei lavori dovrà essere accertato nei modi e nei termini di cui al secondo comma dell'articolo 42 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 13 aprile 1926, n. 83.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore il 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto il *Guardasigilli:* ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 20 MARZO 1926, *contenenti varianti alle norme ministeriali in data 29 gennaio 1925 per il funzionamento dei Distributori Viveri.*

IL MINISTRO

Visto il R. Decreto Legge 5 marzo 1925, n. 342;
Viste le norme ministeriali in data 29 gennaio 1925 per il funzionamento dei Distributori Viveri;
Visti i Decreti Ministeriali 25 aprile 1925, n. 2343 e 19 agosto 1925, n. 494;
Vista la proposta del Comitato Amministratore della Gestione speciale Viveri;
Udito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA.

Articolo unico.

All'articolo 19-*bis* delle norme ministeriali 29 gennaio 1925, modificate dal Decreto Ministeriale 19 agosto 1925, n. 494, sono apportate le seguenti varianti:

Dopo le parole: « La Stazione provvederà al pagamento versando a Cassa, come danaro, l'ordinativo estinto (tagliando *A*) » sono soppresse le altre « unitamente ai relativi documenti giustificativi ».

Il secondo capoverso è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il tagliando *B* dei moduli di cui è cenno, sarà subito trasmesso dalle stazioni paganti direttamente al Servizio Approvvigionamenti (Ufficio Centrale Gestione Speciale viveri). Il gestore appena emesso il Mod. R. 95 c. trasmetterà al predetto Ufficio Centrale i relativi documenti giustificativi con la indicazione del numero e della data dell'R. 95-*c*. Alla fine di ogni mese poi trasmetterà allo stesso Ufficio un elenco dimostrativo degli R. 95-*c* emessi nel mese».

Roma, li 20 *marzo* 1926.

Il Ministro
CIANO.

Es

dar
age
con
gua

da l
tive
mag

Mov
del

pend
della
l'esa

singo
publ
1923

mem
al qu
punt
ripor

tuirà
confe
in or
porta

non
vranı
Servi
al Ser

Parte II

COMUNICATO

Esami di idoneità a Guardamerci.

E' indetta una sessione di esami di idoneità a guardamerci alla quale potranno chiedere di prender parte gli agenti stabili che alla data di pubblicazione del presente comunicato risultino già in possesso della qualifica di guardasala.

Le domande degli interessati, redatte in carta da bollo da lire 2, dovranno pervenire in via gerarchica alle rispettive Sezioni Movimento e Traffico non più tardi del 15 maggio 1926.

Le ammissioni agli esami saranno decise dalle Sezioni Movimento e Traffico in relazione agli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale.

Gli interessati riceveranno dalle Sezioni da cui dipendono comunicazione del risultato della domanda e della data nella quale dovranno presentarsi per sostenere l'esame.

L'esame consisterà in una prova orale da tenersi nelle singole sedi di Compartimento e verterà sul programma pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 del 23 agosto 1923.

La Commissione esaminatrice sarà composta di tre membri dei quali uno (Presidente) di grado non inferiore al quinto. Ciascun membro disporrà di un massimo di 10 punti. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato almeno 18 punti.

L'elenco degli idonei di ogni Sezione che non costituirà, ad ogni modo, graduatoria di merito agli effetti del conferimento delle promozioni, dovrà essere compilato in ordine alfabetico con l'indicazione della puntazione riportata da ciascun candidato nell'esame sostenuto.

Tali elenchi, unitamente a quelli riguardanti gli agenti non ammessi alla prova o riprovati nella medesima, dovranno essere trasmessi dalle Sezioni in triplice copia al Servizio Movimento e Traffico che ne darà comunicazione al Servizio Personale ed Affari Generali

Ordine di servizio N. 46.

Cessione del tronco Monteponi-Iglesias alla Società Anonima Ferrovie Meridionali Sarde.

In base a convenzione in data 18 febbraio 1926, stipulata dal Ministero dei LL. PP., col giorno 24 aprile 1926 le Ferrovie dello Stato cessano di esercitare il tronco ferroviario Monteponi-Iglesias a scartamento normale e a trazione a vapore della lunghezza di km. 5 + 257.

A datare dal giorno 25 aprile 1926 il suddetto tronco viene assunto dalla Società Anonima Ferrovie Meridionali Sarde la quale assume l'obbligo di ridurre a m. 0.95, a sua cura e spese, lo scartamento del tronco concessole, nonchè di sostenere tutte le spese per le modificazioni occorrenti nella stazione di Monteponi in dipendenza della riduzione dello scartamento.

Per l'esecuzione dei lavori occorrenti l'esercizio del suddetto tronco resterà sospeso a partire dal 25 aprile 1926. Di conseguenza l'accettazione delle spedizioni in servizio diretto da e per le stazioni di Monteponi e Cabitza cesserà col giorno 18 aprile 1926. Le spedizioni accettate fino a tale data e dirette a Monteponi o Cabitza, che eventualmente giungessero a Iglesias dopo il 24 aprile, saranno da questa assunte a debito nel registro arrivi e consegnate alla detta Società Concessionaria, la quale curerà l'ulteriore inoltro con mezzi di trasporto provvisori.

Col 24 aprile 1926 cessa pure il rilascio di biglietti e la registrazione di bagagli per le stazioni di Cabitza e Monteponi. Pertanto le stazioni ed Agenzie fornite di biglietti per dette stazioni devono dopo il 24 aprile 1926, versare nei modi d'uso le rispettive scorte al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze.

Con altra pubblicazione verrà stabilita l'ammissione del suddetto tronco al servizio di corrispondenza.

Per effetto del passaggio del tronco Monteponi-Iglesias all'esercizio privato, nella Prefazione generale all'orario generale di servizio (edizione dicembre 1925) si dovrà:

— a pag. 7, in fine del quadro, sostituire l'indicazione Monteponi-Decimomannu con Iglesias-Decimomannu;

— alle pagine 9 e 13 cancellare i nomi di Cabitza e Monteponi e le relative indicazioni;

— Nella parte 1ª del «Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato» (edizione 1° gennaio 1925) si dovrà:

— a pag. 7 alle linee della Delegazione di Cagliari modificare l'indicazione « Decimomannu-Iglesias-Monteponi » in « Decimomannu-Iglesias »;

— alle pagine 22 e 108 cancellare il nome di Cabitza e le relative indicazioni;

— alle pagine 58 d 117 cancellare il nome di Monteponi e le relative indicazioni.

Nella parte II del Prontuario suddetto (edizione 1° gennaio 1925) si dovrà:

— all'indice grafico, quadro n. 2, cancellare il tratto di linea Monteponi-Iglesias;

— a pag. 52 cancellare nella tabella n. 166 i nomi di Monteponi e Cabitza e i numeri indicanti le relative distanze chilometriche, nonchè il nome di Monteponi nell'intestazione della tabella stessa;

— all'indice alfabetico cancellare i nomi di Cabitza e di Monteponi e le relative indicazioni.

— Nei prontuari manoscritti delle distanze da valere per la tassazione dei trasporti viaggiatori e delle cose, nonchè in tutte le altre pubblicazioni di servizio, dovranno essere depennati i nomi delle stazioni di Cabitza e Monteponi e le relative indicazioni.

Ordine di servizio N. 47.

Estensione del servizio merci nella stazione di Dirillo.

Dal giorno 16 aprile 1926 la stazione di Dirillo, della linea Siracusa-Licata, attualmente ammessa al servizio delle merci a grande e piccola velocità limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a kg. 1000, composti di colli non superanti il peso di kg. 100 ciascuno, viene abilitata anche ai trasporti a carro o come tali considerati dall'Amministrazione.

In conseguenza di quanto precede, nella parte Iª del

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (Edizione 1° gennaio 1925) a pag. 37, di contro al nome di Dirillo, si dovrà sostituire nelle colonne 7 ed 8 il richiamo (*b*) col richiamo (*f*).

Per tale abilitazione la stazione è stata dotata di un binario merci tronco allacciato al primo binario di corsa dal lato Licata, della lunghezza utile di ml. 108.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Il Direttore Generale
ODDONE

Circolare N. 6

Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare al più presto possibile in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche dei detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1° maggio 1926 estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibile e delle squadre di rialzo limitatamente per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Non appena un veicolo, compreso fra quelli indicati viene rintracciato, se esso è vuoto, la stazione vi applicherà da ambo i lati l'etichetta Mod. V-57, od altro cartellino, scrivendo a mano nell'apposito spazio, il motivo per cui il veicolo viene destinato all'Officina ed in questo caso : « per scadenza del periodo di garanzia » e provvedendo al suo pronto invio in Officina scortato da Mod. M-130.

Se il veicolo rintracciato è impegnato, la stazione dovrà apporvi l'etichetta V-57 in bianco, comunicando telegraficamente il numero di servizio del veicolo ed il treno d'inoltro alla stazione destinataria, la quale, a sua volta, completerà la etichetta delle indicazioni necessarie e curerà l'immediato inoltro del veicolo in Officina scortato da Modulo M-130.

Di massima i veicoli rintracciati in continente dovranno essere inviati alla più vicina Officina del materiale rotabile e del materiale mobile del continente stesso, e quelli rintracciati in Sicilia alla più vicina Officina del materiale rotabile o del materiale mobile dell'isola.

Avvertesi che se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo, darà notizia dell'invio alle Officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento e Traffico ed al Circolo di ripartizione; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e Traffico.

Le Sezioni Movimento e Traffico, entro il 10 maggio 1926, comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerhce compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da introdursi nelle officine per visita scadenza del periodo di garanzia.

Dm.	99.225	F.	110.182	F.	112.757
»	» 228	»	» 183	»	» 759
»	» 269	»	» 185	Ltm.	490.667
»	» 272	»	» 188	»	» 670
»	» 277	»	» 190	»	492.135
»	» 330	»	» 192	»	» 139
»	» 374	»	» 195	»	» 143
F.	110.159	»	» 196	»	» 147
«	» 162	»	» 300	»	» 151
»	» 164	»	112.327	»	» 156
»	» 165	»	» 329	»	» 791
»	» 167	»	» 331	»	» 795
»	» 169	»	» 333	»	» 799
»	» 171	»	» 335	»	» 900
»	» 172	»	» 336	»	» 908
»	» 173	»	» 337	»	493.135
»	» 175	»	» 750	»	» 139
»	110.177	»	» 752	»	» 145
»	» 180	»	» 754	»	» 148

Distribuito agli agenti delle classi 5, 9 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Sistemazione travate ai Km. 101+165,35; 110+040,85 e 129+905,56 della Sampierdarena-Confine Francese	licitazione privata	Ore 12 del 4 maggio 1926	510.000	Sezione Lavori Genova
Demolizione della tettoia e fornitura e posa in opera di pensiline metalliche in stazione di Ventimiglia	licitazione privata	Ore 12 del 29 aprile 1926	845 000	Sezione Lavori Genova
Ampliamento del F. V. e parziale sistemazione del servizio merci nella stazione di Barletta	licitazione privata	Ore 12 del 24 aprile 1926	730.000	Sezione Lavori Bari
Costruzione di una casa Cantoniera doppia al Km. 98+089 della linea Palermo-Trapani	licitazione privata	Ore 12 del 30 aprile 1926	72.300	Sezione Lavori Palermo
Costruzione di un fabbricato di quattro alloggi a Castelfranco Veneto	licitazione privata	Ore 12 dei 3 maggio 1926	128.000	Sezioni Lavori Venezia

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Manutenzione totalitaria del tronco dal km. 0+983 al km. 55+700 della linea Rocchetta S. A. Spinazzola	licitazione privata	Ore 15 del 30 aprile 1926	900.000	Sezione Lavori Foggia
Impianto delle protezioni meccaniche contro la malaria ad alcuni fabbricati della linea Sibari-Cosenza nel tratto fra le Stazioni di Tarsia e Castiglione Cosentino	licitazione privata	Ore 12 del 29 aprile 1926	82.000	Sezione Lavori Cosenza
Impianto delle protezioni meccaniche contro la malaria ad alcuni fabbricati ricadenti nel tratto fra le stazioni di Rocca Imperiale e Cirò	licitazione privata	Ore 12 del 29 aprile 1926	228.000	Sezione Lavori Cosenza
Costruzione dei muri d'ala e briglia a valle del ponte obliquo sul torrento Picchiato nonchè riparazioni al volto di tale ponte, linea Roma-Chiusi	trattativa privata	Ore 11 1° maggio 1926	70.000	Sezione Lavori Roma Nord

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Impianto riscaldamento centrale a vapore a bassa pressione nel F. V. e Uffici della gestione merci nella stazione di Vicenza	trattativa privata	Ore 12 del 1° maggio 1926	170.000	Sezione Lavori Verona
Manutenzione ordinaria dell'armamento e della sede stradale del 10° tronco dal km. 411+030 al km. 433+736 della linea Metaponto-Reggio Calabria	licitazione privata	Ore 12 del 30 aprile 1926	135.000 annue	Sezione Lavori Reggio Calabria
Costruzione di un fabbricato di sei alloggi del tipo « Case e Schiera » a Bassano	licitazione privata	Ore 12 del 3 maggio 1926	320.000	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione del servizio viaggiatori e sistemazione provvisoria del servizio merci nella stazione di Vicenza	licitazione privata	Ore 12 del 1° maggio 1926	300.000	Sezione Lavori Verona
Costruzione di un tratto di muro di sostegno a destra della linea Torino-Milano dal Cavalcavia di Corso Stnpinigi verso il Cavalcavia provvisorio e per gli scavi e per la formazione della sede stradale del cavalcavia di Corso Stupinigi verso Torino	licitazione privata	Ore 12 del 1° maggio 1926	175.000	Sezione Lavori Torino Sud

LAVORI E FO N	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori per munire di protezioni meccaniche contro la malaria i F. V, delle stazioni di Curinga, Sambiase, Montauro, S. Sostene, S. Andrea dell'Ionio, Torre Melissa, Strongoli e Brancaleone, nonchè le C. C. D. e le C. C. S. delle linee Battipaglia-Reggio Calabria; S. Eufemia B.-Catanzaro; Metaponto-Reggio Calabria				
1° lotto lavori	licitazione privata	Ore 12 del 30 aprile 1926	175.200	Sezione Lavori Reggio Calabria
2° lotto lavori	licitazione privata	Ore 12 del 30 aprile 1926	79 400	
3° lotto lavori	licitazione privata	Ore 12 del 30 aprile 1926	89.700	
4° lotto lavori	licitazione privata	Ore 12 del 30 aprile 1926	46.600	
Costruzione di tre ponticelli ciascuno di luce m. 2,00, a piattabande in calcestruzzo di cemento armato con travi di ferro incorporate sulla linea Roma-Grosseto	licitazione privata	Ore 11 del 3 maggio 1926	80.000	Sezione Lavori Roma Nord

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di un nuovo sottovia al km. 125+336,55 della linea Roma-Chiusi	licitazione privata	Ore 11 del 1° maggio 1926	100.000	Sezione Lavori Roma Nord
Lavori di terra e murari per il completamento delle rimanenti opere ancora da eseguire per il raddoppio del binario fra Terontola e Cortona	licitazione privata	Ore 15 del 22 aprile 1926	450.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione di un fabbricato alloggi a Tarvisio	licitazione privata	Ore 12 del 24 aprile 1926	400.000	Sezione Lavori Udine
Costruzione di due fabbricati ad uso case economiche ferrovieri a Prestane-Mattegna	licitazione privata	Ore 12 del 24 aprile 1926	700.000	Sezione Lavori Trieste

OGGETTO DELLA GARA	G. = Gara L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata C. = Cottimo	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Un gasogeno per produzione di gas acetilene, a caduta di carburo, capacità della campana gasometrica litri 400 circa, completo di accessori, destinato alla Officina di Messina.	T. P.	30 aprile 1926	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 3° Firenze, Viale Prin. Margherita 52

LAVORI E FORNITURE	G. = Gara L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata C. = Cottimo	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavoro di terra, murari ed accessori occorrenti per l'impianto di uno scalo merci sussidiario nella stazione di Morbegno.	L. P.	Ore 12 3 maggio 1926	220.000	Sez. Lavori Est Milano C.
Rinnovamento binari fra le stazioni di Como S. Giov. e Chiasso (esclusa) con materiali del Mod. F. S. 506 per una lunghezza di m. 3108 circa in galleria.	L. P.	Ore 12 1° maggio 1926	62.000	Idem
Motore elettrico asincrono trifase HP 5, giri 1350 ca per volt 250, periodi 45, tipo chiuso, senza puleggia destinato alla Officina di Foggia.	T. P.	30 aprile 1926	—	Uffic. 3° - Sez. 9ª Servizio Materiale e Trazione Firenze, Viale Prin. Margherita 52

NATURA DELL'APPALTO	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata C. - Cottimo	Importo presunto	Termine utile per la presentazione delle offerte	Ufficio incaricato della Gara
Pulizia dei materiali dei treni viaggiatori nella stazione di Trieste C:le.	L. P.	L. 34.000 mensili	Ore 18 del 23 aprile 1926	Sezione Materiale e Trazione di Trieste

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata / T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	500	Barre per aghi da deviatoi.	L. P.	4-5-1926	Ser. Appr. Uff. 3°
—	—	Cancelli pedonali di ferro completi.	L. P.	27-4-1926	Id. Uff. 3°
N.	61.000	Connessioni elettriche in rame.	L. P.	27-4-1926	Id. Uff. 3°
N.	9300	Vetri colorati per segnali.	T. P.	29-4-1926	Id. Uff. 2°
N.	40.000	Pani di pomice artificiale.	T. P.	30-4-1926	Id. Uff. 3°
ml.	1.750	Cordone imbottito setificato per corduttori.	T. P.	1-5-1926	Id Uff. 3°
Kg.	5000	Cuoi diversi.	L. P.	1-5-1926	Id. Uff. 2°
Kg.	30.000	Chiavarde di ferro grezze filettate con dado e foro.	L P.	4-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	2	Gruppi motori dinamo e relativo quadro per carica accumulatori.	L. P.	27-4-1926	Id. Uff. 3°
N.	600.000	Mattoni refrattari per voltini di forni da loc.ve tipo B e tipo C,	L. P.	4-5-1926	Id. Uff. 3°
ml.	2.400	Cavo flessibile in bobina per trolley di locomotori elettrici.	L. P.	4-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	25	Locomotori pneumatici per piattaforme di grande diametro.	L. .	4-5-1926	Id. Uff.. 3°
Kg.	73.000	Filo e piattina di rame elettrolitico.	L. P.	4-5-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Vasche di ferro per olii.	L. P.	4-5-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Piastre speciali per deviatoi e passaggio a livello.	L. P.	4-5-1926	Id. Uff. 3°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata / T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Laminato di acciaio per confezione scambi.	L. P.	4-5-1926	S. A. Uff. 3°
—	—	Materiali in acciaio fuso per deviatoi.	L. P.	4-5-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Carrelli da cantoniere.	L. P.	11-5-1926	Id. Uff.
ml.	30.000	Treccia metallica per scambi.	L. P.	11-5-1926	Id. Uff. 3°
ml.	6.000	Cavo telefonico sottopiombo.	L. P.	11-5-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Sbarre manovrabili a distanza ed accessori per dette.	L. P.	11-5-1926	Id. Uff. 3°
ml.	5.000	Tubo di canapa per servizio d'acqua.	L. P.	14-5-1926	Id. Uff. 2°
Kg.	60.000	Inchiostro da scrivere nero fisso e copiativo	L. P.	22-5-1926	Ufficio 2°
—	—	Ganasce piane e barre per dette	L. P.	27-4-1926	Id. Uff. 3°

Il Direttore Generale
ODDONE

izio ed Uffici

ncaricato

le pratiche

A. Uff. 3°

l. Uff. 3°

l. Uff.

l. Uff. 3°

l. Uff. 3°

. Uff. 3°

. Uff. 3°

fficio 3°

Uff. 3°

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

PER L'ANNO 1926

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato . . . . L. 16.00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti, ed altri enti . . . . » 82.00

Gli abbonamenti sono da pagarsi sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dello effettuato pagamento a questa Direzione Generale — Servizio Personale ed Affari generali (Bollettino Ufficiale).

Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta per gli agenti ferroviari direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc. all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XIX - N. 16

22 aprile 1926

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di Servizio, Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma - Tipografia Ditta L. Cecchini

LEGGE 3 aprile 1926, n. 563, *concernente la disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro* (1).

VITTORIO EMANUELE III.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Del riconoscimento giuridico dei sindacati e dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 1.

Possono essere legalmente riconosciute le associazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori, intellettuali e manuali, quando dimostrino l'esistenza delle seguenti condizioni:

1° se si tratta di associazioni di datori di lavoro, che i datori di lavoro iscrittivi, per volontaria adesione, impieghino almeno il decimo dei lavoratori dipendenti da imprese della specie, per cui l'associazione è costituita, esistenti nella circoscrizione, dove l'associazione opera; e, se si tratta di associazioni di lavoratori, che i lavoratori iscrittivi, per volontaria adesione, rappresentino almeno il decimo dei lavoratori della categoria, per cui l'associazione è costituita, esistenti nella circoscrizione, dove l'associazione opera;

2° che, oltre gli scopi di tutela degli interessi economici e morali dei loro soci, le associazioni si propongano di perseguire e perseguano effettivamente scopi di assistenza, di istruzione e di educazione morale e nazionale dei medesimi;

3° che i dirigenti dell'associazione diano garanzia di capacità, di moralità e di sicura fede nazionale.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 14 aprile 1926, n. 87.

Art. 2.

Possono essere legalmente riconosciute, quando concorrano le condizioni prescritte dall'articolo precedente, le associazioni di liberi esercenti un'arte o una professione.

Gli ordini, collegi e associazioni di professionisti liberi esistenti e legalmente riconosciuti, continuano ad essere disciplinati dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Tuttavia, con Regio Decreto, sentito il Consiglio dei Ministri, tali leggi e regolamenti saranno sottoposti a revisione per coordinarli con le disposizioni della presente legge.

Saranno pure sottoposti a revisione, per metterli in armonia con le disposizioni della presente legge, gli statuti delle associazioni di artisti e professionisti erette in ente morale, anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Art. 3.

Le associazioni, di cui ai precedenti articoli, possono comprendere solo datori di lavoro o solo lavoratori.

Le associazioni di datori di lavoro e quelle di lavoratori possono essere riunite mediante organi centrali di collegamento con una superiore gerarchia comune, ferma restando sempre la rappresentanza separata dei datori di lavoro e quella dei lavoratori; e, se le associazioni comprendono più categorie di lavoratori, di ciascuna categoria di questi.

Art. 4.

Il riconoscimento delle associazioni, di cui ai precedenti articoli, ha luogo per decreto Reale, su proposta del ministro competente, di concerto col ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato. Con lo stesso decreto viene approvato lo statuto, che è pubblicato, a spese delle associazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli statuti debbono contenere la determinazione precisa degli scopi delle associazioni, del modo di nomina degli organi sociali e le condizioni per l'ammissione dei soci, fra le queli la buona condotta politica, dal punto di vista nazionale .

Gli statuti possono stabilire l'organizzazione di scuole professionali, di istituti di assistenza economica e di educazione morale e nazionale, e di istituti aventi per iscopo

l'incremento e il miglioramento della produzione, della cultura o dell'arte nazionale.

Art. 5.

Le associazioni legalmente riconosciute hanno personalità giuridica e rappresentano legalmente tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti della categria, per cui sono costituite, vi siano o non vi siano iscritti, nell'ambito della circoscrizione territoriale, dove operano.

Le associazioni legalmente riconosciute hanno facoltà di imporre a tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti, che rappresentano, vi siano o non vi siano inscritti, un contributo annuo non superiore, per i datori di lavoro, alla retribuzione di una giornata di lavoro per ogni lavoratore impiegato, e per i lavoratori artisti e professionisti, alla retribuzione di una giornata di lavoro. Almeno il decimo del provento di tali contributi deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire un fondo patrimoniale avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dalle associazioni, in dipendenza dei contratti collettivi da esse stipulati, e da amministrarsi secondo le norme stabilite dal regolamento.

E' fatto obbligo alle ditte di denunciare alle associazioni che le rappresentano, e non più tardi del 31 marzo di ogni anno, il numero dei loro dipendenti. In caso di omessa, falsa o incompleta denunzia, i contravventori sono puniti con la ammenda fino a lire 2000.

Per l'esazione di tali contributi si applicano le norme stabilite dalle leggi per la riscossione delle imposte comunali; le quote dei lavoratori sono riscosse mediante ritenuta sui salari o stipendi e versate alle casse delle associazioni.

Solo i soci regolarmente iscritti partecipano alla attività dell'associazione e alla elezione o altra forma di nomina degli organi sociali.

Solo le associazioni legalmente riconosciute possono designare i rappresentanti dei datori o prenditori di lavoro in tutti i Consigli, enti od organi, in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 6.

Le associazioni possono essere comunali, circondariali, provinciali, regionali, interregionali e nazionali.

Possono pure essere legalmente riconosciute, alle condi-

zioni previste dalla presente legge, le federazioni o unioni di più associazioni e le confederazioni di più federazioni. Il riconoscimento di tali federazioni o confederazioni importa di diritto il riconoscimento delle singole associazioni o federazioni aderenti. Alle federazioni o confederazioni spetta il potere disciplinare sulle associazioni aderenti e anche sui singoli partecipanti di esse, che viene esercitato nei modi stabiliti dallo statuto.

Non può essere riconosciuta legalmente, per ciascuna categoria di datori di lavoro, lavoratori artisti o professionisti, che una sola associazione. Così pure non può essere riconosciuta legalmente, per la categoria o per le categorie di datori di lavoro o di lavoratori rappresentate, entro i limiti della circoscrizione ad essa assegnata, che una sola federazione o confederazione di datori di lavoro o di lavoratori, o di artisti o professionisti, di cui al comma precedente.

Qualora sia riconosciuta una confederazione nazionale per tutte le categorie di datori di lavoro o di lavoratori dell'agricoltura o dell'industria o del commercio, oppure per tutte le categorie di artisti ovvero di professionisti, non è ammesso il riconoscimento di federazioni o di associazioni che non facciano parte della confederazione.

In nessun caso possono essere riconosciute associazioni che, senza l'autorizzazione del Governo, abbiano comunque vincoli di disciplina o di dipendenza con associazioni di carattere internazionale.

Art. 7.

Ogni associazione deve avere un presidente o segretario che la dirige, la rappresenta ed è responsabile del suo andamento. Il presidente o segretario è nominato od eletto con le norme stabilite dallo statuto.

La nomina o la elezione dei presidenti o segretari delle associazioni nazionali, interregionali e regionali non ha effetto, se non è approvata con Regio decreto su proposta del ministro competente, di concerto col ministro dell'interno. L'approvazione può essere, in ogni tempo, revocata.

La nomina o la elezione dei presidenti o segretari delle associazioni provinciali, circondariali e comunali non ha effetto, se non è approvata con decreto del ministro competente, di concerto col ministro dell'interno. L'approvazione può essere, in ogni tempo, revocata.

Lo statuto deve stabilire l'organo a cui spetta il potere disciplinare sui soci e la facoltà di espellere gli indegni per condotta morale e politica.

Art. 8.

I presidenti o segretari sono coadiuvati da Consigli direttivi eletti dagli iscritti all'associazione, con le norme stabilite dallo statuto.

Le associazioni comunali, circondariali e provinciali sono soggette alla vigilanza del prefetto e alla tutela della Giunta provinciale amministrativa, che la esercitano nei modi e secondo le norme da stabilirsi per regolamento. Le associazioni regionali, interregionali e nazionali sono soggette alla vigilanza e alla tutela del ministro competente.

Il ministro competente, di concerto col ministro dell'interno, può sciogliere i Consigli direttivi delle associazioni e concentrare tutti i poteri nel presidente o segretario per un tempo non superiore ad un anno. Può altresì, nei casi più gravi, affidare l'amministrazione straordinaria a un suo commissario.

Quando si tratta di associazioni aderenti ad una federazione o confederazione, col decreto che riconosce la federazione o confederazione, e ne approva lo statuto, può stabilirsi che la vigilanza e la tutela siano esercitate in tutto o in parte dalla federazione o confederazione.

Art. 9.

Egualmente, quando concorrano gravi motivi, e, in ogni caso, quando vengano meno le condizioni richieste dai precedenti articoli per il riconoscimento, con decreto Reale, su proposta del ministro competente, di concerto col ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato, il riconoscimento può essere revocato.

Art. 10.

I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di artisti e di professionisti legalmente riconosciute, hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro, i lavoratori, gli artisti e i professionisti della categoria, a cui il contratto collettivo si riferisce, e che esse rappresentano, a norma dell'articolo 5.

I contratti collettivi di lavoro debbono essere fatti

per iscritto, a pena di nullità. Essi debbono, pure a pena di nullità, contenere la determinazione del tempo, per cui hanno efficacia.

Gli organi centrali di collegamento previsti nell'articolo 3 possono stabilire, previo accordo con le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, norme generali sulle condizioni del lavoro nelle imprese, a cui si riferiscono. Tali norme hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori della categoria a cui le norme si riferiscono, e che le associazioni collegate rappresentano a termini dell'articolo 5.

Una copia dei contratti collettivi stipulati e delle norme generali stabilite secondo le disposizioni dei commi precedenti deve essere depositata presso la locale prefettura e pubblicata nel foglio degli annunzi della provincia, se si tratta di associazioni comunali, circondariali o provinciali, e depositata presso il Ministero dell'economia nazionale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, se si tratta di associazioni regionali interregionali o nazionali.

I datori di lavoro e i lavoratori, che non osservano i contratti collettivi e le norme generali a cui sono soggetti, sono responsabili civilmente dell'inadempimento, tanto verso l'associazione dei datori di lavoro, quanto verso quella dei lavoratori, che hanno stipulato il contratto.

Le altre norme relative alla stipulazione ed agli effetti dei contratti collettivi di lavoro saranno emanate per decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia.

Art. 11.

Le norme della presente legge sul riconoscimento giuridico delle associazioni sindacali non si applicano alle associazioni di dipendenti dello Stato, delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, per le quali sarà provveduto con separate disposizioni.

Sono però vietate, sotto pena della destituzione, della rimozione dal grado e dall'impiego e di altre pene disciplinari da stabilirsi per regolamento secondo i casi, le associazioni dello stesso genere di ufficiali, sottufficiali e soldati del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e degli altri Corpi armati dello Stato, delle provincie e dei comuni, le associazoni di magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo, di professori di istituti di istruzione superiore e media, di funzionari impiegati ed agenti dipendenti dai Ministeri dell'interno, degli esteri, e delle colonie.

Art. 12.

Le associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di artisti e professionisti non legalmente riconosciute, continuano a sussistere come associazioni di fatto, secondo la legislazione vigente, con le eccezioni stabilite dal secondo comma del precedente articolo.

Ad esse sono applicabili le norme del Regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 64.

Capo II.

Della magistratura del lavoro.

Art. 13.

Tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi del lavoro, che concernono, sia l'applicazione dei contratti collettivi o di altre norme esistenti, sia la richiesta di nuove condizioni di lavoro, sono di competenza delle Corti di appello funzionanti come magistrature del lavoro.

Prima della decisione è obbligatorio il tentativo di conciliazione da parte del presidente della Corte.

Le controversie, di cui alle precedenti disposizioni, si possono compromettere in arbitri, a norma degli articoli 8 e seguenti del Codice di procedura civile.

Nulla è innovato circa la competenza dei collegi dei probiviri e delle Commissioni arbitrali provinciali per l'impiego privato, ai sensi rispettivamente della legge 15 giugno 1893, n. 295 e del Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686.

L'appello contro le decisioni di tali collegi e Commissioni e di altri organi giurisdizionali in materia di contratti individuali di lavoro, in quanto siano appellabili secondo le leggi vigenti, è devoluto alla Corte d'appello funzionante come magistratura del lavoro.

Art. 14.

Per il funzionamento delle Corti d'appello come magistrature del lavoro, è costituita presso ognuna delle sedici Corti di appello una speciale sezione composta di tre magistrati, di cui un presidente di sezione e due consiglieri

di Corte d'appello, a cui sono aggregati, di volta in volta, due cittadini esperti nei problemi della produzione e del lavoro, scelti dal primo presidente con le norme di cui all'articolo seguente.

Per Regio decreto, su proposta del ministro della giustizia di concerto con quello delle finanze, saranno arrecate all'organico della magistratura e del personale delle cancellerie giudiziarie, le modificazioni necessarie per l'attuazione della presente disposizione.

Art. 15.

Presso ogni Corte d'appello viene formato un albo di cittadini esperti nei problemi della produzione e del lavoro, distinti per gruppi e sottogruppi, secondo le varie specie di imprese esistenti nel distretto della Corte. L'albo è soggetto a revisione ogni biennio.

Con decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia, di concerto con quello dell'economia nazionale, sono stabilite le norme per la formazione e la revisione degli albi e sono determinate le diarie e le altre indennità spettanti agli iscritti, quando sono chiamati ad esercitare funzioni giudiziarie.

Ogni anno il primo presidente designa, per ciascun gruppo e sottogruppo, gli iscritti che saranno chiamati a funzionare da consiglieri esperti nelle cause relative alle imprese che costituiscono il gruppo o sottogruppo. Non possono mai far parte del collegio giudicante coloro che siano direttamente o indirettamente interessati nella controversia.

Art. 16.

La Corte d'appello funzionante come magistrato del lavoro giudica, nell'applicazione dei patti esistenti, secondo le norme di legge sulla interpretazione e l'esecuzione dei contratti e, nella formulazione delle nuove condizioni di lavoro, secondo equità, contemperando gli interessi dei datori di lavoro con quelli dei lavoratori, e tutelando, in ogni caso, gli interessi superiori della produzione.

La formulazione delle nuove condizioni del lavoro è sempre accompagnata dalla determinazione del periodo di tempo, per il quale esse debbano rimanere in vigore, che sarà di regola quello stabilito dalla consuetudine per i patti liberamente stipulati.

La decisione della Corte funzionante come magistratura del lavoro è emessa, sentito il pubblico ministero, nelle sue orali conclusioni.

Le decisioni della Corte d'appello funzionante come magistratura del lavoro possono essere impugnate col ricorso per Cassazione per i motivi di cui all'articolo 517 del Codice di procedura civile.

Un regolamento di procedura da emanarsi per decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia, stabilirà le norme speciali per il procedimento di cognizione, di esecuzione, anche in deroga delle norme ordinarie del Codice di procedura civile.

Art. 17.

L'azione per le controversie relative ai rapporti collettivi del lavoro, spetta unicamente alle associazioni legalmente riconosciute ed è fatta valere contro le associazioni legalmente riconosciute, ove esistano; altrimenti in contradditorio di un curatore speciale, nominato dal presidente della Corte d'appello. In quest'ultimo caso è ammesso l'intervento in causa volontario di singoli interessati.

Quando associazioni di datori di lavoro o di lavoratori facciano parte di federazioni o confederazioni, o quando tra associazioni di datori di lavoro e associazioni di lavoratori siano stati costituiti organi centrali di collegamento, l'azione giudiziaria non è procedibile, se non risulti che la federazione o la confederazione, ovvero l'organo centrale di collegamento, abbia tentato la risoluzione amichevole della controversia, e che il tentativo non sia riuscito.

Solo le associazioni legalmente riconosciute rappresentano in giudizio tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori della categoria, per la quale sono costituite entro i limiti della circoscrizione territoriale loro assegnata.

Le decisioni emesse in loro confronto fanno stato di fronte a tutti gli interessati e sono pubblicate, quando si tratti di associazioni comunali, circondariali, e provinciali, nel foglio degli annunzi giudiziari della provincia, e quando si tratti di associazioni regionali, interregionali e nazionali nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tutti gli atti e i documenti relativi al procedimento dinanzi alla Corte d'appello funzionante come magistratura del lavoro ed i provvedimenti di qualsiasi natura emanati da essa sono esenti da ogni tassa di registro e bollo.

Capo III.

Della serrata e dello sciopero.

Art. 18.

La serrata e lo sciopero sono vietati.

I datori di lavoro, che senza giustificato motivo e al solo scopo di ottenere dai loro dipendenti modificazioni ai patti di lavoro vigenti, sospendono il lavoro nei loro stabilimenti, aziende od uffici, sono puniti con la multa da lire diecimila a centomila.

Gli impiegati ed operai, che in numero di tre o più, previo concerto, abbandonano il lavoro, o lo prestano in modo da turbarne la continuità e la regolarità, per ottenere diversi patti di lavoro dai loro principali, sono puniti con la multa da lire cento a mille. Al procedimento si applicano le norme degli articoli 298 e seguenti del Codice di procedura penale.

Quando gli autori dei reati preveduti nei precedenti comma siano più, i capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la detenzione non inferiore ad un anno, nè superiore a due, oltre la multa nei medesimi comma stabilita.

Art. 19.

I dipendenti dallo Stato e da altri enti pubblici e i dipendenti da imprese esercenti un servizio pubblico o di pubblica necessità che, in numero di tre o più, previo concerto, abbandonano il lavoro o lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi, e con l'interdizione dai pubblici uffici per sei mesi.

Al procedimento si applicano le norme degli articoli 298 e seguenti del Codice di procedura penale.

I capi, promotori ed organizzatori sono puntiti con la reclusione da sei mesi a due anni e con l'interdizione dai pubblici uffici non inferiore a tre anni.

Gli esercenti imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità che sospendono, senza giustificato motivo, il lavoro nei loro stabilimenti, aziende od uffici, sono puniti con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire cinquemila a centomila oltre la interdizione tempora nea dai pubblici uffici.

Quando dal fatto preveduto nel presente articolo sia derivato pericolo per la incolumità delle persone, la pena

restrittiva della libertà personale è della reclusione non inferiore ad un anno. Ove dal fatto sia derivata la morte di una o più persone, la pena restrittiva della libertà personale è della reclusione non inferiore a tre anni.

Art. 20.

I dipendenti dallo Stato e da altri pubblici enti, gli esercenti di servizi pubblici o di pubblica necessità e i dipendenti di questi che, in occasione di scioperi o di serrate omettano di fare tutto quanto è in loro potere per ottenere la regolare continuazione o la ripresa di un servizio pubblico o di pubblica necessità, sono puniti con la detenzione da uno a sei mesi.

Art. 21.

Quando la sospensione del lavoro da parte dei datori di lavoro o l'abbandono o la irregolare prestazione del lavoro da parte dei lavoratori abbiano luogo allo scopo di coartare la volontà o di influire sulle decisioni di un Corpo o collegio dello Stato, delle provincie e dei comuni, ovvero di un pubblico ufficiale, i capi, promotori, ed organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, e con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, e gli altri autori del fatto con la reclusione da uno a tre anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Art. 22.

Senza pregiudizio dell'applicazione delle norme di diritto comune sulla responsabilità civile per inadempimento e sulla esecuzione delle sentenze, i datori di lavoro e i lavoratori che rifiutino di eseguire le decisioni del magistrato del lavoro sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno e con la multa da lire cento a cinquemila.

I dirigenti delle associazioni legalmente riconosciute, che rifiutino di eseguire le decisioni del magistrato del lavoro, sono puniti con la detenzione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duemila e diecimila, oltre la revoca dall'ufficio.

Ove alla mancata esecuzione delle decisioni del magistrato del lavoro, si aggiunga, da parte dei colpevoli, la serrata o lo sciopero, si applicano le disposizioni del Codice penale sul concorso dei reati e delle pene.

Art. 23.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a dare, per Regio decreto, le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge e per il suo coordinamento con le disposizioni del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311, della legge 15 giugno 1893, n. 295, e del R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686, che saranno sottoposti alla necessaria revisione, e con ogni altra legge dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — FEDERZONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

REGIO DECRETO 7 marzo 1926, n. 589, *riguardante la costituzione di un unico Servizio approvigionamenti per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e delle poste e telegrafi* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, che stabilì il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale telegrafica, e successive variazioni;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 15 aprile 1926, n. 88.

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, che costituì l'Azienda per i servizi telefonici;

Visto il R. decreto 12 giugno 1910, n. 531, che apportò modificazioni agli ordinamenti contabili delle poste e dei telegrafi;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Riconosciuta la opportunità di affidare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, anche gli acquisti, i collaudi, la custodia e la distribuzione dei materiali e degli utensili di ogni genere per l'amministrazione dei servizi postali, telegrafici e telefonici eccettuati quelli che vengono acquistati a cura del Provveditorato generale dello Stato, ferma restando tra le dette Amministrazioni l'attuale separazione di ordinamento, di bilancio e di personale;

Sentito il Consiglio di amministrazione postale-telegrafico e quello delle ferrovie dello Stato;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'acquisto, il collaudo, la custodia e la distribuzione dei materiali e degli utensili di ogni genere necessari agli impianti ed all'esercizio dei servizi postali, telegrafici e dei servizi dell'Azienda telefonica ed ai lavori che l'Amministrazione postale-telegrafica compie per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi, sono eseguiti dal Servizio degli approvvigionamenti presso le ferrovie dello Stato.

E' fatta eccezione per gli acquisti di urgenza e per quelli, che importino piccole spese, i quali possono essere direttamente eseguiti dall'Amministrazione postale-telegrafica o dall'Azienda per i servizi telefonici.

Nulla è innovato relativamente alla fornitura di stampati, modelli e metariali, eseguita a cura del Provveditorato generale dello Stato.

Art. 2.

Il Servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato provvede, su richiesta della Direzione generale delle poste e dei telegrafi, alla quale direttamente, per questa parte di servizio, rende conto del proprio operato, osservando le norme del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, che stabilì il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale telegrafica e dei successivi Regi decreti-legge modificativi.

Art. 3.

Per il pagamento dell'importo degli acquisti, effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1°, del presente decreto, l'Amministrazione postale-telegrafica e l'Azienda per i servizi telefonici provvedono, coi fondi stanziati nel proprio bilancio, a rimborsare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Sono consentite anticipazioni nel limite di 1.000.000 di lire.

Art. 4.

Con decreti dei Ministri proponenti sarà provveduto alla soppressione del Magazzino centrale dei materiali telegrafici e del Magazzino centrale dei materiali postali, e a disciplinare il deposito degli stampati e dei materiali forniti dal Provveditorato generale dello Stato.

Il deposito centrale degli apparati telegrafici, e relativi pezzi di ricambio e degli strumenti di misura, viene annesso all'Officina centrale telegrafica.

Nulla è innovato riguardo ai depositi dei materiali postali e telegrafici e degli stampati, esistenti presso le Direzioni provinciali postali-telegrafiche, ed i Circoli delle costruzioni telegrafiche.

Il Servizio approvvigionamenti presso le Ferrovie dello Stato ed i suoi organi territoriali forniscono alle Direzioni ed ai Circoli predetti i materiali di mano in mano richiesti per il tramite dell'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi.

Fino a quando non abbia avuto effetto la soppressione di cui al primo comma del presente articolo, la gestione dei Magazzini centrali sarà continuata, secondo gli ordi-

namenti vigenti, alla dipendenza del Servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato.

Saranno approvate, con decreto dei Ministri proponenti, le riduzioni di posti da effettuarsi nei ruoli dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in conseguenza dell'attuazione del presente decreto.

Il personale appartenente alla detta Amministrazione, che sia o venga comunque adibito ai servizi contemplati nel presente decreto, rimarrà in ogni caso inscritto nei ruoli dell'Amministrazione medesima e sottoposto a tutte le disposizioni concernenti il personale da essa dipendente.

Art. 5.

L'ordinamento dell'Istituto sperimentale delle Ferrovie e dell'Istituto superiore postale e telegrafico, sarà modificato in guisa da coordinare il loro funzionamento.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le norme necessarie per la esecuzione del presente decreto, che avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

REGIO DECRETO 25 marzo 1926, n. 548, *riguardante la istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici della « Direzione generale delle Nuove costruzioni ferroviarie »* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 agosto 1924, n. 1262, contenente le norme per il passaggio al Ministero dei lavori pubblici, degli uffici e del personale delle Nuove costruzioni ferroviarie;

Visto il R. decreto 7 aprile 1925, n. 405, che approva il regolamento del personale ferroviario, le disposizioni sulle competenze accessorie e le piante organiche del personale degli uffici;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 25 settembre 1924, n. 1477, concernente la riforma dei servizi del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1924, che approva la distribuzione dei servizi nel Ministero dei lavori pubblici

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Primo Ministro Capo del Governo e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita nel Ministero dei lavori pubblici la « Direzione generale delle Nuove costruzioni ferroviarie », secondo la distribuzione degli uffici e le piante organiche del

(1) Pubblicato nella *Gazz. uff.* del 15 marzo 1926, n. 85.

personale, quali rispettivamente risultano dagli allegati *A* e *B* vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

I quadri di classificazione degli stipendi del personale delle nuove costruzioni ferroviarie in servizio alla data del presente decreto sono stabiliti in conformità ai quadri costituenti l'allegato *A* al R. decreto 7 aprile 1925, n. 405, ferma rimanendo l'equiparazione delle qualifiche di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La disposizione anzidetta è applicabile esclusivamente al personale che alla data del 20 luglio 1924 apparteneva alla Amministrazione ferroviaria e che alla data di pubblicazione del presente decreto abbia già effettuato passaggio alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici a norma del R. decreto 4 agosto 1924, n. 1262.

Al personale delle Nuove costruzioni ferroviarie che sarà assunto in servizio posteriormente alla data del presente decreto, e con le modalità di cui al successivo articolo 8, saranno invece applicate le norme di trattamento giuridico ed economico emanate con R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e tutte le successive disposizioni riguardanti l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Il personale di ruolo, ordinario ed aggiunto delle Nuove costruzioni ferroviarie, già appartenente all'Amministra zione ferroviaria, sarà collocato nel ruolo stabilito con la tabella *B*, allegata al presente decreto, secondo l'ordine e con gli effetti determinati dall'anzianità di servizio di ciascun funzionario ed agente alla data del 20 luglio 1924, nei gruppi e nei gradi ricoperti alla stessa data presso l'Amministrazione di provenienza, previa l'applicazione delle disposizioni transitorie, contenute nel R. decreto 7 aprile 1925, n. 405. L'anzianità di grado del personale del ruolo aggiunto sarà determinata dal Consiglio di amministrazione in analogia alle norme di cui agli articoli 122 e 123 del regolamento approvato con R. decreto 7 aprile 1925, n. 405.

Dopo effettuato l'inquadramento del personale di cui al comma precedente, ai posti che risultassero ancora vacanti sarà nominato, previo parere del Consiglio di amministrazione, il personale avventizio che ne abbia titolo a termini delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

In relazione alle piante organiche di cui all'art. 1 del presente decreto, il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione, provvederà alle promozioni di grado che risultino necessarie alla sistemazione organica del personale già in servizio presso l'Amministrazione ferroviaria e che alla data di pubblicazione del presente decreto abbia effettuato passaggio alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, a norma del R. decreto 4 agosto 1924, n. 1262.

Nel procedere alle promozioni sarà tenuto conto, fra l'altro, anche del carattere tecnico ovvero amministrativo del posto da ricoprire nonchè dei titoli di studio, dei singoli aspiranti e della natura delle mansioni dai medesimi disimpegnate.

Art. 5.

Senza pregiudizio delle norme di cui all'articolo precedente, nel conferire le promozioni di grado saranno conservate le modalità contemplate nell'allegato *G* al R. decreto 7 aprile 1925, n. 405, sempre limitatamente al personale già in servizio presso l'Amministrazione ferroviaria e che alla data di pubblicazione del presente decreto abbia effettuato passaggio alle dipendenza del Ministero dei lavori pubblici a norma del R. decreto 4 agosto 1924, n. 1262.

Art. 6.

Le promozioni di grado, per coprire in base alle piante organiche i posti vacanti, sono deliberate dal Ministro, udito il Consiglio di amministrazione che sarà presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, ed è costituito in via transitoria, come appresso:

a) dal direttore generale degli Affari generali e dell'edilizia;

b) dal direttore generale delle Nuove costruzioni ferroviarie;

c) da tre funzionari superiori preposti alla dirigenza degli uffici, all'uopo designati, di grado non inferiore ad ispettore capo;

d) dal capo della Divisione del personale della Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Art. 7.

I funzionari ed agenti provenienti dall'Amministrazione ferroviaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano già effettuato passaggio alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici a norma del R. decreto 4 agosto 1924, n. 1262, conserveranno *ad personam* le qualifiche dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 8.

E' demandata facoltà al Ministro per i lavori pubblici di stabilire, di concerto con il Ministro per le finanze, le norme per le nuove assunzioni di personale nei gradi iniziali di carriera di ciascun gruppo per quanto concerne i requisiti necessari e le modalità in genere di assunzioni.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, previa intesa con il Ministro per le finanze, sarà stabilita, in relazione alle esigenze delle Nuove costruzioni ferroviarie, l'istituzione e l'organizzazione degli uffici periferici, fermi, in ogni caso, i limiti di personale risultanti dai ruoli di cui all'allegato *B* al presente decreto.

Art. 10.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, udito il Consiglio dei Ministri, sarà approvato il regolamento per il personale delle Nuove costruzioni ferroviarie.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì, 25 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI

Visto, *il Guardasigilli :* ROCCO.

ALLEGATO *A*.

DISTRIBUZIONE DEGLI UFFICI.

DIREZIONE GENERALE DELLE NUOVE COSTRUZIONI.

SEGRETERIA PARTICOLARE.

(con attribuzioni di carattere amministrativo).

Affari generali. Studi e progetti di legge. Segreteria. Pratiche riservate. Inchieste.

N. B. – I provvedimenti riguardanti il personale sono assegnati alla competenza della Direzione generale degli affari generali e della edilizia a termini del R. decreto 2 ottobre 1924 che approva la distribuzione dei servizi nel Ministero dei lavori pubblici.

DIVISIONE I.

(con attribuzioni di carattere amministrativo).

Sezione 1ª. — Gestione dei lavori. Programmi. Controversie. Liquidazioni.

Sezione 2ª. — Espropriazioni e vertenze relative.

Sezione 3ª. — Bilancio, Pagamenti, Anticipazioni. Rendiconti e materiali.

DIVISIONE II.

(con attribuzioni di carattere tecnico).

Sezione 4ª. — Studi di massima. Compilazione e revisione progetti definitivi.

Sezione 5ª. — Tipi normali della sede, delle opere d'arte dei fabbricati e piani di stazione.

Sezione 6ª. — Opere d'arte di speciale importanza in muratura.

DIVISIONE III.

Sezione 7ª. — Opere metalliche e di cemento armato.

Sezione 8ª.— Materiali di armamento e meccanismi fissi. Approvvigionamenti.

Sezione 9ª. — Acquedotti. Attraversamenti elettrici. Impianti speciali.

DIVISIONE IV.

Sezione 10ª. — Vigilanza sull'esecuzione dei lavori per le linee a nord di Roma (Roma esclusa).

Sezione 11ª. — Preparazione dei capitolati d'appalto. Collaudi. Apertura delle linee all'esercizio.

Sezione 12ª. — Revisione delle liquidazioni finali. Esame tecnico delle controversie con le imprese.

DIVISIONE V.

Sezione 13ª
Sezione 14ª
Sezione 15ª } secondo la ripartizione della divisione IV, ma per le linee a sud di Roma (Roma compresa).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:

GIURIATI.

ALLEGATO B

Gruppo	Numero del grado — Gerarchia ferroviaria (R. D. 7-4-1925 n. 405)	Numero del grado — Gerarchia amministrazioni statali (R. D. 11-11-1923 n. 2395)	QUALIFICA	Quantità	Totale
			Piante organiche del personale degli uffici.		
A	1	4	Direttore generale	1	
	2	5	Ispettori superiori	7	
	3	6	Ispettori capi di 1ª classe	18	
	4	7	Ispettori capi di 2ª classe	33	
	5	8	Ispettori principali	120	
	6	9	Primi ispettori		
	7	10	Ispettori		
					179
B	6	9	Primo segretario Primo segretario tecnico Disegnatore principale	45	
	7 8	10	Segretario Segretario tecnico Primo disegnatore Primo assistente	210	
	10	11	Vice segretari Vice segretari tecnici Disegnatori Assistenti	225	
					480
C	6	9	Archivista capo	10	
	7 8	10	Primo archivista Primo disegnatore Primo assistente	85	
	10	11	Archivista Disegnatore Assistente di 1ª classe	80	
					175
			Personale tecnico.		
	7	—	Capo tecnico di 1ª classe	1	
	8	—	Capo tecnico di 2ª classe	1	
	9	—	Capo tecnico di 3ª classe	1	
	10	—	Sottocapo tecnico di 1ª classe	2	
	11	—	Sottocapo tecnico	3	
					8

Numero del grado		QUALIFICA	Quantità	Totale
Gerarchia ferroviaria (R. D. 7-4-1925 n. 405)	Gerarchia amministrazioni statali (R. D 24-12-1924 n 2114)			
		Personale operaio.		
13	—	Operaio di 1ª classe	10	
14	—	Operaio	15	
15	—	Aiutante operaio	20	
				45

Numero del grado		QUALIFICA	Quantità	Totale
Gerarchia ferrovivaria (R. D 7-4-1925 n. 405)	Gerarchia amministrazioni statali (R. D. 11 11-1923 n. 2395)			
		Ruoli in via di eliminazione.		
11	—	Assistente	30	
11	—	Disegnatore aggiunto Assistente aggiunto Applicato	120	
				150
10	—	Scrivana principale	2	
11	—	Scrivana	12	
				14
		Personale subalterno.		
12	—	Primi commessi	15	
13	—	Commessi e uscieri capi	20	
14	—	Uscieri	30	
				65

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici.
GIURIATI.

Ordine di servizio N. 48

Estensione di servizio nella stazione di Pellegrina.

La stazione di Pellegrina, della linea Bologna-Verona attualmente ammessa ai trasporti in piccole partite di peso fino a kg. 500 composti di colli non superanti il peso di kg. 50 ciascuno, a datare dal 1° maggio 1926, viene abilitata anche al servizio dei trasporti a carro o come tali considerati dall'Amministrazione.

La suindicata stazione è provvista di un binario di carico e scarico diretto della lunghezza utile di m. 120 allacciato al binario di corsa mediante due comunicazioni.

La pesatura dei trasporti a carro, o come tali considerati dalla Ferrovia, dovrà essere eseguita a destinazione se provenienti dalla stazione di Pellegrina, e in partenza se destinati alla stazione medesima.

La verifica della sagoma dei carri spediti dalla suddetta stazione dovrà, occorrendo, essere eseguita, a seconda dei casi, a cura delle stazioni limitrofe di Nogara o diIsola della Scala; e ciò fino a tanto che la ripetuta stazione non sarà stata dotata di stadera a ponte e sagome limite.

In conseguenza di quanto sopra, a pagina 66 della parte prima del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (edizione 1° gennaio 1925), di contro al nome di « Pellegrina » si dovrà sostituire nelle colonne 7 e 8 il richiamo (*a*) col richiamo (*e*) e nella colonna 13 si dovrà esporre la lettera *F* ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Ordine di servizio N. 49

Provvedimenti per la profilassi delle malattie infettive del bestiame.

Allo scopo di prevenire e di reprimere più efficacemente la diffusione delle malattie infettive del bestiame trasportato per ferrovia, d'accordo con la Direzione Ge-

nerale della Sanità Pubblica, sono state apportate alcune modificazioni alle vigenti norme relative alla disinfezione dei carri che hanno servito al trasporto del bestiame e delle materie infettanti.

In conseguenza il paragrafo V delle «Istruzioni per l'applicazione del regolamento di polizia veterinaria» (Ordine di servizio n. 277-1914) viene annullato e sostituito dall'allegato al presente Ordine di servizio.

Fra le nuove disposizioni risultanti dal detto allegato vi è quella che fa obbligo al personale addetto al servizio di disinfezione di possedere le opportune cognizioni teorico-pratiche.

Pertanto nelle singole stazioni dove il servizio di disinfezione si svolge in economia, le Sezioni Movimento e Traffico designeranno l'agente incaricato di sorvegliare il servizio stesso. Entro il 30 giugno gli agenti così designati dovranno presentarsi all'Ispettorato sanitario, nella cui circoscrizione prestano servizio, per subire l'accertamento delle dette cognizioni teorico-pratiche in base al programma allegato.

Quando il servizio sia affidato ad un assuntore, questi o la persona da esso incaricata di dirigere le operazioni di disinfezione dovrà entro la data suindicata, subire il detto accertamento del veterinario Provinciale.

Gli Ispettori sanitari comunicheranno l'esito degli accertamenti alle Sezioni Movimento e Traffico da cui dipendono gli agenti.

Alle stesse Sezioni dovranno essere inviati anche i certificati rilasciati dai veterinari provinciali agli assuntori del servizio.

Nel caso di stipulazione di nuovi contratti per il servizio di disinfezione le Sezioni Movimento e Traffico dovranno esigere che ogni concorrente presenti l'apposito certificato di idoneità per sè o per la persona alla quale intende di affidare la dirigenza dell'operazione di disinfezione.

***

Particolare cura dovrà apportarsi nel lavaggio dei carri essendo questa l'operazione fondamentale per la disinfezione e solo dopo un lavaggio accurato, che abbia liberato il carro di ogni traccia di sudiciume e di residui animali e di lettiere, dovrà procedersi all'irrorazione della soluzione disinfettante che dovrà giungere in ogni punto

delle pareti interne dei carri comprese le porte e le ribalte, avendo cura che penetri nelle fessure e negli interstizi fra le foderine.

Le Sezioni Movimento e Traffico dovranno vigilare assiduamente su questo particolare di servizio e curare in modo speciale che le stazioni:

a) prendano esatta conoscenza delle «Istruzioni per l'applicazione del Regolamento di polizia veterinaria» nonchè delle modificazioni ad esse apportate con l'allegato al presente Ordine di servizio e le applichino rigorosamente;

b) non accettino spedizioni di bestiame, se lo speditore non presenta la prescritta dichiarazione di provenienza da località immune da malattie infettive o l'apposita autorizzazione prefettizia;

c) denuncino subito i casi di malattia o di morte di animali avvenuta durante il carico, lo scarico o lungo il viaggio;

d) sorveglino il carico del bestiame ed invitino gli speditori ad eseguirlo in modo regolare e conforme alle norme igieniche evitando che per l'eccessivo numero dei capi caricati in uno stesso carro, questi possano soffrire durante il viaggio;

e) siano sempre rifornite di cresolo saponato da adoperare come disinfettante e che le stazioni stesse o le imprese assuntrici siano munite degli attrezzi nella quantità necessaria;

f) tengano gli impianti di disinfezione con cura e scrupolosamente puliti, evitando in modo assoluto l'accumulo e l'abbandono del letame e degli altri rifiuti fuori delle fosse appositamente adibite per la loro raccolta.

Allegato all'O. S. N. **49-1926.**

Istruzioni per l'applicazione del Regolamento di polizia veterinaria.

Paragrafo V.

DISINFEZIONI.

I carri ferroviari che hanno servito al trasporto a carro completo di animali (equini, bovini, ovini, suini e pollame) o di loro avanzi (pelli, ossa, corna, unghie, lana, peli), o nei quali siano stati caricati animali o loro avanzi, anche se al carico non sia seguito il viaggio, debbono essere disinfettati.

Le operazioni di disinfezione dei carri devono essere eseguite nelle stazioni, all'uopo stabilite, normalmente nel termine di 24 ore da quella dello scarico del bestiame o di arrivo dei carri vuoti.

Per i trasporti non a carro completo di pollame o di piccoli animali, che si effettuano prevalentemente nei bagagliai dei treni o coi carri normali, supplementari e scorta a grande velocità, le operazioni di disinfezione vengono limitate agli spazi dei carri occupati dal trasporto, e devono essere eseguite dalle sole stazioni terminali di ciascun treno, e da quelle che ritirano il carro misto dalla circolazione, e sempre quando siano consentite dalle esigenze del servizio nei riguardi dei turni del materiale.

1. — PERSONALE DA ADIBIRSI ALLA DISINFEZIONE.

Nelle località dove il servizio di disinfezione è fatto direttamente dall'Amministrazione, l'agente che lo dirige deve possedere le necessarie cognizioni teorico pratiche accertate da un Funzionario sanitario delle FF. SS. in relazione al programma costituente l'allegato *F* delle presenti Istruzioni.

Nel caso in cui la disinfezione venga affidata ad un assuntore estraneo all'Amministrazione, questi deve provare di possedere le accennate cognizioni teorico-pratiche esibendo un certificato conforme all'allegato *G* e rilasciato da Veterinario provinciale della provincia nel cui territorio la disinfezione viene eseguita.

2. — DISINFEZIONE ORDINARIA.

Nell'ordinaria pratica dei trasporti, cioè quando gli animali non presentino neppure il sospetto di malattie infettive o diffusive, viene eseguita nel modo seguente.

Si asportano dal carro le corde che hanno servito a trattenere gli animali, la paglia o altro materiale assorbente usato come lettiera, i residui di foraggio, gli escrementi, ecc., avendo cura, quando occorra, di inumidire detto materiale con acqua per evitare sollevamento di polvere.

Poscia si raschiano e spazzano diligentemente le pareti ed il pavimento per allontanare il sudiciume lasciatovi dagli animali, specialmente negli angoli e nelle commessure e non trascurando gli sportelli, le ribalte, le sbarre, gli anelli, ecc.

I materiali solidi derivanti dalla pulizia dei carri debbono trattarsi come al seguente punto 5°.

Si procede quindi al lavaggio dei carri con un abbondante getto d'acqua sotto pressione, avendo contemporaneamente cura di strofinare energicamente le pareti, il tetto ed il pavimento del carro con scope o spazzoloni duri per asportare ogni traccia di escrementi e di altre impurità. Occorre tener presente che il lavaggio a grande acqua rappresenta il fondamento delle operazioni di disinfezione e pertanto deve compiersi con la massima cura.

Il liquame che cola dai vagoni va raccolto e convogliato in maniera conveniente.

Dopo ciò si procede all'irrorazione delle parti lavate con una soluzione di cresolo saponato al 3 % avendo cura di distribuirla uniformemente a mezzo di pompe o di spazzoloni a T.

Il cresolo saponato deve avere un contenuto in cresoli del 45%.

3. — DISINFEZIONE STRAORDINARIA.

Quando gli animali scaricati risultino affetti o sospetti di malattie infettive e diffusive, o tra essi siasi trovato qualche capo morto per causa non accertata, la irrorazione con la soluzione disinfettante deve essere ripetuta una seconda volta alla distanza di due ore, seguendo le istruzioni delveterinario incaricato della vigilanza, il quale potrà sostituire alla predetta soluzione di cresolo, a seconda dei casi:

a) cresolo saponato al 5 per cento;

b) sublimato corrosivo, in soluzione acquosa al due per mille, avvertendo che prima di introdurre i bovini in carri così disinfettati questi debbono essere asciugati completamente;

c) latte di calce preparato al momento dell'impiego con la calce viva, nella proporzione del 25 per cento di peso.

Anche questi disinfettanti vengono distribuiti con pompe o spazzoloni a T.

Nel caso di disinfezione straordinaria, le operazioni sopracitate devono essere sempre dirette dal Funzionario incaricato della vigilanza su tale servizio (Art. 14 del Reg.) il quale, in prova dell'avvenuta disinfezione redigerà apposito verbale (Allegato *E*) (Art. 15 del Reg.) che sarà trattenuto e conservato dal Capo Stazione per un periodo di sei mesi.

4. — PULIZIA DEI PIANI CARICATORI – PONTI MOBILI – ATTREZZI, ECC.

I piani caricatori, i ponti mobili, gli attrezzi impiegati nel carico e nello scarico, gli abbeveratoi, la strada che gli animali hanno percorsa ed i luoghi nei quali i medesimi si sono soffermati nell'interno delle stazioni, dovranno essere sempre diligentemente puliti, e, in quanto sia possibile, lavati.

Nei casi di trasporto di animali affetti o sospetti di malattia, le aree e gli attrezzi sopra indicati dovranno essere disinfettati seguendo le prescrizioni che saranno stabilite dal Veterinario incaricato della vigilanza.

5. — RACCOLTA ED ASPORTAZIONE DEL LETAME.

Le lettiere e le deiezioni estratte dai vagoni e quelle tolte dai piani caricatori, dalle vie percorse dagli animali, e dai luoghi dove i medesimi si sono soffermati nell'interno delle stazioni, saranno raccolte in apposite fosse appartate, in cui debbono rimanere di massima almeno 20 giorni prima di venire asportate.

6. — ETICHETTE DA APPLICARSI AI CARRI.

La stazione che spedisce un carro completo di bestiame o di spoglie di animali, dovrà applicare sul carro, all'atto del carico, un'eti-

chetta di carta gialla Mod. M. 264, con la scritta: « da disinfettare ».

La stazione di destinazione del trasporto, se è fra quelle incaricate di eseguire la pulizia, la lavatura e la disinfezione del carro, dopo compiute tali operazioni e staccata l'etichetta Mod. M. 264, vi applicherà quella color bianco mod. M. 264-*b*, con la scritta « disinfettato »; se invece non è abilitata a ciò, dopo effettuato lo scarico dovrà piombare il carro sostituendo all'etichetta mod. M. 264, quella Mod. M. 264-*a*, pure di carta gialla con la scritta: « per la disinfezione a...... » e spedirlo col mezzo più sollecito alla competente stazione incaricata di eseguire le operazioni precitate avvertendola con telegramma ogni qualvolta ne sia il caso, delle particolari cirsostanze che, a norma del punto 3°, richiedano la disinfezione straordinaria

La stazione, sede di disinfezione, dopo eseguite le operazioni prescritte sostituirà alla etichetta mod. M. 264-*a* quella Mod. M. 264-*b*, con la scritta: « disinfettato ».

Sulle precitate etichette, le stazioni dovranno apporre il timbro a compostore con la data della loro applicazione.

DIVIETO DI CARICO.

E' vietato di caricare bestiame in carri che siano stati precedenmente adibiti a trasporto di animali o di loro avanzi e che non siano stati regolarmente disinfettati.

E' vietato di caricare bestiame unitamente a paglia, torba, sabbia od altro materiale usato come lettiera nonchè ad imballaggi, gabbie, ceste,ecc. che abbiano già servito per il trasporto di animali o loro avanzi e che non siano stati disinfettati.

Allegato F.

Programma per le prove teorico-pratiche per ottenere l'attestato occorrente alla assunzione d'imprese per la disinfezione dei carri ferroviari.

Parte teorica:

Della disinfezione – sua necessità – disinfettanti – metodi per disinfettare.

Disinfezione dei carri ferroviari – istruzioni sul modo di eseguirle.

Parte pratica:

Preparazione delle adatte miscele o soluzioni disinfettanti.
Esecuzione della disinfezione di un carro bestiame.

Allegato G.

REGNO D'ITALIA.

Ministero dell'interno.
Servizio Veterinario.

R. PREFETTURA DI..................

Il sottoscritto dichiara che il Sig............................ ha sostenuto con esito favorevole gli esami teorico-pratici, per concorrere alla assunzione di imprese per disinfezione di carri ferroviari.

Si rilascia il presente affinhè il Sig........................ se ne possa valere in conformità delle disposizioni del § XV-H delle Istruzioni per la polizia veterinaria annesse al Regolamento 10 maggio 1914, n. 533.

Data......................

Il Veterinario Provinciale
....

Visto il Prefetto
....

Bollo

Ordine di servizio N. 50.

Istruzione per l'esercizio con sistemi di blocco. Parte I. Blocco elettro-meccanico sistema Cardani. (Edizione 1925.

A partire dal giorno 23 maggio 1926 dovrà essere attivata su tutti i tratti di linea eserciti con blocco elettromeccanico sistema Cardani l'« *Istruzione per l'esercizio con sistemi di blocco* », Edizione 1925 di cui il precedente O. S. n. 69-1925, pubblicato sul Bollettino Ufficiale, n. 28, del 9 luglio s. a.

Per ogni Compartimento gli Uffici Speciali, d'accordo con le Sezioni Movimento interessate, stabiliranno l'ora del detto giorno in cui dovrà effettuarsi l'attivazione.

Per quei Compartimenti nei quali le linee esercitate col blocco proseguono nei Compartimenti finitimi gli accordi suddetti dovranno essere presi anche con gli Uffici Speciali e Sezioni Movimento di questi ultimi Compartimenti.

Per quelle linee e tratti di linea sulle quali alla data suindicata non fossero ancora ultimati gli impianti delle comunicazioni telefoniche fra i vari posti di blocco, di cui parla l'articolo 1, comma 8 dell'Istruzione, si dovrà in tutte le evenienze e fino a tanto che dette comunicazioni non siano istallate, procedere come se il telefono fosse guasto e regolarsi in conformità di quanto la Istruzione prescrive in tale eventualità.

Gli Uffici Speciali e le Sezioni Movimento interessate cureranno perchè tutte le disposizioni e raccomandazioni contenute nel precedente O. S. n. 69-1925 vengano osservate; ed in modo particolare quelle riferentisi alla fornitura ai vari posti di blocco delle nuove tabelle dei segnali di corrispondenza dei Mod. M. 125 e M. 100-*b*, M. 40-*b*, dei piombi speciali e delle relative tenaglie.

Distribuito agli Uffici Speciali ed alle Sezioni Movimento e Traffico.

Ordine di servizio N. 51.

Servizio cumulativo bagagli con la ferrovia Rovereto-Riva.

(*Vedi Ordine di Servizio n.* 47-1925).

Il servizio cumulativo bagagli con le stazioni della « Ferrovia Rovereto-Riva » e quello con gli scali del lago di Garda, in transito sulla ferrovia stessa, finora ammesso soltanto pel transito di Rovereto, è stato esteso al transito di Mori. In conseguenza di ciò, gli allegati *C* - *D* e *E* all'ordine di servizio n. 47-1925 (parte II Bollettino Ufficiale 20 del 14 maggio 1925) sono sostituiti, rispettivamente, con gli allegati *C*, *D* e *E* al presente Ordine di Servizio.

Inoltre, il *titolo* e i *punti* sottoindicati dell'ordine di servizio sopracitato sono modificati come appresso:

Titolo :

« Assunzione all'esercizio della linea a scartamento ridotto Mori-Arco-Riva da parte della Società » Ferrovia Rovereto-Riva » e prolungamento della linea stessa fino a Rovereto.

« Istituzione del servizio cumulativo viaggiatori e bagagli a mezzo dei transiti di Mori e Rovereto e del servizio di corrispondenza delle merci a mezzo della stazione di Rovereto ».

Punto 1. — 3° *capoverso:*

« In conseguenza poi del prolungamento della ferrovia medesima fino a Rovereto si dispone che a decorrere dal 16 maggio 1925, il rervizio di corrispondenza delle merci con la ferrovia Rovereto-Mori-Arco-Riva, abbia luogo solamente a mezzo della stazione di Rovereto, e il servizio cumulativo viaggiatori e bagagli sia limitato al transito di Mori per i viaggiatori e per i bagagli in provenienza ed in destinazione di stazioni situate al sud di Mori,e al transito di Rovereto per quelli in provenienza ed in destinazione di stazioni situate al Nord di Rovereto ».

Punto 3°.

« 3. *Stazioni ammesse al servizio cumulativo*:

Le stazioni ammesse al servizio cumulativo........».

Allegato C all'O. di Serv. N. 51-1926
(Questo allegato sostituisce il corrispondente allegato C all'Ordine di Servizio N. 47-1925).

PREZZI da riscuotersi per conto della "Società Ferroviaria Rovereto-Riva" per i trasporti a tariffa intera dei bagagli, dei velocipedi, dei motocicli, delle carrozzine per bambini, delle carrozzelle per persone impedite, delle carrozzelle a lettiga, degli uccelli in gabbie e dei cani.

Il servizio è ammesso soltanto tra le corrispondenze per le quali esistono in vendita presso le stazioni interessate, biglietti a destinazione fissa in servizio cumulativo.

CLASSE I — Bagagli (robe d'uso personale).
» II — Merci trasportate come bagaglio.
» III — Velocipedi (bicicli, tricicli, ecc. sciolti); Velocimani sciolti.
» IV — Velocipedi (bicicli, tricicli, ecc.) in casse o gabbie; Velocimani in casse o gabbie.
» V — Motocicli senza carrozzino
» VI — Motocicli con carrozzino (motocarrozzette).
» VII — Carrozzine per bambini, Carrozzelle per persone impedite, Carrozzelle a lettiga, Uccelli in gabbie.
» VIII — Cani, Gatti e Scimmie.
» X — Campionari.

STAZIONI	Transiti (punti di allacciamento con la rete dello Stato)	Chilometri	CLASSI I e II												CLASSI						
			Classi	Prezzo fatto (compresi tutti gli aumenti) da riscuotere per chilogr.										Prezzo per tonnell. (1) (2)	III	IV	V	VI	VII	VIII	X
				10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		Prezzo per macchina (2)				Prezzo per tonnell. (1) (2)	Prezzo per capo (2)	Prezzo per tonnell. (1) (2)
Arco . . .	Mori . . .	20	I II	5 — 5 —	5 — 5 —	5 — 5 —	5 — 5 —	5 — 5 —	5 — 6 —	5 — 7 —	5 — 8 —	5 — 9 —	5 — 10 —	48 — 96 —	1.60	2 40	4.80	6 —	90 —	2.60	60 —
	Rovereto.	24	I II	5 — 5 —	5 — 5 —	5 — 5 —	5 — 5 —	5 — 6 —	5 — 7 —	5 — 8.50	5 — 9.50	5.50 10.50	6 — 12 —	57.60 115.29	1.90	2.90	5.75	7.20	108 —	3.10	72 —
Nago Torbole	Mori . . .	13	I II	5 — 5 —	5 — 5 —	5 — 5 —	5 — 5 —	5 — 5 —	5 — 5 —	5 — 5 —	5 — 5 —	5 — 6 —	5 — 6 50	31 20 62 40	1.05	1.55	3.10	3.90	58.50	1.70	39 —
	Rovereto.	18	I II	5 — 5 —	5 — 5 —	5 — 5 —	5 — 5 —	5 — 5 —	5 — 5.50	5 — 6.50	5 — 7 —	5 — 8 —	5 — 9 —	43 20 86.40	1.45	2.15	4.30	5.40	81 —	2.35	54 —
Riva . . .	Mori . . .	25	I II	5 — 5 —	5 — 5 —	5 — 5 —	5 — 5 —	5 — 6 —	5 — 7.50	5 — 8.50	5 — 10 —	5.50 11 —	6 — 12 —	60 — 120 —	2 —	3 —	6 —	7.50	112.50	3.25	75 —
	Rovereto	29	I II	5 — 5 —	5 — 5 —	5 — 5 —	5 — 6 —	5 — 7 —	5 — 8.50	5 — 10 —	6 — 11 50	6.50 13 —	7 — 14 —	69.60 139.20	2.30	3 50	6.95	8.70	130.50	3.75	87 —

Tassa minima per spedizione (compresi tutti gli aumenti) L. 5.

(1) Prezzo per tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi
(2) Il prezzo resultante dall'applicazione delle basi suindicate si arrotonda:
a) se inferiore a L. 20, ai dieci centesimi superiori;
b) se superiore a L. 20 e inferiore a L. 100, ai 50 centesimi superiori;
c) se superiore alle L. 100, alla lira superiore.

Allegato **D** *all'Ord. di Serv. N. 51-1926*
(Questo allegato sostituisce il corrispondente allegato **D** all'Ordine di Servizio N. 47-1925)

Quote da riscuotersi per conto della « Società Ferroviaria ROVERETO-RIVA » pel trasporto in servizio cumulativo delle persone e delle cose in base alle Concessioni speciali ed al Regolamento pei trasporti militari.

PREZZO minimo per ogni biglietto individuale o collettivo a tariffa ridotta in base alle Concessioni speciali e per le tre classi L. 2.90.

Tasse minime pel trasporto dei bagagli:

L. 3.80 pei trasporti in base alla concessione speciale A || L. 2.80 pei trasporti a tariffa militare soggetti a tassa di bollo
L. 2.50 pei trasporti a tariffa militare esenti da tassa di bollo

STAZIONI	TRANSITI (punti di allacciamento con la rete dello Stato)	Distanze dai Transiti	META' PREZZO a tariffa ordinaria differenziale (già tariffa differenziale *C*)			TARIFFA ridotta del 70 % per cento (già tariffa militare pei trasporti soggetti od esenti da tassa di bollo)			TRASPORTI A BAGAGLIO BASE PER TONNELLATA divisibile di 10 in 10 chilogrammi	
		Km.	1a classe	2a classe	3a classe	1a classe	2a classe	3a classe	Concessione speciale *A* — Tariffa militare soggetta a tassa di bollo (1)	Concessione speciale *B* — Tariffa militare esente da tassa di bollo (1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Arco	Mori	20	6.30	6.30	2.60	4.20	4.20	1.90	4.790	4.664
	Rovereto	24	7.20	7.20	3 —	4.80	4 80	2.20	5.748	5.597
Loppio	Mori	7	2.40	2.40	1 30	1.70	1.70	1.10	1.677	1.633
	Rovereto	12	4.20	4.20	1.80	2.50	2.50	1.40	2.874	2.799
Nago Torbole	Mori	13	4.50	4.50	2 —	2.70	2.70	1.40	3.114	3.032
	Rovereto	18	5.70	5 70	2.40	3.40	3.40	1 70	4 311	4.198
Riva	Mori	25	7.50	7.50	3 10	5 —	5 —	2.20	5 988	5.830
	Rovereto	29	8.50	8.50	3 50	5.60	5.60	2.50	6.946	6.763

(1) Il prezzo resultante dall'applicazione delle basi sopraindicate si arrotonda:
a) se inferiore a L. 20, ai dieci centesimi superiori.
b) se superiore a L. 20, e inferiore a L. 100, ai 50 centesimi superiori.
c) se superiore alle L. 100 alla lira superiore.

Allegato E all'O. di Serv. N. 51-1926
(Questo allegato sostituisce il corrispondente allegato E all'O. di Serv. N. 47-1925)

PREZZI da riscotersi pe trasporto dei bagagli e dei velocipedi.

Quote relative ai percorsi Mori-Riva e Rovereto-Riva (linea secondaria) da computarsi separatamente).

Percorrenza da	a (o viceversa)	Chilometri	Bagagli - Prezzo per chilogrammi 10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Oltre 100 chilogrammi — Prezzo per tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi (1) (2)	Velocipedi — Prezzo per macchina (1) (2)
Rovereto	Riva	29	5 —	5 —	5 —	5 —	5 —	5 —	5 —	6 —	6.50	7 —	69.60	2.30
Mori.	Riva	25	5 —	5 —	5 —	5 —	5 —	5 —	5 —	5 —	5.50	6 —	60 —	2 —

(1) Prezzo minino per ogni spedizione L. 5.
(2) Il prezzo risultante dall'applicazione della base si arrotonda:
a) se inferiore a L. 20 — ai 10 centesimi superiori;
b) se superiore a L. 20 e inferiore a L. 100 — ai 50 centesimi superiori;
c) se superiore a L. 100 — alla lira superiore.

Ordine di Servizio N. 52.

Apertura all'esercizio della fermata di Bagnoli Agnano Terme.

Il giorno 10 marzo 1926 è stata aperta all'esercizio, sulla linea elettrica Napoli Pozzuoli Solfatara, la nuova fermata di Bagnoli Agnano Terme, al km. 10 + 829,3 alla distanza di metri 3.649,27 dalla stazione di Pozzuoli Solfatara e di metri 2.483.10 dalla stazione di Fuorigrotta, su di una livelletta in pendenza dell'otto per mille.

La fermata che è provvista di due marciapiedi della lunghezza di metri 100; è costituita da un fabbricato situato a monte della linea, del tipo Casa Cantoniera a due alloggi, di cui un solo ambiente a pianterreno è adibito ad uso sala di aspetto per i viaggiatori diretti verso Napoli, ed a valle dalla linea, ai piedi della scarpata, da un fabbricatino destinato ad uso biglietteria, con una sala di aspetto per i viaggiatori diretti a Pozzuoli Solfatara.

Il servizio dei viaggiatori viene poi disimpegnato a mezzo dell'esistente sottopassaggio di luce metri 3,00 al km. 10 + 919,39 e di convenienti rampe di accesso ai marciapiedi; la fermata non ha impianti speciali di segnalamento.

La fermata è provvista di un apparecchio telefonico selettivo collegato con le stazioni di Pozzuoli Solfatara, Fuorigrotta e Chiaia e di una comunicazione telefonica diretta col centralino di Napoli Centrale e con la stazione di Pozzuoli Solfatara. Tali apparecchi sono situati nel fabbricato a valle.

Inoltre, nel fabbricato a monte, esiste un apparecchio telefonico ordinario riservato al personale delle linee elettriche per le comunicazioni con le sottostazioni elettriche di Fuorigrotta (Deposito Locomotori) Napoli Centrale che, solo per comunicazioni urgenti da farsi alle suddette stazioni, può essere usato dagli agenti degli altri servizi.

La fermata è abilitata, per ora, al solo servizio viaggiatori da e per le stazioni del tronco Napoli-Pozzuoli e rilascia biglietti ordinari, ma con prezzi speciali, per viaggi di corsa semplice e di andata e ritorno nonchè i biglietti settimanali per operai.

Per le relazioni con Bagnoli Agnano Terme, come per le altre fra località della linea Napoli-Pozzuoli Solfatara,

vengono altresì rilasciati biglietti di abbonamento ordinari e biglietti di abbonamento per i mpiegati dello Stato per studenti e per impiegati ferroviari e loro famiglie. All'emissione d questi biglietti è abilitata soltanto la stazione di Napoli, mentre le domande relative possono essere presentate anche alle stazioni di Chiaia, di Fuorigrotta e di Pozzuoli Solfatara.

I prezzi dei biglietti pei viaggi di corsa semplice e di andata e ritorno da e per Bagnoli Agnano Terme sono i seguenti:

		Corsa semplice	Andata Ritorno
Da una Stazione qualunpue del tratto Napoli C.le-Chiaia a Bagnoli-Agnano-Terme o viceversa	1ª cl.	2.00	2.80
	3ª »	1.05	1.90
Da Chiaia a Bagnoli-Agnano Terme o viceversa	1ª cl.	1.60	2.05
	3ª »	0.95	1.65
Da Fuorigrotta a Bagnoli-Agnano Terme o viceversa	1ª cl.	1.15	1.70
	3ª »	0.85	1.30
Da Pozzuoli Solfatara a Bagnoli-Agnano Terme o viceversa	1ª cl.	1.55	2.05
	3ª »	0.90	1.30

Per il detto servizio viaggiatori valgono le norme dettate per le altre fermate dello stesso tronco, con i Capi X, XI, XII e XIII dell'Ordine di servizio n. 95-1925 in quanto non siano state successivamente modificate con disposizioni interne.

Della registrazione e contabilità dei bigletti nonchè del versamento dei relativi importi è incaricata la stazione di Fuorigrotta.

In conseguenza di quanto sopra nella parte prima del « Prontuario generale delle distanze chilometriche, fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925), si dovrà :

— a *pag.* 16, fra « Bagni S. Stefano Levade » e « Bagnoli Irpino » inserire.

Bagnoli Agnano Terme (casa cantoniera)	Napoli-Pozzuoli Solfatara	Napoli	Napoli	V (p)	-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

— *a pag.* 106, fra « Bagni S. Stefano Levade » e « Bagnoli Irpino » inserire:

*Bagnoli Agnano Terme (casa cantoniera)	1° Napoli	1° Napoli

Nella parte seconda del prontuario suddetto si dovrà:

— *a pag.* 33, nella tabella polimetrica 114-bis, inserire Bagnoli Agnano Terme fra Fuorigrotta e Pozzuoli Solfatara con le seguenti distanze per le altre stazioni della linea:

Napoli C.le	Km.	11
Piazza Cavour	»	10
Montesanto (Napoli)	»	9
Piazza Amedeo	»	7
Chiaia.	»	5
Fuorigrotta	»	3
Pozzuoli Solfatara	»	4

— *a pag.* 57, fra Bagni S. Stefano Levade e Bagnoli Irpino inserire:

Bagnoli Agnano Terme/114-*bis*/

Nella « Prefazione generale dell'Orario generale di Servizio » (edizione dicembre 1925), *a pag.* 8, nella sede opportuna, si dovrà inserire:

Bagnoli Agnano Terme L V/N/123/

N. B. In tutte le pubblicazioni di servizio, nelle quali risulta il nome della stazione di Pozzuoli, tale nome dovrà essere modificato in « Pozzuoli Solfatara ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.

Ordine di servizio N. 53

Trasporti per conto delle Società cooperative per la costruzione di case popolari od economiche costituite tra agenti delle ferrovie dello Stato.

La Società Cooperativa edificatrice « La Solerte » di Firenze, è ammessa a fruire, per le proprie spedizioni, della riduzione di tariffa di cui il regolamento sui trasporti per conto delle Società Cooperative per la costruzione di case popolari od economiche, costituite tra agenti delle ferrovie dello Stato, pubblicato con l'O. S. n. 82/1920.

Il nome della detta Società deve quindi essere aggiunto all'elenco *A* al citato regolamento.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8 e 15.

Circolare N. 13

Censimento carrozze fuori circolazione per guasti.

A parziale modificazione della circolare n. 34 del 1925 si dispone che il censimento delle carroze fuori servizio per guasti, anzichè ogni tre mesi, venga, d'ora innanzi, eseguito ogni sei mesi e precisamente il primo giovedì (o il primo giorno feriale successivo, qualora il giovedì cada in giorno festivo) dei mesi di gennaio e di luglio.

Comunicazioni.

Opera di previdenza a favore del personale. *Legge* 19 *giugno* 1913, *n.* 641, *modificata dal Decreto-Legge Luogotenenziale* 1° *agosto* 1918, n. 1197, *dalla Legge* 7 *aprile* 1921, n. 370, *dal R. Decreto* 31 *dicembre* 1923, *n.* 3157, *dal R. Decreto-Legge* 23 marzo 1924, n. 499, *e dal R. Decreto-Legge del* 7 *febbraio* 1926, *n.* 187.

Dopo la comunicazione fattasi nel bollettino n. 5 del 4 febbraio 1926, la Giunta dell'Opera di Previdenza ha approvato, a tutto il 31 marzo 1926, le seguenti liquidazioni:

LIQUIDAZIONI	INDENNITÀ DI BUONUSCITA (Art. 1 n. 1 della legge)				Sussidi temporanei ad orfani (Art. 1 n. 2 della legge)		Assegni alimentari vitalizi (Art. 1 n. 3 della legge)		RIMBORSI DI TRATTENUTE (Art. 3 della legge)			
	ad agenti		a famiglie						ad agenti		a famiglie	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Approvate dal 1° gennaio 1926 a tutto il 31 marzo 1926	578	1.241.632,95	222	437 741,43	131	95.724 —	9	7.350 —	40	8.587,20	1	274,94
Aggiungendo quelle approvate dal 1° luglio 1925 al 31 dicem. 1925	549	1 527.046,13	260	532.011.61	167	122.208 —	16	11.376 —	82	16.313,30	3	892,95
Si ha un totale nell'esercizio 1925-1926	927	2.768 679,08	482	969.753,04	298	217.932 —	25	18.726 —	122	24.900.50	4	1.167,89

1. Assegni alimentari a congiunti bisognosi.

(Art. 1, n. 3, lett. *e*) della legge).

1. *Scomazzoni* Italia, vedova del guarda-magazzino, esonerato *Semenzato* Francesco (18694): L. 600 annue vitalizie, con decorrenza 1° settembre 1925.

2. *Lo Presti* Giulia, vedova dell' spettore p.le avventizio esonerato, *Ferrarini* Ing. Atto Lorenzo: L. 720 annue vitalizie, a decorrere dal 1° gennaio 1926;

3. *Fortunato* Ines, vedova del manovale *Rabottini* Salvatore (183816): L. 600 annue, con decorrenza dal 1° luglio 1925 e fino al 30 giugno 1930;

4. *Turacchi* Marianna, vedova del manovale *Mengali* Ugo (202330): L. 600 annue, con decorrenza 1° settembre 1925 e fino al 31 agosto 1930;

5. *Comi* Rosina, vedova dell'applicato *Minelli* Romolo (178580): L. 720 annue, con decorrenza 1° febbraio 1926 e fino al 31 gennaio 1931.

6. *Marcantonini* Amerina, vedova del deviatore *Betti* Emilio (141922): L. 600 annue, con decorrenza 1° novembre 1925 e fino al 31 ottobre 1930;

7. *Beduschi* Ines, vedova del manovale *Carminati* Cerindo (149422); L. 600 annue, con decorrenza 1° dicembre 1925 e fino al 30 novembre 1930;

8. *Cellini* Nicolina, vedova del manovale *Scarpeccio* Marino (247330): L. 600 annue, con decorrenza 1° dicembre 1925 e fino al 30 novembre 1930;

9. *Chalier* Teresa, vedova dell'operaio di terza categoria *Pacchiodo* Modesto (159061): L. 600 annue, con decorrenza 1° gennaio 1926 e fino al 31 dicembre 1930;

10. *Viganò* Luigia, figlia del manovale *Viganò* Ambrogio (54038): L. 600 annue, con decorrenza 1° ottobre 1925 e fino al 30 settembre 1930;

11. *Perrotta* Italia, figlia del guardiano esonerato *Perrotta* Luigi (72668): L. 600 annue, con decorrenza 1° agosto 1925 fino al 31 luglio 1930;

12. *Lezziero* Anna, vedova dell'assistente capo sale esonerato *Buongianni* Angelo (130021): L. 600 annue, con decorrenza 1° settembre 1925 e fino al 31 agosto 1926;

13. *Marini* Angiolina, sorella del Segretario di prima classe esonerato *Marini* Camillo (42232): L. 720 annue con decorrenza 1° settembre 1925 e fino al 31 agosto 1930;

14. *Ciufici* Anna, vedova del manovale *Romanelli* Nicola (226216): L. 600 annue, con decorrenza 1° ottobre 1925 e fino al 30 settembre 1926.

15. *Gobbi* Rosa, vedova dell'operaio di prima categoria *Pari* Guerrino (130404): L. 600 annue, con decorrenza 1° gennaio 1926 e fino al 31 dicembre 1930;

16. *Quarto* Carlo, padre del manovale *Quarto* Giovanni (246977): l'assegno alimentare vitalizio di L. 600 annue con decorrenza 1° ottobre 1925, da elevarsi a L. 900 dal 1° gennaio 1926;

17. *Falco* Francesca, vedova dell'applicato *Abate* Nicolò (106917): L. 1080 annue, con decorrenza 1° gennaio 1926 e fino al 31 dicembre 1928;

18. *Donfrancesco* Domenica, vedova del manovratore *De Santis Manfredi* Adriano (178015): L. 900 annue, con decorrenza 1° febbraio 1926 e fino al 31 gennaio 1931;

19. *Serrani* Maria, vedova del guardia stazione *Pernumian* Antonio (44332): L. 900 annue, con decorrenza 1° febbraio 1926 e fino al 31 gennaio 1931;

30. *Romeo* Maria Rosa, vedova del cantoniere *Rao* Raffaele (161509): L. 900 annue, con decorrenza 1° marzo 1926 e fino al 28 febbraio 1931;

21. *Liviabella* Annunziata, vedova del cantoniere *Antonini* Francesco (140471): L. 900 annue,con decorrenza 1° aprile 1926 e fino al 31 marzo 1931;

22. *Canzoneri* Silvia, scrivana esonerata (155030): L. 900 annue, con decorrenza 1° aprile 1926 e fino al 31 marzo 1931 ;

2 — Ricovero di orfani in Istituti di educazione e di istruzione.

(Art. 2 della legge, punultimo capoverso).

1. *Otello*, orfano dell'aiutante *Biondi* Giuseppe (39592);

2. *Florindo*, orfano del manovale *Barca* Vincenzo (173491);

3. *Vincenza*, orfana dell'operaio dispensato *Macaluso* Biagio (152746);

4. *Giulio*, orfano dell'assistente capo m. m. *Gaoni* Camillo (121532);

5. *Paolino*, orfano del cantoniere *Rossi* Felice (163755);

6. *Maria*, orfana dell'ispettore *Civiletti* ing. Benedetto (100799);

7. *Francesco*, orfano del capo stazione *Agnetis* Michele (117283);

8. *Enrico*, orfano dell'operaio *Micocci* Amedeo (42293);

9. *Amleto*, orfano del macchinista t. v. *Lastrucci* Eustacchio (43706);

10. *Sanzio*, orfano del capo sq. cantonieri *Barbieri* Giuseppe (70191);

11. *Iole*, orfana dell'a. applicato *Bordin* Umberto (33332);

12. *Olga*, orfana del deviatore *Di Bernardino* Desiderio (160950);

13. *Elena*, orfana del deviatore pensionato *Savella* Giovanni (28791);

14. *Arrigo*, orfano del capo stazione di terza classe *Fabri* Luigi (34934);

15. *Umberto*, orfano del manovale *Broccolo* Pietro (143413);

16. *Mario*, orfano del manovratore *De Santis Manfredi* Adriano (178014);

17. *Ettore*, orfano del fuochista *Venezia* Alfredo (146522);

18. *Maria*, orfana del manovratore *Di Cintio* Francesco (128715);

19. *Alfieri*, orfano del sorvegliante *Di Girolamo* Severino (31502);

20. *Ettore*, orfano del capo stazione di terza classe *Volpe* Francesco (4559);

21. *Michele*, orfano del cantoniere *Di Stefano* Antonio (159582);

22. *Bruno*, orfano dell'operaio di prima classe *Pasquali* Vincenzo (177967);

23. *Vittorio*, orfano del sorvegliante *Diomede* Pasquale (36279);

24. *Nerino*, orfano dell'operaio i. p. *Cinquini* Riziero Salvatore (282719);

25. *Maria*, orfana del sottocapo *Nicora* Nicolò (198406);

26. *Adelina*, orfana del guardiano esonerato *Bdgetta* Domenico (76813)

27. *Omero*, orfano del sottocapo esonerato *Santoni* Quirino (114096);

28. *Pietro*, orfano del fuochista *Perotto* Francesco (129612);

29. *Antonia*, orfana del commesso di prima classe *Paganelli* Serafino (41697);

30. *Egidio*, orfano del cantoniere *Trotolo* Antonio (137630)

31. *Jole*, orfana dell'applicato *Rizzo* dott. Giuseppe (116174);

32. *Giuseppa*, orfana del capo gestione *Napoleoni* Armando (147607);

33. *Francesco*, orfano del deviatore *Imbalsamo* Luciano (165245);

34. *Santo*, orfano del fuochista esonerato *Zonno* Giovanni (125374);

35. *Michele*, orfano dell'usciere esonerato *Soriente* Salvatore (105965);

36. *Antonio*, orfano del sotto capo tecnico *Di Lascio* Giuseppe (114282);

37. *Emilio*, orfano dell'operaio di prima classe *Caputo* Raffaele (115177);

38. *Giordano*, orfano del deviatore *Cornacchini* Guglielmo (140547);

39. *Vittorio*, orfano del deviatore *Perencin* Tiziano (107323);

40. *Gaetana*, orfana del conduttore capo *Bola* Ubaldo (108268);

41. *Andreina*, orfana del capo stazione di seconda classe *Pagliari* Alcibiade (125691);

42. *Bruno*, orfano del manovale *Bianchi* Guido (150683);

43. *Esterina*, orfana del capo stazione di terza classe *Volpe* Francesco Paolo (4559);

44. *Antonio*, orfano del manovratore dispensato *Gagliardi* Lorenzo (169548);

45. *Ottavio*, orfano del guardiano *Cavasin* Antonio (115918);

46. *Clara*, orfana del manovale *Fabiani* Emilio (188324);

47. *Gennaro*, orfano del guardiano *Pistaccio* Luigi (29960);

48. *Antonino*, orfano del fuochista *Chirico* Giovanni (164472);

49. *Vito*, orfano del manovale *Carrieri* Giammaria (174438);

50. *Nelza*, orfana del guardiano *Rossi* Luigi (139922);

51. *Vincenzo*, orfano del deviatore *Ielo* Giovan Battista (69473);

52. *Giuseppe*, orfano del cantoniere *Forcignanò* Pasquale (119817);

53. *Mario*, orfano del segretario di prima classe pensionato *Testa* cav. Federico (80764);

54. *Angelantonio e Rosa*, orfani del deviatore *Corfiati* Gaetano (139345);

55. *Guglielmo*, orfano dell'operaio di prima categoria *Amandonico* Angelo (87018);

56. *Filippo*, orfano del deviatore *Reale* Giovanni (119740);

57. *Giuseppa*, orfana del manovale *Giannetto* Gaetano (158601);

58. *Marcello*, orfano del frenatore *Scarponi* Domenico (123457);

59. *Carmela*, orfana del manovale *Milazzo* Illuminato (133418);

60. *Rosa*, orfana del deviatore *Sgneo* Alessandro (34266);

61. *Giuseppe*, orfano dell'assistente capo m. m. *Cicognani* Bartolo (138856);

62. *Simone*, orfano del cantoniere *Costa* Giovanni (127882);

63. *Edmondo e Genesio*, orfani del cantoniere *Onofri* Michelangelo (164739);

64. *Maria*, orfana dell'assistente di stazione di seconda classe *Cazzola* Cesare (149420);

65. *Alfonso*, orfano del macchinista *Sarlo* Matteo (150884);

SUSSIDI STRAORDINARI

Giusta l'articolo 5 del R. Decreto-Legge 7 febbraio 1926, n. 187, il Comitato dell'Opera, prese in esame, dopo gli opportuni accertamenti, le istanze pervenute da agenti esonerati o da congiunti di agenti morti in attività di servizio o dopo l'esonero, ha accordato nei casi riconosciuti di grave ed eccezionale bisogno n. 27 sussidi straordinari per complessive L. 7100.

Revoche di concessioni già precedentemente approvate.

ASSEGNI ALIMENTARI.

Cei Mustiola, vedova del manovale *Betti* Graziano (132136) e figlie Ernestina e Serafina, a decorrere dal 1º aprile 1926;

(Vedi bollettino n. 29 del 16 luglio 1914).

RICOVERO ORFANI.

a) *Ambrogio*, orfano dell'assistente di stazione di seconda classe *Cazzola* Cesare (149420);

(Vedi bollettino n. 5 del 4 febbraio 1926);

b) *Giovanni*, orfano del macchinista *Sarlo* Matteo (150884);

(Vedi bollettino n. 31 del 30 luglio 1925);

c) *Angelo e Giovanni*, orfani del manovale *Colonna* Guerrino (147384);

(Vedi bollettino n. 5 del 4 febbraio 1926);

d) *Antonino*, orfano dell'assistente di stazione *Platania* Antonino (3878);

(Vedi bollettino n. 5 del 4 febbraio 1926);

e) *Giovanna*, orfana del guardiano *Alaimo* Benedetto (6135);

(Vedi bollettino n. 5 del 4 febbraio 1926).

NOMINA DI PATRONI.

Giusta l'articolo 8 del regolamento per il funzionamento dell'Opera di Previdenza, furono dal Comitato nominati i seguenti Patroni, ai quali venne affidata l'assistenza di orfani di cui l'Opera stessa ha cura:

a Verona: il Sig. *Cardin*, Cav. Dott. Gio. Batta, Ispettore di prima classe della locale Sezione lavori;

a Catanzaro: il Sig. *Lombardi* Assuero, sotto capo di quella stazione.

a Caltanissetta: il Sig. *Curatolo* Giuseppe, segretario principale della locale Sezione lavori.

DONAZIONI A FAVORE DELL'OPERA.

1. Dal Capo della Sezione Lavori di Pisa la somma di L. 100, importo di una sottoscrizione fatta tra funzionari ed agenti di quella Sezione per onorare la memoria del Segretario Capo Sig. *Lamma* Enea;

2. Dal Capo del Servizio Materiale e Trazione, la somma di L. 300 quale rimanenza di cassa dell'ex Sezione di Verona della disciolta associazione fra il Personale tecnico delle ferrovie dello Stato;

3. Dal Capo stazione di prima classe *Signorini* Nello, la somma di L. 28,60 quale supplemento di premio interessamento spettantegli.

4. Dal Capo della Sezione Materiale Trazione di Bologna la somma di L. 127, importo di una sottoscrizione

fatta tra funzionari ed impiegati di quella Sezione per onorare la memoria del padre del Segretario Sig. *Dini* Fulvio.

5. Dal Sig. *Marini* Erminio, Revisore Capo, Sezione Movimento di Torino la somma di L. 119, raccolta fra il personale di quella Sezione per festeggiare la sua nomina a Cavaliere.

6. Dal Capo del Servizio Materiale e Trazione la somma di L. 578,20, residuo di una sottoscrizione fatta tra funzionari ed impiegati di quel Servizio per offrire un ricordo al Capo Servizio P.le Sig. *Primatesta* Gr. Uff. ing. Andrea, in occasione del suo esonero per limiti di età.

7. Dal Capo della Sezione Lavori di Pisa la somma di L. 100, importo di una sottoscrizione fra funzionari ed agenti di quella Sezione per onorare la memoria del Segretario tecnico principale Sig. *Griffa* Geom. Giuseppe.

8. Dal Capo della Sezione Lavori di Pisa, la somma di L. 100 elargita dalla Ditta E. Ostuni a titollo di riconoscimento per le premurose e sollecite prestazioni rese alla medesima in occasione di servizio, dal personale di quella Sezione.

MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLA LEGGE DELL'OPERA.

Si richiama l'attenzione del personale sull'importanza delle aggiunte e delle modificazioni apportate alla legge dell'Opera col R. Decreto-Legge n. 187 del 7 febbraio 1926 pubblicato sul bollettino n. 8 del 15 febbraio 1926.

Per esse, mentre finora avevano diritto al sussidio temporaneo fino al 18° anno di età soltanto gli orfani degli agenti morti per cause di servizio o di quelli morti in attività di servizio dopo 5 anni di ruolo, ora sono ammessi al godimento del sussidio di cui si tratta anche gli orfani degli agenti stabili o in prova morti in attività di servizio prima di aver compito 5 anni di ruolo, nonchè gli orfani degli agenti morti dopo la cessazione dal servizio.

È solo richiesto, sia nel primo che nel secondo caso che la cessazione medesima abbia avuto luogo dal 1° luglio 1912 in poi, e per gli orfani di agenti in prova morti dopo la cessazione dal servizio, che questa sia stata motivata da cause per le quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale.

Possono inoltre ottenere il predetto sussidio temporaneo (in via facoltativa e previo accertamento delle condizioni di bisogno):

a) i figli degli agenti stabili esonerati, dispensati o revocati, non provvisti di pensione o con pensione inferiore a L. 2000 annue, e quelli dei destituiti la cui famiglia non abbia diritto a pensione;

b) i fratelli e sorelle a carico di agenti stabili morti in attività di servizio o dopo l'esonero.

Viene stabilito di concedere un assegno per una sola volta di L. 500 a tutti gli orfani provvisti del sussidio temporaneo, all'atto del compimento del 18° anno di età, quale concorso nelle spese pel completamento degli studi iniziati o per l'avviamento ad una professione o ad un mestiere;

A carico della disponibilità annua potrà essere accordato un assegno alimentare vitalizio o temporaneo, all'agente stabile esonerato dal servizio per inabilità fisica che lo renda incapace a qualsiasi lavoro proficuo, ove non sia provvisto di altri assegni annui continuativi.

Sempre a carico della disponibilità annua potranno essere conferite annualmente, a cominciare dall'anno scolastico 1926-1927, borse di studio a favore di orfani che abbiano, od abbiano avuto, titolo al sussidio temporaneo, oppure a favore di figli di agenti esonerati.

Le borse, che variano da un minimo di L. 600 annue ad un massimo di L. 4000, possono essere concesse per la frequenza di qualsiasi scuola primaria media o universitaria.

Prima dell'inizio del prossimo anno scolastico 1926-1927 saranno pubblicate le norme per concorrere alla assegnazione delle borse di cui si tratta.

In vista dell'attuale alto costo della vita, è stato aumentato del 50 % l'importo annuo degli assegni alimentari e ciò anche per quelli procedentemente liquidati e già in corso di godimento.

L'Opera potrà erogare una determinata somma annua, nonchè l'importo delle donazioni che ad essa perverranno, in sussidî straordinarî a favore di agenti esonerati e di congiunti di agenti morti in attività di servizio o dopo l'esonero i quali si trovino in gravi ed eccezionali condizioni di bisogno. A questo beneficio possono aspirare anche gli agenti (o le loro famiglie) cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1912, data dalla quale ebbe inizio l'Opera di Previdenza.

Le domande per tali sussidî, redatt in carta libera, dovranno essere inviate direttamente al Comitato del l'Opera di Previdenza delle Ferrovie dello Stato in Roma.

Per tutte le altre concessioni prima indicate — escluso

l'assegno di L. 500 agli orfani al compimento del 18° anno che non occorre richiedere — dovrà inoltrarsi domanda in carta da bollo da lire 3 al Comitato predetto, facendola pervenire pel tramite del Servizio o dell'Ufficio dal quale dipendeva l'agente.

Il Direttore Generale
ODDONE.

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Manutenzione ordinaria e riparazioni straordinarie degli strumenti metrici esistenti sulle linee del compartimento di Firenze	licitazione privata	Ore 12 5 maggio 1926	38.080	Ufficio speciale Firenze
Fornitura e posa in opera di due nuove travate metalliche sul Canale Fosson al km. 47 + 980,70 della linea Mestre-Portogruaro	licitazione privata	Ore 12 15 maggio 1926	777.000	Sezione Lavori Venezia
Ampliamento della stazione di Raiano	cottimo fiduciario	Ore 12 1 maggio 1926	111.000	Sezioni Lavori Sulmona
Costruzione di un sottopassaggio in Stazione di Asti	licitazione privata	Ore 12 10 maggio 1926	75.000	Sezione Lavori Alessandria
Costruzione di un'arcata in calcestruzzo di cemento di luce m. 49,49 in sostituzione della travata metallica attuale sul torrente La Brace km. 314+334 della linea Battipaglia-Reggio Calabria	licita zione privata	Ore 12 10 maggio 1926	1.030.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Lavori inerenti alle opere di presa e protezione della sorgente di Cabu-Abbas presso Torralba per l'acquedotto di Chilivani	licitazione privata	Ore 12 30 aprile 1926	80.000	Sezione Lavori Cagliari

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Riparazione del muro di sostegno fra i km. 107+394 e 107+485,05 fra le stazioni di Siculiana Marina e Siculiana sulla linea Castelvetrano-Porto Empedocle	cottimo fiduciario	Ore 18 7 maggio 1926	14.400	Sezione Lavori Caltanissetta
Costruzione di due fabbricati alloggi a Bolzano uno in Via Nuova ed uno in Via Pikler	trattativa privata	Ore 12 26 aprile 1926	3.900.000	Sezione Lavori Trento
Impianto del 2° binario fra le stazioni di Cortona e Castiglione Fiorentino fra i km. 199+465 e 210+733 della linea Firenze-Chiusi	licitazione privata	Ore 12 5 maggio 1926	1.800 000	Sezione Lavori Firenze
Rinnovamento di ml. 25 000 di binario fra le stazioni di Furbara e Palidoro sulla linea Roma-Grosseto	licitazione privata	Ore 12 8 maggio 1926	680.000	Sezione Lavori Roma Nord
Fornitura su vagoni di pietrisco in Cava S. Lucia (km. 130+996 della Napoli-Potenza) occorrente per il completamento del doppio binario fra Salerno e Battipaglia	cottimo fiduciario	Ore 12 1° maggio 1926	150.000	Sezione Lavori Salerno

OGGETTO DELLA GARA	G. - Gara L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata C. - Cottimo	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Paranco elettrico con carrello per la portata di kg. 2000, adatto per corrente alternata trifase volta 200, periodi 42, destinato alla Officina di Bologna	T. P.	5 maggio 1926	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 3° - Sez. 9ª Firenze, Viale Prin. Margherita 52

LAVORI E FORNITURE	G. = Gara L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata C. = Cottimo	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 2 ribaditrici pneumatiche a pressione con relative sospensioni, per chiodi fino al diametro di mm. 25, delle quali una adatta per ribadire chiodi al quadro di base e l'altra alla boccaporta di un forno di locomotive; destinate all'Officina di Verona	T. P.	10 maggio 1926	—	Uffic. 3° - Sez. 9ª Servizio Materiale e Trazione Firenze, Viale Prin. Margherita 52
Lavori di terra e murari relativi all'impianto del 5° binario di corsa e di un binario tronco nella stazione di Assisi	L. P.	Ore 15 28 aprile 1926	218.000	Sezione Lavori Foligno
Martello azionato meccanicamente capace di sostituire l'opera del battimazza nei lavori di fucinatura battendo su una comune incudine da fucinatore colpi di intensità regolabile col piede dell'operaio	T. P.	30 aprile 1926	—	Uff. III - Sezione 9ª Servizio Materiale e Trazione Viale Principessa Margherita, 52 Firenze
Martello azionato meccanicamente per rettificare la curvatura delle foglie di molle a balestra battendo su incudine adatta colpi di intensità regolabile col piede dell'operaio	T. P.	30 aprile 1926	—	Idem
N. 4 motori elettrici asincroni trifase per volta 260, periodi 50, della potenza di HP 13-HP 13-HP 25 e HP 25, a giri 725, con puleggia-slitte-tendicinghia e reostato d'avviamento a pieno carico in olio (olio escluso) per le officine di Firenze	T. P.	10 maggio 1926	—	Idem
N. 1 Gazogeno per produzione di acetilene a caduta di carburo capacità della campana litri 250 completo di accessori destinato alle officine di Palermo (Lolli)	T. P.	10 maggio 1926	—	Idem

LAVORI, FORNITURE, VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile per la presentazione delle offerte	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
N. 1 trapano per metalli, con morsa parallela e plateau, per fori sino a 50 mm. di diametro, reversibile con attrezzatura per filettare dadi e bulloni, per la Sq. R. di Torre A. C.	T. P.	15 maggio 1926	Serv. Mat. e Trazione Uff 2° (A) - Sez. 7ª Viale Princ. Margherita 52, Firenze.
N. 2 trapani per metalli, con morsa parallela e plateau, per fori sino a 50 mm. di diametro; per le Squadre Rialzo di Bergamo e Siena	T. P.	15 maggio 1926	Idem
N. 1 tornio da metalli, distanza punte 1500 mm., altezza punte 180 mm.; per la Squadra Rialzo di Padova	T. P.	15 maggio 1926	Idem
N. 2 macchine combinate per la lavorazione dei legnami (mortesatrice a sega disco); per le Squadre Rialzo di Bergamo e Padova	T. P.	15 maggio 1926	Idem
N. 1 sega a nastro, per legnami, con volani da 700 mm. di diametro; per la Squadra Rialzo di Bergamo	T. P.	15 maggio 1926	Idem
N. 1 piallatrice a piano e filo, per legnami, Per coltelli da mm. 500 di lunghezza; per la Spuadra Rialzo di Bergamo	T. P.	15 maggio 1926	Idem
N. 2 compressori d'aria da litri 2000 di aspirazione al 1', provvisti di serbatoio ed accessori, per la Squadra Rialzo di Padova e Venezia S. Lucia	T. P.	15 maggio	Idem

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata / T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	Uno	Gruppo motopompa per la stazione di Follonica	T. P.	24-4-1926	Ser. Appr. Uff. 3°
N.	160	Muffole di ghisa per giunzione cavi	T. P.	26-4-1926	Id Uff. 3°
N.	5000	Dadi di bronzo per fissare gli elementi surriscaldatori delle locomotive	L. P.	27-4-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Materiali in ghisa per deviatoi	L. P.	4-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	6	Vasche in ferro per acqua da mc. 15	L. P.	4-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	50	Fotoscopi di controllo della fiamma dei segnali da galleria	T. P.	29-4-1926	Id. Uff. 3°
N.	60	Contatori elettrici monofasi, volt 110, periodi 45, amper 5	T. P.	8-5-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	8000	Metallo lega T a sezione esagogonale ed in verga tonda	L. P.	11-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	26	Locomotive elettriche g.ro E 554	L. P.	11-5-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	328.000	Filo di ferro zincato per linee telegrafiche	L. P.	18-5-1926	Id. Uff.. 3°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	6.300	Materiali minuti in bronzo con marca per Apparati Centrali	L. P.	18-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	400.000	Fogli di carta asciugante	L. P.	29-5-1926	Id. Uff. 2°

Il Direttore Generale

ODDONE

Anno XIX - N. 17

29 aprile 1926

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

Roma - Tipografia Ditta L. Cecchini

Errata-Corrige.

Nel R. Decreto 25 marzo 1926, n. 548, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 12 aprile 1926, concernente la istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici della « *Direzione generale delle nuove costruzioni ferroviarie* », per inesattezza della copia trasmessa, all'allegato *B* - *Piante organiche del personale degli uffici* - *Gruppo C* - *grado* 11°, in luogo di « Assistenti di 1ª classe » devesi leggere « Assistenti », come è detto nel decreto originale.

(Vedi Bollettino Ufficiale Ferrovie dello Stato n. 16 del 22 aprile 1926, pag. 232).

LEGGE 21 marzo 1926, n. 597, *concernente la conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge, emanati fino al 17 maggio 1925, indicati nella tabella *A* annessa alla presente legge, salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca adottati in virtù di delegazione di poteri legislativi, eccettuati i Regi decreti 28 dicembre 1924, n. 2285, per modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio del porto di Genova e 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica.

Sono altresì convalidati i Regi decreti, emanati fino al 1° maggio 1925, indicati nella tabella *B* annessa alla

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. uff.* del 20 aprile 1926, n. 92.

presente legge, per prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — LANZA DI SCALEA — ROCCO — VOLPI — FEDELE — GIURIATI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli :* ROCCO.

TABELLA A.

Omissis.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

FERROVIE.

28 dicembre 1924, n. 2263. Proroga, fino a quando non sarà emanato il nuovo regolamento relativo al personale ferroviario, delle disposizioni di cui al R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143, recante provvedimenti per la dispensa dal servizio del personale delle Ferrovie dello Stato.

8 gennaio 1925, n. 34. Modificazioni all'articolo 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429, circa il servizio sanitario nelle Ferrovie dello Stato.

8 gennaio 1925, n. 170. Trattamento degli agenti delle Ferrovie dello Stato ai quali risulta applicabile il regolamento della previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

1° febbraio 1925, n. 171. Assegnazione di un fondo straordinario all'Amministrazione ferroviaria dello Stato pe costruzione di materiale ferroviario.

19 febbraio 1925, n. 267. Autorizzazione all'Amministrazione ferroviaria ad assumere impegni per 260 milioni di lire per il completamento degli impianti ferroviari della città di Milano.

5 marzo 1925, n. 342. Istituzione e gestione del servizio rifornimento viveri a pagamento al personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni.

7 aprile 1925, n. 405. Approvazione del regolamento del personale ferroviario, con le relative tabelle delle disposizioni sulle competenze accessorie, nonchè delle piante del personale degli uffici.

16 aprile 1925, n. 560. Disposizioni per alcune categorie di agenti delle Ferrovie dello Stato inscritti al fondo pensioni e trovantisi in condizioni speciali.

Visto, d'ordine di S. M. il Re
Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1926, N. 2461, *che approva le norme per il concorso interno a posti di Capo Deposito di 3ª classe per la trazione a vapore e di Capo Deposito di 3ª classe per la trazione elettrica.*

IL MINISTRO

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione n. P. A. G. 410/24/32925 in data 31-3-1926 del Servizio Personale e Affari Generali, riguardante esami di concorso per posti di Capo deposito di 3ª classe;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405;

Sentito il Consiglio di Amministrazione

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per n. 4 posti di Capo Deposito di 3ª classe per la trazione a vapore e n. 4 posti di Capo deposito di 3ª classe per la trazione elettrica, con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Il Ministro:
CIANO.

Roma, li 17 aprile 1926.

NORME PER IL CONCORSO INTERNO A 4 POSTI DI CAPO DEPOSITO DI 3ª CLASSE PER LA TRAZIONE A VAPORE.

E' indetta una sessione di esami per 4 posti di Capo Deposito di 3ª classe per la trazione a vapore.

Gli esami avranno luogo fra macchinisti della trazione a vapore e macchinisti della trazione elettrica abilitati alla trazione a vapore che non abbiano superata l'età di 45 anni alla data della pubblicazione del presente comunicato e che, alla data stessa, abbiano almeno 4 anni di qualifica effettiva, siano stati esperimentati nelle funzioni temporanee di Capo deposito per almeno 300 giorni complessivamente, anche se in vari periodi.

I macchinisti che si trovano nelle condizioni volute e che intendono di partecipare al concorso dovranno presentare, per il tramite gerarchico, apposita domanda in carta da bollo da lire 3 non oltre il 31 maggio 1926.

Le ammissioni agli esami verranno decise dal Servizio Materiale e Trazione in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale e gli eventuali reclami per mancata ammissione saranno da inviarsi al predetto Servizio per l'inoltro al Servizio Personale e Affari Generali, che provocherà al riguardo le superiori decisioni.

Agli agenti ammessi al concorso verrà notificato a mezzo dei Capi immediati dove e quando avranno luogo gli esami.

Gli esami saranno tenuti secondo le norme approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 agosto 1920 pubblicate nel Bollettino Ufficiale n. 44 del 28 ottobre 1920, pag. 734.

La graduatoria degli idonei sarà compilata in base alla votazione complessiva ottenuta. A parità di merito sarà data la precedenza:

1° — ai candidati ex combattenti che hanno tutte e due le abilitazioni (T. V. e T. E.) a' sensi dell'articolo 58 Regolamento Personale;

2° — ai candidati non combattenti che hanno tutte e due le abilitazioni (T. V. e T. E.);

3° — ai candidati ex combattenti che hanno la sola abilitazione alla trazione a vapore a' sensi dell'articolo 58 del R. P.

I dichiarati idonei dovranno compiere, a termini dell'articolo 63 del R. P., prima di ottenere la promozione, a misura che si renderanno vacanti i posti da coprire, un periodo di esperimento nelle funzioni superiori della durata effettiva di sei mesi, e, per coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione, sarà proceduto a' termini dell'articolo 12 del R. P.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi dal Direttore Generale, su proposta del Servizio Materiale e Trazione, sarà composta di tre funzionari: il presidente di grado non inferiore al terzo, e due membri, di grado non inferiore al quinto.

Gli eventuali ricorsi relativi al risultato degli esami dovranno essere presentati entro dieci giorni dalla pubblicazione della grduatoria sul Bollettino Ufficiale, trascorso il quale periodo la graduatoria dovrà considerarsi definitiva.

La decorrenza delle immissioni alle funzioni superiori e delle promozioni degli idonei, secondo le esigenze del servizio, verrà stabilita dal Servizio Materiale e Trazione, che ne darà notizia al Servizo Personale e Affari Generali.

NORME PER IL CONCORSO INTERNO A 4 POSTI DI CAPO DEPOSITO DI 3ª CALSSE PER LA TRAZIONE ELETTRICA.

E' indetta una sessione di esami per 4 posti di Capo Deposito di 3ª classe per la trazione elettrica.

Il Concorso avrà luogo fra macchinisti della trazione elettrica e macchinisti della trazione a vapore abilitati alla trazione elettrica, che non abbiano superata l'età di 45 anni alla data di pubblicazione del presente comunicato e che, alla data stessa, abbiano almeno 4 anni di qualifica effettiva e siano stati esperimentati nelle funzioni temporanee di Capo deposito per almeno 300 giorni complessivamente, anche se in vari periodi.

I macchinisti che si trovano nelle condizioni volute e che intendono di partecipare al concorso dovranno presentare, per il tramite gerarchico, apposita domanda in carta da bollo da lire 3 non oltre il 31 maggio 1926.

Le ammissioni agli esami verranno decise dal Servizio Materiale e Trazione in relazione alle disposizioni di cui

gli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale, e gli eventuali reclami per la mancata ammissione, saranno da inviarsi al predetto Servizio per l'inoltro al Servizio Personale e Affari Generali, che provocherà al riguardo le superiori decisioni.

Agli agenti ammessi al concorso verrà notificato a mezzo dei Capi immediati, dove e quando avranno luogo gli esami.

Gli esami saranno tenuti secondo le norme approvate dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 27 agosto 1920 pubblicate nel Bollettino Ufficiale n. 44 del 28 ottobre 1920, pag. 734.

La graduatoria degli idonei sarà compilata in base alla votazione complessiva ottenuta. A parità di merito sarà data la precedenza:

1° — ai candidati ex combattenti che hanno tutte e due le abilitazioni (T. E. e T. V.) a' sensi dell'articolo 58 del R. P.;

2° — ai candidati non combattenti che hanno tutte e due le abilitazioni (T. E. e T. V.);

3° — ai candidati ex combattenti che hanno la sola abilitazione alla trazione elettrica, a' sensi dell'articolo 58 del R. P.

I dichiarati idonei dovranno compiere, a termini dell'articolo 63 del R. P. prima di ottenere la promozione, a misura che si renderanno vacanti i posti da coprire, un periodo di esperimento nelle funzioni superiori della durata effettiva di sei mesi e, per coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione, sarà proceduto a termini dell'articolo 12 del R. P.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi dal Direttore Generale su proposta del Servizio Materiale e Trazione, sarà composta di tre funzionari: il presidente di grado non inferiore al terzo, e due membri, di grado non inferiore al quinto.

Gli eventuali ricorsi relativi al risultato degli esami dovranno essere presentati entro dieci giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale, trascorso il quale periodo la graduatoria dovrà considerarsi definitiva.

La decorrenza delle immissioni alle funzioni superiori e delle promozioni degli idonei, secondo le esigenze del servizio, sarà stabilita dal Servizio Materiale e Trazione, che ne darà notizia al Servizio Personale e Affari Generali.

Ordine di servizio N. 54

Eseguimento in conto corrente dei trasporti dei detenuti, dei Reali Carabinieri di scorta, dei viaggi degli agenti di custodia, nonchè delle spedizioni dei relativi bagagli.

A datare dal 1° maggio 1926 tutti i trasporti dei detenuti, dei Reali Carabinieri di scorta e degli agenti di custodia viaggianti per trasferimento, nonchè le spedizioni del bagaglio degli agenti stessi e degli oggetti di pertinenza dei detenuti esclusi dalle carrozze per il loro peso o volume, saranno effettuati in conto corrente per conto del Ministero della Giustizia (Direzione Generale delle Carceri o dei riformatori) con le seguenti modalità:

1°) *Per i trasporti di persone* (detenuti, Reali Carabinieri ed Agenti di custodia) dovrà essere presentata alla stazione di partenza la richiesta modello *A* della Concessione speciale *B*, rilasciata dagli Uffici Carcerari o dai Comandi dei Reali Carabinieri. Tale richiesta dovrà risultare completata in ogni sua parte e recare il bollo dell'Ufficio emittente, con la firma del funzionario autorizzato ad emetterla, nonchè un timbro, in alto sul margine superiore, recante la dicitura: « *Trasporti in conto corrente* ».

All'atto della presentazione della richiesta modello *A* (la quale potrà essere rilasciata anche per più persone, con indicazione dei nomi e cognomi), la stazione di partenza emetterà un biglietto mod. C. I-201 senza prezzo per la percorrenza e per il numero delle persone indicate sulla richiesta stessa, la quale verrà trattenuta dalla stazione per essere allegata, come di regola, alla matrice del biglietto emesso.

La scritturazione di tali biglietti dovrà essere fatta con le modalità consuete, sul prospetto XV del riassunto mod. C. I-213 *A*, esponendo nella colonna relativa ai prezzi dei biglietti le lettere *C. C.* (Conto corrente).

I viaggi di cui trattasi continueranno ad effettuarsi in vettura cellulare od in vettura di terza classe, salvo che in via affatto eccezionale, per mancanza di comparti-

menti chiusi di terza classe, non debba essere messo a disposizione un compartimento di seconda classe, come è attualmente stabilito.

2°) *Per i trasporti a bagaglio*, dovrà essere presentata la richiesta modello *B* della Concessione Speciale *B*, completata secondo le indicazioni dello stampato e recante in testa, in modo ben visibile, il timbro di cui al punto primo « *Trasporti in conto corrente* ».

Le stazioni di partenza, a presentazione di tale richiesta, rilasceranno l'apposito scontrino a bagaglio senza esporre nè incassare alcuna tassa, trattenendo la richiesta per essere allegata alla relativa contabilità.

Sul riassunto mensile mod. C-I-265 *A*, nella colonna relativa alle tasse, dovranno esporsi le lettere *C. C.* (Conto corrente).

3°) Il conto corrente è applicabile a tutti i trasporti, tanto delle persone quanto dei bagagli, soltanto in servizio interno della rete di Stato, comprese le linee ferroviarie della Sardegna esercitate dallo Stato, ed in base alle norme, condizioni e modalità della Concessione speciale *B* ed alle disposizioni generali comuni a tutte le Concessioni Speciali.

Nel caso di viaggi e di trasporti bagaglio da e per stazioni delle ferrovie dello Stato della Sardegna dovrà emettersi un solo biglietto o documento di trasporto, valevole per i due percorsi delle ferrovie dello Stato (continentale ed insulare) da indicarsi distintamente sul biglietto o sulla bolletta di spedizione.

Per i viaggi sulle linee marittime, su quelle delle ferrovie secondarie e sui laghi, aventi o non servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato, i detenuti, i Reali Carabinieri e gli agenti di custodia, dovranno essere forniti dei documenti e dei mezzi necessari per proseguire a proprie spese il viaggio sia a prezzo ridotto, quando ammesso sulle linee predette, sia a tariffa ordinaria.

Altrettanto dicasi per la rispedizione del bagaglio alla stazione in contatto colle ferrovie medesime.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5 e 8.

Ordine di servizio N. 55

Servizio di corrispondenza con la tramvia Bergamo-Trescore-Lovere, esercitata dalla Società Tramvie Bergamasche.

(*Vedi O. S. N.* 83-1914).

A datare dal 1° maggio 1926 il servizio di corrispondenza esistente a mezzo della stazione di scambio di Bergamo con la tramvia Bergamo-Trescore-Sarnico viene esteso alla linea Trescore-Lovere, sotto l'osservanza delle norme e condizioni generali di cui la parte V del « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (edizione 1° luglio 1924).

Con l'occasione si avverte che le stazioni del tronco Trescore-Sarnico sono state disabilitate dal servizio di corrispondenza.

Passaggio dei carri ferroviari sulla tramvia.

E' ammesso il passaggio dei carri ferroviari dalla stazione di Bergamo F. S. a quella tramviaria di Bergamo Borgo Palazzo per il trasbordo delle merci in servizio di corrispondenza.

L'inoltro dei carri ferroviari oltre la detta stazione tramviaria è ammesso soltanto per quelli destinati al *Raccordo Scalo S. Fermo* (già stabilimento Francesco Parisi), *alle Officine Sottocasa* e allo *Stabilimento Nafta*, allacciati alla tramvia, e con le seguenti limitazioni:

I veicoli ammessi al passaggio fino agli stabilimenti suindicati sono quelli a due sale aventi un massimo peso per asse di tonnellate 12 e base rigida non maggigre di metri 5 ».

Poichè il *Raccordo scalo S. Fermo* contiene curve di raggio inferiore a metri 70, i carri di cui sopra dovranno essere introdotti in detto raccordo *isolatamente e spinti a braccia.*

In relazione a quanto sopra, nel « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (edizione 1° luglio 1924) si dovrà:

— nell'indice a pagina 6, sostituire l'indicazione

« Società Anonima della tramvia Bergamo-Trescore-Sarnico » con la seguente:

Società Anonima Tramvie Bergamasche – Esercizio della tramvia Bergamo-Trescore-Lovere.

— nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali, a pagina 11 e seguenti inserire, nella sede opportuna, i nuovi nomi delle stazioni della tramvia con l'indicazione della pagina 343 e del gruppo 3; depennare dall'elenco medesimo gli attuali nomi di Caleppio, Credaro, Raccordo Francesco Parisi, Tagliuno e le indicazioni relative, e modificare a pagina 29 il nome della stazione di Trescore in *Trescore Balneario*.

— nell'elenco alfabetico dei punti di scambio, a pagina 325, di contro al nome della stazione di Bergamo modificare l'indicazione « Tramvia Bergamo-Trescore-Sarnico » in *Tramvia Bergamo-Trescore Lovere*;

— sostituire tutte le indicazioni a pagina 343 con quelle di cui l'allegato al presente Ordine di Servizio;

— nella tavola VI annessa al prontuario tracciare con inchiostro azzurro la linea Trescore-Lovere in direzione nord-est a partire dalla stazione di Trescore fino all'estremità settentrionale del lago d'Iseo, indicandovi con cerchietto le stazioni tramviarie nel seguente ordine a partire da quella di Trescore, il cui nome dovrà essere modificato in *Trescore Balneario*: Albano S. Alessandro, Borgo di Terzo, Raccordo Calcite, Raccordo Manifatture Valle Cavallina, Casazza di Mologno, Spinone, Casotto di Zanzanico, Raccordo Tessitura Endinese, Endine, Piangaiano, Raccordo Cantamessa, Sovere Pianico, Raccordo Carminati, Lovere Alto, Bersaglio, Raccordo Gallini.

Sopprimere il tracciato del tronco Trescore-Sarnico, depennando i nomi delle relative stazioni; indicare con cerchietto la stazione di S. Paolo d'Argon, scrivendo il relativo nome fra quelli di Negrone e di Trescore Balneario; modificare il nome di Racc. F. Parisi in racc. Scalo S. Fermo ed aggiungere sotto il nome di Racc. Off. Sottocasa quello di Racc. Nafta; tracciare con inchiostro azzurro il nuovo tronco Trescore-Lovere e sopprimere il tronco Trescore-Sarnico anche nella tavola I.

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione dicembre 1925) si dovrà:

— a pagina 20 modificare le indicazioni relative alla tramvia Bergamo-Trescore-Sarnico con

/579/ *Tramvie Bergamasche* (8)
Bergamo-Trescore-Lovere/

— nell'elenco a pagina 22 e seguenti inserire, nella sede opportuna, i nomi delle stazioni della tramvia con l'indicazione dei servizi e della linea 579; depennare dall'elenco medesimo gli attuali nomi di Caleppio, Credaro, Raccordo Francesco Parisi, Tagliuno e le relative indicazioni, e modificare il nome della stazione di Trescore in Trescore Balneario.

Inoltre nella parte I del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) la seconda parte della nota (3) in calce alla pagina 18 deve essere così modificata:

« *E' pure stazione di scambio con la tramvia Bergamo-Trescore-Lovere* ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Allegato all'Ordine di servizio N. 55 - 1926.

SOCIETA' ANONIMA TRAMVIE BERGAMASCHE

SEDE IN BERGAMO

ESERCIZIO DELLA LINEA BERGAMO-TRESCORE-LOVERE

DIREZIONE DELL' ESERCIZIO : BERGAMO

STAZIONI	LINEA alla quale appartengono	Distanze in chilometri dalla stazione di scambio di Bergamo	Servizi cui sono abilitate: Grande Velocità	Servizi cui sono abilitate: Piccola Velocità	Servizi cui sono abilitate: Veicoli	Servizi cui sono abilitate: Bestiame	Servizi cui sono abilitate: Trasporti a domicilio	Impianti fissi: Piani caricatori di testa	Impianti fissi: Piani caricatori di fianco	Impianti fissi: Gru fisse Quantità	Impianti fissi: Gru fisse Portata in tonn.	Impianti fissi: Bilance a ponte Quantità	Impianti fissi: Bilance a ponte Portata in tonn.	Impianti fissi: Sagoma limite
Albano S. Alessandro.	Bergamo-Trescore-Lovere	11	—	P (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bersaglio	»	46	—	P (1)	—	—	—	—	F	—	—	1	25	S
Borgo di Terzo	»	22	—	P (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Casazza di Mologno	»	26	—	P (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Casotto di Zanzanico	»	32	—	P (1)		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Castro–Poltragno	»	43	—	P (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Endine.	»	35	—	P (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gorle	»	4	—	P (1)	—	—	—	—	F	—	—	—	—	—
Lovere Alto	»	45	—	P (1)	—	—	—	—	F	—	—	—	—	—
Negrone	»	8	—	P (1)	—	—	—	—	F	—	—	—	—	—
Pangaiano	»	36	—	P (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Limitatamente ai trasporti a carro o da considerare come tali a norma delle disposizioni in vigore sulle ferrovie dello Stato.

Segue: Allegato all'Ordine di Servizio N. 55 – 1926.

STAZIONI	LINEA alla quale appartengono	Distanze in chilometri dalla stazione di scambio di Bergamo	Servizi cui sono abilitate					Impianti fissi						
			Grande Velocità	Piccola Velocità	Veicoli	Bestiame	Trasporti a domicilio	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Gru fisse Quantità	Gru fisse Portata in tonn.	Bilance a ponte Quantità	Bilance a ponte Portata in tonn.	Sagoma limite
Raccordo Scalo S. Fermo (*)	Bergamo-Trescore-Lovere	2	—	P (1)	—	—	—	T	F	—	—	1	25	—
Raccordo Sottocasa (*)	»	2	—	P (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Raccordo Nafta (*)	»	2	—	P (1)	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Raccordo Calcite	»	21	—	P (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Raccordo Manifatture Valle Cavallina	»	25	—	P (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Raccordo Tessitura Endinese	»	31	—	P (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Raccordo Cantamessa	»	36	—	P (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Raccordo Carminati	»	42	—	P (1)	—	—	—	—	F	—	—	—	—	—
Raccordo Gallini	»	46	—	P (1)	—	—	—	—	F	—	—	—	—	—
S. Paolo d'Argon	»	14	—	P (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scanzo Rosciate	»	6	—	P (1)	—	—	—	—	F	—	—	—	—	—
Spinone	»	28	—	P (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sovere Pianico	»	40	—	P (1)	—	—	—	—	F	—	—	—	—	—
Trescore Balneario	»	17	—	P (1)	—	—	—	T	F	—	—	1	25	S

(1) Limitatamente ai trasporti a carro o da considerare come tali a norma delle disposizioni in vigore sulle ferrovie dello Stato.

(*) È ammesso fino a questi stabilimenti raccordati il passaggio dei carri ferroviari a due sale aventi un massimo peso d'asse di tonnellate 12 e base rigida non maggiore di metri 5.

Dal servizio di corrispondenza sono escluse:

a) le merci pericolose e nocive di cui all'allegato 7 alle condizioni e tariffe in vigore sulle F. S.

b) le merci di lunghezza superiore ai 12 metri.

c) le merci indivisibili di peso superiore alle 15 tonnellate.

Ordine di servizio N. 56

Servizio di corrispondenza con la linea a scartamento ridotto Monteponi-Iglesias, esercitata dalla Società Anonima Ferrovie Meridionali Sarde.

Il tronco Monteponi-Iglesias, che come da Ordine di Servizio n. 46 corrente anno è stato ceduto in esercizio alla Società Anonima Ferrovie Meridionali Sarde, a datare dal 3 maggio 1926 viene ammesso al servizio di corrispondenza per i trasporti delle cose.

1°) *Estensione del servizio di corrispondenza.* — Il servizio di corrispondenza fra le stazioni delle ferrovie dello Stato e Amministrazioni corrispondenti da una parte e quelle della linea Monteponi-Iglesias dall'altra, che si effettua a mezzo della stazione di Iglesias, comprende i trasporti di merci a grande e piccola velocità, nonchè i veicoli, il numerario, le carte-valori, gli oggetti preziosi e i feretri.

Sono esclusi dal servizio di corrispondenza:

a) gli animali vivi, eccettuati quelli piccoli in ceste o gabbie;

b) le merci che possono essere facilmente danneggiate nelle operazioni di trasbordo e le merci caricate alla rinfusa che possono essere manomesse senza che rimanga traccia del fatto;

c) le materie esplosive ascritte alle categorie 12, 13 e 14 dell'allegato 7 alle « Condizioni e tariffe » in vigore sulle ferrovie dello Stato;

d) i colli indivisibili di peso superiore alle 2 tonnellate;

e) le merci di lunghezza superiore a metri 5, e a metri 2,50 nelle altre dimensioni;

f) i trasporti scortati da documenti che importano riduzioni di tariffa.

2°) *Stazioni ammesse al servizio di corrispondenza. Distanze e servizi delle stazioni della linea Monteponi-Iglesias.* — Le stazioni delle ferrovie dello Stato, nonchè quelle di altre Amministrazioni con le quali esiste il servizio cumulativo o di corrispondenza possono effettuare i trasporti di cui al precedente punto 1) con le stazioni della

linea Monteponi-Iglesias in quanto le stazioni suddette siano abilitate ai trasporti stessi.

Le stazioni della linea Monteponi-Iglesias ammesse al servizio di corrispondenza, con l'indicazione dei servizi ai quali sono abilitate e delle relative distanze dalla stazione di scambio di Iglesias, risultano dal prospetto allegato al presente Ordine di Servizio.

3°) *Condizionatura dei trasporti.* — Le spedizioni ammesse al servizio di corrispondenza devono essere condizionate e caricate secondo i regolamenti e le tariffe in vigore sulle ferrovie dello Stato, ai quali devono attenersi anche le stazioni della linea Monteponi-Iglesias.

4°) *Documenti di trasporto - Tassazione, scritturazione, contabilizzazione dei trasporti - Liquidazione delle tasse e degli assegni.* — Per quanto riguarda la presentazione e compilazione dei documenti di trasporto, la tassazione, la scritturazione e la contabilizzazione dei trasporti e la liquidazione delle tasse, le stazioni devono attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 30 (punti 1, 2 e 3) delle « Norme per il servizio contabile delle gestioni merci » (edizione 1° luglio 1909) pubblicate con l'O. S. N. 160-1909, nonchè alle norme e condizioni generali premesse alla parte V del « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (edizione 1° luglio 1924).

Per i trasporti gravati di assegno valgono inoltre le disposizioni contenute nel punto 1° dell'O. S. n. 28-1923.

5°) *Diritto di transito.* — Le spedizioni a grande e piccola velocità in servizio di corrispondenza sono soggette all'applicazione del diritto di transito, di cui l'articolo 68 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose ».

6°) *Piombatura dei carri.* — La chiusura e la piombatura dei carri caricati dalla Società concessionaria viene fatta a cura della Società stessa uniformandosi in tutto alle prescrizioni e modalità in vigore sulle ferrovie dello Stato.

7°) *Trasporti in servizio - Telegrammi.* — La corrispondenza e gli annessi documenti che gli uffici e le stazioni di una Amministrazione avessero a mandare agli uffici e alle stazioni dell'altra per cose attinenti al servizio di corrispondenza saranno trasportati gratuitamente sulle linee delle due Amministrazioni.

Saranno pure trasmessi gratuitamente i dispacci telegrafici.

La stazione di scambio di Iglesias si atterrà in rapporto al servizio di corrispondenza di cui trattasi, in quanto non è detto nel presente Ordine di servizio, alla convenzione all'uopo stipulata con la Società delle Ferrovie Meridionali Sarde nonchè alle istruzioni speciali che le venissero impartite.

In relazione a quanto è detto nel presente Ordine di servizio e in base alle indicazioni risultanti nell'allegato, devono essere fatte le seguenti aggiunte nel « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (edizione 1° luglio 1924) :

— a pagina 7, nell'indice delle Amministrazioni ammesse al servizio di corrispondenza riportare, dopo « Società Siciliana di Lavori Pubblici; Ferrovia Circumetnea », la seguente indicazione :
Società Anonima Ferrovie Meridionali Sarde - Linea Monteponi-Iglesias, pag. 384-*bis*.

— nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali aggiungere, nelle sedi opportune, i nomi delle stazioni di Cabitza e Monteponi e, di fronte a ciascuna, l'indicazione della pagina 384-*bis* e del gruppo 3;

— nell'elenco alfabetico dei punti di scambio a pagina 326, dopo la stazione di Gioia Tauro aggiungere il nome della stazione di Iglesias, seguìto nella colonna seconda dall'indicazione:

Linea Monteponi-Iglesias

— dopo la pagina 384 riportare come pagina 384-*bis*, tutte le indicazioni risultanti dall'allegato;

— nel quadro *B* della tavola IV annessa al Prontuario sostituire con inchiostro turchino il tracciato nero della linea suddetta indicando con cerchietto dello stesso colore le due stazioni di Cabitza e Monteponi, e riempiendo, pure con inchiostro turchino, il cerchietto nero della stazione di scambio di Iglesias.

Nella parte I del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) devesi a pagina 46, di contro al nome della stazione di Iglesias, esporre il richiamo (3) riportando in calce la seguente nota:

(3) Stazione di scambio con la Società delle Ferrovie Meridionali Sarde.

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione dicembre 1925) devonsi riportare alla pagina 21 l'indicazione

826	*Società Anonima Ferrovie Meridionali Sarde* *Monteponi-Iglesias*

e alle pagine 22 e 25, nelle sedi opportune, i nomi delle stazioni di Cabitza e Monteponi con l'indicazione del servizio merci (*M*) e il numero della linea (826).

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5 7 *e* 9.

Allegato all'Ordine di Servizio N. 56. - 1926.

SOCIETÀ ANONIMA FERROVIE MERIDIONALI SARDE

Sede in ROMA

Direzione dell' Esercizio : CAGLIARI

STAZIONI	Linea alla quale appartengono	Distanze in chilometri dalla stazione di scambio di Iglesias	Servizi cui sono abilitate					Impianti fissi						
								Piani caricatori		Gru fisse		Bilance a ponte		
			Grande velocità	Piccola velocità	Veicoli	Bestiame	Trasporti a domicilio	di testa	di fianco	Quantità	Portata in tonnellate	Quantità	Portata in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cabitza	Monteponi-Iglesias	3	G	P	V	—	—	—	F	—	—	—	—	—
Monteponi	Id.	6	G	P	V	—	—	—	F	—	6	—	—	S

Sono esclusi dal servizio di corrispondenza :

a) gli animali vivi, eccettuati quelli piccoli in ceste o gabbie;

b) le merci che possono essere facilmente danneggiate nelle operazioni di trasbordo e le merci caricate alla rinfusa che possono essere manomesse senza che rimanga traccia del fatto;

c) le materie esplosive ascritte alle categorie 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato 7 alle « Condizioni e tariffe » in vigore sulle ferrovie dello Stato;

d) i colli indivisibili di peso superiore alle 2 tonnellate;

e) le merci di lunghezza superiore a metri 5, e a metri 2,50 nelle altre dimensioni;

f) i trasporti scortati da documenti che importano riduzioni di tariffa.

Circolare N. 14.

Radiazione dal parco F. S. di n. 34 carri aperti di proprietà privata.

I carri aperti serie Lt dal 954006 al 954021 e dal 954100 al 954117 di proprietà della Ditta Unione Italiana Cementi di Torino sono stati radiati dal parco F. S.

Detti carri dovranno perciò essere cancellati alle pag. 317 e 318 dell'Elenco dei carri di proprietà privata iscritti nel parco F. S. (edizione 1925).

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, 30, 32, 36 *e* 37.

Circolare N. 15.

7ª appendice all'elenco alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati inscritti nel parco F. S. (edizione 1925).

In relazione alla circolare N. 37-1925 si avvertono le stazioni della rete e gli Uffici che ebbero in distribuzione l'Elenco alfabetico delle Ditte proprietarie di carri inscritti nel parco veicoli delle F. S. al 30 aprile 1925 che detto elenco dovrà essere aggiornato al 31 marzo 1926 delle seguenti nuove Ditte, alle quali vengono riservati i numeri di servizio a fianco indicati:

DITTE PROPRIETARIE E INDIRIZZO	Scritta della ragione sociale che deve figurare sui carri	Numeri di servizio riservati ai carri delle Ditte	
		da	a
« Iser » Industria, Saponerie e Raffinerie Imperia II (Oneglia) Via Garessio.	**« Iser »** Industria Saponerie e Raffinerie – Imperia II	964000	964199
Soc. An. Toscana Raffinerie Olii – Lucca.	**Soc. An. Toscana Raffinerie Olii** – Lucca	966000	966199

La Ditta « *Gaslini* » modifica la scritta della ragione sociale sui carri come segue:

. . . , . . *Gaslini* - Soc. An. - Milano.

Sono poi da cancellarsi le seguenti Ditte le quali non hanno più carri inscritti nel parco F. S. :

— *Carmagnani* Attilio, Genova.

— *Distillazione catrame e sottoprodotti*, Soc. An., Camerlata.

— *Gemelli* Giuseppe, Milano.

— *Latteria Soresinese*, Soresina.

— *Pancioli* Paolo e Figli, Bagni Montecatini.

— *Soc. An. pour l'importation des huiles de graissage*, Genova.

Le Ditte sottoindicate hanno cambiato gli indirizzi come segue:

— « *Intercontinentale* », Trieste, Molo Bersaglieri, Hangar, 41.

— *Tecnomasio italiano Browm-Boveri*, Milano, Corso 28 ottobre 53.

Errata-corrige. Nella sesta appendice di cui la Circolare N. 9 pubblicata nel Bollettino Ufficiale N. 8-1926 al rigo 5 è detto «... dovrà essere aggiornato al 31 dicembre 1926 », pregasi rettificare « ... dovrà essere aggiornato al 31 gennaio 1926 ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, 30, 32, 36 e 37.

Il Direttore Generale

ODDONE

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di un secondo gruppo di case economiche per i ferrovieri a Firenze in Via Andrea del Sarto	licitazione privata	Ore 12 del 5 maggio 1926	940.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione di un fabbricato economico ad uso alloggi dei ferrovieri in prossimità della stazione di Tarvisio Centrale	licitazione privata	Ore 12 del 24 maggio 1926	400.000	Sezione Lavori Udine
Ampliamento del cavalcavia esistente sulla strada provinciale per Manfredonia a sud della stazione di Foggia	licitazione privata	Ore 15 del 11 maggio 1926	706.000	Sezione Lavori Foggia
Impianto di uno scalo merci nella fermata di Corticella	licitazione privata	Ore 12 del 20 maggio 1926	450.000	Sezione Lavori Ferrara
Sistemazione ed alloggi per il personale ferroviario dei fabbricati B C e D della ex villa Genna nel Comune di Portici	licitazione privata	Ore 12 del 5 maggio 1926	600.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione di un muro di sostegno a destra della trincea della linea Savona-Carmagnola fra i Km. 94+584,12 e 94+624,60 tra le stazioni di Cherasco e Bra per la soppressione del P. L. compreso in detto tratto	licitazione privata	Ore 12 del 10 maggio 1926	80.000	Sezione Lavori Torino Sud

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Rinnovamento con materiali Mod. F. S. 463 di ml. 18400 di binario nelle Stazioni di Villamaggiore e Pavia e tra Cava Manara (compresa) e Voghera (esclusa).	licitazione privata	Ore 16 dal 10 maggio 1926	257.600	Sezione Lavori Milano Ovest
Applicazione di protezioni antimalariche in cemento armato in legname ed in ferro in diverse C. C. e F. V. delle linee a scartamento ridotto Castelvetrano-Magazzolo, Castelvetrano-Salaparuta Lercara Bassa e Magazzolo e Palermo S. Carlo.	licitazione privata	Ore 12 del 3 maggio 1926	109.000	Sezione Lavori Palermo

OGGETTO DELLA GARA	T. P. - Trattativa privata L. P. - Licitazione privata C. - Cottimo	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato dell'accettazione delle offerte
N. 2 macchine per raddrizzare e lisciare barre tonde di ferro e di rame del diametro di 20 a 40 m/m. complete dei relativi accessori - destinate alle Officine di Firenze e Verona.	T. P.	31 maggio 1926	—	Uff. III - Sezione 9ª Servizio Materiale e Trazione Viale Principessa Margherita, 52 Firenze.
N. 1 macchina capace di tagliare e smussare simultaneamente lamiere di ferro fino allo spessore di m/m 20, predisposta per il comando elettrico, completa dei relativi accessori. La macchina deve poter tagliare e smussare lamiere piane e sghembe, a contorno rettilineo e curvilineo - la macchina è destinata all'Officina di Verona.	T. P.	31 maggio 1926	—	Idem

OGGETTO DELLA GARA	T. P. - Trattativa privata L. P. - Licitazione privata C. - Cottimo	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 1 gru elettrica a ponte scorrevole della portata di 12 tonn destinata al deposito T. E. di Benevento.	T. P.	20 maggio 1926	—	Uff. 2° - Sezione 8ª Servizio Materiale e Trazione. Firenze
Appalto di alcuni servizi di manovalanza presso il deposito locomotive di Trieste Centrale.	L. P.	Ore 18 19 maggio 1926	240.000	Sezione Materiale e Trazione Trieste

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
ml.	700	Corda isolata, formata da non meno di 7 e 19 fili di rame stagnato.	T. P.	1-5-1926	Servizio Approvvigionamenti Uff 3°
N.	30	Camere collettrici di ghisa per locomotive.	L. P.	4-5-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Materiali per linee elettriche (trepiedi, cappellotti, staffe).	L. P.	11-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	10.000	Gambi portaisolatori per linee elettriche.	L. P.	11-5-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Ghiande, ganasce, piastrine e blocchi per linee elettriche.	L. P.	18-5-1926	Id. Uff. 3°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	50.000	Fogli di carta da stampa tipo D, di colore camoscio.	T. P.	15-5-1926	Id. Uff. 2°
Kg.	10.000	Asfalto isolante (bitume duro).	T. P.	16-5-1926	Id. Uff. 2°

Il Direttore Generale

ODDONE

Anno XIX - N. 18

6 maggio 1926

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

Roma - Tipografia Ditta L. Cecchini

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 668, *concernente l'approvazione della convenzione* 18 *febbraio* 1926 *per la cessione del tronco ferroviario Monteponi–Iglesias* (1)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 29 aprile 1915, n. 666, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 20 aprile 1915, con la Società anonima Ferrovie Meridionali Sarde per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da Siliqua a Calasetta con diramazione da Palmas Suergiu ad Iglesias;

Visti i Nostri decreti 29 agosto 1922, n. 1298; 7 ottobre 1923, n. 2285, e 19 aprile 1925, n. 605, con i quali vennero approvati e resi esecutori, rispettivamente, gli atti 8 agosto 1922, 19 settembre 1923 e 10 aprile 1925, addizionali alla convenzione succitata;

Visto l'articolo 2 della legge 21 gennaio 1926, n. 100;

Sentiti il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 18 febbraio 1926 fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici, per le finanze e per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, e il legale rappresentante della Società anonima Ferrovie Meridionali Sarde, con sede in Roma, per la cessione alla Società stessa del tronco ferroviario Monteponi–Iglesias.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 28 aprile 1926, n. 98.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI – GIURATI – VOLPI – CIANO.

Visto, *il Guardasigilli :* ROCCO

Errata-corrige.

Bollettino Ufficiale n. 12 del 25 marzo 1926. Ordine di servizio n. 38.

Il nome di Cracova Serravalle deve essere rettificato in Gracova-Serravalle

Il richiamo « (7) » citato nell'ultima riga del secondo capoverso deve essere rettificato in « (*f*) ».

Ordine di servizio N. 57.

Cambiamento di nome della stazione di Cervignano del Friuli.

La stazione di Cervignano del Friuli delle linee Trieste C.le – Portogruaro e Palmanova – Belvedere – Pontile per Grado ha assunto la nuova denominazione di

Cervignano del Friuli – Grado

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio, nelle quali trovasi indicato il nome della suddetta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5 7, e 9

Ordine di servizio N. 58

Cambiamento di nome delle stazioni di Ronchi Staranzano e Ronchi Vermegliano

Le stazioni di Ronchi Staranzano e Ronchi Vermegliano, rispettivamente della linea di Trieste Centrale – Portogruaro e Monfalcone-Udine, hanno assunto la nuova

denominazione di « Ronchi dei Legionari Sud », la prima e di « Ronchi dei Legionari Nord » la seconda.

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio, nelle quali trovansi indicati i nomi delle suddette stazioni, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, e 9.

Il Direttore Generale

ODDONE

Ordine di servizio N. 1V

Attivazione del nuovo orario generale 15 maggio 1926.

Col 15 maggio 1926 sarà attivato sulla rete un nuovo orario generale, col quale si miglioreranno in complesso diverse comunicazioni sia internazionali che interne.

Comunicazioni internazionali.

Le principali modificazioni nelle comunicazioni internazionali sono le seguenti:

Anticipazione ed acceleramento del treno 1412 (nuovo 142) Genova-Ventimiglia, rendendolo diretto da Genova a Savona, in modo da collegarlo a Ventimiglia col diretto 742 P. L. M. verso Marsiglia, Bordeaux e la Spagna.

Analogamente, in senso inverso verrà posticipato ed accelerato il treno 1415 (nuovo 143), rendendolo diretto da Savona a Genova, in modo da garantirne meglio la coincidenza col diretto 103 P. L. M., pur mantenendo a Genova quella col treno 7 per Roma.

Il diretto 7 verrà anticipato alle 12,20 in partenza da Modane con arrivo a Torino alle ore 15,05, in modo da collegarlo col diretto 195 verso Milano e Venezia.

Il treno di lusso S. O. partirà da Domodossola alle ore 10,06, invece che alle 10,30 ed arriverà a Postumia alle ore 23,20 anzichè alle 24, ed il treno O. S. partirà da Postumia alle ore 6, invece che alle 5,45, mantenendo invariato l'arrivo a Domodossola alle ore 19,05.

I treni 205 e 206 fra Domodossola e Milano saranno collegati, dal 15 maggio al 30 settembre, anche verso Losanna e Parigi a sollievo dei treni P T e T P.

Il treno 1424 partirà da Milano alle 11,40 e sarà messo a Domodossola in coincidenza con un diretto temporaneo per Losanna.

Il treno 304 verrà anticipato alle ore 9,25 in partenza da Milano per Chiasso venendo anticipato il coincidente treno 65 delle F. F. S., treno che a Basilea verrà collegato con un nuovo direttissimo verso Francoforte, Berlino, Amburgo e la Scandinavia.

Il diretto 309 Chiasso-Milano verrà anticipato di

50 minuti per metterlo in coincidenza col diretto 39 verso Bologna e Roma, la cui partenza da Milano verrà ritardata alle ore 22,45.

Verrà attivata una coppia di diretti temporanei fra Monaco, Brennero e Bolzano a sussidio dei treni 66 e 67

Il diretto 602 Trieste-Piedicolle partirà da Trieste alle ore 6,10 anzichè alle 5,30 ed il diretto 601 in senso inverso arriverà a Trieste alle ore 22,40 anzichè alle 23,10.

Per il transito di Postumia verranno ridotti gli intervalli di tempo intercedenti in detta stazione tra alcuni treni corrispondenti. Si otterrà con questo e con altri mezzi un acceleramento complessivo per alcuni treni di circa mezz'ora nelle comunicazioni dirette fra Trieste e Vienna.

Per il transito di Luino verranno migliorate ed aumentate le comunicazioni tra Bellinzona, Novara ed Alessandria.

Il treno diretto 295 Luino-Novara verrà anticipato di circa due ore, riuscendo però sempre in prosecuzione di un diretto proveniente da Basilea, e sarà messo in coincidenza ad Oleggio col 315 per Alessandria e Genova, stabilendo così una comunicazione continuativa dal Gottardo a Genova per la via di Luino.

Comunicazioni interne.

Nelle comunicazioni dirette interne le più importanti modificazioni sono le seguenti:

Il direttissimo 1 verrà ritardato dalle ore, 6 alle 6,30 in partenza da Torino, rimanendo invariato l'orario da Genova a Roma.

Acceleramento della marcia del direttissimo 9 che partirà da Torino alle ore 20,55 anzichè alle 20,25 con arrivo a Roma alle 10,10 anzichè alle 10,45.

Istituzione di una nuova coppia di treni fra Torino ed Alessandria, facendo originare da Torino l'attuale diretto 129 Alessandria-Piacenza ed attivando un nuovo treno mattutino (1032) Alessandria-Torino.

Il treno 1993 M verrà anticipato alle ore 0,50 in partenza da Torino e disimpegnerà servizio viaggiatori fino ad Alessandria, collegandolo col treno 3021 Alessandria-Genova (nuovo 1393).

Istituzione di una nuova coppia di treni accelerati fra Livorno e Grosseto (1085 e 1084), ritardando alle ore 12,15 la partenza da Livorno del treno 5251 (nuovo 6707)

per Follonica, allo scopo di collegarlo col nuovo diretto 101 da Genova

Il direttissimo 14 partirà da Roma alle ore 21,10 anzichè alle 21,40 ed arriverà a Torino alle ore 9,05 anzichè alle 9,50 ed il direttissimo 15 partirà da Torino alle 20,40 anzichè alle 20,15 ed arriverà a Roma alle 8,50 anzichè alle 9,25.

Il diretto 12 verrà sensibilmente anticipato in partenza da Genova e proseguirà da Alessandria a Torino fuso col 122 proveniente da Piacenza, arrivando a Torino alle ore 23,54.

Attivazione di un nuovo diretto (101) in partenza da Genova alle 6,55 con arrivo a Livorno alle ore 11,45.

Attivazione di una nuova coppia di diretti fra Milano e Bologna (113 e 118) in partenza da Milano alle ore 8,55 con arrivo a Bologna alle 12,45 ed in partenza da Bologna alle 14,15 in coincidenza col direttissimo 48 da Firenze, con arrivo a Milano alle 18,10.

Sensibile acceleramento del treno 23, che partirà da Milano alle ore 11,20 anzichè alle 9,25 arrivando a Roma alle 23,55 anzichè alle 23,50. Detto treno fra Milano e Bologna sarà classificato direttissimo, colle sole fermate di Piacenza e di Parma.

Istituzione di una nuova coppia di treni direttissimi fra Torino e Milano (191 e 194) a sussidio degli attuali treni 185 ed M B, in partenza da Torino alle ore 7,30 con arrivo a Milano alle 9,55 ed in partenza da Milano alle 19,15 con arrivo a Torino alle 21,45.

Anticipazione di 50 minuti del direttissimo 192 da Milano a Torino per migliorarne la coincidenza col T P. da Venezia e Trieste e col 305 dal Gottardo.

Attivazione di una nuova coppia di treni direttissimi fra Milano e Venezia (193 e 180) in partenza da Milano alle ore 12,20 (in coincidenza col direttissimo B M da Bordeaux) con arrivo a Venezia alle 16,55 ed in partenza da Venezia alle 19,20 con arrivo a Milano alle 23,55 in coincidenza col treno 1391 per Genova e Ventimiglia e col 1228 per Torino.

Il nuovo direttissimo 180 sarà anche in coincidenza a Verona col diretto 67 proveniente dal Brennero.

Anticipazione di 45 minuti del treno 198 Venezia Milano, per metterlo in coincidenza a Milano col diretto notturno 174 per la linea del Gottardo.

Il treno 2118 Verona-Brennero (nuovo 448) verrà trasformato in diretto da Verona a Bolzano e partirà da

Verona P. N. alle ore 15, per metterlo in coincidenza col nuovo direttissimo 193 proveniente da Milano.

Il treno 2114 Verona-Bolzano (nuovo 2116) partirà da Verona P. N. alle ore 12,40, mettendolo in coincidenza col diretto 185 da Milano.

Soppressione degli attuali treni 2115 BrenneroBolzano, 4225 Bolzano-Trento, 445 Trento-Verona, 4475 Verona, Poggio Rusco e 2257 Poggio Rusco-Bologna, attivando, in loro vece, un treno continuativo (443) Brennero-Bologna, in coincidenza a Bologna col diretto 27 per Roma e col 157 per Lecce, coincidenza che sarà utile specialmente per i viaggiatori di terza classe.

Durante il periodo estivo dal 1º giugno al 30 settembre verrà attivata una nuova comunicazione diretta fra Milano, Bolzano e Merano in partenza da Milano alle ore 9,05 con arrivo a Bolzano alle 15,08 ed a Merano alle 16,22 ed in partenza da Merano alle 12,15, da Bolzano alle 13,27 con arrivo a Milano alle 18,55.

I detti treni estivi saranno collegati a Bolzano ai diretti 545 e 544 da e per S. Candido.

Istituzione di un nuovo treno direttissimo (53) Venezia-Bologna, in partenza da Venezia alle ore 11,05 con arrivo a Bologna alle 14,00, dove sarà in coincidenza col diretto 23 per Roma.

Sensibile acceleramento del treno 1768 (nuovo 54) Bologna-Venezia, trasformandolo in diretto.

Anticipazione del treno 1650 Venezia-Trieste limitandolo a Portogruaro e prolungando invece fino a Trieste il treno 1656 (nuovo 1658) attualmente limitato alla tratta Venezia-Portogruaro.

L'attuale accelerato 1658 Venezia-Trieste verrà impostato tra i diretti 612 e 618, in modo da ottenere in complesso una migliore ripartizione nelle comunicazioni del pomeriggio.

Sensibile acceleramento dei treni 155 e 156 tra Bologna e Lecce.

Acceleramento del treno 1783 Bologna-Lecce che verrà limitato a Foggia per collegarlo a Castellammare A. col treno 773 per Roma a sua volta anticipato per rendere la coincidenza col diretto 83 per Napoli.

Il detto 1783 verrà collegato a Foggia col diretto 819 per Bari.

Il treno 151 Ancona-Castellammare Adriatico verrà posticipato alle ore 17,00 in partenza da Ancona per collegarlo col diretto 41 da Venezia.

Il treno 1781 Bologna-Rimini verrà prolungato temporaneamente fino ad Ancona.

Istituzione di un nuovo diretto temporaneo (150) da Ancona a Rimini in coincidenza ad Ancona col diretto 74 proveniente da Roma.

Attivazione di una nuova coppia di treni (4593 e 1796) fra Ancona e Sambenedetto.

Il treno 1789 Castellammare Adriatico-Foggia partirà da Castellammare Adriatico alle ore 7,55 a seguito del 155 ed arriverà a Foggia alle ore 13,20 per collegarlo a Castellammare Adriatico col treno 3832 (nuovo 1880) da Sulmona.

A compenso della soppressione del treno 1783 nella tratta Foggia-Bari verrà istituito un nuovo treno 1815 in partenza da Foggia alle ore 12,30 in coincidenza col diretto 817 da Napoli che verrà anticipato.

Durante il periodo estivo, dal 1° luglio al 30 settembre, verrà attivata la quinta coppia di treni sulle linee Lecce-Gallipoli (1811 e 1816) e Zollino-Otranto (4869 e 4860) collegati fra di loro a Zollino, ed in coincidenza a Lecce coi treni 91/91 *A* da Roma e 156 per Bologna ed oltre.

Posticipazione ed acceleramento del treno 1916 Napoli-Roma, collegandolo a Caserta col 1892 proveniente da Foggia.

Il diretto 74 Roma-Ancona, anzichè alle 23,00 arriverà ad Ancona alle 22,35, pur partendo da Roma sempre alle ore 16,30

Acceleramento del treno 1941 Napoli-Brindisi e conseguente anticipazione del coincidente treno 2875 (nuovo 2877) Metaponto Roccella, che verrà limitato a Catanzaro M., assegnando il servizio viaggiatori al treno merci 7093 da Catanzaro Marina a Gerace.

Istituzione di un nuovo treno (2875) da Catanzaro M. (part. 16,00) a Reggio Calabria Mar. (arr. 21,47) e di altro treno (2874) in partenza da Reggio Calabria Mar. alle ore 15,23, in coincidenza con la corsa 26 da Messina, con arrivo a Cotrone alle 23,45.

Il treno 2874 attuale (nuovo 4884) verrà limitato alla tratta Reggio Calabria Mar.-Roccella.

Attivazione di una nuova coppia di treni diretti estivi (253 e 252) tra Torino ed Aosta.

Attivazione di una nuova coppia di treni (3241 e 3242) tra Milano, Mortara ed Alessandria, collegati in quest'ultima stazione rispettivamente coi treni 1045/1395 ed 8 per e da Genova.

Sulla linea Vercelli-Pavia verrà attivata la quarta coppia di treni (1285 e 1282).

Attivazione di una nuova coppia di treni fra Asti e Castagnole (2020 e 2029).

Istituzione di una nuova comunicazione fra Bologna, Piacenza, Alessandria e Torino, collegando il nuovo diretto 118 Bologna-Milano col treno 2 Alessandria-Torino, a mezzo del treno 3378.

Attivazione di una nuova coppia di treni fra Acqui e Genova (3167 e 3168).

Sulla linea Milano-Sondrio verranno migliorate le comunicazioni dirette.

Attivazione di una nuova coppia di treni fra Motta di Livenza e Treviso e fra Rovigo e Chioggia.

Effettuazione della quinta coppia di treni viaggiatori sulla linea Lecco-Rovato-Brescia.

Il treno 2354 Firenze-Lucca verrà prolungato fino a Pisa.

Istituzione di un nuovo treno da Pisa a Lucca (733) in coincidenza a Lucca col treno 735 per Firenze.

Dal 15 maggio al 31 ottobre verrà attivata una nuova coppia di treni (730 e 2369) fra Viareggio e Lucca in prosecuzione dei treni 2354 e 2359 da e per Firenze.

Sulla linea Pisa-Cecina-Volterra gli attuali treni 3693 e 3694 verranno prolungati fino a Volterra, sopprimendo a compenso i treni 3697 e 3696.

Attivazione di una nuova coppia di treni fra Ferrara e Lavezzola (4553 e 5066).

Il treno 3706 Siena-Empoli verrà soppresso ed in sua vece attivato un nuovo treno (2382) in partenza da Siena alle 10,50 collegato ad Empoli col treno 1837 per Firenze.

Il diretto 769 Firenze-Perugia-Roma partirà da Firenze alle ore 9,55 in coincidenza col diretto 719 da Livorno, via Empoli, e col 731 da Livorno, via Lucca, ed arriverà a Roma alle 18,10.

Istituzione di un nuovo treno (2475) da Terni ad Antrodoco in coincidenza a Terni col treno 79 da Ancona e col 764 da Roma ed assegnazione del servizio viaggiatori al treno merci 7051 da Antrodoco ad Aquila collegato ad Antrodoco col detto nuovo treno e ad Aquila col treno 2475 (nuovo 2473) per Sulmona.

Soppressione del treno 2472 nella tratta Aquila-Antrodoco, ed attivazione di un nuovo treno (2476) da Aquila a Terni, in coincidenza col 1861 per Roma e col 74 per Ancona.

I treni 3782 e 3783 (nuovo 3785) fra Roma e Velletri verranno prolungati fino a Terracina sopprimendo il servizio viaggiatori coi treni merci 6981 e 6978 sullo stesso percorso.

Anticipazione ed acceleramento del treno 3850/3882/3854 Caianello-Sulmona (nuovo 3850) per collegarlo a Sulmona col treno 1882 (nuovo 772) per Castellammare A.

Istituzione di una nuova coppia di treni (2629 e 2638) fra Campobasso e Benevento.

Il treno 7191 (nuovo 2635) partirà da Campobasso alle ore 15,15, anzichè alle 11,15, per collegarlo a Benevento col diretto 814 per Napoli, a sua volta posticipato.

Il treno 817 Napoli-Foggia partirà da Napoli alle ore 7,00 in modo da raggiungere a Foggia la coincidenza col nuovo treno 1815 per Bari.

Il diretto 816 Foggia-Napoli verrà anticipato alle ore 7,25 in partenza da Foggia per raggiungere a Caserta la coincidenza col treno 1928 per Roma.

Verranno sensibilmente migliorate ed aumentate le comunicazioni fra Avellino e Napoli per la via di Codola-Nocera.

I treni 7247 e 7246 (nuovi 4765, 4766) tra Foggia e Potenza verranno sensibilmente accelerati.

Il direttissimo 94 partirà da Siracusa Mar. alle ore 18,25 anzichè alle 17,55 ed arriverà a Roma all'ora attuale. Conseguentemente, anche il coincidente direttissimo 904 Palermo-Messina verrà posticipato dalle ore 17,00 alle 17,30 in partenza da Palermo.

Attivazione di un nuovo treno (4903) da S. Agata di Milit. a Palermo e prolungamento fino a S. Agata del treno 4910 (nuovo 4908) attualmente limitato alla tratta Palermo-Cefalù.

Il treno 2936 Palermo-Messina verrà accelerato e posticipato alle ore 22,00 in partenza da Palermo per collegarlo col treno 2954 proveniente da Trapani che verrà anticipato.

Il diretto 934 Trapani-Palermo partirà da Trapani alle ore 12,25 e sarà collegato a Palermo col direttissimo 904/84 per Messina e Roma.

Conseguentemente l'accelerato 2954 (nuovo 2952) Trapani-Palermo verrà sensibilmente anticipato.

Anticipazione ed acceleramento del diretto 922 Palermo-Catania per collegarlo a Bicocca col direttissimo 81 per Siracusa.

Istituzione di una nuova comunicazione fra Catania

e Palermo, prolungando fino a Palermo i treni 2923 e 2924, attualmente limitati alla tratta Catania- S. Caterina X.

Il treno 2924 verrà collegato a Catania col treno 2948 per Messina.

Il treno 2925 Roccapalumba-Palermo verrà posticipato alle ore 18,45 in partenza da Roccapalumba e costituirà il proseguimento del treno 2962 proveniente da Porto Empedocle, svincolandolo dal diretto 929 Catania-Palermo, la cui marcia verrà sensibilmente accelerata, anche con la soppressione di alcune fermate nelle stazioni di minore importanza.

Il treno 2991 Catania-Caltagirone verrà sensibilmente anticipato, migliorandone la coincidenza col diretto 89/919 da Roma.

Saranno poi ripristinati, per la sola stagione estiva, diversi treni per le esigenze dei bagni e della villeggiatura.

Provvedimenti riguardanti il passaggio dal cessante al nuovo orario.

Per il passaggio dall'attuale al nuovo orario, si osserveranno le seguenti norme:

Nel giorno 14 maggio si dovranno evitare quei treni straordinari che per orario o per prevedibile ritardo, non possano giungere a destinazione o terminare la loro corsa in una stazione capolinea prima della mezzanotte.

L'effettuazione di ogni treno straordinario nella notte dal 14 al 15 maggio sarà subordinata alle disposizioni che le Sezioni Movimento e Traffico riterranno opportuno d'impartire per regolare la circolazione dei treni.

Sarà cura delle Sezioni stesse di impartire tutte le disposizioni riguardanti il passaggio dal cessante al nuovo orario pei treni merci senza viaggiatori, nonchè per quei treni viaggiatori non indicati, il cui orario per rispetto al servizio viaggiatori non cambia, oppure non subisce che lievi modificazioni.

Dovranno poi diramare le occorrenti disposizioni di dettaglio per attivare quelle di cui in appresso:

Linea Torino-Genova-Roma. I direttissimi 15 e 9 assumeranno il nuovo orario in partenza da Genova P. P.

Il direttissimo 7 assumerà il nuovo orario in partenza da Spezia.

Il direttissimo 16 assumerà il nuovo orario in partenza da Grosseto.

I direttissimi 14 e 18 assumeranno il nuovo orario in partenza da Roma la sera del 14 maggio.

Il diretto 12 da Alessandria a Torino avrà luogo per l'ultima volta nella notte dal 14 al 15 maggio.

Linea Milano-Genova. Il treno 1391 assumerà il nuovo orario in partenza da Milano.

Linea Milano-Firenze-Roma. Il diretto 39 assumerà il nuovo orario in partenza da Piacenza.

Il treno 3714 assumerà il nuovo orario in partenza da Roma.

Il treno 6070 assumerà il nuovo orario ed il nuovo numero 6608 in partenza da Chiusi.

Linea Milano-Venezia. Il treno 189 S assumerà il nuovo orario in partenza da Treviglio.

Il diretto 189 assumerà il nuovo orario in partenza da Milano.

Il treno 5767 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Verona P. N.

Il treno 3422 assumerà il nuovo orario ed il nuovo numero 182 in partenza da Vicenza.

Linea Venezia-Bologna. Il treno 1768 in partenza da Bologna la sera del 14 maggio viaggerà regolato dal cessante orario fino a destinazione.

Linea Bologna-Ancona-Foggia-Lecce. Il treno 157 assumerà il nuovo orario in partenza da Ancona.

Il treno 156 assumerà il nuovo orario in partenza da Porto Civitanova.

Il diretto temporaneo 150 avrà luogo per la prima volta in partenza da Ancona la sera del 15 maggio.

Il treno 1783 da Foggia a Bari si effettuerà per l'ultima volta la notte dal 14 al 15 maggio.

Il diretto 819 assumerà il nuovo orario in partenza da Barletta.

Il treno 7226 assumerà il nuovo orario in partenza da Monopoli.

Linea Roma-Napoli. Il treno 1920 assumerà il nuovo orario in partenza da Caserta.

Linea Napoli-Reggio Calabria. Il diretto 89 assumerà il nuovo orario in partenza da S. Mauro La Bruca.

Il diretto 80 assumerà il nuovo orario in partenza da Sapri.

Il direttissimo 82 assumerà il nuovo orario in partenza da S. Eufemia Bif.

Il direttissimo 94 assumerà il nuovo orario in partenza da Reggio C. C. la sera del 14 maggio.

Il treno 1933 viaggerà regolato dal vecchio orario fino a destinazione.

Linea Trento-Malè. Il treno 4670 viaggerà regolato dal cessante orario fino a destinazione.

Linea Castellammare Adriatico-Roma. Il treno 773 viaggerà regolato dal cessante orario fino a destinazione.

Il diretto 778 assumerà il nuovo orario in partenza da Carsoli.

Linea Napoli-Foggia. Il treno 1894 viaggerà regolato dal cessante orario fino a destinazione.

Linea Messina-Palermo. Il treno 2936 assumerà il nuovo orario in partenza da S. Stefano di Camastra.

Ammissione nei treni direttissimi dei viaggiatori muniti di biglietti Serie B - B4 - B2 e C di 2ª classe.

I viaggiatori muniti di biglietto gratuito serie B - B4 - B2 di seconda classe, sono ammessi alle stesse condizioni di percorrenza stabilite per i viaggiatori con biglietto ordinario, anche nei treni direttissimi, ad eccezione dei treni 14, 15, 16, 17, 18, 19, 40, 43, 95 e 94.

Nei direttissimi 44 e 49 i detti viaggiatori sono però ammessi alle seguenti condizioni:

Nel treno 44 da qualsiasi provenienza, esclusa Bologna loco, purchè diretti oltre Bologna verso Ferrara, nonchè quelli in arrivo a Mestre od a Venezia col coincidente treno 189 purchè provenienti da stazioni oltre Padova.

Nel treno 49 purchè provenienti da oltre Venezia.

I viaggiatori muniti di biglietto serie C di 2ª classe sono esclusi dai treni 14, 15, 16, 17, 18, 19, 40, 43, 95 e 94.

Sono eccezionalmente ammessi nel treno 19 a Civitavecchia i viaggiatori provenienti dalla Sardegna muniti di biglietto serie B, B4, B2 e C di 2ª classe.

Ammissione nei treni direttissimi dei viaggiatori muniti di biglietti serie B, B4, B2 e C di 3ª classe.

I viaggiatori muniti di biglietto gratuito serie B B4, B2 e C di 3ª classe, sono ammessi, alle stesse condizioni di percorrenza stabilite per i viaggiatori con bi-

glietto ordinario anche nei treni direttissimi, ad eccezione dei treni 4, 9, 36 e 44; nel treno 9; però sono ammessi a Civitavecchia purchè provenienti dalla Sardegna.

I viaggiatori muniti di biglietto serie C, di 3ª classe sono esclusi dal treno 9, si fa però eccezione per quelli in coincidenza a Civitavecchia al piroscafo dalla Sardegna.

Treni aventi soltanto 1ª e 2ª classe.

7	Modane-Alessandria	24	Roma-Milano
7	Genova-Roma	36	Roma-Bologna
6	Roma-Torino	44	Roma-Bologna
8	Torino-Modane	46	Bologna-Venezia
19	Milano-Roma	48	Firenze-Venezia
18	Roma-Milano	91	Roma-Bari
191	Torino-Milano	92	Foggia-Roma
197	Torino-Milano	89	Roma-Napoli
190	Milano-Torino	93	Roma-Napoli
194	Milano-Torino	81	Roma-Reggio Cal.
181	Milano-Venezia	821	Caserta-Napoli
193	Milano-Venezia	82	Napoli-Roma
180	Venezia-Milano	86	Napoli-Roma
305	Chiasso-Milano	90	Napoli-Roma
308	Milano-Chiasso	95	Messina-Siracusa
177	Milano-Genova	94	Siracusa-Messina
168	Genova-Milano	905	Messina-Palermo
21	Milano-Roma	904	Palermo-Messina
23	Milano-Bologna	844	Cosenza-Paola
37	Milano-Roma	884	Catanzaro S.- S. Eufemia B.
49	Trieste-Roma		
53	Venezia-Bologna		

Treni merci accelerati.

Sulle linee Milano-Venezia, Genova-Ventimiglia, Novi-Genova si sono soppressi alcuni treni merci accelerati perchè non sono risultati sufficientemente utilizzati.

E' stato invece trasformato in merci accelerato l'attuale itinerario dei treni 6176-5254 da Pontedera a Genova P. P.

Sulle altre linee ai treni merci accelerati si sono apportate alcune varianti riconosciute necessarie per assicurare le coincidenze ed il proseguimento dei trasporti con sovratassa, in base a nuove accertate esigenze di servizio.

Treni derrate.

Col nuovo orario si sono apportate lievi varianti alle tradotte principali derrate lasciando pressochè invariata l'impostazione delle tradotte sussidiarie.

Si è ridotta di circa 4 ore la durata del percorso della tradotta principale FF. da Napoli a Tarvisio. Si è istituito il treno CCA da Monfalcone ad Opicina C. per accelerare la resa dei trasporti diretti al transito di Postumia. Si sono istituite due nuove tradotte sussidiarie DDZ e DDO rispettivamente da Modena e da Chioggia a Verona P. N. da dove proseguono con l'FFC per il Brennero.

Treni merci.

Anche la rete dei treni merci è stata migliorata mediante la trasformazione su alcune linee principali di treni diretti in treni rapidi a lungo percorso con notevole velocità commerciale, destinati al rapido inoltro di carri completi e misti da considerarsi tali, sia a grande che a piccola velocità e di carri vuoti esteri per restituzione, treni aventi di massima un peso ed una composizione costante per tutto il percorso e fermate limitate a quelle strettamente imposte da necessità d'esercizio.

Ai treni merci raccoglitori a grande e a piccola velocità sono state assicurate più sollecite coincidenze ai transiti aumentandone la velocità commerciale allo scopo di accelerare la resa dei trasporti.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Circolare N. 7^v

Prenotazione posti di 1ª e 2ª classe nei treni ordinari.

Dal 15 maggio 1926 il servizio di prenotazione posti di 1ª e 2ª classe nei treni ordinari viene disimpegnato dalle biglietterie e per le carrozze risultanti dall'unito prospetto che annulla e sostituisce quello pubblicato con la circolare n. 5-v – 1926 (Bollettino Ufficiale n. 12 del 25 marzo 1926).

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 16.

PRENOTAZIONE POSTI

Perchè in ogni treno non manchi la possibilità di disporre di alcuni posti di 1ª e 2ª classe, nei servizi contemplati nell'elenco di cui a seguito, devono escludersi dalla prenotazione un compartimento *fumatori* ed uno *vietato fumare* nelle carrozze di 1ª o di 2ª classe ed il compartimento N. 2 di 1ª e di 2ª classe nelle carrozze miste di 1ª e 2ª.

BIGLIETTERIA	TRENO	CARROZZA		È ammessa la prenotazione da parte dei viaggiatori muniti di biglietti per località
		Serie	Destinazione	
Roma Termini	2	1 AIz-1 BIz	Torino	fra Roma e Torino
	4	1 ABIz	Ventimiglia	oltre Genova verso Ventimiglia
	6	1 AIz-1 BIz	Torino	fra Roma e Torino
	8	1 ABIz-1 BIz	Torino	fra Roma e Torino
	8	1 ABIz (F.S.)	Parigi	oltre Torino verso Modane ed oltre
	8	1 ABIz (P.L.M.)	Parigi	oltre Torino verso Modane ed oltre
	18	1 AIz-1 BIz	Milano	fra Roma e Milano
	18	1 ABIz (C.F.F.)	Ginevra	oltre Milano verso Domodossola ed oltre
	18	1 ABIz (F.S.)	Amsterdam	oltre Milano verso Chiasso ed oltre

BIGLIETTERIA	TRENO	CARROZZA		È ammessa la prenotazione da parte dei viaggiatori muniti di biglietti per località
		Serie	Destinazione	
Roma Termini	18	1 ABIz (F.S.)	Basilea	oltre Milano verso Chiasso ed oltre
	18	1 ABIz (F.S. / Halle / C.F.F.) (1)	Zurigo	oltre Milano verso Chiasso ed oltre
	22	1 AIz-1 BIz	Venezia	oltre Bologna verso Venezia
	24	1 AIz-1 BIz	Milano	fra Roma e Milano
	24	1 ABIz (F.S.)	Berlino	oltre Bologna verso Brennero ed oltre
	24	1 ABIz (Est)	Berna	oltre Milano verso Domodossola ed oltre
	24	1 ABIz (F.S.)	Parigi	oltre Milano verso Domodossola ed oltre
	36	1 AIz-1 BIz	Milano	fra Roma e Milano
	36	1 ABIz (F.S.)	Berlino	oltre Bologna verso Brennero ed oltre
	36	1 ABIz	Merano	oltre Bologna verso Merano
	36	1 ABIz	Venezia	oltre Bologna verso Venezia
	36	1 ABIz	Trieste	oltre Mestre verso Trieste
	44	1 AIz-1 BIz	Trieste	fra Roma e Trieste
	44	1 ABIz (F.S.)	Budapest	oltre Mestre verso Fiume ed oltre
	44	1 ABIz (D.K.P.)	Varsavia	oltre Mestre verso Tarvisio ed oltre
	78	1 ABIz	Bologna	oltre Falconara M. verso Bologna
	85	2 AIz-2 BIz	Napoli	fra Roma e Napoli
	89	1 AIz-1 BIz	Napoli	fra Roma e Napoli
	89	1 ABIz-1 BIz	Reggio C.	oltre Napoli verso Reggio C.

BIGLIETTERIA	TRENO	CARROZZA		È ammessa la prenotazione da parte dei viaggiatori muniti di biglietti per località
		Serie	Destinazione	
Roma Termini	89	1 ABIz	Siracusa	oltre Messina verso Siracusa
	89	1 ABIz	Palermo	oltre Messina verso Palermo
	91	1 ABIz	Napoli	fra Roma e Napoli
	91	1 ABIz	Bari	fra Roma e Bari
	91	1 ABIz	Taranto	oltre Bari verso Taranto
	91	1 ABIz	Brindisi	oltre Bari verso Brindisi
	97	1 AIz-1 BIz	Napoli	fra Roma e Napoli
	764	1 AIz-1 BIz	Firenze	fra Roma e Firenze
Torino P. N.	1	1 AIz-1 BIz	Roma	fra Torino e Roma
	1	1 ABIz	Firenze	oltre Pisa verso Firenze
	7	1 AIz-1 BIz	Roma	fra Torino e Roma
	9	1 AIz-1 BIz	Roma	fra Torino e Roma
	9	1 ABIz	Firenze	oltre Pisa verso Firenze
	11	1 ABIz	Firenze	oltre Pisa verso Firenze
	185 (2)	1 AIz-2 BIz	Venezia	fra Torino e Venezia
	187 (2)	1 AIz-1 BIz	Venezia	fra Torino e Venezia
	189 (2)	1 ABIz	Venezia	fra Torino e Venezia
	189 (2)	1 ABIz	Merano	oltre Verona verso Merano
	189(2)	1 ABIz	Trieste	oltre Mestre verso Trieste
	189 (2)	1 ABIz	Fiume	oltre Mestre verso Fiume

BIGLIETTERIA	TRENO	CARROZZA		È ammessa la prenotazione da parte dei viaggiatori muniti di biglietti per località
		Serie	Destinazione	
Milano C.	19	1 AIz-1 BIz	Roma	fra Milano e Roma
	21	1 AIz-1 BIz	Roma	fra Milano e Roma
	37	1 AIz-1 BIz	Roma	fra Milano e Roma
	37	1 ABIz	Lecce	oltre Bologna verso Lecce
	202	1 ABIz (F.S.)	Parigi	oltre Domodossola
	204	1 ABIz (C.F.F.)	Ba[illegible]	oltre Domodossola
	206	1 ABIz (F.S.)	Ginevra	oltre Domodossola
	206	1 ABIz (P.L.M.)	Parigi	oltre Domodossola
	302	1 ABIz (F.S.)	Basilea	oltre Chiasso
	302	1 ABIz (F.S. / Halle / C.F.F.) (1)	Berlino	oltre Chiasso
	310	1 ABIz (C.F.F.)	Basilea	oltre Chiasso circola dal 15 maggio al 31 ottobre 1926 e dal 1° aprile 1927 in poi
	310	1 ABIz (C.F.F.)	Zurigo	oltre Chiasso circola dal 15 maggio al 31 ottobre 1926 e dal 1° aprile 1927 in poi
	T.P.	1 ABIz (Est)	Parigi	oltre Domodossola
Venezia S. L.	47	1 AIz-1 BIz	Firenze	fra Venezia e Firenze
	57	1 AIz-1 BIz	Roma	oltre Bologna verso Roma
	184	1 ABIz	Torino	fra Venezia e Torino

BIGLIETTERIA	TRENO	CARROZZA		È ammessa la prenotazione da parte dei viaggiatori muniti di biglietti per località
		Serie	Destinazione	
Venezia S. L.	188	1 AIz-1 BIz	Torino	fra Venezia e Torino
	T.P.	1 AIz-1 BIz	Torino	fra Venezia e Torino
Merano	531	1 ABIz	Spezia	oltre Bolzano verso Spezia
	2133	1 ABIz	Torino	oltre Bolzano verso Torino
	4267	1 ABIz	Roma	oltre Trento verso Roma
	4267	1 ABIz	Trieste	oltre Bolzano verso Trieste
Trieste C.	49	1 AIz-1 BIz	Roma	fra Trieste e Roma
	49	1 ABIz	Genova	oltre Milano verso Genova
	49	1 ABIz	Torino	oltre Mestre verso Torino
	617	1 ABIz	Roma	oltre Mestre verso Roma
	708	1 ABIz (B.B.O.)	Vienna	oltre Postumia
	1651	1 ABIz	Merano	oltre Mestre verso Merano
Fiume	633	1 ABIz	Torino	oltre Mestre verso Torino
Genova P. P.	6	1 ABIz (C.F.F.)	Losanna	oltre Alessandria verso Domodossola ed oltre
	166	1 ABIz (F.S.)	Zurigo	oltre Milano verso Chiasso ed oltre
	166	1 ABIz (F.S.)	Basilea	oltre Milano verso Chiasso ed oltre
	166	1 ABIz (F.S. / Nieder) (1)	Amsterdam	oltre Milano verso Chiasso ed oltre

BIGLIETTERIA	TRENO	CARROZZA		È ammessa la prenotazione da parte dei viaggiatori muniti di biglietti per località
		Serie	Destinazione	
Genova P.P.	168	1 AIz-1 BIz	Milano	fra Genova e Milano
	170	1 ABIz (München)	Monaco	oltre Verona verso Brennero ed oltre
	178	1 ABIz (M.A.V.)	Budapest	oltre Mestre verso Tarvisio ed oltre
Bologna	157	1 ABIz	Roma	oltre Falconara M. verso Roma
	157	1 ABIz-1 BIz	Lecce	fra Bologna e Lecce
Firenze S.M.N.	48	1 ABIz (München)	Monaco	oltre Bologna verso Brennero ed oltre
	48	1 AIz-1 BIz	Venezia	fra Firenze e Venezia
	720	1 ABIz	Torino	oltre Pisa verso Torino
	722	1 ABIz	Torino	oltre Pisa verso Torino
	769	1 AIz-1 BIz	Roma	fra Firenze e Roma
	1834	1 ABIz	Siena	oltre Empoli verso Siena
	1842	1 ABIz	Torino	oltre Pisa verso Torino
Spezia	492	1 ABIz	Merano	fra Spezia a Merano
Siena	2382	1 ABIz	Firenze	oltre Empoli verso Firenze
Napoli C.	84	2 AIz-2 BIz	Roma	fra Napoli e Roma
	86	1 AIz-1 BIz	Roma	fra Napoli e Roma
	3931	1 ABIz	Lecce	fra Napoli e Lecce

BIGLIETTERIA	TRENO	CARROZZA		È ammessa la prenotazione da parte dei viaggiatori muniti di biglietti per località
		Serie	Destinazione	
Bari	**92**	**1 ABIz**	Roma	fra Bari e Roma
Taranto	**92**	**1 ABIz**	Roma	oltre Bari verso Roma
Brindisi	**92 A**	**1 ABIz**	Roma	oltre Bari verso Roma
Lecce	**154**	**1 ABIz-1 BIz**	Bologna	fra Lecce e Bologna
	156	**1 ABIz**	Milano	oltre Bologna verso Milano
Reggio C. C.	**82** (3)	**1 ABIz-1 BIz**	Roma	fra Reggio C. e Roma
Palermo C.	**902**	**1 ABIz**	Roma	oltre Villa S. G. verso Roma
Siracusa M.	**82**	**1 ABIz**	Roma	oltre Villa S. G. verso Roma

(1) Alternatamente F. S. ed estera.

(2) La prenotazione vale anche per Torino P. S. in partenza dalla quale stazione avviene: di conseguenza, la verifica dei posti non occupati.

(3) La prenotazione vale anche per Reggio Cal. Succ. in partenza dalla quale stazione avviene di conseguenza, la verifica dei posti non occupati.

Circolare N. 8ª

Ricerca veicoli.

Occorre ricercare i veicoli elencati nell'allegato alla presente circolare.

Di fianco a ciascun numero di servizio dei veicoli medesimi è indicato l'ufficio che ne ha chiesta la ricerca, il motivo per cui rendesi necessaria la ricerca stessa e la località ove il veicolo rintracciato deve essere inviato o trattenuto.

I. — Le ricerche devono farsi per tre giorni consecutivi e precisamente il 27, 28 e 29 maggio 1926.

a) *dagli agenti del Servizio Movimento e Traffico*: nei recinti delle stazioni e loro adiacenze; nei parchi di deposito dei veicoli vuoti o riparandi; negli stabilimenti raccordati, compresi i depositi locomotive, i depositi combustibili, le cave, ecc.;

b) *dagli agenti del Servizio Materiale e Trazione*: nelle squadre di rialzo, nelle officine del materiale mobile; nei parchi annessi alle officine medesime e nei parchi riparandi in consegna al Servizio Materiale e Trazione.

Le stazioni a contatto con le ferrovie estere accerteranno inoltre se fra i veicoli di ritorno dall'estero dal 30 maggio al 5 giugno ve ne siano di quelli compresi nell'Allegato alla presente circolare; quelle a contatto con le ferrovie secondarie italiane faranno analogo accertamento per veicoli di ritorno sulla rete F. S. nei giorni dal 30 maggio al 5 giugno.

II. — Ad ogni veicolo rintracciato, le stazioni sedi di personale di verifica faranno applicare etichette TV. 57 con l'indicazione del motivo pel quale il veicolo viene etichettato. Le stazioni non sedi di personale di verifica provvederanno ad applicare da ambo i lati del veicolo, un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

III. — I veicoli *vuoti* vengono trattenuti nella località ove furono rintracciati oppure inviati in squadra, in officina, od in altra località designata, a seconda

delle indicazioni che, a fianco di ciascun veicolo, risultano nell'allegato della presente.

IV. — I veicoli *carichi*, appena rintracciati, vengono etichettati ed inoltrati alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Questa ultima, alla sua volta, si regola, dopo reso libero il veicolo, come al punto III.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento e Traffico, la quale provvederà alle pratiche relative.

V. — La stazione, la squadra e l'officina che etichetta un veicolo deve darne notizia telegrafica all'*Ufficio per conto del quale è stata fatta la ricerca ed alla Sezione Movimento e Traffico*, facendo riferimento alla presente circolare ed indicando se il veicolo sia stato trattenuto oppure gli estremi d'invio altrove.

Le Sezioni Movimento e Traffico a lor volta rimetteranno al Servizio Movimento e Traffico ed al Servizio Materiale e Trazione non *oltre* il 10 giugno un elenco per numero di servizio di tutti i veicoli rintracciati nelle stazioni, nelle Squadre di rialzo e nelle officine della propria circoscrizione.

Le officine e le Squadre di rialzo nelle quali viene tracciato od inoltrato il veicolo per la verifica del rodiggio devono rimettere senz'altro il prospetto relativo alle sale montate, boccole e scartamento dei parasale direttamente al Servizio Materiale e Trazione come da lettera Circolare T. V. 612/85 *o* 1/612/14/2 *dell'*8 *marzo* 1923.

Qualora le dimensioni dei fuselli delle sale montate risultassero in relazione alla portata massima più la tara del carro come dalla tabella annessa alla lettera Circolare T. V. 1598 *del* 7 *marzo* 1925, *restituiranno il veicolo alla circolazione, sempre rimettendo al Servizio il citato prospetto.*

Le Officine F. S. nelle quali viene rintracciato o inoltrato il veicolo per la verifica della coloritura esterna della cassa ovvero della coloritura interna del telaio, dovranno rimettere senz'altro al Servizio Materiale e Trazione un particolareggiato rapporto sul comportamento dei due sistemi di coloritura in confronto fra loro (sistema F. S. nella metà destra di ciascuna parete della cassa

guardando il veicolo dall'esterno, nuovo sistema nella metà sinistra ; sistema di coloritura col morellone (minio di ferro) per una metà del telaio, sistema di coloritura col prodotto antiruggine Kruptite per l'altra metà) attendendo il benestare del predetto Servizio prima di rimettere il veicolo in circolazione.

Richiamo sulla presente circolare tutta l'attenzione dei Capi stazione e dei dirigenti le Officine e le Squadre di rialzo, onde spieghino la massima diligenza nell'organizzare e sorvegliare il lavoro di ricerche, essendo nell'interesse dell'esercizio, necessario che le ricerche medesime diano esito positivo in modo che tutti i veicoli elencati nell'allegato vengano rintracciati.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 9, 11, 21 30, 32, 36, 37 *e* 38.

Allegato alla Circolare N. 8v

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
		Carrozze.		
F. S.	41 275	Prossima Officina	Servizio Materiale e Trazione Firenze	Verifica coloritura esterna
»	42 294	Id.	Id.	Id.
»	42 842	Prossima Squadra Rialzo	Id.	A disposizione Ufficio 2° del Servizio Materiale e Trazione
»	44 085	Prossima Officina	Id.	Verifica coloritura esterna
»	59 467	Id.	Id.	Id.
		Carri.		
F. S.	040 071	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione Firenze	Verifica rodiggio
»	040 184	Id.	Id.	Id.
»	040 279	Id.	Id.	Id.
»	040 360	Id.	Id.	Id.
»	010 408	Id.	Id.	Id.
»	040 597	Id.	Id.	Id.
»	040 662	Id.	Id.	Id.
»	041 028	Id.	Id.	Id.
»	041 327	Id.	Id.	Id.

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	041 693	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica rodiggio
»	042 030	Id.	Id.	Id.
»	042 601	Id.	Id.	Id.
»	042 829	Id.	Id.	Id.
»	043 344	Id.	Id.	Id.
»	043 519	Id.	Id.	Id.
»	044 521	Id.	Id.	Id.
»	044 702	Id.	Id.	Id.
»	045 104	Id.	Id.	Id.
»	045 948	Id.	Id.	Id.
»	055 015	Id.	Id.	Id.
»	065 032	Id.	Id.	Rilievi caratteristiche costruttive
»	065 120	Id.	Id.	A disposizione Ufficio 2° del Servizio Materiale e Trazione per verifica altezza piano di carico
»	065 138	Id.	Id.	Id.
»	065 195	Id.	Id.	Id.
»	065 301	Id.	Id.	Id.
»	065 302	Id.	Id.	Id.
»	065 512	Id.	Id.	Id.

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	065 514	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	A disposizione Ufficio 2° del Servizio Materiale e Trazione per verifica altezza piano di carico
»	065 703	Id.	Id.	Id.
»	065 906	Id.	Id.	Id.
»	113 300	Officine Firenze	Servizio Materiale e Trazione	Per collaudo (lettera T. V 414/15030/414142 del 12 aprile 1926 del Servizio Materiale e Trazione)
»	113 303	Id.	Id.	Id.
»	113 304	Id.	Id.	Id.
»	113 305	Id.	Id.	Id.
»	113 306	Id.	Id.	Id.
»	113 307	Id.	Id.	Id.
»	113 308	Id.	Id.	Id.
»	113 309	Id.	Id.	Id.
»	128 136	Prossima Officina	Id.	Verifica coloritura copertura imperiale
»	159 939	Id.	Id.	Verifica coloritura
»	167 550	Prossima Squadra Rialzo	Id.	Verifica tara
»	224 476	Id.	Id.	Verifica numerazione

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	227 550	Prossima squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Cancellatura scritte specializzazione
»	233 967	Prossima Officina	Id.	Verifica coloritura
»	462 446	Prossima Squadra R.	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Cancellature scritte campagna saccarifera 1925
»	479 993	Officine F. S. Firenze P. Prato	Servizio Materiale e Trazione	A disposizione
»	520 267	Palermo C.	Ufficio circolazione Veicoli Roma	Rinvio in residenza
»	520 409	Bari	Id.	Id.
»	530 168	Spezia	Id.	Consegna Agenzia marittima di Spezia
»	550 019	Grosseto	Id.	Rinvio in residenza
»	550 492	Bari	Id.	Id.
»	555 643	Castellamare Adr.	Id.	Id.
»	651 983	Prossima Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Cancellatura scritte di specializzazione
»	654 853	Id.	Id.	Id.
»	656 574	Id.	Id.	Id.
»	7 100 226	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Id.	Verifica rodiggio
»	7 101 124	Id.	Id.	Id.
»	7 101 686	Id.	Id.	Id.
»	7 101 759	Id.	Id.	Id.
»	7 102 082	Id.	Id.	Id.
»	7 102 394	Id.	Id.	Id.
»	7 102 985	Id.	Id.	Id.

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	7 103 449	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica rodiggio
»	7 104 577	Id.	Id.	Id
»	7 105 031	Id.	Id.	Id.
»	7 105 754	Id	Id.	Id.
»	7 105 887	Id.	Id.	Id.
»	7 106 252	Id.	Id.	Id.
»	7 107 205	Id.	Id.	Id.
»	7 107 319	Id.	Id.	Id.
»	7 109 367	Id.	Id.	Id.
»	7 202 901	Id.	Id.	Id.
»	7 203 132	Id.	Id.	Id.
»	7 300 209	Id.	Id.	Id.
»	7 300 929	Id.	Id.	Id.
»	7 400 479	Id.	Id.	Id.
»	7 400 694	Id.	Id.	Id.
»	7 400 898	Id.	Id.	Id.
»	7 401 167	Id.	Id.	Id.
»	7 401 494	Id.	Id.	Id.
»	7 402 569	Id.	Id.	Id.
»	7 402 858	Id.	Id.	Id.

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	7 402 860	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica rodiggio
»	7 403 156	Id.	Id.	Id.
»	7 404 371	Id.	Id.	Id.
»	7 404 441	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
»	7 500 412	Venezia	Id.	Consegna Agenzia Marittima di Venezia
»	7 500 829	Fiume	Id.	Consegna Raffineria olii minerali di Fiume
»	7 600 021	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica rodiggio
»	7 600 317	Id.	Id.	Id.
»	7 650 101	Id.	Id.	A disposizione dell'Ufficio 2° del Servizio Materiale e Trazione per verifica altezza piano di carico.
»	7 650 103	Id.	Id.	Id.
»	7 650 201	Id.	Id.	Verifica rodiggio
»	7 650 300	Id.	Id.	A disposizione dell'Ufficio 2° del Servizio Materiale e Trazione per verifica altezza piano di carico.
»	7 650 306	Id.	Id.	Id.
»	7 650 550	Id.	Id.	Verifica rodiggio
»	7 651 350	Id.	Id.	A disposizione dell'Ufficio 2° del Servizio Materiale e Trazione per verifica altezza piano di carico.
»	7 651 352	Id.	Id.	Id.

Veicoli di altre Amministrazioni.

Marca dell'amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S. (Sud) / S. B. D. V.	135	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
»	369	Id.	Id.	Id.
»	372	Id.	Id.	Id.
»	431	Id.	Id	Id.
»	446	Id.	Id.	Id.
»	530	Id.	Id	Id.
S. V.	7 809	Id.	Id.	Id.
M. A. V.	86 22	Id.	Id.	Id.
F. S. (Sud) / S. B. D. V.	42 238	Id.	Id.	Id.
»	44 848	Id.	Id.	Id.
»	52 604	Id.	Id.	Id.
»	52 674	Id	Id.	Id.
»	54 011	Id.	Id.	Id.
»	63 541	Id	Id.	Id.
»	68 053	Id.	Id.	Id.
»	70 262	Id.	Id.	Id.
»	70 556	Id.	Id.	Id.
»	71 603	Id.	Id.	Id.

Marca dell' amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S. (Sud) / S.B.D.V.	71 879	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
»	75 915	Id.	Id.	Id.
»	75 969	Id,	Id.	Id.
»	76 085	Id.	Id.	Id.
»	80 123	Id.	Id.	Id.
»	80 211	Id.	Id.	Id.
M. A. V.	165 152	Id.	Id.	Id.
Etat	179 532	Id.	Id.	Id.
M. A. V.	502 541	Id.	Id.	Id.
S. B.	502 838	Id.	Id.	Id.
M. A. V.	504 166	Id.	Id,	Id.
K.K. st. B.	509 609	Id.	Id.	Id.
»	651 534	Id.	Id	Id
»	651 644	Id.	Id.	Id.

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura di un gruppo convertitore costituito da: 1°) Motore asincrono trifase ad anelli con reostato di avviamento. Potenza 8 kw, tensione 360 Volt, 42 periodi, direttamente accoppiate a mezzo giunto elastico e base comune di ghisa ad una; 2°) Dinamo con eccitazione in derivazione, potenza 6, 5 kw., tensione regolabile fra 120 e 160 Volt, 55-40 Ampère, completa di un reostato per l'eccitazione	L. P.	Ore 10 20 maggio 1926	14.000	Ufficio speciale Genova

LAVORI E FORNITURE	G. = Gara L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata C. = Cottimo	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura di N. 3 strettoi per pressare l'isolamento delle sbarre dei rotori dei motori di trazione per i depositi di Firenze R. 2 e Torino Smist. 1	T. P.	25 maggio 1926	—	Servizio Materiale e Trazione Uffic. 2° - Sez. 8ª Firenze, Viale Prin. Margherita 52
Fornitura, di N. 2 motori elettrici asincroni-trifasi, ed 1 motoventilatore per due fuochi, per il deposito locomotive di Cassino	T. P.	25 maggio 1926	—	Idem

LAVORI E FORNITURE	G. = Gara T. P. = Trattativa privata L. P. = Licitazione privata C. = Cottimo	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto servizi pulizia vetture nella stazione di Brescia e relative operazioni accessorie	L. P.	12 maggio 1926 (ore 18)	L. 9.500 mensili	Sezione Materiale e Trazione. Milano
Costruzione di fabbricati ad uso case economiche per ferrovieri	L. P.	24 maggio 1926 (ore 12)	700.000	Sezione Lavori Foligno

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Bussolotti, cappellotti, morsetti, bulloni, rondelle, ecc. per linee elettriche	L. P.	11-5-1926	Servizio Approvvigion. Uff. 3°
N.	20800	Lamiere in ferro per linee elettriche	L. P.	11-5-1926	Id. Uff. 3°
Tonn.	800	Zoccoli di ghisa per freni	L. P.	11-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	1000	Metri calibro, dis. F. S. 3417	T. P.	12-5-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Materiali per impianti di illuminazione elettrica	T. P.	18-5-1926	Id. Uff. 3°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata / T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	4120	Filo di rame e piattina di rame per avvolgimenti di macchine elettriche	L. P.	18-5-1926	Servizio Approvvigion. Ufficio 3°
N.	25	Catene per gru di sollevamento da 6 a 10 tonnellate	L. P.	18-5-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Viti, rondelle, bolloni per linee elettriche	L. P.	18-5-1926	Id. Uff. 3°
ml.	15000	Cavo telefonico sottopiombo fasciato a 3 coppie di conduttori da m/m 1	L. P.	18-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	60000	Bracci di ferro dritti zincati per traverse	L. P.	25-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	35	Trapani a mano ad un ingranaggio tipo Miller	T. P.	10-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	180	Bocche di uscita del liquido nella camera reostati locomotive	T. P.	14-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	4000	Raccordi di sostegno dei tubi prismatici per trolley Tip. 3	T. P.	15-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	96	Custodie complete per porta spazzole e collettore delle locomotive elettriche	T. P.	15-5-1926	Id. Uff. 3°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Pezzi di ricambio per locomotori elettrici	T. P.	17-5-1926	Servizio Approvvigion. Ufficio 3°
N.	500	Contatti fissi per regolatori di pressione	T. P.	16-5-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Valvole, volani e modelli per reostati di locomotive	T. P.	17-5-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Valvole di ritenuta d'aria	T. P.	18-5-1926	Id. Uff. 3°
ml.	5000	Tubi di tela e gomma centinati ad S. per accoppiamenti R. V. C.	L. P.	29-5-1926	Id. Uff. 3°
ml.	2000	Corda metallica di acciaio di m/m 11,10 tipo N. 3	T. P.	14-5-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Materiali in bronzo completi per locomotive elettriche	T. P.	18-5-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	13775	Ottone crudo in lamiere e similoro in lamiera	L. P.	18-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	40	Apparecchi completi per lubrificazione automatica linee a dentiera	T. P.	19-5-1926	Id. Uff. 3°
ml.	25000	Cavo rotondo sottopiombo a 3 conduttori di filo di rame	L. P.	25-5-1926	Id. Uff. 3°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricate delle pratiche
N.	36	Binde ad asta dentata e doppio ingranaggio	T. P.	29-5-1926	Servizio Approvvigionamenti Uff 3°
Kg.	4000	Borace raffinato in pezzi	T. P.	27-5-1926	Id. Uff. 2°
N.	18800	Camice nere per la milizia ferroviaria	L. P.	5-6-1926	Id. Uff. 2°
N.	550	Manicotti per coni Môrse	T. P.	30-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	30000	Bracci di ferro zincati per traverse	L. P.	18-5-1926	Id. Uff. 3°
ml.	2000	Filo di rame ricotto stagnato	L. P.	18-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	12	Corde metalliche tipo U6 e V6	T. P.	20-5-1926	Id. Uff. 3°

Il Direttore Generale

ODDONE

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

PER L'ANNO **1926**

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato . . . . L. 16 .00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti, ed altri enti . . . . » 32 .00

Gli abbonamenti sono da pagarsi sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente **ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.**

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dello effettuato pagamento a questa Direzione Generale — Servizio Personale ed Affari generali (Bollettino Ufficiale).

Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta per gli agenti ferroviari direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc. all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XIX - N. 19 13 maggio 1926

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

Roma - Tipografia Ditta L. Cecchini

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di Servizio, Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

LEGGE 18 MARZO 1926, n. 562, *riguardante la conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi.* (1)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca adottati in virtù di delegazione di poteri legislativi, sono convertiti in legge i decreti Luogotenenziali ed i decreti-legge indicati nella tabella *A* annessa alla presente legge.

Tabella A.

Omissis.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

FERROVIE.

23 maggio 1924, n. 869, riguardante aggiunte e modificazioni al R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651, relativo all'inquadramento delle nuove tabelle organiche del personale delle Ferrovie dello Stato.

23 maggio 1924, n. 953, stanziamento di un fondo di lire 45,000,000 per speciali lavori ferroviari sulle linee del compartimento di Venezia e Trieste.

23 maggio 1924, n. 995, relativo al trattamento di pensione al personale delle Ferrovie proveniente dallo Stato ex austro-ungarico

19 luglio 1924, n. 1322, relativo al trattamento del personale navigante di bassa forza dipendente dalle Ferrovie dello Stato addetto alle linee di navigazione tra il continente e le isole.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 3 maggio 1926, n. 102

25 settembre 1924, n. 1607, che modifica il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2580, relativo alle provvidenze a favore dei ferrovieri dello Stato ex-combattenti.

30 ottobre 1924, n. 1818, che contiene modificazioni al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2580, concernente la sistemazione degli excombattenti appartenenti alle Ferrovie dello Stato.

6 aprile 1925, n. 372. Aggiunte e modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato e sulle linee di navigazione esercitate dallo Stato.

16 aprile 1925, n. 602. Deroghe alle disposizioni della Convenzione principale del Gottardo.

7 maggio 1925, n. 740. Agevolazioni di carriera ai ferrovieri ex-combattenti muniti di titoli di studio.

11 giugno 1925, n. 1049. Modificazioni della composizione e del funzionamento del Consiglio d'amministrazione.

14 giugno 1925, n. 1174. Funzionamento della Milizia ferroviaria per la sicurezza nazionale.

8 luglio 1925, n. 1301. Istituzione della gestione per lo sfruttamento dei terreni petroliferi albanesi.

8 luglio 1925, n. 1302. Trattamento economico del personale navigante addetto ai Ferry-boats dello stretto di Messina.

12 luglio 1925, n. 1285. Estensione al personale navigante dello stretto di Messina delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

29 luglio 1925, n. 1375. Elettrificazione della linee ferroviaria Bolzano-Brennero.

3 settembre 1925, n. 1614. Livellamento dei canoni di affitto delle case economiche pei ferrovieri.

3 settembre 1925, n. 1647. Norme per le case economiche pei ferrovieri.

20 ottobre 1925, n. 1932. Assegnazione di fondi straordinari all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato pel biennio 1° luglio 1925-30 giugno 1927.

25 ottobre 1925, n. 1907. Trattamento economico del personale navigante delle linee postali e dei Ferry-boats dello stretto di Messina.

25 ottobre 1925, n. 1908. Istituzionà del dopolavoro ferroviario.

25 ottobre 1925, n. 1915. Istituzione di una azienda speciale autonoma per lo sfruttamento di boschi nel territorio della Repubblica albanese.

25 ottobre 1925, n. 1916. Proroga delle agevolazioni

di viaggio per gli orfani di guerra minorenni e gli interdetti per infermità di mente.

25 ottobre 1925 n. 1972. Pensioni agli agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti dalle ex gestioni austriache.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI.

LEGGE 3 aprile 1926, n. 691, *riguardante la conversione in legge del R. decreto 26 giugno 1924, n. 1236, relativo alla proroga del termine di cui al R. decreto-legge 27 aprile 1924, n. 556, per le dispense dal servizio di personale ferroviario.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 26 giugno 1924, n. 1236, relativo alla proroga del termine di cui al R. decreto-legge 27 aprile 1924, n. 556, per le dispense dal servizio di personale ferroviario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli :* ROCCO.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 3 Maggio 1926, n. 102.

LEGGE 3 aprile 1926, n. 692, *riguardante la conversione in legge del R. decreto 28 agosto* 1924, *n.* 1397, *relativo all'autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per un importo di L.* 50.000,000 *per la costruzione di materiale rotabile*. (1)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 28 agosto 1924, n. 1397, relativo all'autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per un importo di L. 50,000,000 per la costruzione di materiale rotabile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* Rocco

(1) Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 3 Maggio 1926, n. 102

LEGGE 3 aprile 1926, n. 693, *riguardante la conversione in legge del R. decreto 19 luglio 1924, n. 1244, relativo alle modificazioni al R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, concernente la istituzione del Consiglio di amministrazione e della carica di direttore generale per le Ferrovie dello Stato.* (1)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1244, relativo alle modificazioni al R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, concernente la istituzione del Consiglio d'amministrazione e della carica di direttore generale per le Ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 3 maggio 1926, n. 102.

LEGGE 3 aprile 1926, n. 694, *riguardante la conversione in legge del R. decreto 19 luglio 1924, n. 1242, relativo alla composizione della Commissione centrale di avanzamento per il personale delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1242, relativo alla composizione della Commissione centrale di avanzamento per il personale delle Ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli :* ROCCO.

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* del 3 maggio 1926, n. 102.

LEGGE 3 aprile 1926, n. 695, *riguardante la conversione in legge del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, relativo alla istituzione del Consiglio di amministrazione e della carica di direttore generale per le Ferrovie dello Stato.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, relativo all'istituzione del Consiglio di amministrazione e della carica di direttore generale per le Ferrovie dello Stato.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — GIURIATI.

Visto, il *Guardasigilli:* ROCCO.

(1) Pubblicata nella *Gazz. uff.* del 3 maggio 1926, n. 102.

LEGGE 3 aprile 1926, n. 696, *concernente la conversione in legge del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1608, relativo alla deroga, in occasione dell'Anno Santo, al disposto dell'art. 8 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2123 riguardante le nuove tariffe ferroviarie pel trasporto delle persone e delle cose.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 25 settembre 1924, n. 1608, relativo alla deroga, in occasione dell' Anno Santo, al disposto dell'articolo 8 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2123, riguardante le nuove tariffe ferroviarie, pel trasporto delle persone e delle cose.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli :* ROCCO.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 3 maggio 1926, n. 102.

LEGGE 3 aprile 1926, n. 697, *relativa alla conversione in legge del R. decreto 8 maggio 1924, n. 697, riguardante l'acquisto, nell'interesse dell'Azienda ferroviaria, di locomotive in conto riparazioni.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 8 maggio 1924, n. 697, riguardante l'acquisto, nell'interesse dell'Azienda ferroviaria, di locomotive in conto riparazioni.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli :* ROCCO.

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* del 3 maggio 1926, n. 102.

LEGGE 3 aprile 1926, n. 698, *riguardante la conversione in legge del R. decreto* 19 *giugno* 1924, *n.* 1083, *circa l'attribuzione degli assegni al personale delle Ferrovie dello Stato avente qualifiche dall'8° al 14° grado* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 19 giugno 1924, n. 1083, circa l'attribuzione degli assegni al personale delle Ferrovie dello Stato avente qualifiche dall'8° al 14° grado.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO

REGIO DECRETO-LEGGE 4 marzo 1926, n. 681, *contenente disposizioni sulle tariffe dell'energia elettrica* (2).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 22 luglio 1923, n. 1633, recante disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica;

(1) Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 3 maggio 1926, n. 102.
(2) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 30 aprile 1926, n. 100.

Visti i Nostri decreti-legge 11 gennaio 1925, n. 31; 8 febbraio 1925, n. 165, e 31 dicembre 1925, n. 2462, con i quali è stata prorogata l'applicazione di alcune disposizioni del precedente decreto-legge:

Visto l'altro Nostro decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, relativo all'aumento dei canoni demaniali;

Riconosciuta l'opportunità di regolare in via definitiva il sopraprezzo per l'energia prodotta termicamente e di apportare alle disposizioni vigenti sul prezzo dell'energia elettrica altre modificazioni suggerite dall'esperienza, coordinando in unico testo le disposizioni relative, la cui emanazione ha carattere di urgenza;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'economia nazionale, per le comunicazioni, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I venditori di energia elettrica, comunque prodotta, potranno continuare ad applicare, fino alla scadenza dei contratti, delle convenzioni e delle concessioni in corso, gli aumenti che, in esecuzione dei Regi decreti-legge 31 ottobre 1919, n. 2261, 13 marzo 1921 n. 288 e 22 luglio 1923, n. 1633, hanno già attuati od hanno diritto di atuare nelle tariffe e nei prezzi delle forniture in essi contemplati, a meno che non abbiano diversamente convenuto mediante accordi diretti con i compratori. Anche le rinnovazioni tacite avranno luogo sulla base dei prezzi così aumentati.

Però alla data del 1° gennaio 1928, e successivamente all'inizio di ogni quinquennio e fino alla scadenza del relativo contratto, potrà farsi luogo alla revisione dei detti aumenti a norma di quanto dispone l'articolo 6 allo scopo di decidere se debbano essere mantenuti fermi o aumentati ulteriormente o diminuiti.

Art. 2.

La domanda per la revisione autorizzata dal capoverso dell'articolo precedente, dovrà essere comunicata dalla parte istante all'altra entro 30 giorni dalle date stabilite nel capoverso medesimo, mercè lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Entro 15 giorni da quello di ricevimento della richiesta, l'interessato dovrà dichiarare all'istante se intenda addivenire a trattative per la revisione. Qualora esso non risponda entro il termine ora indicato o risponda negativamente o qualora non si raggiunga l'accordo fra gli interessati entro un mese dalla data suddetta, l'istante potrà promuovere la costituzione del Collegio arbitrale a norma degli articoli seguenti.

Art. 3.

Nei riguardi dei contratti, delle convenzioni e delle concessioni che abbiano riferimento a tariffe per una collettività di utenti in rappresentanza di questi, la revisione autorizzata dal capoverso dell'articolo 1 può essere domandata dal Comune al concessionario e rispettivamente da questo al Comune, ed è fatta stabilendo una variazione alle percentuali già applicate in dipendenza dei citati decreti-legge 31 ottobre 1919, n. 2264; 13 marzo 1921, n. 288 e 22 luglio 1923, n. 1633.

Art. 4.

La revisione autorizzata dal capoverso dell'art. 1, in difetto di accordo tra le parti, è fatta da un Collegio arbitrale, il quale è costituito, a norma del contratto, se questo contiene una clausola compromissoria, o, altrimenti, da tre arbitri, di cui due nominati rispettivamente dal venditore e dall'utente, e il terzo, che assume le funzioni di presidente, scelto dai due primi o, qualora essi non vi provvedano entro 30 giorni dalla loro nomina, dal presidente del Tribunale, sentiti gli arbitri stessi. Qualora una delle parti non abbia provveduto alla nomina dell'arbitro entro 30 giorni dalla data della domanda di arbitrato, l'altra potrà promuovere tale nomina da parte del presidente del Tribunale. I detti arbitri hanno i poteri di amichevoli compositori, ed osservano, nell'esplicamento del loro mandato, le norme dettate per i giudizi arbitrali dal Codice di procedura civile.

Devono però pronunciare la loro decisione entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio.

Art. 5.

Nei riguardi dei contratti, delle convenzioni e delle concessioni, che interessano le Ferrovie dello Stato od altre Amministrazioni statali, la revisione autorizzata

dal capoverso dell'articolo 1, è fatta, in difetto di accordo fra le parti, dal Ministro per i lavori pubblici, su parere della III Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la quale si pronuncierà, sentite le parti.

Contro il provvedimento del Ministro non è ammesso altro ricorso che quello per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Art. 6.

La III Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed i Collegi arbitrali di cui all'articolo 4, nel pronunziarsi sulla chiesta revisione degli aumenti dei prezzi dell'energia elettrica, terranno conto della natura dei singoli contratti e delle loro particolari pattuizioni, dell'uso cui l'energia elettrica è destinata, delle condizioni di fatto attuali degli impianti e di quelle di esercizio delle aziende di produzione e di distribuzione, e possibilmente anche delle condizioni, delle tariffe e dei prezzi praticati da aziende analoghe, in quanto fra loro confrontabili, della stessa Provincia o zona.

Art. 7.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano in tutte le revisioni che avranno luogo dopo l'entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle ora in corso e non ancora eseguite.

La revisione di cui all'articolo 1 può essere ammessa anche nei riguardi di quei contratti che furono stipulati posteriormente al 1919, ma anteriormente al 22 luglio 1923, in sostituzione di contratti che avrebbero dovuto avere ancora vigore, semprechè la stipulazione di tali nuovi contratti sia avvenuta in occasione od in dipendenza delle revisioni consentite dai decreti-legge 31 ottobre 1919, n. 2264, e 13 marzo 1921, n. 288.

La revisione di cui all'art. 1 è altresì ammessa per i contratti di vendita di energia elettrica stipulati entro il 31 dicembre 1923 da aziende produttrici nelle quali lo Stato sia compartecipe.

Le istanze devono essere proposte entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

I Collegi arbitrali e la Sezione III del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a seconda dei casi, dovranno tener conto, così agli effetti dell'ammissibilità della revisione, come a quelli della misura dell'aumento di prezzo,

di tutte le nuove clausole che eventualmente abbiano modificato il contratto originario, allo scopo di stabilire se ed in qual misura esse abbiano attribuito ai venditori di energia elettrica vantaggi superiori a quelli risultanti dall'applicazione delle norme autorizzanti le revisioni.

Art. 8.

Nei casi in cui la richiesta di revisione dei prezzi della energia sia stata avanzata dal venditore, il compratore che non creda di accettare le decisioni del Collegio arbitrale, di cui all'art. 4, ha facoltà di risolvere il contratto col primo del mese successivo, dandone avviso al venditore entro 10 giorni dalla ricevuta notificazione della sentenza.

Art. 9.

I contratti di fornitura di energia tra aziende produttrici ed aziende elettriche municipalizzate, che siano per scadere prima del 31 dicembre 1926, sono, nell'interesse di queste ultime, prorogati di diritto fino alla detta data, nei limiti delle potenze generate presso le aziende produttrici medesime e che siano disponibili per contratti stipulati con altre aziende produttrici.

In difetto di accordo fra le parti, la determinazione dei prezzi nel periodo di proroga è fatta dal Collegio arbitrale, nominato con le norme di cui al precedente articolo 4.

L'azienda municipalizzata, che non intendesse avvalersi della proroga, dovrà darne avviso all'altro contraente almeno sei mesi prima della scadenza del contratto ovvero entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i Comuni gestiscano in economia i servizi suddetti.

Art. 10.

Sono dichiarate nulle, e prive di effetto, tutte le clausole contenute nei capitolati di concessione o nelle convenzioni fra Comuni ed aziende elettriche, che ostacolino, direttamente od indirettamente, la sostituzione di energia idroelettrica o prodotta con l'uso di combustibili nazionali ad energia prodotta termicamente con combustibili da importarsi dall'estero, ovvero l'adozione di provvedimenti

tendenti al miglioramento tecnico ed economico dell'esercizio, purchè dalla sostituzione o dalla adozione dei suddetti provvedimenti non venga aggravio finanziario al Comune od agli utenti, nel qual caso chi richiede la sostituzione deve assumere a suo carico l'aggravio medesimo.

Ogni contestazione al riguardo è deferita al giudizio arbitrale di cui all'art. 4.

Art. 11.

I venditori di energia elettrica ai quali, in virtù delle norme sinora vigenti, sia stata riconosciuta la facoltà di esigere dai propri clienti un sovrapprezzo per il maggior costo del combustibile, possono, d'accordo con i clienti stessi, continuare ad esigerlo dal 1° aprile 1926 fino alla scadenza dei contratti o col sostituire ad esso un aumento fisso o con l'inserire nei contratti medesimi una clausola che stabilisca le modalità per la determinazione del sovrapprezzo.

In difetto di accordo, è deferito al Ministro, sentita la III Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, od ai Collegi arbitrali, a seconda dei casi, il pronunziarsi, sia sulla questione se l'aumento è da autorizzare avuto riguardo all'epoca, alle modalità ed alla natura del contratto, sia ancora sulla misura dell'aumento stesso o sulla formulazione della clausola anzidetta. Ove provveda il Ministro, si applica quanto dispone il capoverso dell'articolo 5.

Nella risoluzione delle dette ultime questioni si terrà conto specialmente. oltre che dei criteri di massima stabiliti nell'articolo 6, della necessità della produzione di energia per via termica, delle cause che l'hanno determinata e della possibilità di migliorare gl'impianti a questo fine usati. In ogni modo, per la determinazione del sovrapprezzo, non si potrà computare una quantità di combustibile che ecceda quello normalmente consumato in centrali analoghe recentemente costruite ed esercite secondo i più moderni criteri della tecnica.

Ai fini dell'applicazione di questo articolo le ditte venditrici dell'energia prodotta termicamente pubblicheranno, entro un mese dalla entrata in vigore di questo decreto, delle tabelle da cui risultino gli elementi in base ai quali nell'ultimo triennio fu determinato il sovrapprezzo.

Al 1° gennaio 1928, e poi successivamente all'inizio di ogni quinquennio, potrà, su richiesta di una delle parti, procedersi a revisione del detto aumento fisso.

Per l'applicazione di questo articolo si osservano le norme stabilite negli articoli 2 a 5.

E' poi demandato al Prefetto di disporre, con suo decreto, quando si tratti di collettività di utenti, l'applicazione degli aumenti e dei sovrapprezzi concordati fra le parti o stabiliti dal Collegio arbitrale.

Art. 12.

La rivalsa sui consumatori di energia idroelettrica fino all'importo dei due terzi dell'aumento del canone demaniale per la concessione dell'acqua, consentita alle imprese produttrici-distributrici dall'articolo 3 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, si eserciterà sotto forma di aumento dei prezzi contrattuali convenuti anteriormente al giorno d'entrata in vigore di tale decreto-legge, e fino alla scadenza dei contratti, delle convenzioni e delle concessioni in corso.

L'aumento comprensivo anche degli arretrati può essere proposto entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, osservandosi per il resto le disposizioni degli articoli 2 a 6.

Art. 13.

Le imprese produttrici-distributrici di energia prodotta con le acque dei canali demaniali sono pure ammesse ad aumentare i prezzi contrattuali, di vendita di energia, convenuti prima dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, per rivalersi dei due terzi dell'aumento del canone demaniale che sia stato o venga concordato od imposto in applicazione dell'articolo 1 dello stesso Regio decreto-legge.

L'aumento comprensivo anche degli arretrati può essere proposto dall'impresa produttrice-distributrice all'utente entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, quando si riferisca ai nuovi canoni già concordati od imposti, e negli altri casi, entro 30 giorni dal provvedimento che concorda od impone il nuovo canone.

Art. 14.

Tutte le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle nuove Provincie in quanto non contradicano a pattuizioni già intercorse fra le parti prima dell'entrata

in vigore del medesimo. Tali pattuizioni conserveranno la loro efficacia quando anche importino aumenti superiori o diversi da quelli consentiti in applicazione del presente decreto.

Di conseguenza, anche nelle nuove Provincie, si potrà far luogo agli aumenti consentiti dai Regi decreti-legge 31 ottobre 1919, n. 2264; 13 marzo 1921, n. 288, 22 luglio 1923, n. 1633 e 25 febbraio 1924, n. 456.

Art. 15.

Le Commissioni consultive, costituite giusta l'articolo 10 del decreto-legge 22 luglio 1923, n. 1633, cesseranno di funzionare dopo l'espletamento delle pratiche di cui abbiano già iniziato l'esame e, in ogni caso, nel termine massimo di 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

In difetto di accordi provvedono senz'altro i Collegi arbitrali da nominarsi a norma dell'articolo 4. In rappresentanza delle collettività di utenti, possono agire sempre i Comuni.

Art. 16.

Sono abrogati i decreti-legge 18 dicembre 1919, n. n. 2547; 1° dicembre 1921, n. 1553; 1° febbraio 1922, n. 61; 22 luglio 1923, n. 1633, ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 17.

Il presente decreto entrerà in vigore nel 15° giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — BELLUZZO — CIANO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1926, n. 2635, *che approva la graduatoria di merito del concorso a sei posti di Allievo Ispettore in prova fra laureati in medicina e chirurgia.*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale in data 18 maggio 1925, n. 2424;
Visto il Decreto Ministeriale in data 3 luglio 1925, n. 22;
Vista la relazione in data 28 aprile 1926, n. P.A.G. 410/24 del Servizio Personale ed Affari Generali;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA

È approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a sei posti di Allievo Ispettore in prova fra laureati in medicina e chirurgia.

Il Ministro.
CIANO.

Roma, li 7 maggio 1926.

CONCORSO a sei posti di Allievo Ispettore in prova fra laureati in medicina e chirurgia tenutosi a termini del Decreto Ministeriale in data 18 maggio 1925, n. 2424.

GRADUATORIA DI MERITO

1. Dott. DORIA Raimondo
2. Dott. CESARI Giulio
3. Dott. BRUNI Diego
4. Dott. ZAPPIA Marcello
5. Dott. KOCH Mario
6. Dott. LOMBARDO Francesco
7. Dott. PEDICINI Germano
8. Dott. BOGANELLI Eleuterio
9. Dott. LUNARDONI Luigi Ferrucio
10. Dott. RUOCCO Guglielmo
11. Dott. CHIERICI Raffaele
12. Dott. DI GIUSEPPE Paolo

Decreto Ministeriale 7 maggio 1926, n. 2636, *che approva la graduatoria di merito del concorso a 30 posti di Allievo Ispettore in prova fra laureati in ingegneria civile ed industriale (meccanica od elettrotecnica) o navale.*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 15 giugno 1925, n. 2602;
Visto il Decreto Ministeriale 30 luglio 1925, n. 309;
Visto il rapporto in data 28 aprile 1926, n. P.A.G. 410/24 del Servizio Personale ed Affari Generali;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

È approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 30 posti di Allievo Ispettore in prova fra laureati in ingegneria civile od industriale (meccanica od elettrotecnica) e navale.

Il Ministro
Ciano

Roma, li 7 maggfo 1926.

CONCORSO a 30 posti di Allievo Ispettore in prova fra laureati in ingegneria civile od industriale (meccanica od elettrotecnica) o navale, tenutosi a termini del Decreto Ministeriale in data 15 giugno 1925, *n.* 2602.

GRADUATORIA DI MERITO.

1. Ing. Carlucci Vittorio
2. Ing. De Nicola Piero
3. Ing. Allan Adolfo
4. Ing. Manzo Francesco
5. Ing. Marino Francesco
6. Ing. Meloni Bartolomeo
7. Ing. Fasoli Mario
8. Ing. Fantini Fantino
9. Ing. Gervasio Giuseppe
10. Ing. Tarasconi Andrea
11. Ing. Taito Achille
12. Ing. Chizzolini Gino

13. Ing. D'ARBELA Alfredo
14. Ing. MUSSO Giacomo;
15. Ing. PATRASSI Angelo
16. Ing. AMATI Giuseppe
17. Ing. DIEGOLI Manlio
18. Ing. PEDROCCO Roberto
19. Ing. CICCONETTI Giovanni
20. Ing. MONTANARI Leonida
21. Ing. TODARO Salvatore;
22. Ing. PENSA DI MARSAGLIA Luigi
23. Ing. FERONE Paolo
24. Ing. BENEDETTI Pietro
25. Ing. BASTIANELLI Giuseppe
26. Ing. FUNGHINI Giuseppe
27. Ing. CIOCIA Domenico
28. Ing. PIPIA Francesco
29. Ing. GIORGI Alfredo
30. Ing. LANZA Filippo
31. Ing. VIETTONE Giovanni
32. Ing. SPANGARO Ferruccio
33. Ing. BONGIOANINI Giuseppe
34. Ing. GHIROTTI Gio. Batta
35. Ing. ABRIGNANI Antonio
36. Ing. VOLPINI Dante
37. Ing. ALEMANNO Sebastiano
38. Ing. POMARICI Vittorio
39. Ing. CAPUANO Guido
40. Ing. ZANNINI Aldo
41. Ing. CARRARA Pietro
42. Ing. BIVONA Stefano
43. Ing. FRANCIA Giorgio
44. Ing. PERFUMO Pietro
45. Ing. CALLEGARI Fernando
46. Ing. RACAH Ugo
47. Ing. GRAZZINI Mario
48. Ing. OCCHINI Carlo
49. Ing. CHARPIN Ottorino
50. Ing. D'ALTO Francesco
51. Ing. FRANCIA Ermenegildo
52. Ing. REGGIANI Pietro
53. Ing. BIGAZZI Alberto
54. Ing. ADDIS Mauro
55. Ing. MERLINI Marino
56. Ing. PACIFICO Guido
57. Ing. FUSCO Vincenzo

Ordine di servizio N. 59

Cambiamento di nome della stazione di Pieve Monsummano.

La stazione di Pieve Monsummano della linea Pistoia-Pisa ha assunto la nuova denominazione di:

« Pieve a Nievole-Monsummano ».

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio, nelle quali trovasi indicato il nome della suddetta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Ordine di servizio N. 60.

Estensione del servizio merci a Scorcetoli.

A partire dal 16 maggio 1926 la stazione di Scorcetoli, della linea Parma-Spezia, attualmente abilitata al servizio viaggiatori, bagagli e cani, verrà ammessa anche al servizio merci a G. V. iimitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a kg. 500 composti di colli non superanti il peso di kg. 50 ciascuno

In conseguenza di ciò, nella parte prima del « Prontuario generale delle distanze chilometriche, fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) a pag. 88, di contro al nome della stazione di Scorcetoli, si dovrà aggiungere nella colonna «7» l'indicazione «G (a)».

Nella «Prefazione Generale all'orario generale di servizio » (edizione dicembre 1295), a pag 16, di fronte al nome della predetta stazione, si dovrà sostituire l'indicazione « B » con quella «L G ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Ordine di servizio N. 61

Apertura all' esercizio della nuova Casa Cantoniera di Ospitaletto Mantovano della linea Codogno-Mantova.

A decorrere dal giorno 18 marzo 1926 è stata aperta all'esercizio la nuova fermata di Ospitaletto Mantovano della linea Codogno-Mantova.

Detta fermata ha il F. V. alla progressiva chilometrica 74 + 910 e dista dalle stazioni di Marcaria e Castellucchio rispettivamente km. 5 + 750 e km. 3 + 750.

La fermata stessa è sprovvista di segnali ed all'eventuale protezione dei treni deve quindi provvedere il personale di scorta.

È dotata dei seguenti impianti:

a) un F. V. a 2 locali, dei quali uno ad uso ufficio e l'altro ad uso sala d'aspetto per i viggiatori;

b) un marciapiede della lunghezza di m. 120 e della larghezza di m. 3,25;

c) di un chiosco ad uso latrine.

La nuova fermata è ammessa al solo servizio viaggiatori, bagagli e cani, e viene esercitata colle norme per le case cantoniere e colle restrizioni stabilite in base alle disposizioni degli articoli 25 e 31 delle « Norme per il servizio contabile delle gestioni viaggiatori, bagagli, cani e telegrafi » pubblicate con O. S. n. 160/1909 e successive modificazioni.

Dalla fermata vengono distribuiti biglietti di corsa semplice ai prezzi e per le corrispòndenze indicate sul prospetto allegato *A* ».

La stazione di Marcaria resta incaricata della registrazione e contabilità dei biglietti e bagagli, nonchè del versamento dei relativi importi.

In conseguenza di quanto sopra, nella « Prefazione Generale all'orario generale di servizio » (edizione dicembre 1925), nella parte I. e II del « Prontuario generale

delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato (edizione 1° gennaio 1925), nei prontuari manoscritti delle distanze in uso nelle stazioni e negli uffici di controllo e nel « Prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni, fermate, e case cantoniere della rete principale continentale e sicula dello Stato ai transiti di confine » (edizione 1° dicembre 1924) si dovranno praticare le aggiunte indicate nell'allegato *B*.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.

Il Direttore Generale

ODDONE

ALLEGATO **A** *all'Ordine di Servizio N. 61*

Prezzo dei biglietti in vendita da e per la casa cantoniera di Ospitaletto Mantovano.

Da	a	Biglietti di corsa semplice 1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	Stazione incaricata delle scritturazioni o dei versamenti
e viceversa					
Ospitaletto Mantovano	Cremona . .	23.50	16.00	9.70	Marcaria
	Villetta Malagnino . . .	20.50	13.80	8.60	
	Gazzo Pieve S. Giacomo . .	16.90	11.70	7.30	
	Torre de' Picenardi . .	13.60	9.50	6.00	
	Piadena . . .	10.40	7.30	4.70	
	Mantova . .	8.10	5.80	3.40	
	Bozzolo . . .	6.80	4.80	2.90	
	Marcaria . .	3,50	2.50	1.70	
	Castellucchio .	2.50	1.90	1.40	

ALLEGATO B *all'ordine di servizio N. 61*

Nella « Prefazione generale all'Orario generale di servizio » (edizione dicembre 1925) a pagina 13 fra i nomi di Ospitaletto Bresciano e Ostia si dobrà inserire:

OSPITALETTO MANTOVANO + L/B/M/34/

Nella parte prima del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato « (edizione 1° gennaio 1925) si dovrà:

a pagina 63, fra i nomi di Ospitaletto Bresciano e Ostia inserire: « Ospitaletto Mantovano (casa cantoniera) Cremona Mantova/ Milano Mantova/ V (i)/ B (i)/ ».

— a pagina 119, fra i nomi di Ospitaletto Bresciano e Ostia inserire:

« Ospitaletto Mantovano (casa cantoniera)/ 3° Milano C.le/ 8°/ Cremona/

Nella parte seconda del prontuario sopra indicato si dovrà:

— a pagina 23, nella tabella n. 92 fra i nomi di Marcaria e Castellucchio trascrivere il nome di Ospitaletto Mantovano, seguito dal dischetto nero, con le seguenti distanze:

Cremona	km 48	Piadena	km. 20
Villetta Malagnino	» 41	Bozzolo	» 12
Gazzo Pieve S. Giacomo	» 34	Marcaria	» 6
Torre de' Picenardi	» 27	Castellucchio	» 4
		Mantova	» 15

— a pagina 66, fra i nomi di Ospitaletto Bresciano e Ostia inserire:

« Ospitaletto Mantovano ● /92/ »

Nel « Prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni fermate e case cantoniere della rete, principale continentale sicula dello Stato ai transiti di confine » (edizione 1° dicembre 1924) a pag. 42 fra i nomi di Ospitaletto Bresciano e Ostia si dovrà inserire:

Ospitaletto Mantovano (casa cantoniera) /357/289/185/400/356/276/361/286/364/313/345/389/.

Nell'interno dei prontuari manoscritti delle distanze, in uso nelle stazioni e negli uffici di Controllo, si dovrà inserire fra i nomi di Marcaria e Castellucchio quello di « Ospitaletto Mantovano (casa cantoniera) » e di contro si dovrà esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo secondo quanto appresso.

Per i prontuari delle stazioni di cui la tabella polimetrica n. 92 della parte seconda del Prontuario generale la distanza dovrà essere rilevata dalla tabella stessa, già modificata come sopra è detto. Per tutti gli altri prontuari la distanza per Ospitaletto Mantovano dovrà essere la più breve che si otterrà aggiungendo km. 6 a quella indicata per Marcaria, km. 4 a quella indicata per Castellucchio. L'istradamento sarà quello stesso esposto per la stazione, che avrà servito di base per la formazione della distanza.

All'indice alfabetico dei prontuari stessi si dovrà inserire nella sede opportuna il nome di « Ospitaletto Mantovano (casa cantoniera) con il relativo numero della pagina e il numero progressivo.

Ordine di servizio N. 2v

Viaggi delle famiglie degli Onorevoli Senatori e Deputati con biglietti gratuiti serie B°.

Come dall'Ordine di Servizio n. 1v del 14 maggio 1925 (Bollettino ufficiale n. 20), i biglietti gratuiti serie B° ed i relativi buoni bagaglio emessi per il secondo anno della XXVII Legislatura non possono essere tenuti validi oltre la mezzanotte del 24 maggio 1926.

E' inteso però che a mente del paragrafo 17 delle Norme per le concessioni di viaggio e di trasporto, tuttora in vigore, emanate in applicazione del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1536, se il portatore di un biglietto serie B°, nell'ora suddetta si trovi in viaggio o comunque intenda partire prima dell'ora medesima, ha diritto di utilizzare il biglietto fino alla stazione per la quale effettuerà una fermata.

Per il terzo anno della XXVII Legislatura verranno emessi biglietti serie B° e buoni bagaglio di nuovo modello da tenersi validi con i treni in partenza dopo la mezzanotte del 23 maggio 1926 e che avranno la loro scadenza alla mezzanotte del 23 maggio 1927, o, nel caso di nuove elezioni generali, alla mezzanotte del giorno precedente a quello della prima convocazione del Parlamento.

I nuovi biglietti serie B° e buoni bagaglio si distinguono da quelli del secondo anno della XXVII Legislatura perchè portano una stella a cinque punte di colore rosso e per l'indicazione sul fondo « anno terzo XXVII Legislatura ».

Le persone che possono fruire di tali biglietti, a mente dell'articolo 12 del Regio decreto - legge 3 gennaio 1926, n. 188, sono le seguenti: moglie, discendenti, genitori, fratelli, sorelle, coniugi dei fratelli e sorelle medesime, suoceri, suocere, generi, nuore, nipoti, domestici, istitutrici e maggiordomi.

E' escluso un diverso uso dei biglietti predetti, fatta eccezione per il caso di persone che accompagnino il Senatore o Deputato per motivi di salute.

Sono inoltre ammesse le seguenti assimilazioni nei gradi di parentela:

I figli naturali legalmente riconosciuti e gli adottivi legalmente adottati: ai figli legittimi e legittimati;

i patrigni, le matrigne e i genitori adottivi: ai genitori;

i figliastri: ai figli;

i fratellastri e le sorellastre: ai fratelli e alle sorelle.

Per quanto concerne la compilazione, validità ed utilizzazione dei biglietti di che trattasi, si ricorda che debbono essere osservate le disposizioni di cui ai paragrafi 125, 126 e 127 delle sopracitate Norme.

Nei casi di irregolarità od abusi il personale deve attenersi a quanto è stabilito dal paragrafo 147 delle Norme medesime.

Con riferimento poi all'Ordine di servizio n. 153 del 18 dicembre 1924 pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 51 (1924), si avverte che le due marche a valore comprovanti il pagamento del diritto fisso debbono essere applicate nella parte posteriore dei biglietti medesimi, nella casella riservata alla prima vidimazione ed entrambe le dette marche debbono essere annullate con il bollo a compostore della stazione o agenzia che le emette.

Lo scontrino di controllo deve essere sempre staccato dalla biglietteria della stazione di partenza.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 e 13.

Circolare N. 9V

Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare al più presto possibile in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche dei detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1° giugno 1926 estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibile e delle squadre di rialzo limitatamente per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato, le stazioni sedi di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione del motivo pel quale il veicolo viene etichettato e, in questo caso: «per scadenza del periodo di garanzia». Le stazioni non sedi di personale di verifica provvederanno ad applicare da ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima Officina, scortato da Mod. M. 130; se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima, alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prosisma Officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possano viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento e Traffico, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo, darà notizia dell'invio alle Officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento e Traffico ed al Circolo di ripartizione; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e Traffico.

Le Sezioni Movimento e Traffico, entro il 10 giugno 1926, comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio de veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da introdursi nelle officine per visita scadenza del periodo di garanzia.

Dm. 99.231
» » 235
» » 278
F. 110.051
» » 053
» » 055
» » 057
» » 063
» » 068
» » 083
» » 086
» » 090
» » 092
» » 094
» » 095
» » 550
» » 552
» » 554
» » 556
» » 558
» 111.760
» » 762

F. 111.764
» » 766
» » 768
» » 770
» » 771
» » 773
» » 775
» » 777
» » 779
» » 781
» » 783
» » 785
» » 789
» 112.112
» » 115
» » 117
» » 119
» » 121
» » 123
» » 125
» » 127
» » 129

F. 112.132
» » 134
» » 138
» » 340
» » 342
» » 344
» » 346
» » 348
» » 350
Ltm. 490.672
» » 675
» 492.158
» » 164
» » 169
» » 171
» » 910
» » 915
» » 920
» » 927
» 493.150
» » 154
» » 157

Distribuito agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36 37 *e* 38.

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Impianto di un nuovo binario tronco per il carico e scarico diretto e trasformazione del P. C. ex mil. in P. C. di trasbordo a Cervignano	licitazione privata	Ore 12 del 25 maggio 1926	95.000	Sezione Lavori Udine
Rinnovamento di ml. 3492 di binario di corsa in galleria di Wochein fra Piedicolle ed il confine Jugoslavo	licitazione privata	Ore 12 del 25 maggio 1926	99.000	Sezione Lavori Udine
Costruzione di un fabbricato alloggi in stazione di Pistoia	licitazione privata	Ore 12 del 18 maggio 1926	130.000	Ufficio Elettrif. di Bologna
Completamento del VII isolato di case economiche per i ferrovieri di Foggia	licitazione privata	Ore 12 del 29 maggio 1926	373.000	Sezione Lavori Foggia
Sistemazione delle falde a monte della ferrovia fra i Km. 117+724/817 fra le stazioni di Potenza Sup. e Potenza Inf.	licitazione privata	Ore 12 del 26 maggio 1926	54.000	Sezione Lavori Foggia
Sistemazione a magazzini dei locali dell'ex Officina Materiale Mobile di Rivarolo Teglia	licitazione privata	Ore 12 del 27 maggio 1926	900.000	Sezione Lavori Genova

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche e presso il quale si tiene la gara
Ampliamento della stazione di Borzoli in relazione all'elettrificazione della linea	licitazione privata	Ore 12 del 27 maggio 1926	75.000	Sezione Lavori Genova
Sostituzione con travata metallica del ponte in legno sul Musone al Km. 11+037.33 della linea Camposampiero–Montebelluna	licitazione privata	Ore 12 del 29 maggio 1926	56.700	Sezione Lavori Venezia
Costruzione di un fabbricato ad uso ufficio della G. V. nella stazione di Padova C.le	licitazione privata	Ore 12 del 29 maggio 1926	100.060	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione dei ponticelli in muratura ai Km. 10+411; 16+556; 18+293 e 19+100 della linea Lugo–Lavezzola	licitazione privata	Ore 12 del 2 giugno 1926	72.000	Sezione Lavori Ferrara
Rinnovamento del binario sulla linea Postumia Grotte–Trieste C.	licitazione privata	Ore 12 del 27 maggio 1926	175.000	Sezioni Lavori Trieste
Ricostruzione in cemento armato della tettoia del P. C. nella stazione di Poggibonsi, nonchè sistemazione del P. C. stesso	licitazione privata	Ore 12 del 24 maggio 1926	130.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione di un magazzino per deposito merci presso lo scalo merci G. V. nella stazione di Palermo C.	cottimo fiduciario	Ore 12 del 18 maggio 1926	20.000	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione fabbricati per uso alloggi del personale ferroviario in prossimità del bivio Lagrangia a Torino	licitazione privata	Ore 12 del 2 giugno 1926	2.200.000	Sezione Lavori Torino Sud

LAVORI E FORNITURE	G. - Gara T. P. - Trattativa privata L. P. - Licitazione privata C. - Cottimo	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 1 paranco elettrico combinato con carrello scorrevole a mano della portata di Kg. 1.500, destinato al deposito T. E. di Spezia Migliarina	trattativa privata	25 maggio 1926	—	Ufficio 2° - Sez. 8ª Servizio Materiale e Trazione Firenze

LAVORI O FORNITURE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Una macchina rotativa elettrica a due lampade per la riproduzione cianoeliografica e sepia per corrente alternata 260 volta, 50 periodi	T. P.	30 maggio 1926	Ufficio IV° - Sezione 13ª Serv. Mat. e Trazione Porta al Prato - Firenze

NATURA DELL'APPALTO	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata C. – Cottimo	Importo presunto	Termine utile per la presentazione delle offerte	Ufficio incaricato della gara
Pulizia dei materiali dei treni viaggiatori nella stazione di Trieste C.le (nuova gara).	L. P.	34.000 mensili	Ore 18 del 19 maggio 1926	Sezione Materiale e Trazione di Trieste

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	75	Morse parallele da banco per fucinatori	L. P.	1-6-1926	Servizio Approvvigion. Uff. 3°
N.	61.000	Tiranti di unione per la posa in opera di blocchetti in cemento armato marca T. B. 1 e 2	T. P.	20-5-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Apparecchi di misura per locomotive elettriche.	T. P.	28-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	60	Scalei di legno a dodici gradini per carico carbone.	T. P.	29-5-1926	Id. Uff. 2°
Kg. »	140.000 54.000	Filo di bronzo fosforoso. Filo di rame nudo e mezzo nudo	L. P.	18-5-1926	Id Uff. 3°
Kg.	14.000	Ottone in lamiera	L. P.	18-5-1926	Id. Uff. 3°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio od Ufficio incaricato delle pratiche
N.	827	Frese per metalli	L. P.	19-5-1926	Servizio Approvvigion. Uff. 3°
—	—	Serie completa di elettrodi per reostati delle locomotive	T. P.	21-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	12	Ponti caricatori di legno e ferro con sponde	T. P.	29-5-1926	Id. Uff. 2°
N.	2500	Vestiari impermeabili per macchinisti e fuochisti	L. P.	5-6-1926	Id. Uff. 2°
Kg.	1300	Amiantite in fogli per guarnizioni da m/m 1 e 1,5	T. P.	10-6-1926	Id. Uff. 3°
N.	8500	Copialettere	L. P.	19-6-1926	Id. Uff. 2°
N.	7000	Lenzuola a sacco per il personale	L. P.	12-6-1926	Id. Uff. 2°
N.	250000	Rosso Vagone (Rosso Inglese o d'Islanda).	L. P.	1-6-1926	Id. Uff. 2°
—	—	Rubinetti di scarico per locomotive	T. P.	25-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	20000	Lumini per l'illuminazione sussidiaria delle carrozze	T. P.	18-5-1926	Id. Uff. 2°
N.	900	Contatti fissi e mobili per controller	T. P.	22-5-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Cilindri di ghisa grezzi	L. P.	25-5-1926	Id. Uff. 3°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Piastre, barre per dette e piastroni d'armamento	L. P.	25-5-1926	Servizio Approvvigionamenti Uff 3°
N.	24	Cricchi a vite da Tonn. 7 per rialzo boccole	L. P.	25-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	50000	Pali di pino Kianizzati	L. P.	25-6-1926	Id. Uff. 3°
Kg. »	630000 20000	Filo di bronzo fosforoso. Filo di rame stagnato	L. P.	25-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	30	Paranchi a vite	T. P.	27-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	50 65	Fucine portatili con ventilatore. Ventilatori a mano per fucine	T. P.	29-5-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Apparecchi elettrici di misura	T. P.	30-5-1926	Id. Uff. 3°

Il Direttore Generale

ODDONE

Anno XIX - N. 20

20 maggio 1926

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

Roma - Tipografia Ditta L. Cecchini

DE

nen
dei

nor
men

guit
dell
decr
all'i
laud

'epa

(l

Decreto Ministeriale 22 aprile 1926, *circa la liquidazione degli onorari per il collaudo delle opere eseguite, col contributo dello Stato, da cooperative edilizie* (1).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 345, concernente norme complementari per l'esecuzione ed il collaudo dei lavori edilizi col contributo governativo;

Visto il decreto ministeriale 1° maggio 1923, che dà norme per la liquidazione degli onorari agli ingegneri in merito alla costruzione di case economiche e popolari:

Decreta:

Gli onorari per il collaudo definitivo delle opere eseguite dalle cooperative edilizie che ottennero il contributo dello Stato, previsti nella tabella di cui all'articolo 13 del decreto Ministeriale 1° maggio 1923, sono commisurati all'importo totale dei lavori, oggetto dell'incarico di collaudo.

In essi si intende compreso anche l'onorario per il reparto tra i soci della spesa generale gravante sui mutui.

Roma, addì 22 aprile 1926.

Il Ministro : Giuriati.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. uff.* del 4 maggio 1926, n. 103.

COMUNICATI

FONDAZIONE « VITTORIO EMANUELE III » per colonie marine e climatiche a favore degli orfani e dei figli dei ferrovieri dello Stato (R. D. L. 7 febbraio 1926 n. 186).

Il Comitato Amministratore della Fondazione « Vittorio Emanuele III » per colonie marine e climatiche a favore degli orfani e dei figli dei ferrovieri ha inviato a S. M. il Re, in occasione dell'inizio dei lavori, il seguente telegramma:

GENERALE CITTADINI
Primo aiutante di Campo Generale di S. M. il Re
ROMA.

Comitato Amministratore Fondazione Vittorio Emanuele III, instituita presso Ferrovie Stato per solennizzare ricorrenza 25° anniversario di Regno di S. Maestà, nella sua prima seduta in cui inizia lavori per inviare colonie climatiche circa 800 orfani e figli di ferrovieri, rivolge deferente omaggio alla Maestà del Re.

Presidente: VELANI.

S. M. il Re si è degnato di far rispondere come segue:

Comitato Amministratore Fondazione Vittorio Emanuele III
Pro orfani e figli ferrovieri - Direz. Generale FF. SS.
ROMA

S. M. il Re ha accolto con gradimento l'atto di omaggio di codesto Comitato e ricambia cordialmente il pensiero cortese con i migliori voti per la benefica ist tuzione.

GENERALE CITTADINI.

Il Comitato ha poi stabilito le norme per l'ammissione dei fanciulli alle colonie climatiche durante la prossima estate, concretandole nel seguente avviso che è stato affisso in ogni stazione ferroviaria e nei vari uffici :

Con la estate del corrente anno incominceranno a

funzionare in varie parti d'Italia le colonie marine e climatiche, la cui organizzazione, per conto della Fondazione, è stata in gran parte affidata alla benemerita Croce Rossa Italiana.

Nelle colonie saranno accolti di massima i fanciulli linfatici, anemici, predisposti, rachitici, gracili di costituzione, deficienti di sviluppo e simili.

Saranno invece esclusi in modo assoluto tutti quelli affetti da tubercolosi polmonare o laringea e da forme aperte di tubercolosi glandolare o chirurgica, da malattie della pelle e oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave e neuropsicosi, e quelli che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora trascorso, all'atto dell'ammissione, il periodo massimo del pericolo del contaggio.

Possono essere ammessi alle colonie gli orfani ed i figli, di ambo i sessi, degli agenti o ex agenti stabili ed in prova delle Ferrovie dello Stato, riconosciuti bisognosi di cure climatiche.

L'età per l'ammissione sarà da 7 fino al compimento di 13 anni per i maschi, e da 7 al compimento di 15 anni per le femmine.

Per ottenere l'ammissione alle colonie, il padre, la madre, o chi eserciti la patria podestà sui fanciulli, dovrà rivolgere istanza al più presto al Comitato della Fondazione Vittorio Emanuele III presso le Ferrovie dello Stato, ex Villa Patrizi Roma, corredandola dell'atto di nascita e del certificato di vaccinazione e di rivaccinazione dei fanciulli, nonchè di un certificato sanitario compilato su apposito modulo, che verrà subito fornito dalla Fondazione verso semplice richiesta.

Tanto la istanza che i documenti di cui sopra potranno essere in carta libera.

Il certificato sanitario dovrà essere possibilmente compilato dal medico di riparto delle FF. SS. nella cui circoscrizione si trova l'abitazione del richiedente. I fanciulli dovranno essere all'uopo accompagnati all'abitazione del sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande scade col giorno 10 *giugno* 1926; quelle che pervenissero dopo tale data saranno considerate nulle e restituite ai mittenti.

Il Comitato amministratore della Fondazione deciderà insindacabilmente in merito alla scelta dei fanciulli da ammettere alle colonie, dando la preferenza agli orfani.

Potrà essere criterio di scelta oltrechè il grado di bisogno della cura, anche la condizione economica della famiglia dei fanciulli.

Come è stabilito dall'articolo 2 del R. D. che istituisce la Fondazione, *l'ammissione degli orfani è gratuita.* Invece quella dei figli degli agenti in attività di servizio o degli ex agenti in vita esonerati è subordinata al pagamento totale o parziale, secondo sarà stabilito caso per caso dal Comitato Amministratore, della retta di mantenimento che, per il corrente anno 1926, è fissata in lire 7 giornaliere. In relazione a ciò, gli agenti in attività di servizio e gli ex agenti esonerati che domandino l'accoglimento di uno o più figli nelle colonie, dovranno impegnarsi, con la domanda di ammissione, di versare anticipatamente alla Fondazione l'importo di 40 giornate della retta o di quella parte di retta che sarà loro indicata.

Tale versamento dovrà di regola essere effettuato, a mezzo di vaglia, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la partenza per la colonia. Il mancato versamnto sarà interpretato come esplicita rinunzia all'invio dei fanciulli alla colonia. S'intende che la Fondazione restituirà agli interessati le somme che per qualsiasi motivo risultassero in più percepite.

Gli orfani del padre o di entrambi i genitori che non siano stati prescelti per l'ammissione gratuita, potranno tuttavia essere accolti nelle colonie, verso anticipo dell'importo della intera retta, come sopra è detto.

La Fondazione comunicherà entro il mese di giugno quali sono stati i fanciulli ammessi alle colonie indicando per le ammissioni non gratuite l'importo da pagarsi. Fornirà poi direttamente agli interessati le indicazioni circa la località ed il giorno di partenza nonchè l'elenco dei pochi capi di corredo di cui i fanciulli dovranno essere provvisti a cura della famiglia, all'atto della partenza per le colonie medesime. Invierà anche un modulo-dichiarazione da restituire firmato — dal padre, dalla madre, o da chi eserciti la patria podestà sui fanciulli — col quale viene esonerata la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità per rischi, danni, malattie o infortuni in cui i fanciulli potessero malauguratamente incorrere durante la loro permanenza in colonia . Anche la mancata restituzione in tempo debito di tale modulo sarà interpretata come rinunzia all'andata dei fanciulli alle colonie.

Si ripete che le domande di ammissione e i relativi documenti dovranno pervenire alla Fondazione Vittorio Emanuele III presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato in Roma, non più tardi del 10 *giugno* 1926. ***Lo stampato da riempirsi per la visita medica deve quindi essere subito richiesto al suddetto indirizzo.***

Graduatoria degli agenti riusciti idonei nell'esame pel conseguimento dell'idoneità alle funzioni di Guardasala indetto con circolare MT. 122/728 G. E. del 16 ottobre 1924.

Sezione Movimento e Traffico di Torino

N.	Matricola	Nome	N.	Matricola	Nome
1	256323	POLASTRI Giacomo	19	217828	AUSTA Roberto
2	195115	MINA Tommaso	20	241661	ARGENTERO Italo
3	185057	PESIO Antonio	21	271553	VECCHI Massimiliano
4	229236	BEZZO Oreste	22	211463	FONTANA Pietro
5	155721	CARIGNANO Giovanni	23	266362	VIOTTO Luigi
6	193416	CARRARA Francesco	24	207337	BEZZO Giovanni
7	243174	RIGONE Natale	25	189094	CERRATO Giovanni
8	222086	VIRETTI Mario	26	189158	MINELLA Angelo
9	202090	BERRONE Mario	27	258918	VITALE Natale Giuseppe
10	262823	LOMBARDI Natale	28	239711	BONGIORNI Giovanni
11	267711	BALZARETTI Edoardo	29	216637	VISCONTI Arturo
12	205530	LAVITE Emilio	30	212676	CASTAGNO Bernardo
13	189135	FOSCORI Agostino	31	262756	BEVIONE Bartolomeo
14	267701	BUZZI Giuseppe	32	262769	RAVIOLA Vincenzo
15	188949	MOCCHETTO Andrea	33	255076	MUSSO Giuseppe
16	205139	ANTEO Giovanni	34	263623	ROSSI Mario
17	214029	MORETTI Secondo	35	260762	CONTI Giuseppe
18	269670	CROCINI Caliero	36	182389	CAPELLO Virgilio

37	219957	GRILLO Teresio
38	202167	CANELLA Emilio
39	222144	LINGUA Giuseppe
40	222101	CAPRA Francesco
41	205504	RACCONE Giovanni
42	266343	LANFOSSI Giuseppe
43	256316	PERINO Amedeo
44	258932	MIZIA Domenico
45	223016	BONINO Andrea
46	195641	OGLIARDI Antonio
47	205532	OSTELLO Evandro
48	269663	BOSCHETTI Luigi
49	264589	BONNOT Eugenio
50	278034	ARDUINO Ottavio
51	187099	PIANCA Secondo
52	229278	BOTTERO Gustavo
53	198772	RONZANA Pietro
54	256298	DATA Tomaso
55	211482	LISA Melchiorre
56	256309	JORMINOLO Giuseppe
57	211467	GARNIER Paolo
58	269673	MERLO Nicola
59	211445	MANDOSSO Pietro
60	217829	VOLANTI Luigi
61	266353	SATTANINO Faustino
62	195087	MONTI Francesco
63	189174	PARUSSA Giuseppe
64	207400	TRIBERTI Giovanni
65	206345	PORZIO Francesco
66	206348	PANIZZA Pietro
67	239167	ROMEO Luigi
68	216630	GENTILE Andrea
69	222192	ZACCONE Ettore
70	271502	PLASSA Francesco
71	253786	MASCHERA Severino
72	267613	FAVARGIOTTI Carlo
73	207329	ALLEGRI Giuseppe
74	253538	ROVELLOTTI Giuseppe
75	205507	PONZELLINI Guido
76	203114	MANDRINO Giuseppe
77	207381	BENAZZO Ernesto
78	269715	NEGRO Antonio
79	253525	TIBLE Luigi
80	227948	BALESTRA Ottorino
81	258039	OPERTI Michele
82	202140	BARALE Giuseppe
83	262830	PASINO Giuseppe
84	222130	VILLA Carlo
85	276513	SPINELLA Vincenzo
86	253758	CELLERINO Luigi

87	258935	ODDONE Giuseppe	112	262757	FERRETTI Emilio
88	260779	TUNINETTI Antonio	113	253511	PALLACINO Virgilio
89	271530	VALLINO Antonio	114	258877	GANDINI Eugenio
90	245924	OLIVETTA Ottavio	115	264653	BERTONE Giuseppe
91	189152	IMARISIO Pietro	116	212589	GIORDANELLI Francesco
92	262760	PANERA Eridano	117	266352	SANNAZZARO Riccardo
93	187860	BOSELLI Giovanni	118	219962	ROSTAGNO Venanzio
94	207341	CLAUS Lorenzo	119	255643	CAPELLO Giovanni
95	211462	FLEBA Battista	120	269675	BRACCO Silvestro
96	256282	BENSI Pietro	121	269641	ROSSO Giovanni
97	222209	SERRA Alessandro	122	187290	GUASCHINO Enrico
98	195117	ZAMPINI Alberto	123	222134	MACCAGNI Tullio
99	217649	VANZINI Vittorio	124	256322	ROFFREDO Pietro
100	187861	GARLANDO Enrico	125	260355	SCAPARRA Giuseppe
101	184707	ARNALDI Eugenio	126	229273	ZANI Agostino
102	257150	RIGAT Angelo	127	160399	GARDINI Attilio
103	201103	MALFATTO Francesco	128	170279	PORTA Pietro
104	253504	MORETTI Giovanni	129	170710	GULLINO Alfredo
105	253744	PICCO Matteo	130	187293	BOSSI Attilio
106	207312	CASALE Felice	131	182386	MOLINARO Daniele
107	222160	DEFAZY Carlo	132	195076	CHABERT Giuseppe Lorenzo
108	253535	MILLERBA Ignazio	133	195099	SERENO Francesco
109	222127	FASANO Antonio	134	238373	FOSSARELLO Maurizio
110	212607	BENZI Pietro	135	245009	MIGNOLA Valerio
111	253506	MUSSA Marco	136	189183	GENESI Giovanni

137	202510	PRANDI Giovanni	162	212613	GALLEGARIS Giuseppe Marco
138	243210	RODELLA Pietro	163	258861	BONINI Giovanni
139	207388	ORLAND Giovanni	164	265406	MAFFAZZINI Aido
140	239674	SOLIA Camillo	165	269720	PERGIVALLE Federico
141	273385	VENEZIA Euclide	166	259785	BAGLIANI Vittorio
142	229279	RISSONE Vito	167	206360	ALLIONE Edoardo
143	258865	CERRI Massimo	168	207317	DOLFI Giuseppe
144	260763	SACCHI Carlo Leopoldo	169	207365	VIPIANA Giacobbe
145	264554	RISSO Paolo	170	266340	GHITTINO Antonio
146	195097	PAVESE Giuseppe	171	205502	RANGONE Pietro
147	271579	TROMBOTTO Mario	172	210211	CAMPRA Domenico
148	189147	PATRUCCO Pasquale	173	255651	BELLONE Francesco
149	252703	MESTURINO Natale	174	221712	RAVERA Guido
150	259792	CAUDA Giuseppe	175	219959	CIVALLERO Emilio
151	122194	MACCHIA Luigi	176	207374	BOGGIA Lorenzo
152	196768	PORTESIO Domenico	177	227639	PORTA Antonio
153	198776	REGGIANI Febo	178	260755	FERRARESI Aldo
154	189167	BOGLIANI Vincenzo	179	255678	GIORDANO Oreste
155	264603	COMETTO Antonio	180	280910	SPINARDI Pietro
156	264578	BACCO Giuseppe	181	255692	RIPOSIO Pietro
157	255664	DANNE Luigi	182	271525	PALENTI Giovanni
158	269724	SACCOMANDI Giulio	183	215349	BIANCO Giovanni
159	207326	BONZANINO Pietro	184	223032	ZUCCA Amedeo
160	202179	BEATA Giuseppe	185	222133	JORIO Enrico
161	205537	MUSSO Celestino	186	253513	REALE Rocco

187	222183	SCAGLIOTTI Carlo
188	211466	FRECCERO Mario Luigi
189	258011	PANERO Tommaso
190	264637	CANELLA Michelangelo
191	275736	SAGONA Vincenzo
192	224550	QUAGLIA Giuseppe
193	269637	BERTELLI Silvio
194	187287	FIZZOTTI Luigi
195	202511	BARTOLINI Nello
196	271531	VICINI Giovanni
197	258859	BANFO Carlo
198	224554	SORESINI Teresio
199	212585	MARELLO Pasquale
200	271552	PISTELLI Renato
201	259772	ZAMBRUNO Paolo
202	256299	DEAMBROSIS Giulio
203	203131	BOANO Giuseppe
204	271474	VOLANTE Bartolomeo
205	206372	BERTOLINO Eugenio
206	259811	BRUNO Bartolomeo
207	219720	BONARDO Luigi
208	212603	ARNANDO Umberto
209	166643	LANARI Nazareno
210	180695	ROMERO Domenico
211	219960	TINELLI Giacomo
212	222096	GIOTTO Enrico
213	242164	VOLANTE Domenico
214	249719	COGNO Giovanni
215	197219	MULASSANO Andrea
216	195109	GHIVARELLO Ernesto
217	203093	BONNET Giulio
218	197214	BIGOTTI Giovanni
219	202141	CARLANDO Giovanni
220	222146	FRUSALI Giacinto
221	259820	DEMICHELIS Federico
222	221804	CERRATO Ernesto
223	214851	PUMPO Antonio
224	221807	ZAVATTARO Giovanni
225	266309	VENTAVOLI Ugo
226	271558	LODI Emilio
227	255708	PATTARONI Virgilio
228	252836	PESCARMONA Pietro
229	227662	REBOLA Giuseppe
230	202110	ROSSI Antonio
231	258884	GRAMAGLIA Giovanni
232	222107	SATTANINO Emilio
233	212597	LAEZZA Amedeo
234	269669	CAGNA Mario
235	269618	PASTÈ Giovacchino
236	253529	TURCO Alberto

237	258926	DROCCO Luigi	262	258024	FRASCARDO Florentino
238	207385	ALLAMANDI Bartolomeo	263	198784	ANNARATONE Giuseppe
239	269645	CORDARA Camillo	264	271466	MASSAIA Guerrino
240	256325	PARETI Giov. Nicola	265	205528	LOCCI Davide
241	206350	PRADUROUX Giovanni	266	262806	PASQUINO Giov. Angelo
242	224540	ROSSI Carlo	267	163719	VITTORE Attilio
243	262803	PARELLA Andrea	268	212605	BARROERO Costantino
244	207375	DALERBA Angelo	269	205521	GORRETA Giuseppe
245	240924	MOLLA Giuseppe	270	255628	PENNA Giuseppe
246	258939	ROASIO Angelo	271	189074	ALBERA Giovanni
247	260767	PROVERBIO Francesco	272	227947	SEGLIE Carlo
248	203127	CARRARA Pietro	273	271582	NOVO Guglielmo
249	277393	MORONE Giovanni	274	205155	ROMANI Rinaldo
250	207334	ABBIATE G. Batta	275	217827	MACCAGNI Guido
251	253512	QUAGLIA Antonio	276	258074	PIN Angelo
252	229268	GALLETTI Evasio	277	259758	RONZA Giov. Giacomo
253	203097	CORONA Pietro	278	230643	CORAINO Pietro
254	269671	DEL MONTE Riccardo	279	232869	SCURSONI Alessandro
255	207345	FOLCHI Giovanni	280	255665	DANOVI Vittorio
256	205154	CANAVESE Silvestro	281	202176	PESCE Domenico
257	201110	BOLLA Cesare	282	255645	ALLIA Luigi
258	203068	RIBOLDI Carlo	283	263628	NORESE Guido
259	222082	TOSCANI Secondo	284	266330	CAPPA Giacinto
260	237554	MICHELA Domenico	285	222193	MIROGLIO Maurilio
261	255633	RELLEGATI Giov. Giuseppe	286	202113	BRIGNOLO Giuseppe

287	206585	MORETTI Spirito
288	278047	PIGNATTA Antonio
289	225813	PASINO Alfredo
290	165899	ALESSI Michele
291	223060	FARABUSO Alessandro
292	140089	ZOANELLI Fedele
293	156420	TARENTINO Dalmazzo
294	163817	RUTTINENGO Tomaso
295	171949	PAVARINO Guseppe
296	177249	BIANCHI Giuseppe
297	184373	TRUCCO Pietro
298	222112	CROSETTI Giovanni
299	237552	FULCHERI Federico
300	185921	SCERRA Domenico
301	189200	SOTTINI Crescenzio
302	195652	ZUCCA Dario
303	212610	ALBERA Edoardo
304	227642	ZUCCA Adolfo
305	197217	CERRATO Federico
306	239684	CALVI Antonio
307	253505	MORO Carlo
308	269687	GRASSANO Eurelio
309	261665	IVALDI Giuseppe
310	267714	GATTO Giuseppe
311	264606	FOYANO Secondo
312	255681	IRONI Giovanni
313	255652	BELLOTTI Angelo
314	245007	CORRADO Luigi
315	262789	TIRALE Lorenzo
316	222110	SACCHETTI Giovanni
317	252839	REY Carlo
318	207366	VISCONTI Francesco
319	211477	GIMBASSO Giovanni
320	260761	BOLDRIN Pietro
321	187108	TRUCCO Luigi
322	271506	CAMANA Paolo
323	187100	MASOERO Carlo
324	271497	DAMASO Enrico
325	258017	DE PAOLI Franc. Bartolomeo
326	212581	MACARIO Ermenegildo
327	255663	CURTI Eugenio
328	233884	BECHIS Giuseppe
329	258872	EMANUELE Giuseppe
330	275757	CAPELLO Michele
331	233891	RAINERO Lorenzo
332	212602	GIOVANNININI Fiorenzo
333	269708	GRASSO Carlo
334	269611	BERMOND Giuseppe
335	258870	DAGNA Giovanni
336	271539	PAGANINO Andrea

337	269684	ORLANDA Luigi	362	257139	OLIVIERI Pietro
338	195093	BORSOTTO G. Batta	363	255654	BERRUTI Giuseppe
339	253532	VIRANO Angelo Carlo	364	260766	BARONE Salvatore
340	264592	BRANDA Giuseppe	365	215353	VARALDA Pietro
341	205545	GRAMOLA Pietro	366	225456	ROSSI Giuseppe
342	258936	PASTORE Fernando	367	207336	BARCA Santino
343	262819	BARENGO Giacomo	368	271484	PARODI Settimo
344	203092	CHIOSSO Pietro	369	207370	CHIARLO Cesare
345	253534	ZOCCOLA Giuseppe	370	188947	VADA Giacomo
346	262746	TERNAVASIO Placido	371	258909	MANTILARO Camillo
347	210213	RONCATI Angelo	372	258879	GALLINA Giovanni
348	255675	FERRERO Luigi	373	237547	PAGLIASSO Giovanni
349	253531	VIGHETTO Alberto	374	206355	PANIZZA Giovanni
350	222118	SARDI Natale	375	238202	BARBIERI Riccardo
351	242428	FRAGONARA Clemente	376	262394	SCHIAVETTA Pietro
352	205156	MONTERINO Gabriele	377	248965	BRANCA Enrico
353	211489	PASTERIS Pietro	378	216981	QUARESTANI Gaudenzio
354	253515	RICCI Francesco	379	255699	VAGGI Luigi
355	258899	TESTA Giacomo	380	176631	MILANO Domenico
356	237550	CRIVELLI Cesare	381	161250	MAZZARELLO Bernardo
357	211470	GEROLA Giuseppe	382	163047	CARENA Pietro
358	266341	GIUFFRÈ Giuseppe	383	163816	BOZZONE Bartolomeo
359	227986	CAVAGNOLO Giovanni	384	165020	MANGINO Evasio
360	269713	MIRONE Attilio	385	169722	GARRONE Maurizio
361	224553	PICCHI Giovanni	386	175973	MONCALVO Guido

387	202128	RONCAROLO Antonio	397	264640	CAMINASSA Stefano
388	195086	MECCA Pasquale	398	253527	TORASSO Severino
389	263561	MIUCCIO Francesco	399	259755	BIANCIOTTI Giacomo
390	222169	BORDIGA Angelo	400	229257	PORAZZI Agostino
391	207379	MIZIA Serafino	401	256303	GARBERI Angelo
392	227655	GIACOBBE Enrico	402	269699	PASQUINO Mario
393	222116	ALVARA Carlo	403	271548	MANELLO Alessandro
394	201117	CORNARA Simone	404	271470	LADINI Natale
395	222172	LOPIZZO Ruggero	405	267689	BONZANO Primo
396	207390	CELLERINO Giuseppe			

Sezione Movimento e Traffico di Milano

1	185148	VARNI Carlo	12	222349	RIPARELLI Roberto
2	193146	SOMENSINI Francesco	13	222425	LATINI Marino
3	229306	GAMBERI Ireneo	14	222299	BEDOSTI Giuseppe
4	227702	TARCHINI Albino	15	222729	VERGANO Lorenzo
5	253893	BECHELLI Oliviero	16	227689	ZORZOLI Enrico
6	182901	GISOTTI Giuseppe	17	255719	STEFANI Jambo
7	196387	CAVREGA Francesco	18	217266	VERZETTI Luigi
8	223906	PICCININI Antonio	19	206417	GIBELLI Luigi
9	207469	NEVE Giovanni	20	205666	GIATTONI Lucido
10	210304	TIBONI Giovanni	21	222339	ROSSI Sigfrido
11	203989	PASTORI Ettore	22	222500	COLOMBANI Giovanni

23	183169	BERETTA Angelo
24	253953	COTTI Giuseppe
25	193145	SMERIGLIO Vittorio
26	182483	FERRARI Pietro
27	183183	BUTTI Vittorio
28	185559	LAURI Giuseppe
29	247176	BASSI Ambrogio
30	202221	TOSCANI Giovanni
31	199663	MORANDI Giovanni
32	203201	PASTORINI Giuseppe
33	202225	VIDALE Alessandro
34	207452	LEONI Giovanni
35	222637	SERRA Eugenio
36	222293	ALLIATI Giovanni
37	222415	FUMAGALLI Angelo
38	207437	MANERA Antonio
39	222771	PEZZONI Carlo
40	222269	SAVI Guido
41	222740	MANGRI Cesare
42	222473	MASNAGHETTI Carlo
43	229365	SCUTO Francesco
44	227297	CEI Antonio
45	254686	MOVALLI Mario
46	185573	VERONESI Luigi
47	226361	TERRASI Angelo
48	241671	PIROVANO Ernesto
49	205602	DI GIROLAMO Giacomo
50	271162	LOMBARDI Leonida
51	203997	RESTELLI Felice
52	184462	CORTIANA Enrico
53	186757	POSSENTI Pietro
54	146922	MOLTENI Arminio
55	205630	BORGHI Pierino
56	187874	SCABINI Alfredo
57	211527	PAGANI Vittorio
58	238231	MANFREDI Angelo
59	184468	GALLI Fiorenzo
60	212342	FERRI Amedeo
61	184452	BETTINI Celestino
62	222541	CICERI Eugenio
63	196160	PADOVA Marcello
64	222601	DI MARCO Ernesto
65	199659	MOLINARI Giuseppe
66	247180	RAPETTI Luigi
67	209442	CRUCIANI Paolo
68	235478	CORNAGO Giuseppe
69	233905	FRAZZA Elia
70	202216	SAINO Giuseppe
71	209159	SOLAZZO Salvatore
72	205604	DOZIO Vittorio

73	201235	ROSSI Ettore	98	227243	PUZZO Mario
74	207432	MAGNI Carlo	99	227733	CABRIO CRISCIO M.
75	209157	SIRRI Pietro	100	227679	SAVI Romano
76	207419	LUCCA Carlo	101	227306	ALDORINI Artibano
77	205628	BONINSEGNA Eugenio	102	253903	GAI Jlo
78	203962	GARRETTONI Giuseppe	103	260933	ALLIORA Riccardo
79	205646	ORESTI Vittorio	104	254720	LAZZAROTTI Renato
80	205717	SALA Natale	105	254689	MUSTO Michele
81	209119	CRIPPA Arturo	106	254697	PRINA Riccardo
82	209282	TASISTO Mario	107	177876	AGRESTI Nicola
83	203985	ORBELLI Angelo	108	188149	GOBBI Rodolfo
84	203994	POZZONI Antonio	109	182921	MOSCATELLI Giulio
85	253858	FONTANA Emilio	110	184469	GATTI Francesco
86	222314	BRUSCHI Giovanni	111	183236	BECCARINI Mario
87	222357	MAPELLI Paolo	112	221411	TROIELLI Giovanni
88	222558	MARABELLI Pietro	113	217155	SALA Luigi
89	212355	CAPELLINI Giovanni	114	207501	MARCHINI Galvano
90	222406	DENTI Giuseppe	115	207521	MORELLI Francesco
91	222332	BASILE Giulio	116	208382	PISANI Faustino
92	222746	MASSEROTTI Giacomo	117	222413	FINOCCHIO Giuseppe
93	222764	PRETE Raffaele	118	210286	RICCI Giovanni
94	222437	BREGA Ernesto	119	213360	CAVRINI Fausto
95	227683	TRAVERSI Giuseppe	120	222786	LUCCHI Arnaldo
96	227670	GERANZANI Giuseppe	121	192534	BERTUCCIO Giovanni
97	227248	CONTI Felice	122	227235	FARÈ Pietro

123	227757	FIZZOTTI Angelo	148	199686	COLDESINA Marco
124	231267	FERRARI Dante	149	201186	COLOMBI Beniamino
125	250994	BARTOLINI Giuseppe	150	231942	RAVIZZOLI Giovanni
126	254681	MELLONI Angelo	151	209319	CORTI Prospero
127	179513	GEMELLI Carlo	152	205812	FERRARA Battista
128	188142	PEZZINI Giovanni	153	206401	CALDANIGA Desiderio
129	182481	DELFITTE Claudio	154	205698	COMOTTI Dante
130	182424	CAPELLA Giovanni	155	205687	CODAZZI Agostino
131	195146	CHIESI Angelo	156	205644	COTOGNI Alberto
132	180918	CARAMELLI Pietro	157	207589	PEROTTI Luigi
133	181989	ZALIO Antonio	158	210288	RONCORONI Domenico
134	211596	SOSSI Alessandro	159	253866	DELLA BIANCA Ottorino
135	210316	SORAGNI Libero	160	206405	GALBUSERA Emilio
136	210584	AMBROSINI Giovanni	161	211538	FERRARI Riccardo
137	283235	SCOTTI Giuseppe	162	222412	FERRARIO Augusto
138	184465	DEL TORCHIO Pietro	163	222577	PIACENTINI Andrea
139	183343	LODIGIANI Dino	164	222732	VILLA Pietro
140	195661	BERGAMASCO Antonio	165	222675	BIANCHI Alfredo
141	196778	ROSSI Guido	166	222326	ALZI Giuseppe
142	209717	MARCHIANÒ Erasmo	167	222516	GABELLONE Antonio
143	241670	COGNI Sito	168	222765	PREVIGNANO Secondo
144	195718	MACCARINI Enrico	169	227262	BRIVIO Ambrogio
145	196394	CERVELLI Giuseppe	170	229291	MANTELLI Battista
146	198809	FRIGOLI Egidio	171	227316	ZAMBELLI Albino
147	189246	CORNACCHIA Giovanni	172	227687	VOLPI Luigi

173	222534	BERTONI Emilio	198	186015	DE VITA Armando
174	227709	BAZZANI Giuseppe	199	195676	CARPI Angelo
175	227327	VIRTUANI Pietro	200	186734	PRANDINI Mario
176	229345	MAGGIORA Clemente	201	226356	LOVISELLI Pietro
177	227228	MAZZA Giuseppe	202	207472	PARAMATTI Luigi
178	253904	GAMBARANA Enrico	203	205574	ALLEGRETTA Nicolò
179	260939	ATTAVILLE Giacomo	204	212634	PELLEGRINO Vincenzo
180	173193	ZAMBARDI Ferdinando	205	222282	MINNITI Pietro
181	182495	QUAGLINI Renzo	206	214750	ZELIANI Silvio
182	195947	GIOTTI Carlo	207	209311	GUARNASCHELLI Nando
183	176915	BELLONI Ettore	208	209269	BARUFFI Federico
184	188407	ASCÈ Pietro	209	210322	GIANI Angelo
185	213356	MALINVERNO Enrico	210	236128	BODINI Cipriano
186	187641	BARDELLI Egidio	211	207523	PALAZZONI Elia
187	206611	ALDEGHI Giuseppe	212	222566	NEBBIA Alessandro
188	184742	VIERI Luigi	213	182930	POZZI Giuseppe
189	185552	CANTÙ Mario	214	222578	PIACENTINO Angelo
190	182934	ROSINA Francesco	215	222648	TORTORA Edoardo
191	183246	BINACHI Luigi	216	229392	CAMPISI Sebastiano
192	184440	PINCIROLI Enrico	217	229366	ARNAUD AVENA Roberto
193	195372	BRUFANI Ardegondo	218	260936	TOPINI Carmelo
194	193832	DELLA BIANCA Fausto	219	216148	BRICCHI Giulio
195	211289	BONIARDI Alberto	220	229384	CARELLI Casimiro
196	183584	GAFFURI Giuseppe	221	253865	COLOMBO Umberto
197	196482	ZONCA Carlo	222	227317	CORRINI Marino

223	183261	CASTAGNA Cesare	248	183334	GIOVANNELLI Franc.
224	254729	FANUCCI Nello	249	183233	BARDELLI Cesare
225	253888	AUTIERO Aurelio	250	183272	COLOMBO Francesco
226	250993	BACCOLO Alcide	251	184479	PELLIZZONI Stefano
227	227264	CASSANI Giovanni	252	186060	GENI Albino
228	222434	BUONTEMPO Annibale	253	184449	MAZZA Angelo
229	183120	SALA Marco	254	196401	COLLA Giovanni
230	189215	MASSIGLIA Giuseppe	255	196788	SCHIAVETTA Santino
231	182420	BERETTA Domenico	256	201237	SACCHI Luigi
232	182450	BIGOLI Attilio	257	229360	CANTANDO Francesco
233	195129	CARRERA Francesco	258	187875	CRAPELLA Luigi
234	182441	FERRANDO Giuseppe	259	211564	CIOCCA Giuseppe
235	211517	BIAZZI Aristide	260	199638	POZZI Carlo
236	209241	COLOMBI Arturo	261	226843	FERRARI Francesco
237	209212	FARUFFINI Galdino	262	195683	CATTANEO Gaspare
238	242842	PARAFFINI Giovanni	263	195735	CABRINI Silvestro
239	184056	GIUSSANI Natale	264	196793	TABOLOTTI Biagio
240	216150	CASSINARI Enrico	265	206176	TOCCHETTI Giulio
241	196420	FAVINI Gaudenzio	266	202198	GROSSI Ernesto
242	185108	PELLEGRINELLI Pietro	267	201162	LUONI Francesco
243	192536	BRAMBILLA Riccardo	268	234417	MALDOTTI Aurelio
244	227212	ALOARDI Giuseppe	269	246042	BANCORA Luigi
245	186760	SCANU Luigi	270	231950	BOLVETTI Angelo
246	183250	BORIANI Mario	271	231959	COLOMBI Clemente
247	210989	PUSTERLA Pietro	272	231962	PIROVANO Pietro

273	231958	CAPPELLETTI Pasquale
274	201195	DIOLI Stefano
275	227214	CAPELLI Emilio
276	207509	MELZI Vittorio
277	205606	FALCETTI Carlo
278	209263	RUGGERI Lorenzo
279	205598	DELLA NINOLA Isidoro
280	207446	LAMERA Angelo
281	209346	ZONCA Luigi
282	209326	REALI Ettore
283	205674	CIGOLINI Luigi
284	235484	MOSCA Cesare
285	209265	SACCHI Emilio
286	204407	ROGNONI Baldassare
287	210326	PANIZZA Domenico
288	209120	CALIGARA Carlo
289	222351	SERVEGNINI Anacleto
290	207560	VARANI Antonio
291	222245	ASTOLFONI Carlo
292	211560	BOZZANI Domenico
293	205713	CANTONI Domenico
294	227210	BERRINZONI Franc.
295	201161	LUDOVICO Pasquale
296	222393	CASIRAGHI Luigi
297	222562	NINOLI Giovanni

298	222444	CHIODINI Ambrogio
299	222646	TETTAMANTI Carlo
300	222386	SACCHI Giuseppe
301	253861	CREMA Giuseppe
302	254917	LANATI Renco
303	229337	ILARDO Arturo
304	222268	ROTA Giovanni
305	222248	CATTANEO Carlo
306	254717	CALCIANI Silverio
207	227282	BARBIERI Felice
308	227732	BREMBATI Domenico
309	227234	PAGANI Guglielmo
310	227340	FERRARI Gaetano
311	260932	PAGANI Mosè
312	254680	MASSONI Celestino
313	227756	FIDIGATI Angelo
314	229370	GIFFANTI Adolfo
315	256407	COLOMBO Alfonso
316	259886	MARELLI Anselmo
317	253875	REZZANI Santo
318	269992	RONCAGLIONE Francesco
319	146299	PICCHIOTTI Pasquino
320	171608	BARONI Giuseppe
321	179517	SALVONI Guerino
322	188129	CONFALONIERI Giuseppe

323	176580	LOMBARDI Santo	343	174543	RANGO Enrico
324	182404	BOCCHIO Emilio	344	222374	PEREGO Silvio
325	183208	OLTOLINA Cesare	345	229346	MANDELLI Pietro
326	177875	FOPPA PEDRETTI Antonio	346	183303	BUZZI Carlo
327	210319	ZOCCO RAMAZZO Angelo	347	229302	FERRARI Giovanni
328	206595	DRAPRATI Angelo	348	262421	MATTEUCCI Pietro
329	210313	MARCHESI Attilio	349	227325	VILLA Ottorino
330	196542	LANI Giacomo	350	227326	VILLANI Pietro
331	211522	LAVEZZI Francesco	351	253884	AGUZZI Luigi
332	183191	DEL RE Mariano	352	255713	CAPPALUNGA Luigi
333	211279	DEL CUSTODE Giuseppe	353	257169	SCLAVI Armando
334	211287	BIGNAMI Luigi	354	253844	CAROSIO Carlo
335	196463	PAVESI Giovanni	355	255843	CAPPALUGA Umberto
336	183389	GIULIANI Cesare	356	207527	PASINI Giovanni
337	183583	FERRI Angelo	357	205706	BUTTI Arturo
338	206411	GANDINI Gaudenzio	358	203205	POLLONI Enrico
339	213357	FERABOLI Achille	359	209714	BALBARANI Torino
340	193845	TONELLO Pietro	360	282678	REGGIANI Dativo
341	209130	CODOGLIONI Pietro	361	196477	ZANCHI Amleto
342	209166	MILANI Domenico			

Sezione Movimento e Traffico di Venezia

N.	Matricola	Nome	N.	Matricola	Nome
1	238345	ADROGNA Federico	24	135992	GIPRIANO Angelo
2	195986	BENEDETTI Attilio	25	213814	TESSARI Marino
3	222896	CAMAROTTO Cesare	26	209364	BASSO Antonio
4	227405	GIULIANO Asdrubale	27	264869	GASTALDELLI Emilio
5	185208	DE BARTOLI Antonio	28	221898	CASAGRANDE Vittorio
6	205737	ATTI Pietro	29	184774	BOESSO Giuseppe
7	238350	STAMPA Salvatore	30	234701	DEFEND Giorgio
8	243232	CEDERLE Augusto	31	238372	FACCHIN Giuseppe
9	227378	CHELLI Lodovico	32	188273	BOLDRIN Mario
10	193857	GUIDI COLOMBI Giuseppe	33	260019	DE BARTOLI Luigi
11	202262	DA RONCH Olimpio	34	209334	DAL POZ Ferdinando
12	212370	TREVISAN Ettore	35	278786	SORRENTINO Pompeo
13	183386	FRASSON Benvenuto	36	278191	VOLINO Attilio
14	188979	FUSER Giuseppe	37	200627	PERONDINI Guerino
15	205912	CORRADINI Gustavo	38	215382	PAVAN Giovanni
16	200606	DALTO Vincenzo	39	242894	ZANON Fortunato
17	188193	AGEMIANO Giovanni	40	185199	CASTELLI Umberto
18	205214	GRIGOLO Luciano	41	209382	CALMASINI Francesco
19	221116	PASINELLI Romildo	42	227430	VERDI Egidio
20	188266	CAPRIOGLIO Camillo	43	232024	AMBROSI Angelo
21	224216	KUSSTATSCHER Ugo	44	185647	PRETTO Antonio
22	182175	BONSEMBIANTE Ampelio	45	188218	FAVERO Giovanni
23	200826	CAPISANI Ettore	46	187325	VALESANI Orlando

47	224185	LUCCHESE Giovanni
48	176945	CENCIAROLO Bartolo
49	222810	BASTIANELLO Antonio
50	207587	GELICH Antonio
51	209386	DREZZA Augusto
52	261049	GALVAN Angelo
53	212375	MARTINI Begnino
54	264821	DE ROSA Giacomo
55	182179	RAVA Agostino
56	182508	ANTONELLO Adolfo
57	258266	PARPAIOLA Amedeo
58	227403	CROSARA Sandrino
59	217344	BONATO Agostino
60	234027	DORIGONI Carlo
61	222900	CORTESIA Antonio
62	199716	MAZZOLANA Gaetano
63	207578	COSMO Felice
64	222877	COMIN Giacomo
65	187896	ZARAMELLA Gino
66	220962	TORZA Antonio
67	225152	TRAVISANATO Pio M.
68	242274	FAVERO Lucindo
69	228608	TONICELLO Amelio
70	188256	CIMETTI Nicola
71	188248	LAUCERINI Luigi
72	222923	VICENTINI Serafino
73	214047	BUOARINI Costantino
74	209484	OTTAVIANI Ferruccio
75	264828	LANI Romeo
76	269988	PORFIRIO Ermenegildo
77	180703	REGINI Vittorio
78	183650	NODARI Alessandro
79	183662	MINTO Francesco
80	195189	MARZOLA Mario
81	205780	ZUBIOLO Luigi
81-*b*	188260	FERRARESE Pietro
82	188977	MASETTI Giuseppe
83	258263	CARRARO Francesco
84	189312	FABBRIS Eudimonte
85	236863	CARLI Eugenio
86	269914	VALENTI Secondo
87	227784	BIONDANI Riccardo
88	229226	BENEDETTI Antonio
89	233955	BERNABÈ Giuseppe
90	199734	SPIGARIOL Angelo
91	196849	RIZZATO Luigi
92	183692	FARINATI Alfredo
93	222876	BOLZON Pietro
94	208083	VETTORAZZO Giuseppe
95	229446	VILLA Romeo

96	269987	PISANO Francesco
97	244060	ZANON Augusto
98	279454	SABINI Guglielmo
99	269989	PRIOLI Giuseppe
100	232056	CARLON Valentino
101	264849	MAURIZZI EURICI Giuseppe
102	273507	STELLI Averardo
103	269091	ROMANO Angelo
104	286911	CORTOLETTI Lino
105	183641	AMADORI Domenico
106	185631	PETROVICH Antonio
107	184802	MAIARON Umberto
108	183160	ARMANI Giuseppe
109	244762	MOSER Emilio
110	243262	FAVERO Erminio
111	264845	FUCITO Duilio
112	282930	CASTAGNA Pietro
113	191722	VEZZARO G. Batta
114	187877	ROSSETTO Gaspare
115	193463	BISSOLI Emilio
116	212985	DUCOLIN Umberto
117	238341	MARCOLINI Mario
118	249353	PROSDOCIMO Guido
119	222855	BORGO Giuseppe
120	213372	BISTAFFA Tranquillo
121	227386	CONTADO Vidibaldo
122	214051	FANTONI Duilio
123	222420	MOZZAMBANI Attilio
124	227402	BELLOTTO Mario
125	263865	CESCUT Giuseppe
126	273497	STROPPA Ermenegilo
127	264892	FRANCESCHETTI Pietro
128	264824	GENESINI Alcibiade
129	179935	SAGGIN Giuseppe
130	183398	GAMBETTA Guido
131	184113	FRANCO Domenico
132	189296	ALBANESE Antonio
133	217379	NEFFARI Giuseppe
134	222445	MAROCCHI Alfonso
135	238349	MORO Costante
136	251208	FINO Cataldo
137	209127	CHIOLA Giuseppe
138	233993	VISINTAINER Mario
139	269982	LEVRINI Alberto
140	264822	FEDERICI Enrico
141	183410	PAVANELLO Girolamo
142	195191	MOSERLE Lodovico
143	184810	BORELLA Adolfo
144	209359	BORDIGNON Sebastiano
145	248396	D'INCA Giovanni

146	234698	BOLOGNA Arnaldo	169	208080	TOMASINI Arnaldo
147	246421	MODUGNO Guglielmo	170	189287	SARTORI Mario
148	22933	ZAUDIRI Andrea	171	222813	CALUSSI Pietro
149	184857	BORDIN Sante	172	184851	CASAGRANDE Benedetto
150	207031	NACCARI Eugenio	173	184790	BANDERA Venuto
151	248989	TURCO Pietro	174	245658	FRANCISCI Ugo
152	210340	ALBANELLO Agostino	175	220995	LUCATELLO Mario
153	209409	TREZZA Marcello	176	225157	SACARDI Giacomo
154	222869	SAVINO Michele	177	236841	GIOVANNINI Emilio
155	261629	SPADI Emilio	178	237589	PANNELINI Giuseppe
156	183618	FORCELLINI Pietro	179	260017	BRAGADIN Pietro
157	264049	ZAMUELLI Alberto	180	260022	LUCCHESE Luigi
158	264886	SARTI Giovanni	181	227373	CORÈ Antonio
159	269958	MARCHESI Benedetto	182	227374	MARETTO Emilio
160	278197	ROSSIGNOLI Paride	183	227397	GHELFI Quinto
161	288700	MAINES Luigi	184	222445	GIGOLINI Giuseppe
162	288664	SCHMID Giuseppe	185	269984	VALENTINOTTI Alfonso
163	176920	FEDRIGO Antonio	186	217365	BORDIGNON Alfredo
164	220159	COLLAVO Pietro	187	269945	EMANUELLI Mario
165	181797	D'INCÀ Attilio	188	233181	NARDELLI Virgilio
166	183686	MARCHESINI Mario	189	277018	NICOLODI Costante
167	184778	BONAZZA Umberto	190	271708	REALE Michele
168	187905	SCARPARI Guido	191	274458	DANAREA Ugo

Sezione Movimento e Traffico di Trieste

1	262308	BACCETTI Aldo
2	280101	GARZONI Riccardo
3	176934	FASIOLO Giacomo
4	234598	FABBRO Ferdinando
5	265309	CERKVENIK Mario
6	275660	CONTI Mario
7	261377	MARTINA Lorenzo
8	276933	PUGLIESE Matteo
9	257011	MUSOTTI Pompilio
10	211494	GUERRA Oreste
11	275205	FERRETTI Ferruccio
12	239525	GODNIG Silvio
13	238182	MARCON Fioravante
14	282083	SILVI Federico
15	241595	KOVAO Engiberto
16	239599	AUGUSTI Guido
17	262665	DANEU Romeo
18	275193	BALDASSARI Umberto
19	269375	GRAMMACCIONI Gio. Batta
20	285714	MLJAC Andrea
21	240834	D'ALLEVA Rocco
22	261425	FORNI Mario
23	261428	MATTIUSSI Giuseppe
24	261383	MEDVESCIG Luigi
25	278854	ZIBELLINI Giuseppe
26	243000	DE BLASIO Pietro
27	265262	BRAGGION Luigi
28	273270	FASIOLO Alfredo
29	278087	PUSTETTO Marco
30	262712	VOLPE Giuseppe
31	269436	CUCUZZA Giuseppe
32	285822	KLEMENC Leopoldo
33	262692	CARBONARI Attilio
34	262316	CATTAROSSI Evaristo
35	184086	COMPARATO Sebastiano
36	276937	PATUI Angelo
37	265280	TASSOTTI Ernesto
38	279340	BOTTI Balilla
39	269357	CAPPELLARO Carlo Enrico
40	203344	PUPPO Pietro
41	267529	VIGANÒ Giovanni
42	265273	CALANDRIELLO Nicola
43	152259	FELICI Arnaldo
44	252329	DE WRACHIEN Ettore
45	179519	TODDE Giovanni
46	179978	FATTIBENE Luigi

47	217922	GNOMI Vittorio	72	182623	BERGO Giovanni
48	241592	DAQUAL Giuseppe	73	260630	CRISCITIELLO Luciano
49	239581	CESNOVAR Carlo	74	213183	FARINELLI Umberto
50	257613	VITALE Mario	75	209579	VISCIDO Vito Alfonso
51	248060	PUGNETTI Arnoldo	76	239518	MANZIN Ambrogio
52	274328	MERLUZZI Amedeo	77	274861	SAVELLA Filomeno
53	274330	MENNUNI Domenico	78	267536	ZEARO Luigi
54	281581	RITANI Alfonso	79	261402	FRANZINI Virgilio
55	187314	BATTISTUTTI Mattia	80	288891	GUSTUNCIH Carlo
56	202195	GOGGI Carlo	81	279363	GILIOTTI Biase
57	179950	PREDA Augusto	82	285824	ABRAMIC Antonio
58	189464	CUTTICA Luigi	83	269345	VERONA Francesco
59	246393	SCHMOLNIER Martino	84	197726	GALIAZZO Antonio
60	233688	CAPPELLARI Remigio	85	239573	MILLOCH Narciso
61	267539	PETRACCO Domenico	86	283089	PADOVANI Jolando
62	273868	BERNARDIS Aristide	87	188257	CUZZI Ettore
63	186216	MAGRINI Sante	88	271399	COLANGIULO Giovanni
64	262313	AMMANDOLINI Attilio	89	215718	ROMANELLI Giuseppe
65	251842	MICONI Virgilio	90	280636	BORRELLO Filippo
66	252900	CARTA Antonio	91	248251	SANTARELLI Riccardo
67	258744	LONGHINO Paolo	92	245052	ZEARO Silvio
68	sist.	ALETTI Gino	93	280605	CORBI Enrico
69	257020	VALENTI Gelindo	94	258740	FALCHI Vincenzo
70	252333	VASTA Alfio	95	180474	CENTA Pietro
71	278066	GEMMA Andrea	96	279337	RUI Ultimo

97	197740	TESCLIN Fortunato	103	269417	CERNE Pietro
98	209746	SOLIP Ernesto	104	285974	NICOLANCIG Pietro
99	241236	BUTINAR Francesco	105	278852	GAMMISANO Calogero
100	250211	DI LEVA Mario	106	285896	MACUKA Giovanni
101	269333	UKMAR Domenico	107	275194	MIGLIO Federico
102	254590	PERHAVEC Milan			

Sezione Movimento e Traffico di Genova

1	192592	DOMINONI Stefano	17	263130	REZZANO Carlo
2	210827	NOBERASCO Vincenzo	18	271930	ZUNINO Stefano
3	265721	ZOPPI Angelo	19	193884	BOGLIOLO Ambrogio
4	210410	TAGLIAFERRO Giuseppe	20	199753	BRUNA Gio. Batta
5	263193	VICINI Egidio	21	261097	MACCAGNI Amilcare
6	196578	TORNATO Augusto	22	223015	BERNARDELLI Giuseppe
7	193188	LAZZERI Luigi	23	224202	LARGHI Luigi
8	270122	NUNZIATO Luigi	24	264030	BONSIGNORIO Giovanni
9	208117	CASALI Pietro	25	237107	GAVALIERE Giovanni
10	211675	GROSSO Luciano	26	212679	CONCARI Enrico
11	222966	VALLERGA Lorenzo	27	259089	BORASI Silvio
12	222198	CIOCIA Antonio	28	196024	RIVARA Alberto
13	209151	PIZZO Tommaso	29	195212	MILANESE Renzo
14	203329	FERNANDEZ Eusebio	30	231326	CALZOLARI Antonio
15	238122	SALE Mauro	31	239817	BERTOLA Francesco
16	212673	CAMPINI Giuseppe	32	237141	RIVOLTA Alfredo

33	258148	IVANI Silvio	58	202139	BAUSSOLA Luigi
34	265692	SCHENONE Edoardo	59	237139	MURIALDO Ernesto
35	228082	TRAVERSO Enrico	60	223069	ROSSI Giuseppe
36	204611	PERNIGOTTI Andrea	61	222972	BARRA Rocco
37	195235	PACCAGNINI Armando	62	270121	MACCIÒ Alfredo
38	192595	MORI Umberto	63	205753	ROSSI Giacomo
39	231342	SICCARDI Secondo	64	199758	GRANDI Michele
40	199787	RIELLO Giuseppe	65	222993	LAVAGNA Sebastiano
41	208132	CAVO Domenico	66	223025	MONZEGLIO Reno
42	223014	BELCARI Giuseppe	67	259104	MASSUCCO Giovanni
43	264053	NARI Enrico	68	258305	CHERCHI Aurelio
44	203351	SCIARRA Danubio	69	237109	FACCINI Luigi
45	210811	BORSI Ricciotti	70	189425	ALESSIO Enrico
46	171627	MORANDI Domenico	71	197780	GALPERTI Giuseppe
47	205765	NATTERO Antonio	72	207635	CORBELLI Giuseppe
48	210397	PIZZORNI Tommaso	73	223058	SIMONASSO Vincenzo
49	270154	PAPA Vincenzo	74	203347	GIAMPAOLI Angelo
50	258318	VAZIO Pietro	75	197809	PARETI Francesco
51	263177	DONNINI Umberto	76	193900	ZEFARINI Ignazio
52	266523	CARLONI Luigi	77	210427	MORETTI Ermenegildo
53	258290	CAPPA Guido	78	203340	TADDEI Roberto
54	270159	SERAFINI Vittorio	79	212384	BRUNA Osvaldo
55	263117	ORIGONE Antonio	80	258131	BENZI Pio
56	204615	GATTA Vincenzo	81	210364	BELLÈ Pietro
57	189448	CASARTELLI Alessandro	82	211664	SIMONOTTI Arturo

83	268009	BENETTI Ciro
84	223021	FAVATI Gino
85	266559	SANGUINETI Antonio
86	263126	PRETARI Giuseppe
87	265697	TIEZZI Sesto
88	263154	PESCE Giuseppe
89	260161	FOIS Pietro
90	195250	GRILLONE Francesco
91	263186	LEONCINI Bartolomeo
92	199793	ZAPPINI Giuseppe
93	192591	CHIOLINI Umberto
94	192596	MUSSO Aurelio
95	224208	ROBOTTI Lorenzo
96	237116	TORRE Emilio
97	209169	PASQUERO Mario
98	210399	RAVETTINO G. Battista
99	223005	TONELLI Giuseppe
100	222977	BROFIGA Pietro
101	211628	LANTERI Pietro
102	202277	APROSIO Bernardo
103	198856	VRADINI SCUSA Mario
104	212086	SPADONARI Stefano
105	207636	ERSANI Giacomo
106	278299	VENTIMIGLIA Corrado
107	239821	REPETTO Evaristo
108	211679	ROBOTTI Perpetuo
109	211623	GAZZO Salvatore
110	258121	BETTOCCHI Giovanni
111	263138	TORLO Francesco
112	265694	SERRA Giovanni
113	202276	SIGNORINI Corrado
114	189403	CAMPANA Giovanni
115	221885	FINOCCHIO Emanuele
116	231330	CAVALIERE Filippo
117	222988	GAZZO Fortunato
118	258147	CORBELLI Settimio
119	192583	CAVALLERI Giovanni
120	201339	QUAGLIA Giacomo
121	199763	SORDI Giuseppe
122	217889	LIGNERONE Carmelo
123	242228	RAFFAELI Cesare
124	203305	ORECCHIA Domenico
125	223009	MURIALDO Lorenzo
126	211663	SICCARDI Gio. Batta
127	223048	POLIGNANO Giulio
128	223057	SILVANO Oreste
129	263131	RUGGERI Fedele
130	266532	MUGELLI Anastasio
131	263116	OLONDI Enrico
132	259118	PELLEGRINI Agostino

133	176766	SAGLIETTO Giuseppe	158	196584	SEMINATORE Innocenzo
134	198011	DICHIARA Luigi	159	187947	BORGHESI Guido
135	196620	PIAGGIO Antonio	160	195222	MELONE Antonio
136	196615	ISOLERI Nicola	161	187953	BRAGHERO Aleardo
137	196545	LEVERATTO Nicola	162	200017	OLIVIERI Giacomo
138	189450	GIANNA Ludovico	163	202296	ZUCCARINO Vittorio
139	210833	SASSI Mario	164	242223	CHIODI Attilio
140	231331	FERRANDO Andrea	165	239820	PIROVANO Vittorio
141	217890	AIELLO Gioacchino	166	264041	GHERSI Gio. Batta
142	261095	CANTÙ Luigi	167	270131	BALLERINI Oliviero
143	280244	GAFFOGLIO Evandro	168	152949	BARISONE Giacomo
144	270155	PASSERA Augusto	169	177169	MAGRASSI Lazzaro
145	279477	SANGUINETI Ernesto	170	202294	TONCELLI Vittorio
146	195756	CHIARA Attilio	171	202295	TRINCHERO Giovanni
147	203312	SACCANI Angelo	172	209516	MARTINI Attilio
148	227453	RICCI Alberto	173	222964	TRAVERSO Alfredo
149	227456	MERANO Gio. Batta	174	217894	DI GREGORIO Giuseppe
150	263160	POPPA Alberto	175	258122	BERTOLOTTO Paolo
151	263192	SASSETTI Carlo	176	273558	DONZELLI Carlo
152	157961	MAZZUREGA Egidio	177	252745	BASSANO Orsolo
153	227438	BAGNASCO Emilio	178	266527	GRIFONI Annibale
154	199784	PEIRANO Bartolomeo	179	263148	FABBRI Ferruccio
155	193186	FRANCHINI Gerolamo	180	266509	VITALE Luigi
156	203298	CAPITANI Agostino	181	195752	CORRADI Giuseppe
157	195217	MODENA Giuseppe	182	207634	CONSOLINI Pietro

183	231321	ARECCO Giacomo
184	222965	TRAVERSO Florindo
185	270128	VOLPERA Pietro
186	209513	MANGINI Vittorio
187	265709	MANTELLI Ernesto
188	263187	LODIGIANI Francesco
189	277843	MANGANO Antonino
190	258312	DAMINI Carlo
191	213344	SACCHI Caludio
192	199791	TORRE Giacomo
193	228072	LATINI Eliseo
194	195750	CONTI Angelo
195	204101	PIZZORNI Sperandio
196	258146	BURACCHI Ottavio
197	266526	CARZO Sebastiano
198	270148	GIORGI Giuseppe
199	199789	VIVIANI Giuseppe
200	195256	MARTINI Antonio
201	187954	BOZZANOGiuseppe
202	211658	RICCI Alessandro
203	170428	BORIOLO Giacomo
204	198842	COCOMERO Felice
205	205760	MORANDO Stefano
206	242225	PITTO Davide
207	223754	BONFANTI Giovanni
208	203322	BOSIO Angelo
209	210378	CARTOLARO Domenico
210	210438	CANEPA Giuseppe
211	263165	RICCOMAGNO Enrico
212	263125	POLLAROLO Giuseppe
213	266625	MONTAGNA Ugo
214	263171	SALVO Vincenzo
215	271942	VILLA Fermo
216	266541	TORRAZZA Filippo
217	268023	JACOPI Settimo
218	258296	CARVANI Carlo
219	263161	PRATO Santino
220	259074	GATTI Otello
221	266506	VACCARONE Pietro
222	158391	PICOLLO Vincenzo
223	247228	SALAMINI Giuseppe
224	203273	NATTERO Giuliano
225	196558	PIANA Luigi
226	201333	CANTON Albino
227	196610	BOTTAZZI Pietro
228	196592	SEMINO Arturo
229	196554	MARENCO Domenico
230	193901	ROCCO Felice
231	192599	PORCELLA Nicola
232	211010	BOGLIOLO Gerolamo

233	224209	SANSON Antonio
234	210820	GIANNI Bruno
235	209462	MORIONDO Angelo
236	259120	CARINCI Virgilio
237	268032	MONTEVIDONI Enrico
238	237118	VIALE Secondo
239	270117	FRANCHINI Morosino
240	266497	PIRENEI Pierino
241	276012	GABRI Michelino
242	254040	GENNARI Giuseppe
243	259097	MARTINI Eugenio
244	270141	CARTA Antonio

Sezione Movimento e Traffico di Bologna

1	234781	ARLETTI Mario
2	253989	RANDINO Salvatore
3	223435	ACCREMAN Romolo
4	247236	AQUILI Felice
5	266670	CASINI Mario
5-*bis*	209388	FAGGIONI Attilio (1)
6	214057	STERZI Ettore
7	263363	SCALESCIANI Colombo
8	182614	AVONI Alfredo
9	205254	GANDOLFI Giuseppe
10	264162	FERRI Pietro
11	260142	SCARANI Luigi
12	179569	MOZZONI Giovanni
13*bis*	231380	POLTRONIERI Carlo (1)
13	257347	TASSINARI Lazzaro
14	242916	PAGNOTTELLA Nello
15	253626	BETTINI Gaetano
16	105519	PETRELLA Giuseppe
16*bis*	259268	GRASSI Aldo (1)
17	241063	PEZZOLI Giovanni
18	252305	CAVALLINI Silvio
19	245138	MANCINI Luigi
20	211789	MENOZZI Bruno
21	243392	CASAGRANDE Luigi
22	260151	PRAMPOLINI Aristide
23	259217	MERENDA Ercole
24	247245	PANTERI Giorgio
25	261131	GENTILINI Mario
26	273663	CAVANI Giannetto
27	156985	DALL'AGLIO Guglielmo

(1) Già Commesso dal 1 dicembre 1924.

28	182622	BARTOLINI Ugo
29	183392	GALLEGARO Giovanni (—)
30	184132	PERINI Enrico
31	250601	MATTIOLI Bruno
32	205260	CURTI Giuseppe
33	251310	GALLEATI Giovanni
34	185231	POGATERRA Giuseppe
35	184234	SCAIOLA Giovanni
36	193214	ROMAGNOLO Adolfo
37	192604	FIORENTINI Mario
38	229007	GALLI Giovanni
39	262439	MARALDI Mario
40	247261	SIMEONE Salvatore
41	271662	MALAVASI Alarico
42	175756	POLLATO Antonio
43	263258	GOBIANCHI Domenico
44	182620	ZAGATO Guido
45	241759	BORGHESANI Gennaro
46	242327	BACCOLINI Luigi
47	262441	MELCHIORRI Giuseppe
48	187971	PAGANELLI Anselmo
49	259262	TROMBETTI Giovanni
50	259244	GATTI Antonio
51	237692	MORETTI Vittorio
52	198013	BELLETTI Arturo
53	247260	SIBONI Alessandro
54	177958	CAVAZZA Lorenzo
55	234738	PASTORELLI Angelo
56	253222	RICCI PETTITONI Giuseppe
57	259201	PASCIERINI Serafino
58	192610	FANTUZZI Vito
59	208187	BIGUZZI Giovanni
60	242329	PANCIROLI Giovanni
61	238506	FERRARI Angelo
62	241109	VINCENZI Adolfo
63	231370	GROVINI Amleto
64	246446	GRANDI Alfonso
65	258321	DALL'OSSO Luigi
66	249634	GUARESCHI Artemio
67	233170	MUCCI Virgilio
68	258343	MERLI Giovanni
69	253968	RIGUZZI Antonio
70	261177	MATTIOLI Ugo
71	254982	FRATTI Giuseppe
72	256103	RAVARA Giorgio
73	253982	MONTI Lorenzo
74	260109	SETTI Bruno
75	259287	FERRONI Domenico

(—) A Venezia dal 1° 7 25.

76	251306	BRICCOLI Vito
77	182577	LOY Dante
78	245111	GIUSTI Alfredo
79	283990	RUGGIERI Savino
80	189004	LEONARDI Leo (1)
81	258269	ZINI Giuseppe
82	184890	MILANESI Dino
83	203355	ORLANDINI Vitaliano
84	184181	ERCOLANI Alberto
85	184220	MARCHIONI Pietro
86	195763	TAPPI Pietro
87	200866	POZZI Alfredo
88	228737	ROSSI Salvatore
89	244462	VIGHI Paride
90	225925	CAVAZZUTI Aristide
90*bis*	236008	UTILI Renato (2)
91	244510	LABANTI Anselmo
92	245098	FONTANESI Vittorio
93	264161	CASALINI Ferdinando
94	264121	CORRI Mario
95	230772	ZECCHI Enrico
96	184581	SPERI Giovanni
97	241017	GAGGIOTTI Attilio
98	252934	OMARCHI Giovanni
99	273360	LOLLI Francesco
100	193203	FRASCARI Luciano
101	241083	CROCI Renato
101*bis*	261160	PERCUDANI Gino (2)
102	239903	NARDI Giuseppe
103	184230	ROMANATO Giulio
104	258323	RABAI Cesello
105	184603	VANNUCCI Delmiro
106	254018	FERRANTI Libero
107	231390	RECCHIONI Giuseppe
108	253996	BRAGHIROLI Giuseppe
109	245106	BARION Giuseppe
110	253976	ROMA Angelo
111	255015	BARBIERI Arnaldo
112	264117	TASSINARI Primo
113	205251	VENTURELLI Guido
114	256647	PEZZUTO Michele (3)
115	254004	CASALINI Carlo
116	236008	COSER Adolfo
117	240017	COVA Silvio
118	223078	BETTINI Gino
119	253266	GIARDINI Vittorio

(1) Deceduto il 20-10-1925.
(2) Già promosso Commesso con decorrenza 1.12.24.
(3) Trasferito a Termoli il 10 giugno 1925.

120	179772	PEZZOLI Alfredo
121	203577	NATTALINI Pietro
122	201824	ZAVATTA Cesare
123	245129	VALESIN Demetrio
124	238897	CALLEGARI Urbano
125	195764	TAGLIOLI Dante
126	247239	TESTONI Adriano
127	254990	VENTURI Romildo
128	258345	VAROTTI Amedeo
129	253265	SCALABRIN Giuseppe
130	229976	LAVEZZO Anselmo
131	232131	CAVALIERI Olao
132	249635	ANTICHI Fernando
133	259131	CARINI Giuseppe
134	259202	PASSINI Augusto
135	261162	CAMANZI Vasco
136	259155	BESOZZI Giulio
137	260114	TONDELLI Ettore
138	260156	TOSTI Giuseppe
139	219352	VALENTE Pietro
140	208185	MONTANARI Giulio
141	237169	TURICCHIA Pietro
142	185688	BABINI Giovanni
143	182643	MELLINI Antonio
144	228164	VERZIERE Dante (1)
145	228589	BELTRAME Augusto
146	217916	CORSINI Alessandro
147	193208	ZACCHÈ Giuseppe
148	186320	ORSI Ottavio
149	189351	MORETTO Vittorio
150	184592	PENAZZO Giuseppe
151	201830	PANCERA Giulio
152	197285	MILANESI Mario
153	203586	MAZZOCCHI Vittorio
154	242297	BUSATO Luigi
155	273662	SAMIOLO Guelfo
156	244527	RAIMONDI Giovanni
157	251379	GINEVRI Guerrino
158	225922	FAVA Tullo
159	244459	SCANDELARI Pietro
160	221459	RUBELE Arrilio
161	218561	MACCHI Fernando
162	234791	MAZZOTTI Giovanni
163	242328	MASOTTI Giuseppe
164	260165	EVANGELISTI Ilario
165	239946	PARI Felice
166	220748	FILIPPINI Attilio
167	266661	DONATI Guerrino

(1) Trasferito a Castellamare A.

168	259274	RICCHI Vittorio
169	255026	AMATI Ippolito
170	243396	GUALANDI Luigi
171	237680	ZANGARI Giovanni
172	253227	STEGANI Nello
173	264130	BOLDRINI Giovanni
174	260181	BARBIERI Giosuè
175	253990	RECCHIA Mariano
176	176511	MARCHIORO Simeone
177	204641	PELLACHINI Nellusco
178	228751	ZANNONI Goffredo
179	253657	BISCETTI Paris
180	251862	BRACCI Salvatore
181	247238	GOTTARDO Remigio
182	179771	PERIOTTO Fidenzio
183	238562	VELLANI Remo
184	246147	VENTURINI Alfonso
185	253207	QUOTA Nerino
186	264149	DELUCCA Luigi
187	185251	SASSI Luigi
188	243391	GORBELLI Mario
189	237674	VECCHI Giuseppe
190	184900	SPINETTI Giuseppe
191	201828	COCCHI Silvio
192	241026	TESTA Alberto
193	210457	MONTANARI Giuseppe
194	242263	CAPORALI Urbano
195	230369	MELANDRI Eugenio
196	168775	PEZZOLI Armando
197	179582	BRESCHI Armido
198	186835	SCARAPANI Olindo
199	182616	MAGGI Vincenzo
200	264114	MASCELLANI Corrado
201	242855	MARINI Vittorio
202	223091	PEDRAZZI Rino
203	247253	SALVADÈ Mario
204	249034	FRANCESCHINI Gaetano
205	247256	BALLANTI Oliviero
206	234782	MAFFINI Vittorio
207	187958	GENNARI Sante
208	217909	TRIVA Virginio
209	210456	CERVI Emilio
210	244518	SOVERINI Alfonso
211	220972	MESSINA Giuseppe
212	239972	ROSSI Alfonso
213	241041	GRISTALLI Umberto
214	241056	RIGHINI Francesco
215	239939	FERRARI Amilcare
216	241751	SERMENGHI Giuseppe
217	236309	GAMBARI Antonio

218	215973	VIVARELLI Francesco
219	262428	AGOSTI Pietro
220	265023	BARUSI Dante
221	276130	RIGHI Adriano
222	261173	CAPPELLETTI Attilio
223	254987	GATTONI Giuseppe
224	250590	VASI Raffaele
225	257389	ANSALONI Adelmo
226	253257	ZANOTTI Giuseppe
227	238495	VIOLI Quinto
228	230241	ROSSI Primo
229	233651	CRUDELI Domenico
230	233172	BENATI Luigi
231	229970	NICOLAI Michele
232	246639	BRASCHI Arrigo
233	232133	TONELLI Càsare
234	234007	GIOVANARDI Mario
235	245861	FILIPPINI Arturo
236	230358	BARBIERI Domenico
237	233396	BIAGINI Dante
238	233166	MOSSINI Enrico
239	230243	PAPA Federico
240	246638	CANTAGALLI Italo
241	230373	MORETTI Umberto
242	256072	MAGANZANI Natale
243	270259	SALVATORI Giuseppe
243 *bis*	253967	DI CONCETTO Elisto (1)
244	257363	BENDINI Luigi
245	254981	FOCHI Paolo
246	263221	ALBERTINI Gino
247	261164	CAVAZZUTI Anacleto
248	255023	GRILLO Antonino
249	254001	SANSOVINI Raffaele
250	254009	PACE Vincenzo
251	264101	FIOCCHI Pietro
252	259303	MAZZONI Domenico
253	262443	ZAPPOLI Veraldo
252 *bis*	236078	LOMUSCIO Daniele (1)
254	263196	BASSI Amedeo
255	259273	RAMAZZINO Ugo
256	257370	TONIELLI Augusto
257	185722	PANIOLI Alberico
258	244474	MAGNI Armando
259	184243	PRAMPOLINI Alfredo
260	241078	CAVARA Pietro
261	185247	ZAMPERLIN Martino
262	182605	SANAVIO Sante
263	223074	ONOFRI Egisto

(1) Promosso Commesso con decorrenza 1. 12. 1924.

264	182663	BASILI Ettore
265	216146	ANTONINI Giuseppe
266	204570	FALCONI Arnaldo
267	205249	SAVASSI Francesco
268	192603	COLOMBARINI Augusto
269	196073	MAZZANATI Carlo
270	234797	DEGLI ESPOSTI Giuseppe
271	245447	DAMIANI Armando
272	198586	GRANDI Deodato
273	241081	BANDINI Cesare
274	241761	SPAGNO Cesare
275	261717	GREGORI Fausto
276	228798	PEDRINI Mario
277	246919	DINI Luigi
278	241104	BOLZAN Giuseppe
279	215971	GRAMEGNA Filippo
280	253656	BIAGETTI Aldo (1)
281	239933	PIERANTONI Gino
282	241749	GIOVANNINI Costante
283	237175	MORIGI Martino
284	276127	BUSIGNANI Sante
285	261156	NADALI Spartaco
286	259265	DI PIETRO Filippo
287	250117	COLTELLI Giuseppe
288	261140	CARPANINI Giuseppe
289	259252	MARIANELLI Luigi
290	259258	BERTOCCHI Mario (2)
291	259139	CONTE Antonio
292	282492	BONACINI Ernesto
293	264836	BRAGHIROLI Medardo
294	260143	LANZARINI Ugo
295	261152	COSTI Palmiro
296	282219	MANICARDI Alfredo
297	259253	MONTANARI Augusto

(1) Trasferito ad Ancona Centrale il 5.11..1925.
(2) Passato al Cantiere Elettrico di Bologna il 1° 10.1925.

Sezione Movimento e Traffico di Firenze

1	255861	PAOLINI Amedeo	24	210459	DE SALVO Bruno
2	256592	SAVINI Aldo	25	210489	MUGNAI Carlo
3	243431	NUTI Mario	26	247685	FORASSIEPI Mario
4	205816	DACCI Antonio	27	207661	DEGL'INNOCENTI Ezio
5	270353	MUGNAI Giuseppe	28	205819	BIANCHINI Bruno
6	183748	CENTONI Mario	29	256587	PIERACCINI Savino
7	208342	FRANCHI Andrea	30	270372	ANGIOLINI Alfredo
8	243516	BELLEGONI Eugenio	31	243519	CAMILLONI Lionello
9	245515	STENDARDI Pietro	32	264198	LAZZERI Sabatino
10	227801	DEL LUNGO Emilio	33	261202	BATTINI Arturo
11	252952	CIANI Enrico	34	266759	BABBINI Adelmo
12	254182	BARTOLINI Adolfo	35	251073	DONATI Lino
13	266747	GRONCHI Guglielmo	36	189010	BURRESI Mariano
14	186874	CASINI Luigi	37	254172	COLI Ghino
15	243423	BONACCI Furio	38	266763	MAINARDI Augusto
16	185279	BENOCCI Diocle	39	210460	GIOVANI Fernando
17	243461	BORGHERESI Antonio	40	241142	VALENTI Amedeo
18	270341	BIAGIOLI Dante	41	227875	CIRRI Alfonso
19	254215	TONELLI Emilio	42	224638	MONGILLO Antonio
20	254851	LENZI Pio	43	270739	BELARDINELLI Francesco
21	243527	FIACCHI Antonio	44	268301	MEMMI Luigi
22	258441	ROMAGNOLI Gino	45	245158	SARTORI Bruno
23	245162	TIRINNANZI Alfonso	46	270346	DROANDI Pio

47	261209	DELLA GIOVAMPAOLA Marsilio	57	223225	BETTAZZI Brunellesco
48	240099	LUZZI Alfredo	58	259518	GRAMEGNA Francesco
49	268295	BARILI Ezio	59	261243	BALDI Baldo
50	184761	CAPPELLI Paolo	60	255895	CIANI Gino
51	202333	MAZZINGHI Secondo	61	258455	SUSINI Giuseppe
52	260228	PAGNI Alfredo	62	277556	RAFFAELLI Corrado
53	245169	CONTI Aldo	63	258443	SANTINI Ademaro
54	139571	SALVADORI Luigi	64	179586	GIARDI Guido
55	161811	MORETTI Armando	65	198619	MORGANTINI Giovanni
56	187138	SCATRAGLI Guglielmo	66	253310	CHIESI Eugenio

Sezione Movimento e Traffico di Ancona

1	205979	MARIANI Francesco	13	270449	VERI Donato
2	238784	MENCARELLI Omero	14	203383	PERROTTA Giuseppe
3	192657	VERI Vito	15	223423	MANNA Mario
4	215690	CIAMARRA Settimio	16	268364	UMBERTINO Elia Antonio
5	224810	GINTI Ottorino	17	251377	PERGOLOTTI Espatero
6	227547	ZANOBETTI Bruno	18	250659	CORSI Pietro
7	223326	PALOTTA Gino	19	237256	RINCI Rigoberto
8	175774	DE GREGORIO Tobia	20	258482	BIONDI Giovanni
9	211736	CIAMBRONE Domenico	21	208040	BALESTRUCCI Domenico
10	203378	MONTIRONI Giovanni	22	230402	BAIOCCO Nazzareno
11	232374	ANGELINI Gino	23	185802	COSTANTINI Michele
12	236397	RUFFINI Domenico	24	185304	CAPPABIANCA Pietro

25	213529	FALLERONI Guerrino
26	223385	CROCENZI Umberto
27	185795	BARTOLINI Atalarico
28	238816	CATENA Giulio
29	211748	FELICIONE Attilio
30	196949	MASSACESIA Rocco
31	264222	DI CLAUDIO Carmine
32	223425	MENGARELLI Italo
33	227548	ALEGI Arnaldo
34	268378	ROSCINI Giovani
35	181229	SCIARRETTA Antonio
36	201452	PUCCI Enrico
37	206648	CAMBORATA Mario
38	199498	SCHIAZZA Alfredo
39	234943	CAFARELLI Giovanni
40	186306	CASELLI Giovanni
41	195299	BRIGANTI Aurelio
42	197271	COCCIA Ciro
43	211870	URSINI Pietro
44	210861	ORGANARI Arnaldo
45	213675	DE MEO Michele
46	258505	DE SANTIS Giuseppe
47	182984	DI DIODORO Alberto
48	188487	GUIDOTTI Tommaso
49	207707	FELICETTI Amedeo
50	170425	SERAFINI Raffaele
51	227465	PACCHIOLI Quirino
52	240281	DE MARCO Giorgio
53	185305	BATTISTI Barberino
54	233220	PANICCIÀ Agostino
55	268388	GRILLINI Vittorio
56	232966	MARCOLINI Dario
57	224696	ANGELICI Saverio
58	234166	PELAGALLI Antonio
59	226223	REALI Angelo
60	261219	DAMIANI Pietro
61	261819	CRUCIANI Ottavio
62	183032	SAVINO Rocco
63	209895	FANTONI Eligidio
64	225660	TELESFORO Rinaldo
65	268366	VERNELLI Cesare
66	180367	BURATTINI Lucio
67	182230	DIPENTIMA Cesare
68	185774	PAOLINI Domenico
69	193085	TREBBI Leopoldo Secondo
70	193236	MORI Filippo
71	238802	BERARDI Augusto
72	258507	TRADITO Vincenzo
73	188020	PERTIGARARI Enrico
74	208316	D'AGOSTINO Francesco

75	202346	STORTO Ernesto	83	253671	RONCA Giuseppe Carmine
76	182686	MOLINARI Alderico	84	245555	GALIMBERTI Raffaello
77	180375	DI CINDIO Giuseppe	85	228160	TOMARELLI Giuseppe
78	225253	RAPINI Pasquale	86	236388	FLATI Igino
79	196218	LUCARINI Pietro	87	243681	VIOLA Michele
80	195310	BOCCIA Arturo	88	251591	DIOTALLEVI Giovanni
81	237255	CONSALVI Rocco	89	264215	BRACCIA Luigi
82	220517	SIMEONE Nicola			

Sezione Movimento e Traffico di Roma

1	207726	ANGELONI Francesco	15	225307	LAURENTI Elisio
2	189559	VOLPI Bruno	16	258548	BRUGIOTTI Giuseppe
3	223441	QUINTI Giuseppe	17	243024	SCALZI Manlio
4	227076	RUSSO Luciano	18	234941	MONTAGNA Giovanni
5	257589	DE PANFILIS Giovanni	19	206706	ROSSINI Ruggero
6	272263	FORIERI Pio	20	243722	SOLFANELLI Giuseppe
7	238859	CIOTTI Giorgio	21	219833	CELONI Guido
8	274673	SIMOTTI Giovanni	22	237839	MAZZUCCO Raffaele
9	225999	SALVINI Fernando	23	216303	BRIZI Dante
10	272267	DI NONNO Ciro	24	276731	BALDI Lugi
11	186376	SACCHETTI Anacleto	25	247707	VIVARELLI Ugo
12	216001	SANGIORGIO Osvaldo	26	258510	GARGANO Marciano
13	245245	TOZZETTI Renato	27	271439	MELCHIORRE Domenico
14	200716	PENNACCHI Umberto	28	199472	QUATTRIN Armando

29	207735	RAMACCIANI Menotti
30	248237	DE MAGGI Angelo
31	216302	VENTURINI Antonio
32	237816	BELLOTTI Giovanni
33	207722	FANELLI Bruno
34	265035	BELLI Angelo
35	257586	PELLECCHIA Carmine
36	273795	TRIPPETTI Giuseppe
37	264291	PROIETTI Angelo
38	274668	SALVI Carlo
39	241858	COLEINE Francesco
40	246506	CRISPINIANI Giuseppe
41	274676	TALOCCI Vittorio
42	272285	DORI Arnaldo
43	253408	PICINI Armando
44	223892	PERNA Cesino
45	204159	MARTINI Tullio
46	221020	CONTI Luigi
47	240349	D'ALESSIO Dante
48	253407	NOVELLI Alfredo
49	262011	CASINI Folicardo
50	272261	PIERAGOSTINI Felice
51	188031	CLARIONI Mario
52	225653	BARTOLESCHI Alessandro
53	250180	ANTONELLI Virgilio
54	220583	MANCINI Mario
55	243732	MASINI Giulio
56	256672	MORGANTE Alfredo
57	274712	IALENTI Francesco
58	274710	GESCOMELLI Filippo
59	224612	COLLACCHI Vincenzo
60	253682	TORACCHI Luigi
61	268426	MASTROCOLA Antonio
62	268425	DESIDERI Romolo
63	225998	VALENTINO Mario
64	250170	SALZILLO Carmelo
65	226701	MARCHETTI Romeo
66	234939	GIANNELLI Francesco
67	268465	VIGNOZZI Orlando
68	219842	PELLEGRINI Sante
69	234940	GREGORI Antonio
70	234936	CRUCIANI Gelsomino
71	185855	GIORGI Guido
72	238849	MARCELLI Giuseppe
73	219648	VESPIGNANI Gino
74	249467	DI ROCCO Rolando
75	272306	SANTONI Renato
76	272266	D'ANGELO Francesco
77	183508	SANTARELLI Alberto
78	251446	MELILLO Nunzio

79	189568	CAMPONOVO Federico
80	251400	SOTTILI Giovanni
81	243731	FIGORILLI Vittorio
82	207715	LEL Riccardo
83	238915	CAMIGIANI Mario
84	212527	ROSATI Giovanni
85	205844	CLAUDI Vittorio
86	223434	D'ORAZIO Giuseppe
87	241861	DONATI Umile
88	240362	TANZILLI Tommaso
89	225657	NAPOLEONI Olindo
90	274711	GORI Giovanni
91	268415	MATTEI Alberto
92	268416	MAZZETTI Vincenzo
93	274715	MANCINI Eliano
94	242535	GENTILE Vincenzo
95	204146	FAZIO Pietro
96	226007	ROSSI Solferino
97	233340	D'ARTISTA Giuseppe
98	257601	PASQUALONE Domenico
99	252967	FUGGETTA Alberto
100	199497	COCCO Guido
101	199500	FURIO Domenico
102	249819	SIMBOLOTTI Antonio
103	226005	MARZIONI Valentino
104	234557	DINI Sante
105	274681	SISI Pietro
106	224614	IANNICARI Luigi
107	213131	DI CIOCCIO Ernesto
108	188495	SILVESTRI Pompeo
109	253406	MAZZONI Enrico
110	199480	CAMIRRO Andrea
111	238881	SANSONI Orlando
112	242529	TRABALZINI Ezio
113	207736	RICCI Orlando
114	212524	DEL GUSTO Benedetto
115	249975	TESTA Luigi
116	258488	MONTONATI Achille
117	268477	PIETRANTONI Agostino
118	274661	BATINI Virgilio
119	257590	LANCIA Antonio
120	274688	STAFFIERI Giuseppe
121	279040	RECCHIA Romolo
122	205325	SIMBOLI Renato
123	245569	CALABRIA Giovanni
124	213137	NATINI Silvio
125	274671	SILVESTRI Candido
1-6	240344	CERULLI Pietro
127	248247	FUSARI Riccardo
128	232382	ERCOLANI Agostino

129	249814	VICINI Cesare	154	252965	SCARPONI Salvatore
130	272319	SPINELLI Virgilio	155	253113	DEL FIACCO Giuseppe
131	256684	CRISTIANI Umberto	156	255305	MARINI Umberto
132	165213	FLAMINI Noberto	157	282960	EVANGELISTA Donato
133	277566	BERNABEI Giovanni	158	232327	MALINCONICI Antonio
134	273785	ZAVARELLA Giovanni	159	268414	PEDACCHIA Augusto
135	196232	TANNOZZINI Pio	160	268424	CHIZI Vincenzo
136	249505	DI FIORE Umberto	161	265036	CAPOBIANCHI Dante
137	219643	INNOCENZI Fernando	162	264262	ANNIBALI Gustavo
138	245232	TAVANO Camillo	163	277177	LEONZI Franco
139	258547	BERNARDINI Umberto	164	268435	LA ROCCA Emanuele
140	182987	DE ROSA Carlo	165	182755	BISCETTI Sestilio
141	183500	CRENCA Tommaso	166	200138	MARRA Enrico
142	228178	DI ROSA Alfredo	167	199495	TURCHI Gradinoro
143	189564	DI FIORDO Bernardino	168	251398	GRANDONI Italo
144	208352	CORINALDESI Angelo	169	187205	GIANFERRO Gaetano
145	237824	SACCO Tommaso	170	200140	VITTI Mario
146	251396	VACCARINI Alessandro	171	225635	SASSO Antonio
147	238901	LETTA Alessandro	172	238850	NOTARGIACOMO Mariano
148	238878	IANNUCCELLI Michele	173	202605	FARNESI G. Battista
149	213132	PRIORI Attilio	174	250172	CIUCHI Ugo
150	210504	IGNOZZI Guido	175	220547	VANNINI Giuseppe
151	205841	CIVITAREALE Giuseppe	176	210706	MOIANETTI Umberto
152	241866	CAMPONESCHI Alberico	177	207727	COLAPIETRO Arturo
153	227084	CARUSO Giuseppe	178	225299	D'ALESSANDRO Augusto

179	247351	BANDINELLI Girolamo
180	240356	CUDINI Cialdino
181	216514	SPADONI Mario
182	273794	TORRIERO Tommaso
183	274672	SIMONELLI Gaetano
184	274686	GIUSTI Enrico
185	184923	LAICI Raniero
186	186592	AGOSTINI Romolo
187	247709	SALVATO Luigi
188	274743	BOMBA Giovanni
189	251404	MOSCHITTI Guido
190	243720	PANATTA Giuseppe
191	185864	FUNARO Umberto
192	134947	NONNI Umberto
193	196231	PEDINI Salvatore
194	206703	EVANGELISTA Oreste
195	204160	ANGELINI Mario
196	205839	SACCO Giuseppe
197	227945	QUAGLIA Giuseppe
198	252971	CONTI Gino
199	259435	DEI Luigi
200	246215	PIETRJUSTI Cesare
201	202663	TACCONI Serafino
202	186350	FRAZZINI Loreto
203	211775	GORACCI Tito
204	250178	FIGUS Bernardino
205	236464	FODERA' Mario
206	227093	BOVE Bernardo
207	241867	DI MARCOTULLIO Arcangelo
208	210613	SIMEONI Giuseppe
209	272262	MARZI Ezio
210	245238	ZAMPINI Alceste
211	258490	QUATTRINO Amedeo
212	265038	BIRELLI Francesco
213	182752	MARIANI Eugenio
214	268456	CORSI Valerio
215	259433	CONTI Angelo
216	274694	CARBONI Sigismondo
217	245578	TORTORA Carmine
218	261293	POGGESI Carlo
219	188325	DIONORA Fortunato
220	226660	LIBERATI Umberto
221	187726	PORCACCHIA Giulio
222	212789	D'ERAMO Bernadino
223	205846	CORSI Duilio
224	237295	QUONDANCARLO Venerando
225	258509	COLAIACOMO Ludovico
226	258536	ACHENZA Annibale
227	272259	PATERNI Giuseppe
228	256685	ERCOLANI Flaminio

229	264273	BIANCHI Ettore	232	236467	PELLEGRINI Gino
230	199473	SPUNTARELLI Alessandro	233	274737	CLAUT Amedeo
231	205841	BRIZZI Ovidio	234	274733	AVVENANTE Ferdinando

Sezione Movimento e Traffico di Napoli

1	227841	CAPUTO Vincenzo	17	203419	SILVESTRO Gennaro
2	241961	SORRENTINI Leopoldo (1)	18	220573	DEL VECCHIO Ciro
3	204750	DE FALCO Luigi	19	178038	MANDALITI Vincenzo
4	213186	PADOVANO Giuseppe	20	242938	PASCARELLA Filippo
5	234994	DI NOTA Salvatore	21	199530	ED MARTINO Mario
6	148942	AUSANIO Antonio	22	240659	MATTO Francesco
7	241331	ESPOSITO Pasquale	23	251433	SANTEUSANIO Silvino
8	260330	GRIMALDI Mario	24	214837	PIOMBINO Michele
9	274819	DI TOMMASO Pasquale	25	215721	MARASCO Giuseppe
10	281330	ABBATE Francesco	26	283830	STELLA Nicola
11	217673	LINARDI Ortensio	27	273894	SANTANGELO Raffaele
12	265893	SORRENTINI Achille	28	187409	BENEDUCE Santolo
13	227844	FIORILLO Francesco	29	236507	DE CHIARA Giuseppe
14	262516	FERRARA Ciro	30	243818	ZUZZOLO Emmanuele
15	211145	CANIGLIO Domenico	31	227855	LANZUISE Aniello
16	204744	GIRIMONTE Guglielmo	32	213175	ESPOSITO Nicola

(1) Promosso Commesso

33	275392	CASILLI Mario	57	204749	D'ALONZO Antonio
34	193257	DE ROSA Vincenzo	58	216631	ITOLLO Francesco
35	206030	ROSSETTI Tommaso	59	220574	DE VITA Pasquale (2)
36	221631	AVIZZANO Enrico (1)	60	229017	PALLADINO Carmine
37	186981	PISANI Francesco	61	241324	ALGHIERI Mario
38	217669	DI BARTOLO Domenico	62	273882	BUONO Agostino
39	239010	CARELLA Antonio	63	238980	SICA Giuseppe
40	224851	DE BONIS Elviro	64	239122	DE MARIA Domenico
41	199523	MARTUCCI Vincenzo	65	279634	RINALDI Umberto
42	186604	DE LIGUORO Francesco	66	288472	PICCICCIA Donato
43	242989	MARINO Giustino	67	275422	PICARDI Vincenzo
44	242976	MARINO Adolfo	68	187415	SORECA Emilio
45	209566	CASUCCI Ercole	69	223933	ARCARI Pietro
46	212266	FLORIO Pasquale	70	272461	VIOLA Letterio
47	240461	VENEZIA Federico	71	273850	FERRARA Cosimo
48	240455	MAZZEO Giovanni	72	240456	RINALDI Giuseppe
49	214841	CHIARELLI Pietro	73	270507	PEPE Angelo (3)
50	272444	TOMASELLI Alfonso	74	215178	DE VITO Giuseppe
51	269985	NUNZIATA Francesco	75	275395	ESPOSITO Angelo Raff.
52	183043	GARGANO Aurelio Pietro	76	244708	DE STEFANO Vincenzo
53	251422	MAZZEO Rosario	77	262522	NARDONE Antonio (1)
54	248422	LANGELLOTTI Giovanni	78	243006	GROSSO Alfonso
55	209575	BRAGALE Alfredo	79	238995	BOSCO Pietro
56	239020	MILANO Michele	80	220577	FASANO Domenico

(1) Promosso Commesso.
(2) Traslocato a Opicina il 13. 3. 25.
(3) In corso rettifica nomina a Guarda sala

81	199878	VITALE Francesco	105	215460	DI DONATO Alfredo
82	283838	TOMACELLI Nunzio	106	242984	MAZZEO Felice
83	242607	MUCCI Nicola	107	251441	DE RISO Angelo
84	274848	ERRICHELLI Giuseppe	108	251426	MEOLA Giovanni
85	242936	DI LUISA Vincenzo	109	251431	CARBONE Bernardino
86	185949	FAENZA Vito	110	272419	SPANO' Umberto
87	211183	CESTARI Vincenzo	111	251428	ROMITELLI Armando
88	221617	ZULLO Alberto	112	206021	TAGLIAFERRI Vincenzo
89	230955	RUSSO Vincenzo	113	238977	NAPOLITANO Giovanni
90	214510	PAGLIA Domenico	114	230953	SPAGNUOLO Pietro
91	224637	MADDALENA Luigi	115	223912	IANNOTTI Vincenzo
92	204757	FALCONIO Amedeo	116	266850	DE VINCENTIIS Augusto
93	274805	CORREALE Carmine	117	228205	FERRARA Paolo
94	242965	DE TOMMASI Alfredo	118	204721	GAUDIERI Gennaro
95	229013	MARESCA Biagio	119	199534	RECUPITO Saverio
96	227852	SILVESTRO Giovanni	120	288487	TARTAGLIA Antonio
97	184620	COZZOLINO Michele	121	207237	DANIELE Michele
98	224619	BACCIGALUPI Giulio	122	239001	BETTI Nello
99	209569	ZACCARO Afredo	123	204713	CICCODICOLA Alfredo
100	251160	DE LUTIIS Ugo	124	221627	DEL GIUDICE Vincenzo
101	216627	CUCCA Giovanbattista	125	203716	TUCCI Giuseppe
102	43982	MASOTTI Angelo	126	230945	DE DOMICIS Nicola
103	165225	SORICILLO Vincenzo	127	249157	GIANNUZZI Antonio
104	203410	GRIMALDI Vincenzo	128	247417	FERRARO Giovanni

(1) Promosso Commesso

129	216634	NOIA Pasquale	154	273860	CALVANESE Michele
130	236565	MAIETTA Alfredo	155	268580	CARBONARO Giuseppe
131	260333	CIOFFI Antimo	156	223460	VALENTINO Marco
132	260337	ERRICHIELLO Armando	157	273897	DE LUCA Luigi
133	220578	FERRO Durante	158	265079	SENTO Alfredo
134	240428	CURCI Giuseppe	159	236515	PUNZO Pasquale
135	228990	MELE Umberto	160	239014	RUSSO Giuseppe
136	241365	ZIELLO Guglielmo	161	248423	ROCCO Carlo
137	240427	CITROARPINO Angelo	162	273882	NACARLO Guglielmo
138	236521	RAZZANO Salvatore	163	223908	POLIZZI Luigi
139	220587	SCHIAVONE Alfredo	164	207217	D'AMBROSIO Armando
140	220585	MIRIELLO Vitaliano	165	267770	VOCCA Antonio
141	272456	PAGANO Raffaele	166	214727	COSENTINO Gennaro
142	274817	BRUNO Giovanni	167	246252	VALENTE Eugenio
143	272441	POLIDORO Gioacchino	168	223911	PELAGALLI Luciano
144	252447	BELARDI Antonio	169	243007	DI BERNARDO Giovanni
145	234219	MANDARA Francesco	170	260437	VENTRE Ernesto
146	240449	SMERAGLIO Augusto	171	264859	SCHIAVONE Vincenzo
147	198895	TERRACCIANO Antonio	172	210081	CIOFFI MORGANTE Marco
148	212259	BASILE Enrico	173	223938	FICOCELLO Benedetto
149	204734	VASSALLO Raffaele	174	223913	MAZZEO Giuseppe
150	233560	CARIGNANI Fortunato	175	238997	ERRICHIELLO Giovanni
151	273846	AMATO Pasquale	176	249504	RUFFINO Luigi
152	187411	AURICCHIO Luigi	177	246948	ATTAIANESE Antonio
153	227851	RICCA Ezio	178	221251	RUBBO Salvatore

179	199901	COLICELLI Antonio
180	219085	MONTUORI Generoso
181	273855	FINELLI Luigi
182	247411	SIMOLO Michele Antonio
183	144760	GALEOTA Silvio (1)
184	163321	PIETRAROIA Luigi
185	175889	ESPOSITO Arturo
186	248424	NADDEO Ciro
187	242971	PIERRI Antonio
188	199531	FRATTOLILLO Antonio
189	215722	GAROFALO Manlio
190	204747	DI NUCCIO Giuseppe
191	201724	**MARRAGONI Pasquale (1)**
192	213181	MANDARA Alfredo
193	225664	SCARABINO Michele
194	207210	CERBIMO Luigi
195	206023	CORBO Nicola
196	199526	CAPUTO Gustavo
197	203712	MARSICO Ermenegildo
198	205853	GAMBARDELLA Sabato
199	199529	DE CHIARA Giovanni
200	242647	LEMBO Raimondo
201	236510	MEROLA Francesco
202	240470	GRAVANTE Andrea
203	241964	TORRUSIO Domenico
204	216636	TESTA Ettore
205	241933	PELLEGRINO Bernardino
206	236559	DRAGOTTI Alberto
207	241335	RAYENTROPII Pasquale
208	240430	VACCA Giovanni
209	248273	LOMBARDI Renato
210	217676	SCHETTINI Ettore
211	240469	GIANNUZZI Giovanni
212	228991	MARCHESE Erminio
213	225320	DI LORENZO Raffaele
214	250203	ZANCHELLI Alfredo
215	240457	ROMITELLI Sebastiano
216	236580	IONICO Antonio
217	274860	POPOLI Antonino (1)
218	241924	SORRENTINO Gaetano
219	231702	VITRONE Nicola
220	247413	TESSITORE Mario
221	281332	D'AFFLISIO Carlo
222	273906	SANFILIPPO Giuseppe

(1) Promosso Commesso
(2) Traslocato a Mantova il giorno 11 agosto 1925.

Sezione Movimento e Traffico di Bari.

1	237955	SESTILLI Ferdinando
2	219349	IOCERI Nicola
3	183910	DI FILIPPO Carlo
4	193271	MIOLA Vitantonio
5	239063	SESTILLI Armando
6	221988	DISTASI Innocenzo
7	207782	OLIVA Cosmo
8	223455	NINNI Francesco
9	268708	MARTUCCI Pasquale
10	186980	PARRELLA Emilio
11	258613	EPISCOPO Attilio
12	250705	PAIANO Giuseppe
13	221663	MENGA Giuseppe
14	278569	DE NITTIS Dionisio
15	180883	RICCIARDI Giuseppe
16	189057	GAFARO Cesario
17	206117	PARTIPILO Nicola
18	227859	SCIALPI Raffaele
19	235580	SAVINO Giuseppe
20	247459	AVELLA Cataldo
21	181158	ARDIZZONE G. Battista
22	219354	GIORDANO Michele
23	219929	RIZZI Giovanni
24	240523	MARTIRADONNA Domenico
25	270644	CATALDI Francesco
26	232536	COLELLA Giovanni
27	229502	CIRULLI Nunzio
28	198030	CUCCI Domenico
29	283927	ELIANTONIO Vito
30	197836	CIOCE Bartolomeo
31	232493	DI RENZO Michele
32	209594	CATANIA Giuseppe
33	189594	MORGANTI Tommaso
34	243881	RENNA Donato
35	251492	CATACCHIO Michele
36	223982	GALLO Giuseppe
37	207780	CAFARO Grazio
38	189603	ZAMBETTI Gaetano
39	182133	CARLETTINO Domenico
40	226039	VALENTE Giuseppe
41	279666	SQUILLANTE Domenico
42	249535	GIGANTE Domenico
43	184435	CASELLA Vitantonio
44	211801	LAUROJA Cosimo
45	223467	DI MODUGNO Girolamo
46	223470	GAROFALO Saverio

47	243061	BUCCI Basilio
48	184654	SBANO Adolfo
49	209615	MARZIANI Michele
50	232533	JORIO Tommaso
51	231466	LAURENZA Filippo
52	205398	IURLANO Raffaele
53	268717	POTENZA Francesco
54	234488	NICOLETTI Pasquale
55	223465	COSTA Giuseppe
56	268723	SPEZZATI Lorenzo
57	264326	CASAMASSIMA Teodoro
58	203446	MASTRODONATO Luigi
59	154001	SUMA Cosimo
60	139058	MANZONE Francesco
61	244747	DE DOMINICIS Menotti
62	239004	LIGRANI Vincenzo
63	268731	de GREGORIO Michele
64	256791	FERRARI Salvatore
65	201497	LANZETTA Giuseppe
66	213069	RUFFO Giuseppe
67	210545	COLAPIETRO Bartolomeo
68	199897	DI MARZIO Antonio
69	153337	D'ONOFRIO Domenico
70	181155	FRAGNITO Giuseppe
71	189588	CANDIDO Vincenzo
72	186983	SPEZZANO Carlo
73	189597	VALENTE Francesco
74	237323	BRANCATI Eugenio
75	261313	ELIA Salvatore
76	233456	DE VITO Luigi
77	226682	CIROLLA Angelo
78	210539	NAVARRA Pasquale
79	182045	PALUMBO Attilio
80	199902	STOMATI Giorgio
81	183041	DE NITTIS Potito
82	189958	VITTI Michelangelo
83	209614	PELLE Stefano
84	239059	MARTINELLI Michele
85	166628	MASCIALINO Giacomo
86	248885	MORELLI Nicola
87	232523	NAPOLETANO Francesco
88	183031	PANTERA Giuseppe
89	235574	CASELLA Francesco
90	234478	SIMONE Francesco
91	264334	LUZZI Marco
92	221661	PIETROCOLA Francesco
93	181008	RATTI Emanuele
94	211185	di FILIPPO Domenico
95	180767	DE DONATO Cosimo
96	182263	FORTE Savino

97	183925	CORONEO Salvatore
98	183938	NOCERA Giulio
99	183939	STANO Leonardo
100	186977	BASANISI Michele
101	186982	SABIA Angiolo
102	186979	FRASCIONE Agostino
103	240569	CONTE Umberto
104	211794	ALTOMARE Salvatore
105	211802	LAVIOLA Antonio
106	258627	MARTUCCI Luigi
107	268721	SCARCELLA Filippo
108	233459	OCCHIELLO Felice
109	248883	GRIMALDI Basile
110	189587	DI LEO Luigi
111	183921	ESALTATO Giuseppe
112	186396	CELANO Giuseppe
113	202655	SPINGI Ernesto
114	183023	FRISOLI Luigi
115	198733	D'ONOFRIO Antonio
116	183047	SARACINO Michele
117	223478	RIZZI Francesco
118	234276	ERRICO Giuseppe
119	183948	TORALDO Salvatore
120	197485	DE PALMA G. Battista
121	248434	TARANTINO Vito
122	256023	GIGANTE Giuseppe
123	248877	DECORATO Giuseppe
124	153997	RUBINO F. Paolo
125	184342	ANTONELLI Filippo
126	185793	DE FLORIO Oronzo
127	223485	ATTANASI Vincenzo
128	248438	BLASI Cosimo
129	239057	DE CORATO Ippazio
130	247106	CAPASSO Giovanni
131	233082	MELE Salvatore
132	251918	MARTINO Antonio
133	249993	LORUSSO Muzio
134	200753	VENTURA Domenico
135	248880	CHIARELLA Pietro
136	287776	SASSO Cosimo
137	215814	FAUCI Guido
138	239077	DEL GAUDIO Carmelo
139	245281	LUZZI Antonio
140	155644	PALERMO Francesco
141	186974	SURIANO Gaetano
142	183911	FANO Onofrio
143	184656	GIANNINI Ruggiero
144	236526	BRINDISI Vincenzo

145	258612	DE PERGOLA Raffaele	147	249536	SABIA Vincenzo
146	258614	TORTORELLA Giuseppe	148	233067	FLAMMIA Carmine

Nella presente graduatoria non sono stati compresi gli agenti PECORARO Bruno (246961) SAPONARO Silvestro (206553) e MASTRONARDI Ernesto (189591) perchè: il primo promosso Commesso con decorrenza 1. 12. 24; e gli altri due esonerati dal servizio rispettivamente l'8. 9. 25 ed il 23. 10. 25.

Sezione Movimento e Traffico di Reggio Calabria.

1	229520	SCICCHITANO Francesco	20	274064	MESURACA Salvatore
2	185915	CORIGLIANO Francesco	21	180000	VENEZIANO Giuseppe
3	252043	SCARNATI Gaetano	22	180573	BERNARDO Luigi
4	283501	MELONI Arnaldo	23	200742	TAVERNA Giovanni
5	185929	LAGANÀ Demetrio	24	242715	LAMANNA Luigi
6	206125	GODISPOTI Saverio	25	210138	ASCOLI Alberto
7	265977	INFANTE Michelangelo	26	242027	PARLATO Domenico
8	259520	LEPERA Fortunato	27	267072	CERAVOLO Antonino
9	185930	LOIERO Francesco	28	267082	PERFETTI Antonio
10	240626	TORTO Giacomo	29	162637	BENEDETTO Filippo
11	242014	PROCOPIO Domenico	30	176693	APRILE Vincenzo
12	158441	BRANCA Giuseppe	31	193800	COMANZI Carmelo
13	282316	FOTI Giuseppe	32	246299	NUCERA Natale
14	252649	BELLUSCI Demetrio	33	199550	DE FORESTA Mario
15	203764	TREBISACCE G. Battista	34	184000	ZIZZA Cesare
16	242719	BATTAGLIA Antonino	35	203507	SERRA Cesare
17	245301	GARDI Umile	36	215271	TODARO Pietro
18	198911	ZACCURI Annunziato	37	244782	MARTINO Eugenio
19	266983	TRIPODI Salvatore	38	241429	SOLIMEO Antonino

39	246592	LOPRESTI Salvatore
40	277315	PRESTIA Pietro
41	184008	CUPELLO Vincenzo
42	185917	LOPA Carmelo
43	208476	PARASPORO Leone
44	252182	FARIAS Mario
45	234346	DODARO Antonio
46	252995	CAPARROTTI Giuseppe
47	181022	GUTTÀ Pietro
48	188360	BLOTTA Gaetano
49	187005	CASULLI Abele
50	203510	MINUTOLO Domenico
51	204193	MEDURI Matteo
52	274058	PASQUA Gennaro
53	263507	CATALANO Salvatore
54	180094	ZAGORDO Luigi
55	184972	ACRI Camillo
56	184993	ROMANELLI Francesco
57	242731	SAMMARCO Raffaele
58	210140	STIGLIANO Antonio
59	239156	NUCERA Antonio
60	208482	MASCI Eugenio
61	201518	LABATE Sebastiano
62	240625	MARITATO Angelo
63	266999	CREA Pasquale
64	240642	SCALDAFERRI Pietro
65	241444	ARCURI Angelo
66	249551	CARIDI Santoro
67	257689	PENNA Antonino
68	283212	PAVONE Agostino
69	270706	SCILLONE Mario
70	267015	ARIETE Giuseppe
71	225701	ALATI Francesco
72	268777	MONTELEONE Luigi
73	112619	STRAMENTINOLI Rocco
74	163125	VERSACE Giuseppe
75	232622	POLITO Rosario
76	252997	RINALDO Giuseppe
77	175591	LOMBARDO Emilio
78	242718	GAMBERALE Salvatore
79	180777	MILITO Francesco
80	267079	GIANNINI Angelo
81	267066	MANZELLA Angelo
82	178815	MONTAGNA Carmelo
83	142973	RATTÀ Gregorio
84	185950	LATRONICO Giuseppe
85	182868	SURACE Saverio
86	213498	SELVAGGI Leonardo
87	252236	DROMMI Gaetano
88	220664	GIUFFRÈ Antonino

89	282322	PASTORE Giuseppe	91	268768	DE ROSE Francesco
90	257670	BRANDO Gaetano	92	287789	ROGOLINO Carlo

Sezione Movimento e Traffico di Palermo

1	166356	LATTUCA Luigi	21	270854	CAMMARATA Giuseppe
2	257718	FLORIDIA Salvatore	22	253004	LATINA Sebastiano
3	259565	GRASSO Sebastiano	23	232705	LEONE Calogero
4	248352	GIULIANO Andrea	24	285973	CONIGLIARO Sebastiano
5	223535	DI BIANCA Salvatore	25	274995	AMATO Giacomo
6	272942	TUMMINELLO Salvatore di Gaetano	26	252114	BORDIERE Ettore
7	150164	LA MARCA Salvatore	27	272958	RAIALLI Salvatore
8	156663	VACCARINO Giovanni	28	223561	LENTINI Emanuele
9	176809	RUSSO Francesco	29	245793	TOSTO Salvatore
10	197875	FOTI Salvatore	30	187759	GRASSO Michele
11	234666	MAIORANA Giacomo	31	258657	DE LUCA Nicolò
12	267139	BOMBARA Giuseppe	32	199926	ZACCO Tommaso
13	270842	GIORDANO Santi	33	185969	BONARDI Paolo
14	229550	CONTICELLO Antonio	34	258654	CANNIZZO Luigi
15	267158	MIRABELLA Carmelo	35	150299	MANGANO Paolo
16	188056	BELLINA Annibale	36	165648	MIGLIOGNA Salvatore
17	229537	SAGLIMBENI Leonardo	37	159882	D'ALESSANDRO Rosario
18	187063	VELLA Francesco	38	175135	FERRUCCIA Nunzio
19	195366	URSO Saverio	39	264426	RISICA Luigi
20	195912	MALTESE Salvatore	40	197851	RESEDA Luigi

41	210558	TRINGALI Salvatore
42	272936	MESSINA Giuseppe
43	201569	MAGGIO Onofrio
44	275030	CUGLIANDOLO Giuseppe
45	268845	MAJORO Giuseppe
46	272957	PAPA Agatino
47	276416	SPANÒ Placido
48	295877	RUSSO Antonino
49	152761	LIBERTI Nunzio
50	159293	MARRELLA Angelo
51	160252	RAPIDARSA Giuseppe
52	224663	MANDRAFFINO Letterio
53	249876	BASILE Luigi
54	248163	TRIPODI Giuseppe
55	272939	POLIZZI Francesco
56	189630	ARENA Francesco
57	279152	TUMMINELLO Antonino
58	207809	BARONE Salvatore
59	207803	MANNINA Leonardo
60	257720	CONSOLI Salvatore
61	251525	MANDRAFFINO Salvatore
62	250865	SPEZIALE Giovanni
63	181849	MAROTTA Antonino
64	245791	MARTINES Angelo
65	174134	SAVOCA Agatino
66	234254	CATANESE Gaspare
67	259576	LO GIUDICE Giuseppe
68	267099	TORRISI Giuseppe
69	267156	LO RE Giuseppe
70	252116	DI NOTO Andrea
71	229547	FERRARA Eduardo
72	185970	TORTORICI Giuseppe
73	195898	AVANZATO Eduardo
74	159146	LUNETTA Arcangelo
75	181300	PASTORELLO Michele
76	188052	LO TURCO G. Battista
77	259541	PELLERITO Giuseppe
78	223544	TACCHINI G. Battista
79	122605	VAGANTE Francesco
80	151055	GRECO Alfio
81	263582	PISTRITTO Custode
82	179452	FORTINO Giuseppe
83	223519	EGITTO Giacomo
84	263576	UCCHINO Felice
85	274162	LINOSA Giuseppe
86	157036	MICELI Angelo
87	157034	D'AGATA Costantino
88	167760	RUSSO Giuseppe
89	175956	QUAGLIANA Salvatore
90	177286	CAMINITI Giuliano

91	272935	FALLA Ignazio	116	259579	CONTI Salvatore
92	152117	LOMBARDO Angelo	117	189628	TUMMINELLO Salvatore di Giuseppe
93	257710	SALAMONE Antonio	118	264394	STRANO Alfio
94	259581	* DI MATTEO Angelo	119	72955	DENTE Andrea
95	283033	FERRARA Antonino	120	272948	CANNAROZZO Giovanni
96	218170	GUARNERI Aristide	121	267106	MILAZZO Gaetano
97	259587	GARIBALDI Salvatore	122	201569	ORIFICI Andrea
98	201561	MILAZZO Placido	123	272911	CAVACECE Benedetto
99	259551	CARACOGLIA Orazio	124	232690	GIULIANO Pietro
100	265512	MAURO Taddeo	125	267122	LEONE Giuseppe
101	251223	DI FATTA Domenico	126	255494	LO RE Raimondo
102	274168	MAZZOLA Michelangelo	127	248469	NASCA Gaetano
103	272934	DE DOMENICO Giuseppe	128	272933	AUTERI Salvatore
104	279741	RICUPRO Salvatore	129	189638	LEONARDI Giuseppe
105	276819	FANARA Giuseppe	130	264421	CAROBENE Michele
106	272944	FOTI Gioacchino	131	179873	BUCCERI Salvatore
107	267141	FAZIO Antonino	132	272946	SANFRANCESCO Michelangelo
108	270863	FASONE Antonino	133	202431	RACCUGLIA Raffaele
109	248461	ORLANDO Pietro	134	264414	MARTURANA Antonino
110	263577	GANNATA Salvatore	135	223543	VOLPE Salvatore
111	266011	MIRODDI Orazio	136	259597	VACCARELLA Luciano
112	259568	MARANO Antonio	137	172992	BATTICGIOTTO Carmelo
113	261378	BELLA Vincenzo	138	197874	DI STEFANO Giovanni
114	217619	INZIRILLO Giuseppe	139	197859	ZIMMARDI Pietro
115	283031	FICICCHIA Saverio	140	256902	BERTUGLIA Giacomo

141	278672	SFERRAZZO Luigi
142	267712	CARONIA Francesco
143	267097	STRANO Concetto
144	259567	RIGGI Alfonso
145	179116	LO VERSO Giuseppe
146	184363	SANTACROCE Nicola
147	250073	LO RE Stefano
148	149920	ZAPPULLA Vincenzo
149	158583	SANSICA Pietro
150	161148	PIRRONE Giovanni
151	189641	SCUDERA Michele
152	202419	ARENA Antonino
153	267118	MIANO Carmelo
154	259539	FRONTINO Carmelo
155	278653	LO MONOCO Vincenzo
156	263572	CORRIERE Paolo
157	185027	EMMA Calogero
158	197880	TOMMASINO Carlo
159	201562	CURIALE Agostino
160	264424	CRISAFULLI Antonino
161	262553	CASALBLANCA Antonio
162	274169	CARRISI Giuseppe
163	229540	SULLI Filippo
164	229530	RUGGERI Vincenzo
165	266045	LOMBARDO Salvatore
166	275504	SCHILLACI Vincenzo
167	267126	LA ROSA Emanuele
168	259593	MARCHESE Domenico
169	199922	GIAMBRUNO Francesco
170	201570	MANGIAMELI Francesco
171	197873	LAMPÒ Francesco
172	174626	FILIPPONE Alfredo
173	275009	GRASSO Giuseppe
174	278640	RANDAZZO Vincenzo
175	274997	D'ANNA Lorenzo
176	249697	TEDESCO Renzio
177	263558	PAULELLO AZZARO Vincenzo
178	234509	FLORIO Girolamo
179	234511	ROCCUZZO Rosario
180	261429	PALUMBO Giuseppe
181	274161	LAINIERI Umberto
182	229548	PATTI Diego
183	272953	MULONE Giuseppe
184	203773	DI FAZIO Giuseppe
185	250740	IRRERA Cosimo
186	272951	MONTELEONE Antonino
187	272993	BRUNETTO Concetto
188	202418	COCO Sebastiano
189	264372	GIUDICE Antonino
190	264418	QUAGLIANA Mariano

191	187233	LA MARCA Francesco	203	279742	MUSUMECI Giuseppe
192	251941	LATINA Pasquale	204	289716	BONAFEDE Carmelo
193	156001	ROTONDO Angelo	205	266004	MINNECI Antonino
194	179673	FALLETTA Pietro	206	278702	CATALDO Giuseppe
195	256912	AMATO Sebastiano	207	197868	SANFILIPPO Alfonso
196	185367	SPEZIALE Napoleone	208	198914	LO VERSO Vincenzo
197	162648	ARIOTI Ugo	209	203537	RINELLA Giuseppe
198	258795	LINO Gaetano	210	259543	ALDUINA Gaetano
199	160864	ZIMMITTI Giuseppe	211	270847	MUSCARÀ Antonino
200	173177	CUCINOTTA Felice	212	229531	AIELLO Antonino
201	174780	RUMA Giuseppe	213	272956	IMBORDINO Luigi
202	223537	NIZZA Rocco	214	275028	SCIMONELLI Ottavio

Sezione Movimento e Traffico di Cagliari

1	260660	MELEDINA Gavino	4	257761	CADEDDU Francesco
2	257922	TINTI Massimo	5	269725	ZIRULIA Francesco
3	253064	DEBOLINI Ruggero			

Ordine di Servizio N. 62

Trasformazione in fermata della casa cantoniera di S. Donato Coccore.

Dal 16 maggio 1926 la casa cantoniera di S. Donato Coccore, della linea Fabriano – S. Arcangelo di Romagna, è stata trasformata in fermata ed abilitata al servizio viaggiatori e bagagli senza limitazione ed al servizio merci a grande velocità limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a kg. 500 composti di colli non superanti il peso di kg. 50 ciascuno.

La detta fermata verrà gestita da un assuntore ed effettuerà i versamenti alla Cassa compartimentale di Ancona, con la periodicità stabilita dall'Ordine di servizio 184 – 1913 lettera *F*, cioè quattro volte al mese.

In conseguenza di quanto sopra a pagina 15 della « Prefazione generale all'orario generale di servizio (edizione dicembre 1925) » di contro al nome di S. Donato Coccore si dovrà cancellare la stelletta e modificare l'indicazione « *LB* in «*LG* ».

Nella parte prima del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato (edizione 1° gennaio 1925) » si dovrà.

— a pag. 80, di contro al nome di S. Donato Coccore cancellare la caratteristica di « casa cantoniera » e il richiamo (*i*) alle lettere *V* e *B*, e nella colonna 7 esporre l'indicazione « *G* (*a*) » ;

— a pagina 123, cancellare la caratteristica di « casa cantoniera » di contro al nome di S. Donato Coccore.

Nella parte seconda del prontuario suddetto a pag. 31, tabella polimetrica N. 110, ed a pagina 69, si dovrà cancellare il dischetto nero di contro al nome di S. Donato Coccore.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle Stazioni e negli Uffici di Controllo nel « Prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni, fermate e case cantoniere della rete principale continentale e Sicula dello Stato, ai transiti di confine (edizione 1° dicembre 1924) » e in tutte le altre pubblicazioni di servizio

nelle quali trovasi il nome di S. Donato Coccore con l'indicazione di « casa cantoniera » tale caratteristica dovrà essere depennata.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.

Ordine di servizio N. 63.

Concessione di carico e scarico al bacino fluviale del Lemene.

A decorrere dal 16 maggio 1926, possono essere effettuate in via di concessione le operazioni di carico e scarico delle spedizioni a carro, in partenza o in arrivo per ferrovia, sui binari del Bacino Fluviale del Lemene, allacciato alla stazione di Portogruaro.

Tale concessione di carico e scarico è subordinata all'osservanza delle seguenti norme, restando abrogata, dalla data anzidetta ogni precedente disposizione.

1. I mittenti o i destinatari, che intendono eseguire le operazioni di carico o scarico sui binari del Bacino del Lemene devono farne preventiva richiesta al Capo stazione di Portogruaro ed esporre quindi sui documenti di trasporto l'annotazione « carico (o scarico) al Bacino del Lemene », convalidandola con firma. Tale richiesta implica l'obbligo della osservanza integrale delle presenti norme.

2. La concessione di carico e scarico al Bacino del Lemene è sempre subordinata alle esigenze di servizio della stazione di Portogruaro, la quale è perciò in facoltà, a suo insindacabile giudizio, di respingere le relative domande.

3. Tutte le operazioni relative alla presentazione delle spedizioni in partenza e allo svincolo delle spedizioni in arrivo devono essere compiute presso la stazione di Portogruaro.

4. Le operazioni di carico e scarico sono eseguite a cura, spese e rischio dei mittenti e dei destinatari. I carri da caricare o da scaricare sono tradotti e ritirati dai binari del Bacino del Lemene a cura della Ferrovia, verso applicazione della tassa d'esercizio di L. 25 per

carro, oltre al diritto speciale di L. 20, per carro, previsto dal R. decreto n. 372 del 6 aprile 1925. Tali tasse devono essere pagate dai mittenti delle spedizioni in partenza dalla stazione di Portogruaro o dai destinatari delle spedizioni in arrivo nella stazione stessa, e saranno esposte su documenti di trasporto rispettivamente fra le tasse in affrancato o in assegnato.

5. Il termine utile per ciascuna delle operazioni di carico e scarico al Bacino del Lemene è di 12 ore lavorative, decorribili dal momento della messa a disposizione dei carri sui binari del Bacino del Lemene; scaduto tale termine, sono dovute le tasse di sosta e di ritardato carico, nella misura prevista dalle Condizioni e Tariffe per i trasporti.

6. L'Amministrazione ferroviaria non assume alcuna responsabilità per danni od infortuni alle Ditte Concessionarie, ai loro agenti e ai terzi nell'esercizio della concessione. Per contro le Ditte concessionarie sono tenute ad indennizzare l'Amministrazione dei guasti o danni, comunque avvenuti, ai veicoli ed attrezzi ferroviari, durante la loro permanenza sui binari del Bacino del Lemene.

L'Amministrazione ferroviaria si intende altresì esente da ogni responsabilità per avarie, mancanze ed altre anormalità riscontrate nello stato delle merci, dopo lo svincolo avvenuto senza riserva e prima del rilascio del duplicato della lettera di vettura. Nel caso di svincolo con riserva non sarà consentito lo scarico al Bacino del Lemene, dovendo i relativi accertamenti eseguirsi in stazione.

7. In quanto non è diversamente disposto dalle presenti norme valgono le disposizioni delle Condizioni e Tariffe pei trasporti e dei regolamenti ferroviari in vigore.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.

Ordine di servizio N. 64

Cambiamento di nome della stazione di « Pignataro »

La stazione di « Pignataro » della linea Roma – Napoli ha assunto la nuova denominazione di « Pignataro Maggiore ».

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome della stazione suddetta, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.

Ordine di servizio N. 65.

(*Vedi O. S.* 118-1923; 112-1924 *e* 29-1926.

Variazioni all'elenco delle stazioni ed agenzie ammesse alla vendita dei biglietti di abbonamento e delle carte di autorizzazione

Nell'allegato C all'ordine di servizio n. 29 pubblicato nella parte II[a] del Bollettino Ufficiale n. 10 dell'11 marzo 1926, sono da praticarsi le seguenti aggiunte:

Nell'elenco delle stazioni ammesse alla vendita di carte di autorizzazione per l'acquisto di biglietti a metà prezzo, fra i nomi delle stazioni di S. Remo e Santhià, aggiungere quella di San Severo esponendo nelle colonne a fianco gli asterischi necessari per indicare che essa è fornita di tutte le specie di carte di autorizzazione.

— *Nell'Elenco delle Agenzie ammesse alla vendita di carte di autorizzazione per l'acquisto di biglietti a metà prezzo*, fra i nomi di Asti (Banca Agricola Ital.) e di Barletta (Gennaro Ormas), aggiungere Bari (Nuzzi, Danesi e *C*) esponendo nelle colonne a fianco gli asterischi necessari per indicare che essa è fornita di tutte le specie di carte di autorizzazione.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Circolare N. 16.

Situazione dei veicoli riparandi – (Modulo M. 206[a])

La situazione dei veicoli riparandi viene rilevata e compilata nei giorni 5, 10, 15, 20, 25 ed ultimo di ciascun mese.

La rimanenza dei veicoli riparandi giacenti sui bi-

nari di stazione, nei parchi di deposito deve *essere rilevata sui piazzali* distinguendo con la massima precisione:

1° i veicoli etichettati per Officine, cioè muniti di etichetta *T V* 57 (bianca), *T V* 57ª (azzurra), *T V*-57 *b* (arancione), con tagliando *O*, da quelli etichettati per Squadra di rialzo, ossia muniti delle suddette etichette con tagliando *S*;

2° I veicoli di proprietà dell'Amministrazione ferroviaria, fra i quali vanno compresi anche i veicoli provenienti dalla guerra, da quelli di proprietà di altre ferrovie estere e nazionali o di altre Amministrazioni Statali e di ditte private;

3° i veicoli adibiti agli ordinari trasporti del traffico, da quelli specializzati per il servizio interno dell'Amministrazione ferroviaria.

Le stazioni, che di solito hanno veicoli riparandi in deposito comunicheranno le relative rimanenze alla Sezione Movimento e Traffico, facendo uso del mod. M-206ª; le altre stazioni, quando abbiano eventualmente giacenti veicoli riparandi, li segnaleranno con apposito prospetto, da allegarsi al modulo M-141, distinguendo i veicoli, per quantità, nel modo sopra indicato.

Le Sezioni Movimento e Traffico designeranno le stazioni che devono fare uso del modulo M-206a.

La rimanenza dei riparandi giacenti nelle squadre di rialzo alle date sopra indicate sarà comunicata, per iscritto, da ciascuna squadra di *rialzo* alla stazione del luogo.

La Squadra rialzo di Foggia comunicherà a quella stazione anche la situazione dei riparandi giacenti in quel parco, il quale è in consegna al Servizio Materiale e Trazione.

Per norma, rammentasi che i veicoli di proprietà delle RR. Poste, sono contrassegnati dalle lettere U. UM, UP e dai numeri da 1000 a 8999; i veicoli del Ministero di Grazia e Giustizia, portano la serie K ed i numeri da 9110 a 9130; i veicoli del Ministero dell'Interno hanno la serie VI_0 ed i numeri 9800 e 9801; i carri dei Ministeri della R. Marina, della Guerra, della R. Aeronautica e delle Ditte private inscritti nel parco F. S., portano il numero compreso nel gruppo da 900.000 a 999.999, seguito dal contrassegno P, nonchè tutti gli altri contrassegni e scritte speciali richiesti dal « Regolamento per i carri privati » Edizione 1923.

I veicoli adibiti permanentemente al servizio interno dell'Amministrazione ferroviaria sono contrassegnati con le marche di serie V. e Gru: quelli specializzati tem-

poraneamente per lo stesso servizio, pur avendo le marche di serie comuni agli altri veicoli, portano normalmente sulle fiancate una scritta indicante il servizio cui sono adibiti, la località di residenza e l'ufficio al quale sono assegnati.

Si rammenta ancora che i veicoli postali sia di proprietà dell'Amministrazione ferroviaria, sia quelli di proprietà delle R. R. Poste, vanno compresi fra i bagagliai.

I veicoli postali sono contraddistinti con le serie US, UI, U e UM e coi numeri da 49000 a 49999.

Infine si avverte che debbono essere tenute separate, d'ora innanzi, le carrozze a due e tre assi portanti sulla cassa la scritta «Per trasporti straordinanari» da quelle adibite agli ordinari trasporti dei viaggiatori e cioè non munite della suddetta scritta.

Di conseguenza occorre che sulle situazioni cinquinali (mod. M-206-*a*) le carrozze per trasporti straordinari siano riportate nella finca delle «annotazioni», fino a che non sarà opportunamente modificato il modulo stesso.

La circolare n. 31 del 1913 è abrogata.

Distribuita agli agenti delle classi 1, 5, 11, 15, 30, 32, 36, 37.

Il Direttore Generale

ODDONE

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di un ponte in muratura a 4 luci di m. 17,50 ciascuna in sostituzione dell'esistente travata metallica al km. 144 + 568 della linea Napoli-Potenza	licitazione privata	Ore 10 del 7 giugno 1926	517.000	Sezione Lavori Salerno
Costruzione di un nuovo F. V. nella stazione di Scorcetoli	licitazione privata	Ore 12 del 2 giugno 1926	246 000	Sezione Lavori Pisa
Impianto di nuove fogne di scolo per il risanamento del piazzale della stazione di Pistoia	licitazione privata	Ore 12 del 26 maggio 1926	320.000	Sezione Lavori Firenze
Risanamento della piattaforma stradale fra i km. 152+860 e 153+860 della linea S. Caterina Xirbi e Canicattì	licitazione privata	Ore 12 del 4 giugno 1926	182.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Costruzione di un fabbricato per dormitorio del personale viaggiante e di macchina e pavimentazione del marciapiedi interno fronteggiante il F. V. in stazione di Gallipoli	licitazione privata	Ore 12 del 2 giugno 1926	230.000	Sezione Lavori Bari
Costruzione d'un magazzino merci nella stazione di Castel S. Giorgio	licitazione privata	Ore 10 del 12 giugno 1926	80.000	Sezione Lavori Salerno

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Rinnovazione di ml. 12193 di binario fra le stazioni di Ronco e Busalla	licitazione privata	Ore 12 del 2 giugno 1926	240.000	Sezione Lavori Genova
Ampliamento dello scalo merci nella stazione di Crema	licitazione privata	Ore 12 del 1° giugno 1926	730.000	Sezione Lavori Cremona
Ampliamento dello scalo merci della stazione di Villetta Malagnino	licitazione privata	Ore 12 del 7 giugno 1926	90.000	Sezione Lavori Cremona
Costruzione di un fabbricato ad uso Ufficio esperimenti in dipendenza della canalizzazione dei cavi elettrici di raccordo dallo Ufficio stesso, presso la Certosa, all'Ufficio Telegrafico di Firenze	licitazione privata	Ore 12 del 26 maggio 1926	70.000	Sezione Lavori Firenze
Prolungamento dei binari di incrocio nella stazione di Monchiero D.	cottimo fiduciario	Ore 11 del 8 giugno 1926	70.000	Sezione Lavori Torino Sud
Verniciatura di 2 passerelle, di 2 gru, e di 2 piattaforme per locomotive in Fiume	cottimo fiduciario	Ore 12 del 2 giugno 1926	18.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione di un muro a sostegno del rilevato ferroviario in sostituzione dell'attuale muro di cinta nella stazione di Salerno	cottimo fiduciario	Ore 10 del 29 maggio 1926	150.000	Sezione Lavori Salerno

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Ripristino ponticelli fra Cervignano e Scodovacca e di quelli fra Scodovacca e la C. C. km. 44+936,93 nonchè costruzione dei parapetti sui rimanenti ponticelli compresi fra il vecchio Confine e la predetta Casa Cantoniera – Linea Portogruaro–Bivio S. Polo	cottimo fiduciario	Ore 10 del 2 giugno 1926	98.000	Sezione Lavori Udine
Ricostruzione del F. V. della fermata di Terzo di Aquileia in sostituzione dell'esistente baracca in legno, e di un fabbricato isolato per latrine	cottimo fiduciario	Ore 10 del 2 giugno 1926	130.000	Sezione Lavori Udine
Ripristino ponticelli fra la C. C. km. 44+936,93 e la stazione di Villa Vicentina e costruzione parapetti sui ponticelli fra Villa Vicentina e Ronchi dei Legionari Sud – Linea Portogruaro–Bivio S. Polo – Lotto 2°	cottimo fiduciario	Ore 10 del 2 giugno 1926	95.000	Sezione Lavori Udine
Ampliamento dell'ex fabbricato viaggiatori della stazione di Canicattì	cottimo fiduciario	Ore 18 del 2 giugno 1926	68.250	Sezione Lavori Caltanissetta
Costruzione e messa in opera delle pensiline metalliche a copertura dei marciapiedi N. 6 e 7 a Roma Termini	licitazione privata	Ore 10 del 4 giugno 1926	590.000	Sezione Lavori Roma Sud

LAVORI E FORNITURE	G. = Gara T. P. = Trattativa privata L. P. = Licitazione privata C. = Cottimo	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Macchina per segare metalli a freddo, con tre telai porta lame, per tagli in serie. Adatta per tagliare barre tonde fino al diametro di m/m. 150. Completa dei relativi accessori. Destinata alla Officina di Roma Trastevere.	T. P.	25 giugno 1926	—	Ufficio 3° - Sez. 9ª Servizio Materiale e Trazione Firenze
Una gru a ponte scorrevole della portata di tonn. 20 e per scartamento di metri 11,200, con azionamento elettrico e comando dal basso, munita di un argano principale di sollevamento della portata di tonn. 20 e di uno sussidiario da 3 tonn. montati su un unico carrello. I motori dovranno essere adatti per corrente alternata trifase wolt. 220, periodi 50. La gru è destinata alla Officina locomotive Elettriche di Rivarolo Ligure.	T. P.	25 giugno 1926	—	idem
N. 24 coltelli separatori per cabine ad alta tensione. N. 15 interrnttori a mano per 150 amp. 260 volts. N. 15 interruttori a mano per 100 amp. 260 volts destinati ai depositi T.E. di Firenze R.°, Pistoia, Livorno, Pisa, Bologna e Roma.	T. P.	30 maggio 1926	—	Uffic. 2° - Sez. 8ª Servizio Materiale e Trazione Firenze
N. 2 dinamometri con molla a foglia della portata di Kg. 20.000 destinato al deposito T.E. Firenze.	T. P.	10 giugno 1926	—	Idem

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata / T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	216.200	Barre triple di ghisa comune per graticole di forni di locomotive	L. P.	25-5-1926	Servizio Approvvigion. Uff. 3°
N.	24	Cricchi a vite da 7 tonn.	L. P.	25-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	1000	Isolatori di sezione per un filo 100 m/mq.	L. P.	25-5-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	500	Tela di filo di ferro nera alta metri 1	T. P.	28-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	4	Binde idrauliche nane	T. P.	31-5-1926	Id Uff. 3°
N.	72	Righe di acciaio di diametri vari	T. P.	31-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	2150	Batterie di accumulatori complete per treni e per telefonofori	L. P.	1-6-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Catene e anelli di ferro	L. P	1-6-1926	Id. Uff. 3°
N.	2500	Martelli, cacciachiodi, cacciaspilli e taglioli	T. P.	7-6-1926	Id. Uff. 3°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	2050	Trivelle e frese per menarole	T. P.	10-6-1926	Servizio Approvvigion. Uff. 3°
N.	200	Diamanti per tagliar vetri	T. P.	11-6-1926	Id. Uff. 3°
N.	150	Dischi dentati per seghe	T. P.	11-6-1926	Id. Uff. 3°
N.	490	Morsetti a cuore, forcelle, attrezzi per rettificare mole ecc.	T. P.	12-6-1926	Id. Uff. 3°
N.	7	Centralini telefonici a più linee	T. P.	27-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	155	Microtelefoni a mano con molletta d'interruzione	T. P.	31-5-1926	Id. Uff. 3°
N.	30000	Pali di castagno selvatico	Asta Pubblica	5-6-1926 (ore 10)	Id. Uff. 3°
N.	95	Binde idrauliche di sollevamento della portata di tonn. 24 e 40	T. P.	10-6-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	35400	Pece e catrame per tubazioni idrodinamiche	T. P.	11-6-1926	Id. Sez. 5°
—	—	Pinze, tenaglie, ferri da bordi e stampi	T. P.	15-6-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	50000	Sapone comune tenero	L. P.	15-6-1926	Id. Sez. 5°
N.	500	Mensole tubolari di acciaio filettate ad entrambe le estremità	L. P.	2-6-1926	Id. Uff. 3°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricate delle pratiche
Tonn.	350	Ferro omogeneo di 3ª categoria per barre di graticole	L. P.	8-6-1926	Servizio Approvvigionamenti Uff 3°
Tonn.	600	Lamiere di acciaio dolce di 1ª, 2ª e 3ª categoria	L. P.	8-6-1926	Id. Uff. 3°
N.	200	Mandrini autocentranti per punte elicoidali a codolo cilindrico	T. P.	12-6-1926	Id. Uff. 3°

Il Direttore Generale

ODDONE

Anno XIX - N. 21

27 maggio 1926

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di Servizio, Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

Roma - Tipografia Ditta L. Cecchini

REGIO DECRETO-LEGGE 11 aprile 1926, n. 663, *contenente modificazioni nella misura della indennità militare istituita per gli ufficiali nella M. V. S. N. in servizio permanente* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti-legge 14 gennaio 1923, n. 31; 8 marzo 1923, n. 832 e 15 marzo 1923, n. 967, convertiti in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità militare istituita con il secondo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, a favore degli ufficiali della M. V. S. N. che prestano servizio permanente presso il Comando generale, presso i Comandi di zona, presso i Comandi di gruppo di legioni e presso i Comandi di legione, è, con effetto dal 1° marzo 1926, stabilita nella seguente misura annua:

capo manipolo	L.	2600
centurione	»	3700
seniore	»	4700
console	»	5700
console generale	»	6200
luogotenente generale	»	6700
comandante generale	»	7200

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le fina[illegible] saranno introdotte in bilancio le variazioni dipend[illegible] dall'attuazione del presente decreto, che sarà present[illegible] Parlamento per

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 27 aprile 1926, n. 97.

la conversione in legge. Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

REGIO DECRETO 11 aprile 1926, n. 736, *riguardante l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 12 febbraio* 1903, n. 50 *relativa all'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 febbraio 1913, n. 378, che approvò il regolamento per l'applicazione della legge 12 febbraio 1903, n. 50, relativa alla istituzione di un Consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova;

Vista la legge 12 febbraio 1903, n. 50 modificata dalla successiva legge 28 giugno 1906, n. 291, dal decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, dal decreto-legge 21 agosto 1924, n. 1543, convertito in legge 24 dicembre 1925, n. 2301, e dai decreti-legge 6 novembre 1924, n. 1881; 28 dicembre 1924, nn. 2101 e 2285; 12 luglio 1925, n. 1407; 13 settembre 1925, n. 1601, e 3 gennaio 1926, n. 66;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, sentiti i Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici, per la marina, per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* 7 maggio 1926, n. 106.

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato proponente, per la esecuzione della legge 12 febbraio 1903, n. 50, come sopra modificata, relativa alla istituzione di un Consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova.

E' abrogato il regolamento approvato con R. decreto 23 febbraio 1913, n. 378, per la esecuzione della legge medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — GIURIATI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Regolamento per l'esecuzione della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e successive modificazioni.

CAPO I.

Costituzione del Consorzio.

Art. 1.

Il Consorzio istituito dalla legge 12 febbraio 1903, n. 50 modificata dalla successiva legge 28 giugno 1906, n. 291, dal decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, dal decreto-legge 21 agosto 1924, numero 1543, convertito in legge 24 dicembre 1925, n. 2301, e dai decreti-legge 6 novembre 1924, n. 1881; 28 dicembre 1924, nn. 2101 e 2285; 12 luglio 1925, n. 1407; 3 settembre 1925, n. 1601, e 3 gennaio 1926, n. 66, per provvedere, con gli speciali fondi attribuitigli, alla esecuzione delle opere, alla gestione ed al coordinamento dei servizi nel porto di Genova, ha un'amministrazione autonoma, ed ha sede in Genova, dove si tengono le adunanze dell'assemblea generale dei rappresentanti e dele-

gati nel Consorzio, nonchè nel Comitato e dove funzionano gli uffici consorziali.

Art. 2.

Il termine di 60 anni, stabilito per la durata del Consorzio dall'articolo 1 della legge, decorre dal 1° luglio 1903.

Art. 3.

Per quanto concerne la gestione economica e finanziaria il Consorzio:

a) forma e delibera il bilancio dell'entrata e della spesa;

b) provvede all'amministrazione dei fondi e dei proventi assegnatigli;

c) provvede alle spese di qualunque natura necessarie pel disimpegno delle sue attribuzioni.

Art. 4.

Per quanto concerne la esecuzione delle opere, le principali attribuzioni del Consorzio si riferiscono:

a) alla costruzione, in luogo e vece dello Stato, delle opere portuali ordinarie e straordinarie già approvate nonchè di quelle che saranno regolarmente approvate secondo le disposizioni del presente regolamento;

b) alla costruzione di magazzini e all'impianto di meccanismi per carico e scarico di merci, qualora non creda provvedervi per mezzo dell'industria privata;

c) alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere ed arredamenti portuali esistenti e di quelli di nuova costruzione, nonchè alla riparazione dei danni di qualsiasi genere. Per quanto riguarda i danni arrecati da terzi spetterà al Consorzio di seguire la procedura di cui all'articolo 177 del Codice per la marina mercantile;

d) alla escavazione ordinaria e straordinaria dei fondali;

e) alla illuminazione delle calate in luogo e vece dello Stato e degli altri Enti a ciò tenuti, nonchè al servizio dei fari e fanali di esclusivo interesse del porto;

f) all'esecuzione di nuovi impianti ferroviari di qualunque natura, sulle aree di giurisdizione consortile specificate nel successivo art. 126 e nell'annessa planimetria;

g) alla costruzione di edifici, magazzini, piani caricatori, allo impianto di nuovi meccanismi, di qualunque genere attinenti al servizio portuale nonchè a quello di

comunicazione tra il porto e le stazioni poste nell'ambito del medesimo;

h) al completamento ed al miglioramento delle opere e degli impianti di cui nei precedenti paragrafi *f*), *g*);

i) a tutti gli altri lavori di carattere generale che siano riconosciuti necessari pel buon andamento dei servizi del porto.

Art. 5.

Per quanto concerne i servizi, il Consorzio:

a) provvede ai servizi marittimi indicati nei capi I, II, IV, VI del titolo 3º, parte prima, del Codice per la marina mercantile e corrispondenti capi del regolamento;

b) determina in ogni sua parte l'orario di lavoro nel porto, escluso quanto strettamente interessa l'esercizio ferroviario;

c) cura il servizio, anche con esercizio diretto, degli apparecchi di carico e scarico, disciplina l'occupazione delle aree e dello specchio acqueo, la custodia delle merci, istituisce ed esercisce, direttamente ed a mezzo di concessione, senza obblighi o vincolo alcuno di prelazione, magazzini generali, stazioni e magazzini di deposito delle merci ed ogni altro servizio relativo al porto;

d) coordina, d'intesa colle pubbliche Amministrazioni interessate, tutti gli altri servizi ed operazioni svolgentisi nel porto; regola e disciplina in tutto l'ambìto del porto, con autorità e poteri di regolamentazione e di determinazione delle tariffe, sia verso i datori di lavoro, sia verso gli eventuali intermediari ed i lavoratori, le operazioni e il lavoro nel porto;

e) risolve in via amministrativa, a mezzo dei propri organi, tutti i reclami in ordine al lavoro, ed alle operazioni portuali, sempre esclusi i reclami di competenza di altre autorità;

f) prende accordi con le Amministrazioni interessate per determinare la zona doganale e daziaria intorno al porto, e per regolarne la sorveglianza;

g) prescrive le norme per la ripartizione dei carri ferroviari disponibili, in relazione all'importanza ed alla natura dei vari traffici;

h) promuove i provvedimenti atti a sviluppare i traffici esistenti e ad attivarne di nuovi, ed a tale scopo può anche prestare la propria cooperazione principalmente per facilitare i trasporti terrestri e marittimi me-

diante speciali mezzi, ed a condizioni da concordarsi con le Amministrazioni interessate;

i) prende ogni altra disposizione che riguardi la polizia del porto;

l) provvede a tutto ciò che non è indicato nei precedenti paragrafi, e che possa servire ai fini della istituzione.

CAPO II.

Assemblea generale.

Art. 6.

L'assemblea generale si compone:

a) di tutti i rappresentanti degli Enti che costituscono il Consorzio giusta le norme fissate dall'articolo 3 della legge costitutiva modificata dai Regi decreti-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, e 3 settembre 1925, n. 1601;

b) dei due delegati delle Camere di commercio e dei due delegati degli operai, indicati nell'articolo 4 della legge.

Art. 7.

I nomi dei rappresentanti designati dalla legge a membri dell'assemblea generale, sono notificati al presidente del Consorzio dai Prefetti delle competenti Provincie o dal capo dell'Amministrazione da cui il funzionario dipende.

I membri designati per legge, in ragione della carica, non hanno facoltà di delegare altri in loro sostituzione. Però, quando sia vacante la carica di uno dei detti rappresentanti, e nei casi di assoluto impedimento, questi delegati possono essere sostituiti da chi è legittimamente chiamato a farne le veci, purchè non trattisi di funzionari che sono alla dipendenza del Consorzio.

Art. 8.

Il presidente del Consorzio promuove la nomina dei membri a scelta e di quelli elettivi, che debbono rappresentare gli Enti e le classi dalla legge stabiliti.

I detti Enti e classi, nel notificare i nomi dei membri al presidente del Consorzio, uniranno i titoli giustificativi delle rispettive nomine.

Art. 9.

La rinnovazione ordinaria delle scelte e delle elezioni, che ai termini di legge deve farsi dopo ogni quadriennio, sarà notificata al presidente del Consorzio almeno un mese prima della scadenza del quatriennio.

Nei casi di cessazione straordinaria di un membro a scelta od elettivo dall'ufficio di rappresentante o delegato nel Consorzio, per rinuncia, incompatibilità o incapacità, o per qualsivoglia altra causa, l'Ente o la classe che lo nominò provvederà a sostituirlo entro due mesi, nei modi prescritti dalla legge e dal presente regolamento.

Chi surroga membri anzi tempo scaduti, rimane in carica sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 10.

Le delegazioni fatte dal sindaco di Genova e dal presidente della Camera di commercio per essere sostituiti nell'assemblea e nel Comitato, saranno notificate per iscritto al presidente del Consorzio.

Art. 11.

Il capitano marittimo, da nominarsi rappresentante nel Consorzio ai termini dell'articolo 3, n. 4 della legge, dovrà essere scelto fra coloro che abbiano comandato, almeno per cinque anni, piroscafi in viaggi a lungo corso e non siano armatori in proprio o rappresentanti legittimi di armatori.

Art. 12.

Le Camere di commercio di Torino e di Milano procedono alla nomina dei rispettivi delegati con deliberazioni prese ai termini delle vigenti leggi.

Art. 13.

La elezione dei due rappresentanti operai e dei delegati supplenti è indetta a cura del presidente del Consorzio almeno due mesi prima del giorno festivo fissato per l'elezione.

Le elezioni sono fatte mediante convocazione nella sede del Consorzio di tutti i rappresentanti regolarmente

eletti di associazioni e cooperative di lavoratori iscritte e riconosciute in conformità degli ordinamenti di lavoro emanati dal Consorzio ed inoltre dal rappresentante della Corporazione dei caravana del porto franco.

La votazione avverrà a schede segrete sotto il controllo del presidente del Consorzio o di un funzionario del Consorzio a ciò delegato.

Ciascun rappresentante disporrà di tanti voti quante sono le unità di centinaia di operai della propria categoria iscritti nel più recente ruolo riveduto ed approvato dal Consorzio.

I rappresentanti di categoria aventi un numerodi componenti inferiore a cento ma superiore a sessanta disporranno di un solo voto: le frazioni di centinaia delle altre categorie daranno diritto ad un voto complementare quando la frazione sia maggiore di sessanta.

L'Intendenza di finanza di Genova, a richiesta del Consorzio, comunicherà tanto il cognome e nome del rappresentante della Corporazione dei caravana del porto franco, quanto il numero dei componenti la Corporazione stessa, perchè il rappresentante di questa possa partecipare alla elezione.

I delegati supplenti avranno il compito di coprire la carica vacante solo sino a nuova elezione dei rappresentanti, la quale dovrà seguire nei termini previsti dall'articolo 9.

Art. 14.

L'assemblea generale verifica la legittimità dei membri ammessi a farne parte.

Art. 15.

La qualità di rappresentante delle Provincie, dei Comuni, della Camera di commercio di Genova e quella di delegato delle Camere di commercio di Torino e di Milano, e degli operai addetti ai lavori e servizi del porto è incompatibile con quella di:

a) stipendiato o salariato direttamente dal Consorzio;

b) attore o convenuto in giudizio, ordinario od arbitrale, in cui sia impegnato il Consorzio;

c) arbitro o perito in giudizio, in cui sia impegnato il Consorzio;

d) partecipante direttamente o indirettamente ad appalti, imprese o servizi nell'interesse del Consorzio.

La qualità di presidente, rappresentante o delegato nel Consorzio è incompatibile con quella di chi si trovi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge comunale e provinciale.

L'incompatibilità porta la immediata decadenza dalla carica consorziale.

Art. 16.

L'assemblea generale si aduna:

a) in via ordinaria, nella prima quindicina di giugno e nella seconda quindicina di ottobre di ogni anno;

b) in via straordinaria, ogni qualvolta sia convocata dal presidente, o per sua iniziativa o per deliberazione del Comitato o per richiesta dei revisori dei conti, ai termini del seguente articolo 40 o per domanda scritta di almeno dieci membri.

L'avviso di convocazione si trasmetterà agli interessati nel modo e nei termini che saranno fissati dal regolamznto dell'assemblea, il quale fisserà anche le norme per la pubblicità, la discussione e la polizia delle adunanze.

Sarà stabilito un termine speciale per la convocazione straordinaria prevista dal seguente art. 40.

Art. 17.

Nell'ordine del giorno saranno compresi gli oggetti fissati dal presidente o deliberati dal Comitato o proposti da almeno 5 membri dell'assemblea.

L'assemblea generale potrà deliberare che agli oggetti inscritti nell'ordine del giorno, sui quali fu chiamata a discutere, ne siano aggiunti altri, che però non potranno essere trattati prima del giorno successvo alla deliberazione.

Art. 18.

L'assemblea generale elegge, n via normale, nella sessione di primavera ed in via straordinaria, ogni volta che sia reso vacante l'ufficio:

a) i due membri del Comitato da scegliere il primo a termini dell'articolo 7 della legge, tra i due operai eletti a far parte dell'assemblea generale, ed il secondo, a termini di detto articolo, tra gli altri membri dell'assemblea;

b) uno dei due revisori dei conti di cui all'art. 26 della legge nonchè il revisore supplente di cui al seguente articolo 36.

I delegati dell'assemblea in seno al Comitato durano in carica un solo anno, ma l'assemblea può confermarli in carica.

Le norme per la durata in carica e la rinnovazione del revisore dei conti elettivo e del revisore supplente saranno stabilite dal regolamento dell'assemblea.

Art. 19.

L'assemblea generale, ai termini dell'articolo 1, par. X, del R. decreto-legge 28 dicembre 1923, n. 2285, delibera:

a) sull'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, predisposti dal Comitato, sul trasporto di somme da un capitolo all'altro, sulla costituzione, impiego e movimenti del fondi di riserva patrimoniale;

b) sui progetti di prestiti ed altre operazioni finanziarie ai termini dell'articolo 19 della legge;

c) sulle spese che vincolano il bilancio per oltre cinque anni, fatta eccezione per le spese ordinarie di carattere continuativo;

d) sulla risoluzione dei confiitti tra revisori e Comitato;

e) sul ruolo organico del personale direttamente assunto e sulla nomina e revoca del segretario generale e del ragioniere capo;

f) sulla organizzazione interna dell'amministrazione consortile.

Art. 20.

L'assemblea generale determina quali deliberazioni del Comitato debbano essere pubblicate, e segna i modi per tale pubblicazione.

Art. 21.

Le sedute dell'assemblea generale sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

Chi presiede l'adunanza è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, ed ha tutte le facoltà attribuite dalla legge comunale e provinciale a coloro che presiedono i Consigli degli Enti locali.

Capo III.

Comitato consortile.

Art. 22.

Il Comitato si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese; in via straordinaria, ogni qualvolta sia convocato dal presidente, o per sua iniziativa, o su domanda di almeno quattro membri, o ancora su richiesta dei revisori dei conti, ai termini del seguente art. 40.

Art. 23.

Il Comitato, a mente dell'art. 1, par. X, del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, delibera:

a) sui regolamenti e sulle tariffe relativi a tutti i servizi del porto attribuiti al Consorzio dall'articolo 1 della legge;

b) sulle sopratasse di ancoraggio e tasse speciali portuali sulle merci e sui passeggeri, indicate all'articolo 16 della legge;

c) su tutte le nuove concessioni di durata superiore a cinque anni e che presentino una speciale importanza e sulla rinnovazione per eguale periodo di tempo di quelli esistenti, osservando in massima le disposizioni del Codice e del regolamento per la marina mercantile in quanto applicabili ed esercitando i poteri attribuiti al Consorzio dall'articolo 15 della legge;

d) sull'assunzione diretta dei servizi portuali e relative concessioni sia ad imprenditori che a cooperative di lavoratori;

e) sull'accettazione di eredità legati e donazioni;

f) sulle liti, compromessi, procedimenti arbitrali e transazioni, sulle controversie con altre Amministrazioni e sui relativi ricorsi alle autorità competenti;

g) sulle nomine e revoche proposte dal presidente degli impiegati di concetto e di ordine direttamente assunti e sulla misura delle cauzioni eventualmente dovute;

h) sui progetti di massima per opere nuove e di miglioramento da sottoporre al Ministero dei lavori pubblici e sui progetti esecutivi di tutti i lavori e sulle modalità ed ordine per la loro esecuzione;

i) sul prelevamento di somme dal fondo di riserva dell'esercizio sottoponendo poi la deliberazione al visto dei revisori dei conti.

Appartiene altresì al Comitato di rendere esecutivi i ruoli annuali delle entrate a' scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, le liquidazioni dei contributi imposti alle Provincie ed ai Comuni, le note dei canoni dipendenti dalle concessioni e da affitti da esse assentiti e di qualunque provento di spettanza del Consorzio.

Art. 24.

Il Comitato, può prendere, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni che altrimenti spetterebbero all'assemblea, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza dell'assemblea.

Di queste deliberazioni sarà data immediata comunicazione al Prefetto, e ne sarà fatta relazione all'assemblea nella sua prima adunanza, a fine di ottonere la ratifica.

Art. 25.

La medaglia di presenza assegnata ai membri del Comitato sarà di 50 lire e verrà corrisposta per ogni adunanza alla quale i detti membri siano intervenuti. Ogni adunanza si considera unica e continuativa anche se ripartita fra più sedute nella stessa giornata.

Art. 26.

Ai membri dell'assemblea generale o del Comitato ai quali siano affidati speciali incarichi, potrà essere assegnata dalla assemblea un'indennità.

L'assemblea delibererà pure circa l'indennità da corrispondersi al vice presidente.

Capo V.

Presidente.

Art. 27.

Il presidente del Consorzio:

a) presiede alle adunanze dell'assemblea generale e del Comitato;

b) è il legale rappresentante del Consorzio e, come tale, approva i contratti e firma le corrispondenze e gli atti che portano impegno giuridico pel Consorzio con facoltà di delegare la firma e la rappresentanza dell'Ente, per determinati servizi o per la stipulzione dei contratti, a funzionari del Consorzio;

c) ha l'alta direzione e sorveglianza su tutti i servizi del porto, di competenza del Consorzio, al fine di assicurare il loro regolare andamento;

d) provvede per l'adempimento delle deliberazioni prese nelle dette adunanze, comunica ai capi dei servizi ed agli interessati le disposizioni opportune, e vigila per la loro esecuzione;

e) cura che siano osservate tutte le norme dell'amministrazione consortile e mantiene la disciplina tra gli stipendiati e salariati del Consorzio;

f) provvede a tutto quanto rientri nelle attribuzioni del Consorzio e non sia di competenza dell'assemblea o del Comitato.

Art. 28.

Quale delegato del Governo il presidente con proprie ordinanze insindacabili:

a) determina l'orario in tutte le parti ed uffici del porto compresi quelli della dogana;

b) stabilisce le giornate atte al compimento delle operazioni commerciali in riguardo alle condizioni climatiche e metereologiche, alla disponibilit[illegible] mezzi di opera e ad ogni altra circostanza, che possa [illegible]re sul normale svolgimento delle operazioni stesse;

c) provvede alla polizia amministrativa e alla sicurezza del porto per quanto riguarda il movimento e la stazione dei bastimenti, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri e delle merci; il servizio delle zavorre; l'imbarco e sbarco delle materie esplosive ed infiammabili; le modalità

da osservarsi per le riparazioni o trasformazioni a bordo delle navi; la polizia dei moli, delle calate e delle altre opere marittime; l'occupazione dello spazio acqueo del porto; i provvedimenti e le precauzioni contro gli incendi, determinando le tariffe eventuali per le prestazioni di mano d'opera e meccanismi del Consorzio; le disposizioni relative ai fossi che sboccano nel porto per la parte che rientra nell'ambito della giurisdizione del Consorzio;

d) cura, mediante l'applicazione dell'articolo 157 del Codice della marina mercantile, il rimborso delle spese per danni arrecati alle opere e meccanismi del porto dal fatto di terzi;

e) provvede alla concessione di licenze e alla relativa disciplina dell'esercizio e dell'uso di battelli, chiatte, ed altri galleggianti indicati nel titolo III, capo VI, del regolamento per il Codice della marina mercantile, con facoltà insindacabile di diminuirli, sostituirli, aggiungerne anche dei propri, requisirli e ordinare la espulsione in un dato termine.

Alla detta requisizione il presidente provvederà d'ufficio rivolgendo al proprietario ed esercente l'ingiunzione di presentarsi per la consegna, e, in caso contrario, facendo d'autorità scaricare a terra la merce che eventualmente sopra vi si trovasse a rischio e spese dell'inadempiente. Quando non venga eseguito l'ordine di allontanamento dei galleggianti, il presidente provvederà d'ufficio facendo rimorchiare e tirare a terra, così nell'ambito della propria giurisdizione, come nei porti e nelle rade vicine, i galleggianti espulsi, e ciò a rischio ed a spese dei proprietari.

In tutti questi casi procederà, per quanto riguarda il rimborso delle somme eventualmente anticipate, ai sensi e nei modi stabiliti dal Codice e regolamento per la marina mercantile;

f) ha facoltà altresì di stabilire la tariffa pel noleggio delle chiatte secondo la loro portata e di impedire che le chiatte riconosciute disponibili dagli agenti del Consorzio siano rifiutate a legittima richiesta;

g) provvede nel caso di straordinarie circostanze di pubblico interesse a richiedere l'opera di imprenditori e lavoratori del porto, applicando, in caso di rifiuti, le sanzioni previste dalla legge;

h) cura in caso d'incendio o di altra calamità la gestione del ricupero e la custodia degli oggetti ricuperati, promovendo i provvedimenti di cui al cap. XII del Co-

dice marina mercantile in quanto applicabili, e determinando altresì con propria ordinanza, il riparto, anche sulle merci salvate, di tutte le spese occorse in dipendenza dell'incendio;

i) ordina, in caso di ingombrodel porto, e di troppo prolungata sosta o per altre ragioni di pubblico interesse, la rimozione e il deviamento dal porto di qualsiasi partita di merce, facendola trasportare in magazzini dell'interno, sentita, ove occorra, l'Amministrazione ferroviaria, a rischio dei proprietari e con l'onere per gli stessi di tutte le spese inerenti alla giacenza ed al trasporto;

l) può disporre per l'espulsione di persone dal porto ed ordina, occorrendo, la vendita delle merci esistenti nei magazzini o sulle aree portuali quando la loro giacenza superi tre mesi ed anche prima quando si abbia ragione di ritenere che le spese maturate su di esse superino il loro valore ovvero siano facili a deperire o ad essere danneggiate.

La vendita verrà effettuata nell'interesse di chi spetta colla sola assistenza di un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti o di un notaro designato con le norme indicate negli articoli 477 e 478 del Codice di commercio.

Il ricavato dalla vendita, dedotte tutte le spese e competenze dovute al Consorzio, sarà tenuto a disposizione del proprietario od aventi diritto ai quali se ne darà, se possibile, avviso, e quando costoro non li ritirino nel termine di un anno, andrà a profitto dell'Istituto di previdenza per i lavoratori del porto;

m) può sospendere operazioni commerciali e qualsiasi manifestazione dell'attività individuale o collettiva; dispone, mediante compenso, la requisizione di cose od in generale ordina quanto necessario per assicurare la continuità ed il regolare sviluppo dei servizi portuali;

n) pronuncia in via di giurisdizione contenziosa civile e con le modalità fissate al capo XIV del presente regolamento decisioni definitive sulle controversie rimesse al proprio giudizio a mente dell'articolo 6-*bis* del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285.

Art. 29.

Ai compiti deferitigli dall'articolo precedente il presidente provvede con proprie ordinanze e può richiedere l'assistenza della forza pubblica per la loro esecuzione.

Ha pertanto alleproprie dipendenze, oltre che il personale di bassa forza della Regia capitaneria a disposi-

zione del Consorzio, gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza del porto ed il funzionario a questo preposto.

Art. 30.

I poteri giurisdizionali deferiti al presidente del Consorzio, saranno esercitati dal presidente osservate le disposizioni contenute nel capo XVI del presente regolamento.

Art. 31.

Il presidente è capo dei servizi amministrativi e di tutti quelli che sono disimpegnati dal Consorzio, avendo alta autorità sul rispettivo personale.

Sui funzionari che sono preposti anche a servizi del porto esclusi dalla competenza del Consorzio, e sono membri del Comitato esecutivo, l'autorità del presidente si esercita soltanto per la parte delle loro attribuzioni che si riferisce al disimpegno delle funzioni spettanti al Consorzio.

Art. 32.

L'indennità annua fissata al presidente dal decreto di nomina è corrisposta mensilmente in dodicesimi posticipati.

Con deliberazione dell'assemblea generale saranno inoltre fissate le speciali indennità di rappresentanza, da corrispondere al presidente.

Capo V.

Direttore generale.

Art. 33.

Qualora l'assemblea intenda proporre, ai termini dell'articolo 6 della legge, l'istituzione dell'ufficio di direttore generale, dovrà deliberare in pari tempo le norme che ne prescrivano le attribuzioni e l'ordinamento.

La proposta e le relative norme saranno soggette alla stessa procedura seguita per l'approvazione del presente regolamento.

Capo VI.

Revisori tecnici e revisori dei conti.

Art. 34.

Le attribuzioni assegnate dalla legge e dal presente regolamento ai revisori tecnici saranno seseroitate dai funzionari del Genio civile e delle Ferrovie dello Stato di cui all'art. 3 della legge costitutiva modificata dal decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285 e 3 settembre 1925, n. 1601.

Esse saranno disimpegnate distintamente dal funzionario del Genio civile per la parte relativa alle opere portuali ed a quelle di carattere generale e dal funzionario delle Ferrovie dello Stato per la parte concernente le opere ferroviarie, e quelle che interessano direttamente il servizio ferroviario.

Art. 35.

Il revisore tecnico rivede, per accertare la règolarità nei riguardi tecnici, i progetti delle opere che gli sono trasmessi dal Comitato e le proposte di varianti ai lavori ed i nuovi prezzi non compresi nel contratto, ogni qualvolta non ne derivi aumento alla spesa preventivata; in caso diverso ne riferisce al Comitato.

Nei casi di maggiore importanza esso potrà avere la cooperazione di quel personale che dal Comitato fosse riconosciuto strettamente necessario.

Art. 36.

I revisori dei conti attendono collegialmente al disimpegno delle attribuzioni loro demandate.

Sono revisori dei conti a termini dell'articolo 26 della legge, il membro scelto dall'assemblea del Consorzio e l'intendente di finanza di Genova. Quest'ultimo avrà sempre diritto di intervenire, con voto consultivo, alle sedute dell'assemblea alle quali dovrà essere invitato.

Per il disimpegno delle attribuzioni demandate ai revisori, nei casi di temporanea assenza od impedimento di uno di essi, è nominato dall'assemblea generale un revisore supplente.

Art. 37.

Tutti i progetti di lavori, i piani di prestiti, il conto consuntivo del Consorzio e le deliberazioni del Comitato con le quali si dispongono prelevazioni dal fondo di riserva dell'esercizio, saranno sottoposti al visto dei revisori dei conti, prima della loro presentazione alle autorità chiamate ad esaminarli.

I progetti esecutivi di opere che importano spesa non eccedente le L. 500,000 dovranno pure essere sottoposti al visto di detti revisori, prima che si proceda all'aggiudicazione dei lavori.

Art. 38.

Qualora i revisori dei conti credano di non poter apporre il loro visto agli atti presentati dal Comitato, indicheranno i motivi del rifiuto in apposita relazione, che sarà unita agli atti medesimi.

Art. 39.

I revisori dei conti hanno facoltà di esaminare tutti gli atti, i registri e le contabilità del Consorzio, e possono commettere agli uffici amministrativi ed alla ragioneria tutti i lavori di cui abbisognino per l'esercizio delle loro funzioni.

I revisori dei conti hanno anche facoltà d'ispezionare negli uffici doganali i registri e i bollettini concernenti la riscossione delle speciali tasse portuali, dopo aver preso accordi col direttore della dogana.

Art. 40.

I revisori dei conti, sia collegialmente sia individualmente, hanno facoltà di domandare, per gravi motivi, la convocazione straordinaria dell'assemblea o del Comitato.

Art. 41.

Ai revisori sarà corrisposta un'indennità nella misura che sarà fissata dall'assemblea generale.

Capo VII.

Uffici ed impiegati.

Art. 42.

Per il disimpegno delle sue attribuzioni il Consorzio ha un ufficio di segretariato generale, un ufficio di ragioneria e quegli altri che dall'assemblea fossero riconosciuti necessari.

Art. 43.

Il ruolo organico del personale direttamente assunto dal Consorzio sarà approvato dall'assemblea generale.

Art. 44.

Le norme relative all'ammissione, alle attribuzioni, alle promozioni, alla disciplina, al licenziamento del personale direttamente assunto, saranno stabilite in un regolamento speciale approvato dal Comitato. Quando si tratti del personale addetto ai servizi gestiti dall'ufficio tecnico parteciperà al Comitato (con voto consultivo) l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico.

La nomina e la revoca del segretario generale e del ragioniere capo saranno fatte con deliberazioni dell'assemblea generale. A ciascuna delle dette nomine si procederà mediante scelta fra tre candidati designati dal Comitato.

Art. 45.

Il personale temporaneamente posto a disposizione e all'immediata dipendenza del Consorzio sarà soggetto alle norme amministrative e disciplinari delle Amministrazioni alle quali appartiene.

Gli stipendi organici stabiliti dalle rispettive Amministrazioni saranno dal Consorzio o pagati direttamente a detto personale ovvero rimborsati alle Amministrazioni competenti, nei modi e termini che saranno concordati. Il Consorzio corrisponderà inoltre a tutto il personale suindicato le indennità dovute in applicazione alle norme organiche cui è sottoposto, ma non mai in misura inferiore complessivamente a quella spettante per disposizioni di

regolamenti consortili al personale direttamente assunto con funzioni equivalenti. Potrà inoltre corrispondere al personale suindicato, nel caso abbia a lasciare l'Amministrazione del Consorzio, una gratificazione a titolo di gradimento per il servizio prestato.

Per la compilazione delle note caratteristiche del personale predetto le Amministrazioni competenti richiederanno anche, e richiameranno il giudizio di merito del presidente del Consorzio.

Capo VIII.

Servizi di cassa.

Art. 46.

Le norme relative ai servizi di cassa, secondo il sistema, approvato dall'assemblea generale, saranno stabilite in apposito regolamento, che, deliberato dal Comitato, dovrà essere vidimato dai Ministri per le comunicazioni e per le finanze.

Capo IX.

Gestione finanziaria.

Art. 47.

L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno seguente.

L'esercizio dell'anno finanziario abbraccia tutte le operazioni relative all'entrata ed alle spese autorizzate col bilancio e negli altri modi legali, e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio in conseguenza dell'esercizio del bilancio o di altre cause dipendenti da esse.

Art. 48.

Sono materia del conto del bilancio:

1° le entrate accertate e scadute dal 1° luglio a tutto giugno;

2° le spese impegnate nello stesso periodo di tempo

3° le riscossioni, i versamenti ed i pagamenti effettuati nel periodo sopra indicato.

Art. 49.

Le operazioni per accertare entrate, per impegnare spese, per effettuare riscossioni ed eseguire pagamenti in conto dell'esercizio, si compiono col 30 giugno.

Perciò tutti i conti relativi all'esercizio finanziario si chiudono con le operazioni eseguite in quel giorno.

Art. 50.

Nel mese di maggio di ogni anno, il progetto del bilancio di previsione per l'esercizio successivo, sarà, per cura del Comitato, distribuito ai membri del Consorzio, e nella prima quindicina di giugno sarà presentato all'approvazione dell'assemblea.

Art. 51.

Così le entrate come le spese devono essere inseritte nel bilancio per il loro importo lordo.

Art. 52.

Le entrate e le spese sono classificate nei seguenti tre titoli:

1° entrate e spese effettive;
2° movimento di capitali:
3° partite di giro.

Le entrate e spese effettive sono quelle che importano aumento e diminuzione della sostanza patrimoniale.

Il movimento di capitali comprende le operazioni che concernono trasformazione della sostanza patrimoniale, come vendita di beni, riscossioni di crediti, accensioni ed estinzioni di debiti.

Le partite di giro riguardano riscossioni o pagamenti per conto di terzi.

I beni patrimoniali acquistati o costruiti con i fondi delle spese effettive, dovranno essere portati in aumento del patrimonio dell'Ente pel loro valore di acquisto o di costruzione, non appena ne sia stato debitamente determinato l'importo definitivo, salvo la ricognizione e le conseguenti rettifiche del loro valore, in sede della rinnovazione degli inventari periodici.

Art. 53.

Le entrate e le spese effettive si dividono in ordinarie e straordinarie.

Le prime sono originate da cause permanenti e dipendenti dal normale andamento dell'azienda; le altre da cause speciali.

Art. 54.

Tanto le entrate quanto le spese la cui ulteriore suddivisione può anche avvenire per categorie e rubriche sono inscritte in bilancio in capitoli distinti secondo che varia la materia di amministrazione.

Art. 55.

E' vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno di essi assegnati in bilancio.

Tale trasporto potrà farsi soltanto in seguito ad una deliberazione dell'assemblea, salvo i casi di urgenza di cui all'articolo 24.

Art. 56.

Non potrà il Comitato valersi di entrate o profitti di qualsiasi provenienza per accrescere gli assegnamenti fatti in bilancio per ciascun servizio.

Art. 57.

Nel bilancio il conto dei residui sarà tenuto sempre distinto da quello della competenza, in modo che nessuna entrata e nessuna spesa relativa ai residui possa essere imputata sul fondo della competenza, o viceversa.

In nessun caso si può inscrivere in entrata o in spesa, fra i residui degli anni decorsi, alcuna somma che non sia stata compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.

Art. 58.

Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, sarà nel medesimo iscritta una somma in apposito capitolo con la denominazione « fondo di riserva dell'esercizio ».

Art. 59.

Nel titolo 2° della spesa è istituito un capitolo con la denominazione « fondo di riserva patrimoniale » al quale affluiranno le assegnazioni fatte e che farà l'assemblea generale nonchè gli interessi correlativi.

Art. 60.

La ragioneria del Consorzio, sotto la personale responsabilità del ragioniere capo che la regge:

1° tiene in evidenza, in base a regolari inventari, la consistenza patrimoniale dell'azienda, e rinnova ogni quinquennio gli inventari medesimi;

2° compila i ruoli delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi delle gestioni in economia, le liquidazioni dei contributi imposti alle Provincie e ai Comuni, le note dei canoni di concessione di affitti e quelli di altri proventi di spettanza del Consorzio, e provoca dal Comitato, ove occorra, il visto di esecutorietà dei provvedimenti in parola;

3° registra, in base al bilancio di previsione, sui conti degli accertamenti e degli impegni, il movimento delle entrate e delle spese, a fine di stabilire in ogni tempo la situazione finanziaria del Consorzio e perciò dovranno essere trasmessi al ragioniere capo tutti i contratti, convenzioni ed atti dai quali le entrate e le spese stesse derivano;

4° invigila sulla riscossione e sul versamento delle entrate e riferisce al Comitato le irregolarità e le infrazioni che le venisse fatto di rilevare;

5° esamina i conti periodici delle entrate e delle spese;

6° predispone il progetto del bilancio di previsione e compila il conto consuntivo.

Art. 61.

Salvo le eccezioni che potranno essere stabilite dal Comitato o dall'assemblea generale gli impiegati di ruolo che hanno maneggio di danaro, o che sono incaricati del deposito e della custodia di valori o di materie appartenenti al Consorzio, non sono tenuti a prestare cauzione.

L'Amministrazione consortile ha però facoltà di assoggettare a ritenuta gli stipendi ed altri emolumenti goduti da funzionari ed agenti, anche prima che sia pro-

nunciata condanna a loro carico, quando il danno sia accertato in via amministrativa.

Rimane fermo l'obbligo della cauzione, secondo le disposizioni che regolano i singoli servizi, quando la gestione sia affidata a persone, istituti od Enti estranei alla Amministrazione, nonchè quando la cauzione sia stabilita a garanzia degli interessi di privati.

Art. 62.

Le entrate del Consorzio sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura, che il Consorzio stesso ha diritto di riscuotere in virtù di leggi, di contratti o di qualsiasi altro titolo da cui derivino diritti a favore di esso.

Tutte le entrate debbono essere inscritte nel blancio di previsione, senza che però la mancata previsione pregiudichi in nessuna maniera il diritto del Consorzio a riscuoterle, ed escluda il dovere del Comitato di curarne l'accertamento e la riscossione.

Art. 63.

Tutte le norme e modalità che riguardano l'accertamento e la riscossione delle tasse speciali nonchè la eventuale restituzione di quelle indebitamente percepite dovranno essere concretate fra il Consorzio e le Amministrazioni competenti.

Per quanto riguarda le tasse istituite col decreto legislativo n. 1997 del 15 settembre 1923 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) si osservaranno le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 64.

Le somministrazioni di cui al decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e al decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881, saranno effettuate, entro i limiti delle somme stanziate nel bilancio dello Stato a mente dei decreti stessi, a richiesta del Consorzio autonomo del porto di Genova, su presentazione al Ministero dei lavori pubblici degli stati di avanzamento dei lavori o di altri documenti di spesa.

Il Ministero dei lavori pubblici, per mezzo di un suo delegato tecnico, accerterà che le somme richieste dal Con-

sorzio si riferiscano alle opere di cui all'articolo 1 del primo dei decreti-legge surricordati e trasmetterà gli atti sopra indicati al Ministero delle finanze con l'autorizzazione per il pagamento.

Affinchè il Consorzio non resti allo scoperto di somme che esso deve pagare per la esecuzione delle opere contemplate nei due accennati decreti, il Ministro per le finanze corrisponderà, possibilmente, a metà di ogni trimestre, una congrua somma sul presunto fabbisogno del trimestre stesso in base ad apposita dimostrazione che sarà fornita dal Consorzio.

A trimestre compiuto questo ricupererà quanto di più avesse pagato in confronto degli acconti avuti.

Art. 65.

La tassa di imbarco e sbarco di cui all'art. 2 lettera *b*) del predetto decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, per tutte le operazioni tassabili sulle partite di tale unità, sarà liquidata in relazione al peso effettivo della merce, con un minimo di L. 0.50.

Art. 66.

Per le merci di cabotaggio od in transito e per quelle che, nell'ambìto del porto, vengono trasbordate da una nave ad altra nave direttamente o a mezzo di galleggianti, senza sostare sui medesimi, sulle banchine o altrimenti per un periodo di tempo maggiore di quello strettamente occorrente per eseguire il trasbordo, la tassa di cui al precedente articolo è applicabile rispetto ad una sola delle due operazioni di sbarco ed imbarco.

Art. 67.

Sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 2 lettera *b*) del decreto-legge già mentovato i pacchi postali, le provviste di bordo ed il piccolo bagaglio personale.

Il carbone, la nafta e gli altri combustibili destinati al consumo di bordo, nei limiti della quantità strettamente occorrente per compiere il viaggio, saranno esenti dalla tassa di imbarco purchè si dimostri che siano stati assoggettati alla tassa di sbarco.

Sono esenti dalla tassa di imbarco i materiali, che vengono trasportati a bordo di una nave per essere adibiti come zavorra e per eseguire riparazioni nell'ambito del

porto e sono altresì esenti, tanto dalla tassa stessa quanto da quella di sbarco, tutti gli oggetti, qualunque ne sia la specie, che vengono trasferiti a terra per essere riparati e quindi reimbarcati.

Qualora per zavorra si imbarchi merce, essa sarà sogetta alla tassa.

Art. 68.

Rispetto alle partite di collettame caricate sui carri ferroviari o da essi scaricato, la tassa di carico e scarico, di cui all'articolo 2 lettera *c*) del decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sarà corrisposta nella misura di L. 0.20 per ogni partita.

Art. 69.

Le tasse sulle merci e quelle sui carri ferroviari di cui all'art. 2 lettere *b*) e *c*) del ripetuto decreto-legge sono applicabili anche nei confronti delle pubbliche Amministrazioni per tutte le operazioni compiute nel loro interesse.

Art. 70.

Il pagamento delle tasse portuali di cui ai precedenti articoli è garantito dalla merce.

Art. 71.

La tassa d'imbarco e sbarco dei passeggeri di cui all'articolo 2, lettera *d*) dello stesso decreto-legge 15 settembre 1923, numero 1997, non è applicabile nei riguardi:

a) dei bambini per i quali, secondo le norme in vigore per i viaggi marittimi, non è richiesto il pagamento almeno di un mezzo biglietto;

b) dei marittimi di bassa forza e dei componenti le rispettive famiglie che rientrano dall'estero per compiuta campagna di pesca su navi nazionali nonchè delle persone che fossero imbarcate su richiesta consolare, sempre quando, in detti casi, il viaggio sia effettuato con biglietto gratuito;

c) dei passeggeri indigenti che le compagnie di navigazione siano tenute a trasportare gratuitamente per obblighi imposti da autorità nazionali o straniere;

d) degli estradati, dei naufraghi a qualunque na-

zionalità appartengano, dei passeggeri respinti dai porti di destinazione, quando però non siano tenuti al pagamento del biglietto di ritorno.

Art. 72.

I passeggeri che abbiano preso imbarco a Genova con destinazione a porti nazionali o delle Colonie italiane o viceversa, sono esenti da tassa.

I passeggeri ed i turisti in genere, anche se provenienti da o diretti a porti non nazionali, sono esenti da tassa, quando scendano o rientrino a bordo, durante le soste del piroscafo nel porto, purchè agli effetti della tassa di ancoraggio i detti passeggeri o turisti non si considerino sbarcati od imbarcati.

Art. 73.

Agli effetti dell'applicazione della tassa d'imbarco e sbarco di passeggeri, coloro che viaggiano su navi a vela o a vapore ovvero su piroscafi, non adibiti normalmente a trasporto di persone, saranno considerati come viaggiatori di seconda classe, qualora si servano di cabine o di cuccette; saranno invece equiparati ai viaggiätori di terza classe qualora non fruiscano di tali comodità.

Art. 74.

I viaggiatori muniti di biglietti cumulativi, in caso di trasbordo, saranno assoggettati ad una sola delle due tasse di sbarco e di imbarco e nella misura stabilita per il maggiore percorso, qualora pervengano da o siano diretti a porti situati fuori del Mediterraneo.

Art. 75.

La sopratassa di ancoraggio di centesimi 5, stabilita dal decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, continuerà ad essere versata direttamente dalla dogana al Consorzio nelle forme d'uso. L'aumento di centesimi 5 fissato dall'articolo 2, lettera *a*) del decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sarà invece versato dalla Regia dogana nella sezione di Regia tesoreria provinciale di Genova nei termini stabiliti per i proventi doganali.

Art. 76.

La tassa sulle merci, di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del citato decreto-legge, sarà riscossa dalla Regia dogana, col procedimento indicato nell'art. 18 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, istitutiva del Consorzio portuario di Genova, e sarà dalla dogana stessa versata direttamente in tesoreria negli stessi termini di cui al precedente articolo.

Art. 77.

La tassa di carico e scarico dei carri ferroviari imposta ai sensi dell'art. 2, lettera *c*) del decreto-legge in parola, sarà riscossa direttamente dall'Amministrazione ferroviaria a cura dei propri agenti, mediante applicazione sui documenti di trasporto ed annullamento con perforazione di marche, fornite dal Consorzio portuario, da lire 2 ove si tratti di carri completi e da lire 0,20 per ogni partita di collettame e sarà quindi dall'Amministrazione stessa versata in tesoreriaa periodi quindicinali.

E' vietata la vendita delle marche prima dell'applicazione di esse.

Art. 78.

I proventi della tassa sui passeggeri, di cui alla lettera *d*) dell'articolo 2 dello stesso decreto-legge, dovranno essere versati alla Regia dogana a periodi decadali, se i vettori hanno sede a Genova o vi hanno rappresentanza legale, autorizzata a versare la tassa; in caso diverso dovranno essere versati prima della partenza del piroscafo.

I suddetti proventi saranno poi versati in tesoreria insieme con l'importo delle altre tasse.

Art. 79.

Il Consorzio portuale fornirà i registri, gli stampati, i timbri e relativi accessorî e tutto quanto altro occorrerà per le scritturazioni inerenti alla riscossione delle tasse di cui nei precedenti articoli.

Art. 80.

Il rimborso delle tasse indebitamente pagate, qualora l'indebito pagamento sia dovuto ad errore di calcolo, sarà

disposto, per qualunque somma, dal direttore della dogana di Genova, sentito il Consorzio.

Negli altri casi detto rimborso sarà disposto, fino alla somma di L. 1000, dallo stesso direttore della dogana, sentito il Consorzio; oltre L. 1000 dall'intendente di finanza.

L'ammontare dei rimborsi, comunque effettuati, sarà comunicato, per la contabilizzazione correlativa, al Consorzio portuario alla fine di ogni esercizio finanziario.

Art. 81.

Nulla è innovato per quanto riguarda le forme di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli Enti interessati nelle spese per opere straordinarie, indicate nell'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 82.

In relazione al capoverso dell'articolo 18 della legge costitutiva del Consorzio di Genova 12 febbraio 1903, n. 50, il Cosorzio stanzierà annualmente nel proprio bilancio una somma non superiore a lire 100,000, che assegnerà direttamente per competenze relative alla riscossione delle tasse ed alla gestione dei fondi somministrati.

Art. 83.

La somma annua di L. 1.400.000 di cui all'articolo 4 lettera *a*) del decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sarà versata al Consorzio portuario, nel periodo trentennale 1929-59, prima della fine di ogni esercizio finanziario cui si riferisce.

Art. 84.

Sulle somme che saranno pagate dallo Stato verranno calcolati gli interessi 4,50 per cento con valuta del giorno del pagamento.

Sulle somme provenienti dalla tasse e versate in tesoreria saranno computati gli interessi 4.50 per cento con decorrenza dal primo giorno della decade succesiva, alla data della quietanza della tesoreria e cioè dal 1°, 11 e 21 di ogni mese.

Alla fine di ogni esercizio sarà liquidato il conto di tali

interessi passivi il cui importo verrà aggiunto al debito capitale, fruttando interessi a decorrere dal 1° luglio dell'esercizio successivo.

Art. 85.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario sarà accertato il conto dei versamenti in tesoreria fatti durante l'esercizio stesso con provento delle imposizioni stabilite con l'articolo 2 del decreto-legge dianzi ricordato.

Qualora il prodotto annuale di dette imposizioni eccedesse la somma di L. 11,800,000, stabilita coll'articolo 3 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881, quale rata di ammortamento del debito, che il Consorzio contrae con lo Stato, il supero con gli interessi attivi sulle tasse di cui all'articolo precedente, sarà versato al Consorzio autonomo del porto di Genova per essere accantonato e destinato esclusivamente a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto di Genova.

Tale versamento è da considerarsi eseguito, a tutti gli effetti, al 1° luglio del nuovo esercizio finanziario.

L'impiego delle dette somme accantonate non potrà effettuarsi dal Consorzio senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 86.

Le contabilità relative alla riscossione delle varie tasse e sopratasse stabilite col decreto-legge sono sottoposte alla approvazione del Consorzio secondo le norme vigenti per le altre entrate consorziali.

Art. 87.

Saranno concordate fra il Consorzio e la Direzione generale delle dogane e imposte indirette le norme da seguire, sia per l'accertamento della quantità delle merci imbarcate o sbarcate nel porto sia per i relativi riscontri che il Consorzio credesse di eseguire per mezzo dei suoi incaricati.

Art. 88.

I contributi delle Provincie e dei Comuni interessati nel porto saranno determinati sulla base delle rispettive

quote stabilite pei detti Enti negli elenchi approvati con i Regi decreti 3 giugno 1888, n. 5477, e 20 maggio 1909, n. 381.

Per le eventuali modificazioni all'elenco delle Provincie e dei Comuni anzidetti e alla ragione delle rispettive quote nonchè per le modificazioni che si rendessero necessarie a seguito della applicazione del regolamento 26 settembre 1904, n. 713, modificato dal R. decreto 12 luglio 1912, numero 974, il Ministero dei lavori pubblici, oltre ad osservare la procedura prescritta dalla legge 2 aprile 1885, numero 3095 (testo unico), dovrà anche sentire il parere del Consorzio.

Alla liquidazione ed alla riscossione dei detti contributi provvederà direttamente il Consorzio, comunicando agli interessati i progetti di liquidazione compilati su moduli analoghi a quelli usati dalla Amministrazione governativa, ed aventi la distinzione delle spese ordinarie dalle straordinarie, nonchè la indicazione, sia del titolo e della natura di ciascuna di esse, sia del modo di ripartizione.

Art. 89.

I conti delle riscossioni saranno sottoposti all'esame del ragioniere capo, cui spetterà promuovere le occorrenti deliberazioni di scarico.

Art. 90.

Qualora gli agenti consortili incaricati delle riscossioni delle entrate ritardassero il versamento, il Comitato prenderà a loro carico gli opportuni provvedimenti. Per gli agenti governativi tali provvedimenti saranno presi dal Ministro da cui essi dipendono, a norma del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 91.

L'esame dei conti periodici da parte del Comitato, e le deliberazioni di discarico non liberano la responsabilità degli agenti della riscossione.

Art. 92.

Tutte le spese del Consorzio passano per tre stadi:
— l'impegno;
— la liquidazione;
— il pagamento.

Art. 93.

L'impegno di spesa risulta da apposito visto del ragioniere capo sull'atto, da cui l'impegno stesso deriva.

Prima di apporre il visto sugli atti da cui derivino impegni a carico del bilancio, il ragionere capo dovrà verificare la causa legale di ciascun impegno, la sua conformità alle disposizioni in vigore, la regolare imputazione al bilancio e la disponibilità del fondo relativo.

Art. 94.

La liquidazione delle spese è operata dall'ufficio amministrativo del Consorzio, e deve essere rimessa alla ragioneria insieme con tutti i documenti giustificativi.

Art. 95.

E' in facoltà del Comitato di deliberare anticipazioni di somme:

1º fino al limite di lire 50,000 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per i lavori ferroviari che si eseguiscono in economia a norma del seguente articolo 119;

2º fino al limite di L. 30,000 agli incaricati della direzione degli altri lavori che si eseguiscono ad economia, per il pagamento delle mercedi agli operai e delle altre minute spese relative ai lavori medesimi;

3º fino al limite di L. 30,000 a funzionari incaricati di provvedere ad altre spese ed a speciali servizi.

Art. 96.

Tutti coloro che ricevono anticipazioni ai sensi dell'articolo precedente dovranno renderne conto non appena ne sarà avvenuta l'erogazione ed in ogni caso non oltre la fine dell'anno finanziario, oppure ogni volta che cessino dall'incarico o dalle funzioni loro affidate.

Le somme non erogate alla fine dell'esercizio finanziario o quando il funzionario cessi dalle sue funzioni, saranno versate alla cassa.

Art. 97.

Gli ordinativi di pagamento saranno firmati dal presidente o dal vice-presidente.

Il presidente può delegare a due funzionari la facoltà

di firmare congiuntamente per lui gli ordinartivi relativi a determinate spese o rami di servizio.

Art. 98.

Nessun ordinativo può essere pagato, se non porta il visto del ragioniere capo.

Il ragioniere capo, dopo accertata la causa legale della spesa e la sua regolare ed esatta liquidazione, e riconosciuto che non sia violata alcuna disposizione in vigore, che la somma sia regolarmente imputata ai residui o alla competenza e che non oltrepassi la disponibilità del bilancio, registra il mandato, vi appone la propria firma e lo trasmette alla cassa.

Art. 99.

Qualora il ragioniere capo non creda, per qualsiasi motivo d'irregolarità, di apporre il suo visto ad un atto d'impegno, ne riferisce al presidente.

Se, ciò nonostante, il presidente creda che l'impegno o il pagamento debba aver luogo, promuove apposita deliberazione del Comitato; qualora essa sia conforme alla proposta, il ragioniere capo visterà l'atto o l'ordinativo e ne riferirà immediatamente ai revisori dei conti.

Art. 100.

Il presidente, i membri del Comitato ed il ragioniere capo sono solidamente responsabili degli eventuali danni derivanti al Consorzio da irregolarità commesse nella loro gestione.

Art. 101.

La casa non riscuoterà e non pagherà alcuna somma per conto del Consorzio, se non sopra ordinativi emessi nelle forme prescritte.

Alla riscossione ed ai pagamenti giornalieri che si riferissero a speciali servizi si potrà provvedere mediante un ufficio di cassa sussidiario, in base a speciali ordinativi che emetteranno i capi dei servizi medesimi. Quest'ufficio verserà alla cassa principale e ricupererà da questa gli importi delle operazioni effettuate, previa resa di conti alla ragioneria.

Art. 102.

Il conto consuntivo dell'esercizio è fatto in confronto al bilancio di previsione, e presenterà quindi le classificazioni del bilancio medesimo.

Esso deve dimostrare per ciascun capitolo:

1° le entrate dell'anno accertate e scadute, distinguendo quelle riscosse da quelle rimaste da riscuotere;

2° le entrate dell'anno accertate e scadute, distinguendo quelle pagate dalle altre rimaste da pagare;

3° le somme riscosse e pagate in conto dei residui attivi e passivi;

4° le variazioni avvenute nei residui stessi per migliori accertamenti e rettifiche;

5° gli incassi ed i pagamenti fatti, nel corso dell'anno, in conto di competenza e di residui;

6° la dimostrazione delle somme rimaste da incassare o da pagare, che costituiscono residui attivi o passivi da trasmettere agli esercizi successivi.

Il conto consuntivo avrà a corredo apposite tabelle, dimostranti il movimento avvenuto durante l'esercizio nella sostanza patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio stesso.

Art. 103.

Entro la prima quindicina di ottobre sarà distribuito ai membri dell'assemblea, per cura del Comitato, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto col 30 giugno precedente, debitamente parificato con le scritture dell'amministrazione dei revisori dei conti, ed accompagnato da una loro relazione.

Nella seconda quidicina di ottobre il conto sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

Insieme al conto consuntivo il Comitato presenterà all'assemblea:

1° le proposte delle modificazioni da introdursi nel bilancio dell'esercizio in corso, in conseguenza delle risultanze del conto consuntivo, nonchè gli eventuali provvedimenti che tali risultanze rendessero necessari;

2° una relazione sull'andamento dell'azienda.

Art. 104.

Non più tardi del 15 di novembre di ciascun anno il Consorzio trasmetterà al Ministero delle finanze, Ragio-

neria generale dello Stato, gli elementi necessari per la compilazione e la inserzione nella seconda parte del rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato, di un conto speciale dimostrante il movimento e la situazione finanziaria e patrimoniale della azienda del Consorzio, a norma dell'articolo 78 della legge di contabilità generale.

Capo X.

Lavori portuali o di carattere generale.

Art. 105.

I progetti delle opere portuali o di carattere generale e i relativi capitolati d'oneri saranno compilati dall'Ufficio tecnico consortile, sotto l'osservanza delle norme stabilite per i progetti relativi agli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Però il Consorzio potrà deliberare che, dalle norme contenute nel capitolato generale dei detti appalti, siano escluse quelle riguardanti la risoluzione delle controversie col mezzo di un Collegio arbitrale.

Art. 106.

I progetti di cui nel precedente articolo, dopo essere stati approvati dal Comitato, saranno trasmessi, con le eventuali osservazioni, al revisore tecnico.

Nell'inviare al Ministero dei lavori pubblici tutti i progetti di massima ed i progetti esecutivi delle opere portuali o di carattere generale che superano l'importo di L. 500,000, il Comitato dovrà sempre unire il corrispondente parere del revisore tecnico competente.

L'Amministrazione della marina sarà tenuta al corrente di tutte le innovazioni di notevole importanza da apportarsi alle calate, ai moli ed ai bacini perchè possa proporre le eventuali modificazioni ai progetti delle opere nell'interesse dei suoi servizi.

Il Governo, su proposte fatta dalle Amministrazioni militari interessate, di concerto coll'Amministrazione della marina e sentito il parere del Consorzio, potrà occupare le aree che fossero indispensabili per l'esecuzione di opere di carattere militare imponendo le relative servitù. In tal caso il Consorzio dovrà pure, se necessario, modificare i progetti di nuove costruzioni, subordinatamente alle esigenze di tali opere.

Art. 107.

Il Comitato avrà facolà di disporre l'esecuzione delle opere portuali di carattere generale:

a) quando i progetti esecutivi non eccedono l'importo di L. 500,000, dopo aver ottenuto il « nulla osta » del competente revisore tecnico;

b) quando i progetti esecutivi portano spesa superiore a L. 500,000, dopo aver riportato l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, o dopo trascorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 24 della legge.

Art. 108.

Per gli incanti, le licitazioni e le trattative private, e per la stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione dei contratti relativi alle opere portuali, o di carattere generale, saranno osservate le disposizioni contenuto nel titolo 1° del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

S'intenderanno deferite al presidente le attribuzioni che, secondo il citato regolamento, spettano al Ministro.

Art. 109.

Per la direzione, la contabilità, il pagamento, la collaudazione dei lavori portuali o di carattere generale, s'intenderanno rispettivamente deferite al Consorzio, al revisore tecnico e all'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico consortile le attribuzioni che dalla legge 20 marzo 1865, sui lavori pubblici e dal regolamento approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350, sono date al Ministero, all'ispettore compartimentale e all'ingegnere capo del Genio civile.

E' fatta eccezione per quanto concerne i collaudi delle opere eccedenti l'importo di L. 50,000, i quali, giusta l'articolo 23, lettera *a*) della legge, dovranno essere eseguiti da funzionari del Genio civile o da funzionari delle Ferrovie dello Stato delegati dai competenti Ministeri.

Alle visite di collaudo il Consorzio ha diritto di far intervenire un suo rappresentante.

Art. 110.

Per quanto concerne gli impianti, la manutenzione e la illuminazione dei fari e dei fanali di segnalamento di esclusivo interesse del porto, saranno presi speciali accordi

fra il Consorzio e il Ministero competente, affinchè sia garantita l'osservanza delle norme vigenti nell'interesse generale della navigazione.

Qualora, per effetto di tali accordi, i relativi provvedimenti siano presi in tutto od in parte per cura dell'indicato Ministero, e quando al servizio dei detti fari o fanali, siano destinati fanalisti dell'Amministrazione governativa, saranno a questa rifuse dal Consorzio le spese corrispondenti.

Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi i fari di scoperta, per i quali continuerà a provvedere a sua cura e spese l'Amministrazione competente, giusta la legge 2 gennaio 1910, n. 2, e il R. decreto 17 luglio 1910, numero 568.

Art. 111.

A tutti i servizi tecnici concernenti lavori portuali o di carattere generale sarà provveduto con personale del Genio civile, il quale sarà temporaneamente posto a disposizione ed alla dipendenza immediata del Consorzio, in seguito a richiesta da questo fattane.

Il detto personale percepirà le indennità fissate, per i servizi di interesse governativo, dalle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del Genio civile.

Esso potrà eventualmente esser collocato fuori ruolo a termini delle vigenti leggi e il Consorzio stabilirà il trattamento da farsi al pesonale medesimo per quanto riguarda sia lo stipendio che le indennità.

Ai servizi di cui sopra, quando non sia disponibile personale in attività di servizio, potrà provvedersi anche con personale del Genio civile a riposo entro i limiti dei posti vacanti in organico ed il quale sarà direttamente assunto alle condizioni che il Consorzio stabilirà.

Capo XI.

Lavori ferroviari – Esercizio.

Art. 112.

Le opere nuove, con le relative provviste, di che nell'articolo 1, n. 3, della legge, saranno eseguite a spese del Consorzio.

Sarà inoltre a carico del Consorzio la spesa, che, nel rinnovare la parte metallica dell'armamento ed i congegni

fissi, occorra in eccedenza a quella richiesta dall'ordinario ricambio o rifacimento per sostituire il materiale metallico d'armamento e i congegni fissi con altri tipi di maggior capacità o potenza.

La provvista dei meccanismi mobili, degli attrezzi ed utensili ed in genere di tutti i materiali d'esercizio ferroviario, è a carico dell'Amministrazione ferroviaria.

Per la parte che riguarda la rinnovazione del materiale metallico d'armamento e dei congegni fissi, sono impianti ferroviari del porto tutti quelli che si trovano verso mare al di fuori delle gallerie di accesso al porto.

Art. 113.

I lavori indicati nel precedente articolo saranno eseguiti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e la loro gestione sarà soggetta alle leggi ed ai regolamenti in vigore per l'Amministrazione medesima, nonchè alle condizioni e norme, che sono o saranno stabilite per l'esecuzione degli analoghi lavori ferroviari.

Sarà nondimeno di spettanza del Consorzio, salvo e riservato quanto è disposto dai seguenti articoli 118 e 119, il deliberare circa il procedimento da seguire per l'aggiudicazione dei lavori.

Sarà pure di spettanza del Consorzio ogni decisione relativa alle riserve delle imprese appaltatrici ed agli eventuali maggiori compensi, nonchè alle liti, ai compromessi, ai procedimenti arbitrali ed alle transazioni dipendenti dalla esecuzione dei lavori di conto del Consorzio.

Art. 114.

All'esercizio degli esistenti impianti ferroviari del porto e di quelli che vi saranno eseguiti, provvede l'Amministrazione sopra indicata, giusta le leggi, le convenzioni, i regolamenti e le norme per esso vigenti, nonchè secondo le tariffe e condizioni, che sono o saranno stabilite per i trasporti sulle strade ferrate.

Art. 115.

Sono a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato le spese ordinarie e straordinarie per tutti i rami dell'esercizio e dell'amministrazione.

Art. 116.

La zona degli impianti ferroviari sulle calate, che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha l'obbligo di mantenere, è quella dell'armamento fino a metri 1.50 al di fuori di ciascuna rotaia.

Sulle calate dove sono binari della ferrovia e rotaie di scorrimento di apparecchi di scarico, la manutenzione di tutti questi impianti sarà fatta dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ma la spesa relativa sarà ripartita fra l'Amministrazione stessa e quella che provvede all'esercizio degli apparecchi di scarico, in proporzione delle lunghezze delle rotaie dei rispettivi impianti.

Art. 117.

Sulla richiesta del Consorzio, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dovrà procedere alla compilazione dei progetti di massima e di quelli esecutivi occorrenti per le opere e provviste, che riguardano il servizio ferroviario.

I progetti che riguardano modificazioni agli impianti esistenti potranno essere studiati anche per iniziativa dell'Amministrazione predetta.

I progetti saranno presentati al Comitato dal capo del Compartimento di Genova delle ferrovie dello Stato, e saranno sottoposti al procedimento indicato nell'articolo 106.

Art. 118.

Per i progetti esecutivi che non superino l'importo di L. 500,000 il Consorzio potrà provvedere all'esecuzione delle opere e delle provviste dopo aver ottenuto il nulla osta dal revisore tecnico.

Per i progetti esecutivi che superino l'importo di lire 500,000 il Consorzio potrà provvedere alla esecuzione delle opere e delle provviste dopo aver riportata l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero quando sia trascorso il termine indicato nell'articolo 24 della legge.

I contratti per l'esecuzione delle opere e delle provviste saranno stipulati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in nome e per conto del Consorzio e saranno approvati dal presidente.

Art. 119.

Potranno essere eseguiti ad economia o per cottimi i lavori che interessano gl'impianti ferroviari esistenti ed il loro esercizio, e quelli che per la loro natura o per motivi di urgenza, non potrebbero essere eseguiti col mezzo di appalti senza incagliare o compromettere l'esercizio ferroviario.

Art. 120.

I lavori di assoluta urgenza, necessari per ripristinare l'esercizio ferroviario interrotto in qualche parte degli impianti o per assicurare la continuità dell'esercizio minacciato, potranno essere eseguiti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, senza preventiva approvazione dei progetti, ma dopo che, con processo verbale, compilato dal capo del Compartimento di Genova delle ferrovie dello Stato, nella sua qualità di membro del Comitato esecutivo del Consorzio, siano state acertate le speciali circostanze determinanti l'urgenza.

Art. 121.

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori e delle provviste, alfine di accertare l'osservanza dei progetti e de contratti, si esercita per mezzo del capo compartimento di Genova delle ferrovie dello Stato nella sua qualità di membro del Comitato del Consorzio.

Art. 122.

I collaudi dei lavori eccedenti l'importo di L. 50,000, sono eseguiti da funzionari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, secondo le norme in vigore per gli altri lavori di conto della predetta Amministrazione.

Per i lavori non eccedenti l'importo di L. 50,000 non si procederà alla collaudazione, ma basterà un certificato di regolare esecuzione, emesso dall'ingegnere direttore dei lavori e vidimato dal capo compartimento di Genova delle ferrovie dello Stato.

Art. 123.

I rimborsi delle spese relative alle prestazioni dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e ai pagamenti a terzi per lavori a contratto, e per espropriazioni, per for-

niture dirette, saranno regolati con speciali norme da stabilirsi d'accordo fra l'Amministrazione predetta e il Consorzio.

Art. 124.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, concorrerà nella spesa di illuminazione del porto in ragione del l'utile che ne deriva agli impianti ferroviari.

Il contributo sarà stabilito d'accordo fra il Consorzio e l'Amministrazione predetta.

Art. 125.

Con effetto dalla data di pubblicazione del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, i Magazzini di Negro, con i relativi impianti (binari di carico e scarico, piani caricatori ed aree adiacenti) sono assegnati definitivamente alle Ferrovie dello Stato.

Tale assegnazione s'intende avvenuta anche demanialmente con che tutti gli eventuali lavori occorrenti nei fabbricati e sulle aree medesime potranno essere effettuati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato coi propri fondi per lavori in conto patrimoniale.

Per il passaggio demaniale per l'assegnazione definitiva dei fabbricati e binari ed aree di cui al precedente alinea verrà redatto regolare verbale di consegna con annesso stralcio planimetrico.

Capo XII.

Servizi marittimi affidati al Consorzio.

Art. 126.

I limiti del porto di Genova entro i quali si esercita la giurisdizione del Consorzio sono determinati, a levante, dalla punta del Vagno ed a ponente dalla linea mediana del Polcevera. Sono soggette alla giurisdizione consortile tutte le aree di demanio marittimo comprese entro tali limiti, secondo quanto risulta dalla planimetria allegata al presente regolamento (1).

Ai soli effetti del comma 3° dell'articolo 1 della legge

(1) La planimetria è allegata all'originale del presente regolamento.

ne sono escluse la darsena municipale e le altre zone assegnate in concessione ad altri Enti pubblici.

Allo scopo di tutelare gli interessi portuali inerenti ad un ampliamento del porto verso ponente, il Consorzio predisporrà un piano di massima relativo al futuro ampliamento del porto sino alla linea mediana del torrente Cerusa.

Nessuna concessione o rinnovazione o nuova opera potrà dalle autorità competenti venire fatta e assentita sul demanio marittimo intercedente fra il Polcevera ed il Cerusa senza il previo parere del Consorzio.

Il Ministero delle comunicazioni, d'accordo con gli altri Ministeri interessati, potrà però seguendo la stessa procedura per l'approvazione del presente regolamento, e udito il Consorzio, estendere i limiti di cui sopra qualora ciò divenisse necessario.

Agli effetti del capoverso aggiunto all'art. 32 della legge consortile sono inoltre considerate come facenti parte del porto di Genova le zone in cui sorgono impianti di proprietà del Consorzio, destinati al servizio del porto.

Art. 127.

Le ordinanze di polizia marittima, concernenti i servizi indicati coi I, II, IV, V e VI del titolo III, parte prima, del Codice per la marina mercantile, saranno emanate dal presidente del Consorzio, quale delegato del Governo ai sensi del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285.

Art. 128.

Tutte le spese per acquisto, esercizio e mantenimento delle imbarcazioni assegnate ai servizi portuali consortili, saranno a carico del Consorzio.

Rispetto alle imbarcazioni destinate per i servizi militari nell'articolo 1 ultimo capoverso, della legge, il Consorzio non avrà alcun obbligo.

Art. 129.

Le domande di concessioni temporanee dei beni di demanio pubblico marittimo e delle loro pertinenze nonchè delle opere, manufatti e meccanismi su di esse stabiliti o da stabilirsi, dovranno essere rivolte al presi-

dente del Consorzio, il quale o deciderà su di esse o le trasmetterà al Comitato.

Saranno ad esse applicabili le disposizioni del Codice per la marina mercantile, quelle della legge istitutiva del Consorzio e modificazioni successive con la facoltà di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 della legge citata, nonchè quelle dei regolamenti relativi.

S'intenderanno deferite al Consorzio le attribuzioni che in tale materia il Codice, parte prima titolo III, ed il regolamento per la marina mercantile conferiscono all'Amministrazione marittima salvo le eccezioni di cui all'art. 1 della legge istitutiva del Consorzio.

Gli schemi per gli atti di nuove concessioni o per mantenimento, modificazione, risoluzione o riscatto delle concessioni esistenti, dovranno essere approvati dal Comitato consortile nei casi previsti dall'art. 23 del presente regolamento.

Negli altri casi saranno sottoposti all'approvazione del presidente.

Art. 130.

Tutte le concessioni, sia per contratto che per licenza, delle pertinenze demaniali marittime e delle opere, manufatti, meccanismi ed impianti diversi, stabiliti o da stabilirsi, sulle pertinenze stesse, hanno sempre il carattere di atti d'impero, e sono fatte dal presidente del Consorzio o dal funzionario incaricato a nome del Consorzio, previe le approvazioni di cui al precedente articolo.

Le concessioni per contratto sono revocabili nei casi indicati dall'articolo 788 del regolamento 20 novembre 1879, per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, e ogni volta che il concessionario contravvenga alle condizioni contrattuali, e ciò ad esclusivo giudizio e su deliberazioni del Comitato o del presidente secondo l'importanza della concessione.

Le concessioni per licenza sono revocabili *ad nutum* dal Consorzio, analogamente al disposto dell'art. 781 del citato regolamento.

Art. 131.

Il canone che il Consorzio imporrà per le concessioni di cui il titolo III, cap. I, II e III, del regolamento per la esecuzione del Codice per la marina mercantile, sarà com-

misurato all'importanza della concessione ed al profitto del concessionario, salve le speciali disposizioni delle vigenti leggi circa le costruzioni navali.

Art. 132.

All'Amministrazione delle ferrovie dello Stato saranno riservati in località opportuna, un tratto di calata, ed una attigua area, che, a giudizio del Comitato, saranno riconosciuti necessari per l'accosto di bastimenti, lo sbarco ed il deposito temporaneo dei carboni, oli, materiale d'armamento ed altro, destinati esclusivamente all'esercizio della rete che è affidata all'Amministrazione suddetta.

Nel porto saranno pure assegnati, in adatta località ed in quantità sufficiente, magazzini per il deposito delle merci, mezzi di scarico, impianti per la rifornitura, il ricovero e la pulizia delle locomotive, uffici e locali, ed in genere tutti gli impianti necessari per il servizio della ferrovia e per quello della dogana.

Art. 133.

Per tutte le concessioni assentite così per licenza che per contratto, il concessionario è tenuto a prestare cauzione, la quale potrà anche essere depositata presso il Consorzio.

La cauzione, che i concessionari dovranno prestare in misura proporzionata all'importanza della concessione, sarà restituita, alla scadenza o in caso di revoca della concessione medesima, in base al decreto del presidente del Consorzio, emesso su proposta dell'Ufficio marittimo consortile.

Art. 134.

Le tasse di concessione governativa che, ai termini delle vigenti leggi sì debbono pagare per gli atti stipulati o rilasciati dal Consorzio od in suo nome, continueranno ad essere devolute allo Stato.

Art. 135.

Per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico), sui porti, spiagge e fari nel Codice per la marina mercantile, e per

le infrazioni alle ordinanze che il presidente del Consorzio emetta in materia di polizia amministrativa e sicurezza del porto, si procederà giusta le norme della legge e del Codice predetti, nonchè dei relativi regolamenti.

L'accertamento delle infrazioni alle ordinanze del Consorzio come di tutte le altre contravvenzioni potrà essere fatto, oltre che dagli agenti della forza pubblica, anche dai funzionari ed agenti del Consorzio e dagli agenti ferroviari rispettivamente nei limiti dei servizi cui sono addetti.

I verbali delle dette contravvenzioni, per la parte concernente i servizi di spettanza del Consorzio, saranno elevati dai funzionari, dagli ufficiali ed agenti competenti in nome del Consorzio medesimo e trasmessi direttamente al comandante del porto, capo del Compartimento marittimo di Genova.

I verbali di contravvenzione elevati dagli agenti delle Ferrovie dello Stato, o da agenti di altre Amministrazioni dello Stato, se concernenti inosservanza di ordinanze portuali, saranno inoltrati a norma del precedente capoverso; se concernenti invece violazioni alle disposizioni di polizia ferroviaria o doganale saranno inoltrati nelle sedi e nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti per le singole Amministrazioni, ma ne sarà data notizia al Consorzio.

Art. 136.

In dipendenza delle attribuzioni fissategli dall'articolo 1 della legge e con le norme stabilite dal Codice per la marina mercantile e del regolamento per la sua esecuzione, il Consorzio provvede:

a) alla iscrizione nei propri registri di tutti i galleggianti che esercitano o stazionano permanentemente nell'ambito portuario;

b) al rilascio delle licenze relative ed alla riscossione dei diritti e delle tasse stabilite dalle leggi in vigore;

c) alla applicazione di tutte le disposizioni del Codice e del regolamento marittimo riguardanti la stazza, la proprietà, l'esercizio, le riparazioni, le demolizioni e la cancellazione dei galleggianti.

Sono esclusi i galleggianti addetti alla pesca od al traffico costiero, nonchè i rimorchiatori, le barche a vapore e le pirodraghe, quando siano muniti di atto di nazionalità ed abbiano il ruolo in armamento.

Art. 137.

I conduttori dei galleggianti e degli apparati motori dovranno essere muniti dalla autorità marittime di pubblica sicurezza competente delle autorizzazioni prescritte per i relativi esercizi. Gli apparati motori saranno sottoposti a cura dell'autorità marittima alle visite e collaudi stabiliti.

Art. 138.

Con regolamento speciale verrà provveduto tanto al coordinamento di tutte le disposizioni che riguardano l'esercizio dei galleggianti nel porto, quanto a regolare e disciplinare lo stazionamento in disarmo e la demolizione delle navi e dei galleggianti.

Capo XIII.

Ordinamento del lavoro.

Art. 139.

Salvo sempre il potere disciplinare del presidente del Consorzio sopra tutte le persone che in qualsiasi ambito del porto esplicano la loro attività, le discipline relative a determinate categorie di dette persone addette ai servizi del porto potranno formare oggetto di speciali regolamenti approvati dal Comitato.

In qualunque caso l'Amministrazione doganale avrà sempre la focoltà di scegliere i facchini che debbono prestare la loro opera negli spazi ad essa riservati, e di regolarne il servizio.

Sono esclusi dalle dette discipline gli individui addetti ai lavori di cui nell'articolo 1, n. 2 e 3 della legge, e quelli addetti all'esercizio ferroviario.

Capo XIV.

Giurisdizione contenziosa.

Art. 140.

Tutte le controversi sorte dalla data 31 gennaio 1925 o che avessero a sorgere intorno al lavoro, alle operazioni ed ai servizi del porto dovranno essere sottoposte al giu-

dizio del presidente del Consorzio, colle facoltà, forme e procedure di cui agli articoli seguenti, sempre esclusi i reclami di competenza delle altre autorità.

Art. 141.

Le funzioni di giurisdizione civile contenziosa consortile, si svolgeranno in palazzo San Giorgio, in giorni ed ore da destinarsi con apposito decreto.

Tali funzioni sono esercitate con l'assistenza di un cancelliere da nominarsi con decreto del presidente del Consorzio.

Art. 142.

Sono di competenza del presidente tutte le vertenze di cui all'art. 140 il cui oggetto non superi le L. 5000.

Ne sono escluse quelle controversie che, a sensi dell'articolo 14 del Codice per la marina mercantile, rientrano nella competenza dei capitani ed ufficiali di porto.

Art. 143.

Il presidente nelle controversie deferite al suo esame provvede senza formalità di giudizio, sentite o citate le parti, ed anche in assenza di quella non comparsa, quantunque debitamente chiamata.

Di ogni cosa dovrà essere steso apposito verbale a seguito del quale saranno presi relativi provvedimenti che avranno forza di titolo esecutivo.

Le decisioni del presidente non saranno soggette ad appello od opposizione.

Le parti, ove lo credano, potranno farsi rappresentare dal loro legale od incaricato munito di delega scritta

Art. 144.

Qualora l'oggetto della controversia superi le L. 5000, le parti devono presentarsi al presidente del Consorzio il quale si adopererà per un amichevole componimento. Di tali pratiche sarà esteso a mezzo del cancelliere, un processo verbale che nei casi di risultato favorevole avrà valore di decisione. Non risultando l'accordo, il processo verbale con le perizie, documenti ed atti eventualmente esistenti ed ordinati, e col parere del presidente, sarà trasmesso all'autorità giudiziaria competente.

Per la citazione a comparire dinanzi al presidente del Consorzio per lo svolgimento del giudizio, per le sentenze e per ogni altro atto saranno seguite le norme procedurali stabilite alla sezione II, titolo 4°, capo VII del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile.

Capo XV.

Vigilanza governativa.

Art. 145.

La comunicazione al Prefetto di Genova delle deliberazioni prese dall'assemblea e dal Comitato è fatta mediante invio dell'elenco delle deliberazioni, escluse fra queste ultime, le deliberazioni relative a mera esecuzione di provvedimenti già deliberati.

La deliberazione non è esecutiva se non trascorsi cinque giorni dal ricevimento dell'elenco, e rimane sospesa di diritto quando nel termine stesso il Prefetto ne chieda copia.

La trasmissione di cui al 1° comma è fatta entro otto giorni dall'adunanza.

L'elenco dev'essere in dopio esemplare per ciascuna adunanza, sottoscritto dal presidente e dal segretario del Comitato o dell'assemblea il quale, del regolare invio e dell'esattezza di esso, è responsabile.

Il Prefetto, entro cinque giorni dal ricevimento dell'elenco, ne restituisce un esemplare munito di sua firma e con la eventuale richiesta, scritta nell'elenco stesso, delle copie integrali di quelle deliberazioni che intende esaminare, divenendo con ciò esecutive tutte le altre deliberazioni nell'elenco descritte di cui non si chiede copia. Delle copie integrali ricevute il Prefetto deve immediatamente mandare ricevuta al Consorzio.

Le deliberazioni che siano soggette a speciali approvazioni e quelle relative ai bilanci e ai conti devono in ogni caso essere comunicate integralmente.

Nel termine di giorni quindici dalla data del ricevimento della copia del verbale, il Prefetto può con decreto motivato, da comunicarsi immediatamente all'Amministrazione, pronunciare l'annullamento delle deliberazioni che siano state adottate in adunanza illegale, o senza l'osservanza delle forme prescritte di legge o di regolamenti.

Pei bilanci, il termine di cui al precedente comma, è

di due mesi, trascorso il quale senza che siasi provveduto all'annullamento, le deliberazioni diventano esecutive.

Le deliberazioni soggette a speciali approvazioni non divengono esecutive se non dopo intervenuta l'approvazione.

Il ricorso del Consorzio contro il decreto prefettizio di annullamento delle deliberazioni, dovrà essere presentato al Ministero delle comunicazioni il quale, udito il Consiglio di Stato, promuove il relativo provvedimento da emanarsi con decreto Reale.

Art. 146.

Quando l'urgenza sia tale che dall'indugio potrebbe derivare al Consorzio evidente danno, anche per la perdita di un utile, l'assemblea e il Comitato avranno facoltà di dichiarare, ai termini dell'art. 27 della legge, immediatamente esecutive le corrispondenti deliberazioni, indicando i motivi dell'urgenza.

Di queste deliberazioni sarà data immediata e speciale comunicazione al Prefetto di Genova.

Art. 147.

Spetta al Ministro per le comunicazioni proporre, d'accordo col Ministro per i lavori pubblici e, ove occorra, con altri Ministri interessati, lo scioglimento dell'Amministrazione del Consorzio ed il prolungamento dei poteri del Regio commissario, in conformità alle norme fissate dall'art. 29 della legge.

Capo XVI.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 148.

Per quella parte che non risulti già disciplinata dalle norme del presente regolamento, tutti i servizi di competenza del Consorzio saranno ordinati secondo i regolamenti approvati dagli organi competenti del Consorzio.

Art. 149.

Entro un anno dall'approvazione del presente regolamento dovrà essere compiuta, previ accordi con le Am-

ministrazioni interessate, la consegna di tutti gl'immobili e di tutti i mobili che, secondo le disposizioni della legge e nei limiti stabiliti dal presente regolamento, dovranno essere ceduti dallo Stato al Consorzio.

La consegna comprenderà anche gli spazi, l'impianti ed ogni altra pertinenza del porto, che all'atto della consegna, si trovino in qualsiasi modo dati in concessione o in uso a terzi.

Per quanto concerne le strade ferrate, saranno esclusi da questa consegna tutti gli oggetti che, ai termini del precedente articolo 112, non debbono essere provvisti dal Consorzio.

Una copia del verbale di consegna e dell'inventario particolareggiato sarà trasmessa a ciascuno dei Ministeri interessati.

Art. 150.

Al termine dei 60 anni, stabilito per la durata del Consorzio, la riconsegna di tutti gli immobili e di tutti i mobili da farsi allo Stato, secondo l'articolo 30 della legge, sarà regolata con accordi speciali fra il Comitato e le competenti Amministrazioni, e sarà eseguita in base agli inventari di cui nel precedente art. 60.

Art. 151.

Per i lavori dipendenti dalla legge 2 agosto 1897, n. 349, e per quelli iniziati ed eseguiti a senso dell'articolo 95 e correlativi del regolamento approvato con R. decreto 25 giugno 1903, n. 261, dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, tenuto conto del nuovo assetto dato alla gestione ferroviaria in dipendenza dell'esercizio di Stato, restano in vigore le disposizioni contenute negli articoli 129, 131, 132, 133, 134 del regolamento stesso, qui appresso riportate:

« Art. 129. — Nulla sarà innovato alla gestione dei lavori portuali e ferroviari dipendenti dalla legge 2 agosto 1897, n. 349, che siano stati appaltâti o autorizzati anteriormente al 1° luglio 1903, salva la eventuale surrogazione del Consorzio al municipio di Genova, nell'anticipazione delle somme occorrenti, giusta l'art. 11 della legge 11 febbraio 1903, n. 50, e salvo per il Consorzio medesimo il beneficio delle economie, o il carico delle maggiori spese che risultassero dalla definitiva liquidazione degli indicati lavori.

« Spetterà invece al Consorzio ogni provvedimento necessario per l'esecuzione di quelli fra i lavori dipendenti dalla citata legge 2 agosto 1897, che non siano appaltati al 1° luglio 1903, ferme restando nei rapporti della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge stessa e le speciali norme vigenti per i detti lavori ».

« Art. 131. — Nel biennio dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1905, le spese indicate nel precedente art. 98 saranno a carico della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo. I lavori di cui è cenno nell'articolo 95 saranno eseguiti dalla medesima Società alle stesse condizioni e secondo il regolamento di esercizio delle strade ferrate, approvato con R. decreto 17 gennaio 1886, n. 3704, e le relative norme di applicazione in data 24 dicembre 1887, per i lavori a carico dei fondi di riserva e della Cassa per gli aumenti patrimoniali ».

« Art. 132. — Fino dal 1° luglio 1905, le attribuzioni del Circolo ferroviario di Genova per la vigilanza sui lavori e sulle provviste, effettuati dalla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, a termini del precedente art. 104, saranno esercitate a norma del regolamento per l'esercizio delle strade ferrate approvato con R. decreto 17 gennaio 1886, n. 3704 ».

« Art. 133. — Nel biennio dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1905, i rimborsi ed i pagamenti, ai quali si riferisce il precedente art. 106, saranno regolati nel seguente modo:

« La Società delle strade ferrate del Mediterraneo, per conseguire il progressivo rimborso delle spese relative alle sue prestazioni e di quelle direttamente sostenute, dovrà compilare, mensilmente e distintamente per ciascun appalto una situazione particolareggiata dei mandati emessi durante il mese, secondo le norme presentemente in vigore.

« Il computo di tali spese e degli eventuali interessi sarà fatto secondo le norme in vigore per i lavori approvati sui fondi speciali dello Stato, di cui all'art. 67 del regolamento per l'esercizio delle strade ferrate, approvato con R. decreto 17 gennaio 1886, n. 3704, e negli articoli 21 e 33 delle norme per l'applicazione del regolamento medesimo, seguendo le modalità da stabilire d'accordo fra il Consorzio e la Società per le strade ferrate del Mediterraneo.

« Queste situazioni, accompagnate dai documenti giustificativi, vidimati dal Circolo ferroviario di Genova, saranno trasmessi in doppio esemplare al Consorzio, il quale,

accertatane la regolarità, ne restituirà un esemplare alla Società predetta col visto di approvazione dando le opportune disposizioni per il rimborso.

« I pagamenti ai terzi per lavori a contratto, per espropriazioni, per forniture dirette, ecc., saranno effettuati direttamente dal Consorzio, secondo le norme presentemente in vigore ed in base ai relativi documenti giustificativi presentati dalla Società e vidimati dal Circolo ferroviario di Genova.

« Il conto finale di liquidazione dei lavori sarà dalla Società presentato al Consorzio, dopo che avrà riportato la vidimazione del Circolo ferroviario di Genova.

« La Società continuerà a corrispondere nella misura attuale il concorso nelle spese di illuminazione del porto ».

« Art. 134. — Per tutto quanto non è previsto nella legge 12 febbraio 1903, e nel presente regolamento circa la compilazione dei progetti e la esecuzione dei lavori e delle provviste, si osserveranno, in quanto sono applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento per l'esercizio delle strade ferrate, approvato con R. decreto 17 gennaio 1886, n. 3704, e le norme per l'applicazione del regolamento stesso, intendendosi deferite al Consorzio tutte le attribuzioni che dal detto regolamento sono assegnate all'Amministrazione centrale del Regio ispettorato generale delle strade ferrate ».

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:

CIANO.

N. B. — Non si allega la planimetria.

DECRETO MINISTERIALE del 20 maggio 1926, n. 2755, *riguardante un corso d'istruzione per l'abilitazione a macchinista treni elettrici.*

IL MINISTRO

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione del Servizio Personale e Affari Generali n. 410/24/52083 in data 11 maggio 1926, riguardante un corso d'istruzione per l'abilitazione a Macchinista T. E.

Visto l'articolo 60 del Regolamento del Personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione

DECRETA:

E' indetto un corso d'istruzione per l'abilitazione a Macchinista T. E., secondo le norme stabilite dall'unito bando da pubblicarsi sul » Bollettino Ufficiale ».

Roma, li 20 maggio 1926.

Il Ministro
CIANO.

NORME PER L'AMMISSIONE AL CORSO D'ISTRUZIONE PER L'ABILITAZIONE A MACCHINISTA TRENI ELETTRICI.

E' aperto un corso d'istruzione per l'abilitazione a Macchinista dei treni elettrici.

Al corso stesso, che avrà la durata di sei mesi, saranno ammessi gli Assistenti T. E. che abbiano un'anzianità di nomina ad Assistente anteriore al 1° gennaio 1921 e risultino stabili al 1° gennaio 1925, oltre che in possesso di tutti i requisiti richiesti dal D. M. 28-6-1923 pubblicato sul « Bollettino Ufficiale » n. 29 del 19 luglio 1923.

Potranno pure essere ammessi al corso gli Assistenti T. E. tuttora in prova, ma che risultino in condizioni di ottenere la nomina a stabile entro la data suddetta, purchè, beninteso, siano in possesso di tutti i requisiti sopraindicati.

Le ammissioni al corso verranno decise in relazione agli art. 61 e 62 del Regolamento del Personale, e gli eventuali reclami per mancata ammissione saranno dai Capi Compartimento tempestivamente trasmessi al Servizio Materiale e Trazione per l'inoltro al Servizio Personale ed Affari Generali, che provocherà al riguardo le superiori definitive decisioni.

Al termine del corso d'istruzione saranno tenuti gli esami secondo le norme di cui agli articoli 10 e 11 del sopracitato Decreto Ministeriale 28-6-1923.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale su proposta del Servizio Materiale e Trazione e sarà composta di due Ingegneri e un Capo Deposito e funzionerà da Presidente l'Ingegnere di grado più elevato, non inferiore, di regola, al quarto.

La graduatoria di merito degli idonei ed i verbali di esame saranno compilati secondo quanto è prescritto dagli art. 12 e 13 del citato Decreto, tenendo conto, nella compilazione della graduatoria, a parità di anzianità di servizio, del criterio di precedenza per gli ex combattenti di cui l'articolo 58 del Regolamento del Personale.

Gli eventuali ricorsi concernenti il risultato degli esami dovranno essere presentati, per via gerarchica, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul « Bollettino Ufficiale », dopo il quale termine la graduatoria dovrà considerarsi definitiva.

I dichiarati idonei dovranno compiere, a' termini dell'art. 63 del Regolamento del Personale, prima di ottenere la promozione, a misura che si renderanno vacanti i posti da coprire, un periodo di esperimento nelle funzioni superiori della durata effettiva di sei mesi, e, per coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione che eventualmente venisse loro assegnata, sarà proceduto a' termini dell'articolo 12 del Regolamento del personale stesso.

La decorrenza delle immissioni alle funzioni superiori, a' termini del suddetto articolo 63 R. P., verrà stabilita, secondo le esigenze del servizio, dal Servizio Materiale e Trazione, che ne darà notizia al Servizio Personale e Affari Generali.

Ordine di servizio N. 66

Riapertura all'esercizio del Raddoppio Triolo.

Dal giorno 15 maggio 1926, è stato riaperto all'esercizio il Raddoppio Triolo al km. 506 + 500 della linea C. Mare Adriatico–Foggia, fra le stazioni di S. Severo e Rignano Garganico, pel quale vedasi O. S. N. 76-1917.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Circolare N. 17

Stoffe per uniformi e per uso privato.

Da parte di alcuni agenti che richiedono alla Ditta convenzionata Antonio Marziale di Roma le stoffe loro occorrenti per le uniformi, o per uso privato, vengono respinti alla Ditta stessa i pacchi loro spediti, sotto il pretesto che le stoffe non sono di buona qualità.

Per quanto tali restituzioni rappresentino una quantità trascurabile di fronte al numero dei pacchi spediti, è opportuno far presente a tutti gli impianti ed agenti interessati che la restituzione di tali pacchi non deve mai esser fatta direttamente dagli interessati alla Ditta, perchè ciò toglie la possibilità degli opportuni accertamenti nei riguardi della Ditta stessa.

Qualora quindi qualche agente abbia motivo di doglianze, dovrà avvertire il proprio superiore Ufficio, inviando al medesimo il pacco con una dichiarazione così redatta e firmata:

« *Io sottoscritto dichiaro che la stoffa* (indicare qualità) .... *pervenutami dalla Ditta Marziale di Roma con spedizione N*.............. *del*................................. *a sfogo mia richiesta N*................ *del*..... .... *viene da me respinta per i seguenti motivi*............................ .... »

Data

Firma.

L'Ufficio dal quale l'agente dipende trasmetterà in servizio, al Servizio Approvvigionamenti, il pacco stesso, debitamente chiuso e piombato, unitamente alla predetta dichiarazione dell'agente.

Il Servizio Approvvigionamenti farà esaminare i pacchi in contesto all'Istituto Sperimentale. Se questi riconoscerà che la stoffa fornita dalla ditta è conforme alle prescrizioni, i pacchi verranno ritornati ai mittenti, e verrà loro addebitato d'Ufficio, sia l'importo dei pacchi stessi, sia le spese di trasporto per l'invio del pacco al Servizio Approvvigionamenti e per la restituzione al mittente.

In caso contrario, il predetto Servizio adotterà i provvedimenti del caso, anche a tutela del regolare andamento della gestione.

A quegli agenti che eventualmente, non tenendo conto delle prescrizioni di cui sopra, ritornassero direttamente alla Ditta il pacco stoffe, e mettessero così l'Amministrazione nell'impossibilità di fare i controlli necessari, sarebbe restituito, senza alcun esame, il pacco stesso, il cui valore, unitamente alle spese di trasporto, verrebbe loro trattenuto d'Ufficio.

Il Direttore Generale
ODDONE.

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Rinnovamento binario di corsa treni pari fra il doppio Bivio Bacchiglione (escl.) ed il bivio Montà (escl.) linea Milano-Venezia	licitazione privata	Ore 12 del 14 giugno 1926	375.000	Sezione Lavori Verona
Consolidamento del muro di sostegno tra i Km. 38+520 e 39+252 tra le stazioni di Cuzzago e Premosello della linea Arona-Domodossola	licitazione privata	Ore 12 del 1 giugno 1926	250.000	Sezione Lavori Milano Ovest
Costruzione di un fabbricato alloggi presso la stazione elettrica di Spezia-Valdellora	licitazione privata	Ore 12 del 5 giugno 1926	185.000	Uff. elettr.ne Genova
Impianto di un apparato centrale elettrico nella stazione di Pisa Centrale.	trattativa privata	Ore 12 del 5 giugno 1926	2.500.000	Servizio Lavori Direzione Generale
Riparazione delle murature in alcuni tratti della galleria di Marianopoli fra i Km. 105+822 e 112+300 della linea Palermo Bicocca	Cottimo fiduciario	Ore 18 del 8 giugno 1926	30.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Ripristino della rimessa locomotive e dei fabbricati annessi a detta rimessa nella stazione di Cervignano del Friuli Grado	Cottimo fiduciario	Ore 10 del 2 giugno 1926	90.000	Sezione Lavori Udine

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura a posa in opera di una nuova pensilina metallica sul fronte verso i binari del F. V. della stazione di Monfalcone	cottimo fiduciario	Ore 10 del 2 giugno 1926	60.000	Sezione Lavori Udine

LAVORI E FORNITURE	G. = Gara T. P. = Trattativa privata L. P. = Licitazione privata C. = Cottimo	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 3 apparecchi per la tornitura in opera dei cuscinetti dei motori di trazione e delle sale di locomotive elettriche per i depositi T. E. di Firenze e Livorno.	T. P.	15 giugno 1926	—	Uffic. 2° - Sez. 8ª Servizio Materiale e Trazione Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	30000	Bulloni di ferro completi di dadi e di rendelle Grower	L. P.	1-6-1926	Servizio Approvvigion. Uff. 3°
N.	325	Scale di legno a piuoli di lunghezze diverse	T. P.	15-6-1926	Id. Sez. 5ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata / T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	430000	Filo di ferro zincato per linee telegrafiche	L. P.	15-6-1926	Id. Uff. 3°
N.	150	Serragiunti tipo comune tavola 82 fig. 1 e 4	T. P.	16-6-1926	Id. Uff. 3°
N.	30	Maschi a filettare per tiranti verticali dei focolai	T. P.	17-6-1926	Id. Uff. 3°
N.	450	Morse parallele da banco tav. 103-104; fig. 1, 2 e 3	L. P.	19-6-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	5000	Vernice isolante gialla elastica essiccante	L. P.	10-7-1926	Id. Sez. 5ª
—	—	Materiali in ghisa con marca per apparati centrali	L. P.	1-6-1926	Id. Uff. 3°
N.	5000	Serrafili di ottone a colonna per tavoli telegrafici F. S.	T. P.	12-6-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Giramaschi, filiere e madreviti	T. P.	24-6-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Serrature di controllo (tric trac) e relativi accessori per leve d'apparati idrodinamici	T. P.	4-6-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	20.000	Filo di bronzo fosforoso da m/m. 3	L. P.	8-6-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	114.000	Tubi di ottone senza saldatura di lunghezza commerciale	L. P.	8-6-1926	Id. Uff. 3°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Muffole di ghisa, muffole di piombo, terminali di piombo per cavi telefonici	T. P.	12-6-1926	Servizio Approvvigion. Uff. 3°
N.	186	Lampade a benzina per saldare (Eolipili) capacità litri 2	L. P.	3-7-1926	Id Uff. 3°
N.	240	Stufe di ghisa per garette da guardiani	T. P.	20-6-1926	Id. Sez. 5ª
N.	76	Voltometri tascabili a forma di orologio	T. P.	12-6-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Chiavarde traverse e bracci di ferro zincato	L. P.	15-6-1926	Id. Uff. 3°
m.l	10.000	Cavi telefonici sottopiombo fasciato	L. P.	15-6-1926	Id. Uff. 3°
N.	512	Squadre di acciaio	T. P.	25-6-1926	Id. Uff. 3°

Il Direttore Generale

ODDONE

Anno XIX - N. 22 **3 giugno 1926**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

Roma - Tipografia Ditta L. Cecchini

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1926, n. 840, *riguardante la sistemazione ferroviaria Anzio-Nettuno* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di sistemare la ferrovia Anzio-Nettuno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per i lavori della sistemazione ferroviaria Anzio-Nettuno l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere — all'infuori dei fondi per lavori di carattere patrimoniale consentiti da provvedimenti precedentemente emanati — un maggiore impegno di importo non superiore al 40 per cento della spesa necessaria ed in ogni caso non eccedente le L. 12,000,000.

Tale somma sarà prelevata dagli avanzi di bilancio della detta Amministrazione di pertinenza del Ministero delle finanze; e verrà inscritta per 5 milioni nell'esercizio finanziario 1925-26 e, per quota non superiore ai 7 milioni, nell'esercizio 1926-27.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno approvate le variazioni di bilancio dipendenti dal presente decreto

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI – CIANO – VOLPI

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 25 maggio 1926, n. 120.

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1926, *riguardante la modifica alla tariffa eccezionale n. 122 P. V. per i trasporti sulle ferrovie dello Stato* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nella tariffa eccezionale n. 122 P. V. (volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato) tra le stazioni mittenti è aggiunta quella di Mezzolombardo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1926.

Il Ministro per le comunicazioni
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 21 maggio 1926, n. 117.

COMUNICATO

Nel segnalare che la libera sottoscrizione, a suo tempo aperta fra il personale delle ferrovie dello Stato, per il Monumento da erigersi in Bolzano, alla Vittoria Italiana ed in consacrazione dei martiri trentini Battisti, Chiesa e Filzi, ha raccolto la complessiva somma di L. 162.237,65 già versata alla On. Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono lieto di assolvere il gradito incarico ricevuto dalla suddetta Presidenza di esprimere a tutti gli offerenti il ringraziamento di S. E. il Capo del Governo per il contributo arrecato, con generoso slancio, alla realizzazione della patriottica iniziativa.

Ordine di servizio N. 67

Cartellini, etichette e listini da usarsi per l'inoltro dei trasporti.

E' in corso di distribuzione l'*Elenco dei cartellini, delle etichette e dei listini da usarsi per l'inoltro dei trasporti*

Detto elenco sostituisce ed annulla quello pubblicato con l'ordine di servizio n. 38-1915.

E' vietato di far uso di cartellini, etichette o listini diversi da quelli indicati nell'elenco di cui trattasi.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 e 15.

Ordine di servizio N. 68

Servizio merci a Rifredi e Firenze S. M. N.

In seguito ad apposita ordinanza municipale, a partire dal 1° giugno 1926, è vietato lo scarico alla stazione di Rifredi delle carni macellate fresche, congelate o comunque refrigerate, dei visceri, delle trippe, delle bu-

della, ecc., fresche o refrigerate, e pertanto detta stazione deve essere disabilitata dal ricevimento dei trasporti del genere.

In conseguenza di ciò, nella parte prima del «Prontuario generale delle distanze chilometriche tra le stazioni della rete dello Stato», edizione 1° gennaio 1925, a pagina 75, nella colonna 7, di fronte al nome della stazione di Rifredi, si dovrà modificare l'indicazione «*G*» in *G* (10)» e riportare a pie' di pagina la seguente annotazione:

«(10)», esclusa dai trasporti in arrivo di carni macellate fresche, congelate, o comunque refrigerate, dei visceri, delle trippe, delle budella, ecc., fresche o refrigerate ».

Inoltre, nell'intento di evitare ogni equivoco nei riguardi delle abilitazioni al servizio della G. V. nella stazione di Firenze S. M. N. si dovrà modificare come segue l'annotazione «(6), esistente in calce alla pagina 40 della suddetta «parte prima del Prontuario generale delle distanze».

«(6)». Ammessa, oltre che a tutti i trasporti a collettame, anche a quelli in arrivo a carro, o come tali considerati dall' Amministrazione di carni macellate ed a quelli a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, tanto in partenza che in arrivo, da inoltrarsi coi treni diretti ed accelerati ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.

Ordine di Servizio N. 69.

Estensione di servizio merci nella fermata di Maerne di Martellago.

La fermata di Maerne di Martellago della linea Trento-Primolano–Mestre, già abilitata al servizio viaggiatori senza limitazioni, a quello dei bagagli limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a kg. 500 composti di colli non superanti il peso di kg. 50 ciascuno ed ai trasporti a P. V. a carro o da considerarsi tali, dal giorno 1° maggio 1926 è stata ammessa anche alle spedizioni in servizio interno e cumulativo italiano di merci a G. V. ed

a P. V. in piccole partite, limitatamente a quelle non superiori a kg. 500 ciascuna e composte di colli non eccedenti ognuno i kg. 50.

In conseguenza di ciò, devesi:

a) nella parte I[a] del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1. 1. 1925) Pag. 51, trascrivere di fronte al nome della fermata di Maerne di Martellago la lettera *G.* col richiamo (*a*) nella colonna 7, e sostituire il richiamo (*d*) col richiamo (*e*) alla lettera *P* nella colonna 8;

b) nella « Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (edizione dicembre 1925), a pagina 12, di contro al nome di Maerne di Martellago, sostituire l'attuale indicazione L. P. g. con L. P.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Circolare N. 18.

Spedizioni di materiale metrico a bagaglio.

Giusta le disposizioni impartite con l'ordine di servizio n. 31 del 1919 e col punto 16 della Istruzione per l'applicazione delle condizioni e tariffe per il trasporto delle cose, il materiale metrico occorrente per le verifiche periodiche dei pesi e delle misure deve essere accettato, senza bisogno di speciale autorizzazione, per la spedizione a bagaglio, con applicazione dei prezzi della classe II.

Si richiamano le stazioni alla osservanza delle disposizioni suddette, delle quali viene lamentata la non uniforme applicazione.

Circolare N. 19

Avarie ai copertoni.

Tenuto presente che la nostra Amministrazione ha l'obbligo d'indennizzare le rispettive ferrovie proprietarie nei casi di restituzione di copertoni esteri che abbiano ava-

rie tali da renderli inutilizzabili, interesso provvedere, a completamento delle disposizioni impartite col capo X dell'Istruzione allegata all'ordine di servizio n. 152-1924, che i copertoni stessi siano accuratamente visitati appena tolti dal carico che servivano a proteggere, indicando sul relativo bollettino di accompagnamento lo stato del copertone, nel caso vi si riscontrino avarie tali da averlo reso inutilizzabile.

Distribuito agli agenti delle classi : 3, 5, 8 *e* 15.

Il Direttore Generale
ODDONE.

Co

Oper
co.
Ce

Costr
Co
sos
via
nuo

Sister
sta

Ampl
zion

Costr
allo
Le
di
per
zio
Bro

Costr
a
e 2
a

Parte

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Opere di terra e murarie per la costruzione del ponte sul fiume Centa presso Albenga	licitazione privata	Ore 12 22 giugno 1926	1.950.000	Sezione Lavori Genova
Costruzione del cavalcavia sul Corso Ferruccio e dei muri di sostegno del predetto cavalcavia verso Via Rivalta, sulla nuova sede abbassato	licitazione privata	Ore 12 21 giugno 1926	1.100.000	Sezione Lavori Torino Sud
Sistemazione dei marciapiedi della stazione di Faenza	licitazione privata	Ore 12 12 giugno 1926	95.000	Sezione Lavori Bologna
Ampliamento fascio merci in stazione di Ravenna	licitazione privata	Ore 12 25 giugno 1926	230 000	Sezione Lavori Ferrara
Costruzione di 4 fabbricati ad uso alloggi nelle stazioni di Vana Le Cave, Vipiteno e Terme di Brennero e due fabbricati per servizi accessori nelle stazioni di Le Cave e Terme di Brennero	licitazione privata	Ore 12 12 giugno 1926	1.325.000	Ufficio Elettrificazione Bressanone
Costruzione di 3 fabbricati alloggi a Bolzano Cappodazzo e Chiusa e 2 fabbricati servizi accessori a Bolzano e Chiusa.	licitazione privata	Ore 12 del 12 giugno 1926	1.135.000	Ufficio Elettrificazione Bressanone

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di una conduttura elettrica primaria fra la centrale di Anversa e la cabina di Sulmona, e fra la centrale di Anversa e la stazione di Anversa Scanno.	licitazione privata	Ore 12 del 26 giugno 1926	400.000	Ufficio Elettrificazione Roma
Completamento dei lavori di ampliamento dello scalo merci della stazione di Scafati.	licitazione privata	Ore 10 del 19 giugno 1926	65 000	Sezione Lavori Salerno
Ricostruzione magazzino merci P. V. iu stazione di Parma.	licitazione privata	Ore 12 del 16 giugno 1926	344.000	Sezione Lavori Bologna
Scavi di impostazione della diga di Suviana e relativo sfioratore	cottimo fiduciario	Ore 12 del 12 giugno 1926	2.000.000	Ufficio Costruzioni Idroelettriche Bagni della Porretta
Costruzione di tre pozzi tubolari e di un fabbricato per il ricovero del macchinario di pompatura nella stazione di Lucca	cottimo fiduciario	Ore 12 del 18 giugno 1926	30.000	Sezione Lavori Pisa
Prolungamento di 3 pensiline metalliche in stazione di Torino-Porta Nuova	licitazione privata	Ore 12 del 23 giugno 1926	600.000	Sezione Lavori Torino Sud
Costruzione di un fabbricato a due piani ad uso case economiche per i ferrovieri nella città di Cotrone	licitazione privata	Ore 12 del 25 giugno 1926	400.000	Sezione Lavori Reggio Calabria

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di un fabbricato alloggi presso la stazione di Pisa Centrale	licitazione privata	Ore 12 del 21 giugno 1926	500.000	Sezione Lavori Pisa
Costruzione di un fabbricato alloggi a Reggio Calabria in contrada Sbarre Superiore	licitazione privata	Ore 12 del 25 giugno 1926	1.000.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Costruzione di 40 alloggi per i ferrovieri a Orte	licitazione privata	Ore 11 del 19 giugno 1926	1.320.000	Sezioni Lavori Roma Nord
Risanamento e completamento della massicciata stradale fra le stazioni di Canicatti e Margonia	cottimo fiduciario	Ore 18 del 15 giugno 1926	31.400	Sezione Lavori Caltanissetta
Risanamento e sistemazione di alcuni tratti di piattaforma stradale fra le stazioni di Delia e Campobello Ravanusa	cottimo fiduciario	Ore 18 del 15 giugno 1926	42.100	Sezione Lavori Caltanissetta
Ampliamento scalo merci della stazione di Verres della linea Ivrea-Aosta	licitazione privata	Ore 12 del 19 giugno 1926	350.000	Sezione Lavori Torino Nord

LAVORI E FORNITURE	G. = Gara L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata C. = Cottimo	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 2 sirene acustiche azionate da motore elettrico destinate ai depositi T. E. di Firenze Romito e Livorno	T. P.	15 giugno 1926	—	Servizio Materiale e Trazione Uffic. 2° - Sez. 8ª Firenze
N. 2 elevatori idraulici da 30 Tonn. con meccanismi relativi per il montaggio e lo smontaggio dei motori e dei carrelli dei locomotori elettrici, destinati ai depositi T.E. di Roma S. Lorenzo e Benevento	T. P.	20 giugno 1926	—	Idem
Pompa idraulica per pressa, a comando diretto a motore (motore escluso) per pressione d'esercizio 350 atm. destinata alla Officina di Bologna	T. P.	15 giugno 1926	—	Uff. III - Sezione 9ª Servizio Materiale e Trazione Viale Principessa Margherita, 52 Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	10	Manovre cumulative per apparati idrodinamici a due, tre e quattro leve	T. P.	8-6-1926	Servizio Approvvigionamenti Uff. 3°
Kg.	19.000	Ottone in filo crudo	L. P.	22-6-1926	Idem

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	186	Lampade a benzina per saldare (Eolipili) capacità litri 2	L. P.	3-7-1926	Servizio Approvvigionamenti Id. Uff. 3°
m.l	80.000	Stoffa rossa e verde per bandiere	L. P.	10-7-1926	Id. Sez. 5ª
N.	1140	Scatole di derivazione per valvole I.E.C.	L. P.	15-6-1926	Id. Uff. 3°
m.l	45.000	Filo di rame elettrolitico stagnato da m/mq 2 e 4	T. P.	10-6-1926	Id. Uff. 3°
N.	1255	Maschi per filettare, tav. 44 e 49 fig. 5-6 e da 7 a 16	L. P.	3-7-1926	Id. Uff. 3°
N.	14 coppie	Sbarre manovrabili a distanza, con manovra a doppio filo	L. P.	15-6-1926	Id Uff. 3°

Il Direttore Generale

ODDONE

Anno XIX - N. 23

10 giugno 1926

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

Roma - Tipografia Ditta L. Cecchini

Legge 3 aprile 1926, n. 660, *riguardante la estensione delle attribuzioni dei Prefetti* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Prefetti provvedono ad assicurare, in conformità con le generali direttive del Governo, unità d'indirizzo politico nello svolgimento dei diversi servizi di spettanza dello Stato e degli Enti locali, entro l'ambito delle rispettive Provincie, coordinando l'azione di tutti gli uffici pubblici ed invigilandone i servizi, salvo i rapporti con l'Amministrazione della giustizia, della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle ferrovie e con i Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e per le Isole.

Nulla è innovato all'ordinamento attuale circa le funzioni dei Prefetti in rapporto alle materie comprese nella competenza dell'Amministrazione dell'interno.

Art. 2.

Ai fini dell'articolo precedente, il Prefetto convoca in riunione collegiale — di regola — tutti i mesi e inoltre, ogni qualvolta egli creda, i seguenti funzionari, per avere notizie sull'andamento generale dei servizi a cui ciascuno soprintende, e per impartire opportune direttive:

1° l'intendente di finanza;

(1) Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 27 aprile 1926, n. 97.

2° il provveditore agli studi, nelle Provincie ove ha sede, e un funzionario, o un capo di istituto da lui delegato, nelle altre Provincie;

3° i subeconomi dei benefici vacanti:

4° l'ingegnere capo del Genio civile;

5° il direttore provinciale delle poste e dei telegrafi;

6° l'ispettore forestale;

7° i direttori delle Cattedre ambulanti di agricoltura;

8° l'ingegnere capo del Regio corpo delle miniere;

9° l'ispettore del lavoro;

10° i comandanti di porto dei maggiori scali marittimi della Provincia.

Alle riunioni collegiali possono essere chiamati a partecipare anche i procuratori del Re dei tribunali della Provincia, per gli affari amministrativi di loro competenza, e quanti altri capi di uffici che svolgano la loro attività nell'ambito della Provincia, ritenga di volta in volta opportuno convocare.

Ai fini dell'art. 1 il Prefetto può invitare, presso di sè, i funzionari di cui sopra, anche separatamente.

Art. 3.

Egualmente, ai fini dell'art. 1, e salvo sempre le eccezioni in detto articolo contemplate, il Prefetto invigila — entro la circoscrizione della Provincia — su tutto il personale delle varie Amministrazioni statali, fermo restando il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, circa lo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Legge 24 maggio 1926, n. 898, *riguardante la conversione in legge, con approvazione complesiva, di decreti Regi aventi per oggetto argomenti diversi* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge, indicati nella tabella *A* annessa alla presente legge, salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca adottati in virtù di delegazione di poteri legislativi.

Sono altresì convalidati i Regi decreti, indicati nella tabella *B* annessa alla presente legge, per prelevamenti di somma dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Federzoni — Lanza di Scalea — Rocco Volpi — Fedele — Giuriati — Belluzzo — Ciano.

Visto, *il Guardasigilli :* Rocco.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 7 giugno 1926, n. 130.

Tabella A.

Omissis.

(*Ferrovie*)

3 gennaio 1926, n. 49. — Concessione della carta di libera circolazione sulle Ferrovie dello Stato agli ex deputati al Parlamento.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1926, n. 877, *relativo a provvedimenti concernenti le cooperative edilizie finanziate dallo Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, ed i successivi provvedimenti in materia di edilizia popolare ed economica;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di potere assicurare il regolare funzionamento delle cooperative edilizie finanziate dallo Stato;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1926, n. 128.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Oltre ai casi previsti nelle disposizioni attualmente in vigore, è in facoltà del Ministro per i lavori pubblici di disporre a suo insindacabile giudizio lo scioglimento delle Amministrazioni delle cooperative edilizie che godono del contributo dello Stato e la conseguente nomina del Commissario governativo, qualora ritenga che dette cooperative siano costituite o amministrate, anche soltanto in parte, da persone le quali si trovino in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli :* ROCCO.

Circolare N. 20

8ª Appendice all'elenco alfabetico delle ditte proprietarie di carri privati inscritti nel Parco F. S. (Edizione 1925).

In relazione alla circolare N. 37/1925 si avvertono le stazioni della rete e gli Uffici che ebbero in distribuzione l'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri inscritti nel parco veicoli delle F. S. al 30 aprile 1925, che detto elenco dovrà essere aggiornato al 30 aprile 1926 delle seguenti nuove Ditte, alle quali vengono riservati i numeri di servizio a fianco indicati.

DITTE PROPRIETARIE E INDIRIZZO	Scritta della ragione sociale che deve figurare sui carri	Numeri di servizio riservati ai carri delle Ditte	
		da	a
Muzzati (G) Magistris & C. - Udine Via Palmanova N. 9	G. Muzzati, Magistris & C. Udine	957000	957199
Pozzi Giuseppe & Figli Novara, Via Ortanelle, 16	Giuseppe Pozzi & Figli Novara	954800	954999

Sono poi da cancellarsi le seguenti Ditte le quali non hanno più carri inscritti nel parco F. S.

— *Unione Italiana Cementi* (Soc. Anon.), Torino.

— *Fabbrica Italiana Prodotti Brill*, Milano.

A pag. 7 aggiungere la seguente lettera e il suo significato: *Arm. Carri armati.*

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, 30, 32, 36 e 37.

Il Direttore Generale
ODDONE.

Circolare N. 10[v]

Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare al più presto possibile in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche dei detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1° luglio 1926 estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibile, e delle squadre di rialzo limitatamente per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato, le stazioni sedi di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione del motivo pel quale il veicolo viene etichettato e, in questo caso: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sedi di personale di verifica provvederanno ad applicare da ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima Officina, scortato da Mod. M. 130; se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima, alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima Officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possano viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento e Traffico, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

III — n 23 - 10 giugno 1926.

La stazione che etichetta il veicolo, darà notizia dell'invio alle Officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento e Traffico ed al Circolo di ripartizione: per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e Traffico.

Le Sezioni Movimento e Traffico, entro il 10 luglio 1926, comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da introdursi nelle officine per visita scadenza del periodo di garanzia.

Dm. 99.236	F. 110.304	F. 111.914	F. 112.794
» » 237	» » 305	» » 915	» » 795
» » 238	» » 306	» » 920	» » 900
» » 239	» » 307	» 112.139	» » 901
F. 110.060	» » 322	» » 140	» » 902
» » 061	» » 323	» » 141	» » 903
» » 062	» » 325	» » 142	» » 904
» » 064	» » 326	» » 143	» » 905
» » 065	» » 327	» » 351	» » 906
» » 069	» » 328	» 352	» » 907
» » 071	» » 562	» » 353	» » 908
» » 072	» » 563	» » 354	» 132.800
» » 073	» » 564	» » 355	Ltm. 490.470
» » 074	» » 565	» » 356	» » 471
» » 075	» » 566	» » 357	» » 472
» » 076	» » 567	» » 370	» » 485
» » 077	» » 585	» » 371	» » 676
» » 078	» » 586	» » 372	» » 677
» » 079	» » 587	» » 373	» » 680
» » 200	» » 588	» » 374	» 492.928
» » 201	» » 589	» » 790	» 493.159
» » 202	» » 595	» » 791	» » 160
» » 302	» 111.912	» » 792	» » 167
» » 303	» » 913	» » 793	

Distribuito agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Manutenzione dell'armamento e della sede stradale del tronco dal Km. 1+100 al Km. 19+905 della linea Mestre-Udine	licitazione privata	Ore 12 del 24 giugno 1926	620.000	Sezione Lavori Venezia
Impianto di una piattaforma da m. 21 e conseguente sistemazione dei binari del Deposito Locomotive nella Stazione di Bra	licitazione privata	Ore 12 del 28 giugno 1926	100.000	Sezione Lavori Torino Sud
Risanamento della piattaforma stradale della galleria Valsavoia fra le stazioni di Passomartino e Valsavoia	licitazione privata	Ore 12 del 28 giugno 1926	143.000	Sezione Lavori Catania
Riparazione delle opere d'arte e costruzione di cunette nella tratta Corleone-Ridocco (linea Palermo-Corleone S. Cario).	cottimo fiduciario	Ore 12 del 19 giugno 1926	100.000	Sezione Lavori Palermo
Fornitura e posa in opera di pietrisco nella tratta Campofiorito -Contessa Entellina (linea Palermo-Corleone-S. Carlo)	cottimo fiduciario	Ore 12 del 19 giugno 1926	100 000	Sezione Lavori Palermo
Riparazione delle opere d'arte e e costruzione di cunette nella tratta Tarneco-Contessa Entellina (linea Palermo-Corleone-S. Carlo)	cottimo fiduciario	Ore 12 del 19 giugno 1926	100.000	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura e posa in opera di pietrisco nella tratta Corleone-Campo Fiorito (linea Palermo-Corleone-S. Carlo)	cottimo fiduciario	Ore 12 del 19 giugno 1926	100.000	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione ponticello al Km. 31+597 della linea Alessandria-Acqui con impalcatura di travi annegate nel calcestruzzo	cottimo fiduciario	Ore 12 del 24 giugno 1926	30.000	Sezione Lavori Alessandria
Fornitura di serramenti per case ecomiche con 21 alloggi a Foligno	licitazione privata	Ore 12 del 26 giugno 1926	100.000	Sezione Lavori Foligno

LAVORI E FORNITURE	G. = Gara L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata C. = Cottimo	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 5 bilancie tipo Denison della portata di Kg. 5000 per i depositi T.E. di Firenze, Livorno, Roma S. Lorenzo, Pistoia e Bologna	T. P.	25 giugno 1926	—	Servizio Materiale e Trazione Uffic. 2° - Sez. 8ª Firenze
Trapano sensitivo a colonna per fori fino a m/m 10 circa completo dei relativi accessori. Destinato alle Officine di Foggia	T. P.	30 giugno 1926	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. III - Sezione 9ª Viale Principessa Margherita, 52 Firenze.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	1500	Campane di vetro per galvanometri (bussole) Digney piccole	T. P.	28-6-1926	Servizio Approvvigionamenti Uff. 3°
N.	1500	Tubi di gomma e tela con spirale incorporato per lavaggio a caldo delle caldaie	L. P.	16-6-1926	Id. Uff. 3°
N.	1560	Metri e misure a nastro	T. P.	20-6-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	5000	Pasta per la pulizia degli ottoni delle carrozze	T. P.	20-6-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	5000	Preparato liquido per la pulizia degli ottoni delle carrozze	T. P.	20-6-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	30.000	Riparelle di ferro per chiavarde	L. P.	22-6-1926	Id. Uff. 3°
N.	41	Compassi a verga e a corsoio	T. P.	25-6-1926	Id. Uff. 3°
N.	30.000.000	Piombi per bollare carri merci	L. P.	26-6-1926	Id. Sez. 5ª
N.	10.000	Manichi per accette grandi e piccole, ascie a due mani ecc.	T. P.	27-6-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	25.000	Carta a striscie gommata per macchine Hughes e Baudot	L. P.	6-7-1926	Id. Uff. 2°
N.	125 260 (serie)	Maschi creatori Maschi per filettare a mano	T. P.	10-7-1926	Id. Uff. 3°

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	2.800	Rame in verghe	L. P.	16-6-1926	Servizio Approvvigionamenti Id. Uff. 3°
Kg.	50.000	Bullette di Francia	L. P.	28-6-1926	Id. Uff. 3°
N.	21.500	Registri, Rubriche e Taccuini	L. P.	22-6-1926	Id Uff. 2°
—	—	Lampade elettriche a filamento metallico per segnali a fuoco concentrato	T. P.	24-6-1926	Id. Uff. 3°
N.	9.000	Ceste di castagno per terra	T. P.	26-6-1926	Id. Uff. 2°
N.	90	Pali a traliccio di ferro omogeneo	L. P.	28-6-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Scaldiglie elettriche per locomotive e carrozze e custodie per le stesse	L. P.	28-6-1926	Id. Uff. 3°
N.	2.000	Scalpelli per falegnami tav. 87 fig. 10	T. P.	8-7-1926	Id. Uff. 3°
Kg.	13.000	Pasta velocigrafica	L. P.	31-7-1926	Id. Uff. 2

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	10	Casse in ghisa per trasformatori dei servizi ausiliari delle locomotive elettriche	L. P.	28-6-1926	Servizio Approvvigion. Uff. 3°
N.	60.000	Isolatori sospesi per linee primarie di trazione elettrica	T. P.	30-6-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Cavi, muffole, cavetti, cordoncini e fili isolati per T. E.	L. P.	22-6-1926	Id. Uff. 3°
grosse	90.000	Viti mordenti di ferro da legno	L. P.	28-6-1926	Id. Uff. 3°
N.	800	Lumi per fanali anteriori da lomotive	T. P.	20-7-1926	Id. Uff.. 2°

Il Direttore Generale

ODDONE

Anno XIX - N. 24 **17 giugno 1926**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

Roma - Tipografia Ditta L. Cecchini

Ordine di servizio N. 70.

Istruzione per il trasporto delle cose in piccole partite a grande velocità, edizione 1926.

Col 1° luglio 1926 andranno in vigore le « *Istruzioni per il trasporto delle cose in piccole partite a Grande Velocità* » edizione 1926, le quali annullano e sostituiscono le « *Istruzioni pel trasporto delle merci in collettame a G. V., per l'uso dei veicoli intercomunicanti serie D I. ed F I. e per il funzionamento delle squadre con manovali trasbordatori a G. V.* » parte prima, edizione 1917 e « *l'Elenco dei carri misti normali per il trasporto delle merci in collettame a Grande Velocità* » parte seconda, edizione 1921.

Le nuove « Istruzioni » riproducono sostanzialmente quelle già in vigore, opportunamente riunite e coordinate.

Si richiama l'attenzione del personale sulle modificazioni più importanti.

1° Per il disposto del terzo comma del punto 8, è vietato alle stazioni di formare, di loro iniziativa, misti *supplementari con itinerari accoppiati*.

Il Servizio Movimento e Traffico, in seguito a motivate proposte delle Sezioni, esaminerà se e quali misti con itinerari accoppiati potranno essere formati, da quali stazioni ed a quali condizioni.

2° E' istituita la *nuova etichetta* mod. M. 255 in carta azzurra, con striscia trasversale rossa, da applicarsi ai carri misti supplementari che devono compiere tutto o parte del percorso coi *treni merci più celeri stabiliti.*

3° Tanto i fogli d'accompagnamento dei normali, mod. M-140, quanto quelli dei supplementari, mod. M. 140-*a*, saranno d'ora innanzi stampati su *carta azzurra* e porteranno nell'intestazione la lettera » N » se normali o quella « S » se supplementari.

4° E' obbligo dei Capi stazione e dei Capi gestione di presenziare *le operazioni di carico e scarico interessanti la stazione* e facilitare con ogni mezzo il lavoro delle squadre, mettendo a disposizione delle stesse il maggior possibile quantitativo di manovali, in modo che il programma di

riordino possa essere adempiuto regolarmente e completamente durante la fermata del treno.

5° *La piombatura e spiombatura* dei carri misti nei quali le squadre con manovali trasbordatori eseguono in colonna treno *soltanto operazioni di trasbordo* devono essere effettuate *esclusivamente dalla squadra* che compie tali operazioni.

6° Sono *cambiati i numeri degli itinerari* ed il cambiamento è stato fatto per ottenere:

a) che i misti a G. V. abbiano una numerazione propria, inconfondibile con quella dei misti a P. V.;

b) che i misti siano raggruppati in modo che il solo numero basti a determinare la Sezione cui appartiene l'ultima tratta percorsa dal carro e che deve archiviare i relativi fogli d'accompagnamento.

A facilitare la conoscenza della nuova numerazione dei carri misti, servono i due prospetti (allegati 4 e 5 alle Istruzioni) nei quali sono indicati, in ordine progressivo, i numeri degli itinerari in vigore fino al 30 giugno 1926 e, di contro, i corrispondenti numeri nuovi e viceversa.

Mercè la consultazione di tali prospetti, i titolari delle stazioni e delle gestioni merci ed i dirigenti delle sedi di riordino e delle squadre con manovali trasbordatori potranno facilmente rilevare i nuovi numeri assegnati ai carri misti che più particolarmente li riguardano e dovranno segnalarli al dipendente personale interessato, assicurandosi poi che il medesimo ne abbia presa esatta conoscenza, e ciò per evitare che siano messi in circolazione carri misti col vecchio numero o comunque con numeri errati.

Le Sezioni Movimento e Traffico, a loro volta, si assicureranno a mezzo dei propri Funzionari e Revisori, che le stazioni e le squadre con trasbordatori abbiano appreso tempestivamente la nuova numerazione dei misti e ne sorveglieranno, specialmente agli inizi, la regolare applicazione.

Le nuove « Istruzioni » dovranno essere tenute perfettamente al corrente, praticandovi le modificazioni che verranno comunicate con apposite pubblicazioni.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 6, 12 *e* 15.

Ordine di servizio N. 71.

Attivazione del servizio cumulativo per i viaggiatori e bagagli e di corrispondenza per le merci con la ferrovia Alto Pistoiese.

Di conformità ad apposita convenzione stipulata con la Società Anonima Ferrovia Alto Pistoiese, a partire dal 22 giugno 1926 viene attivato il servizio cumulativo per i viaggiatori e bagagli e di corrispondenza per le merci con la ferrovia Pracchia-S. Marcello Pistoiese-Mammiano.

I. Servizio cumulativo viaggiatori e bagagli.

1) Il servizio cumulativo per i viaggiatori e bagagli fra le stazioni delle ferrovie dello Stato e quelle della Ferrovia Alto Pistoiese si effettua a mezzo della stazione di Pracchia.

TRASPORTI DEI VIAGGIATORI.

2) *Stazioni ammesse al servizio cumulativo.* — Le stazioni ammesse al servizio cumulativo per i viaggiatori con biglietti a tariffa ordinaria di corsa semplice e di andata e ritorno risultano dall'allegato A, indicante la corrispondenza con le stazioni delle ferrovie dello Stato.

Esistendo sulla Ferrovia Alto Pistoiese due sole classi (1ª e 3ª) anzichè tre, i biglietti di 1ª e 2ª classe rilasciati dalle stazioni delle F. S. valgono per la 1ª classe sulla linea secondaria e quelli della 3ª per la classe corrispondente.

3) *Caratteristiche dei biglietti.* — I biglietti per il servizio cumulativo rilasciati dalle stazioni delle due Amministrazioni hanno il formato e i colori di quelli adottati dal-Ferrovie dello Stato per il proprio servizio interno.

4) *Validità dei biglietti.* — I biglietti verranno distribuiti, tanto dalle stazioni delle Ferrovie dello Stato quanto da quelle della Ferrovia Alto Pistoiese, per i treni in coincidenza, salvo le esclusioni e le limitazioni stabilite dagli orari ufficiali.

I biglietti distribuiti dalle stazioni della Ferrovia Alto Pistoiese dovranno portare un bollo a secco indicante la data e il numero del treno per il quale sono stati rilasciati.

5) *Sopratasse ed esazioni suppletive.* — Le sopratasse e le esazioni suppletive per mancanza di biglietti, cambiamento di classe, ecc., vengono riscosse dagli agenti di ciascuna Amministrazione soltanto per il percorso rispettivo, ma il personale di scorta al treno dovrà darne avviso al personale dell'altro treno corrispondente o al Capo della stazione di Pracchia perchè sia provveduto alla regolarizzazione del viaggio per l'ulteriore percorso.

Le sopratasse e le esazioni suppletive debbono estendersi invece anche al percorso sulle linee della precedente Amministrazione quando si tratti di viaggiatori provenienti dalle linee stesse e risulti che il viaggio sulle medesime ha avuto luogo nelle identiche condizioni che dànno motivo all'esazione per il rimanente percorso.

TRASPORTO DEI BAGAGLI.

6) *Stazioni ammesse al servizio cumulativo.* — Le stazioni ammesse al servizio cumulativo per i bagagli sono le medesime abilitate al servizio stesso per i viaggiatori (vedasi allegato *B*).

7) *Bagagli da trasportarsi.* — Gli oggetti e le cose da trasportarsi come bagaglio e i bagagli ammessi nelle carrozze sono quelli specificati negli articoli 6 e 13 delle « Condizioni e tariffe » in vigore sulle Ferrovie dello Stato, eccettuati i cani, i gatti, le scimmie e gli effetti teatrali (classi VIII e IX).

8) *Registrazione dei trasporti.* — La registrazione dei bagagli si fa con la compilazione di un solo foglio di via che scorterà le spedizioni fino alla stazione destinataria.

9) *Tassazione.* — La tassa per il trasporto dei bagagli sarà riscossa a partenza per tutto il percorso, calcolata beninteso per la percorrenza separata di ciascuna Amministrazione secondo le rispettive tariffe interne.

Le quote da riscuotersi per il percorso della Ferrovia Alto Pistoiese risultano dal prospetto allegato B.

10) *Scambio dei bagagli.* — La consegna dei bagagli avrà luogo in contradittorio fra il personale delle due

Amministrazioni mediante reciproca consegna dei fogli di via che debbono proseguire coi bagagli stessi, e ricevuta da rilasciarsi sui rispettivi fogli di accompagnamento o su appositi libri di consegna.

Sui documenti di ricevuta si esporranno reciprocamente le riserve, debitamente controfirmate, per le eventuali anormalità che si constatassero.

I bagagli in arrivo coi treni della Ferrovia Alto Pistoiese saranno trasportati, a cura e spese della Ferrovia stessa, nel bancone dei bagagli della stazione di Pracchia per la consegna agli agenti delle Ferrovie dello Stato.

I bagagli in arrivo coi treni delle Ferrovie dello Stato saranno ritirati da un agente della Ferrovia Alto Pistoiese al bancone dei bagagli in stazione di Pracchia e saranno trasportati a cura e spese della Ferrovia stessa sui suoi treni.

Il trasporto dei bagagli fra la stazione di Pracchia e i treni della Ferrovia Alto Pistoiese, o viceversa, dovrà essere eseguito contemporaneamente al passaggio dei viaggiatori.

II. Servizio di corrispondenza per le merci.

1) *Estensione del servizio di corrispondenza.* — Il servizio di corrispondenza fra le stazioni delle ferrovie dello Stato e le Amministrazioni corrispondenti da una parte e quelle della Ferrovia Alto Pistoiese dall'altra, che si effettua a mezzo della stazione di Pracchia, comprende i trasporti di merci a grande e a piccola velocità, nonchè i veicoli, il bestiame, il numerario, le carte valori, gli oggetti preziosi e i feretri

Sono escluse dal servizio di corrispondenza:

a) la benzina, il petrolio, le melasse e i mosti se trasportati in cisterne;

b) le merci di lunghezza superiore a metri 10 e quelle in colli indivisibili di peso superiore alle 2 tonnellate;

c) le materie esplodenti ascritte alle categorie 11ª, 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato 7 alle Condizioni e tariffe in vigore sulle F. S.

2) *Stazioni ammesse al servizio di corrispondenza. Distanze e servizi delle stazioni della Ferrovia Alto Pistoiese.* Le stazioni delle ferrovie dello Stato, nonchè quelle di altre Amministrazioni con le quali esiste il servizio cumula-

tivo o di corrispondenza possono effettuare i trasporti di cui al precedente punto 1) con tutte le stazioni della Ferrovia Alto Pistoiese in quanto le stazioni suddette siano abilitate ai trasporti stessi.

Le stazioni della Ferrovia Alto Pistoiese ammesse al servizio di corrispondenza, con l'indicazione dei servizi ai quali sono abilitate e delle relative distanze dalla stazione di scambio di Pracchia, risultano dal prospetto allegato *C* al presente Ordine di Servizio.

3) *Condizionatura dei trasporti.* — Le spedizioni ammesse al servizio di corrispondenza devono essere condizionate e caricate secondo i regolamenti e le tariffe in vigore sulle ferrovie dello Stato, ai quali devono attenersi anche le stazioni della Ferrovia Alto Pistoiese.

4) *Documenti di trasporto. Tassazione, scritturazione, contabilizzazione dei trasporti. Liquidazione delle tasse e degli assegni.* — Per quanto riguarda la presentazione e compilazione dei documenti di trasporto, la tassazione, la scritturazione e la contabilizzazione dei trasporti e la liquidazione delle tasse, le stazioni devono attenersi alle disposizioni contenute nell'articolo 30 (punti 1, 2 e 3) delle « Norme per il servizio contabile delle gestioni merci » (edizione 1° luglio 1909) pubblicate con l'O. S. n. 160-1909, nonchè alle norme e condizioni generali premesse alla parte V del « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (edizione 1° luglio 1924).

Per i trasporti gravati di assegno valgono inoltre le disposizioni contenute nel punto 1° dell'Ordine di Servizio n. 28-1923.

5) *Diritto di transito.* — Le spedizioni a grande e piccola velocità in servizio di corrispondenza sono soggette all'applicazione del diritto di transito, di cui l'articolo 68 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose ».

6) *Piombatura dei carri.* — La chiusura e la piombatura dei carri caricati dalla Ferrovia Alto Pistoiese viene fatta a cura della Ferrovia stessa, uniformandosi in tutto alle prescrizioni e modalità in vigore sulle ferrovie dello Stato.

7) *Trasporti in servizio. Telegrammi.* — La corrispondenza e gli annessi documenti che gli uffici e le stazioni di una Amministrazione avessero a mandare agli uffici e alle stazioni dell'altra per cose attinenti al servizio di corrispondenza saranno trasportati gratuitamente sulle linee delle due Amministrazioni.

Saranno pure trasmessi gratuitamente i dispacci telegrafici.

La stazione di scambio di Pracchia si atterrà in rapporto al servizio di corrispondenza di cui trattasi, in quanto non è detto nel presente Ordine di Servizio, alla convenzione in principio citata nonchè alle istruzioni speciali che le venissero impartite.

In relazione a quanto è detto nel presente Ordine di servizio e in base alle indicazioni risultanti nell'allegato *G*, dovranno essere fatte le seguenti aggiunte nel « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (edizione 1° luglio 1924):

— a pagina 6, nell'indice delle Amministrazioni ammesse al servizio di corrispondenza riportare, dopo « Società Anonima Marmifera di Carrara », la seguente indicazione:

Società Anonima Ferrovia Alto Pistoiese: Esercizio della Ferrovia Pracchia-S. Marcello Pistoiese-Mammiano, pag. 369-*bis*.

— nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali aggiungere, nelle sedi opportune, i nomi delle stazioni della Ferrovia Pracchia-S. Marcello Pistoiese-Mammiano e, di fronte a ciascuna, l'indicazione della pagina 369-*bis* e del gruppo 3;

— nell'elenco alfabetico dei punti di scambio a pagina 327, dopo la stazione di Potenza Inferiore aggiungere il nome della stazione di Pracchia, seguito nella 2ª colonna dall'indicazione:

FERROVIA ALTO PISTOIESE

— dopo la pagina 369 riportare, coma pagina 369 *bis*, tutte le indicazioni risultanti dall'allegato *C*;

— nella tavola II annessa al Prontuario tracciare la linea ferroviaria con inchiostro turchino in direzione sud-ovest a partire dalla stazione di Pracchia con i nomi delle singole stazioni poste nell'ordine seguente: Pontepetri, Campo di Zoro, Maresca, Oppio, Gavinana, Limestre, S. Marcello Pistoiese, Mammiano e indicare con cerchietto nero e dischetto azzurro la stazione di scambio di Pracchia, che è situata a metà circa del tronco di linea Pistoia-Bologna, compreso in detta tavola.

Nella parte 1ª del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edi-

zione 1° gennaio 1925) si dovrà, a pagina 73, di contro al nome della stazione di Pracchia esporre il richiamo (6) riportando in calce la seguente nota:

(6) Stazione di transito per il servizio cumulativo viaggiatori e bagagli e di scambio pei trasporti merci con la Ferrovia Alto Pistoiese.

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione dicembre 1925) alla pagina 21 si dovrà riportare l'indicazione:

/ /830 / *Società Anonima Ferrovia Alto Pistoiese* (2) /
Pracchia-S. Marcello Pistoiese- Mammiano

e alle pagine 22, 24, 25 e 26, nelle sedi opportune si dovranno trascrivere i nomi delle stazioni della detta Ferrovia con le indicazioni dei servizi e il numero della linea (830).

Allegato **A** *all'Ordine di Servizio N. 71 - 1926.*

QUOTE unitarie da riscuotersi per conto della "Ferrovia Alto Pistoiese" pei trasporti a tariffa ordinaria delle persone.

Dal transito di Pracchia	alle sottoindicate stazioni	Chilometri	CORSA SEMPLICE			ANDATA e RITORNO		
o viceversa			1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
Pracchia	Maresca	7	3 50	3.50	1.75	5.30	5,30	2.65
	Gavinana	11	5.50	5.50	2.75	8.30	8.30	4.15
	S. Marcello Pistoiese . . .	16	8 00	8,00	4,00	12.00	12.00	6.00
	Mammiano	17	8 50	8,50	4 25	12.80	12 80	6.40

Segue: *Allegato* **A** *all'Ordine di Servizio N 71 – 1926*

ELENCO delle corrispondenze viaggiatori fra le stazioni delle Ferrovie dello Stato e quelle della Ferrovia Alto Pistoiese per le quali esistono biglietti a destinazione fissa a tariffa ordinaria.

PERCORRENZE da e viceversa	a	VIA	Distanza complessiva	Biglietti di corsa semplice a tariffa ordinaria – Differenziali (per treni di qualsiasi categoria) 1ª cl.	2ª cl	3ª cl.	A base costante (per treni accelerati, omnibus o misti) 1ª cl.	2ª cl	3ª cl.	Andata e ritorno – Tariffa per treni diretti 1ª cl	2ª cl.	3ª cl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bologna C.	Maresca	Pracchia	81	43.00	30.50	17 75	39.00	27.50	16 15	68.30	48 30	28.65
	Gavinana		85	45 00	32 50	18 75	41.00	29.50	17.15	71.30	51.30	30 15
	S. Marcello P.		90	47.50	35 00	20.00	43 50	32.00	18.40	75.00	55.00	32.00
	Mammiano		91	48.00	35.50	20.25	44 00	32.50	18 65	75.80	55.80	32.40
Firenze S. M. N.	Maresca		67	35.50	25.50	15.05	32.50	23.10	13.55	56.80	40.80	24.15
	Gavinana		71	37.50	27.50	16.05	34 50	25 10	14.55	59.80	43 80	25.65
	S. Marcello P.		76	40.00	30 00	17 30	37 00	27.60	15.80	63.50	47.50	27.50
	Mammiano		77	40.50	30.50	17.55	37.50	28.10	16.05	64.30	48.30	27.90
Pistoia	Maresca		33	18.10	13.70	8.25	16.60	12.70	7.55	28 80	21.90	13 15
	Gavinana		37	20.10	15.70	9 25	18 60	14.70	8.55	31.80	24.90	14.65
	S. Marcello P.		42	22.60	18 20	10.50	21.10	17.20	9.80	35.50	28.60	16.50
	Mammiano		43	23.10	18.70	10.75	21.60	17.70	10.05	36.30	29.40	16.90

Allegato B all'O. di Serv. N. 71 - 1926

PREZZI da riscuotersi per conto della Ferrovia Alto Pistoiese per i trasporti a tariffa intera dei bagagli, dei velocipedi, dei motocicli, delle carrozzine per bambini, delle carrozzelle per persone impedite, delle carrozzelle a lettiga, e degli uccelli in gabbia.

Il servizio è ammesso soltanto tra le corrispondenze per le quali esistono in vendita presso le stazioni interessate, biglietti a destinazione fissa in servizio cumulativo.

CLASSE I — Bagagli (robe d'uso personale).
» II — Merci trasportate come bagaglio.
» III — Velocipedi (bicicli, tricicli, ecc.) sciolti; Velocimani sciolti.
» IV — Velocipedi (bicicli, tricicli, ecc) in casse o gabbie; Velocimani in casse o gabbie.
» V — Motocicli senza carrozzino
» VI — Motocicli con carrozzino (motocarrozzette).
» VII — Carrozzine per bambini, Carrozzelle per persone impedite, Carrozzelle a lettiga, Uccelli in gabbie.
» X — Campionari.

Dal transito di PRACCHIA alle stazioni sottoindicate o viceversa	Chilometri	Classi	CLASSI I e II — Prezzo fatto (compresi tutti gli aumenti) da riscuotere per chilogr. 10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Prezzo per tonnell. (1) (2)	CLASSI III — Prezzo per macchina (2)	IV	V	VI	VII — Prezzo per tonnell. (1) (2)	X — Prezzo per tonnell. (1) (2)
Mammiano	17	I	3 —	3 —	3 —	3 —	3.50	4 20	4.90	5 60	6.30	7 —	70 —	3 —	4 50	8 —	12 —	Carrozzelle per bambini . . L. 3 — Carrozzelle per persone impedite » 4 —	70 —
		II	3 —	3 —	3 —	3 —	3.50	4.20	4 90	5.60	6.30	7 —							
S. Marcello Pistoiese	16	I	3 —	3 —	3 —	3 —	3.50	4.20	4.90	5.60	6 30	7 —	70 —	3 —	4 50	8 —	12 —		70 —
		II	3 —	3 —	3 —	3 —	3.50	4.20	4 90	5.60	6.30	7 —							
Gavinana	11	I	3 —	3 —	3 -	3 —	3 —	3 —	3.50	4 —	4.50	5 —	50 —	3 —	4.50	8 —	12 —		50 —
		II	3 —	3 —	3 —	3 —	3 —	3 —	3.50	4 —	4.50	5 —							
Maresca	—	I	3 —	3 —	3 —	3 —	3 —	3 —	3.50	4 —	4.50	5 —	50 —	3 —	4.50	8 —	12 —	Per qualunque percorrenza	50 —
		II	3 —	3 —	3 —	3 —	3 —	3 —	3.50	4 —	4.50	5 —							

Tassa minima per spedizione (compresi tutti gli aumenti) L. 3

(1) Prezzo per tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi.
(2) Il prezzo resultante dall'applicazione delle basi sopraindicate si arrotonda:
a) se inferiore a L. 20, ai dieci centesimi superiori;
b) se superiore a L. 20 e inferiore a L. 100, ai 50 centesimi superiori;
c) se superiore alle L. 100, alla lira superiore

Allegato **C** *all'Ordine di Servizio N 71 - 1926.*

SOCIETÀ ANONIMA FERROVIA ALTO PISTOIESE

SEDE IN LIVORNO

Esercizio della linea Pracchia - S. Marcello Pistoiese-Mammiano

Direzione dell'esercizio: S. MARCELLO PISTOIESE

STAZIONI	LINEA alla quale appartengono	Distanze in chilometri dalla stazione di scambio di Pracchia	Servizi cui sono abilitate					Impianti fissi						
			Grande Velocità	Piccola Velocità	Veicoli	Bestiame	Trasporti a domicilio	Piani caricatori: di testa	Piani caricatori: di fianco	Gru fisse: Quantità	Gru fisse: Portata in tonn	Bilance a ponte: Quantità	Bilance a ponte: Portata in tonn	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Campo di Zoro	Pracchia-Mammiano	5	G	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gavinana	»	11	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—
Limestre	»	14	G	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mammiano	»	17	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—
Maresca	»	7	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—
Oppio	»	9	G	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pontepetri	»	3	G	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Marcello Pistoiese	»	16	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—

Dal servizio di corrispondenza sono esclusi:

a) la benzina, il petrolio, le molasse e i mosti se trasportati in cisterna;
b) le merci di lunghezza superiore a metri 10 e quelle in colli indivisibili di peso superiore a 2 tonnellate;
c) le materie esplodenti ascritte alle categorie 11ª, 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato 7 alle « Condizioni e tariffe » in vigore sulle Ferrovie dello Stato.

Ordine di servizio N. 72.

Rivendita libri e giornali nelle stazioni della rete.

A seguito di quanto venne comunicato con l'Ordine di servizio n. 135, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 24 dicembre 1925, si partecipa che la Società Anonima « Servizi Accessori Ferroviari » (« S. A. F. ») assumerà, a far tempo dal 1° *luglio* 1926, l'esercizio della vendita di libri, giornali, ecc., anche nelle stazioni del Compartimento di *Palermo*.

Tale gestione sarà regolata dalle stesse norme stabilite per le stazioni dei Compartimenti di *Torino*, *Milano*, *Venezia*, *Trieste*, *Genova*, *Bologna*, *Firenze*, *Roma*, *Ancona* e della Delegazione di *Cagliari* — come è noto già in appalto alla suddetta Società — e comunicate con l'Ordine di Servizio n. 135/1925 sopra citato.

A suo tempo si comunicherà la data d'inizio della gestione suddetta nelle stazioni dei Compartimenti di *Napoli*, *Bari* e *Reggio Calabria*.

Circolare N. 21.

Prezzi delle stoffe, fodere ed accessori per uniformi dal 1° luglio 1926.

S'informano tutti gli Impianti ed agenti interessati che, ultimate ormai totalmente le scorte di stoffe, toderami ed accessori per le uniformi d'obbligo che esistevano ancora nei magazzini dell'Amministrazione, sono stati fissati i nuovi prezzi a valere dal 1° luglio 1926.

Tali prezzi, comprensivi della provvigione spettante alla Ditta convenzionata Antonio Marziale, sono i seguenti:

Panno marengo per cappotti	L. 85.50	al ml.
Stoffa nera per cappotti dei Capi Stazione	» 88.15	»
» nera pesante per abiti	» 66.65	»

» nera leggera per abiti . . .	L.	54.—	al ml.
» grigio terro pesante per abiti .	»	66.65	»
» grigio-terro leggera per abiti .	»	54.—	»
» grigio scura per pardessus . .	»	71.80	»
» drappé nera per stiffelius dei Capi Stazione	»	75.50	»
Flanella pesante per fodere	»	35.05	»
Flanella leggera per fodere	»	36.50	»
Piquet bianco per gilets di Capo stazione	»	14.—	»
Seta nera per risvolti stiffelius p. Capo stazione	»	32.35	»
Baseno grigio scuro per forzaglie . .	»	6.25	»
Fustagno nero di cotone	»	11.25	»
Tela apprettata per rinforzi	»	7.90	»
Satino (silked) per fodere	»	8.20	»
Silesias nera per fodere	»	6.60	»
Silesias cenere per fodere	»	6.60	»
Silesias bianca per fodere	»	6.60	»
Glissade per fodere di maniche . . .	»	13.80	»
Zanella nera per fodere	»	12.35	»
Monogrammi ricamati in oro	»	4.80	al paio
Monogrammi in alpacca	»	2.20	»
Bottoni di metallo dorati grandi .	»	0.40	cadauno
Bottoni di metallo dorati piccoli .	»	0.30	»
Bottoni di metallo argentati grandi.	»	0.30	»
Bottoni di metallo argentati piccoli.	»	0.20	»
Bottoni di metallo ossidati grandi .	»	0.30	»
Bottoni di metallo ossidati piccoli .	»	0.20	»
Bottoni neri di frutto grandi per cappotti	»	0.15	»
Bottoni neri di frutto grandi per abiti	»	0.06	»
Bottoni neri di frutto piccoli per abiti.	»	0.05	»
Bottoni di acciaio grandi	»	0.04	»
Bottoni di acciaio piccoli	»	0.03	»
Fibbie di acciaio	»	0.09	»
Ganci di acciaio	»	0.08	»

Tali prezzi saranno applicati per tutte le richieste che perverranno al Servizio Approvvigionamenti oppure direttamente alla Ditta convenzionata dal 1° luglio 1926 in poi. Tutte le richieste pervenute entro il 30 giugno 1926, sempre però per tessuti estivi leggeri, e per fustagno, avranno ancora corso ai prezzi attualmente vigenti.

Tutti indistintamente gli impianti dovranno trasmettere al Servizio Approvvigionamenti non oltre il 20 giugno

1926, tutte le richieste per stoffe estive e per fustagno a quella data in loro possesso.

Col 21 giugno 1926 dovranno assolutamente sospendere ogni ulteriore invio di richieste fino al 1° luglio successivo, e ciò perchè possa esservi una demarcazione netta fra le richieste alle quali devono ancora essere applicati i prezzi ora in vigore, e quelle alle quali saranno applicati i prezzi di cui sopra.

Tutte le richieste riflettenti stoffe invernali, anche se presentate prima del 20 giugno 1926, avranno corso in base ai nuovi prezzi.

I prezzi innanzi indicati valgono anche per le forniture richieste dagli agenti per usi privati.

Per tutte le richieste che verranno soddisfatte dal 1° luglio in avanti restano abrogate le disposizioni previste dalla circolare n. 3/1926 (Bollettino Ufficiale n. 4 del 28/1/1926) circa i prezzi speciali che venivano fissati per le cessioni di stoffe per usi privati, nonchè le disposizioni della circolare n. 63/1925 (Bollettino Ufficiale n. 46 del 12-11-1925) che aumentava del 9 % tutti i prezzi dei tessuti ed accessori.

Nell'intento di favorire il personale, rimarranno invece in vigore le disposizioni della circolare n. 60/1925 (Bollettino Ufficiale n. 43 del 22-10-1925) che ammettono il pagamento rateale per i prelevamenti di stoffe fatti per usi privati.

S'informa infine che nei magazzini dell'Amministrazione è rimasta disponibile una partita di stoffa turchina pesante e leggera non più in uso per le uniformi.

Queste partite verranno, fino ad esaurimento, vendute al personale per il tramite della suindicata Ditta convenzionata ai seguenti prezzi, che sono assai vantaggiosi rispetto alle attuali condizioni del mercato:

Stoffa turchina pesante . . . L. 49,50 al ml.
Stoffa turchina leggera . . . » 46.05 »

Circolare N. 22.

Nuovo ordinamento dei servizi del Tesoro in provincia.

Dal giorno 1° giugno 1926 ha avuto applicazione nei riguardi della Banca d'Italia il nuovo ordinamento del

servizio di Tesoreria stabilito per effetto del R. decreto legge 4 giugno 1925 n. 835.

Pertanto le Sezioni di R. Tesoreria Provinciale, in luogo delle Delegazioni del Tesoro, provvedono ora direttamente al ricevimento di ogni versamento, in contanti o in titoli, a qualunque effetto eseguito, e cioè sia che riguardi il bilancio dello Stato, sia che rifletta vaglia del Tesoro, oppure depositi provvisori o che interessi le varie contabilità speciali, e, conseguentemente provvedono al rilascio dei vaglia del Tesoro, delle quietanze di entrata e delle ricevute di deposito. Tali documenti sono firmati dal Cassiere di Tesoreria e vistati dal Capo della Sezione.

Analogamente le suddette Sezioni provvedono pure alla restituzione **parziale** dei depositi provvisori.

In dipendenza di quanto sopra la corrispondenza riflettente gli accennati versamenti ed il ritiro **parziale** dei depositi provvisori deve essere indirizzata esclusivamente alle Sezioni di R. Tesoreria provinciale.

***

Le Delegazioni del Tesoro cesseranno definitivamente di funzionare col 30 giugno 1926, e col 1° luglio successivo sarà istituita presso ogni Intendenza di Finanza una speciale « Sezione del Tesoro » giusta l'articolo 2 del R. Decreto legge 4 giugno 1925, n. 835.

A tali Sezioni sono assegnate fra le altre attribuzioni anche quelle relative:

— alla disposizione di pagamento delle pensioni ferroviarie, e di quelle di guerra;

— alla restituzione **totale** dei depositi provvisori eseguiti presso le Sezioni di R. Tesoreria per concorrere alle aste, per garanzia di contratti di durata non superiore a tre mesi, ecc.

— al ricevimento ed istruttoria delle domande per operazioni su titoli del Debito Pubblico o della Cassa Depositi e Prestiti;

— al servizio amministrativo dei depositi di ragione della Cassa Depositi e Prestiti.

Gli Uffici interessati dovranno quindi dal 1° luglio 1926 indirizzare alle Intendenze di Finanza (Sezione Tesoro) la corrispondenza riguardante le sopra accennate materie.

Circolare N. 23.

Prezzo degli impermeabili gommati e degli abiti da lavoro.

Con riferimento alla Circolare n. 59, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 47 del 22 novembre 1923, si porta a conoscenza del personale interessato che il prezzo di ogni impermeabile gommato con cappuccio resta fissato, per tutte le richieste che perverranno alla Ditta « Laboratorio Italiano Impermeabili Mosca e Masera » di Milano, dal 1° luglio 1926, in poi, in L. 305,75 (lire trecentocinque e centesimi settantacinque). Con la circostanza si fa presente che il prezzo della fodera mobile di lana, e di cui la circolare N. 33 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 25 del 18 giugno 1925, resta fissato da tale data in L. 84,25 (lire ottantaquattro e centesimi venticinque),

Con riferimento alla Circolare n. 13, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 7 del 14 febbraio 1924, si porta a conoscenza di tutti gli Impianti e dei Magazzini interessati che il prezzo di ogni vestiario impermeabile per il personale di linea e delle stazioni, per tutte le richieste che perverranno alla precitata Ditta « Laboratorio Italiano Impermeabili Mosca e Masera» di Milano, dal 1° luglio 1926 in poi, resta fissato in L. 168,25 (lire centosessantotto e centesimi venticinque) e partitamente L. 95. — per la giacca, L. 56.90 per il pantalone e L. 16,35 per il cappello.

Il Direttore Generale

ODDONE.

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Sostituzione con una piattabanda in cemento armato della travata in ferro al km. 283.103 della Linea Cagliari Golfo Aranci	licitazione privata	Ore 12 del 1 luglio 1926	40.000	Sezione Lavori Cagliari
Costruzione di due locali in muratura per deposito infiammabili nella squadra di rialzo della Stazione di Savona Letimbro	cottimo	Ore 12 del 30 giugno 1926	43.000	Sezione Lavori Torino Sud
Sistemazione del Bivio Ronco in Comune di Ronco Scrivia	licitazione privata	Ore 12 del 28 giugno 1926	90 000	Sezione Lavori Genova
Costruzione di due vasche di decantazione dell'acqua del Po a Pontelagoscuro	licitazione privata	Ore 12 dell'8 luglio 1926	285.000	Sezione Lavori Ferrara
Impianto di nuove latrine a pagamento nella Stazione di Venezia S. Lucia	licitazione privata	Ore 12 del 3 luglio 1926	165 000	Sezione Lavori Venezia
Ripristino della casa cantoniera N. 18 al km. 10 300 della linea Udine-Monfalcone	licitazione privata	Ore 12 del 30 giugno 1926	80.000	Sezione Lavori Udine

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Raddoppio Riomaggiore Spezia con deviazione a monte della linea, compreso fra i km. 79,448 e 82,000 della Linea Genova-Spezia (1° lotto)	licitazione privata	Ore 12 del 1 luglio 1926	12.480.000	Sezione Lavori Genova
Impianto di protezioni meccaniche contro la malaria fra le Stazioni di Montaguto e Benevento	licitazione privata	Ore 12 del 25 giugno 1926	200.000	Sezione Lavori Napoli
Raddoppio Riomaggiore Spezia con deviazione a monte della linea, compreso fra i km. 82.000 e 85.586.86 della linea Genova Spezia (2° lotto)	licitazione privata	Ore 12 del 1 luglio 1926	15.580.000	Sezione Lavori Genova
Manutenzione binari e deviatoi e della sede stradale delle Stazioni di Livorno S. Marco, Livorno Marittima, del fascio Calambrone, e dello Scalo Navicelli	licitazione privata	Ore 12 del 19 giugno 1926	450.000	Sezione Lavori Pisa
Vendita materiale automobilistico	licitazione privata	Ore 15 del 5 luglio 1926	—	Sezione Lavori Bologna

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori per la massicciata d'armamento per la posa in opera del materiale d'armamento del 2° binario fra le stazioni di Cisterna e Sezze Romano (escluse le stazioni)	licitazione privata	Ore 12 del 23 giugno 1926	650.000	Sezione Lavori Roma Sud

LAVORI E FORNITURE	G. = Gara L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata C. = Cottimo	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 1. pressa idraulica potenza Kg. 1000 circa completa di distributore, pompa a comando elettrico e accumulatore idraulico, destinata all'officina T. E. di Gallarate	T. P.	25 giugno 1926	—	Servizio Materiale e Trazione Uffic. 2° - Sez. 8ª Firenze
Tornio parallelo a filettare (sistema metrico e Whitworth) comando a vite e barra, altezza punte m/m 250, distanza punte m/m 2000 completo dei relativi accessori. Tornio parallelo a filettare (sistema metrico e Whitworth) a banco incavato, comando a vite e barra, altezza punte m/m 250, distanza punte m/m 3000 completo dei relativi accessori. Destinati alle Officine di Voghera	T. P.	15 luglio 1926	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. III - Sezione 9ª Viale Principessa Margherita, 52 Firenze.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	500	Leve del contrappeso per cassette di manovra, modello R. A. 36 S.	L. P.	28-6-1926	Servizio Approvvigionamenti Uff. 3°
—	—	Scaldiglie elettriche per locomotive e carrozze e custodie per le stesse	L. P.	28-6-1926	Id Uff. 3°
—	—	Cinghie di cuoio e di pelo di cammello per trasmissione	L. P	6-7-1926	Id. Sez. 5ª
N.	167	Compassi diversi per tracciare	T. P.	10-7-1926	Id. Uff. 3°
Grosse	100	Matite a pastello per collaudo, rosse e turchine	L. P.	15-7-1926	Id. Uff. 2°
N.	33	Commutatori delle fasi tipo a coltelli manovrabili	T. P.	21-6-1926	Id. Uff. 3°
N.	3000	Boccole di acciaio fuso per veicoli	L. P.	28-6-1926	Id. Uff. 3°
N.	1000	Piastrine di stringimento marca P. 15	T. P.	24-6-1926	Id. Uff. 3°
Tonn.	100	Acciaio laminato rigato per molle, categoria B	L. P.	30-6-1926	Id. Uff. 3°

Il Direttore Generale

ODDONE

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

PER L'ANNO 1926

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato	L. 16.00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti, ed altri enti	» 32.00

Gli abbonamenti sono da pagarsi sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dello effettuato pagamento a questa Direzione Generale — Servizio Personale ed Affari generali (Bollettino Ufficiale).

Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta per gli agenti ferroviari direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc. all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XIX - N. 25 **24 giugno 1926**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

Roma - Tipografia Ditta L. Cecchini

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1926, n. 989, *riguardante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario* 1925-1926 *ed autorizzazione di spese* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 14 maggio 1925, nn. 617 e 618; 24 maggio 1925, nn. 724, 725, 726, 727 e 728; 28 maggio 1925, n. 789; 11 giugno 1925, nn. 867, 868, 869 e 870;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni di stanziamento agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio in corso e di autorizzare altri provvedimenti di carattere finanziario;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le colonie e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Omissis.

Art. 4.

Nei bilanci dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *D*, firmata d'ordine Nostro, dallo stesso Ministro per le finanze.

Nei bilanci delle poste e telegrafi e dei servizi telefonici sono introdotte le variazioni indicate nella tabella *D* predetta.

Omissis.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 18 giugno 1926, n. 140.

Art. 6.

Il limite degli impegni che le ferrovie dello Stato sono autorizzate a contrarre ai sensi del R. decreto 8 maggio 1924, n. 697, è elevato da L. 47,000,000 a L. 48,500,000, per le maggiori spese di dogana relative alle locomotive tedesche ritirate in conto riparazioni.

La somma stessa sarà inscritta nei modi e nelle forme previste dall'art. 2 del predetto R. decreto 8 maggio 1924, numero 697.

Art. 7.

Il fondo che ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 5 marzo 1925, n. 342, può essere investito nelle scorte di generi di pertinenza della gestione, per il rifornimento a pagamento, di viveri ai personali dipendenti dal Ministero delle comunicazioni, è elevato a lire 15,000,000. Tale somma è compresa nell'importo del fondo di dotazione del magazzino delle ferrovie dello Stato.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — DI SCALEA — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli :* ROCCO.

Omissis.

Tabella *D.*

VARIAZIONI A BILANCI SPECIALI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1925-1926.

1. — *Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.*

A). — Entrata.

In aumento :

Cap. n. 1. — Prodotti della rete	L.	150,500,000
Cap. n. 6. — Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo.	»	1,000,000
Cap. n. 8. — Prodotti per servizi accessori....	»	3,000,000
Cap. n. 9-*bis*. — Magazzini generali di Fiume Introiti della gestione..........................	»	1,000,000
Cap. n. 17. — Ricuperi di carattere generale .	»	10,000,000
Cap. n. 20. — Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materie fuori uso od esuberanti	»	2,000,000
Cap. n. 22. — Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune	»	2,000,000
Cap. n. 24 Passeggeri	»	1,300,000
Cap. n. 25. — Merci	»	450,000
Cap. n. 30. — Introiti ricuperi dei servizi di navigazione libera	»	600,000
Cap. n. 40-*bis*. — Prelievo dell'avanzo della gestione	»	17,500,000
a) prelievo della quarta parte dell'avanzo, art. 2 lett. *a*) del R. decreto 20 ottobre 1925, numero 1932 .... L. 12,500,000		
b) prelievo per la sistemazione della linea Anzio-Nettuno (R. decreto 9 maggio 1926 n. 840) .... » 5,000,000		
Cap. n. 41. — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	»	4,750,000
E) Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento del materiale rotabile .... L. 4,750,000		
Totale	L.	194,100,000

In diminuzione :

Cap. n. 11. — Proventi eventuali	L.	6,000,000
Cap. n. 18. — Ricuperi dei servizi	»	10,000,000
Totale	L.	16,000,000

B) — SPESA.

In aumento :

Cap. n. 1. — Personale (servizi della Direzione generale	L.	2,500,000
Cap. n. 3. — Personale (servizio movimento e traffico	»	28,000,000
Cap. n. 4. — Forniture, spese ed acquisti (idem)	»	4.000,000
Cap. n. 6. — Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	»	4,000,000
Cap. n. 7. — Personale (servizio materiale e trazione)	»	17,500,000
Cap. n. 8. — Forniture, spese ed acquisti (idem.)	»	9,500,000
Cap. n. 11. — Forniture, spese ed acquisti (servizio lavori)	»	2,000,000
Cap. n. 14. — Forniture, spese ed acquisti (linee secondarie a scartamento ridotto)	»	1,500.000
Cap. n. 15. — Manutenzione materiale rotabile (idem)	»	1,000,000
Cap. n. 16. — Manutenzione della linea.	»	300,000
Cap. n. 18. — Forniture, spese ed acquisti (navigazione dello stretto di Messina	»	400,000
Cap. n. 19. — Contributi al fondo pensioni e sussidi	»	15,000,000
Cap. n. 20. — Contributo al fondo « Opera di Previdenza per gli orfani e famiglie del personale » e buonuscita	»	1,200,000
Cap. n. 22. — Gratificazioni al personale	»	3.000,000
Cap. n. 24. — Spese per il servizio sanitario	»	1,500,000
Cap. n. 25. — Avvisi, orari, pubblicazioni e stampati diversi	»	1,600,000
Cap. n. 26. — Imposte e tasse	»	1,500,000
Cap. n. 28. — Affitto, adattamenti e riparazione di locali privati per uso di ufficio e di magazzino	»	500,000
Cap. n. 29. — Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà	»	1,200,000
Cap. n. 30. — Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere	»	3,000,000
Cap. n. 32. — Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune e di altre amministrazioni	L.	12,500,000
Cap. 32-*bis*. — Spese per il « Dopo lavoro ferroviario », ecc.	»	800,000
Cap. n. 34. — Spese per il servizio degli autoveicoli	»	1.000,000

A) Personale .... L. 300,000
B) Spese diverse, ecc. ...... » 700,000

Cap. n. 36. — Addebito per cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino, e danni per ammanchi di materie e perdite di somme e valori.	L.	12,000,000
Cap. n. 36-*ter*. — Spese diverse	»	8,250,000
Cap. n. 37. — Servizi accessori ad impresa od in economia	»	1,600,000
Cap. n. 38. — Annualità per la ricostituzione in 50 anni dei capitali mutuati sul fondo pensioni e sussidi per acquisto e costruzione di case economiche pei ferrovieri	»	200,000
Cap. n. 38-*bis*. — Magazzini generali di Fiume - Spese di esercizio	»	600,000
Cap. n. 39. — Personale (Navigazione con le isole)	»	1,400,000
Cap. n. 42. — Ancoraggi e spese portuali	»	640,000
Cap. n. 45. — Personale (Navigazione libera)	»	130,000
Cap. n. 46. — Forniture, spese ed acquisti (idem)	»	1,000,000
Cap. n. 51. — Rinnovamento del materiale rotabile	»	4,750,000
Cap. n. 53. — Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (Gruppo Sicilia)	»	780,000
a) lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore ... L. 730,000		
b) rinnovamento della parte metallica dell'armamento ... » 50,000		
Cap. n. 67. — Versamento dell'avanzo della gestione	»	50,000,000
a) al Tesoro ... L. 32,500,000		
b) alla parte straordinaria (articolo 2, lettera *a*) del R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1932) ... » 12,500,000		
c) alla parte straordinaria per la sistemazione della linea Anzio-Nettuno (R. decreto 9 maggio 1926, n. 840) ... » 5,000,000		
Cap. n. 70. — Acquisto di materiale rotabile	L.	4,750,000
Cap. n. 72. — Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti	»	5,000,000
a) materiale rotabile ... L. 5,000,000		
Cap. n. 74. — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili integrati coi proventi del cap. 41 ***A***, ***B*** e ***C*** dell'entrata	»	12,500,000
Totale	L.	217,100,000

In diminuzione :

Cap. n. 9. — Manutenzione del materiale rotabile (servizio materiale e trazione)	L.	12,000,000

Cap. n. 10. — Personale (servizio lavori)....... L. 10,000,000

Cap. n. 31. — Spese per la sorveglianza dei trasporti .... » 3,500,000

Cap. n. 43. — Noleggio di piroscafi .... » 1,000,000

Cap. n. 57. — Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria .... » 12,500,000

Totale..... L. 39,000,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1926, *riguardante la modificazione dell'art.* 2 *dell'allegato n.* 3 *alle Condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nell'art. 2 dell'allegato n. 3 alle Condizioni e tariffe per il trasporto delle cose, le parole « eccezione fatta pei serbatoi destinati esclusivamente al petriolio » sono depennate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1926.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze :
VOLPI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 31 maggio 1926, n. 125.

Ordine generale N. 1

Circoscrizione dei Riparti Movimento del Compartimento di Palermo.

(*Vedi Ordine Generale* N. 3 - 1925)

A cominciare dal 1° luglio 1926 la circoscrizione dei Riparti Movimento della Sezione Movimento e Traffico di Palermo è costituita come appresso:

COMPARTIMENTO	RIPARTO		CIRCOSCRIZIONE
	N.	SEDE	
Palermo	1	Palermo	Sorveglianza delle stazioni di Palermo e linee: Palermo Lolli (i)-Aragona Caldare (e); Bivio Trapani-Palermo Marittima (i); Palermo S. Erasmo (i)-S. Carlo (i).
	2	Castelvetrano	Palermo Lolli (e)-Trapani (i); Castelvetrano (i)-Salaparuta Poggioreale (i).
	3	Sciacca	Castelvetrano (e)-P. Empedocle (e); Magazzolo (i) - Lercara Bassa (e); Palazzo Adriano (i) - Filaga (i).
	4	Caltanissetta	Roccapalumba (e)-Dittaino (e); S. Caterina Xirbi - Licata (i); Canicattì (i) - Porto Empedocle (i); Canicattì - Margonia (i); Girgenti (i) - Licata.
	5	Patti	Fiumetorto (e)-Camaro (i).
	6	Catania	Catania Ognina (i)-Siracusa (e); Valsavoja (i)-Caltagirone (i); Bicocca (i)-Dittaino (i); Dittaino-Leonforte (i); Dittaino-Piazza Armerina (i).
	7	Siracusa	Licata (e)-Siracusa Marittima (i).
	8	Messina	Messina Marittima (i)-Catania Ognina (e); Messina Marittima-Villa S. Giovanni (e); Messina Marittima-Reggio Cal. Marittima (e);

Ordine di servizio N. 73

Attivazione del sistema d'esercizio con dirigente unico sulla linea Urbino-Fabriano.

Dalle ore zero del 28 giugno 1926, sarà attivato sulla linea Fabriano-Urbino il nuovo sistema di esercizio con « Dirigente Unico » regolato dalle disposizioni approvate con decreto n. 2509 del 17 aprile 1926, da S. E. il Ministro delle comunicazioni.

Con l'attivazione del nuovo sistema d'esercizio il telegrafo è soppresso e sostituito con telefono selettivo.

L'Ufficio del Dirigente Unico, che è situato nella stazione di Fabriano, è collegato a mezzo del telefono selettivo con le stazioni, le fermate ed i passaggi a livello presenziati seguenti:

Ufficio Dirigenti Movimento Capo Personale Viaggiante Capo Deposito Locomotive	Fabriano
P. L. km. 1.677	P. L. km. 37.563
P. L. km. 2.775	P.L. km. 39.578
Melano Marischio	Fontone
P. L. km. 4.858	P. L. km. 42.676
P. L. km. 6.860	Acquaviva Marche
S. Donato Coccore	Cagli
Sassoferrato Arcevia	Acqualagna
P. L. km. 17.870	Pole Piobbico
Monterosso Marche	Urbania
P. L. km. 22.183	P. L. km. 69.451
Bellisio Solfare	Fermignano
Pergola	P. L. km. 76.873
Canneto Marche	Urbino

Le stazioni di Urbino, Fermignano e Fabriano sono normalmente rette da dirigenti il movimento, i quali provvedono, *nell'ambito della propria stazione*, a tutte le mansioni di servizio, secondo i comuni regolamenti; le altre stazioni o fermate sono normalmente rette da assuntori o da agenti di ruolo, che provvedono ai servizi biglietti, bagagli e merci, secondo le abilitazioni della località, ma che non hanno mansioni di dirigenza del movimento.

Il Dirigente Unico assume personalmente tutta la di-

rigenza del movimento della linea, adotta le disposizioni ed i provvedimenti richiesti dalle esigenze della circolazione e del servizio delle stazioni e, mediante il telefono, regola la circolazione, dispone per le manovre occorrenti nelle singole stazioni ed assicura il regolare servizio.

L'esercizio della linea è regolato dalle apposite « Disposizioni per il servizio con *Dirigente Unico* » e dalle « *Norme* particolari per il servizio stesso sulla Urbino-Fabriano »: conservano però pieno valore e debbono essere osservati i Regolamenti e le Istruzioni d'esercizio in vigore sulle linee a servizio normale in quanto non siano modificati e sostituiti dalle suindicate « Disposizioni e Norme particolari per l'esercizio con « Dirigente Unico » e in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione per il fatto che il Dirigente Unico accentra in sè le funzioni dei dirigenti delle stazioni alla sua dipendenza e comunica direttamente ai capi treni gli ordini e le prescrizioni di movimento.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 36 e 37.

Ordine di servizio N. 74.

Estensione di servizio nella fermata di « Fontana Liri ».

A partire dal 1° luglio 1926 la fermata di Fontana Liri, della linea Roccasecca-Avezzano, attualmente ammessa — per quanto riguarda il servizio merci in piccole partite — ai trasporti a G. V. in servizio interno e cumulativo italiano di peso fino a kg. 500 composti di colli non superanti i kg. 50 ciascuno, viene abilitata ai trasporti stessi fino a kg. 1000 composti di coli non eccedenti ognuno i kg. 100, nonchè ai trasporti in piccole partite a P. V. in servizio interno e cumulativo italiano di peso fino a kg. 1000 composti di colli non superanti i kg. 100 ciascuno.

In conseguenza di quanto sopra, a pag. 40 della parte 1ª del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio

1925) nella colonna 7, di fronte al nome della fermata di Fontana Liri, si dovrà sostituire il richiamo (*a*) alla lettera *G* col richiamo (*b*), e nella colonna 8, esporre la lettera *P* col richiamo (*b*).

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (edizione dicembre 1925) a pag. 11 di fronte al nome della fermata di Fontana Liri si dovranno sostituire le lettere « *LG* » con « *LP* ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, e 9.

Circolare N. 24.

Somministrazione di lucchetti di ferro comuni al personale operaio per la chiusura delle casse di custodia attrezzi da lavoro di proprietà dell'Amministrazione.

Oltre che per gli usi indicati nella Circolare N. 10, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 8 in data 25 febbraio 1926, la somministrazione dei lucchetti continua ad essere fatta anche per:

Chiusura degli armadietti e delle casse ove sono custoditi gli attrezzi da lavoro di proprietà dell'Amministrazione.

Il Direttore Generale
ODDONE.

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	G. = Gara T. P. = Trattativa privata L. P. = Licitazione privata C. = Cottimo	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Due cesoie a leva per lamierini da mm. 2; una per la Officina di Vicenza ed una per quella di Lucca Una cesoia a leva per stagnai, per l'Officina di Vicenza Una piallatrice a piano e filo per legnami, da mm. 500; per la Officina di Palermo Lolli Una mortesatrice orizzontale per legno per la Officina di Palermo Lolli Una piallatrice a spessore per legno (media grandezza) per l'Officina di Palermo Lolli	T. P.	15 luglio 1926	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 3° Firenze Viale Principessa Margherita, 52
Smerigliatrice orizzontale con mola da m/m. 500 × 60 con aspiratrice per lavoro a secco, completa dei relativi accessori compreso il dispositivo speciale per presentare alla mola il perno da lavorare, destinata all'Officina di Roma Trastevere	T. P.	20 luglio 1926	—	Servizio Materiale e Trazione Uffic. 3° - Sez. 9ª Firenze Viale Principessa Margherita, 52
Paranco elettrico con carrello per la portata di 3000 kg. adatto per corrente alternata trifase 260 Volt - 50 periodi destinato alle Officine di Firenze	T. P.	25 luglio 1926	—	idem

LAVORI E FORNITURE	G. - Gara L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata C. - Cottimo	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 1 paranco elettrico della portata di kg. 1000 combinato con carrello scorrevole a mano per il deposito T. E. di Pisa	T. P.	10 luglio 1926	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° - Sez. 8ª Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg. »	6500 4500	Filo di rame crudo Filo di rame ricotto	L. P.	28-6-1926	Servizio Approvvigionamenti Uff. 3°
—	—	Ganasce d'armamento di marche diverse	L. P.	28-6-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Corde di rame nude, isolate e cavi	T. P.	30-6-1926	Id. Uff. 3°
—	—	Squadre, livelli, piani, graffietti e tacchimetri	T. P.	5-7-1926	Id. Uff. 3°
N.	150	Calibri diversi, di verifica, tav. 9 fig. 4, da m/m 0,1 a 10	T. P.	5-7-1926	Id. Uff. 3°
Q.li	800	Carbone dolce	L. P.	6-7-1926	Id. Sez. 4ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	74.000	Acciaio fucinato duro in masselli	L. P.	6-7-1926	Servizio Approvvigion. Uff. 3°
N.	44	Calibri micrometrici	T. P.	10-7-1926	Id. Uff. 3°
N.	24.100	Calendari olandesi ed a blocco per l'anno 1927	T. P.	15-7-1926	Id. Sez. 5ª
N.	50.000	Bottoni di legno ontano per sacchetti da incasso	T. P.	15-7-1926	Id. Sez. 5ª
N.	300	Chiavi a V fig. 5	T. P.	15-7-1926	Id. Uff. 3°

Il Direttore Generale

ODDONE

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

PER L'ANNO 1926

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato	L. 16.00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti, ed altri enti	» 82.00

Gli abbonamenti sono da pagarsi sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente **ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.**

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dello effettuato pagamento a questa Direzione Generale — Servizio Personale ed Affari generali (Bollettino Ufficiale).

Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta per gli agenti ferroviari direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc. all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.